ARCHIVIO
STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E CONTINUATO A CURA

DELLA R. DEPUTAZIONE TOSCANA DI STORIA PATRIA

Anno LXXIII — Vol. II, disp. 1ª del 1915

FIRENZE
R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
—
1916

LE LEGGI PIÙ ANTICHE DEL COMUNE DI PIACENZA

I.

Sulle origini e sulle forme della legislazione comunale avanti la pace di Costanza, mancano quasi documenti e ricerche, se si eccettua il ricco materiale pisano, il quale tuttavia attesta uno sviluppo tutto singolare. Il tema ha invece vivo interesse, poichè i frammenti di quelle antiche leggi servono, oltre tutto, a mostrare in atto i varî e complessi elementi dell' autorità sovrana nelle città, su cui si viene lentamente componendo il Comune, e perciò rispecchiano la storia dello sviluppo comunale nell' oscuro periodo delle origini. Varie forze si trovano allora in contrasto: Impero, conti e messi regi, vescovi, feudatari imperiali o vescovili, funzionari regi, cittadini o vescovili, parlamento cittadino, consoli, podestà imperiali o comunali; e ciascuno di essi gode una parte, grande o piccola, dei diritti sovrani, ha un potere più o meno lato di banno, e con questo un potere di emanare norme giuridiche. Tra queste varie forze, rimaste lungamente in contrasto, si esprime e si afferma il Comune; e dalle varie forme di regolamentazione giuridica si svolge sovrano lo statuto comunale.

La spiegazione di questo sviluppo non può essere data pienamente, se non con ricerche comparative sulla storia delle leggi e delle istituzioni comunali, che fino ad ora non furono nemmeno tentate. Ma, nella impossibilità di istituire oggi quelle ricerche, mi è sembrato utile presentare intanto una serie abbastanza notevole di leggi comunali piacentine del periodo più antico, in gran parte inedite o mal conosciute, le quali contribuiscono a recare qualche luce sull'argomento. Benchè queste leggi riguardino una sola città, e costringano pertanto ancora la ricerca a quella forma monografica regionale, di cui non si ha assoluto difetto, stimo tuttavia che possano servire utilmente anche ai fini della ricerca generale, sia per la ricchezza e l'evidenza di questi testi, sia per l'importanza storica della città a cui si riferiscono.

La storia delle origini comunali a Piacenza è ancora ignorata, nè io intendo delinearla, se non per uno scorcio sufficiente al mio assunto.

Nel corso del secolo X, dopo una lunga serie di concessioni immunitarie, che si iniziano già con gli ultimi Carolingi (1), il vescovo di Piacenza aveva guadagnato il dominio civile sulla città e sul distretto circostante per un miglio (2). Fin da allora dovette organizzarsi, in modo più preciso e più stabile, sulla base delle antiche istituzioni necessarie alla vita d'ogni città, quel governo vescovile, che precede immediatamente il sorgere delle libertà cittadine.

---

(1) Dipl. di Lodovico II, a. 872, ed. Campi, *Hist. eccles. di Piacenza*, Piacenza, 1651, I, n. 12, p. 460 (Muehlbacher, *Reg.*, n. 1257); dipl. di Guido anteriore all' anno 894, ricordato in altro di Lamberto, ed. Schiaparelli, *Dipl. dei re d'Italia*, n. 2; mandato di Berengario, a. 920, ed. Schiaparelli, *Arch. stor. per le prov. parm.*, Nuova Serie, VII, 19; dipl. di Ugo, a. 926, ed. Campi, I, n. 46, p. 483.

(2) Dipl. di Ottone III, ed. Sickel, *Dipl. Ott.*, n. 250, p. 667.

Tale governo, che usciva quasi spontaneo dal fondo naturale della vita urbana e che portava improvvisamente alla luce le antiche istituzioni cittadine, rimaste nell'ombra sotto il peso del dominio barbarico, era il solo che convenisse ormai ad una città ricca di popolazione e di traffici, avviata a continui progressi e insofferente degli organi troppo rozzi della costituzione ducale o comitale barbarica. Sotto il dominio del vescovo, le classi cittadine, che già usavano, come vedremo, di raccogliersi davanti alla chiesa, per trattare le cose di comune interesse, guadagnano un più ampio diritto di partecipazione al governo e dànno agli organi della vita urbana l' impronta tuttora confusa di una rappresentanza diretta.

La città costituisce ormai un corpo autonomo, una individualità materiale e giuridica distinta, ed ha una propria dipendenza territoriale. La circoscrizione di un miglio oltre la città, a cui il diploma ottoniano estende i poteri del vescovo, non deve essere intesa nel senso lineare: essa abbraccia tutto lo spazio suburbano, che si lega direttamente alle esigenze della vita cittadina, ossia quello spazio che, nei documenti, è designato come *campanea civitatis Placentiae* (1).

Ma non tardò poi il vescovo a guadagnare anche i diritti comitali su tutto il contado, iniziando così l'opera di reintegrazione del territorio della *civitas*, che il Comune adulto proseguirà, con lungo e tenace sforzo, per il fine di cancellare il danno di quella distinzione, ch'era stata un prodotto necessario del perdurare del dominio barbarico.

(1) Doc. a. 1028, Campi, I, n. 74, p. 504: « in campanea placentina vel in eorum adiacentiis et pertinentiis atque territoriis »; doc. a. 1044, ivi, I, n. 80, p. 508: « in campanea placentina et in prata huius civitatis »; doc. a. 1077, ivi, I, n. 98, p. 519: « suburbium, qui iuris Placentia est ».

Di fatto, se al tempo del diploma ottoniano il territorio rurale era ancora sotto il potere diretto del conte, non passarono settant' anni e già nel 1065 il vescovo Dionisio apparisce in un placito col titolo di « comes huius comitatus placentini » (1), e si può supporre che l'importante concessione gli sia venuta ai tempi della minore età di Enrico IV, allorchè i vescovi lombardi, fautori interessati del partito imperiale, profittando della debolezza del governo regio, riuscirono a raffermare la loro potenza. Una sola osservazione è necessaria, a questo proposito: la concessione del contado non indica l'acquisto dei diritti di governo su tutto il territorio rurale, poichè questo è in certa parte soggetto al dominio immunitario di signori feudali, che lo traversano, lo intersecano e lo limitano, con numerose ed amplissime *enclaves*.

Gli elementi del governo vescovile si intravvedono, pur tra le lacune dei documenti. Anzitutto vi è l'assemblea cittadina, la *concio*. Essa si raccoglie sulla piazza della chiesa di Sant'Antonino, già un tempo cattedrale, posta allora appena fuori dal giro delle vecchie mura romane, a somiglianza di quel che avviene per altre città italiane. Una serie ininterrotta di documenti dell'età precomunale e comunale accerta che ivi fu la sede dell'as-

(1) Doc. a. 1065, ed. Campi, I, n. 96, p. 518: « dominus Dionisius episcopus sancte Placentine ecclesie et comes uius comitatu placentino », Arch. di St. di Parma, *Dipl.*, secolo XI. È ignoto l'anno della concessione; però il Ficker, *Forsch. z. Reichs- und Rechtsgesch. Ital.*, Innsbruck, 1868 e segg., II, pp. 17-18, la dichiara non anteriore all'anno 1026, in cui vediamo conte di Piacenza Lanfranco. Ma essa è allora posteriore al 1028, in cui il titolo comitale è tenuto da Adelberto (Campi, I, p. 504) e forse anche al 1055, in cui, secondo il Boselli, *Istorie piac.*, Piacenza, 1793, I, p. 65, n. 41, è attestato un Rinaldo, conte del comitato piacentino. Non esatte sono le deduzioni del Mayer, *Ital. Verfassungsgeschichte v. d. Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft,* Lipsia, 1909, II, p. 280, fondate in parte su un erronea lettura del documento del 1065.

semblea cittadina, fino al termine del secolo XII (1); ed è degno di nota che ivi appunto si tennero i grandi placiti cittadini, nei quali la sentenza dei giudici regi e degli scabini era suffragata dalla presenza del popolo. Ad attestare l'antichità della *concio* sta un fatto, che merita speciale rilievo. Nell'anno 877, sul chiudersi di quel periodo carolingio, che vide la rinascita delle città italiane e delle arti costruttive, i Piacentini creavano una nuova cattedrale, non molto discosto dall'antica, dedicandola a Santa Giustina, nell'area del duomo attuale (2). Ma la sede dell'assemblea non fu spostata: essa continuò a raccogliersi nel consueto luogo, davanti alla chiesa di Sant'Antonino, e qui anche più tardi, infatti, si pronunciarono i giudizi, si deliberarono gli atti cittadini, si elessero e si fecero giurare i consoli, si decisero le paci e le guerre. Già alla fine del secolo IX l'assemblea di Sant'Antonino era dunque d'uso inveterato, se essa non seguì il vescovo nella nuova sede; onde si può, con sicuro fondamento, riallacciarla al *conventus ante ecclesiam*, che troviamo attestato nell'Editto di Rotari e di cui già parecchi anni or sono avevo rilevato l'importanza (3). Dopo le osservazioni del Mengozzi (4), non esito a ritenere che quel *conventus*,

---

(1) Piacito, a. 898, ed. Boselli, I, p. 284: « ad basilica sancti Antonini,... sita suburbium Placentine civitatis » ; a. 892, ed. Schiaparelli, *Arch. stor. per le prov. parm.*, Nuova Serie, VII, p. 8: « ad basilicam sancti Antoni civitate Placentia » ; a. 998, ed. Schiaparelli, ivi, p. 23: « foris urbem civitate Placencia in castrum S. Antonini ». Si vedano inoltre i brevi consolari pubblicati qui in Appendice.

(2) Campi, I, pp. 220 e segg. È da notare che il corpo del Santo non fu traslato alla nuova cattedrale; e che il capo dei canonici rimasti in S. Antonino ebbe il titolo di Visdomino (poi di preposto), ciò che ci richiama alla carica più singolare del governo civile dei vescovi.

(3) Ed. Roth., c. 343; Solmi, *Le assoc. in Italia,* Modena, 1898, p. 20; *Storia del dir. ital.,* Milano, 1908, p. 136.

(4) Mengozzi, *La città ital. nell'alto Medio Evo*, Roma, 1914, pp. 250 e segg.

che già avevo indicato come una continuazione barbarica di un uso romano e goto, deve riguardare i centri urbani, non meno che i centri rurali; e perciò esso è l'attestazione dell'esistenza di una adunanza dei cittadini, già da secoli raccolta intorno alla chiesa, poichè intorno a questa, dopo la caduta delle istituzioni municipali romane, si erano venuti a rifugiare, rispettati dai barbari, gli ultimi avanzi dell'autonomia delle città.

Sotto il mite governo vescovile, era naturale che l'assemblea dovesse guadagnare importanza. Noi non sappiamo fin dove essa limitasse giuridicamente il potere del vescovo; ma si può credere che ebbe un pratico valore. L'adesione dei vescovi alle varie correnti dei partiti, che, tra il secolo X e il secolo XI, si combattono aspramente in Italia, creando re e imperatori e determinando nuove orientazioni politiche, non deve essere intesa come una deliberazione arbitraria del capo dell'amministrazione ecclesiastica; essa è in parte determinata dalla pressione delle classi e degli interessi ormai prevalenti delle singole città; sicchè dalle città, non dai vescovi si chiedono e si prestano i giuramenti e le garanzie di fedeltà verso il sovrano (1). Le guerre frequenti che, dal secolo XI, si combattono tra città e città nell'Italia superiore, sono determinate da ragioni civili, non da motivi ecclesiastici; e le schiere che vi partecipano non sono altro che le milizie cittadine, le quali cominciano a dar mostra di sè nelle diete di Roncaglia e non tarderanno a muovere contro l'Impero.

Perciò, accanto all'assemblea, vi è la milizia cittadina. Spostato il potere dal conte al vescovo, il debito militare si lega più strettamente alla città; e già l'or-

---

(1) Adalboldi, *Vita Henr. imper.*, a. 1004, c. 41, *Mon. Germ. Script.*, IV, 693: « Civitates, ad quas rex nondum venerat, obsides ultro transmittunt fidemque debitam per sacramentum praestant ».

dinamento delle schiere deve essere fondato sulla divisione per *portae* (quartieri). I documenti piacentini ricordano, fin dal secolo XI, la carica del supremo comandante delle milizie vescovili, il *signifer*, *vexillifer* o *confanonerius*: nel 1014, ad approvare una concessione del vescovo Sigefredo, troviamo *Wizo signifer filius Rainerii*, e capo della schiera dei *capitanei* piacentini; e quindi nel 1077, sotto il vescovo Dionisio, si trova *Aubertus vexillifer*, e sappiamo che a quest'ultimo, sotto lo stesso vescovo, cioè avanti il 1082, era succeduto nella carica *dominus Lantelmus*, il quale poi, nel 1098, muove col vescovo Aldo alla grande crociata, a capo delle milizie piacentine d'oltre mare (1); ed è altamente significativo che, nel 1127, un suo successore, Oberto, forse della famiglia Pallavicini e omonimo dell'altro predecessore Auberto (la carica è già da tempo ereditaria), è detto *vexillifer eiusdem civitatis* (2).

Quanto alla giustizia, noi sappiamo che essa è ormai amministrata dai *judices civitatis*. La riforma carolingia, attribuendo alle città la designazione degli scabini, sotto la sorveglianza del messo regio, ha dato una forte spinta alla autonomia urbana. I documenti piacentini, dal secolo IX in poi, segnano una serie di scabini e di giudici, che sono detti anche *placentini iudices* (3).

Così l'amministrazione cittadina è tutta in mani cittadine. Il funzionario vescovile preposto alle cure civili, il *vicedominus*, tenne certo anche a Piacenza una parte nel governo, come dimostra il fatto che, per un certo

---

(1) Campi, I, n. 68, a. 1014, p. 499; n. 98, a. 1077, p. 520; n. 114, a. 1127, p. 529; e vol. II, p. 36.

(2) Ivi, I, n. 114, a. 1127, p. 529.

(3) Boselli, I, pp. 284 e segg.; Ficker, *Forschungen*, IV, n. 29, a. 911; Campi, I, n. 83, a. 1047.

tempo, il visdomino restò a capo della chiesa di Sant'Antonino, dopo la fondazione della nuova cattedrale; ma poi, mentre il capo di questa chiesa assume il titolo di *praepositus*, vediamo che il *vicedominus*, non meno che il *vicecomes*, diventano nomi di famiglie, a cui ereditariamente restano affidate alcune funzioni delle cariche tenute dai loro capostipiti (1); e l'amministrazione propriamente cittadina si concentra in altre mani.

È noto che altrove, tale amministrazione è tenuta, oltrechè dal vescovo e dai funzionari ecclesiastici, anche dal *curator*, a cui, presso alcune città italiane, restò affidata la cura dei beni della città e la sorveglianza sull' esercizio delle arti e delle industrie cittadine (2). Sembra invece che a Piacenza queste funzioni siano tenute dall'*advocatus*, dapprima semplice rappresentante temporale degli interessi della chiesa in giudizio (3), poi, resa ereditaria la carica nella famiglia investita, che ne prese il nome, divenuto tutore e regolatore di importanti interessi della vita cittadina e soprattutto dei mulini e dei forni, che competevano originariamente al conte e poi al vescovo (4).

---

(1) Doc. a. 1065, Campi, I, n. 96, p. 518; doc. a. 1057, I, n. 92, p. 516 e a. 1077, n. 98, p. 519.

(2) Dopo i noti lavori del Gabotto e del Baudi di Vesme, si veda Mayer, *Ital. Verfassungsgesch.*, I, p. 298. Alla serie da questi indicata è da aggiungere, per Pavia, *Bonus curator*, in documento del 1084, Ficker, *Forsch.*, IV, n. 87, p. 132.

(3) Doc. a. 1026, Campi, I, n. 72, p. 502; n. 83, a. 1047, p. 510. Già l'*advocatus* è tra le più alte cariche vescovili nel 1014. Ivi, I. n. 68, p. 99.

(4) Si induce, come dirò meglio, dalle testimonianze prodotte in una causa del 1180, ed. Boselli, op. cit., I, 335. La correlazione precisa tra il *curator* e l'*advocatus*, almeno per questi tempi, è dimostrata dalla sentenza del 1189, pronunciata a favore del vescovo, dove si riconoscono ancora una volta i diritti di quest' ultimo su alcune regalie, ch' erano state ormai assorbite dal Comune; dicendosi nel testo, ed. Campi, II, p. 371: « super causa que vertitur.... de advocatia et de curatia ».

Accanto a questi maggiori funzionari, si trovano poi, nella campagna e nella città, i *gastaldiones* e i *decani*, incaricati di riscuotere i redditi e di regolare i diritti spettanti al vescovo e ai varî enti civici (1).

II.

L'assetto delle classi sociali cittadine si intravvede dai documenti del secolo XI. Vi è anzitutto una categoria di *capitanei et magnates*, come li dice un testo della metà di quel secolo; e sono i maggiori feudatari, e cioè i ricchi funzionari e i *milites maiores*, che hanno ottenuto dal re o dal vescovo i feudi più importanti ed occupano il primo grado della scala sociale. Tra essi troviamo anche alcuni conti del contado, che hanno casa d'abitazione in Piacenza; ed altri alti funzionari (2).

Accanto ai magnati, troviamo subito la classe più numerosa dei *milites*, i *milites secundi ordinis*, formata dalla categoria dei cittadini arricchiti nei commerci e nel traffico del denaro, che hanno potuto aspirare alle maggiori cariche presso il re o presso il vescovo, e che, per un rivolgimento già anteriore alla legge di Corrado II, tendono a guadagnare il grado di *capitanei* (3). Mentre i magnati veri e propri formano una categoria scelta e poco numerosa di persone, la classe dei militi

---

(1) Doc. a. 1014, Campi, I, p. 499.

(2) Campi, I, n. 93, a. 1059, p. 516; è caratteristico il privilegio imperiale concesso ai dipendenti della chiesa di Sant'Antonino, il quale li costituisce al primo grado della scala sociale: Ivi, I, n. 62, a. 991, p. 495. In altro documento del 1014, questi stessi personaggi assistono il vescovo e sono posti a paro del *signifer cum aliis quamplurimis capitancis*, dell' *advocatus episcopi* e del conte del contado piacentino Lanfranco.

(3) Altrove sono detti *milites sanctae placentinae ecclesiae*: Campi, I, n. 96, a. 1065, p. 518, e più volte *vassi episcopi*, *vassi regis*, ed anche *capitanei*: vedi ivi, i docc. nn. 60, 68, 72, 96, 98.

forma propriamente il ceto aristocratico più numeroso della città. Tuttavia vi sono stretti nessi fra le due classi, sicchè talvolta si confondono. Anche i magnati vivono nella città e sono legati con gli interessi cittadini: *capitanei et magnates tam civitatis quam suburbii*, li dice il documento già indicato; e noi apprendiamo di qui che essi avevano da antico il diritto di essere sepolti nella chiesa di Sant'Antonino, la chiesa che, come dicemmo, anche dopo la costruzione della nuova cattedrale, aveva continuato a rappresentare il centro e la sede degli interessi cittadini (1). A pari di questa categoria, troviamo i *judices sacri palatii* e i *judices placentini*, scelti tra i maggiori beneficiati e tra i più ricchi proprietari della città (2).

La classe media è costituita dai *negotiatores civitatis Placentiae* e dai possessori di terre allodiarie e livellarie. I traffici si erano nuovamente sviluppati dai tempi carolingi, e la città, posta a capo di un ricco porto fluviale, a cui convenivano i mercanti di Milano,

---

(1) Doc. a. 1059, CAMPI, I, n. 93, p. 516: « antiquitus capitanei et magnates tam civitatis quam suburbii ad ecclesiam sancti sepeliabantur Antonini ». Sorge anzi su questo antico diritto una contestazione, a cui interviene il popolo stesso, a confermare l'antica consuetudine. Aggiungo una osservazione. Nel 1913, rifacendosi il pavimento del duomo di Modena, si rinvennero le basi e le vestigia della più antica cattedrale, lievemente spostata dalla costruzione attuale, che è del 1106. Sotto il piano di quella antica chiesa, che le cronache dicono già in rovina per vetustà alla fine del secolo XI, si scoprirono numerose tombe, con scheletri ancora quasi intatti, in parte guastati, disgraziatamente, nella rimozione (si veda G. BERTONI, *La cattedrale moden. precedente all'attuale*, Modena, 1914). In conformità con l'uso piacentino, già antico alla metà del secolo XI, si può asserire che quegli scheletri rappresentavano i corpi degli antichi capitanei e magnati della città di Modena, i quali avevano per consuetudine e conseguivano col denaro e coi doni il diritto di essere deposti nella chiesa madre della città.

(2) Si vedano i placiti citati, e particolarmente CAMPI, I, pp. 494, 510, 518, 519.

di Ravenna e di Venezia, oltrechè di Genova, aveva frequenti mercati e una famosa fiera annuale, regolata dal monastero di S. Sisto (1). La classe molto numerosa, apparisce nei placiti e nelle deliberazioni comuni, subito dopo i capitanei e i giudici regi e cittadini (2), e si accresce sempre, col possesso fondiario e con le ricchezze, di nuovi elementi pronti ad ascendere.

Veniva poi tutta la massa inferiore della popolazione, il popolo, il volgo, composto degli operai e artefici, dei sottoposti, dei minori fittabili. Questa classe dà per ora pochi segni della sua esistenza (3); ma non tarderà pur essa a farsi valere..

Di fatto, nella seconda metà del secolo XI, si ha un profondo rivolgimento per tutte le città italiane. Fino ad ora il predominio era stato tenuto dalla classe dei ricchi capitanei e dai maggiori giudici e possessori. Perciò anche Piacenza, come molte altre città dell'Italia superiore, scoppiata la lotta delle investiture, aveva seguìto il partito imperiale. Il vescovo Dionisio, che ebbe un lungo governo nella città, usciva da una famiglia comitale; e di ricca gente piacentina era quel Gregorio Fontana, vescovo di Vercelli, che fu cancelliere dell'Impero. Questi vescovi, insieme con l'arcivescovo di Milano e con altri aderenti, formavano il gruppo dei *cervicosos tauros Langobardos*, seguaci di Enrico IV, contro i quali si scagliava l'oratoria possente di Pier Damiano (4); e ad essi si deve l'elezione del-

(1) SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo*, trad. BONFANTE, Torino, 1915, p. 99; A. SOLMI, *Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza*, in *Archivio storico per le prov. parmensi*, N. S., X, 1910, pp. 74 e segg.

(2) Vedi specialmente il placito del 991, CAMPI, I, n. 60, p. 494.

(3) Doc. a. 1059, CAMPI, I, n. 93, p. 516: « vulgus,... omnis fere populus ».

(4) PETRI DAM., *Opera*, I, 39. Cfr. G. A. TONONI, *Gregorio VII e Piacentini*, Piacenza, 1885.

l'antipapa Cadalo, il tenace appoggio all'antipapa Guiberto e la strenua lotta contro le riforme gregoriane. Nel 1076 si teneva a Piacenza un convegno dei vescovi e dei principi italiani aderenti al re scismatico, insieme coi legati di quest'ultimo (1).

Ma intanto, a Piacenza, come altrove, le altre classi cittadine ascendevano, prendevano coscienza della loro forza, pesavano nelle comuni deliberazioni. Mercanti e artigiani, che formavano la milizia a piedi (*arcarii*) e che cooperavano ormai alle guerre, divenute frequenti, contro le altre città confinanti, chiedevano una nuova orientazione politica.

Le idee della riforma, che già avevano conquistato Milano, guadagnavano terreno anche a Piacenza; e non doveva esservi estraneo l'influsso di Bonizone, forse di famiglia piacentina, vescovo di Sutri e famoso seguace di Gregorio VII. Nel 1067 pare che Piacenza giurasse la pataria (2): probabilmente erano le nuove classi assurgenti, che tramavano contro le vecchie caste ancora dominanti. Più tardi la rivoluzione scoppia. Il vescovo scismatico Wenrico, rappresentante dei magnati, è scacciato; e la parte popolare della città, che segue la riforma, riesce ad imporre a vescovo il famoso Bonizone, che poi, espulso dalla città, dopo lungo esilio, ritornò e riuscì a tenere per qualche tempo la sede. Ma gli avversari non si quietarono; il 14 luglio 1089, il partito scismatico si solleva, il santo vescovo è straziato, accecato, ucciso sulla pubblica via (3).

---

(1) Meyer v. Knonau, *Jahrb. d. deut. Reichcs unter Heinrich IV u. V*, Lipsia, 1890-1907, II, 629-31.

(2) Bonizone, *Lib. ad amicum, Lib. de lite imp. et pont.*, I, p. 651.

(3) Urbano II, in Jaffé, *Reg. pont.*, nn. 5354-56; e Bernoldo, *Ann.*, ad a. 1089 (*Script.*, V, 449). L' anno della uccisione è incerto tra il 1089 e il 1090, ma Bernoldo parla dell'avvenimento nel primo di questi anni; il giorno risulta dal sacramentario della chiesa piacentina.

Questo è il segnale di una lotta ancor più aspra: il partito popolare, ricorrendo alle armi, scaccia i militi dalla città, e questi allora, occupando le ville e i castelli circostanti, impediscono i rifornimenti e i mercati a coloro che erano rimasti entro le mura. Ma il popolo ha ormai una salda organizzazione: riordina le proprie milizie, esce dalla città e muove alla conquista dei castelli del contado, occupando tra l' altro le forti rocche di Presiliera e di Preduca. Allora i militi, profittando del momento, rientrano di sorpresa nella città, e, occupatala senza colpo ferire, chiudono fuori le milizie popolari. La guerra è ormai lunga e disastrosa: nel 1090 gli avversari scendono ad accordi e si scambiano il bacio della pace: « concordia et pax facta fuit inter eos per universam civitatem et districtum Placentie » (1).

Mancano i documenti per giudicare con sicurezza il valore di questa lotta e di questa pace per la formazione del Comune. La lotta tra militi e popolo riproduce, in parte, i contrasti che precedettero a Milano il sorgere delle forme comunali. La pace dà luogo ad una *concordia*, cioè ad una *societas*, con carattere permanente, simile alla *compagna* genovese o alla *concordia* pisana; e forma un corpo politico capace di esercitare funzioni di autorità e di compiere atti d' impero. Nulla sappiamo intorno alla presumibile rappresentanza di questo corpo: non pare che ancora fossero i consoli, che

(1) *Ann. Placentini,* ad a. 1090, *Script.*, XVIII, 411. Gli Annali piacentini narrano la lotta sotto il 1090; ma a quest' anno deve essere attribuita la pace, non l' inizio delle rivalità. Queste, che furono varie e complesse, e comprendono l' assedio della città, l' occupazione dei castelli, la guerra nel contado, il nuovo assedio della città, presuppongono una durata non breve, e consigliano perciò a portare la lotta al 1089, ricongiungendola col fatto della uccisione di Bonizone. Questa ipotesi fu affacciata per altri motivi anche dal Lehmgruebner, *Benzo v. Alba,* Berlino, 1887, p. 150.

a Piacenza sono attestati soltanto nel 1126: ma un organo rappresentativo dovette essere chiamato a garantire osservanza ai patti della concordia. L'autorità vescovile continua nell'esercizio di funzioni sovrane; ma ciò avviene anche a Pisa, molti anni dopo la sicura creazione dei consoli: a Piacenza il vescovo mantiene il titolo di conte, muove in guerra col *signifer civitatis*, esercita funzioni d'autorità. Ma le classi cittadine — magnati, militi e popolo — si sono già fuse in un corpo, che decide, sia pure con la cooperazione del vescovo, delle sorti della città.

La pace del 1090 ha orientato ormai la politica piacentina verso la Chiesa romana; il partito popolare, divenuto più forte, ha in sostanza ottenuto una prima vittoria, e i militi, aderendo ai vescovi, che vogliono l'esenzione della diocesi dalla sudditanza ravennate e quindi una maggiore autonomia cittadina, sono trascinati nella nuova corrente.

Nel 1094, Piacenza si collega con Milano, Cremona e Lodi, a sostegno di Corrado, che si è ribellato al padre Enrico IV, e che è stato incoronato re a Monza dall'arcivescovo di Milano (1). È noto che il ribelle, mal sovvenuto dai vescovi, tenne la sua sede a Borgo S. Donnino, in un possesso matildico, trascinando una esistenza poco regale, finchè poi si ridusse a Firenze, dove morì nel 1101.

Nel 1095 si tenne a Piacenza il famoso sinodo di Urbano II, contro Enrico IV, allorchè teneva la sede piacentina il nuovo vescovo Aldo, propugnatore della riforma. Nel 1098, questo vescovo muove, come si disse, alla grande crociata, con le milizie cittadine, donde tornò nel 1101. Nel 1106, nel concilio di Guastalla, Pia-

---

(1) Bernoldo, in *Script.*, V, 463; Landolfo di S. Paolo, ivi, XX, pp. 21-22.

cenza, insieme con le altre città dell'Emilia, veniva sottratta alla soggezione dell'arcivescovo di Ravenna, e questo segna un nuovo passo nella via dell'indipendenza cittadina. Più tardi, nella breve tregua della lotta per le investiture, la città aderisce al re Enrico V, che, nell'agosto del 1110, è accolto con grandi onori a Piacenza, e che, dopo la famosa dieta di Roncaglia del settembre-ottobre, tenne lunga dimora in territorio piacentino.

Da allora si ha un rapido e continuo svolgimento dell'autonomia cittadina, che occupa il periodo del governo del vescovo Aldo. Può darsi che la morte della contessa Matilde, nel 1115, abbia contribuito, anche per Piacenza, come si suol dire dagli storici per le altre città dell'Emilia, comprese nel territorio da Matilde feudalmente presieduto, ad aumentare i diritti d'autonomia della città. Nel 1117 i Piacentini erano in guerra coi Parmigiani; nel 1126 appariscono, per la prima volta, i nomi di cinque consoli della città, e l'atto che li ricorda — un accordo con un magnate, Corrado Fredenzoni, che dona il castello di Caverzago alla città di Piacenza, « rei communi et reipublice civitatis Placentie », affinchè sia tenuto « in comuni predicte civitatis », ottenendone in launegildo la protezione e l'aiuto del popolo piacentino, « conscilium et adiutorium de populo iste civitatis » (1) — dimostra la piena maturità delle istituzioni comunali e l'uso già stabilito della magistratura consolare.

Piacenza, come molte altre città dell'Italia superiore, profitta di quella specie di dissoluzione degli antichi ordini feudali, che seguì alla morte della contessa Matilde e che gli imperatori Enrico V, Lotario e Cor-

(1) *Registrum magnum* (ARCHIVIO COM. DI PIACENZA), fol. 29*b*; *Registrum parvum* (ivi, fol. 20 *b*): 29 settembre 1126.

rado III, scarsi di forze o assenti dall' Italia, non valsero a frenare. Il movimento è comune a tutta l'Italia superiore e media, e riesce, fino all'avvento di Federico Barbarossa, a consolidare, quasi senza contrasto, le nuove istituzioni comunali. È il periodo che più tardi, contro il ferreo pugno del nuovo imperatore, i Comuni italiani, e primo tra essi Piacenza, richiamano, con appassionata insistenza, come l' età aurea delle libertà comunali, allorchè le città rendevano i dovuti onori all' imperatore, e questi consentiva loro la più ampia autonomia (1).

Durante questo periodo, Piacenza consolida i propri ordini di governo, assegnando ai consoli sempre più larga somma di poteri e restringendo, senza acerba lotta, i diritti del vescovo. Durante questo periodo, il Comune riesce ad estendere anche la sua autorità sopra una parte del contado, sia facendosi cedere dai magnati i castelli da essi posseduti, sia muovendo in armi contro di essi e contro le città vicine. Anzi, a questo proposito, si ha vaga notizia di un accordo singolare, che avrebbe dovuto estendere rapidamente i diritti della città sul contado; e questa notizia si deriva da alcune testimonianze, di cui diremo più oltre, raccolte nel 1180, in occasione di una controversia tra il vescovo e il popolo di Piacenza, per i diritti sui mulini e sui forni (2).

---

(1) Nel trattato del 1167, ed. Vignati, *Storia diplom. della Lega lombarda,* Milano, 1866, p. 107: « Hoc totum debeo iurare.... salva imperatoris fidelitate, id est quod habet suas res sicuti sui antecessores habuerunt a centum annis infra, usque ad vitam regis Conradi »; e nell'altro con Lodi, ivi, p. 125: « salva fidelitate imperatoris,... salvis rationibus et bonis usibus quas et quos soliti sunt habere reges et imperatores a centum annis retro usque ad vitam regis Chunradi ».

(2) Le testimonianze sono contenute in una pergamena dell'Archivio di Sant'Antonino di Piacenza (cassa Boselli), ed edita con data erronea e con lacune dal Boselli, *Ist. piac.*, I, 335. La data va corretta con *Ann. plac. guelfi*, ad a. 1180, *Script.*, XVIII, 412. L' acquisto di Borgo S. Donnino da parte di Piacenza, oggetto di guerre con Parma, è attestato

Allora alcuni vecchi, che ricordavano di aver veduto, fanciulli, il re Enrico (1110) e sentito il terremoto del 1117, deposero che, circa in quegli anni, io suppongo verso il 1119, quando i possessi matildici erano occupati dal conte Alberto, a nome dell'imperatore Enrico V, sorse una grave lotta tra questo signore e i Piacentini. Il conte Alberto, che risiedeva in Borgo S. Donnino, volendo esercitare un dominio più diretto anche su Piacenza, venne a Podenzano, luogo non remoto dalla città; ma i cittadini, gelosi dei loro diritti, mossero contro di lui e lo ricacciarono. Il conte Alberto, per rappresaglia, arresta allora presso Borgo un gruppo di ricchi mercanti piacentini, che tornavano dalla fiera parmense di Sant' Ercolano, e li tiene come ostaggi. I cittadini furono costretti così a venire ad un accordo, e pare che essi versassero al conte Alberto la somma di 700 lire, somma egregia, che doveva allettare il signorotto, acquistandone i diritti su Borgo S. Donnino, su Bargone e sugli altri territorî matildici del contado. In pari tempo, il vescovo Aldo comprò da lui la terra di Castellarquato, dove infatti, nel 1120, si trovava ad esercitare diritti signorili (1). Pare poi che, mentre il vescovo potè conservare a lungo il suo acquisto, non così avvenne alla città, poichè l'imperatore non volle forse riconoscere la cessione del suo messo; e Borgo, oggetto di lunghe guerre con Parma e di accordi coi Pallavicini, era nel 1140 dato ad un nuovo feudatario, Bertulfo (2).

---

anche dalla pace coi Parmigiani, ed. AFFÒ, *St. di Parma*, II, 365. Sulla fiera di Sant' Ercolano (5 settembre) a Parma, vedi SCHAUBE, *St. del commercio*, trad. BONFANTE, p. 895.

(1) L' acquisto del vescovo Aldo è attestato dalle deposizioni testimoniali ricordate e da numerosi atti precedenti la pace di Costanza. Sul vescovo Aldo a Castellarquato nel 1122, si veda CAMPI, I, p. 391.

(2) FICKER, *Forschungen*, III, p. 437; e doc. a. 1144, vol. IV, p. 157. Bertulfo era realmente nella sua dignità nel 1143, come risulta dal documento edito dall' AFFÒ, *St. di Parma*, II, n. 54, p. 353.

Piacenza dovette cedere, e nel 1180, durante le trattative per la pace di Costanza, si provò a rivendicare l'antico acquisto, che poteva dare legittimità alle nuove pretese.

Altri accordi per il contado meritano rilievo: quello del 1141 con Guglielmo e Obizzo Malaspina, per cui i marchesi cedono ai consoli di Piacenza il castello di Compiano e la corte di Fillina, ricevendoli poi dalla città a titolo feudale, con reciproca promessa di fedeltà e di aiuto (1); e l'altro, del 1145, con clausole simili, pattuito coi Pallavicini, per riguardo a numerose terre e castelli del contado tra Parma e Piacenza, il così detto contado Auciense, oggetto pur esso di assidue guerre con Parma (2).

Così Piacenza, fin dalle prime origini comunali, tendeva alla reintegrazione dell'unità necessaria tra città e contado, che il dominio barbarico e feudale aveva spezzato.

III.

Le forze politiche, che si trovano così intrecciate e a contrasto, in questo periodo di formazione e di sviluppo, possiedono tutte il diritto d'esercizio di funzioni sovrane, e compiono atti d'impero, talune per virtù propria, altre per delegazione; talune in nome di una antica autorità, ormai decaduta o vuotata di ogni contenuto efficiente, altre animosamente sorte a sostituire i vecchi ordini di governo, con una autorità di fatto, che ogni giorno guadagna ragioni di legittimità.

Vi è anzitutto l'autorità dell'Impero. Essa è riconosciuta e rispettata come una forza superiore, che ha

---

(1) *Registrum parvum*, cit., fol. 70 *a*: 15 luglio 1141.

(2) Affò, *St. di Parma*, II, n. 58, a. 1145, pp. 358 e segg.

virtù di dirigere e integrare, entro limiti non ben definiti, tutte le altre, e senza della quale gli ordinamenti civili, trasmessi nella tradizione, perderebbero ogni valore. È noto che la dipendenza delle città all'Impero si riassume, anche nei momenti del più acceso contrasto con Federico Barbarossa, nella formula: *salva fidelitate imperatoris.* Il valore della formula riceve singolare spiegazione nell'atto di pace del 1149 tra Parma e Piacenza, nel quale i Piacentini giurano concordia e pace ai Parmensi, salvo tuttavia il caso che l'imperatore ordini ai primi di muovere in guerra contro gli altri, poichè allora la guerra sarà legittima: essa però dovrà essere interrotta non appena l'imperatore esca di Lombardia, dovendo da quel momento ritornare in pieno vigore le clausole del trattato (1).

L'imperatore esercita una autorità legislativa generale, limitata dall'obbligo dell'approvazione dell'assemblea; esercita il supremo potere esecutivo, in forza di privilegi, ordini e decreti; ha un pieno diritto di giustizia per sè e per i suoi messi, limitato dall'assistenza e dal concorso dei giudici; gode una serie determinata di diritti pubblici (2).

---

(1) Doc. a. 1149, ed. Affò, *St. di Parma*, II, n. 62, p. 366.

(2) I diritti pubblici dell'imperatore, riconosciuti dalle città, sono enumerati nelle domande della Lega lombarda, durante le trattative di pace. nel 1175, ed. Vignati, *Storia dipl.*, p. 266: 1) il *fodrum regale*, tributo in danaro o in natura dovuto all'imperatore, quando passa in Italia; 2) *consueta parata*, ossia una guardia di militi scelta da ogni città, quando si reca a Roma a ricevervi la corona imperiale; 3) *consuetum transitum et sufficiens mercatum*, e cioè il diritto di passaggio rispettato e pacifico nei suoi viaggi, insieme con l'obbligo di prestare i rifornimenti necessari al suo esercito al prezzo normale del mercato, a condizione che l'imperatore passi pacifico e non si trattenga fraudolentemente in qualche territorio; 4) servizio militare dovuto da tutti coloro, anche cittadini, che sono legati a lui da vincolo di vassallaggio; 5) diritto generico delle regalie, ma con l'obbligo di consentire alle città il godimento degli antichi usi nelle terre comuni, nei boschi, nei fiumi, nelle botteghe e nei mercati.

La politica di Federico I, reagendo alla rilassatezza degli imperatori da Enrico IV a Corrado III, portò ad una rigida limitazione dei diritti delle città e ad un rafforzamento considerevole dell'autorità imperiale. Ma questo generò il famoso contrasto, che si chiuse a Legnano, con la definitiva vittoria dei Comuni.

È noto che Piacenza fu, con Milano, tra le città lombarde che più ebbero a sentire il peso della nuova politica imperiale, e che tuttavia più aspramente la contrastarono. Già fin dalla prima spedizione in Italia, l'esercizio dei diritti sovrani da parte delle città, là dove non fosse autorizzato da una concessione imperiale, era apparso al Barbarossa come una usurpazione. La *potestas secularis*, che comprendeva l'esercizio dei diritti sovrani, moneta, tributi, giustizia civile e penale ed altre regalìe, era di esclusiva competenza dell'imperatore; e questi poteva esercitarla nelle città per mezzo di propri messi o concederla in tutto o in parte ad altri (1). Soltanto nel primo caso si poteva parlare della pienezza dei diritti sovrani, e perciò il messo imperiale si era detto a Siena *dominus civitatis* (2), e più tardi, nelle città, con voce tecnica, *potestas*. I consoli non sono, sotto questo aspetto, che una magistratura inferiore, delegata all'esercizio di quella parte, sempre limitata, di diritti sovrani, che fossero legittimamente acquisiti dalle città, ossia concessi o riconosciuti dall'imperatore.

La dieta di Roncaglia del 1158, enumerando le regalìe, definì la serie legale dei diritti sovrani spettanti all'imperatore, invitando le città a produrre i privilegi

(1) Risulta dalla prima *Bannitio Mediolani* del 1155, ed. WEILAND, *Const.*, I, 216-17.

(2) Doc. del 1151, ed. FICKER, *Forschungen*, IV, n. 120, p. 163; cfr. le mie osservazioni, in *Archivio Storico Italiano*, serie V, tomo L (1913), p. 125, e quelle del BESTA, *Nuove vedute sul dir. pubbl. ital. del M. E.*, nella *Riv. ital. per le scienze giur.*, LI (1913), p. 92 (estr.).

di concessione, che giustificassero il possesso totale o parziale di alcuno di questi diritti. Tra i diritti esclusivi dell'Impero si trova la « potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam exercendam », e perciò l'autorità suprema del governo. Questo definisce già l'indole tutta singolare del magistrato imperiale, collocato nelle città col titolo di *potestas*, distinto nettamente dalla magistratura dei consoli. Il primo possiede intera, per delegazione sovrana, l'autorità del governo nelle città; gli altri, oltrechè abbisognano di una conferma imperiale, non hanno, come si è detto, che l'esercizio di quella parte dei diritti regali, che furono legittimamente riconosciuti o concessi alle città. Perciò l'una e l'altra magistratura possono coesistere in una medesima città; perciò il primo dovere di tutti i cittadini, e quindi anche dei consoli, si riassume nella formula contenuta nel giuramento di fedeltà all'imperatore: « regalia sua ei non auferam » (1).

Alla seconda discesa dell'imperatore, Piacenza, che aveva munito di nuove mura la città, fu costretta a venire ad accordi coi nunzi imperiali e quindi, dopo Roncaglia, a dare ostaggi, a distruggere le torri più formidabili e a ricevere dal messo imperiale l'investitura *per confanonem* a favore dei propri consoli (2).

Tuttavia essa si adoprò a farsi riconoscere le regalie già da tempo conseguìte, e specialmente il diritto di battere moneta, secondo la concessione confermata nel 1140 dal re Corrado III (3). Le fortificazioni fu-

(1) *Gesta Frider. imper.*, III, 20, ed. Waitz, p. 152; atto di Roncaglia, novembre 1158, ed. Weiland, *Const.*, I, 244-45.

(2) *Conventio cum Placentinis*, giugno 1158, ed. Weiland, ivi, I, 238; e sui consoli piacentini tra il 1158 e il 1161, Poggiali, *Mem. storiche di Piacenza*, Piacenza, 1758, IV, 253-54; Boselli, *Ist. piac.*, I, pp. 92-93.

(3) Dagli *Ann. placent. Guelfi*, a. 1140, *Script.*, XVIII, 412, e da altri documenti dei Registri del Comune, risultano i provvedimenti presi per

rono rialzate, la città osò dare aiuti a Milano, in lotta aperta contro l'imperatore, e riaffermò i propri diritti d'autonomia.

Ma la caduta e la distruzione di Milano segnarono un nuovo e brusco arresto in questo cammino. Nel 1162, Piacenza era costretta a segnare una gravosa dedizione all'imperatore, pagando una grossa taglia e obbligandosi ad abbattere le mura e ad accogliere uno o più podestà imperiali, tedeschi o lombardi, secondo la volontà del monarca (1). Alla città veniva tosto mandato, come vicario imperiale, il fedele Aginolfo, e quindi, come podestà, Arnaldo Barbavara, che forse aveva già altra volta rappresentato l'imperatore in Piacenza, ma che ora ne divenne stabile e rigoroso governatore (2). Come primo atto del suo governo, il podestà imperiale assunse per sè, secondo i principî della dieta di Roncaglia, tutte le regalie, e invitò le autorità cittadine, il vescovo e i consoli, a far valere i titoli di diritto al godimento di alcuna di esse.

Infatti resta tuttora il prezioso documento, con cui Arnaldo Barbavara, col consiglio di alcuni giudici piacentini, e alla presenza dei consoli e di gran numero di cittadini, restituisce al vescovo Ugo la serie dei diritti di regalia, che risultavano a lui spettanti o per privilegio imperiale o per lungo e pacifico possesso (3).

---

la coniazione della moneta, che ebbe subito corso nelle contrattazioni private, come risulta dal documento del 1141, riferito dal POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 179, e dal documento 1146, 31 maggio, ed. SOLMI, in *Rivista di diritto privato*, 1915, p. 500, e da altri documenti dell'ARCH. DI STATO DI PARMA, *Perg.*, 1155, 2 maggio; 1160, 16 maggio; 1161, 7 gennaio. Sulla moneta piacentina di questi anni, vedi POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, pp. 172 e segg.

(1) BÖHMER, *Acta imperii*, p. 598; VIGNATI, op. cit., p. 75; *Const.*, ed. WEILAND, I, n. 172, a. 1158, giugno, p. 239.

(2) CAMPI, II, pp. 19, 358; *Ann. placent.*, cit., p. 413.

(3) Ed. CAMPI, II, n. 17, p. 338: 27 settembre 1162.

La serie di questi diritti serve a chiarire l'autorità di governo esercitata dal vescovo nella città, benchè si debba presumere che i giudici e i consoli cittadini, nell'intento di strappare al violento podestà tedesco quanto più era possibile di dominio, avranno largheggiato nel riconoscimento dei diritti vescovili, poichè a questo modo veniva a ricostituirsi, almeno in parte, quell'autonomia cittadina, che già il governo dei vescovi aveva per lunghi anni rappresentato. Certo è che alcuni dei diritti ora riconosciuti formarono poi, fino al chiudersi del secolo XII, il privilegio dell'autorità vescovile; altri furono di fatto impediti o perduti.

Ecco la serie dei diritti riconosciuti nel 1162 al vescovo: 1) il palazzo civico e pertinenze, ammettendosi tuttavia che il vescovo non avrebbe potuto *de iure* negarlo all'imperatore o al suo legato; 2) l'avvocazia, cioè i diritti, assegnati agli avvocati del vescovo, di presiedere alla materia dei forni e dei mulini, regolando il peso del pane e la misura dei sestai e giudicando delle frodi o delle liti dei fornai e dei mugnai (questi ultimi son detti nel documento, quando vanno soggetti a giudizio, con singolare allusione, *latrones cignati!*) (1); 3) la giu-

(1) Sui diritti relativi ai forni e ai mulini, siamo informati dalle testimonianze raccolte per una causa che si dibattè nel 1180, ed. Boselli, *Ist. piac.*, I, 335-36. Da queste testimonianze risulta che i diritti del vescovo sui forni e sui mulini, corrispondenti a quelli a lui contestati sulle beccherie e sulla piazza del mercato e derivati dalla autorità comitale, venivano di fatto esercitati dalla famiglia degli Avogadri di Piacenza, che ne aveva, per concessione vescovile, ereditariamente il dominio utile. Essi consistevano nella sorveglianza sui pesi e sulle misure, nel diritto di ricevere il giuramento dei mugnai, nell'autorità di *distringere* le loro controversie e di raccogliere i tributi relativi. Pare che, durante la prima metà del secolo XII, nel periodo del libero fiorimento degli ordinamenti comunali, l'esercizio di questi diritti fosse stato alquanto trascurato, da parte della famiglia investita. Ma poi, nel 1152, in un anno di grande carestia, avvenne un fatto, che è ricordato da tutti i testimoni: erano sorte in quell'anno gravi proteste per

risdizione speciale ecclesiastica, in causa del privilegio del foro dei chierici e in materia di usure e di matrimonio; 4) la giurisdizione volontaria per alcune materie civili: duelli, assegnazione dei tutori e dei curatori ed atti compiuti dai minori dinanzi alla pubblica autorità, apertura di testamenti; 5) diritti d'immunità sui feudi vescovili, e quindi giustizia (*districtus*) e facoltà d'imposizione (*colta*); 6) diritti di regalia sulle acque e sul porto concessi per privilegio al vescovo. Inoltre il vescovo pretendeva anche i diritti di regalia sulle beccherie e sulla piazza del mercato; ma il podestà non volle cederli, dichiarando che il possesso di questi diritti non risultava quieto e libero.

Manca invece ogni notizia sui diritti di regalia esercitati dai consoli; ma pure è lecito presumere che una parte di essi dovette essere riconosciuta, poichè i consoli continuarono a permanere, accanto e sotto il podestà imperiale, come organi di una limitata autonomia urbana. Tra i diritti della città vi era senza dubbio quello della monetazione, che risultava da un autentico

---

le frodi dei fornai, e un tale, per nome Cerliano, gettò un pane a dispregio nel pubblico arringo. Sorse allora Fulco dell'Andito, uno degli Avogadri, il quale era in quell'anno console (POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 224), e chiese al popolo se volesse che fosse fatta rigorosa giustizia sui fornai. Il popolo rispose: *sit*. Da quel momento, l'esercizio dei diritti degli Avvocati sui fornai e sui mulini fu ripreso più attivamente; tantochè la sentenza di Arnaldo Barbavara, nel 1162, ne riconosceva la perfetta legalità. Ma poi questi diritti, e specialmente quelli sui mulini, divennero gravosi alla città. Essi persistevano ancora nel 1171, come risulta dal breve dei consoli di quest'anno (App., doc. VI, § 7), poichè si imponeva agli Avvocati il giuramento della vigilanza sul pane e sui mulini; ma già nel successivo breve sembra perdersene le tracce. Difatti in un altro periodo di carestia, il Comune non esitò a fabbricare per suo conto nuovi mulini, e questo sollevò le proteste degli Avvocati. Di qui la causa del 1180, la quale fu giudicata a favore del popolo: *Ann. Plac. Guelfi*, cit., ad a. 1180, p. 414. Una nuova sentenza sui diritti del vescovo si ebbe poi nel 1189: CAMPI, II, p. 371.

privilegio reale; ma, a titolo di pena per la tenace resistenza piacentina, l'imperatore volle che l'esercizio di questo diritto fosse sospeso, e inviò, sulla fine del 1162, il proprio cancelliere Rainaldo di Colonia, il quale, *in plena contione Placentie*, alla presenza del podestà imperiale, dei consoli e dei cittadini convocati, proibì la moneta piacentina e ordinò che la moneta imperiale dovesse essere anche per Piacenza l'intermediario principale delle contrattazioni (1).

È noto che le città italiane non durarono a lungo a sopportare il governo dei podestà imperiali. Dopo due anni, la posizione di Arnaldo Barbavara si era fatta difficile a Piacenza, sicchè, nel settembre del 1164, egli abbandonava la città, portando con sè, pare, il ricco tesoro della chiesa di Sant'Antonino e il prezioso registro dei privilegi della città (2). Poco dopo, anche l'imperatore lasciava l'Italia, e tutte le città riprendevano respiro.

Questa rinascita si manifestò anche a Piacenza, poichè fin da allora i consoli dovettero riassumere quella posizione di preminenza nel governo, che il podestà imperiale aveva loro contestata. La città non osò tuttavia compiere gli atti dell'aperta ribellione, che l'avrebbero tosto messa in guerra con l'Impero; il non breve governo dei podestà imperiali ne aveva stremato le forze. D' altra parte, Milano restava tuttora priva dei diritti di città e non si vedeva ancora sicura la via per resistere con successo alle pretese imperiali.

---

(1) *Annales Plac. Guelfi*, ad a. 1162 (22 novembre), cit., p. 413.

(2) *Chron. plac.*. ed. MURATORI, *Script.*, XVI, p. 454. Il FICKER, *Forschungen*, II, p. 192, n. 4, crede che non vi sia stata sollevazione della città, che la partenza del podestà fosse ammessa dall' imperatore e che i consoli continuassero ad essere investiti del loro governo. Ma la narrazione dei cronisti non autorizza a simili ipotesi.

La resurrezione di Milano e il patto delle città lombarde furono il segno dell'aperta ribellione (1167). Le mura e le torri furono rialzate, si ricominciò a battere moneta, si riordinò l' esercito, si strinsero nuovi patti coi signori del contado, si riformò il breve consolare. La moneta piacentina, che fu coniata in quegli anni, reca il simbolo significativo: « nostra redemptio » (1).

La guerra contro l' Impero venne accompagnata con una lenta, assidua opera di ricomposizione dei diritti sovrani, intorno alla rappresentanza dell'autonomia cittadina, contro la dispersione feudale; e il Comune si affermò nella piena efficenza delle sue forze politiche.

IV.

Tra questo vario intreccio di forze politiche contrastanti, si compiono gli atti solenni della vita pubblica cittadina, e viene svolgendosi, con varie forme, la legislazione comunale.

Carattere comune a queste diverse manifestazioni è che tutte si esprimono nell'assemblea (*concio*). Noi abbiamo già accennato all'uso antichissimo delle città italiane di raccogliere i cittadini nella piazza davanti alla chiesa maggiore, per trattare le cose di generale interesse. A Piacenza l'adunanza dei cittadini si teneva nella piazza della vecchia cattedrale di Sant'Antonino; e l'uso era così inveterato, nella seconda metà del secolo IX, che, costruendosi nell'anno 877 un'altra cattedrale in luogo diverso, esso non subì mutazioni, e l'assemblea continuò per secoli a tenersi nell'antica sede, finchè, nel 1179, essendosi fatta adattare la piazza della

---

(1) È riprodotta dal POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, p. 172.

chiesa maggiore, fu deliberato di trasportarla alla nuova sede (1).

Così avviene che, per tutto il periodo da noi ora studiato, nella piazza di Sant'Antonino, posta in antico appena fuori delle mura e munita di una cinta fortificata (*in castellario sancti Antonini*), si compiono tutti gli atti della vita pubblica: giuramento dei cittadini, alleanze e trattati di pace e di guerra, accordi coi grandi feudatari, cessione di beni comuni, deliberazione di prestiti impegnativi per la città, elezione e giuramento dei consoli, formazione e conferma delle leggi, e ogni altro atto, che interessi la generalità dei cittadini: *in communi concione*; *plena et sistente concione*; *in concione populi*; *in publico arengo* (2).

All'assemblea interviene tutto il popolo: *ubi populus placentinus ad contionem convenit*, e cioè tutti i cittadini, *maiores et minores*, senza esclusione alcuna; e in essa si deliberano i negozi di maggiore interesse: « comunis usantia apud maiorem ecclesiam vel palatium pro maioribus negotiis tractandis » (3).

Ma già, con l'organizzazione del Comune, si è formata un' assemblea meno vasta, che comprende tutti coloro i quali hanno rivestito o rivestono pubbliche cariche, e gli altri che hanno conseguìto una maggiore autorità nei pubblici negozi: il *consilium civitatis*. Tale consiglio si convoca, come la *concio, ad campanam sonatam*; è pubblico, ma si tiene normalmente *in palatio episcopi*, divenuto poi il palazzo cittadino. Tale consiglio

---

(1) *Ann. placent.*, ad a. 1179, *Script.*, XVIII, 414: « consules adamplaverunt plateam maiorem et contionem removerunt de sancto Antonino et ad maiorem ecclesiam fecerunt ». Si veda anche il breve dei consoli del 1180 (App., doc. VII, § 61).

(2) Così nelle leggi qui ora pubblicate e in *Breve cons.*, 1170, § 8, 1180, § 61.

(3) App., docc. I, II, VII, VIII, § 61.

può tenersi anche nel luogo della *concio,* e perciò non si distingue ancora nettamente dalla maggiore assemblea. Tuttavia esso si presenta già come una adunanza più ristretta dei cittadini più influenti, che deliberano con piena autorità i negozi cittadini. La convenzione di Piacenza coi nunzi dell'imperatore, nel 1158, viene giurata dai consoli, i quali promettono che la faranno giurare dal *consilium civitatis,* cioè dai *consiliarii,* e oltre a ciò anche da alcuni altri cittadini, da essi liberamente scelti, i quali non appartengano al consiglio (1). La legge del 1144, qui ora edita, viene deliberata *in palatio episcopi, in pleno consilio campane sonate*; ma, trattandosi di un atto di valore generale, si aggiunge che alla sua approvazione partecipano altri cittadini, e quindi una parte degli elementi della *concio*: « in presentia multorum virorum qui non erant ex consiliariis, ipsis viris tam consiliariis quam aliis laudantibus et affirmantibus ».

Non altro che un consiglio di questa specie sembra quello che si forma intorno al vescovo e che si raccoglie *in palatio episcopi*, per negozi di speciale interesse (2).

Ci sfugge tuttavia la delimitazione di competenza fra queste due specie di assemblee, e manchiamo di una netta indicazione sulla qualità dei partecipanti. In genere si può dire che, quando si tratti di cose di vera importanza o quando si voglia dare all' atto massima pubblicità, si ricorre alla *concio.* Perciò anche la *concio*, come il *consilium*, è competente a prendere disposizioni esecutive, a deliberare un prestito, a stabilire un decreto. Nel funzionamento degli organi del Comune, do-

---

(1) Ed. Boselli, I, p. 310; *Const.*, ed. Weiland, I, p. 239.

(2) Si veda, ad es., il documento del 1145, ed. Campi, I, p. 544; e l' assegnazione delle regalie al Vescovo, ivi, II, p. 358. Così anche in un documento cit. dal Boselli, I, p. 158, del 1138, è detto che l' atto si compie *in palatio episcopi,* alla presenza del vescovo, dei consoli e *in pleno consilio* dei savi della città.

mina forse ancora quella incertezza, che è caratteristica del periodo delle origini. Le deliberazioni della *concio* avvengono nella forma delle grandi assemblee popolari, con l'acclamazione concorde (*fiat, fiat*) o con la protesta tumultuaria. Invece per le deliberazioni del consiglio, si dice espressamente che sono prese a maggioranza di consensi, *per numerum hominum* (1).

Il potere esecutivo compete, oltrechè al vescovo e ad altri funzionari per le materie di loro competenza, ai consoli. Il numero dei consoli non risulta determinato; ma dai documenti, che, anche negli atti più gravi, offrono un numero non superiore a sei o a cinque, e dal modo di attuazione della norma fissata nel regolamento dei notai, di cui tra breve diremo (App., doc. II § 2), è lecito arguire che risultasse normalmente di sei membri, quattro dei quali consoli del Comune, eletti uno per porta, e due di giustizia, per le cause civili.

I consoli deliberano in comune, a maggioranza di voti (*in cuncordia consulum*) (2); ma i loro atti si compiono normalmente in pubblico, alla presenza del consiglio o dell'assemblea. Vengono assunti al 1° gennaio e durano in carica un anno. La loro elezione sembra fatta normalmente dai consoli uscenti, con la cooperazione del parlamento, nella categoria dei *consiliarii*; ma altre volte si dichiara che tale elezione sarà fatta nel modo che sarà deliberato dal consiglio (3). È notevole che, nel corso del secolo XII, ad alcune deliberazioni del consiglio e dei consoli, partecipano anche i consoli dei mercanti e delle corporazioni d'arte (4). Di tale partecipazione non si ha tuttavia traccia anteriormente al 1169.

---

(1) *Breve cons.*, 1167, § 5; 1170, § 2; 1180, § 19.
(2) Ivi, 1167, § 10; 1170 *passim*.
(3) Ivi, 1167, § 10; 1170, § 19; 1180, § 20.
(4) Ivi, 1170, § 19; 1180, § 20.

La competenza dei consoli, nella funzione esecutiva, è generale: essi convocano l'assemblea, dirigono le discussioni, guidano l'esercito, stringono le alleanze, dànno forma pubblica agli atti, rappresentano il Comune, giudicano le cause penali e civili. Forse, ad imitazione dell'istituto milanese dei *consules iustitiae*, anche a Piacenza, dal 1165, vediamo apparire normalmente questo speciale collegio di giudici nelle cause civili (1). Compete ai consoli la cura dell'esecuzione dei deliberati dei varî organi; e per questo essi si servono di un banditore (*banditor*, *tubator*) e di sette mèssi (*currerii*, App., *Breve*, 1181, § 66).

L'amministrazione finanziaria è tenuta da un funzionario speciale, il *camerarius communis*, il quale fa parte, nell'ambito delle sue funzioni, del collegio consolare (2).

I consoli e il camerario avevano un soldo fisso annuo, che, nel 1167, era stabilito in 5 libbre imperiali, portato poi nel 1170 a 7 libbre; a cui aggiungevano il diritto di percepire dai privati, per gli interessi relativi, uno speciale emolumento, che, per ogni affare, non poteva tuttavia superare la somma di 12 o 18 denari (3). A differenza del regime feudale, in cui il pubblico servigio era compensato con l'assegnazione di terre, ossia col beneficio, ciò che induceva alla continuità e alla ereditarietà della carica; i funzionari del Comune sono compensati con reddito in denaro, il che si accorda col carattere temporaneo dell'ufficio e coi nuovi progressi dell'economia monetaria.

---

(1) *Breve cons.*, 1167, § 7; 1170, § 10; 1180, § 13. Cfr. POGGIALI, *Mem. stor. di Piac.*, IV, 281 e segg.; BOSELLI, *Ist. piac.*, I, p. 104.

(2) Ivi, 1167, § 17; 1170, § 13; 1180, § 16.

(3) Ivi, 1167, § 12; 1170, § 10; 1180, § 12. Cfr. *Breve Pis. comm.*, 1162, ed. BONAINI, I, p. 12; PERTILE, *St. del dir. ital.*, II, 1, p. 43.

V.

La prima legge piacentina, che riguarda le concessioni fondiarie, appartiene al febbraio 1135 e fu continuata poi, con nuove disposizioni, nel 1144. Essa, che presenta già la formula evoluta dello statuto, dicendosi nel testo: *statutum est a populo*, nella sua composizione esteriore come nella sostanza, manifesta una piena maturità di sviluppo legislativo.

La legge del 1135 si dice fatta *in communi concione a populo placentino* e confermata con giuramento; quella invece del 1144 apparisce deliberata *in pleno consilio campane sonate*, e non già nella *concio*, ma *in palatio episcopi*. Noi vediamo così in azione i due maggiori organi della sovranità comunale: la *concio* e il consiglio della campana; senonchè, dovendosi, in quest' ultimo caso, deliberare una legge che ha carattere generale, si ha cura di far constare che alla deliberazione del consiglio partecipano anche altri cittadini non consiglieri, quasi a rappresentanza dell' intero popolo.

La legge riguarda le concessioni fondiarie, e intende a fissare in iscritto, per maggiore certezza giuridica, le regole del diritto consuetudinario piacentino, in questa materia più o meno modificate; regole che affermano, sostanzialmente, i principî del diritto medioevale italiano, contro le nuove tendenze indotte dal diritto romano risorgente. La tecnica della legge piacentina rivela una forma legislativa vera e propria, che ha completamente abbandonato il tipo casistico della statuizione barbarica e che attesta la coltura giuridica della città, che darà tra pochi anni la mente geniale del giurista Placentino. Dobbiamo quindi supporre che lo studio e l'applicazione del diritto romano, considerato

allora come legge viva, avessero trovato già, nel 1135, largo favore; e, forse per questo, nella materia delle concessioni fondiarie, dove gli usi locali si mostravano così nettamente divergenti, si sente il bisogno di contrapporre ai testi del diritto romano, che si tendeva ormai a preferire, le regole del diritto piacentino, legate più strettamente ai concetti e alle forme medioevali.

La prima disposizione della legge (§ 1) riguarda il contratto di locazione dei fondi urbani, specialmente nella città e nei sobborghi; e stabilisce che tali contratti debbano considerarsi fermi, non soltanto tra i contraenti, ma anche tra coloro a cui uno dei contraenti dovesse trasmettere il proprio diritto, tanto nel passato quanto nell'avvenire; per modo che, in caso che sorga controversia, dovrà decidersi insieme con le norme generali del diritto (*ratione*) e con le costumanze locali (*moribus*).

Si scorge qui evidente l'influenza del concetto medioevale del dominio utile, risultante quasi normalmente dalle regole delle concessioni fondiarie del Medio Evo, contro i principî della locazione romana. Nel risorgimento delle leggi romane, si tendeva forse da alcuno, anche a Piacenza, a far valere il principio che la vendita rompe la locazione od altro simile (1), recando un profondo squilibrio nei rapporti fondiari della città, fino allora retti in modo nettamente diverso. Contro queste tendenze, la legge afferma il diritto reale del conces-

---

(1) *Cod. Just.*, IV, 65, 9. Invece i principî romani sono già accolti, ad eccezione che per i livelli, nel *Constitutum usus* di Pisa, rubr. 5, ed. Bonaini, II, p. 835; e in gran parte nelle Consuetudini milanesi del 1216, rubr. 12, ed. Berlan, p. 242: « Sed cum res, locata sine praefinitione temporis vel ad certum tempus, venditur vel alienatur, emptor vel acceptor colono stare necesse non habet »; benchè il principio medioevale sia anche qui accolto, almeno in parte, per la concessione di predi urbani. Cfr. Lattes, *Dir. consuet. delle città lombarde*, Milano, 1899, p. 306.

sionario, evidente soprattutto nelle concessioni a lungo termine, e consacra in iscritto la consuetudine, per maggior certezza giuridica. Così, contro il diritto romano, che richiede, oltre il possesso, anche una giusta causa per l'acquisto di un diritto reale su un fondo (1), la legge piacentina si attiene saldamente all' uso medioevale, per cui il possesso pacifico, durato per trent'anni, di un fondo, sotto determinate condizioni, vale a costituire il diritto conforme al possesso e alle condizioni (2).

Seguono, nello statuto piacentino, le regole sul mancato pagamento del canone, dove si applica, in modo generale, il principio del biennio della locazione romana, stabilendosi l'aumento del terzo del canone per la mora (3).

Conforme all'uso medioevale, derivato dall'enfiteusi romana e riprodotto frequentemente nei varî contratti di concessione fondiaria, lo statuto piacentino (§ 3) stabilisce tra i contraenti il reciproco diritto di prelazione a favore del proprietario o del conduttore; e quindi, applicando in modo generale le regole dell'enfiteusi anche a contratti di varia indole, in omaggio al nuovo principio del dominio utile, ammette, dopo la *requisitio* reciproca, la libera vendita del diritto reale risultante, tanto a favore del direttario, quanto dell' utilista.

---

(1) *Cod. Just.*, VII, 32, 6.

(2) Legge 1135-44, § 1: « Quod si per triginta annos possessio talis quieta fuerit in non hedificatis a dominis.... omnimodo sine contemptione servetur ». La regola è comune al diritto medioevale, benchè siano varî i termini di tempo fissati per l' usucapione: vedi LATTES, *Dir. cons. lombardo*, p. 314. Così anche lo Statuto di Modena, 1327, III, 76, ed. CAMPORI, p. 351.

(3) *Dig.*, XIX, 2, 54, § 1; 56; *Cod. Just.*, IV, 66, 2. Si veda anche il Constituto dei consoli del Placito di Siena, ed. ZDEKAUER, rubr. 20, p. 22, e PERTILE, *St. del dir. ital.*², IV, p. 299, n. 39.

Fin qui lo statuto piacentino ha guardato alle concessioni dei fondi urbani, ma esso dichiara, in modo generico, che queste regole sono applicabili ai livelli e agli affitti di fondi rustici (§ 4).

Segue una notevole disposizione sul diritto di superficie (§ 5), che viene più tardi completata nella legge del 1144 (§ 9). A Piacenza, come in altre città italiane, dove la proprietà delle aree fabbricabili competeva generalmente alle chiese o ai grandi signori feudali, avveniva spesso, per il rapido accrescimento urbano del secolo XI, che si ricorresse non già all'acquisto della terra, reso anche difficile per le regole rigorose sulle alienazioni dei beni ecclesiastici, ma ad una forma di concessione fondiaria perpetua della terra, mediante il pagamento di un canone, che a Piacenza si diceva *datio ad signariam* o *ad pensionem* (1). Secondo la consuetudine locale, diffusa del resto generalmente presso altre città, questa concessione dava luogo a un diritto reale a favore del concessionario, il quale consisteva in un diritto di superficie, mediante il pagamento di un canone, e insieme in un diritto di proprietà sulla casa nuovamente costrutta: diritto limitato soltanto dagli obblighi del canone e della reciproca prelazione tra i contraenti.

Ora in un caso soltanto il diritto pieno del concessionario poteva subire impedimento; e questo caso, che ci richiama ad una regola romana relativa alla locazione, allargata su altri confini dalla consuetudine e dal diritto statutario italiano (2), è esplicitamente for-

(1) A. Solmi, *Sulla signaria piacentina*, nella *Miscellanea di studi in onore di A. Manno*, Torino, 1912, I, pp. 319 e segg.; *Il diritto di superficie nei documenti italiani del Medio Evo*, nella *Rivista di diritto civile*, VII, 1915, pp. 472 e segg.

(2) *Cod. Just.*, IV, 65, 3. Le Consuetudini milanesi del 1216, rubr. 12, p. 240, accolgono anche la terminologia romana: « Amplius dominus res locatae, infra tempus etiam locationis, colono poterit auferre, si propriis

mulato dalla legge piacentina. Quando la casa, eretta su suolo dato a pensione, non sia murata e si trovi nella corte di un proprietario, allora questi potrà recuperarla a giusto prezzo dal conduttore, a condizione però che il proprietario la dichiari necessaria e intenda ritenerla a suo uso. L' eccezione stabilita dalla legge vale a chiarire l' indole dell' istituto medioevale, dove è ormai profonda la traccia del concetto del dominio utile.

Lo statuto del 1135 chiude con una disposizione sulla dote (§ 6), per cui si dichiara che le donne non possono disporre dei beni dotali per atto di ultima volontà, senza il consenso del marito. Si deve supporre forse che, già al principio del secolo XII, fosse avviato il concetto del dominio della donna sulle cose dotali, il quale, probabilmente in quei giorni, si esprimeva nella nota dottrina del glossatore Martino (1), ispirata alla pratica dei suoi tempi e giustificata da qualche accenno contenuto nelle riforme giustinianee. Stabilito il principio della proprietà della donna sulla dote, e affermati i suoi diritti di disposizione sui beni parafernali, si può sospettare che, nel risorgimento del diritto romano, si tendesse ad allargare questi diritti, almeno nella forma degli atti d'ultima volontà, anche sui beni dotali. Lo statuto piacentino, conforme alla pratica medioevale e al diritto romano, proibisce questa eccessiva estensione, e dichiara necessaria anche in tal caso, l'autorizzazione maritale (2).

---

usibus fuerit necessaria ». Si veda anche il *Codi*, ed. Fitting (1906), IV, 69, p. 142 : « si mihi monstraverit quod habeat necesse habitare in illa (domo) vel si est talis domus que debeat preparari (reparari) ».

(1) Gl. ad l. 3, *Cod. de iure dot.*, V, 12. Si veda Ercole, *L' istituto dotale nella prat. e nella legisl. statutaria*, nella *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, XLV (1909), p. 11 (estr.).

(2) Cfr. *Stat. Mantuae*, II, 55 : « Uxores non possint dimittere vel legare dotem suam, vel aliquam partem dotis, nisi de voluntate viri ». Pertile, *St. del dir. ital.*, III, 309-10.

La legge del 1144, deliberata nel consiglio maggiore, con l' intervento popolare, si può considerare come una continuazione e una integrazione della precedente. Nella sua prima disposizione, la nuova legge ritorna sul tema del regime dei beni dotali, durante il matrimonio, stabilendo il principio che il marito, avendone l'amministrazione, possa disporre di questi beni, con un atto di concessione *ad signariam*, e cioè a pensione a lungo termine, a scopo di edificazione, a patto che in tale sua amministrazione egli usi la stessa diligenza che adopera nelle cose proprie. Il motivo della legge deve essere rinvenuto nella tendenza dei nuovi tempi, influita dal diritto romano, a considerare la *signaria* come una vera alienazione: la donna e i parenti cercavano di rompere i contratti di questa specie, sotto il pretesto che la pensione fissata, ordinariamente esigua per la sua perpetuità, non bastasse a rappresentare il prezzo della cosa (*ita quod pretium, pro quo minorem signariam statuat, non accipiat*). Ma il diritto piacentino vuole che anche la *signaria*, malgrado che costituisca un diritto reale a favore del concessionario, debba essere compresa tra gli atti di amministrazione ordinaria, che il marito, in dipendenza dei larghi diritti da lui esercitati sulla dote, possiede per riguardo ai beni dotali. Anche qui si incontrano i principî giuridici della pratica con le tendenze della giurisprudenza medioevale, rivolti a considerare come un dominio il diritto del marito sui beni dotali.

È notevole che la legge piacentina parifica, per rapporto alla concessione a fitto perpetuo, la posizione del marito, riguardo ai beni dotali, a quella del vassallo per i beni feudali e del tutore per i beni pupillari (§ 8). Marito, vassallo e tutore hanno l'amministrazione *fructuaria* sui beni ad essi sottoposti, in virtù della loro posizione giuridica; hanno cioè, come si direbbe per

diritto germanico, la *gewere*. Sono tutte deviazioni dal diritto romano, che i rapporti dei tempi nuovi imponevano, e che il Comune piacentino non esita a fissare nella legge.

L'ultima disposizione riguarda il diritto di superficie, e contiene pur essa una modificazione importante al principio dell'*inaedificatio* romana. Nei contratti di livello, il concessionario consegue, come è noto, il dominio utile, e perciò una serie molto larga di diritti sulla terra a lui assegnata (1). Se egli ha edificato sul fondo altrui, per diritto romano, vale il noto principio: *inaedificatio solo cedit*, e la proprietà della cosa, salvo il risarcimento in certe forme, spetta al proprietario del fondo. Invece, nel diritto del Medio Evo, per influenza dell'idea abbastanza antica del dominio utile e per l'ammissibilità del dominio separato tra suolo e soprassuolo, vale un principio diverso: è possibile la proprietà dell'edificio, pur non avendosi che un diritto di superficie sul suolo (2). La legge piacentina (§ 9) stabilisce che, qualora il livellario abbia costruito una casa sul fondo a lui concesso, non potrà il proprietario toglierla al costruttore, nemmeno se il contratto di livello sia al suo termine o il fondo ritorni, per altra causa di caducità, al proprietario (*res aperta domino*); poichè in questo caso il livellario potrà conservare l'edificio a titolo superficiario, a condizione che ne paghi una equa pensione.

Tutte queste disposizioni fissano il diritto consuetudinario locale, in materia di concessioni fondiarie, e sono confermate dai numerosi documenti piacentini del

(1) Schupfer, *Il dir. privato dei pop. germ.*, Roma, 1907, II, pp. 308, e segg.

(2) Solmi, *Il dir. di superficie nei doc. ital. del Medio Evo*, in *Riv. di dir. civ.*, VII, 1915, pp. 483 e segg.

tempo (1). Esse intendono anche di opporsi alle regole del diritto longobardo o del diritto romano, spesso divergenti su questa materia, oltrechè alle norme fissate dalle leggi imperiali. È noto che l'imperatore Lotario e quindi Federico I avevano emanato disposizioni rigorose sulle alienazioni dei feudi: queste erano state proibite, sotto qualsiasi forma, qualora non intervenisse il consenso del signore (2). Il diritto consuetudinario delle città italiane, e in particolare la legge piacentina del 1135-44, consentivano invece una maggior somma di diritti agli utilisti, per riguardo ai livelli, agli affitti di case e ad altre forme di concessione fondiaria. Perciò, nelle richieste delle città italiane all'imperatore, durante le trattative di pace tra i preliminari di Montebello e la pace di Costanza, richieste, suggerite o dettate, almeno in parte, a Piacenza, si dichiara: « Libellarie et precarie in suo statu permaneant, secundum consuetudinem unuscuiusque civitatis, non obstante lege domini Friderici imperatoris », e il principio è accolto integralmente nella pace di Costanza (3).

Bisogna osservare però che le disposizioni speciali dello statuto piacentino del 1135-44 si riferiscono esclusivamente ai cittadini di Piacenza, agli « homines in

(1) I documenti di *signaria* sono stati da me pubblicati negli scritti cit. sul diritto di superficie. Esempi di alienazioni di feudi senza il consenso del signore, si vedano in Poggiali, *Mem. stor. di Piac.*, IV, 158-59; 183 e *passim*.

(2) Legge di Lotario, 1136, ed. Weiland, *Const.*, I, n. 120, p. 155; leggi di Federico I, 1154 e 1158, ivi, nn. 148 e 177, pp. 207, 247.

(3) *Const.*, ed. Weiland, I, n. 288, c. 14, p. 398; e n. 293, p. 413. Cfr. *Libri feud.*, I, 12 e *Cons. milan.*, rubr. 28. Così nel privilegio dell'imperatore Enrico VI per S. Maria della Colomba, 1191, Stumpf, *Reg.*, n. 4715, vi ha questa formula: « Illa libellaria, que usque ad tempus legis date a patre nostro in Roncallia.... concessa fuerunt, ita plene nostra imperiali auctoritate confirmamus, ut lex data de pheodis in Roncallia et libellariis eis non noceat ».

hac civitate Placentia habitantes vel in eius suburbiis »; non sono un regolamento generale della materia delle concessioni fondiarie. Le norme sono diverse se chi entra nel rapporto è straniero, come si scorge dal trattato con Pavia del 1141 (1).

Lo statuto piacentino del 1391, a noi conservato, è troppo tardo, perchè vi si possa scorgere il passaggio di queste norme nella legge generale della città. L'influenza del diritto romano e il lento e spontaneo sviluppo delle forme giuridiche hanno recato ormai profonde modificazioni, che testimoniano uno stato di diritto notevolmente diverso (2).

VI.

Gli altri tre atti qui pubblicati, che seguono allo statuto del 1135-44, non sono propriamente leggi di carattere generale; ma pure, deliberati nella *concio* dagli organi competenti alla formazione della legge, si legano alla storia dello sviluppo delle forme legislative del Comune italiano.

Il documento del 5 giugno 1135 (App., doc. II) è propriamente un regolamento sui notai, diretto a stabilire alcune norme sulla compilazione degli atti notarili, le quali equivalgono, in sostanza, a vere e proprie disposizioni generali sulle materie riguardate. Non si tratta di una legge; ma, obbligando i notai a giurare, nella pubblica *concio*, alcune regole nella redazione degli atti, si raggiunge lo scopo stesso della legge; come avviene col breve consolare, per il quale, facendosi giurare certe

(1) App., doc. IV, § 6.

(2) Si veda specialmente nello *Stat. Plac.*, III, 17, p. 298, e III, 40 e 41, p. 308.

norme per l'esercizio della funzione di console, si viene a dettare una norma generale di diritto e a costituire la base dello statuto.

Il giuramento viene prestato dai notai nella piazza di Sant'Antonino, « ubi populus placentinus ad contionem convenit », alla presenza del conte palatino Guglielmo di Lomello; e questo ci consente di scorgere un altro frammento della sovranità cittadina, tuttora in parte sottratto all'autorità comunale. Come risulta da altri documenti già noti, i conti di Lomello esercitano, per privilegio imperiale, come conti palatini, su molte terre italiane, la facoltà di creare notai e di regolare l'esercizio della funzione notarile (1); sicchè non deve meravigliare se, volendosi stabilire nel 1135 alcuni obblighi a carico dei notai, si faccia intervenire all'atto anche il capo della famiglia, che quelle facoltà legittimamente possedeva.

La prima disposizione del giuramento imposto ai notai piacentini è di carattere generale: « in cartis rogatu contrahentium ab eis scribendis, nichil falsitatis scienter immiscere, nec veritatis aliquid omittere ». La disposizione ci richiama alle numerose leggi longobarde, franche e imperiali, dirette a garantire la sincerità degli atti notarili e ad evitare le frodi (2); e la frequenza stessa di queste leggi ci spiega come potesse sentirsi il bisogno, anche nel 1135, di riconfermare questa generica disposizione per i notai piacentini.

La seconda regola riguarda le norme per le alienazioni dei beni ecclesiastici. Sono note le prescrizioni

---

(1) Campi, *Ist. piac.*, I, p. 406; Poggiali, *Mem. stor. di Piac.*, IV, p. 131; Ficker, *Forschungen*, II, p. 78; G. Biscaro, *I conti di Lomello*, nell'*Archivio storico lombardo*, serie IV, vol. VI (1906), pp. 351 e segg.

(2) *Ed. Lang.*, Liut., c. 91; *Cap. ital.*, Ludov. I, c. 5; Loth., cc. 12, 72; Wido, c. 6.

numerose, escogitate dalle leggi canoniche e civili, per ostacolare le alienazioni dei beni ecclesiastici o per dare garanzia di una loro lecita e profittevole disposizione (1): prescrizioni, che stabiliscono, in tal caso, l'intervento del clero e dei rappresentanti della pubblica autorità (*missus regis*, *extimatores*). Ma nella consuetudine, già dall'alto Medio Evo, incomincia ad apparire l'intervento laico; e questo intervento si precisa nelle forme, dopochè nel secolo XI fu compiuto anche nelle città il movimento, che condusse alla creazione delle parrocchie cittadine. Allora, agli obblighi dei vicini di intervenire alle funzioni religiose nella chiesa del proprio quartiere, assumendo da questa i divini uffici, e di contribuire con le decime e con le donazioni alle esigenze economiche della parrocchia, si contrappose anche il diritto di intervenire agli atti di disposizione dei beni ecclesiastici, per garentirne la consistenza.

Già l'intervento laico apparisce in Piacenza dal secolo XI per gli atti di alienazione della chiesa maggiore (2); ma contemporaneamente doveva essersi introdotto per il patrimonio delle altre chiese. Certo è che, nel 1124, anteriormente alla disposizione regolamentare di cui parliamo, in una permuta di beni che si compie in Pavia fra due chiese piacentine, con l'intervento del vescovo di Pavia, che ha diritti su una delle chiese, accanto a numerosi chierici e laici, si trovano presenti due gruppi di tre cittadini piacentini ciascuno, che rappresentano l'intervento laico delle due parrocchie, e per uno di essi si dichiara esplicitamente

(1) *Cap. ital.*, LOTH., cc. 21, 52, 87; OTTONE III, *Cap. ticin.*, a. 998, ed. WEILAND, I, p. 49; *Syn. Pap.*, 1077 (?), ed. WEILAND, I. 116. Cfr. PATETTA, *Studi storici sopra alcune iscrizioni medioevali*, Modena, 1907, pp. 116 e segg.

(2) Assistono i militi e l'*advocatus* alla donazione del 1014, ed. CAMPI, I, n. 68, p. 499; cfr. n. 72, p. 502.

tale sua funzione: « qui pro communi consilio vicinorum S. Andree interfuerunt » (1).

Questo documento attesta così che la disposizione del 1135 non era una innovazione, e lascia supporre un uso forse normale, che si voleva garantire col giuramento dei notai. Ma la disposizione del 1135 richiede non già un semplice intervento di laici, ma l'intervento della maggioranza dei consoli in carica nelle alienazioni dei beni ecclesiastici, accanto all'*advocatus* della chiesa; e l'intervento dei laici, in numero di tre, è prescritto in luogo dell'intervento dell'*advocatus*, soltanto nel caso, divenuto probabilmente generale, in cui la chiesa non avesse *advocatus*. Nelle forme prescritte da questo regolamento, si trovano poi compiute in Piacenza tutte le alienazioni dei beni ecclesiastici (2).

L'ultima disposizione del regolamento del 1135 (§ 3) riguarda il pagamento dei notai, stabilendo che d'ora innanzi il prezzo ad essi spettante per la redazione degli atti, debba gravare sui creditori e non sui debitori. Io presumo che qui si abbia veramente una innova-

---

(1) Campi, I, n. 112, p. 528. Nel documento, dopo la firma del vescovo e dei canonici, segue la *rogatio testium*, poi viene la firma dei tre rappresentanti della chiesa di Sant'Andrea, come si è detto nel testo, a cui si fa seguire una serie di firme di intervenienti all'atto, e finalmente le firme di altri tre cittadini piacentini, che evidentemente rappresentano l'altra chiesa di Sant'Eufemia.

(2) Due documenti di cambio e di vendita, *in palatio episcopi*, con l'intervento di due consoli, a. 1138, Campi, I, 410; Poggiali, *Ann. di Piac.*, IV, 163; a. 1140, 8 novembre (Arch. di St. di Parma, *S. Sisto*, B, 1), assistono due consoli; a. 1148, *Registrum magnum*, fol. 2 *b*, vendita alla presenza di cinque consoli, che dànno permesso; a. 1151, 25 giugno (Arch. di St. di Parma, *S. Sisto*, B, 1), permuta tra il monastero ed un laico, alla presenza di cinque consoli e dell'*advocatus*; a. 1154, 19 aprile (ivi, *Perg.*, secolo XII), permuta di un monastero alla presenza di tre consoli. Nel *Reg. magnum*, cit., fol. 21 *b*, si ha esempio di una *publicatio*, da parte di una chiesa, che si dichiara gravata da una permuta, « ex statuto civitatis constituto super hiis qui alienacionem fecerint de terris de comarcis sive in chomarcis positis ». Cfr. *Breve*, 1181, § 38.

zione sugli usi più antichi. Essendo, in origine, obbligo della parte debitrice di rilasciare la *cautio*, è chiaro che a questa dovevano spettare le spese per la redazione dell'atto, sia quando veniva steso dalla parte, sia quando alla parte si sostituì il notaio (1). In alcune leggi del Medio Evo noi troviamo anche fissate le competenze dei notai, almeno per un massimo: mezza libbra d'argento per le carte relative ai negozi più importanti, meno di mezza libbra per le altre (2); ma non si saprebbe come giustificare la disposizione piacentina, se non pensando che abbia, in quel momento, prevalso la considerazione che il documento probatorio serviva anche al vantaggio del creditore, e che quindi a quest'ultimo fosse giusto addossare la spesa degli atti. Ad ogni modo, la regola piacentina serve a spiegare un tratto dell'abbozzo della convenzione conchiusa nel 1167, tra il Comune di Piacenza e i Malaspina, pubblicato dal Cipolla; poichè in quell'abbozzo troviamo una applicazione pratica della regola, omessa poi nel testo definitivo (3). Si dice, infatti, in quell'abbozzo, che delle 350 libbre imperiali, dovute dal Comune di Piacenza ai Malaspina, come primo versamento dell'impegno complessivo di 2150 imperiali, 4 libbre dovevano egualmente spettare ai due notari, redattori del negozio, Razo da Linda e Gerardo de Ragia; ciò che vuol dire che al creditore, non al debitore, doveva spettare la spesa della redazione degli atti.

---

(1) Cfr. BRUNNER, *Z. Rechtsgesch. d. röm. u. germ. Urkunde*, p. 24; GAUDENZI, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel Medio Evo*, in *Archivio storico italiano*, Serie V, vol. XLI (1908), p. 304.

(2) *Cap. ital.*, LOTH., c. 71.

(3) CIPOLLA, in *Atti della R. Accademia di Torino*, XXXIX (1904) pp. 54-6. Il testo definitivo è edito dal BOSELLI, *Ist. piac.*, I, 318, riprodotto dal VIGNATI, *Storia diplom. della Lega lombarda*, p. 149. Il passo, riferito dal primo testo e omesso nel secondo, è il seguente: « sed de his denariis voluntate et precepto marchionis Razo da Linda et Gerardus de Regio debent habere IIII. libras in ipsis kalendis ».

L'altro documento (App., doc. III) non è propriamente che un decreto di concessione comunale, per la fondazione del monastero cisterciense della Colomba, a somiglianza dei diplomi imperiali; ma, nella forma come nella sostanza, esso si presenta come una legge d'ordine generale. Esso è infatti deliberato nella *concio*, e adotta anche la forma: *statutum est*. Soltanto, poichè si tratta di materia d'interesse religioso, la deliberazione è presa, per consenso del clero e del popolo, alla presenza del vescovo, oltrechè dei consoli.

La predicazione di S. Bernardo aveva, negli anni precedenti, promosso l'erezione del monastero di Chiaravalle, presso Milano; e l'esempio fu tosto seguìto da Piacenza. Il 5 aprile 1136 il vescovo piacentino Arduino, con l'assistenza e col consenso del clero, emanava un decreto a favore del monastero, che si stava edificando, concedendogli le decime delle terre adiacenti, autorizzando i propri dipendenti a donare o a vendere i loro beni ai monaci, e prescrivendo che, entro determinati confini, non avesse a sorgere alcuna chiesa o alcuna *secularis domus* (1).

Tale atto era stato preceduto da un decreto comunale, deliberato nell'assemblea, a favore del monastero, e questo decreto stabiliva anzitutto che qualunque persona si trovasse a possedere terre adiacenti al monastero e a questo necessarie, dovesse venderle al prezzo di cinque lire milanesi per ciascun manso di terreni colti e di cinquanta soldi per gli incolti, fosse prato o bosco; o altrimenti cedesse tanta terra quanta si potesse avere a questo prezzo, fissato come massimo. Inoltre stabiliva che, nello spazio tra la villa delle Borre e quella d'Alseno, nessuna persona dovesse tenere abitazione.

(1) Campi, I, n. 127, p. 537. La data è erronea: cfr. Ughelli, *It. sacra* (ed. 1713), II, 211.

Il decreto comunale, che è attestazione dei diritti sovrani esercitati già a questi tempi nel contado, ci presenta una applicazione del principio della vendita forzata, per un fine considerato come di generale utilità; principio, che discende dal concetto della proprietà fondiaria dei Comuni italiani, e che trova varie e singolari manifestazioni nell'espropriazione per causa di utilità pubblica, nelle ingrossazioni, nel passo necessario, nell'acquedotto coattivo, e in altri istituti, dove si ha un riflesso dell'idea comunistica del diritto fondiario della età comunale, pur rispettosa dei diritti privati (1).

Quanto all'altra disposizione, essa procede direttamente dalle facoltà pubbliche esercitate dal Comune di Piacenza sulle terre del contado.

L'erezione del monastero della Colomba consente di vedere in azione tutto l'intreccio, così vario e così complesso, dei diritti pubblici dell'età feudale. In forza della sua autorità religiosa e civile, il vescovo aveva concesso al monastero le decime, aveva autorizzato i propri vassalli e dipendenti a cedere i loro diritti fondiari, aveva proibito la dimora ai laici entro un determinato distretto territoriale. Il Comune era intervenuto, con l'assistenza e con l'assenso del vescovo, a fissare il principio della vendita forzata e a garantire, coi propri diritti sovrani, la proibizione della dimora ai propri soggetti. Segue quindi tutta una serie di donazioni e di elargizioni, da parte dei grandi feudatari, che possedevano diritti pubblici e privati sul territorio, il marchese Oberto Pallavicino coi figliuoli, il marchese Corrado Cavalcabò, e quindi i Visdomini, gli Avogadri di Piacenza ed altri, i quali tutti dànno licenza ai propri sudditi di donare o di vendere i loro possessi al monastero, e alcuni di essi proibiscono il diritto d'abita-

(1) Solmi, *Storia del dir. ital.*, Milano, 1908, p. 756.

zione nel distretto (1). Viene quindi la massima autorità sovrana, l'imperatore Lotario, che da Borgo S. Donnino emana un privilegio a favore del monastero, confermando la proibizione del diritto di dimora per i laici nel distretto e la concessione della facoltà a tutti i sudditi di donare e di vendere al monastero, concessione che è fatta non soltanto ai sudditi diretti, ma anche ai coloni soggetti alla signoria di un proprietario (*colonatus in domnicatura*) (2). Finalmente segue il privilegio del pontefice Innocenzo II, che conferma tutte le concessioni fatte al monastero e le privilegia della sua autorità religiosa e civile (3). Il diritto pubblico medioevale, disperso tra queste varie forze coordinate o contrastanti, otteneva così, pur faticosamente, una perfetta integrazione.

Quanto all'ultimo documento di questa serie (App., doc. IV) esso ci presenta propriamente un trattato di alleanza tra Piacenza e Pavia, spettante a quel periodo storico, in cui le città di Pavia, di Piacenza e di Cremona si erano strette in lega contro Milano. Il testo offre il giuramento dei Piacentini ai Pavesi; manca invece l'altro documento corrispondente dei Pavesi ai Piacentini, ma possiamo ritenere che, salvo lievi divergenze, i due atti coincidessero. Nelle disposizioni del trattato, che contiene ancora molteplici elementi di diritto feudale, merita attenzione l'impegno reciproco di rendere giustizia ai cittadini degli alleati (§§ 4, 5, 7), *secundum leges et bonos mores*, nelle materie civili, e *secundum bonum usum feodi*, nelle materie feudali. Le *leges* sono senza dubbio il diritto romano e il diritto longobardo;

(1) Si veda UGHELLI, *Italia sacra*, II, pp. 211 e segg.; CAMPI, I, 407; POGGIALI, *Mem. stor. di Piac.*, IV, 134 e segg. Le concessioni di questi signori vanno tra il 1136 e il 1144.

(2) CAMPI, I, n. 128, p. 538.

(3) Ivi, I, n. 129, p. 538.

l'accenno al *bonum usum feodi* è troppo generico per esser riferito alle *Consuetudines feudorum*, che già da allora, per opera dei giuristi lombardi, si venivano formando; ma serve ad attestare la vocazione dei tempi ad una ferma costituzione delle consuetudini feudali, se quell'accenno bastava, negli accordi tra due città, a riferirsi a note e riconosciute regole di diritto, che già si incominciava a raccogliere in testi largamente divulgati.

VII.

La serie dei brevi dei consoli, tra il 1167 e il 1180 (App., docc. V-VII), molto frammentariamente pubblicata dal Boselli, meritava una edizione meno scorretta. Le pergamene originali sono contenute nel prezioso Archivio di Sant'Antonino di Piacenza; e, per quanto in parte lacerate e consunte, tuttavia permettono di leggere la maggior parte delle notevoli disposizioni. Il luogo dove sono conservate, il lungo uso di cui recano traccia, le frequenti aggiunte segnate nelle interlinee lasciano supporre che quelle pergamene rappresentino il testo ufficiale, che veniva letto nella *concio* dal banditore all'atto della assunzione dei consoli, e che i consoli giuravano solennemente davanti agli Evangeli, con la nota formula: « Si Deus me adiuvet èt sancta Dei evangelia ».

Il breve consolare nasce con l'istituzione dei consoli. Esso non è, in origine, che la memoria scritta del giuramento prestato dall'ufficiale, nell'atto di assumere la carica; memoria, che serviva ad attestare il solenne avvenimento. In questa forma, il breve si riallaccia a tutti gli altri giuramenti, che si prestavano nella vita civile, e particolarmente al giuramento feudale, di cui ha formalmente e sostanzialmente parecchi elementi.

Come il vassallo, nell'atto di ricevere il beneficio, giurava al signore fedeltà e aiuto militare, secondo i termini della concessione; così il console, nell'atto di ricevere la carica, giurava al popolo, detentore dei diritti sovrani e riunito nella *concio*, fedeltà e giustizia nel governo, secondo le regole che erano a lui dettate e che egli confermava con giuramento.

Si può dunque ritenere per certo che il breve dei consoli sia contemporaneo al sorgere del consolato. Senonchè, nel suo continuo movimento, accrescendosi il testo con nuove norme, dettate dal mutamento dei tempi, il breve consolare si rinnova quasi ogni anno; e questo spiega come il nuovo togliesse valore all'antico, che era perciò dimenticato e facilmente perduto. Per Piacenza, abbiamo l'attestazione precisa del breve consolare fin dal 1141, poichè nel trattato coi Malaspina si prescrive l'obbligo ai consoli di far menzione degli accordi intervenuti nel breve.

Ma i testi più antichi mancano del tutto, nè vi è modo di ricostruirli, se non nelle parti generiche. La vita comunale piacentina sofferse una profonda depressione, allorchè fu imposto dall'imperatore il podestà tedesco. Noi sappiamo che allora non venne meno l'istituzione dei consoli; ma è facile intuire che il breve consolare dovette essere spogliato di numerose disposizioni, e ridotto ai termini a cui lo volevano i nuovi governatori, che avevano assunto le regalie nella città e la direzione effettiva del governo.

Il primo breve da noi posseduto appartiene al periodo costitutivo della Lega lombarda, ed è noto (1). Esso attesta la riscossa della città, dopo che, cacciato da parecchi anni il governatore tedesco, stretti gli accordi con la Lega, fermato il nuovo patto coi Malaspina,

(1) Boselli, *Ist. piac.*, I, pp. 320; Vignati, *St. diplom.*, pp. 182-85.

Piacenza prende nettamente posizione contro l'imperatore Federico Barbarossa. Anche il breve dovette allora essere rinnovato; e i brevi successivi testimoniano il rapido accrescimento dei materiali legislativi, rispondenti al sorgere di nuove esigenze.

La data del breve si costringe facilmente entro termini abbastanza precisi. Tra le ultime sue disposizioni, esso contiene il ricordo (§ 23) della concordia coi Malaspina, che, dopo lunghe trattative, fu segnata il 26 dicembre 1167 (1): deve essere dunque posteriore a questo avvenimento. D'altra parte, il testo accenna ancora, tra le prime disposizioni (§ 3), agli ostaggi di Pavia e di Biandrate, e noi sappiamo che l'espugnazione del castello di Biandrate, da parte della Lega, e la liberazione degli ostaggi, sono del marzo 1168: dunque è anteriore a questo momento. E poichè l' assunzione dei consoli all' ufficio si compiva a Piacenza per il 1° gennaio d'ogni anno, come accenna lo stesso breve (§ 10), la data dell' atto si può stabilire anche meglio, con presunzione sicura, tra il 26 e il 31 dicembre dell' anno 1167.

Il secondo breve, posteriore di pochi anni al primo, è molto più ampio, ma ci è conservato frammentario, per uno strappo sul principio e sul lato destro della pergamena. Correva allora un periodo di grande attività politica e civile nella vita di Piacenza e degli altri Comuni lombardi, sicchè non può meravigliare questo rapido incremento. Il Boselli, che ha pubblicato una parte del frammento, l'assegna al 1181 (2); ma il testo è di parecchi anni anteriore. Esso è certo posteriore al 1169, poichè espone (§ 15) i provvedimenti sulla fiera, ch'era stata rinnovata in quell'anno; ma d'altra parte

(1) Boselli, *Ist. piac.*, I, 318; Vignati, *Storia diplom.*, p. 149.
(2) Boselli, op. cit., I, 328-31.

non può essere posteriore al marzo 1171, perchè conterrebbe cenno sia della sentenza data in quel tempo nella questione coi Malaspina (1), come anche della presa del castello di Presiliera, pure di quel periodo (2), e fatto troppo rilevante per poter essere tralasciato. Io credo che il testo possa essere assegnato agli anni 1170-71.

Invece assegnerei al periodo 1181-82 il terzo breve, il quale, nelle sue continue aggiunte, collocate in interlinea, non va oltre il 1182. Esso è certo posteriore al 1179, poichè in quell'anno, come si disse, si spostò la *concio* dalla piazza di Sant'Antonino a quella della cattedrale, e di ciò si fa cenno nel testo (§§ 25, 60), e forse è posteriore anche, almeno nell'aggiunta, al 12 dicembre 1181, poichè si accenna all'accordo coi Fiorentini, che fu stretto in quel giorno (§ 39). D'altra parte esso è anteriore alla pace di Costanza, e anteriore anche all'accordo coi Pontremolesi, che è del 15 marzo 1182, poichè manca di esso ogni ricordo nel testo, mentre nei patti si era convenuto che dovesse essere giurato dai consoli (3).

Non è possibile esaminare singolarmente le disposizioni dei tre brevi. Essi appartengono a un periodo di febbrile attività politica, e il testo risente di questo stato di cose, poichè le disposizioni vi sono collocate, modificate, soppresse, a seconda delle esigenze del momento. Per darne adeguata illustrazione, sarebbe necessario seguire passo a passo la vita del Comune di Piacenza in quegli anni fortunosi. Qualche accenno in nota potrà bastare al richiamo degli avvenimenti più importanti. Tuttavia i testi consentono una ricostruzione della organizzazione comunale piacentina, ed offrono un quadro vivace dei bisogni della città e delle provvi-

(1) Boselli, I, pp. 324-25; Vignati, op. cit., p. 150.
(2) Poggiali, op. cit., IV, 297, cfr. pp. 307-8; Vignati, op. cit., p. 215.
(3) Poggiali, op. cit., IV, p. 339.

denze escogitate per soddisfarli. Per questa sua mobilità, il breve si adatta mirabilmente a seguire lo svolgimento delle forme pubbliche, nella prima fase della vita comunale. Con l'ulteriore sviluppo del Comune il breve sarà sostituito stabilmente dallo statuto.

Mi limito a segnalare poche disposizioni. Anzitutto è notevole la copia dei debiti del Comune di Piacenza, che i consoli si impegnavano a riconoscere e a pagare. Il dissesto finanziario non reca meraviglia: la città aveva dovuto versare nel 1162 una grossa taglia all'imperatore Federico, aveva sofferto per parecchi anni lo sgoverno e la spogliazione dei governatori tedeschi, aveva dovuto consegnare ostaggi. Urgevano invece gravissime spese, per la ricostruzione delle mura e dei fossati, per l'esercito, per la liberazione degli ostaggi, per l'intervento alla Lega. Fin dal 1166, un anno prima della riscossa, Piacenza era ricorsa a un forte prestito con Pavia (1); contemporaneamente esigeva dai suoi cittadini, altri prestiti enumerati nei brevi (2); e già dal 1167 (App., *Breve*, § 5), tra le prime città italiane, applicava l'imposta personale sul reddito (*extimum*). Di più, essa seppe ricorrere, per la vittoria, ad altri gravissimi impegni, come quello delle 2150 lire imperiali coi Malaspina.

Il debito si contraeva con un atto scritto (*cartula*), che veniva deliberato dai consoli e dal consiglio, e talvolta garantito sia con ostaggi, sia con l'assegnazione di alcuni cespiti d'entrata, come fu uso delle città italiane (1181, §§ 54, 55); per il pagamento, si ricorreva talvolta a imposte straordinarie (*colta pro debito*, ivi, § 49). E pare anche che il Comune facesse a sua volta prestiti (ivi, § 57). Ora è degno di nota che, nel giura-

(1) Boselli, *Ist. piac.*, 1, 316.

(2) *Breve cons.*, 1167, §§ 4, 6, 16, 19, 20, 22, 24; 1171, § 29; 1181, §§ 46. 48, 56, 57, 59, 66.

mento dei consoli, si contiene anche la promessa di mantenere nel giusto stato, non soltanto la moneta, ma anche la *cartula civitatis* (ivi, § 22), ciò che lascia supporre una funzione circolante della carta di debito o di credito, almeno nei rapporti interni, come sostitutivo della moneta.

Notevoli sono pure le disposizioni sugli appelli. La giurisdizione ordinaria è, come si è visto, esercitata dai consoli di giustizia. Nell'ultimo breve apparisce la regola (§ 43), per cui il collegio consolare è costituito come tribunale d'appello dalle sentenze dei consoli di giustizia, dando norme precise per il funzionamento dell'istituto. Il collegio consolare giudicherà entro 40 giorni dalla istanza: se l'appellante perderà la causa, dovrà in ogni caso pagare le spese di lite; non sarà ammesso nuovo appello dalla sentenza, a meno che l'appello non sia proposto dalla parte che non aveva presentato richiamo, poichè in questo caso il ricorso sarà accolto e giudicato entro 40 giorni, senza ammissibilità di nuovo appello.

Sono note le disposizioni sugli appelli contenuti nella pace di Costanza. In realtà i Comuni italiani avevano ormai conquistati per sè tutti i diritti sovrani, ed essi si riservano anche gli appelli. L'istituzione consolare, strappati ad uno ad uno a proprio favore gli attributi del potere sovrano, non si distingue quasi da quella del podestà, sicchè non meraviglia la prossima apparizione di quest'ultimo, anche a Piacenza.

Ormai il Comune si presenta come l'unione organizzata dei cittadini, nel pieno possesso dei diritti sovrani. La sovranità dell'imperatore è un limite riconosciuto, ma di scarsa importanza effettiva; e il processo d'integrazione delle forze sociali, che il feudo aveva disperso e teneva in dissidio, sta per conseguire piena e definitiva vittoria.

Pavia. ARRIGO SOLMI.

APPENDICE

I.

Statuto sulle concessioni fondiarie.

A. Cop. sec. XIII in *Registrum parvum* (Arch. Com. di Piacenza), f. 324-325ª. — *B.* Cop. sec. XIII in *Registrum magnum* (ibidem), f. 495ª. — Ed. Boselli, *Ist. piacent.*, I, 308-9, da *A.*; Ercole, in *Arch. stor. per le prov. parmensi*, VIII, 1908, pp. 123-24 (dal Boselli).

1135, febbraio.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Homines in hac civitate Placentia habitantes vel in eius suburbiis, condicionis titulo in hac civitate vel suburbiis predia acquirentes et[1] pensionis nomine quoque modo tenentes, pacta conventa inter dominos prediorum et se facta firma rataque tenere volumus atque firmamus, tam adversus ipsos homines quam adversus eos ad quos ab ipsis dominis quoque modo quaque ratione translata fuerint; et hoc obtinere censemus tam in iam factis quam in faciendis. Quod si de pacto lis orta fuerit, ratione et moribus decidatur a triginta annis retro et deinceps. Quod si per triginta annos possessio[2] talis quieta fuerit in non hedificatis[3] a dominis, ut supra comprehensum est, omni modo sine contemptione servetur. 1.

2. Quod si pensionem pactum inquilini seu quilibet alii solvere distulerint, statuto tempore[4] transacto, infra mensem adimpleant; post mense preterito, nisi per dominum remanserit, tribuat penam ex duobus tribus usque ad completum annum; si vero usque ad annos duos continuos non persolverit, amittat terram, nisi per dominum steterit.

3. Quod si domini ipsa predia vendere voluerint, conductoribus tantum quantum alii bona fide dare volunt, emere volentibus, vendant. Quod si ipsi emere noluerint, cui velint vendant, pacto pensionis manente firmo. Similiter et ipsi conductores dominis vendant.

4. Hii vero qui habent vel habebunt per libellarias[5] aut per
5. fictum semper firmum permaneat. Sed qui in curte ecclesiarum vel alicuius[6] domini habuerit casam per pensionem, si murata non erit, liceat ecclesie vel domino recuperare, si voluerit ad suum opus tenere et habitare, precio tamen resti-
6. tuto ex casa in extimo duorum hominum sine fraude. De dotibus mulierum, si aliquo tempore mulier voluerit ordinare, non sit ei licentia sine consensu mariti.

Et hoc statutum est a populo placentino, et in communi concione per sacramentum firmare fecerunt. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo quarto, indictione tertia decima de mense februario, in consulatu Fulconis Stricti et Malivicini de Fontana atque Presbiteri de Fulgoxo.

1144, 24 febbraio.

Die que est sexto kalendas marcii, in civitate Placentia, in palatio episcopi, in pleno consilio campane sonate, in presentia multorum virorum qui non erant ex consiliariis, ipsis viris tam consiliariis quam aliis laudantibus et adfirmantibus, consules civitatis, scilicet Vuarimbertus Mantegacius et Presbiter de Fulgoso[7] atque Albericus Vicedominus adiunxerunt isto scripto a populo statuto et similiter statue-
7. runt hoc scilicet. Si vir dotale predium in civitate vel in suburbiis positum ad signariam dedit vel dederit bona fide sicuti suum proprium faceret, ita quod pretium, pro quo minorem signariam statuat, non accipiat, non liceat eius uxori vel alicui persone ulterius retractare, sed ita semper perma-
8. neat. De feodis vero a vasallis[8] datis et dandis, et de prediis parvulorum a tutoribus datis et dandis similiter dixe-
9. runt et statuerunt. De libellariis quoque dixerunt, si aliquis super libellariam hedificium habuerit et domino aperta fuerit, non liceat domino eam superficiario tollere, si tantam pensionem dare voluerit quantam eo tempore, quo aperta fuerit, si ad dandum foret, habere posset. Hodie factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo quadragesimo tertio, infrascripto die, indictione VII.

Ego Obertus notarius sacri palacii interfui et iussu prenominatorum consulum hoc breve scripsi.

Ego Obertus de Travazano notarius auctenticum huius exempli vidi et legi, in quo continebatur ut hoc legitur exemplo, et manu propria fideliter exemplavi et scripsi.

[1] etiam *B.* [2] posessio *B.* [3] edificatis *B.* [4] termino *A.*
[5] libellariam *B.* [6] alicui *B.* [7] Fulgosso *B.* [8] vassalis *B.*

II.

Regolamento sui notai.

Registrum magnum, cit., f. 19[b]; *Registrum parvum*, cit., f. 12[a].

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo tricesimo quinto, die mercurii qui est quinto die intrante mense iunio. Coram comite palatino Guillelmo, scilicet ubi populus placentinus ad contionem convenit. Juravere placentini **1.**
notarii in cartis rogatu contrahentium ab eis scribendis nichil falsitatis scienter immiscere, nec veritatis aliquid omittere. Et cartam alienationis seu obligacionis de **2.**
prediis ecclesiarum non facere nisi interventu maioris partis Consulum, qui pro tempore erunt, et advocati ecclesie cuius predium alienatur seu obligatur, si advocatus habet; quod si advocatus non habet, consensus trium vicinorum, qui melioris opinionis habentur, interveniat. Tabelliones autem **3.**
pretium scribendi non a debitoribus, sed a creditoribus accipiant.

Johannes scilicet Argiprandi et Hugo de Turnatura et Bonusvicinus de Ripalta et Azo de Riparegali.

Ego Johannes Carmangiarius, sacri palatii notarius, huius exempli auctenticum vidi et legi, in quo sic continetur ut in hoc legitur exemplo, manu propria fideliter exemplavi.

III.

Legge per la fondazione del monastero della Colomba.

Perg. orig. Arch. di Stato di Parma, *Dipl.*, secolo XII. Prov. S. Maria della Colomba. — Ed. Ughelli, *Italia sacra*, Venezia, 1717, II, 211-12 (molto scorretta). — Accennata dal Poggiali, *Mem. stor. di Piac.*, IV, 134.

1136, 5 aprile.

In die dominica que est quinto die mensis aprilis. Inspirante divina clementia, pl[acui]t tam clero quam et populo maioribus et minoribus Placentie civitatis, plena et sistente cumtione, decretum dare Monasterio Clarevallis, sito in curia Basilice ducis, in loco qui dicitur sanctus Michael,
1. ut quicumque abead terram ibi adiacentem et necessariam fratribus ibi deo devote servientibus, tribuat illis mansum laborate terre precio quinque librarum melanensium, incultam vero, sive sit pratum sive nemus, precio quinquaginta solidorum melanensium, aut tantam terram que possit aberi isto
2. precio. Statutum quoque est ut a villa que dicitur Budrio et a villa que dicitur Senus nullus homo masculus nec femina habitaculum habeat. Actum est hoc predicta die, in presentia domini Arduini episcopi et maxime partis sui cleri et cunsulum, [scili]cet Vuarimberti et Alberici qui vocatur Crosellus et tocius populi. Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo trigesimo sexto, indictione quarta decima.

Ego Azo notarius sacri palacii, iussione infrascripti donni Arduini episcopi et cunsulum, hoc breve scripsi et interfui.

IV.

Trattato di alleanza fra Piacenza e Pavia.

Cop. sec. XIII. *Registrum magnum*, cit. f. 152[a]; *Registrum parvum*, f. 107[a].

1141, 8 febbraio.

In nomine domini nostri Jesu Christi, qui est amator concordie et pacis. Juraverunt homines de civitate Placentie

hominibus de Papie et taliter convenerunt. Quod per bonam 1.
fidem adiuvare eos habent de inc in antea usque in perpetuum contra omnes civitates et loca et castra et contra omnes homines habitantes[1] in predictis civitatibus et locis et castris, salva fidelitate imperatoris et salvo debito cremonensium; et duabus vicibus succurrere eos habent per unumquemque annum, equites infra decem dies postquam invitati fuerint per commune conscilium papiensium et pedites una vice, simul cum ipsis equitibus, infra quindecim dies proximos postquam invitati fuerint per commune conscilium papiensium, nisi per dei impedimentum[2] remanserit vel par parabolam communis conscilii papiensium, ad illorum placentinorum dispendium et dampnum. Et publice non dabunt 2.
mercata inimicis papiensium, si requisiti fuerint a papiensibus per commune conscilium. Et salvare habent papienses 3.
et illorum substantias per aquas et terras, et salvare habent ecclesias civitatis Papie et episcopatus et comitatus papiensis, et res et terras predictarum ecclesiarum ubicumque sint. Et si preda vel schachum aut furtum aut aliquam 4.
ofensam fecerint, si requisiti fuerint a communi conscilio papiensium, emendare habent infra quadraginta dies postquam requisitum fuerit caput tantum, secundum leges et bonos mores, nisi remanserit per dei impedimentum aut per parabolam communis conscilii utriusque civitatis vel eius qui emendaturam suscipere debebit. De litibus vero pre- 5.
diorum et debitorum, si requisitio facta fuerit a papiensibus, secundum legem diffinire habent infra triginta dies postquam requisitum fuerit, nisi quantum remanserit per dei impedimentum vel per parabolam communis conscilii utriusque civitatis vel eius cuius negotium fuerit, sine fructuum et usurarum restauratione. De libellariis si finite 6.
fuerint, si requisitum fuerit a communi conscilio papiensium, sex libras dare habent papiensis nove monete per mansum investiendo libellario nomine usque in perpetuum, aut mansum relinquent. De feudis vero, si requisitum 7.
fuerit per commune conscilium papiensium, racionem facient secundum bonum usum feodi, nisi per dei impedimentum[3] remanserit illius cuius negotium fuerit vel per parabolam

8. communis conscilii utriusque civitatis. Et saximenta terrarum dimittere facient infra triginta dies proximos postquam requisitum fuerit a communi conscilio Papie, nisi dei impedimento remanserit, aut per parabolam communis conscilii
9. utriusque civitatis vel illius qui requisitionem fecerit. Et post decennium finitum, si requisitum fuerit a communi conscilio Papie, hoc quod supra legitur facient iurare eos qui sacramentum poterunt observare, qui non iuraverant; et facient iurare omnes placentinos a quindecim annis usque ad septuaginta, laicos tamen, postquam requisitum fuerit per commune conscilium papiensium.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo quadragesimo primo, octavo die mensis februarii, indictione quarta. De curte Petre Gemelle et Grecii placentini rationem facere hoc iure iurando non coguntur.

Ego Johannes de Sparoaria, sacri palacii notarius, auctenticum huius exempli vidi et legi in quo sic continebatur ut in hoc legitur, et manu propria exemplavi.

[1] abitantes *A*. [2] impedimento *A*. [3] impedimento *A*.

V.

Breve consolare del 1167.

Perg. orig., secolo XII. Arch. di Sant'Antonino di Piacenza, *Perg. Antiche* (Cassa Boselli). — Ed. Boselli, *Ist. piac.*, I, pp. 320-22 (scorretta); Vignati, *Storia dipl. della Lega lomb.*, pp. 182-85 (dal Boselli).

1. Ego per bonam fidem populum Placentie et comitatus per pacem et guerram regam et eum in concordia retinebo
2. et inter discordantes pacem reformabo. Et concordiam

1. Cfr. *Breve*, 1181, § 1; *Statuta Mercatorum Plac.*, I, 56; (ed. *Mon. hist. Parm. et Plac.*, p. 17). 2. Si riferisce al « Breve concordie inter Cremonenses et alias civitates », firmato in Piacenza, il 27 maggio 1167, ed. Vignati, *Storia dipl. della Lega Lombarda*, pp. 132 e segg.; confermato nel più vasto trattato 1° dicembre 1167, ed. Muratori, *Antiq. it. m. ae.*, IV, 201-2. Cfr. *Breve*, 1171, § 16; 1181, § 19.

factam inter placentinos nec non et cremonenses et alias civitates seu loca vel personas, et si que de cetero facte fuerint, attendam et complere faciam. Et obsides, qui 3.
Papie et Blanderate vel alibi sunt, per bonam fidem recuperabo, et unicuique nostrorum per singulos menses sex solidos imperialium dabo. Et de denariis de Pergamo 4.
xxxviii. libras et med. imper. rectoribus obsidum dabo infra tercium diem postquam habuero, et si illos denarios non habuero, tamen xxxviii. lib. et med. imper. eis solvam usque ad kalendas februarii proximas. Et omne illud esti- 5.
mum quod positum est vel ponetur in toto meo consulatu, sicut ordinatum est vel fuerit, quamcitius potero intus et extra colligam, et in debito comunis solvam, nec de eo aliquam remissam alicui faciam nisi in conscilio ad campanam sonatam per parabolam omnium vel maioris partis; et totum quod me recte contigerit, similiter solvam, salvo eo ut si quid per preteritos consules vetere estimo additum vel diminutum est, per consules cum maiori parte conscilii possit emendari. Et totum debitum comunis quod debetur credito- 6.
ribus Papie et Insule iureiurando, videlicet Bescossis et eorum sociis, et Bartolomeo et sociis, et Medicis et sociis, et Cavalcabovi de Insula et eius sociis ad terminum et terminos solvam, et omnes conventus quos consules cum predictis creditoribus fecerunt, attendam et complebo, sicut preteriti consules attendere promiserant et iuraverant. Et consules iu- 7.

---

3. Si tratta degli ostaggi piacentini dati all'imperatore. Sulla presa di Biandrate da parte della Lega, nella primavera del 1168, vedi Poggiali, *Mem. stor. di Piac.*, IV, 293; Vignati, op. cit., p. 172. 4. I *rectores obsidum* pare provvedessero al compenso dovuto dalla città agli ostaggi, durante la loro permanenza fuori della patria. 5. Cfr. *Breve*, 1171, § 2; 1181, §§ 6, 23. La prima notizia dell'estimo si ha a Pisa nel 1162, a Genova 1165, a Venezia 1171, a Lucca 1182. A Piacenza deve essere già dal 1166. 6. Si veda il doc. del 1166 ed. Boselli, *Ist. piac.*, 1, p. 316. Cfr. *Breve*, 1181, § 48. 7. Cfr. il *Breve consulum* di Pisa, a. 1164, ed. Bonaini, I, p. 26: « Si iustitiae consul pro iustitia consilium et adiutorium a me petierit, illi sine fraude dabo ». Cfr. *Breve*, 1171, § 10; 1181, § 13. Dal *Breve*, 1181, § 61 si induce che i consoli di giustizia ricevevano dai litiganti il compenso fissato per la lite, e il Comune interveniva soltanto a colmare le eventuali deficenze.

sticie ad complendum eorum officium semper cum necesse
8. fuerit per bonam fidem adiuvabo. Et omnia illa banna que
imposita fuerint in concordia consulum tollam, nec alicui
9. ullo ingenio remittam. Et per bonam fidem cum sociis meis
de honore et proficuo et comuni utilitate civitatis Placentie
10. et comitatus in concordia ero. Et consules et camerarium
antequam de consulatu exeam levare faciam in concordia
omnium sociorum meorum bona fide, nec operam dabo per
me vel per alium, ut aliqua fraude aliter eligantur, nec aliqua fraude faciam ut aliquis consul vel camerarius fiat vel
11. non fiat. Et totum illud habere quod potero rationabiliter
acquirere comuni acquiram cum mensura, nec de illo aliquam
12. fraudem faciam neque fieri permittam. Et in quinque libris
imperialium pro beneficio consulatus contentus ero, et ultra
hoc occasione consulatus plus duodecim den. ab aliqua per-
13. sona non recipiam per me vel per alienam personam. Et
bona fide operam dabo ut strate secure sint mercatoribus
et viatoribus, et res omnes hominum Placentie et comitatus que ablate fuerint vel auferentur per bonam fidem re-
14. cuperabo. Et ad fortitudinem civitatis ordinandam, mu-
niendam et finiendam per totum meum consulatum modis
15. omnibus quibus potero operam dabo. Et ad rivum co-
16. munis ducendum [et fini]endum pro posse studebo. Et
XLV. libras papiensium denariorum usque ad festivitatem
sancti Michaelis proximam solvam Rufino medico et Jordanino Buccabarili, nisi remanserit per parabolam Rufini

---

8. Cfr. *Breve,* 1181, § 36. **9.** Cfr. *Breve,* 1171, § 11; 1181, § 14. **10.** Cfr. *Breve,* 1171, § 19; 1181, § 20; cfr. *Breve cons. Pis.,* 1162, ed. BONAINI, p. 7; 1164, p. 30. **11.** Si veda 1171, § 8; 1181, §§ 4, 11. Cfr. il *Const. dei Consoli del Placito* di Siena, rubr. 50, ed. ZDEKAUER, p. 40; e gli *Statuti di Piacenza,* 1391, lib. I, rubr. 13, ed. cit., p. 224. **12.** Si veda *Breve,* 1171, §§ 9, 10; 1181, § 12. Cfr. *Breve cons. Pis. civit.,* 1162, ed. BONAINI, I, p. 12 (stipendio di 12 libbre imperiali e compenso di 2 soldi per ogni negozio); vedi PERTILE, *St. del dir. ital.,*[2] II, parte I, p. 43, n. 60. Cfr. *Stat. Mercat. Plac.,* I, 7, ed. cit., p. 6. **13.** Cfr. *Breve,* 1171, § 21; 1181, § 21. **14.** Cfr. ivi, 1181, § 3. **15.** Così 1181, § 31. **16.** Per gli altri debiti, si veda in questo *Breve,* 1167, § 6 e 1181, § 48.

vel Jordanini aut eorum certi missi. Et camerarium 17.
iurare faciam quod comuni camere bona fide adquiret et custodiet, nec ipse eam fraudabit nec alii fraudare permittet, et ultra XII. denarios occasione camere ab aliqua persona non recipiet, et ultra IIII. libras camerario non dabo vel habere permittam. Et omnes fructus redditusque possessio- 18.
num illorum qui Placentiam exierunt et ex parte imperatoris sunt, colligere faciam et in comuni mittam, vel eas guastas manere faciam, salvo eo quod pro isto sacramento non cogas alicui domino vel creditori eorum contra rationem facere. Et 19.
totum debitum quod Guilielmo de Russo et nepotibus et Musso de Pontulo et fratribus eius debetur, ad terminum et ad terminos qui michi dati fuerint, solvam, nisi per eorum parabolam remanserit. Et omnia alia debita que consules 20.
per se vel per suum certum missum in scriptis michi consignaverint, infra octo dies postquam de consulatu exierint, similiter ad terminum vel ad terminos qui michi dati fuerint solvam, nec fraude vitabo quin ipsa debita in scriptis recipiam. Et omnes homines Placentie iurare faciam usque ad 21.
kalendas madii proximas concordiam parmensium et Verone et [Mar]che et Venecie et Ferrarie, sicut in brevibus concordie continetur, firmum tenere. Et v. libras imperialium 22.
Russo de Furnario pro banno in quo incidit tollam, nisi de iure se defendere potuerit. Et concordiam factam cum Opi- 23.

---

17. Si v. *Breve*, 1171, § 13; 1181, § 16. Cfr. il *Breve officialium Senensium*, tit. XVIII, ed. PAOLI, p. 50: « nihil inde in meam (camerarii) utilitatem et proprios usus vel alterius pro me convertam vel converti faciam vel permictam ultra XII. libras ». **18**. Cfr. *Breve*, 1167, § 14; 1181, § 17. **19**. Di Musso de Pontulo si ha più tardi notizia, quando nel 1186 si legava feudalmente al Comune di Piacenza: vedi POGGIALI, *Mem. stor, di Piac.*, IV, 375. **20**. Cfr. *Breve*, 1181, § 57 e *Stat. Merc. Plac.*, I, 12 e 27, ed. cit., pp. 7, 10. **21**. Si veda qui sopra la nota al § 2, e *Breve*, 1171, §§ 16, 31; 1181, § 19. **23**. Cfr. *Breve*, 1181, § 36. Si veda l'atto di alleanza coi Malaspina 27 dicembre 1167, ed. BOSELLI, *Ist. piac.*, I, 318 e VIGNATI, *St. diplom.*, p. 149; cfr. CIPOLLA, in *Atti della R. Accademia di Torino*, XXXIX (1904), pp. 54-56. Tale accordo è poi richiamato nei successivi *Brevi*, 1171, § 20; 1181, § 58; e dette luogo, durante la sua lunga esecuzione, ad una controversia, che fu giudicata nel 1171 (un frammento della sentenza è edito dal BOSELLI, op. cit., I, p. 324 e dal VIGNATI, *St. diplom.*, p. 150, n. 1).

zone marchione Malaspina et filio, sicut in brevi concordie continetur, attendam et complere faciam, et quinquaginta libras imper. que pro illa concordia debentur usque ad kalendas februarii proximas illis personis quibus promisse sunt
24. solvam. Et de denariis de Pergamo octo libras imperialium Bernardo Ardiciono pro denariis quos consulatus civitatum ei donaverunt solvam, et si illos denarios non habuero, tamen octo libras imper. eidem Bernardo usque ad caput
25. ieiunii proximum solvam. Hoc totum attendam et faciam per bonam fidem sine fraude et malo ingenio a kal. ianuari proximis usque ad unum annum, salva fidelitate Imperatoris, ut in brevi concordie civitatum determinatum est.

VI.

Breve consolare del 1170-71.

Perg. orig. (molto guasta), secolo XII. Arch. di Sant'Antonino di Piacenza (Cassa Boselli). — Ed. Boselli, *Ist. piac.*, I, 328-31 (frammentaria). — *N. B.* Ho dato in corsivo i tratti che, nella pergamena, sono scritti in interlinea.

1. ....[Et omnia predia in civitate et in] suburbiis custodire faciam et usque ad duo miliaria circa Placenciam de ista parte Padi a.... et fructus arborum similiter custodire fa-
2. ciam. Et totum extimum[1] quod fuit positum per [civitatem

---

24. Bernardo Ardizzoni era console nel 1166; vedi Poggiali, *Mem. stor.*, IV, p. 283. 25. Cfr. *Breve*, 1171, § 34; 1181, § 66. La formula *salva fidelitate imperatoris*, contemplata nei trattati delle città, e anche in quello della Lega, 1° dicembre 1167, è in quest'ultimo testo determinata in tale forma: « contra omnem hominem quicumque voluerit nobiscum facere guerram aut malem, eo quod velit nos plus facere quam fecimus a tempore Henrici regis usque ad introitum imperii Frederici »; vedi Vignati, *St. diplon. della Lega lomb.*, p. 143.

1. Il testo è frammentario per uno strappo in testa alla pergamena, che ha sottratto le prime disposizioni. Per la norma contenuta in questo capitolo, si veda il *Breve*, 1181, § 29. 2. Cfr. *Breve*, 1167, § 5; 1181, § 6.

vel comitatum.... et per circuitum] burgiorum civitatis, illud totum colligam vel colligere faciam; et cum aliud extimum [fuerit impositum simi]liter colligam vel colligere faciam usque ad tres menses [postquam intravero in meo] consulatu.... similiter usque ad octavam sancti Michælis proximam pro posse colligam vel colligere faciam [nec de eo aliquam remissam faciam] nisi in comuni conscilio ad campanam sonatam, in cuncordio tocius conscilii vel maioris partis per numerum[hominum.... modo] aliquo, nec recipere alicui permittam quod totum non solvatur. Et colligere.... ro vel pi- **3.**
gnoratione que per me vel per alium cognovero quod sunt facta pro comuni hutilitate.... per civitatem vel in burgis istius civitatis factum fuerint. Et de turri.... damus consci- **4.**
lio et timore ne capiatur, vel si aliquis homo.... et michi ad sciendum pervenerit, illi qui hoc fecerit.... nos consules civitatis in publico.... hutilitatem omnem bannum mittam, et hoc capitulum aliis consulibus qui post me erunt iurare faciam. Et si aliquis bur[donem vel schinipum seu] bellam **5.**
portaverit et michi ad sciendum pervenerit, illi qui portaverit eum pro posse tollam vel tollere faciam, et [XL. sol. si miles fuerit et si pedes XX. sol.] plac. banni ei tollam vel tollere faciam, si ab eo vel de suis rebus illos denarios hab[ere potuero et ad communem] hutilitatem [mittam....]. Et **6.**
si aliquis homo in suburbio Placencie ab una porta usque ad alteram super placentinum fossatum constructa alicui persone cum petra aut ferro [assaltum in aliquem] fecerit vel aliquem vulneraverit, vel si in publico mercato similem fecerit, illi cui fecerit emendare faciam, et illi qui hoc fecerit

---

3. La disposizione sembra riguardi le esecuzioni patrimoniali. 4. Cfr. *Breve*, 1167, § 8; 1181, § 36. 5. Si veda il *Breve* 1181, § 8: *burdone* = ' baculus ', bastone forse ferrato; *schinipum* = coltello prima d'uso domestico, poi da offesa, forse dal germ. *sknipp- schnipp-* ' tagliare ' : vedi Bertoni in *Atti della Deput. Modenese di st. patria*, serie V, tomo IX, p. 201; *bella*, forse strumento d' offesa, ferro appuntito, 6. *Breve*, 1181, § 9. Sulla difesa speciale nell' interno della città, ed ormai anche nei borghi compresi entro il giro delle nuove fortificazioni, si veda, a titolo di confronto, lo statuto di Montalboddo 1195, §§ 1-3, ed. Menchetti, e le mie osservazioni, in *Riv. ital. di sociologia*, XV (1911), pp. 659 e segg.

si miles est [tollam XL. sol.] placentinorum, si vero pedes XX. sol. plac., si ab eis habere potero, nec inde remissam faciam nec alicui fieri permittam, et ad communem hutilita-
7. tem ea banna [mit]tam et consignabo. Et Advocatos *qui non iuraverant* iurare faciam quod facient iurare omnes pistores et pistorissas iustum pensum panis facere ab istis kalendis ianuarii usque ad annum unum, secundum quod granum precio axenderit et dexenderit; et omnes alios qui vel que voluerint venalem panem facere.... nec illis *vetabo facere*; et molindinarios quod facient bonam farinam secundum quod granum erit, et quod granum et farinam.... [teneant] ad proficuum et huti[litatem omnium....] salvo eorum iure unius recti stopello pro unoquoque stario grani, vel secundum racionem.... et nec de hoc ei remissam fieri permittam, et ad communem hutilitatem eos denarios mittam et [expen-
8. dam]. Et per bonam fidem cameram comunis Placentie.... honore et pecunia [ho]neste cum mensura eam adcrescam, et nec de ea fraudem faciam nec ab aliquo fraudem fieri permittam; et si scire potero quod de ea fraude fecetur, in pu-
9. blico arengo hoc manifesta[bo]. Et pro beneficio mei con-
10. sulatus in septem lib. et dimidiam plac. contentus ero. Et consules iusticie ad eorum officium complendum semper cum necesse fuerit per bonam fidem et sine fraude pro posse adiuvabo; nec occasione consulatus ultra XVIII. den. plac. per
11. me nec per alium ab aliqua persona recipiam. Et per bonam fidem et sine fraude cum sociis meis consulibus civitatis de proficuo et honore et fortitudine civitatis Placentie et comuni hutilitate civitatis et comitatus, et comitatus
12. adcrexendi ratione et iusticia in concordio ero. Et me exeunte ex cunsulatu, hoc totum quod in comuni camera erit, illis consulibus qui post me in sequenti consulatu in-
13. traverint ad comunem hutilitatem consignabo. Et came-

---

7. La disposizione si rinviene soltanto in questo *Breve*; si veda il documento a. 1180, in Boselli, *Ist. piac.*, I, p. 335. **8.** Vedi *Breve*, 1167, § 11; 1181, §§ 4, 11. **9.** Cfr. ivi, 1167, § 12; 1181, § 12. **10.** Si veda *Breve*, 1167, § 7; 1181, §§ 13, 61. **11.** Cfr. *Breve*, 1167, § 9; 1181, § 14. **12.** Cfr. *Breve*, 1181, § 15. **13.** Cfr. *Breve*, 1167, § 17; 1181, § 16.

rarium iurare faciam quod comuni camere civitatis Placentie quantum plus poterit honeste acquiret et per bonam fidem eam custodiet et salvabit, et quod eam non fraudabit, et nec pro posse fraudare permittet, et si scierit quod eam fraudabit vel fraudare voluerit, in comuni conscilio civitatis palam coram omnibus manifestabit; neque occasione [camere] ab aliqua persona ultra XVIII. denarios plac. recipiet; nec camerario pro beneficio camere ultra sex libras den. [non dabo nec habere] permittam. Et omnes fr[uctus red- **14.**
ditusque possessionum illorum qui cum imperatore] ex Placentia exierunt et ex sua parte aut cum eo vel cum eius nunciis adhuc sunt [colligere faciam et ad communem huti]litatem eos mittam, [nec magne vel par]ve persone fraudem facere permittam, salvo iure et ratione alicui eorum domini vel creditoris. Et [concor]dium conscilii [2] et cunsulum **15.**
paraticorum.... de [feria observa]bo, et per bonam fidem operam dabo ad expensas comunis Placentie per civitates Longobardie et per alias partes ad hutilitatem illius ferie quo melius illam fieri possit, nec [ullo modo] me subtraham quod non fiat. Et consulibus negociatorum ad expensas eorum comunes per ultramontanas ferias istam feriam denunciare faciam ad comunem istius ferie hutilitatem. Et concordium **16.**
factum inter Placentiam et Cremonam et alias civitates Longobardie et extra Longobardiam et personas que nunc in eo sunt vel que erunt, sicut in brevi concordie determinatum est, per bona fidem firmum habebo ac tenebo, nec pro posse illud concordium frangere permittam. Et fraudem que est facta **17.**
de comuni ere intus istam civitatem et extra circabo et cir-

14. Cfr. *Breve*, 1167, § 18; 1181, § 17. **15.** Secondo le cronache piacentine (MURATORI, *Script.*, XV, col. 454), una grande fiera annuale fu impresa nel 1169, ed ebbe carattere comunale e corporativo: cfr. SCHAUBE, *St. del commercio*, trad. BONFANTE, p. 895; POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 296; BOSELLI, *Ist. piac.*, I, 10. Notevoli le disposizioni per il richiamo della fiera nelle città di Lombardia, che doveva esser fatto a spese del Comune, e per il richiamo « per ultramontanas partes », che avveniva invece a cura e a spese dei consoli dei mercanti, poichè a questi doveva principalmente interessare l'intervento dei mercanti stranieri. Cfr. *Breve cons.* di Pisa, 1164, p. 29. **16.** Cfr. *Breve*, 1167, §§ 2, 21; 1181, § 19. **17.** Cfr. ivi, 1181, § 4.

care faciam, et ab illis quos in fraudem de comunibus rebus istius civitatis invenero vel invenire potero, illud pro posse recuperabo et comuni hutilitati illud mittam, et nec amplius illum quem in fraudem invenero cunsulem nec camerarium comunis istius civitatis esse pro posse permittam. Et nec ego de comuni istius civitatis aliquam fraudem faciam vel alicui
18. fieri permittam. Et illis consulibus qui post me in cunsulatu intraverint faciam iurare me et meos socios cunsulatus circare ne de comunibus [rebus fraudem facerent]; et si in fraudem inventus fuero, illud palam in publico conscilio reddam, et nec amplius de comuni istius civita[tis consul fieri]
19. permittam, si in fraude [inventus fuero. Et antequam de con]sulatu exeam, cum concordia sociorum meorum consulum, secundum illum modum quod placebit toto conscilio [et consulibus paraticorum] vel maiori parti per numer[um homi-
20. num....] sine fraude consules elevare faciam. Et cumcordium Opizonis marchionis et eius filii sicut intendimus bona fide et sine fraude observabo et firmum et ratum habebo et te-
21. nebo. Et stratam romeam a confinibus inter nos et parmenses usque ad illas inter nos et papienses in omnibus viatoribus et negociatoribus salvare et custodire faciam, nisi erit mortalis inimicus vel publicus[3] latro; et illos homines qui super eam steterint iurare faciam eam pro posse et sine fraude custodire et ad cridum currere et predam illius strate et maleficia pro eorum posse devetare, et si devetare non poterint veritatem quam scient consulibus Placentie quam citius pote-
22. rint denuntient per se vel per eorum missum. Et de illa

---

18. Cfr. § 17. **19.** Cfr. *Breve,* 1167, § 10; 1181, § 20. **20.** Cfr. *Breve*, 1167, § 23; 1181, § 58. La disposizione deve essere anteriore alla sentenza del marzo 1171 (Boselli, *Ist. piac.*, I, 325 e Vignati, *Storia dipl.*, p. 150), poichè forse di essa si sarebbe fatto menzione nel *Breve*. **21.** Cfr. *Breve*, 1167, § 13; 1181, § 21. *Strata romea* è la via dei traffici da Pavia a Piacenza e a Parma, di cui si può vedere il percorso nell'itinerario del secolo XII, riprodotto dal Tononi, *Gregorio VII e i Piacentini,* Piacenza, 1885. **22.** Per queste strade, sarebbe da vedere la carta topografica del Bolzoni (sec. XVI), sulla quale cfr. il mio studio *Le diete di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza,* in *Arch. stor. per le prov. parm.*, N. S., X (1910), 54 e segg.

strata de Janua a Rivalgario usque in loco Mezani, et de illa Padi per terram et aquam a Monticello usque ad locum Parpanense similiter fieri faciam. *Et Gotefredo Surdo et* 23.
sociis IIII. libras et mediam plac. dabo usque ad kal. madii, si Januam iverint pro petenda ratione sua, si tantum ibi expenderint. Et de facto libellariarum et fictis infra men- 24.
sem ex quo consul ero a consciliatoribus conscilium petam, et secundum quod conscilio placuerit vel maiori parti firmum tenebo. *Et monetam placentinam in suo stato retinebo, et* 25.
eam quam longius potero currere faciam. *Et pallea que* 26.
est intus civitatem usque ad [duo miliaria] colligere et auferre faciam in copertura. Et sicut continetur in cartula istius 27.
civitatis facta pro conscilio et consulibus firmam habebo [nec eam pro]posse capsare permittam. *Et omnes homines qui* 28.
sunt de mea civitate vel de comitatu quos scire potero sacramentum civitatis non fecisse pro posse [eos fieri curabo]. Et 29.
toloneum petitum a Girardo de Porta, datum a consulibus Girardo et Wifredo et sociis scilicet Arsis firmum tenebo. [Et 30.
iuramenta] que fecit fieri in hoc anno Mazaburinus, scilicet de non ponendo extimo et de mutuo non auferendo ab aliquo homine huius civitatis vel burgis, nisi tali necessitate superveniente propter quam videretur melius maiori parti populi in concione, in his per totum meum consulatum firma et recta tenebo, *[et hoc idem] alios consules qui post me venerint iurare faciam,* et si necessitatem pervenerit eam quancitius potero a populo expellam. Et ego ad hono- 31.

---

23. Deve trattarsi di un caso di rappresaglia a profitto della compagnia mercantile piacentina di Goffredo Sordo. **24.** Si veda la legge del 1135-44 (doc. I) e i miei commenti ad essa nel testo. **25.** Cfr. *Breve,* 1181, § 22. **26.** Il sistema della copertura di paglia per le case era, come si vede, ancora usato a Piacenza, e questo spiega la violenza degli incendi, come quello famoso del 1140, su cui Campi, *Hist. eccles. di Piac.*, I, 412; Poggiali, *Mem. stor.*, IV, 168. **27.** Cfr. *Breve,* 1181, § 22. **28.** Un esempio di *sacramentum civitatis* in Poggiali, *Mem. stor.*, IV, p. 361; cfr. Pertile, *Stor. del dir. ital.*, II, 1, p. 95, n. 63. **29.** Su Gherardo della Porta, vedi Poggiali, *Mem. stor.*, IV, 104. **30.** Cfr. *Breve*, 1181, § 23. **31.** Cfr. *Breve,* 1167, § 21; 1181, § 19. L'unione col pontefice è ormai apertamente professata, dopo le dichiarazioni pontificie del 1169 favorevoli alla Lega. Vedi Vignati, *St. diplom.*, p. 172.

rem dei et sancte romane ecclesie et domini pape Alexandri
et hutilitatem hominum omnium qui sunt vel qui erunt in
ista cumcordia Lombardie, bona fide operam dabo ad eam
concordiam firmam tenendam et augendam et convencio-
32. nes factas comuni conscilio ut impleantur. Et si ego ali-
quam possessionem acquisivi ab aliquo prelato ecclesie per
Octavianum vel Widonem de Crema ordinato, ego illi in
pacem relinquam, et ut alii similiter faciant operam bona fide
dabo. Et illis episcopis qui per dominum papam Alexandrum
33. in episcopatibus sunt operam dabo[4]. Et pecuniam que
data fuit a consulibus pro facto Castri Arquati pro posse recu-
34. perabo. Hoc totum quod supra legitur et dictum est adten-
dam et faciam, per bonam fidem et sine fraude et malo in-
genio, ab istis kalendis ianuarii proximis usque ad annum
unum, salva fidelitate imperatoris, ut in brevi concordie ci-
vitatum nostrarum amiciçe continetur, nisi erit per totum
comunem conscilium istius civitatis vel maioris partis pro nu-
mero hominum ad campanam sonatam, si deus me adiuvet
et sancta dei evangelia.

[1] exstimum. [2] et conscilii, *rip.* [3] et publicus, *rip.* [4] *Questo capitolo è nella pergamena sottosegnato a titolo di cancellatura.*

---

32. La disposizione riguarda i chierici ordinati dai due antipapi Vittore IV (Ottaviano card. di S. Cecilia, eletto nel 1159) e Pasquale III (Guido da Crema, eletto nel 1164); e vuole che ad essi, forse dopo alcune persecuzioni, sia data pace. L' appoggio promesso ai vescovi ortodossi corrisponde con la promessa di inimicizia ai scismatici, di cui si ha traccia nel giuramento della Lega del 1170, ed. Muratori, *Antiq. it.*, IV, 266. **33.** Non è chiaro di quale *pecunia* si tratti; ma il *factum Castri Arquati* diviene poi famoso nelle trattative di pace tra Federico I e la Lega e nella pace di Costanza; e si colloca tra le cessioni forzate che i Comuni italiani, e principalmente Piacenza, avevano fatto all' Impero ai tempi del governo dei podestà tedeschi; poichè allora il vescovo Ugo di Piacenza, verso il 1162, avrebbe ceduto all' imperatore il dominio di Castellarquato, con grave pericolo della città. Si vedano gli atti editi dal Muratori *Antiq. it.*, IV, 295; 301-2; dal Tononi, in *Arch. Stor. Lombardo*, IV, 1877, p. 221 e dal Weiland, *Const.*, I, pp. 339 e segg. **34.** Cfr. *Breve*, 1167, § 25; 1181, § 66.

VII.

Breve consolare del 1181-82.

Perg. orig. (in più punti corrosa e mancante), secolo XII, Arch. di Sant'Antonino di Piacenza (Cassa Boselli). — Ed. Boselli, *Ist. piac.*, I, pp. 328 e segg. (scorretta e frammentaria). — *N. B.* Ho dato in corsivo i tratti che, nella pergamena, sono scritti in interlinea.

[Ego per bonam fidem populum Placentie et comitatus] 1.
per pacem et vverram regam et custodiam et salvabo, et eum in pacem [retinebo, et omnes homines placentine civitatis] concordare [faciam....] et neque res eorum sint eis rapte, cur detinente vel illas habenti bona fide [recuperare et restituere curabo]. Et si invenero [aliquem] civitatis vel comitatus.... 2.
[per] parabolam conscilii vel maioris partis, pro suo [nun]cio vel persona intromissa.... [recuperare] et habere potero, in mea potestate et sociorum meorum tollam et tenebo, nec de eis [pro timore] iniusticie ipsas res exire permittam, donec securus ero de rebus illis recuperandis, vel quod iustam rationem habere poss[em], secundum [concordiam] que est vel erit inter nos et alias civitates vel convenienciam que placeat eis, nisi remanserit parabola conscilii ad campanam sonatam vel maioris partis. Et denarios quos [habere potero] 3.
a civibus et ab ecclesiis et villanis, pro pensis fossati colligam usque ad [kalendas....] et in fortitudinem civitatis expendam.... et aliam fortitudinem civitatis quamcitius potero finire faciam bona fide. Et [om]nem [pecu]niam com- 4.
munem que est vel erit custodiam [et ad communem uti]litatem [expendam, et non] alienabo nec alienari permittam;

---

1. Cfr. *Breve*, 1167, § 1. 2. La regola sui danni tra le città alleate è così espressa nella *Concordia civitatum* del 1167, ed. Vignati, p. 144: « Et studiose non offendam personam vel res eorum qui hoc sacramentum fecerint.... et si fecero, infra xxx. dies postquam mihi requisitum fuerit sigillo illius civitatis, caput cause restituam, nisi parabola illius qui damnum passus fuerit vel rectoris illius civitatis remanserit ». 3. Cfr. *Breve*, 1167, § 14. 4. Vedi *Breve*, 1167, § 11; 1171, § 8; 1181, § 11.

et si sciero aliquid de infrascripta [pecunia] alien[ari], faciam
illud emendari [et ad communem utilitatem reddam]; et
[illos qui] non invenero facere fossatum bona fide inquiram
et eos qui non fecerint fossatum, faciam facere usque ad
5. kalendas iu[nii]. Et illos burgos qui circa placentinam
civitatem sunt fortes fieri faciam per fossata tempore quo
6. melius visum fuerit consulibus et maiori parti conscilii. Et
extimum quod [fuit impositum per] civitatem vel comitatum
7. colligam vel colligere faciam. Et si sturmum in civitate
vel burgis factum fuerit et.... ad defensionem sue domus vel
amici sui per se vel per alium qui defendat, eo scilicet ti-
more.... [XL. sol. militi] auferam et pediti XX. sol. vel tan-
tum peiorabo [si] sciero et potero, nec hoc bannum remittam
8. [sine parabola consulum vel maioris partis conscilii. Et
si aliquis] burdonem vel schinipum seu bellam portaverit
aut si fundam in sturmum traxerit, si sciero X. sol.... vel
tantum peiorabo si potero, nec remissam faciam nec fieri
9. permittam. Et si aliquis in civitate vel burgis.... assaltum
in aliquem fecerit et percusserit, illi cui insultum factum fuerit
mendare faciam; si querimoniam fecerint.... XL. sol. banni
si miles fuerit tollam et pediti XX. sol., vel tantum peiorabo
10. si potero. Et si aliqua persona.... voluerit nec vetabo nec
11. vetari permittam, et pensum ei dare faciam si pecierit. Et
[de hab]ere [et pecunia civitatis Placentie per bonam fidem]
honeste et cum mensura accrescam, nec de ea fraudem fa-
ciam nec fieri permittam, et si sciero [quod de ea fraudem
12. fecetur hoc manifestabo. Et] beneficio consulatus in VII.
libr. imper. contentus ero, et ab aliqua persona racione
13. consulatus [ultra XVIII. den. plac. recipiam profi]cuum. Et
consules iusticie ad complendum eorum officium cum necesse
14. fuerit [per bonam fidem pro]posse adiuvabo. Et si socii

---

5. Cfr. sopra § 3. 6. *Breve*, 1167, § 5; 1171, § 2. 7. Vedi Pertile, *St. del dir. ital.*², II, 1, pp. 389 e segg. 8. *Breve*, 1171, § 5. 9. *Breve*, 1171, § 6. 10. La disposizione sembra riferirsi al mercato, ma il guasto nella pergamena impedisce di chiarirla. 11. Cfr. *Breve*, 1167, § 11; 1171, § 8. 12. Così *Breve*, 1167, § 12; 1171, §§ 9 e 10. 13. *Breve*, 1167, § 7; 1171, § 10; 1181, § 61. 14. Cfr. *Breve*, 1167, § 9.

mei] postulaverint per se [vel per eorum] missum.... ad eos ibo sine mora et de honore [et fortitudine civitatis Placentie et comuni utilitate civitatis et comitatus in concordia ero]. Et me exeunte de consulatu infra VIII. dies [totum quod 15.
in comuni camera erit illis consulibus qui post me in consulatu intraverint consignabo. Et iurare faciam came]rarium 16.
quod ad officium camere bonum et utilem [civitatis placentie.... et infra XV.] dies postquam [intravero in] consulatum iuravero quod iurare faciam quod.... bona fide eam con[servet et conservari] faciat, nec ipsam fraudabit nec fraudare permittet [et si scierit qui eam fraudabit vel fraudare voluerit in comuni] conscilio manifestabit, neque occasione camere ultra XVIII. den. recipiet.... nec camerario beneficio camere ultra VI. sol. dabo vel habere permittam. Et fructus et 17.
expensas [illorum qui ex Placentia cum imperatore exierunt et] in eius parte perseverent colligere faciam et ad communem utilitatem eos mittam, vel ipsos.... [salvo iure eorum creditorum] vel dominorum illorum. Et ad feriam statutam 18.
augendam et conservandam bona fide operam dabo.... [et secundum quod] in civitate vel burgis dictum est ei auferam. Et concordiam factam inter Placentiam [et Cremonam 19.
et alias civitates qui sunt] in eadem concordia, sicut in brevi concordie finitum est, firmam tenebo nec pro pro posse eam infringere permittam.... Et in concordiam sociorum meorum 20.
secundum illum modum qui placebit toto consilio et consulibus paraticorum vel maiori parti.... et consules levari faciam nec fraudem vel machinationem faciam quod aliquis consul sit. Et ut strate sint secure negociatoribus et viatoribus 21.
per meum districtum bona fide operam dabo; et si alicui illo-

---

15. Cfr. *Breve*, 1171, § 12. **16.** Vedi *Breve*, 1167, § 17; 1171, § 13. **17.** Vedi *Breve*, 1167, § 18; 1171, § 14. **18.** Così *Breve*, 1171, § 15. **19.** Cfr. *Breve*, 1167, § 2; 1171, § 16. **20.** *Breve*, 1167, § 10; 1171, § 19. **21.** Cfr. *Breve*, 1167, § 13. Notevole l'obbligo del rifacimento del danno a carico del Comune, per favorire il commercio e ovviare ai danni delle rappresaglie. Simili promesse si facevano da Piacenza nel trattato con Ferrara (1181), POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 337, e con Cremona (1183), ivi, pp. 348 e segg. Per Firenze, si veda DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei Comuni medievali*, Bologna, 1894, pp. 247 e segg.

rum de suis rebus fuerit oblatum, quam citius potero recu-
22. perabo et ei reddam vel reddi faciam. Et cartulam civitatis et placentinam monetam in suo statu retinebo et eandem monetam quo longius potero currere faciam. Nec monetam fieri faciam nec dimittam, nisi parabola conscilii et consulum ministeriorum omnium vel maioris partis ad campanam sona-
23. tam, *et nisi comune habeat II. sol. de unaquaque marca.* Et iuramenta que fecit fieri Mazaburinus, scilicet de non ponendo extimo et non auferendo mutuo [ab aliquo] homine civitatis vel burgorum, nisi tali necessitate superveniente propter quam videatur melius maiori parti populi [in concione], in his per totum meum consulatum firmas tenebo, et hoc idem alios consules qui post me intrabunt iurare [faciam et] si necessitas supervenerit eam a populo quam citius potero expel-
24. lam. Et receptacula basclazantium et latronum et furum....
25. vetabo. *Et plateam Sancte Marie in curtina, ubi cognovero quod sit astricta usque ad mediam quadragesimam in pristinum statum in exitu civitatis aptari faciam usque ad kal.*
26. *iunii.* Et fodra que sunt posita per totum meum consulatum et districtum Placentie coligam vel coligere faciam, usque ad octavam sancti Martini et boateriam usque ad kal. septem-
27. bris. Et si illi qui ascenderunt in Petram Silariam propter hoc guerra orta fuerit.... [per totum meum] consulatum eos bona fide adiuvabo, et illos consules qui post me intrabunt

---

22. Cfr. *Breve*, 1171, § 25. **23.** Vedi *Breve*, 1171, § 30. **24.** *Basclazantes*, giuocatori di dadi: cfr. *Stat. Vercell.* rubr. 283 (*M. Hist. Patriae.* XVI, p. 1299): « (tabernarii) nec debeant tenere in domo sua basclacias sive iocatores ludentes ad taxillos.... neque scienter hospitari basclaciarios »; rubr. 285: « item nullus de civitate debet habere basclacias in domo sua ». **25.** Il trasporto dell'assemblea alla cattedrale era avvenuto, come si disse, nel 1179: vedi *Ann. Plac.*, a. 1179, *Script.*, XVIII, p. 413: « consules adamplaverunt plateam maiorem, et contionem removerunt de Sancto Antonino et ad maiorem ecclesiam fecerunt »: cfr. in questo *Breve*, § 61. **26.** Sul *fodro* e sulla *boateria*, distinti dalla *colta* (di cui qui stesso al § 51), vedi Pertile, *St. del dir.*, II, 1, pp. 423-33 e segg. **27.** I castelli di Presiliera (Petra Sillaria) e di Preduca erano stati presi e distrutti dai Piacentini nel 1170: vedi *Ann. Plac.*, cit., p. 413; cfr. Poggiali, op. cit., IV, pp. 307-8.

similiter iurare faciam. Et bona fide vetabo per totum meum 28.
consulatum quod granum de civitate et comitatu non exeat,
nec vinum usque ad kal. septembris.[1] *Et infra quindecim* 29.
dies postquam consul ero.... mittam in civitate et a foris usque ad duo miliaria pro custodiendis clausis et aliis rebus; et illum quem invenero facere dampnum in vineis vel aliis rebus XII. denarios de banno ei tollam medietatem pro comuni et aliam medietatem pro custodibus, et dampnum restituere faciam: excepto hoc quod est in alterius wuarda infra hos
confines. Et infra xv dies ex quo consul ero duo homines 30.
per portam iurare faciam quod bona fide singulis ebdomadis per totum meum consulatum tabernarios et latrones circabunt et eos michi manifestabunt; et quemcumque sciero vendere nisi panem et vinum et caseum et fructus vel alicui aliud dare bibere vel manducare, nisi sit foresterius, x. sol. ei tollam, scilicet medietatem pro comuni et aliam medietatem dabo circatoribus; et illum tabernarium quem sciero [dare bibere] vel manducare nisi ut supra dictum est, iurare faciam quod amplius non tenebit tabernam per totum meum
consulatum.... eum tollam de banno si potero. Et ad rivum 31.
communem ducendum et retinendum bona fide operam dabo.... vel extra per omnes illas partes quibus solitus est expedire currat, et omnes rivos qui veniunt in civitate.... bona fide custodire faciam a kalendis aprilis usque ad festum sancti Michælis quod aque molendinis non tollatur; et ei quem sciero ipsam aquam tollere, nisi his diebus quibus statutum est, nisi illis qui habent testam super rivum, ita tamen quod aquam aliis non tribuant, et nisi illis qui adaquaverint terram coltam causa seminandi vel ortos, II. sol. banni tol-
lam. Et aliquem bannitum in alieno consulatu vel in meo 32.
non recipiam, nisi iuraverit obedire omnibus preceptis meis; et si miles fuerit XL. sol. ei tollam et pediti XX. sol. si potero,

---

28. Il divieto d'esportazione del grano e del vino seguiva forse nel 1180, che fu anno di carestia: Poggiali, op. cit., IV, 333. **29.** Cfr. *Breve*, 1171, § 1. **30.** Cfr. il § precedente. **31.** Cfr. *Breve*, 1167, § 15. **32.** Sugli effetti del *bannum* vedi Pertile, *St. del dir.*, V, 309.

33. *et damnum quod fecerit mendare faciam.* Et si aliquis
homo Placentie sive comitatus ullum extraneum hominem in
civitate vel burgis ceperit vel percusserit aut robaverit, si
miles fuerit XL. sol. banni ei auferam et pediti XX. sol. si
34. potero, et robam ablatam reddi faciam. Et si aliquis de ci-
vitate vel burgis iuraverit se non facere pacem nec treuguam
et sciero, VI lib. militi et III. lib. pediti tollam, vel tantum
35. peiorabo si potero. Et fossata et ipsorum terragia custodire
faciam, et si quis inde dextruxerit et sciero. XII. den. ei tol-
lam de banno et dampnum illum mendare faciam. et aquam
que currit per ipsa fossata per canalem rivi ire faciam ad
minus damnum fossatorum quod potero, et illum canalem
faciam ab illis facere pro quorum utilitate aqua ierit, *facendo*
36. *comune medietatem expensarum.* Et omnia infrascripta
banna et alia que per totum meum consulatum ponam in
consilio ad campanam sonatam, in concordiam omnium vel
37. maioris partis tollam, et in comuni utilitate mittam. Et
uxores et filios eorum qui de Placentia pro imperatore exierunt
et in eius parte perseverant, in districto placentino per to-
38. tum meum consulatum habitare non sinam. Et hominibus
civitatis et comitatus bona fide vitabo ne vendant nec in-
f[eodent nec] alienent terras comarce alicui homini alte-
rius civitatis vel comitatus, et si quis hoc fecerit et sciero
[XX. sol. banni ei tollam] et in fortitudine civitatis expen-
39. dam. Et concordiam florentinorum sicut scripta est firmam
tenebo et observabo et alios consules qui post me intrabunt
40. similiter iurare faciam. Et usque ad kal. marcii precipiam

---

33. Cfr. qui stesso, § 21. **34.** La disposizione è contro la guerra privata. **35.** Cfr. *Breve*, 1167, § 14. **36.** Cfr. *Breve* cit., § 8. **37.** Cfr. § 17. **38.** *Terre comarce*, terre adiacenti alla città, concesse dal pubblico, sotto certe condizioni, a persone tenute a militare a cavallo; corrispondono alle arimannie, su cui da ultimo il MENGOZZI, *La città ital. nell' alto Medio Evo*, Roma, 1914, pp. 109 e segg. **39.** La concordia coi Fiorentini è del 12 dicembre 1181: POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 376-77. **40.** Gherardo di Cornazzano, si era obbligato nel 1141 « esse habitator Placentie per tres menses per guerram, quos consules voluerint, per pacem per unum mensem, quem voluerit »: CAMPI, op. cit., I, 414; POGGIALI, *Mem. stor.*, IV, 177; AFFÒ, *St. di Parma*, II, 178.

Gerardo de Cornazano sub debito sacramenti, ut faciat habitaculum civitatis sicut debet, et postea parabolam ei non dabo, nisi in consilio ad campanam sonatam et in concordia totius vel maioris partis. Et comitatum Placentie bona fide **41.**
retinebo et defendam, nec illum sinam diminui, et si diminutus fuerit eum recuperabo bona fide. Et fossatum Fai- **42.**
glarie, ut per consules ordinatum est, fieri faciam; *et ut adimpleatur, consilium et adiutorium dabo si postulatum fuerit,* et si quis illud impedierit ipsum expediam. Et si **43.**
a sententia consulum iusticie michi appellatio facta fuerit ab aliquo homine civitatis vel comitatus vel facta est et ad me pervenerit, eam recipiam et bona fide finiam secundum rationem infra xl. dies, nisi remanserit iusto dei impedimento vel voluntate utriusque partis; sed causas appellationum scilicet Assaliti et Malenepotis et Petri Aginoni specialiter finiam usque ad kal. madii, nec novos testes in causa appellacionis recipere permittam.[2] Et si appellator victus fuerit, eum cogam expensas litis factas victori restituere sine fraude, et si per appellatorem steterit quominus infra xl. dies causam appellationis exequatur, sententiam confirmabo et execut[ioni man]dabo, nec illum secundo appellantem admittam, sed si altera pars a sententia consulum communis appellavit, ipsam appellationem si ad me pervenerit finiam similiter infra xl. dies, infrascripta solempnitate servata, nec illum postea appellantem recipiam. Si vero a sen- **44.**
tencia a me lata appellatum fuerit, futuri consules de illa appellatione cognoscant, servata eadem solemnitate que superius legitur, et sic hinc inde postea cesset appellàtio. *Set illa persona a cuius sententia appellatum est, de ipsa appellatione non cognoscat.* Et concordiam factam inter **45.**
comune Placentie et homines comitatus, videlicet de non tollenda illis colta nec mutuo, ut in brevi inde continetur,

41. Sul contado, vedi quanto si è detto nel testo al cap. II. **42.** Cfr. in questo *Breve*, § 48. **43.** Sugli appelli, si noti che qui il collegio consolare apparisce come giudice d'appello sui consoli di giustizia. **44.** Il collegio consolare successivo funge da giudice d'appello sulle sentenze dei consoli dell'anno precedente. **45.** Cfr. in questo *Breve*, §§ 26, 41.

46. attendam et observabo. Et datum Pressi de x. sol. singulis mensibus firmum tenebo, ut scriptum est, *si non est*
47. *adimpletum.* Et iuramentum factum a consulibus et populo in arengo, et bannum positum contra Malampartem filium
48. Martini, ut scriptum est, firmum tenebo et observabo. Et omnes exitus terre comunis date Oberti Malivicini a consulibus, bona fide faciam estimari et in scriptis redigi. *Et per bonam fidem coltam positam pro debito Ospini de Insula et Cavalcabovis et nepotis colligere faciam continue, et in hoc debito et non alibi solvam. Et bona fide operam dabo quod*
49. *de aqua Padi veniat in Fosusta et accrescat.* Et de terra comunis non infeudabo, nec de ea malscanzonos habere dimittam, et eos iurare faciam [quod non] tenebunt boves
50. nec equos alterius terre in ipso comuni. Et mezanam ad
51. comunem utilitatem custodiam et sal[vabo]. Et illos villanos qui solverunt coltam non distringam solvere occasione illorum villanorum qui non solverunt; et datum boaterie factum militibus firmum tenebo et futuros consules simili-
52. ter iurare faciam.[3] Et datum factum Azoni de Vizustino de boateria firmum tenebo et venturos consules similiter iurare faciam, et similiter attendam de iuncta xxi. lib. placentin. veterum que eidem Azoni facta est in eadem boateria, pro servitio quod fecit quando intravit Alexan-

---

46. Cfr. il documento del 1181, ed. Boselli, *Ist. piac.*, p. 328, lin. 5: « Pressi x. sol. pro facto Rasuroli ». 47. Guglielmo Malaparte, console nel 1167 e nel 1182: Poggiali, *Mem. stor.*, IV, 291, 339. 48. Cfr. § 38. Sui debiti verso i de Insula, vedi *Breve*, 1167, § 6. Sulla *fossa Augusta*, *Fosusta* o *Podesta*, vedi il mio scritto, in *Arch. Stor. per le prov. parm.*, N. S., X, pp. 80 e segg. 49. Cfr. § 38. 50. *Mezana*: l'isola in mezzo al Po di fronte a Piacenza. Sulla voce, vedi il mio scritto sopra cit., p. 98. 51. Notevole la disposizione che proibisce le note forme di responsabilità tra vicini per il mancato pagamento dell'imposta: cfr. Solmi, *St. del dir. ital.*, Milano, 1908, p. 81. 52. Azzo Vijustino, nel 1166 tra i fideiussori nel debito con Pavia (Boselli, *Ist. piac.*, I, 317), era console nel 1173 e nel 1183 (Poggiali, *Mem.*, IV, 304, 344) e camerario del Comune nel 1192 (Boselli, op. cit., I, 340). Anche questo personaggio aveva preso parte alla famosa difesa d'Alessandria del 1175.

driam. Et iuramentum factum a consulibus Albertino 53.
de Preduca et Strido Vodastabulo et illis qui sicut ipsi iuraverunt consulibus, ut scriptum est, firmum tenebo, et futuros consules similiter iurare faciam, et quod facient illos consules, qui post eos venerint, eodem modo iurare. Et 54.
per bonam fidem quam citius potero operam dabo ut superfluum quod Opizo marchio tollit ultra vetus pedagium remaneat, salvo eo quod inde iuravi. Et si sciero aliquem 55.
de Placentia vel eius districto per terram vel aquam guidare avere sursum vel facere mercatum cum aliquo homine Papie vel eius partis, x. lib. militi et v. lib. pediti tollam, cum toto lucro quod inde habuerit; et si de suis rebus hoc habere nequivero, militem peiorabo xv. lib. et peditem vii. lib. si potero, et si hanc vindictam facere non potuero, eum in banno mittam, et ad hoc difiniendum tres personas eligam, quę michi utiles videbuntur, quibus medietatem de toto eo quod inde habuero dabo et aliam medietatem in comuni utilitate mittam. *Et infra XV. dies ex quo consul fuero,* tres 56.
homines eligam, qui michi utiles videbuntur, ad colligendum avere quod nondum est collectum ab Oberto de Porta et sociis; et eosdem homines iurare faciam quod illud in fortitudine portarum expendent, solvendo debitum Odoni Anguxole, usque ad kal. marcii, quod pro facto eorundem portarum debetur, *nisi eius parabola remanserit, et eosdem tres homines iurare faciam quod hoc quod remanserit ad colli-*

---

53. L'accordo con Albertino di Preduca e coi Vodastabii, tutti militi di Preduca e di Presiliera (cfr. § 27), è del 1174 (Poggiali, *Mem.*, IV, 308). **54.** Cfr. § 58. **55.** Di qui anche si induce come il presente *Breve* sia anteriore alla pace di Costanza del 1183. **56.** Cfr. *Breve*, 1171, § 29. Forse si riferisce ai redditi non riscossi del traverso del Po, già in mani di Oberto de Porta (Boselli, *Ist. piac.*, I, 327) ed ora passati al Comune. Oddone Anguissola figura nel debito di Sant' Antonino del 1160 e come fideiussore in quello di Pavia del 1166 (Boselli, op. cit., I, 312, 319). A titolo di confronto, ricordo la disposizione del *Br. cons. Pis.*, 1164, ed. Bonaini, I, p. 34: « Praestantiam.... pro communi ordinatam ab hominibus de Chintica sine fraude recolligam vel recolligere faciam, et in muris Chinticae communibus aedificandis quod inde recollectum fuerit totum expendere faciam ».

gendum de estimo fossatorum colligent bona fide et in faciendis pontibus mittent et, si quid superfuerit, in fortitudine
57. *civitatis.* Et omnia debita que isti consules, qui modo exeunt michi per scriptum consignaverint deberi comuni, bona fide
58. recuperabo et in comuni utilitate mittam. Et concordiam Opizonis marchionis firmam tenebo et complebo, et alios consules similiter iurare faciam, et bona fide operam dabo quod ipse marchio attendat comuni Placentie hoc quod con-
59. venit. *Et totum hoc quod est ad colligendum in civitate et de foris, videlicet de presenti colta usque ad kal. februarii, colligam et in debito.... et Alberti Mercalli [solvam] et non alibi, et si superfuerit aliquid in debito illorum de In-*
60. *sula solvam.* Et datum factum a consulibus filio quondam Anselmi Medici de x. lib. annuatim in ponte, usque ad x. annos firmum tenebo, pro magno servitio quod ipse Anselmus fecerat in defensione Alexandrie; *et VII. lib. solvam filio Anselmi Medici ad mediam quadragesimam que remanserant de X. lib. nisi parabola Lanfranci.... remanserit. Et debitum totum de Insula, scilicet Ospini et Cavalcabovis et nepotis et alia debita que isti consules, qui modo exeunt, fecerunt et michi consignaverint per scriptum, que per me vel per alium cognovero esse facta pro comuni utilitate, solvam vel solvi faciam per terminos statutos vel statuendos,*
61. *et quin ea debita in scriptis recipiam non vitabo.* Et comunem usantiam apud maiorem ecclesiam *vel palatium* pro comunibus negotiis tractandis, bona fide manutenebo; et si consules iustitie non habuerint plenam solutionem de suis
62. feodis, quod minus fuerit adimplebo. Et datum terre comunis factum hominibus qui fuerunt in Alexandria firmum tenebo et attendam, et futuros consules similiter iurare faciam et sic omnes qui erunt pro tempore usque ad finem
63. solutionis eorum debiti. Et datum factum Gislerio de An-

---

57. Cfr. *Breve*, 1167, § 20. **58**. Cfr. *Breve*, 1167, § 23 e 1171, § 20: ma ormai deve riferirsi anche ai nuovi patti del 1174, ed. Poggiali, *Mem.*, IV, 308. **59**. Cfr. § 56. **60**. È la concessione straordinaria per l'opera prestata da Anselmo Medico nella difesa di Alessandria, su cui Vignati, *Storia dipl.*, p. 254. **61**. Cfr. § 25. **62**. Cfr. §§ 38, 49. **63**. Anche questo fatto si riferisce forse alla difesa di Alessandria.

dito pro redemtione sua sicut [difinitum] est, firmum tenebo, et alios consules venturos similiter [iurare faciam] et sic omnes qui erunt consules pro tempore, usque ad finem solutionis eiusdem debiti. Similiter atendam et observabo **64.**
illud datum et pactum quod factum est Presso et filiis quondam Bertranmi pro debito marchionis, et eodem modo iurare faciam illos consules qui post me erunt, et sic omnes qui erunt consules usque ad finem solutionis eiusdem debiti. Et col- **65.**
tam veterem et novam positam pro solvendo infrascripto debito marchionis colligi faciam usque ad kal. madii bona fide per istos homines qui ad hoc constituti erant vel per alios qui michi utiles videbuntur, quos iurare faciam quod usque ad kal. madii colligent, et totum hoc quod colligerent in infrascripto debito Presso et filiis Bertrammi et non alibi solvent, ut constitutum est, nec de hac colta in alia parte expendam nec expendi permittam, nisi prius MCC. libras eiusdem debiti solute fuerint. Et Alberto Mercallo et sociis **66.**
solvam XXXVI.[4] lib. placent. usque ad kal. madii,[5] nisi remanserit eorum parabola. Et Pressum distringam solvere debitum marchionis creditoribus suis de Placentia. Et Pressum distringam adtendere conventum factum pro solvendo debito creditorum infrascripti Marchionis. Et Alberto Preduca per totum meum consulatum X. lib. pro facto case solvam.... Et ultra VII. currerios, preter banditorem tubatorem, non habebo.[6] Hec omnia que superius continentur bona fide et sine fraude attendam et faciam, nisi remanserit iusto dei impedimento vel per parabolam totius conscilii ad campanam sonatam vel maioris partis ab his proximis kal. ianuarii usque ad annum unum.

[1] nec vinum.... septembris, *cancellato con inchiostro diverso.* [2] sed causas.... permittam, *cancellato, come sopra.* [3] et datum.... faciam, *cancellato, come sopra.* [4] XVIII, *in sopralinea, invece di* XXXVI, *cancellato.* [5] februarii, *invece di* madii, *cancellato.* [6] *I paragrafi 61-65 sono aggiunti in fondo alla pergamena, con carattere diverso.*

---

64. Cfr. §§ 46 e 58. Il *debitum marchionis* è quello famoso verso i Malaspina. **65.** Vedi il § precedente. **66.** Cfr. *Breve*, 1167, § 25; 1171, § 34; 1181, §§ 46, 64, 65.



L'economia toscana e l'origine del movimento riformatore del secolo XVIII

I.

Sommario. — Lo Stato cittadino persiste anche sotto il Principato. - L'amministrazione provinciale sotto il Principato. - La provincia sacrificata alla capitale. - Il problema agricolo e la risoluzione del dualismo città-campagna. - La grande proprietà. - Il patrimonio immobiliare dei Medici. - Grande varietà nelle condizioni dell'economia agraria della Toscana. - La piccola proprietà. - Le fattorie signorili. - L'economia agraria nel periodo mediceo. - Il sistema del grande e piccolo affitto. - Le rendite degli affitti. - Affittuari e contadini. - Le speculazioni degli affittuari. - Grandi proprietari e comunità. - L'amministrazione delle grandi fattorie. - Le varie condizioni dei lavoratori della terra.

Il Principato sorse in Firenze, come altrove la Signoria, dal bisogno di temperare o di sanare i difetti dello Stato cittadino e gli eccessi delle sue lotte interne. Fu perciò espressione della città e di questa dovette proseguire il privilegio e l'egemonia esclusiva. Chi infatti consideri lo sviluppo del Comune da quando nasce in seno alla società feudale come associazione con caratteri di diritto privato e pubblico insieme con-

fusi, fino all'assodarsi del podestà, nel quale s' incarna la pienezza dei poteri dello Stato di fronte ai nuclei eterogenei dell' associazione, ed attraverso le lotte di classe segua il maturarsi del governo personale, vede subito che questo lungo travaglio si compie sempre entro l'ambito cittadino. La città ne è lo strumento e il fine.

Perciò, quando Cosimo I, vero fondatore del Principato toscano, abbassata l'aristocrazia degli ottimati fiorentini, che sperava in lui il suo valido sostenitore, iniziò una politica più larga di quella repubblicana di fronte alla provincia, non fece che adattare l'organizzazione dello Stato-città al dominio ed innestare il governo assoluto sui vecchi istituti sorti dal particolarismo comunale.

Tale adattamento, che rispettava le forme preesistenti, ebbe specialmente questo scopo: subordinare tutta l'amministrazione agli organi competenti del potere centrale, eliminando il malgoverno delle fazioni cittadine; migliorare tecnicamente le funzioni amministrative in genere; raggiungere un' unità ed una fusione maggiore dello Stato per mezzo della gerarchia dei funzionari dipendenti dal principe; sfruttare i vecchi organi per più larghe necessità fiscali (1). Questa vasta opera, mentre permetteva al principe di avere in sua mano i più vasti poteri e di far sentire il suo influsso personale in ogni cosa, toglieva di mezzo il conflitto perenne fra gli aspiranti al monopolio della sovranità cittadina, al cui raggiungimento si erano rivolte le forze dei partiti e vi si erano esaurite, anche quando la Repubblica era divenuta signora di un vasto ter-

(1) Cfr. A. Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Firenze, Lumachi, 1910.

ritorio, che esigeva un governo non esclusivamente municipale.

Abbiamo parlato di « adattamento » e tale è veramente la parola giusta, se si pensa che al disotto dell' autorità del sovrano, che tutto trasforma e piega ai suoi fini, restano quasi intieramente intatti i diritti di egemonia economica delle classi manifatturiere della metropoli, e il diritto di cittadinanza fiorentina è ancora la condizione indispensabile per ottenere gli uffici e le cariche dello Stato.

È vero che le magistrature della capitale e del dominio hanno ormai ben poco valore effettivo, controllate e subordinate come sono ai funzionari del principe; ma il loro persistere è una prova della resistenza dell' antico ordinamento comunale. Il principe cittadino ha rispettato la città.

Basti ricordare come fu organizzata l'amministrazione provinciale dal Principato. In questo campo si raggiunse il massimo accentramento per mezzo di una magistratura schiettamente cittadina, d' istituzione repubblicana: quella dei *Nove conservatori del contado e del distretto*. Per mezzo di essa si continuò a subordinare gl' interessi delle comunità alla metropoli e di tal soggezione seppe valersi il principe, per ingerirsi in tutti gli affari dei comuni e per averne sotto mano le finanze. Tutto confluisce a Firenze; tutto si risolve qui; e ciò equivale a sottoporre tutto al sovrano.

Questo sistema appare ancor meglio, se consideriamo in qual modo fosse governata Pistoia con la sua montagna. Città agitata continuamente dalle fazioni, gelosa della sua autonomia, attaccata tenacemente alle sue forme municipali, parteggiante spesso per l'uno o per l'altro dei partiti della metropoli, fu fin dal 1490 sottoposta all'autorità di due commissari speciali resi-

denti a Firenze. Cosimo I continuò questo regime eccezionale, devolvendo la risoluzione di tutti gli affari pistoiesi, sia amministrativi che giudiziari, a quattro commissari, che tolsero al vecchio comune sottoposto anche la parvenza di ogni specie di autonomia. Soltanto nel 1556, aboliti i commissari e incaricato il *Consiglio della Pratica segreta* (organo che riuniva i ministri ducali nella gestione delle cose interne dello Stato e risolveva le controversie giurisdizionali) di occuparsi in speciali sessioni anche degli affari di Pistoia, furono rilasciate le cause civili e miste e il basso criminale ai giudici ordinari locali. Ma restava ancora grandissima l' ingerenza di questa magistratura della capitale nell'amministrazione della città e del distretto pistoiese: le finanze del Comune, gl'interessi dei luoghi pii, gli affari economici delle Comunità, l'alta giustizia penale, erano gestiti a Firenze dalla Pratica segreta con lo stesso sistema già applicato dai commissari prima del sorgere del Principato.

L' accentramento monarchico, mentre dunque attenuò i difetti e gli eccessi della politica repubblicana di sfruttamento e di oppressione a danno del contado e distretto (dominio), rimase incardinato nel dualismo fra capitale e provincia, ereditato dal Comune.

Quando perciò, nella seconda metà del secolo XVIII, si venne compiendo una larga opera riformatrice, questa s' ispirò in special modo al fine di eliminare il dislivello fra la città dominante e il territorio soggetto; e le critiche dei ministri e degli scrittori, che promossero le riforme, si rivolsero a dimostrare l'enorme sacrificio della provincia alla metropoli. È questo il motivo che ritorna spesso negli scritti degli economisti, nelle relazioni al granduca, nelle sintesi della storia retrospettiva del Granducato, nei biasimi alla politica medicea.

L'industria della capitale, che aveva monopolizzato il mercato indigeno e subordinato ai suoi interessi l'economia generale dello Stato, apparve allora giustamente la causa fondamentale di questa sperequazione. Se ne vedeva l'origine nello spirito mercantilista del comune manifatturiero e commerciante, che aveva combattuto per la conquista dei mercati e per l'egemonia economica contro i concorrenti vicini e che nelle corporazioni delle arti e nella legislazione protettiva e proibitiva aveva trovato le armi più valide per questa battaglia. Come dapprima il contado era servito ai bisogni della città, così poi a questa era servito il distretto: gli altri Stati della Toscana, caduti sotto Firenze, come quello pisano e quello senese, avevano ricevuto lo stesso trattamento.

È vero che i Medici guardarono al di là delle mura cittadine e videro quanto fosse utile favorire anche l'industria e l'attività commerciale di certe città del dominio, specialmente di Pisa e Livorno; se non che ciò fu fatto sempre in correlazione con i privilegi mercantilisti della metropoli, che non furono mai toccati, ma anzi rafforzati. In questa contradizione consiste il difetto maggiore della politica medicea, che, da un lato, è l'espressione di un'unità più coerente dello Stato, in forza della quale l'azione del principe giunge facilmente dal centro alla periferia; dall'altro è un processo di accomodamento e un compromesso abile dei nuovi bisogni di uno Stato accentrato con i sistemi politici e gl'istituti del vecchio regime particolarista.

Questo ci spiega le incongruenze, gli anacronismi, l'eterogeneità del sistema, notati dai ministri della Reggenza di Francesco II, quando i Lorena ebbero il governo di Toscana. Lo Stato moderno, che ha per com-

pito di assoggettare tutti i sudditi indistintamente alla sovranità del principe e di porre fine all'esclusivo dominio di classe o di gruppo, non aveva ancora in Toscana raggiunto la sua pienezza. È una costruzione lasciata a mezzo, ove son rimaste parti vecchie e quelle nuove sono appena abbozzate e dove è rimasta una grande sproporzione fra le basi e la sommità, che ne minaccia l'equilibrio.

Col persistere dell'economia cittadina mercantilista resta in piedi la struttura sociale, che da questa è sorta: corpi, enti, classi privilegiate, nelle quali si era organata la società comunale, conservano la prevalenza, perchè sono mantenute artificiosamente le condizioni necessarie al loro sussistere. Dal '500 al '700 non si è cambiato indirizzo nella politica economica: la decadenza progressiva ha reso più rigoroso il sistema, ha fatto incrudelire la legislazione. Perciò al Consiglio di Reggenza le condizioni della Toscana apparvero artificiali e dovute ad un sistema di costrizione esteriore, mantenuto saldo dai ceti interessati, che non volevano rinunciare agli utili che ne ricavavano.

La campagna, in tal modo, resta sottoposta al regime di sfruttamento, che già la capitale le aveva imposto per vivere delle risorse della provincia. Sorge dunque il problema di risolvere il dualismo città-campagna, fondamentale nella storia italiana, che è storia in gran parte di città fin da quando sorse Roma dalla federazione dei colli tiberini, formando un centro politico ricinto di mura (1).

Abbiamo già detto che questa diagnosi della malattia che aduggiava la Toscana, si trova spesso negli scritti di coloro che ispirarono i riformatori. Francesco

(1) Cfr. Bonfante, *Storia del diritto romano,* Milano, Soc. ed. ital. libr.

Maria Gianni, per esempio, ministro che consigliò le più ardite riforme economiche e finanziarie a Pietro Leopoldo, ha la piena coscienza di questo dislivello creato dalla posizione eccessivamente privilegiata della capitale, e tutta la sua attività è intesa a sanarlo. Sarebbe pertanto facile citare i passi dei suoi scritti e delle sue relazioni che a questo si riferiscono (1).

Ma basterà piuttosto ricordare che al Gianni si deve un breve studio sulle *Cagioni e progresso dello sbilancio tra la capitale e le provincie di Toscana*, che mostra come l'accentramento assolutista proseguisse il tirannico predominio della metropoli e portasse necessariamente all'onnipotenza del potere governativo in ogni branca di attività (2).

Ma quest' idea è ampiamente illustrata e lumeggiata da Aldobrando G. B. Paolini nel suo libro *Della legittima libertà di commercio* (3), che commentò, difese e promosse le riforme economiche di Pietro Leopoldo. Quest'opera fu scritta per combattere l' esclusiva egemonia della metropoli nella sua forma più esosa, e cioè nella politica annonaria, che sacrificava agl' interessi delle classi cittadine e artigiane quelli dei contadini e dell'agricoltura, e nei privilegi di cui godevano le arti, con danno degli altri ceti produttori dello Stato. A questo proposito il Paolini si vale di espressioni vivaci per rappresentare lo sbilancio fra gl'interessi cittadini e quelli provinciali. « La sola metropoli — egli dice — in cui stagnava il sangue spremuto per mille canali dispendiosi dalle estenuate provincie, dava

(1) Vi ho accennato nel mio *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo,* Firenze, Lumachi, 1910.

(2) Archivio di Stato di Firenze, *Carte Gianni,* filza 13, ins. 278.

(3) Firenze, 1785.

segno di vita e di qualche intenso commercio » (1). Firenze, allargando il suo dominio alla Toscana, ingoiò tutte le ricchezze delle città conquistate, per cui divenne — son sempre parole del Paolini — « una testa da gigante sul corpo di un pigmeo ». La capitale è tutto; lo Stato deve servire ad essa. Quando si parla di « popolo », quando si dice che gli approvvigionamenti e i bassi prezzi imposti dall'Annona sono a favore del « povero popolo » e che le leggi restrittive sono rivolte a tutelare « gl'interessi generali », in realtà non si pensa che ai consumatori cittadini, all'artigianato, all'oligarchia sorta dalle manifatture e dai commerci della dominante.

La genesi del privilegio cittadino ci si presenta ben chiara. Esso è nato dall'esclusivismo feudale, ereditato dal comune e persistito per le esigenze della lotta economica fra città e città, fra Stato e Stato, e trova un riscontro nel predominio del popolo romano, nella politica annonaria di Roma e nelle distribuzioni gratuite di grani alla plebe della metropoli. E questo c'insegna da quale lento e lungo lavorìo di elaborazione sia sorto lo Stato moderno. Anche quando sembra sia incarnato nel principe, che domina e risolve le lotte di classi e di gruppi per il monopolio del potere, le forme e le tendenze del passato non cessano, non scompaiono ad un tratto, non muoiono di consunzione. Occorre un altro lavoro, un altro processo di trasformazione per vincerle del tutto. Per questo possiamo considerare le riforme leopoldine come un completamento dello Stato moderno, in quanto hanno avuto per mira di abbattere il dualismo fra città e dominio.

Per ottenere questo scopo occorreva riprendere la politica della quale fu dato già qualche saggio dai Si-

(1) A. G. B. Paolini, op. cit., p. 72.

gnori, quando cercarono di assodare il loro potere personale, stabilendo un regime più largo di giustizia e di ordine, contro le intemperanze faziose delle lotte interne del comune.

La Signoria, infatti, gettò solide basi nelle città italiane, quando potè far sentire i benefizi di una politica tributaria, amministrativa e giudiziaria più retta, che tenesse in debito conto gl' interessi non del solo partito vincente, ma del complesso della popolazione cittadina e rurale e specialmente dei ceti fino allora sacrificati o trascurati. Ciò che non avevano fatto i governi di classe, succedutisi al potere del Comune imperante, poteva essere compiuto dal signore e dal principe. Questi non è l'esponente di un partito o di un nucleo d'interessi particolari, ma si atteggia a rappresentante di tutto lo Stato; a padre, come dice il Paolini (1), di tutta questa vasta famiglia e di tutti i suoi membri, considerati eguali di fronte al potere sovrano. « Uguagliare — sempre secondo il Paolini — i sudditi nei diritti essenziali, ampliare l'agricoltura per ottenere il maggiore aumento possibile alle arti che ne dipendono e al commercio naturale del paese, questo è il vero spirito del governo » (2).

Son questi i primi albori di una politica liberale. Essa in pratica si risolve nell'abolizione di quel particolarismo di classe e di corpo, che ha fino allora limitato il potere sovrano dello Stato, è nell'equilibrio delle varie forze che lo compongono. È dunque un vero e proprio cambiamento d'indirizzo, dal quale il Principato attinge maggior vigore, volgendosi a tutelare gl'interessi generali del paese e valendosi di questi, per controbilanciare e sottoporre alla legge comune quelle classi

(1) A. G. B. Paolini, op. cit., II, p. 233.
(2) A. G. B. Paolini, op. cit., p. 49.

che avevano consolidato il loro privilegio e il monopolio dello Stato.

La conseguenza di questo movimento non può essere che una sola: all'economia cittadina sostituirne una territoriale; ad un'economia di privilegio contrapporne una libera.

Fino allora le arti e i consumatori cittadini avevano sacrificato l'agricoltura ai loro interessi privilegiati. Per abbattere questo sistema oppressivo, per spezzare questo cerchio di ferro che avvince la campagna come schiava alla città, non vi è che un mezzo: ristorare l'economia agraria con un regime di libertà. Perciò il problema fondamentale in Toscana e altrove, quando s'inizia il movimento riformatore, è quello della proprietà, della produzione delle classi agricole.

Così è spostato il punto di vista della politica interna: si guarda, cioè, specialmente alla campagna, si considera la stretta connessione degl'interessi di questa con quelli della città; si sente che lo Stato abbraccia anche le popolazioni di tutto il dominio e che si fortifica solo a patto di raggiungere maggiore unità, armonia e fusione interna.

Il problema della provincia — che riafferma i suoi diritti di fronte alla sua tradizionale padrona, la capitale — è quindi problema schiettamente agricolo. Sorge adunque la domanda: quali furono le cause più intime che determinarono questa mutazione radicale nell'indirizzo della politica economica ed amministrativa? Per quali ragioni l'antico regime non può più mantenersi e dà segni di crisi e di disgregazione? Come sorge — in una parola — la coscienza della necessità di un moto riformatore?

Gli scrittori che si sono occupati di questo periodo, hanno, in generale, illustrato il dualismo ormai ben noto fra città e campagna e ne hanno dedotto le ra-

gioni della legislazione rinnovatrice di Pietro Leopoldo, che appunto, come dicemmo, voleva sanare quel dualismo. E va bene. Ma per meglio comprendere la necessità di tale vasta opera, occorre conoscere com'essa si vada maturando nelle condizioni stesse dell'economia agraria della Toscana e come le esigenze di questa si allarghino anche agli altri campi della politica interna fino a culminare nella riforma dell'ordinamento statale e in tutta una concezione nuova dei compiti dello Stato.

Il primo effetto di questo sistema assolutista, che aveva mantenuto la concentrazione di tutti gl'interessi economici dello Stato nella capitale, è una distribuzione viziosa della proprietà fondiaria. Essa, infatti, è caduta in gran parte nelle mani dei ceti, dei corpi, degl'istituti, che il Principato aveva rispettato o protetto o avvinto a sè. Abbiamo, cioè, le proprietà di quelle famiglie, che si erano arricchite ed elevate per mezzo dei traffici e delle manifatture sotto il regime repubblicano ed avevano investito i loro capitali nelle terre, per assicurarsi una rendita sicura nella decadenza dell'attività industriale e commerciale della Toscana.

Si può parlare perciò di una vera e propria nobiltà a Firenze e a Siena, che pratica, rispetto ai suoi beni, un dannoso assenteismo. Queste famiglie si restringono attorno al principe, non più come un'oligarchia avida di poteri, ma come ceto nobile e privilegiato che frequenta la Corte ed usufruisce delle cariche onorifiche del Granducato.

Abbiamo poi le proprietà della nuova aristocrazia, creata dall'assolutismo e formata dai funzionari, dai beneficiati della Corte, dai provvisionati di questa, dagli ufficiali e dignitari, che, in qualsiasi modo, hanno largamente usufruito dei favori granducali.

Con l'incremento della proprietà ecclesiastica è andato di pari passo anche quello delle terre dell'Ordine religioso e militare dei Cavalieri di Santo Stefano, essendo costituito dai rampolli delle case nobili ed avendo goduto della protezione e della liberalità medicea.

Ma il più grande possessore è il principe stesso. I Medici, come privati, riassumono in forma più larga la fortuna e lo sviluppo di quelle famiglie mercantesche, che seppero raggiungere, con l'incremento delle loro ricchezze, un'alta posizione cittadina. Verso la metà del secolo XV i capitali dei Medici, come quelli di altre grandi case fiorentine, s'investono nelle terre. Le compre di poderi nel contado e nel distretto si fanno sempre più frequenti. Così mentre nel 1433 fra i beni di Cosimo appaiono al catasto circa cento poderi, nelle portate catastali del 1458 il numero delle terre è aumentato per le compre in Mugello, a Careggi, in quel di Prato, a S. Piero a Sieve, a Poggibonsi, a Rifredi. Una nota a parte registra i beni comprati da Cosimo e dal suo figliolo Pietro. L'esame del catasto dei Medici è a questo proposito sommamente istruttivo. La base della potenza politica di questa casa è nella ricchezza. I capitali, oltre essere investiti nelle terre e nei traffici, sono il nerbo del Monte Comune, ossia del debito pubblico e servono di mezzo per tenere avvinto un gran numero di persone col credito. Nel 1458 il patrimonio mediceo raggiunge la somma di fiorini 122,669,14,8 e paga di catasto fior. 57,5,17 all'anno (1). Nelle portate al catasto del 1470 di Piero di Cosimo, la somma investita nei titoli del Monte Comune è di 80,185 fiorini (2).

---

(1) A. S. F., *Mediceo avanti il Principato,* filza 82, cc. 559-601 e filza 83, cc. 496-519.

(2) A. S. F., *Catasto,* n. 224, cc. 295 e segg. Il campione dei beni di Lorenzo del 1470 trovasi a c. 402 del n. 1016.

Grande ricchezza, dunque, quella dei Medici, che eguaglia quasi il bilancio normale del Comune ed assicura ai proprietari un'egemonia economica, intorno alla quale si vengono raggruppando forti nuclei d'interessi cittadini.

Non è nostro compito di far qui la storia del patrimonio mediceo. Ci basterà soltanto osservare che le lotte fra l'oligarchia, che erasi stretta attorno ai Medici, e il cosidetto partito « popolare », negli ultimi decenni di vita repubblicana e di signoria larvata, furono combattute sul terreno puramente economico. È noto che la parte politica, che era riuscita a conquistare il governo, si rifaceva sui beni degli avversari: il potere serviva ad arricchirsi ed a rovinare i soccombenti pericolosi. Questa è stata sempre la politica violenta e intransigente delle classi cittadine ed è pure quella dei Medici, abili nel maneggiare i bilanci del Comune a loro profitto e nel valersi della supremazia a favore dei loro interessi particolari. In tal modo la proprietà fondiaria di famiglie avversarie del predominio dei Medici, passò a rafforzare la posizione di questi.

In quest'opera di spogliazione e di assorbimento si distinse Cosimo I, mettendo le mani, per mezzo delle confische, sui beni dei ribelli. L'autorità assoluta del principe si fortificò sulle solide basi di una vasta proprietà immobiliare.

Il patrimonio dei primi Medici confluì poi nel ramo, per dir così, granducale della famiglia, sia perchè il primo granduca, in forza di un fidecommesso reciproco, stipulato nel 1451 fra Cosimo il Vecchio e Pier Francesco, successe nei beni del primo oltre che del secondo; sia perchè papa Clemente lasciò i beni, avuti da Leone X, al duca Alessandro; sia inoltre per la transazione, stipulata da Caterina, regina di Francia, con Ferdinando I, per la quale questi ottenne i diritti sul-

l'eredità di Lorenzo duca di Urbino e di Alfonsina Orsini (1).

Con l'assolutismo, alla proprietà privata di famiglia si aggiungono i «beni del Principato» in forza del concetto patrimoniale dello Stato, per cui questo è considerato come oggetto sottoposto al dominio personale del principe. Le proprietà demaniali e quelle cadute al fisco ingrandiscono in tal modo il patrimonio granducale e contribuiscono alle spese pubbliche e private, che nel sistema assolutista si confondono.

Larghi acquisti, a questo proposito, furon fatti di terre, di fiumi e di luoghi paludosi, mediante la vasta opera di risanamento, specialmente nelle Chiane. Già con Cosimo I si allargano i possessi medicei nel Pisano, a Livorno, in Maremma, in Valdinievole e nell'Aretino. Basti dire che i soli beni acquistati da lui nella Valdichiana rendevano nel 1574 scudi 13,362,4,6 (2).

L'identificazione degl' interessi del principe con quelli del pubblico o dello Stato, porta conseguentemente Cosimo a valersi della grande quantità di denaro, presa ai mercanti fiorentini, per i bisogni propri e ad impegnare le gioie, oltre all'alienazione dei beni fiscali, per sostenere le spese della guerra di Siena. Perciò alla cassa dello Stato — la *Depositeria generale* — affluiscono tutte le rendite che spettano al principe e come sovrano e come privato, come proprietario di beni allodiali, patrimoniali e pubblici (3).

---

(1) A. S. F., *Possessioni, Stato del patrimonio pubblico e privato della Serenissima Casa de' Medici*, compilato dall'avv. MATTEO MERCATI, d'ordine di Cosimo III.

(2) A. S. F., *Possessioni, Stato del patrimonio*, ecc.

(3) Cfr. per tutto questo il citato *Stato del patrimonio pubblico e privato della Serenissima Casa de' Medici*, e specialmente le pp. 142-46, 224, 325, 345 (*Rendita di Valdichiana*) del vol. I; p. 45 del vol. II; pp. 47 e 53 del vol. III.

I patrimoni dei Soderini, dei Salviati, degli Strozzi — per citare solo alcuni nomi di famiglie ribelli fra i tanti che potrebbero essere ricordati — costituiscono una rendita cospicua per il principe. Il potere illimitato del sovrano, che si allarga a tutta la vita pubblica e privata, ha le sue basi materiali in questo patrimonio, che grandeggia di fronte alle proprietà private. Perciò fra i sudditi e i dipendenti delle Possessioni granducali la differenza non è grande. Come, infatti, certi ministri del principe si occupano di amministrare lo Stato quale proprietà del sovrano, così altri sovrintendono all'amministrazione del patrimonio privato e di questo sono autorizzati a valersi per scopi pubblici. Così, ad esempio, all'Auditore fiscale, che compie visite in provincia, per controllare l'andamento delle amministrazioni locali, il funzionamento della giustizia, le condizioni economiche dei sudditi, fa riscontro il *Visitatore generale* delle Possessioni, che si reca a sorvegliare le aziende agricole, ad ascoltare i desiderî ed i lagni dei fattori, dei contadini, delle popolazioni rurali in genere e ne fa oggetto di una relazione al pari del fiscale.

Questi rapporti di funzionari pubblici e privati ci rappresentano le voci della vita provinciale, dei più lontani angoli del dominio, di gente che conosce il principe soltanto attraverso ad amministratori rapaci e a giudici poco curanti degli interessi locali.

Siamo troppo abituati a considerare tutta la vita della Toscana quasi direi racchiusa entro le mura di Firenze o nel breve cerchio della Corte medicea; perciò è di grande interesse considerare come vivesse la campagna e quali forze nuove essa maturasse.

È facile parlare di grande proprietà signorile ed ecclesiastica, di ristagno dell'agricoltura, di decadenza economica ecc., ed è anche troppo semplice dire che

ad un tratto, a mezzo il secolo XVIII, queste condizioni di cose cessano e la Toscana si rinnuova sotto l'influsso di una legislazione migliore.

Non ci possiamo accontentare di una descrizione così generica e di una interpretazione così esteriore di un movimento, che si viene formando lentamente nel grembo dell'economia agricola toscana. Bisogna, invece, avvicinarsi a queste grandi fattorie medicee, che sono il tipo perfetto di amministrazioni di vasti patrimoni signorili, ed esaminarne la vita intima ed il funzionamento.

Finchè la proprietà fondiaria non deve che soddisfare gl' interessi di alcuni gruppi cittadini, nelle cui mani si è concentrata ed ai quali basta usufruire di una rendita sicura e fissa più che alta e progressiva, per vivere una vita comoda nel loro assenteismo libero da soverchie preoccupazioni, l'economia agraria tende allo sfruttamento più semplice e più spiccio. Ma questo sistema non può continuare, quando i danni prodotti all'economia generale del paese dalla politica annonaria, fiscale e monopolista della città giungono alle loro estreme conseguenze e si sente la necessità di trasformare le culture, di renderle più redditizie e di migliorare la produzione.

Ogni sforzo diretto a questi scopi e compiuto dai proprietari che potevano disporre di capitali e di mezzi tecnici (come appunto i Medici, alcune grandi famiglie fiorentine e gli enti ecclesiastici) era abortito, urtando contro gli ostacoli, che la politica economica della metropoli manifatturiera opponeva ad un aumento della produzione e ad un miglioramento dello scambio interno ed estero dei prodotti. Per ciò era inutile contendere alle acque grandi estensioni di terreni, coltivare territorî da tempo abbandonati, diboscare e colmare, se i frutti agricoli non avevano il loro natu-

rale smercio e subivano la tirannia di regolamenti arbitrari e i coltivatori miserabili non potevano sentire lo stimolo al lavoro e alle migliorìe. Per questa ragione ci si aggirava continuamente entro un circolo chiuso, nel quale persistendo, ogni tentativo, pur perseguìto con tenacia, non otteneva resultato adeguato.

Ma anche queste prime intraprese per allargare e migliorare la cultura entro un sistema che è naturalmente ad esse ostile, affrettano la crisi. Esse, infatti, stimolano energie sopite e creano nuclei d'interessi, di cui un giorno o l'altro occorrerà tener conto. È proprio questo il punto di partenza, al quale dobbiamo rifarci, per comprendere le origini del movimento riformatore.

Quanto più ci avviciniamo alla realtà per considerare le condizioni dell'economia agraria nel '600 e '700, le formule e le classificazioni più o meno astratte sfumano dinanzi alla varietà di aziende, di culture, di distribuzione del possesso nelle diverse regioni toscane. Da territorio a territorio lo stato della proprietà cambia; il terreno ha esigenze diverse e quindi le condizioni giuridiche della popolazione campagnola mutano.

Ci troviamo di fronte ad una realtà complessa, che mal si adatta agli schemi, e risulta dalla natura fisica del suolo, dalla posizione geografica, dai mezzi di cui possono disporre i proprietari.

La Toscana riassume in sè economie differenti fra loro, sia che si guardi al piano maremmano o alla vallata dell'Arno, o ai gioghi appenninici, o ai territorî circostanti alle città. La politica del Comune dominante ha fatto sentire con maggiore o minore efficacia la sua influenza nelle varie parti della provincia, e il Principato mediceo ha avuto preferenza per certe regioni, sollevandole dal triste stato in cui le aveva lasciate l'egoismo della metropoli.

Non si può dunque parlare genericamente di latifondo ecclesiastico e laico come carattere saliente dell'economia toscana nel XVII secolo.

Il « latifondo » nel senso stretto e tecnico della parola — e cioè un vasto territorio che dipende da una sola azienda rurale e dove non esiste divisione *stabile* in appezzamenti autonomi, che leghino strettamente il coltivatore alla sua terra — è un'eccezione in Toscana, che riscontrasi soltanto in regioni, come ad esempio la Maremma, ove la natura del clima e del suolo rendono impossibile ogni altro sistema di cultura. Ed anche in questi casi si può dir solo che ci avviciniamo al tipo del latifondo vero, quale lo troviamo in Sicilia e nell'Agro romano; ma non mancano le differenze (1).

In Toscana dobbiamo parlare piuttosto di « grandi proprietà » divise stabilmente in poderi; ossia di grandi fattorie, formate da più o meno estesi poderi, appartenenti ad un solo proprietario, godenti di una certa autonomia economica, contigui gli uni agli altri, oppure situati in località diverse. L'economia toscana è dunque abbastanza divisa; la sua unità fondamentale è il podere; non vasti feudi, ma sparpagliate fattorie formano i patrimoni di enti ecclesiastici, di signori e di enti morali (2). Il più delle volte queste grandi proprietà sono state formate da terreni già singolarmente appartenenti ad altri e caduti poi nelle mani di un solo proprietario. Tale, per esempio, è la

(1) Cfr. Ghino Valenti, *Studi di politica agraria,* Roma, 1914, pp. 257 e segg., ed anche pp. 147 e segg.: *La campagna romana e il suo avvenire economico e sociale.*

(2) Cfr. G. Capponi, *Scritti editi ed inediti,* Firenze, 1877, vol. I, pp. 335 e segg. — *Biblioteca dell'Economista,* serie II, Torino, 1860; memorie del Sismondi, Capponi, Ridolfi, e specialmente L. Landucci, *Intorno al sistema di mezzeria in Toscana,* pp. 567 e segg. e 573, e P. Capei, *Origini della mezzeria in Toscana,* p. 596.

formazione dei primi nuclei dei beni immobili dei Medici. Lo stesso avviene per molte grandi famiglie fiorentine, quando incominciano a comprar terre, coi capitali guadagnati nei traffici e nei mestieri.

La piccola proprietà non è pertanto scomparsa, ma persiste accanto alla grande. Lo stesso avviene — tenuto conto di altre differenti condizioni — in Piemonte, dove la piccola proprietà nel '600 è elemento di equilibrio sociale accanto alla ricchezza fondiaria del patriziato subalpino e di enti religiosi e filantropici; mentre in Francia i beni delle classi privilegiate occupano metà del regno, circa i due terzi nel regno di Napoli, e in simili proporzioni in Inghilterra (1).

La piccola proprietà ancora persistente e il sistema degli appoderamenti, che rende possibili aziende autonome, riassumenti in sè le varie forme di cultura, temperano da noi i danni della riunione di grandi possessi in poche mani.

Entro le grandi aziende agricole vive perciò un ceto, legato strettamente alle vicende e alla fortuna delle terre che coltiva e sulle quali abita. La casa colonica sul podere ci rappresenta questa unione e quasi direi famigliarità, che stringe la famiglia del lavoratore ai suoi campi.

Le culture molteplici, che dànno alla famiglia coltivatrice i vari prodotti di cui ha bisogno per il suo sostentamento e per il lavoro, rispecchiano queste condizioni di fatto.

---

(1) Cfr. G. Prato, *La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII,* Torino, 1908; e del medesimo autore, *L'evoluzione agricola del secolo XVIII e le cause dei moti del 1792-98 in Piemonte* (in *Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino,* serie II, tomo LX, 1909) e *Il problema del combustibile nel periodo prerivoluzionario come fattore della distribuzione topografica delle industrie,* nelle stesse *Memorie dell' Accademia delle Scienze,* Torino, 1912.

Abbiamo perciò zone di piccola proprietà vicine ai centri cittadini, mercati di facile smercio dei prodotti agricoli, e in quelle regioni ove la piccola cultura aveva una tradizione secolare, come la Valdinievole, il Mugello, parte del Valdarno superiore vicino a Firenze, l' Empolese e le campagne circostanti a Siena. Questi paesi avevano già nel Medio Evo terreni tenuti a colonìa e i lavoratori, nel moto ascendente delle classi rurali, avevano trasformato in proprietà il possesso soggetto a canoni e ad affitti. Queste terre son passate, cioè, attraverso le vicende per cui il fondo è andato sempre più acquistando libertà e indipendenza, col diminuire delle restrizioni al diritto di proprietà (1).

La condizione giuridica di questi fondi è determinata da quella della cultura. Si ha cioè cultura intensiva, che esige le cure assidue del coltivatore, senza bisogno di un grande dispendio di capitali e quindi coltivazione arborea, viticultura e frutteti. Il contadino attende il guadagno dal suo lavoro. La piccola cultura intensiva corrisponde alla ristrettezza del capitale disponibile ed alla disposizione di braccia di lavoro, che suppliscono a questa mancanza; ma vuole anche una libertà economica che assicuri il maggior reddito possibile e permetta al lavoratore di godere del frutto delle sue fatiche.

Se invece pensiamo all'ordinamento economico della società toscana sotto il Principato mediceo, contrario ad ogni incremento agricolo, comprendiamo per quali ragioni la piccola proprietà non rappresenti per tutto il '600 e per metà del '700 che una condizione particolare ben limitata di alcune zone. Accanto ad essa si

---

(1) Cfr. Poggi, *Sistema livellare,* Firenze, 1842, I, pp. 51 e segg. — Pöhlmann, *Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance u. das Princip der Verkehrsfreiheit,* Leipzig, 1878.

estende la grande proprietà delle fattorie signorili, laiche ed ecclesiastiche, ove i poderi a mezzadria si alternano con altre forme di tenimento e d'amministrazione, determinate da condizioni differenti del suolo e da esigenze diverse del proprietario. Vi sono perciò terre tenute ad economia, per conto, cioè, esclusivo del proprietario; altre concesse a piccolo affitto ed altre ancora amministrate col sistema del grande affitto, che assicura al proprietario un reddito fisso e certo e permette all'imprenditore (affittuario) di realizzare, per il tempo della concessione, un guadagno corrispondente all'opera di sfruttamento che egli è capace di esercitarvi. Le fattorie hanno sotto di sè quindi terreni in condizione giuridica diversa. Questa è tanto più disuguale quanto più è diverso lo stato in cui si trovano le terre. Così quelle paludose, che occupano vaste estensioni della Toscana, sia nelle Chiane, sia in Valdinievole, sia in Maremma; o quelle a pascolo, o quelle di recente acquisto contro l'opera avversa della natura, o quelle abbandonate ed atte solo ad una modesta granicoltura (1).

D'altra parte i mezzi per attuare miglioramenti sono soltanto in poche mani. I nobili fiorentini del distretto, le chiese e i conventi, gli enti pubblici, gl'istituti pii e di beneficienza, le commende ecc., cercano per mezzo dei propri amministratori di ottenere con grandi e piccoli affitti quella rendita minima, che è loro possibile realizzare e a tal scopo si valgono di intermediari, o tentano di raggiungere un migliore rendimento investendo capitali per loro conto in migliorie e bonifiche.

(1) Questo e tutto quello che segue è frutto delle indagini da noi compiute nelle carte dell'*Archivio delle Possessioni medicee* del R. Archivio di Stato di Firenze. Non è possibile citare documenti singoli, essendo state esaminate molte filze di relazioni, di visite e di registri di amministrazione.

Si hanno perciò due elementi principali nell'economia agraria del periodo mediceo: da un lato terre poco redditizie, per causa del sistema economico generale, ispirato al mercantilismo, e quindi sovrabbondanza d'incolti, di zone paludose, di terreni abbandonati, boscosi e impoveriti; dall'altro un ceto ristretto di ricchi proprietari, che ottengono un guadagno sufficiente dalle loro terre, o col sistema di affitti, o con quello ad economia, o colle vendite a usura dei grani per il consumo della città e per l'esigenze annonarie.

Il primo elemento è conseguenza in parte del secondo. Non si può avere una distribuzione felice della proprietà e quindi anche una cultura estesa e feconda, se gl'interessi di ristretti nuclei cittadini prevalgono su quelli più larghi della campagna e se l'assenteismo padronale impedisce un interessamento continuo e diligente e una iniziativa proficua. Entro i quadri di un sistema nemico del miglioramento agrario e per vaste estensioni di terreno in condizioni di cultura arretrata, l'affitto e le varie forme di locazione, che tendono a raccogliere col minimo sforzo il maggior frutto possibile ed à sostituire il proprietario con un imprenditore che tolga al primo le cure dell'azienda, sono le più naturali.

Gli affittuari alla loro volta subaffittano i terreni, che hanno preso a locazione, concedendo pascoli a pastori e a proprietari, in genere, di bestiame grosso e minuto; boschi per il taglio delle legna, terre gelsate per l'industria dei bachi da seta, terre sode per seminare, terre per fare piantagioni nuove ecc. In questi subaffitti sta il guadagno dell'affittuario; quanto più questi rendono, tanto più esso può migliorare le sue condizioni e dare incremento all'azienda. Oppure l'affittuario stesso fa sementa a mano, fa lavorare a cottimo, s'impegna per contratto a piantare un numero deter-

minato di viti, di gelsi o d'alberi da frutto, o s'industria nei lavori delle colmate e in diboscamenti.

Locazioni di tal genere sono frequentissime nel patrimonio immobiliare dei Medici. I terreni, che rendono poco, richiedendo forti spese di amministrazione non ricompensate ed esigendo un trattamento speciale per le condizioni in cui si trovano, a causa del regime delle acque e per l'insalubrità dell'aria, son cedute a condizioni eccezionali a questi imprenditori.

Tali speculazioni possono essere fatte anche da un grande proprietario, che tiene ad economia le terre, e si vale dell'opera dei lavoratori da lui dipendenti, chiamati a coltivare la parte domenicale, e dei faccendieri, ai quali può anticipare le semente e prestare il bestiame necessario per il lavoro agricolo.

Il subaffitto e la suballivellazione divengono il mezzo più comune per sottrarsi allo scapito di un'azienda agricola, che si è andata sempre più facendo difficile e non corrisponde all'utile del tenutario. Questo movimento si allarga, col peggiorare delle condizioni della gente di campagna, con la crescente diminuzione dei capitali circolanti, con l'accentrarsi in poche mani della proprietà, con l'inasprirsi dei sistemi vessatori dell'Annona e del sistema doganale, inceppante la libera circolazione dei prodotti.

In mezzo alle difficoltà, causate da questa politica economica esclusivamente municipale e ristretta, la rendita terriera decade e i piccoli proprietari ed affittuari, i locatari, che non sanno sostenere le spese dell'azienda, cedono i terreni a quelli che dispongono di più larghi mezzi, e contribuiscono così a dare incremento ad un ceto d'intermediari, che s'intromette fra il proprietario e le sue terre. Così vediamo mezzadri, decaduti per l'impossibilità di vivere col raccolto dei campi, diventare dipendenti (*terratichieri*) di affittuari, ai quali spesso

prestano l'opera loro per le coltivazioni che questi tengono ad economia.

In alto la proprietà piena diventa così un beneficio di pochi; in basso si forma una gerarchia di dipendenti, sottoposti a svariate condizioni e sacrificati all'interesse dell'imprenditore.

Ed ecco perchè continuamente le relazioni dei visitatori parlano di affittuari che fan pressioni sui propri faccendieri, per ottenere da loro la soddisfazione dei propri obblighi, e delle condizioni tristi in cui si trovano questi lavoratori, che, per la scarsezza dei raccolti e non potendo pagare i canoni, son costretti ad abbandonare i « predi » e a vendere il bestiame.

La natura delle rendite degli affitti è assai varia. In generale l'affittuario riscuote il frutto della vendita di bandite, degli appalti di alcuni raccolti, dei frutti dei mulini e frantoi, delle « fide » dei bestiami a ragione di un tanto per capo mandato a pascolare, delle semente atterraticate, delle pigioni delle case e dei beni spezzati, cioè non formanti poderi, dati a livello. Gli affittuari hanno obblighi, per contratto, di aumentare certe coltivazioni, e possono ricevere dal proprietario diretto le semente occorrenti per il primo raccolto, o un prestito di denaro per far fronte alle prime spese.

L'affittuario di Massa di Maremma, per esempio, nel 1628, deve avere la metà dei profitti sopra scudi 8000 e moggia 34 di grano per quattro anni. Se non c'è un profitto che raggiunga gli 8000 scudi, non deve avere scapito; ma può essere convenuto per debito pubblico nella comunità di Massa; per le riscossioni contro i debitori dipendenti dall'affitto può procedere esecutivamente nella persona e nei beni. Altri affitti — come quello delle fattorie di Gello a Pisa e di Castiglion della Pescaia del 1627 — sono per cinque anni, per 1000 e 1200 scudi e 300 moggia di grano all'anno,

con obbligo però di non tagliare legne, di non far piantagioni senza permesso, di pagare il sesto dei terratici a chi gode di tal diritto in quelle terre, di fare affossamenti e intavolature (1).

Gli affitti di Maremma, come quello della fattoria di Scansano, hanno lo scopo di ridurre nuovi beni a cultura con facoltà di sementare, liberamente pasturare, vender l'erba delle pasture e dicioccare i terreni per ridurli a sementa. Torna spesso l'obbligo dell'affittuario di ricercare i terratichieri debitori, ricevendone in compenso una parte del canone arretrato. E ciò spiega abbastanza la funzione di questi intermediari di fronte ai coltivatori.

I prestiti che lo Scrittoio delle Possessioni concedeva agli affittuari, venivano restituiti in grano buono e mercantile: si stabilivano pure le moggia di orzo, di miglio, di vena o di grano che il locatario era obbligato a seminare o nelle terre sode o nelle stoppie, con l'aggravio di cedere una terza parte del raccolto al padrone diretto. Con l'affitto si univano i privilegi che godevano queste grandi tenute; come diritti di legnatico e di erbatico, esenzioni per il pascolo dei bestiami, estrazione libera dei grani, censi pagati da Comunità ecc.

Lo Scrittoio certe volte deve provvedere ai bisogni dei mezzaioli, che non possono ricevere aiuti dall'affittuario e non hanno i mezzi per procedere alle semine.

Si deve infatti pensare che in certe fattorie vivono alcune migliaia di persone e i raccolti spesso non bastano. Così a Pitigliano e Sorano si son raccolte staia 35,084 di grano, dalle quali vanno tolte 13,516 per la sementa

(1) A. S. F., *Possessioni,* filza 1 dei *Negozi dei signori deputati alla Soprintendenza dello Scrittoio delle Possessioni di S. A. R.* (*1626-29*), cc. 7, 9, 56.

autunnale e restano 21,568, quantità insufficiente a mantenere 3820 bocche, che han bisogno almeno di staia 2 al mese per ciascuno. Di ciò si lamentano proprio i terratichieri, incapaci di pagare il canone dovuto all'affittuario; mentre questo, da parte sua, non ha neppure da sostenere gli « operanti » e cioè i lavoratori per le terre tenute a mano. Debbono quindi rivolgersi allo Scrittoio, per ottenere soccorso (1).

Questo avviene specialmente nelle zone maremmane, in Valdicniana, nella pianura di Pisa, dove le condizioni agricole sono misere e i terreni restano abbandonati alle acque e alla vegetazione selvatica. Per questi territorî si parla spesso dei debiti dei contadini e della deficienza di semente di cui soffrono i coltivatori.

Si guardi, in special modo, la Valdichiana. Dalle relazioni dello Scrittoio delle Possessioni resulta che la fattoria del Bastardo ha 150 bocche, Fonte al Ronco 120, Foiano 100, Frassineto 140 e che per le bocche della prima occorrono 1800 staia di grano, per quelle della seconda 1050, della terza 1340 e per l'ultima 2000. Si aggiunga a ciò la quantità del grano necessaria per seminare, che raggiunge per tutte e quattro le fattorie 3550 staia ed altre 650 per mietere. Abbiamo allora in tutto 10490 staia di grano, necessarie per il semplice andamento delle aziende. La metà del raccolto spetta all'affittuario (2).

Quando le raccolte non sono sufficienti a soddisfare tutti questi bisogni, i contadini restano debitori dell'imprenditore e questi a sua volta dello Scrittoio. Ma naturalmente i coltivatori risentono più di tutti della contrazione dei raccolti e i loro lamenti sono frequenti nei rapporti sulle visite delle fattorie.

---

(1) A. S. F., *Possessioni*, filza 51 dei *Negozi* cit., aff. 121.

(2) A. S. F., *Possessioni, Visite e Relazioni,* filza 1 (1609-36).

L'azione dello Scrittoio sui beni da esso direttamente dipendenti non è soltanto amministrativa, ma si rivolge anche ad alleviare le tristi sorti dei lavoratori negli anni di penuria. Il patrimonio granducale, così, oltre un fine economico ne ha anche uno, che potremo dire d'interesse sociale. Esso serve a provvedere lavoro ad una grande quantità di gente, che altrimenti non saprebbe come vivere; serve a dare contributi d'elemosine ad istituti di beneficienza e religiosi; permette, con i larghi mezzi di cui dispone un'azienda così complessa, di fare un trattamento di favore ai dipendenti miserabili, e di contribuire con anticipazioni alle spese per opere di miglioramento e di bonifica. Con tale scopo lo Scrittoio compra i raccolti dai suoi dipendenti, perchè non scapitino; provvede a dar loro grano per mantenersi e migliora i patti d'affitto, perchè attendano meglio ai lavori.

Gli affittuari sono naturalmente quei pochi, che possono disporre di un certo capitale da investire nell'azienda. Si hanno perciò veri e propri imprenditori, « mercanti » agricoli, spesso venuti dal ceto dei fattori e degli agenti di grosse tenute, o gente che ha raccolto un capitale più o meno largo colla manifattura o col commercio e tenta la speculazione; oppure « gentiluomini » di Firenze e del distretto ed anche grandi famiglie, alle quali non bastano le rendite dei propri beni. Nelle relazioni sulla Valdichiana, infatti, si propone certe volte di trovare qualche « gentiluomo di campagna», che compri i beni, che, per le condizioni difficili in cui trovansi, esigono una cura troppo gravosa ed una spesa poco proficua.

I principi medicei si sono occupati di queste imprese agricole. Il cardinale Giovan Carlo, ad esempio, « avendo sempre di mira di mantenere e di aumentare con ogni maggior larghezza le entrate e i suoi effetti

stabili » (1), si volge ai beni di Valdichiana, come capaci di miglioramenti notevoli e contrae affitti.

Il lavoro delle colmate, che per tutto il '600 ferve nelle grandi fattorie medicee ed anche in quelle di grandi famiglie nobili, è compiuto spesso mediante contratto d'affitto. E questo è naturale, se si pensa che i benefizi economici del miglioramento dei terreni, cadevano così prima di tutti nelle mani dell'affittuario, che poteva avere le terre da colmare a condizioni vantaggiosissime.

Si hanno così imprese vaste, che si debbono all'iniziativa degli affittuari. Grandi estensioni di terreno vengono diboscate o prosciugate e quindi seminate; i proprietari stessi prestano parte del capitale all'intraprenditore, che lo restituisce in derrate. Nelle condizioni d'affitto può esservi anche quella di fabbricare le case coloniche o di migliorare le coltivazioni.

Abbiamo perciò aumento di canone nei fitti rinnovati, quando l'opera dell'imprenditore è stata proficua. Ma in generale l'affitto tende ad un guadagno pronto ed immediato. Quando questo non si può ottenere, l'affittuario cerca di realizzarlo col subaffitto, con concessioni parziali e con usurpazioni a danno delle Comunità e dei contadini.

Quali resultati si ottenessero dal sistema di affitto, è detto più volte nelle relazioni sullo stato delle campagne. Un rapporto del ministro Francesco Maria Gianni a Pietro Leopoldo sul territorio pisano, lo dice chiaramente: « Dopo tanti anni d'affitto, null'altro potevasi attendere se non quello che ne è resultato; cioè l'interesse dell'affittuario nelle negoziazioni del bestiame e nelle semente; ma non potevano mai aversi in be-

---

(1) A. S. F., *Possessioni, Visite e Relazioni,* filza 2 (1637-61), Lettera 14 dicembre 1650.

nefizio del paese quei vantaggi di ricchezza, di miglioramenti, estensione di coltura e di popolazione, che nascono dallo spirito di proprietà e dall'affetto ed interesse dei padri di famiglia » (1).

Gli affittuari, infatti, ci appaiono nei rendiconti delle visite, come debitori morosi, esattori eccessivamente severi dei canoni dei loro dipendenti, intenti ad esaurire le risorse delle terre durante il breve periodo dell'affitto, speculatori abili sul bestiame e sui raccolti, vessatori odiosi dei faccendieri, gelosi dei privilegi di cui godono le vaste tenute prese a locazione. Ad ogni fattoria spettano diritti di legnatico, di erbatico, di macchiatico, che costituiscono un grosso cespite d'entrata per l'affittuario.

Intere provincie in tal modo erano divise in beni affittati dello Scrittoio, della Religione di Santo Stefano e di nobili famiglie fiorentine, che non potevano occuparsi direttamente delle loro aziende agricole. Le condizioni pertanto della cultura non potevano essere buone. Così ci appare il territorio pisano dalla relazione del Gianni. Così pure si presenta la Valdichiana, in un rapporto sulle condizioni della proprietà, nell'occasione di stabilire un'imposta (2).

Fattorie e poderi, qui come altrove, affittati o no, appartengono ai soliti grandi proprietari, laici ed ecclesiastici, che predominano in ogni regione. Vi sono spesso anche i gentiluomini del contado, che sono riusciti a mettere insieme una considerevole ricchezza fondiaria e godono di una posizione privilegiata nelle città e comuni della provincia. Così, sempre in Valdichiana, accanto ai numerosissimi poderi, fitti, terratici, livelli di chiese e monasteri, della Religione di

(1) A. S. F., *Carte Gianni*, filza 36, ins. 516.

(2) A. S. F., *Magistrato della Parte*, filze 1572, 1573, 1593.

Santo Stefano, dei Medici, troviamo terre dei Gagnoni di Montepulciano, dei Laparelli di Cortona, del balì Passerini di Arezzo ecc. La fattoria di Fonte al Ronco nelle Chiane, appartenente alla religione di Santo Stefano, è di staiora 20320; il cardinale Giovan Carlo ha 32839 staiora di terra.

Pure avendosi dunque un' economia divisa, per il frazionamento in poderi ed in terre spezzate, la proprietà immobiliare resta concentrata in poche mani ed amministrata in gran parte da intermediari, che assicurano una rendita al proprietario diretto in cambio della libertà loro concessa di speculare e trafficare sui prodotti della terra.

L'importanza dei grandi proprietari appare chiaramente, se guardiamo ai rapporti fra essi e le Comunità rurali. Queste hanno ristrette entrate, consistenti negli affitti di bandite, nelle locazioni del macello, dell'osteria e del mulino, nei proventi del mercato, del sale, nelle tasse su ciascun podere o paio di buoi. Ma l'entrata più ragguardevole è l'affitto di pascoli, di terratici, di pezzi di terra appartenenti alla Comunità. In generale una parte dei pascoli e dei boschi è riservata ai comunisti per le loro bestie e per far legna; l'altra è affittata o per semente o per pasture: alcune terre sono concesse a linea perpetua, altre a mezzeria o a canone annuo in corrispondenza della quantità di semente.

Le visite, che gli auditori granducali fanno alle Comunità, ci parlano con frequenza delle condizioni difficili in cui trovansi le ristrette finanze comunali (1). In Maremma, per esempio, la maggior parte delle terre appartenenti alla giurisdizione dei vari comuni sono pro-

(1) A. S. F., *Mediceo,* filza 2070: *Visita della Maremma di Francesco Rasi di Arezzo, fiscale di Siena*; filza 2071: *Visita dello Stato di Siena* (1676-77); id., *Segreteria di Finanza, Comunità,* filze 720, 723, 2029 (*Entrata ed uscita delle Comunità senesi*) e 2032.

prietà di ecclesiastici e di gentiluomini senesi e per tal ragione non contribuiscono ai « dazi » o tasse comunali. Intere « corti » o territorî del comune, appartengono alla mensa vescovile o alle famiglie Piccolomini o Ercolani o a conventi. I grossi proprietari e i grossi affittuari si valgono della loro potenza, per usurpare bandite, terratici, pascoli, terre spezzate delle Comunità.

Ed ecco i continui lamenti dei comunisti, raccolti dai visitatori, che richiamano l'attenzione dei funzionari granducali su questi abusi. L'utile dei beni comuni è tolto alle Comunità o da queste usurpazioni o da affitti a perdita, a cui erano costrette a cedere i propri beni per ottenerne in un modo qualsiasi la rendita.

Il sistema dell'affitto e dell'appalto dell'entrata pubblica è assai esteso.

Tutte le entrate di Comunità si trovano, per esempio, concesse a privati a linea mascolina con canone annuo in denaro e con l'obbligo di conservare le franchigie dei comunisti. I Medici stessi hanno ad affitto o a livello beni comunali. Eleonora di Toledo prese a linea perpetua tutte le bandite di Massa di Maremma e lo Scrittoio delle Possessioni contrasse debiti con queste Comunità per canoni non pagati. Quando le bandite — a erba o a ghianda — sono concesse, i comunisti se vogliono mandare le bestie a pascolare pagano la « fida » ai locatari.

Tutto questo ci dice chiaramente che nell'economia terriera toscana, durante il Granducato mediceo, domina un nucleo relativamente ristretto di grandi proprietari, alle mani dei quali fanno capo canoni di affitti e di livelli, proventi di appalti e bandite, terratici, fide. Miseria in basso, sicura e larga rendita in alto; una gran massa di gente *condizionata,* sottoposta ad obblighi di varia specie, ed usufruente di limitati diritti di possesso da un lato; pochi proprietari assenteisti e padroni del mer-

cato dall'altro. Le terre, quindi, affluiscono nelle mani di quella categoria di persone, che dispongono di ricchezze, perchè il piccolo possesso non può sostenere la concorrenza della grande tenuta ed è costretto a diventare economicamente dipendente e subordinato per censi ed obblighi diversi alla più vasta proprietà. Ciò che era accaduto con l'organizzazione della grande proprietà durante l'epoca feudale, per cui ogni terra diventa tributaria e i piccoli possessori debbono entrare nell'orbita dei grandi, per sussistere e per essere protetti, si compie anche ora, sia pure in modo diverso.

L'amministrazione delle grandi fattorie costituisce perciò un'azienda complessa. Ne possiamo avere un'idea se ci volgiamo a considerare quelle appartenenti ai Medici, che costituiscono un vastissimo patrimonio immobiliare, distribuito nelle varie regioni toscane e superiore, nel suo complesso, a quello degli altri grandi proprietari, che si dividono gran parte del territorio del contado e del distretto di Firenze e delle città soggette.

I visitatori, incaricati dallo Scrittoio delle Possessioni di dare notizia dello stato delle campagne, delle condizioni dei lavoratori e delle loro case, dell'incremento delle coltivazioni, dell'opera dei fittuari, dei contratti stipulati e da stipularsi, ci offrono gli elementi per comprendere il funzionamento di queste aziende agricole. Esse hanno una popolazione lavoratrice in condizioni giuridiche ed economiche diverse. Innanzi tutto ciascuna fattoria ha un personale, che attende ai lavori complementari di un'azienda rurale, come fornai, dispensieri, garzoni, bifolchi, butteri, vaccai, caciai, maniscalchi, guardie, carradori e canovai. Costoro dipendono dai fattori e sono pagati in contanti e in natura.

I coltivatori sono: mezzadri, che lavorano il podere ed hanno casa colonica e certe volte prendono in af-

fitto terre spezzate per seminarle a lor vantaggio; i terratichieri, che pagano un canone più o meno grande in relazione alle semente da loro raccolte sui terreni seminati; i livellari che corrispondono un annuo canone a seconda del rendimento del terreno, e sono certe volte mezzaioli o gente di fattoria; piccoli affittuari o subaffittuari; terzaioli e quartaioli a seconda delle condizioni delle terre e della possibilità del loro frutto; appaltatori per la raccolta di sughero, di legna, di foglie di gelso ecc.; faccendieri che fanno semente in terre dissodate, dicioccano, fan colmate, attendono ai lavori di bonifica, assumono in affitto a condizioni di piccola speculazione terreni abbandonati, ecc. Bisogna perciò distinguere i cosiddetti « poderi formati », da una parte, ai quali attende il mezzadro, con casa propria e bestiame, e le terre spezzate e affittate, dall'altra. Queste ultime sono sottoposte a forme di locazioni, che variano a seconda delle condizioni in cui si trovano e della rendita che il tenutario può percepire.

Troviamo perciò terre spezzate, tenute da « mezzaioli », che debbono al proprietario la metà delle semente raccolte; ma non hanno casa e mancano di bestiame. È questa una forma di colonìa, che viene applicata largamente per i terreni non tenuti a mano. I « mezzaioli » possono essere anche coloni di fattorie, i quali prendono a lavorare un appezzamento e ritirano la metà del raccolto. Il contadino invece ha la casa, gli strumenti e, certe volte, i semi dal padrone; è suo associato in un'azienda a metà (1).

Si hanno così terreni condizionati, sottoposti a un più o meno largo sistema di affitto e terreni invece, che formano un'unità economica relativamente auto-

(1) Per questo, cfr. Gianni, *Memoria sul territorio pisano*, in A. S. F., *Carte Gianni*, filza 36, ins. 516.

noma ed in sè completa, come sono appunto in generale i poderi.

La prima forma è propria delle zone poco produttive, atte a fare periodiche semente e bisognose di un lavoro iniziale e preparatorio di dissodamento, o di quelle di pascolo o boscose. Sono queste le zone proprie dei terratichieri, dei faccendieri, dei piccoli e grandi affittuari.

Dal prevalere dell'una o dell'altra categoria si può ricavare lo stato generale dei terreni in quelle date regioni.

I grandi proprietari ricavano dalle svariate locazioni una rendita considerevole, incaricando dell'amministrazione il personale direttivo delle fattorie.

Sotto di questo trovansi quindi i grandi affittuari, che hanno investito un capitale, prendendo a locazione una fattoria, composta di vari poderi, di bandite, di boschi, di terreni dati a terratico, di piccoli livelli e di piccoli affitti concessi ai coltivatori stessi.

I lavoratori non hanno più a che fare col proprietario; essi sono sotto il diretto controllo dell'imprenditore, che fa un'opera di pura speculazione per un numero determinato di anni, per breve tempo, pagando un canone in denaro o in natura.

Le vaste proprietà si prestano naturalmente a questa sorta di contratti, che, se sono spesso, come dicemmo, dannosi al progresso agricolo, in quanto sottopongono le terre e gli uomini ad uno sfruttamento senza scrupoli, costituiscono per il proprietario un'utilità immediata ed un mezzo semplice per mantenere attive le coltivazioni.

Gli effetti di questo sistema, allora come ora, vengono a ricadere sulle basse classi rurali. Abbiamo già accennato ai debiti dei contadini che sono registrati dalle relazioni dei visitatori e che provocano le sup-

pliche dei coloni. Dobbiamo aggiungere che i pesi delle tasse, imposte dai magistrati della metropoli, vengono a ricadere in special modo sulle genti di campagna e sui piccoli proprietari del luogo.

« I nostri grani — dicono i contadini nella visita alle Comunità senesi del 1572-73 — vanno per la maggior parte a finire in Siena e si vendono senza che noi ne vediamo il conto nostro e quelli che abbiamo qui bisogna venderli con licenza dei signori Conservatori » (1).

Questa magistratura, che da Siena soprintende all'amministrazione dei comuni, intromettendosi negli affari locali per proteggere gl'interessi della metropoli con uno spirito di gretto municipalismo, arreca in pratica gravi danni alle popolazioni lavoratrici della provincia. Ne fan fede i lamenti per le forti imposizioni a cui vengono sottoposte le Comunità da questo ufficio. Massa, ad esempio, è stata da esse « rovinata, desolata e spogliata dei suoi diritti », sottoposta a spese e a provvisioni opposte e confuse. Tutti gli affari, per l'accentramento rigido e rigoroso, sono portati a Siena. In città, dove risiedono i nobili proprietari e vi fan capo gl'imprenditori, che vogliono investire capitali negli affitti e tentare speculazioni con i pascoli di Maremma, si fanno le aste per le locazioni di terre, bandite e pasture e ne approfittano naturalmente in special modo i benestanti cittadini.

In tal modo le Comunità cedono in affitto ai proprietari della metropoli le loro terre, e i cittadini, acquistando beni entro la giurisdizione dei comuni, possono usufruire dei privilegi goduti dai comunisti, come quello di mandare a pascolare il bestiame, pagando solo l'« annovero » o canone annuo per ogni bestia. Le bandite delle Comunità e le terre in generale, date da queste

(1) A. S. F., *Mediceo*, filza 2070 : *Sorana*.

in affitto ai « forestieri » e in special modo ai nobili senesi, sono ridotte in condizioni miserevoli.

I massetani, infatti, sono costretti a disfarsi del proprio bestiame, perchè gli affittuari dei pascoli della Comunità « fanno di ogni erba un fascio ». Come per lo Stato fiorentino i Nove, così per quello senese i Conservatori « abbracciano tutto e tutto divorano con somma ingordigia » (1).

Il disquilibrio fondamentale fra città dominante e campagna, è qui nuovamente messo in chiaro.

Le classi agricole vivono sotto la grave mora di questo sistema, che s' impernia negli interessi di una nobiltà proprietaria, in prevalenza cittadina e d'origine, di natura, di tendenze municipali.

È naturale, pertanto, che appena si sentì il bisogno di migliorare le condizioni della Toscana, ci si rivolgesse con particolare interesse a considerare lo stato dei lavoratori. Dalle relazioni al governo e dagli accenni numerosissimi, che incontriamo negli scrittori di cose economiche, possiamo farci un' idea abbastanza chiara della vita dei contadini.

Il mezzadro è reputato generalmente fra i lavoratori agricoli come quello in migliori condizioni. Ma se consideriamo da quali oneri fosse aggravato e di quali limitate entrate potesse valersi, questo supposto benessere appare inesistente.

In Toscana il mezzadro, quale ci appare nel contado fiorentino alla fine del '600 e nella prima metà del '700, deve lavorare i terreni, nettare le fosse, acconciare le siepi, fare i lavori per la difesa dei raccolti, somministrare la metà o una parte dei semi, dei pali e dei conci, condurre i raccolti ai granai, alle cantine

(1) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, filza 720: *Visita del visitatore Müller (città di Massa)*.

e alle canove del padrone, impiegare del proprio tutti gli arnesi rusticali, aver cura del bestiame, concorrere alla metà del suo mantenimento con paglia e fieno, fare lavori speciali e regalìe a seconda della volontà dei padroni e pagare la metà della decima parrocchiale. Ricompensa di tutte queste fatiche è soltanto la metà del frutto del podere. La condizione, dunque, del contadino, basata sulla sufficienza dei raccolti, è naturalmente fatta peggiore dalle gravezze, che gli tolgono ogni possibilità di risparmio e gli sottraggono una parte considerevole del reddito. (*Continua*).

Firenze. ANTONIO ANZILOTTI.

ANEDDOTI E VARIETÀ

Roma nell' Impero napoleonico.

Napoleone Bonaparte non fu mai a Roma. Nel 1797, dopo la pace di Tolentino, preferì mandarvi il generale Marmont ed egli si affrettò contro l'arciduca Carlo; più tardi si astenne dal visitarla, forse per non esser costretto a certi atti, sia pure formali, di ossequio al Capo della Chiesa. Anche il genio ha le sue debolezze e le sue miserie! Quando, nel 1804, Pio VII, affrontando i disagi del lungo viaggio e della stagione avanzata, andò, fra la meraviglia e lo sdegno dei sovrani legittimi, a riconoscere solennemente la mano della Provvidenza nei fortunosi eventi che avevano condotto al trono l'amico di Agostino Robespierre, l'Imperatore lo ricevette in abito da caccia a Fontainebleau, lo fece entrare in Parigi di notte, all'insaputa di tutti, nè volle poi mai mostrarsi in sua compagnia per tema di diminuirsi agli occhi del popolo se avesse ceduto la destra all'ospite augusto! Nessuno doveva neppur supporre che egli si ritenesse inferiore al Papa. Le sue ambizioni, è stato detto, lo riallacciano a Luigi XIV. Ma è troppo poco. Rappresentante di una rivoluzione cosmopolita, nato in un paese dove le memorie classiche imprimono un certo carattere di universalità a tutte le manifestazioni nazionali, egli risaliva più oltre nei secoli sino a Carlo Magno, anzi a Costantino e ad Augusto, cessando in tal modo di essere l'Imperatore dei Francesi per diventare l'Imperatore nel senso romano della parola, capo dello Stato e capo della Chiesa,

o, per meglio dire, di tutte le Chiese, cattolica, protestante e israelita. Risorgeva così l'arduo problema che il Medio Evo non era riuscito a risolvere e che, poichè le coscienze non si sdoppiano, potrebbe ripresentarsi improvvisamente domani, malgrado la formula cavouriana, ove cessi l'indifferenza ai problemi dello spirito e si ravvivi il sentimento religioso. Comunque, egli voleva non già sopprimere il Papato, ma dominarlo; nè si accorse mai abbastanza, dice il Botta, che se la prima cosa sarebbe stata tutt'altro che facile, la seconda era del tutto impossibile, a meno che il Papa non si fosse adattato a non esser più Papa. Di qui, più che dal blocco continentale, vennero l'occupazione di Roma, l'abolizione del potere temporale, proclamata superbamente dal castello di Schönbrunn, e la prigionia di Pio VII, che resistette con vero eroismo alle lusinghe e alle minacce, forte della tradizione millenaria della Chiesa.

Riunita Roma all'Impero, Napoleone avrebbe potuto visitare la città eterna; ma forse egli si era riservata l'apoteosi del Campidoglio per il giorno in cui tutta l'Europa avesse finalmente riconosciuto la sua pace romana. Le sue idee si erano venute svolgendo e maturando col succedersi degli avvenimenti sino alla nascita del Re di Roma. Pontefice Massimo o Vescovo esterno, come diceva di sè Costantino nell'affermare il suo diritto di supremazia sulla Chiesa, egli era passato dal concetto dell'Impero federale a quello dell'Impero unitario, onde in Italia non rimaneva posto nè per Eugenio Beauharnais, che si rassegnò docilmente, nè per Gioacchino Murat, che non si rassegnò affatto e dimostrò subito il suo risentimento. D'altra parte i tempi sembravano maturi per la conquista di quell'Oriente, di cui la visione era apparsa al generale Bonaparte, nel 1797, fra le cupole di S. Marco. Le Provincie illiriche, specie di marca militare, le isole Jonie, Taranto e qualche città sulle coste dell'Epiro e dell'Albania erano i punti di appoggio per la ricostruzione dell'Impero di Augusto. La guerra con la Russia, la quale apparve inevitabile subito dopo Schönbrunn, costrinse Napoleone ad attendere, nelle posizioni occupate, più propizio momento alla sua politica mediterranea, anzi

lo consigliò a riavvicinarsi alla Turchia, con la quale non era più stato in buoni rapporti dopo il 1807. Respinto lo Czar nelle steppe dell'Asia, il Sultano sarebbe caduto in balìa della Francia, e l'Inghilterra sarebbe stata finalmente sconfitta: speranze e sogni giganteschi che svanirono il 15 settembre 1812, quando dalla fortezza del Kremlino Napoleone scorse i primi bagliori dell'incendio distruttore della grande metropoli della Santa Russia.

Se questi disegni di politica orientale avessero potuto realizzarsi, il centro dell'Impero si sarebbe spostato dalla Francia all'Italia, perchè solo quest'ultimo paese, per la sua posizione geografica nel centro del Mediterraneo e vicinissimo all'Africa, è atto a dominare ugualmente l'Occidente e l'Oriente. Allora, in una Roma più grande dell'antica, l'Imperatore avrebbe ricostruito la sua *domus aurea*. Ma, poichè quel giorno non venne mai, l'uomo che era entrato vittorioso in Vienna, in Berlino, in Madrid ed in Mosca, morì senz'aver visto la città eterna; strana sorte per chi ebbe dei Romani antichi le linee del volto, i caratteri dell'animo, il genio militare e politico.

Nell'attesa pertanto della sua nuova missione, Roma, priva del Pontefice, fu effettivamente una città di provincia. Dapprima, a dir vero, era sembrato che Napoleone volesse assicurarle speciali privilegi, poichè l'aveva proclamata «libera e imperiale» e vi aveva istituito un Senato, che del resto ignorò sempre le sue attribuzioni e non si raccolse mai; ma poi tutto il territorio — le Legazioni e le Marche già erano unite al Regno italico — fu diviso in due dipartimenti, del Tevere e del Trasimeno, con capoluoghi Roma e Pesaro e con prefetti rispettivamente il conte Camillo di Tournon e Antonio Roederer. Allora la Consulta, che aveva l'incarico d'introdurre le leggi francesi nei nuovi territorî, trasformò il Senato in semplice corpo municipale sotto la presidenza del duca Braschi, nipote di Pio VI, che, come sindaco della città, fu assistito da una Commissione di sette senatori, fra i quali l'ex-principe di Piombino, Don Luigi Buoncompagni-Ludovisi, ebbe il titolo di primo aggiunto (ottobre 1809). Il 5 agosto 1810 inoltre Napoleone stabilì che i due dipar-

timenti fossero governati da un Principe gran dignitario, ma questi non venne mai (la nomina del Fouché fu subito revocata), e così le condizioni di Roma non furono diverse da quelle delle altre città dell' Impero, con la differenza che il posto di Governatore, tenuto a Torino dal principe Felice Borghese e a Firenze da Elisa Baciocchi, venne occupato a Roma da un semplice luogotenente che fu il generale Miollis.

I Francesi intrapresero subito a Roma la medesima opera innovatrice già compiuta negli altri paesi italiani. L' abolizione di tutti i conventi, l' incameramento dei beni ecclesiastici e la liquidazione del debito pubblico produssero conseguenze che non poterono poi essere cancellate; ma i nuovi ordinamenti politici, amministrativi e giudiziari, il Codice napoleonico, tutto quanto insomma mirava a trasformare idee, sentimenti e abitudini radicate nei secoli non lasciò traccie durevoli. Infatti la signorìa francese durò a Roma meno di cinque anni, e in così breve tempo non potè esercitarvi quell'azione profonda, sebbene variamente apprezzabile, che esercitò invece nella Lombardia, sia per la maggior durata del dominio, sia perchè ivi mancavano tradizioni politiche. In ogni modo però i Romani, usi a vegetare senza dignità nell' inerzia e nell' ozio, erano invitati adesso a prender parte alla vita grandiosa dell' Impero, ad amministrarsi da sè, a mettere in valore le proprie terre, a procurarsi coi commerci e con le industrie una ricchezza più grande e più degna di quella che sino allora avevano mendicata dalla Curia. Era un programma di rinnovamento civile che avrebbe dovuto essere imposto con la violenza per molti anni a popoli immaturi a comprenderlo. Tuttavia il Governo seppe rendersi amica la maggior parte della nobiltà, la quale, dopo qualche incertezza, finì col pronunziare il giuramento all' Imperatore ed accettò non soltanto l' amministrazione del municipio di Roma, ma anche uffici a Corte e seggi nel Senato e nel Corpo legislativo dell' Impero. Alcuni nobili entrarono pure nell' esercito e vi fecero brillantemente il proprio dovere. Napoleone mirava a snazionalizzarli, e perciò voleva che visitassero spesso Parigi, che vi si fermassero a lungo,

che vi mandassero i loro figli per esservi modernamente educati. Quest'ultima pretesa però, già causa di gravi lagnanze a Torino ed a Genova, dispiacque a moltissimi anche a Roma, sebbene nessuno osasse imitare il conte Giovanni Patrizi che, per aver voluto difendere il «diritto datogli da Dio e dalla natura» di educare da sè i propri figliuoli, fu condotto prigioniero a Fenestrelle. Ma questo ed altri simili casi non assursero mai a importanza generale. Quando alcuni nobili, conosciuto meglio il pensiero di Pio VII, revocarono per scrupoli religiosi il prestato giuramento, Napoleone minacciò, punì, fece condurre a Parigi i più ostinati, ma poi ritenne trattarsi di poveri di spirito e concluse col lasciar correre, confidando nell'azione sicura del tempo. Più avversi rimasero invece i borghesi, i quali non godevano i favori e gli onori largamente profusi alla nobiltà. I curiali, che nella incertezza delle leggi erano numerosissimi, si rifiutarono subito di giurare e persistettero poi nel loro proposito, sicchè nel 1810 appena 40 su 1200 avevano ceduto e pochi altri si arresero in seguito. Lo stesso avvenne fra gl'impiegati del Monte di Pietà, di cui 31 su 54 dichiararono di non voler compiere un atto ripugnante alla loro coscienza. Il Canova, sebbene fosse ammirato, onorato e liberalmente ricompensato da tutta la famiglia imperiale, giurò soltanto al principio del 1813 e con riserva, espediente quest'ultimo scelto da molti altri: lo Zingarelli e gli ex-cantori della Sistina si rifiutarono sempre. Questo genere di opposizione non poteva vincersi con un colpo di energia, onde il Miollis auspicava un accomodamento con Pio VII. «Dans ce moment — scriveva il 31 marzo 1811 — la ville de Rome sait qu'il y a à Savone une députation; je puis assurer V. E. que le voeu universel est qu'il y ait un arrangement moyennant lequel les consciences se croiront degagées, car c'est plus le prétexte de la religion que les principes politiques nouveaux qui entretient l'opposition». E concludeva: «M.r Norvins (*direttore generale di polizia*) voudrait un changement fort à desirer dans l'esprit public, mais ce serait un miracle que le temps et les institutions bienfaisantes de S. M. operèront inconte-

stablement » (1). Infatti il Governo tentò bonifiche e culture nuove, intraprese lavori pubblici, come i giardini del Pincio, e alcuni ne condusse a termine, provvide all'igiene, agli ospedali, ai ricoveri di mendicità e alle carceri. Permesso l'uso dell' italiano accanto al francese, il Miollis, che si piccava di letteratura, favorì le scuole d'ogni grado, non escluse quelle ecclesiastiche. Fu riordinata l'Accademia di S. Luca, di cui ebbe la presidenza il Canova, si fece il tentativo di dar novella vita all'Arcadia e ai Lincei, s'istituì una società archeologica e s'iniziarono scavi, s'incoraggiò lo studio della pittura, nella quale il Camuccini parve risuscitare allora i miracoli dell' Urbinate. Ma anche l'alta e bassa borghesia era indignata, al pari e più del patriziato, per la pretesa dell' Imperatore di disporre dei suoi figli. L'11 aprile 1811 il Tournon scriveva : « J'ai trouvé à Rome une extrême agitation dans le familles dont les enfans sont appellés aux diverses écoles, mais on peut expérer que cette inquiétude se calmera aussitôt que les enfans seront partis, chose que je presse de toutes mes forces. Les artisans mêmes, dont les enfans ont obtenu des places gratuites, répugnent extrêmement à les envoyer à l'école de Chalons sur Marne, et j'ai besoin de toute ma fermeté pour les y engager sans recourir à des moyens violents. Les prêtres sont calmes : ils ont les yeux tournés vers Savone et espèrent beaucoup des négociations » (2). Il clero, nella sua grande maggioranza, restava fedele a Pio VII. I preti giurati furono pochi e malvisti, e del resto parecchi di essi revocarono il giuramento allorchè poterono ricevere gli ordini precisi del prigioniero di Savona. Perciò dal 1810 al 1812, le deportazioni di ecclesiastici nella Francia, nel Piemonte, nella Corsica, alla Capraia ecc. furono frequenti e numerose, essendo accusati alcuni di non voler giurare, altri di non voler dire pubblicamente le preghiere per l' Imperatore; e questa gente umile

(1) Vedi il mio lavoro : *Il periodo napoleonico*, Milano, Vallardi, in corso di pubblicaz., p. 881, nella collezione intitolata : *Storia politica d'Italia scritta da una società di Professori.*

(2) Op. cit., loc. cit.

e povera che, per non offendere la propria coscienza, si lasciò condurre in un esilio pieno di oscure minacce, merita di essere ammirata assai più dei molti, laici od ecclesiastici, che cedettero per paura o per tornaconto e tuttavia godono l'indulgenza della storia.

Il popolo soffriva le conseguenze economiche dell' assenza del Papa e della Corte pontificia, e, non scorgendo alcun beneficio immediato dal nuovo ordine di cose, odiava in esso l' eresia, le tasse e la leva. Contro quest' ultima si appuntavano le maggiori ostilità, specialmente nelle campagne, e ciò non, come pietosamente si ripete, perchè Napoleone era straniero all' Italia, ma perchè la milizia vuole un' educazione che gl' Italiani tutti, tranne i Piemontesi, avevano dimenticata da un pezzo. La leva era pertanto odiatissima, ed ogni anno, sebbene il *Giornale del Campidoglio* si affannasse a ricordare i Camilli, i Catoni, i Cesari ecc., le campagne si riempivano di giovani che, non essendo riusciti a farsi riformare, andavano non di rado a confondersi coi malfattori scampati alle galere e coi briganti che gl'Inglesi trasportavano dalla Sicilia o che venivano dal prossimo regno di Napoli. Il governo dava loro una caccia spietata e i tribunali giudicavano e condannavano con grande severità; ma non era facile assicurare l' impero della legge, perchè i fuggiaschi, e non solo i coscritti refrattari, ma anche i briganti autentici, avevano le simpatie delle popolazioni naturalmente intolleranti di qualsiasi forma di vita civile. Si calcola che una o due persone per settimana, durante quattro anni, siano state giustiziate sulla piazza di Santa Maria in Cosmedin, destinata allora a questo triste spettacolo. Tuttavia anche nei due dipartimenti romani si poterono arruolare ogni anno alcune centinaia di giovani che non senza onore servirono nelle campagne di Catalogna, del Portogallo e della Russia.

Le tradizioni cosmopolite di Roma continuarono sotto la signoria napoleonica. Non più capitale del mondo cattolico, non ancora capitale del grande Impero, la città era come abbandonata nell' attesa del suo giorno; ma, appunto per questo, era più facile trovarvi riposo ed oblio fra i monu-

menti vetusti, all'ombra delle superbe basiliche, nei misteriosi silenzi della via Appia. In mezzo a una folla di gentiluomini tedeschi, spagnoli, portoghesi e polacchi vi giunsero allora e vi si trattennero più o meno lungamente la granduchessa Costantino, che viaggiava sotto il nome di contessa Romanof, la signora Recamier, Paolo Luigi Courrier, Alfonso Lamartine, l'ex-terrorista Barras, l'ex-regina di Etruria Maria Luisa di Borbone, Carlo Emanuele IV di Savoia, Carlo IV di Spagna, che vi arrivò il 18 giugno 1812 con la moglie, col Godoy e con un seguito, veramente pietoso in tanta sventura, di ben 260 persone! A questa consuetudine di ospitalità concessa a gente di ogni nazione e di ogni fede religiosa il popolo romano doveva in parte quel suo particolare carattere che neppur oggi è scomparso e che i Francesi allora osservarono con occhio meravigliato. « Le peuple romain — si legge nel documento che segue — est encore un peuple à part, et il est véritablement un peuple en ce qu'il a : moeurs, habitudes, affections, opinions. Tout est en commun. *Roma dice, Roma crede, Roma spera*, voilà comment, dans la bouche même d'un portefaix, on l'entend parler de lui même. Chose singulière! Il a un souvenir très vif de son ancienne grandeur, et n'en a pas le moindre sentiment; c'est une idée qui occupe son imagination sans descendre dans son âme ». Osservazioni siffatte abbondano nel *Rapport sur Rome et les États Romains,* che forse sulla fine del 1811 fu spedito all'Imperatore insieme con parecchi documenti illustrativi, e che, avendo il carattere di una relazione sintetica sulle condizioni della nuova Roma in confronto dell'antica, mi è parso degno di essere qui pubblicato. Esso è senza firma, ma indubbiamente fu scritto dal prefetto Tournon (1) il quale assunse il suo ufficio nel gennaio del 1811, dopo lo sciogli-

(1) Madelin, *Le préfet français de Rome,* in *Correspondant,* 25 luglio 1895; J. Moulard, *Le comte Camille de Tournon préfet de la Gironde (1815-22)*, Paris, Champion, 1914. Il Tournon pubblicò, nel 1831, due volumi di *Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des États romains* (Paris, Treuttel et Würtz). Vedi Madelin, *La Rome de Napoléon,* Paris, Plon, 1906, pp. 15-16.

mento della Consulta. In quel tempo, alla vigilia della campagna di Russia, le idee politiche di Napoleone erano giunte, come si è accennato, al loro completo sviluppo; e perciò il governo dovette richiedere a Roma, al pari che a Firenze e a Torino, minute notizie sulle condizioni materiali e morali dei paesi annessi, non soltanto forse a titolo di pura informazione, ma, se si deve credere a certi indizi, in vista dei nuovi mutamenti che sarebbero avvenuti dopo la sconfitta dello Czar. Per illustrare compiutamente un documento di questo genere bisognerebbe riscrivere la storia di Roma dal 1809 al 1814, e questo non può esser fatto qui, anche perchè già altri s'è sottoposto, non senza notevoli risultati, a siffatta fatica (1). Lo pubblico quindi così come, parecchi anni fa, mi fu trascritto dall'originale negli Archivi di Parigi, avvertendo che le note in francese sono dell'autore, quelle in italiano dell'editore. Il quale ultimo non vuole omettere che in genere i rapporti ufficiali romani, anche se scritti dalla medesima persona, s'ispirano a ottimismo o a pessimismo o almeno a una visione più franca e più cruda della realtà, a seconda che siano indirizzati all'Imperatore oppure ai ministri; nè è probabile che questo fenomeno sia avvenuto soltanto nel periodo napoleonico.

Torino. F. Lemmi.

---

(1) Alludo al Madelin (*La Rome de Napoléon* cit.). Il suo lavoro è però troppo prolisso, non abbastanza chiaro e non sempre convincente quanto a giudizi e a conclusioni. L'A. non pubblica documenti *in extenso*, sebbene ne indichi nelle note e nella introduzione una quantità enorme, di cui non si vede bene perciò che uso abbia fatto. Non pare che conosca il *Rapporto*. Per stabilire se l'Autore di questo sia veramente il Tournon avrebbe giovato un raffronto con le *Observations sur l'état politique, administratif et économique du département de Rome à l'époque du mois d'août 1811*, rinvenute dal Madelin nell'Archivio Tournon e da lui citate a p. 15 fra le fonti manoscritte. Rimando a questo Autore per la bibliografia, e anche al mio citato volume.

APPENDICE

Rapport sur Rome et les Etats Romains.

(ARCH. NAZ. DI PARIGI, AF IV, 1715, Chap. II, 3e Cahier).

De la forme et de la composition des autorités administratives sous l'ancien gouvernement romain. — Je mets sous les yeux de Votre Majesté, une sorte d'arbre généalogique indiquant l'organisation générale du gouvernement sous les papes et sous le N. 6, un détail des diverses congrégations qui présidoient à chaque branche d'administration. Une colonne est relative aux prélats qui dirigeoient ces dernieres.

Cette composition était une véritable tour de Babel, c'était la confusion des langues.

A peine d'abord, eut-il été possible de distinguer au juste les autorités temporelles des dignités ecclesiastiques, soit parce que les secondes offusquoient les premières, soit parce que les unes et les autres étoient occupées par les grands dignitaires ecclesiastiques, ou conduisoient également au cardinalat, soit parce que les premières employoient souvent les armes spirituelles comme les secondes se proposaient souvent des vues temporelles; il n'est pas enfin jusqu'à leurs dénominations même qui ne favorisassent cette équivoque. La congrégation des *Eaux* et celle du *Buon Governo* prenoit également le titre de sacrées, de venerables comme celle des Rites. Plusieurs, d'ailleurs, étoient mixtes de leur nature.

Même confusion entre l'autorité administrative et le pouvoir judiciaire. Chaque administration était en même temps pour sa partie un tribunal d'exception.

Enfin, toutes ces autorités se croisoient, s'enchevêtroient de mille manières, les routes étaient divisées entre deux administrations, la navigation entre deux autres. L'administration seule de la ville de Rome, étoit partagée entre une foule de fonctionnaires. Le Sénateur (1), le Gouverneur-Prélat et les trois conservateurs, la députation Delle Grascie, la députation Annonaire, la députa-

(1) Le Sénateur, seul titre, seule fonction qui put rappeller à Rome son ancienne existence politique, n'était plus qu'un vain nom, auquel était attaché seulement le droit d'habiter au Capitole et quelque sourveillance sur la police municipale. Le dernier Sénateur a été le prince Rospigliosi.

tion des Théâtres, la présidence des Rives, celle Delle Strade, le tribunal de la Consulta, le Gouverneur des Douanes pour les Gabelles d'entrée; chaque hospice, chaque établissement public avait sa députation à part qui ressortait immédiatement du Pape, et la conservation seule des bâtimens de S.t Pierre, formait une administration particulière, présidée par un cardinal qui prenoit directement les ordres du prince.

Au milieu de tout celà, le Pape, absorbé par les affaires générales de l'Eglise, par un cérémonial religieux très multiplié, ne savoit réellement à qui entendre.

Les cardinaux donc décidoient chacun dans leur partie pour le Pape qui ne signoit pas et auquel on ne rendait jamais de compte, les prélats décidoient pour les cardinaux, les secretaires pour les prélats et souvent les femmes au nom de tous.

Cette confusion s'accroissait par l'usage qui autorisait que chaque placet fut directement rapporté à ce qu'on appelait l'audience du Pape.

La mollesse et l'inertie de l'administration étoient au moins recouvertes d'une urbanité qui est un des caractères distinctifs de la cour de Rome; chaque magistrat regardait comme son premier devoir d'être accessible et les affaires consistoient essentiellement dans un échange de politesses.

De la Noblesse romaine. — J'ai formé dans le tems, pour M.r le Général Miollis qui a du l'adresser à M. le Ministre des Finances, une statistique complette de toutes les familles nobles des états romains, indiquant leurs titres (1), leur origine, leur date, leur fortune, leur composition actuelle, accompagnée de leurs armoiries.

Les familles nobles peuvent être divisées en trois classes: les anciennes familles romaines, les familles pontificales, les familles annoblies.

Situation sous les papes. — La première classe a été constamment jalouse de l'autorité temporelle des papes et l'on sait combien les Colonna, les Savelli, leur ont résisté. Soumises ensuite, elles conservèrent cependant une sorte d'indépendance par leurs fortunes colossales, leur nombreuse clientele, leurs fiefs impériaux ou baronies.

(1) Je joins ici la seule note qui soit restée dans mes mains sur la noblesse de Rome, quel que peu complette quelle soit. J'ai communiqué d'ailleurs à M. Anglès [ministro di polizia] les notions que je pouvois avoir.

La cour et le gouvernement des papes ne présentoient aucune perspective aux grandes familles romaines, si ce n'est celle de placer un de leurs fils cadets dans la prélature, afin de lui ouvrir la route du cardinalat. D'ailleurs, nulle carrière militaire, diplomatique, administrative, nul rang même à une cour toute ecclésiastique.

Aussi les grandes familles nobles recherchoient elles avec avidité près de cours étrangères ce qu'elles ne pouvoient obtenir dans leur propre patrie. Elles cherchoient aussi dans le service étranger des moyens de se fortifier vis-à-vis du Pape. L'Empereur d'Allemagne surtout, après lui, Naples, la Bavière accordoient des dignités, du service aux nobles Romains. L'Empereur créoit souvent des titres pour eux. Les Corsini, Barberini, Chigi, Doria, Piombino, d'autres encore, étoient devenus par cette voie Princes du Saint Empire.

Ils portoient le titre de *Principi assistenti al Soglio Pontificio.* Ce titre était attaché à des fiefs situés dans les États du Pape.

Une autre cause concouroit encore à dégouter les nobles Romains. La prélature, seule carrière pour les charges politiques et ecclesiastiques, étoit également ouverte aux familles nobles de toute l'Italie, qui y affluoient en abondance.

Les papes créoient aussi des titres en faveur de leurs neveux, ou les obtenaient de l'Empereur d'Allemagne pour opposer cette nouvelle noblesse à l'ancienne.

Toutes les grandes fortunes romaines sont à peu près réduites aujourd'hui aux primo-génitures qui seules ont resisté aux circonstances par lesquelles le reste a été détruit. Les cadets sont tous pauvres; les primo-génitures elles mêmes vont disparaître par l'introduction du code Napoléon.

Ses dispositions présentes. — Les anciennes familles n'ont donc plus d'autre moyen de se conserver qu'en s'attachant à Votre Majesté. Elles le sentent, elles sourient à l'idée de voir encore s'ouvrir pour elles des carrières où leurs noms pourront conserver quelqu'illustration. Les jeunes gens surtout sont assez exaltés de cette perspective.

Votre Majesté sait que c'est dans la classe de la noblesse que nous avons trouvé les hommes les plus raisonnables (1).

(1) Il n'est pas une famille noble romaine, qui n'ait un de ses membres dans la mairie, les conseils généraux, municipaux, la garde d'honneur où les administrations nouvelles de bienfaisance.

Du peuple romain. Son caractère. — Le peuple romain est encore un peuple à part, et il est véritablement un peuple en ce qu'il a: mœurs, habitudes, affections, opinions. Tout est en commun. *Roma dice, Roma crede, Roma spera*, voilà comment, dans la bouche même d'un portefaix, on l'entend parler de lui même.

Chose singulière! Il a un souvenir très vif de son ancienne grandeur, et n'en a pas le moindre sentiment; c'est une idée qui occupe son imagination sans descendre dans son âme.

On peut donc appliquer au peuple romain la célèbre devise: *Panem et Circenses.* Les papes et les grandes familles nourissoient une partie du peuple par une foule d'emplois inutiles. L'institution des secours à domicile qui a été crée par la Consulte, la bonne direction qui lui a été donnée, ont produit un excellent effet sur l'opinion.

Mais les Romains préfèrent encore les jeux et les fêtes à tout le reste. Le mois d'octobre se passe tout entier en festins de campagne qui sont la suite et l'imitations des anciennes saturnales. Le carnaval est un tems d'ivresse pour les Romains, il a repris depuis deux ans une nouvelle fureur. Quoique le pape eut interdit de la manière la plus sévère toute espèce de plaisir, *le Carnaval surtout pendant le deuil de l'Eglise*, les bulles et les censures ont été ici sans effet; tout Rome s'est masqué, tout Rome s'est réuni au cours et le pape, cette fois a compromis complettement son autorité. C'est un ressort dont on peut tirer beaucoup de parti.

Le peuple romain est naturellement très spirituel, très ingénieux, extrêmement poli; il aime l'élégance, la parure. Il observe et juge avec une finesse, une sagacité vraiment étonnante, mais aussi avec justice. Il est fort causeur et cause mieux qu'aucun peuple du monde. Il s'est composé ainsi dans Rome une sorte de puissance d'opinion.

Mais ce peuple est aussi servile, timide, flatteur, et son extrême douceur est autant l'effet d'un caractère amolli, énervé, que de l'urbanité de ses mœurs.

Il serait cependant susceptible d'enthousiasme si on savait s'emparer de son imagination.

Des moyens de le gouverner et de le conduire. — Trois conditions sont surtout necessaires à ceux qui sont appellés à gouverner le peuple romain:

1. Un caractère ferme, décidé, égal, soutenu, et la mesure qui en est la conséquence. Les inconséquences, l'exagération, la

moindre légèreté ne lui échapperoient pas et ruineroient la considération et la dignité d'un fonctionnaire ;

2. L'esprit et la culture surtout en ce qui concerne l'histoire et les arts, études familières au peuple de Rome, dès l'enfance pour ainsi dire. Un homme d'un esprit borné n'aura jamais d'empire sur un peuple aussi ingénieux; il saisirait la moindre maladresse, la moindre parole inconvenante le tourneroit en ridicule;

3. Une grande élégance, une grande aménité dans les manières. Le peuple romain y est habitué: les formes sont pour lui l'essentiel. Il faut qu'un grand fonctionnaire à Rome soit constamment très accessible à tous les ordres, qu'il reçoive avec grâce, qu'il se montre. Le romain est satisfait, même quand il reçoit un refus s'il est fait avec politesse; la bonté même si elle étoit jointe à l'emportement ne le satisferait pas. Des manières dures le blesseroient sensiblement.

Il faut qu'un fonctionnaire eminent represente avec magnificence dans les grandes occasions, qu'il ait un grand train de maison et des domestiques, d'équipages, mais beaucoup de simplicité dans sa vie privée.

On attache bien moins d'importance à Rome aux dîners qu'à Paris, ou plutôt on en attache fort peu. Les romains ne sont pas mangeurs, et un grand fonctionnaire manquerait son but en depensant sa representation dans sa cuisine. Il faut dépenser en choses d'appareil et surtout en objets d'arts, commander des tableaux, des statues, surtout parcourir beaucoup le pays et se montrer, donner beaucoup de fêtes et de spectacles.

Un fonctionnaire qui fera travailler obtiendra en ce moment un double but; il liera les romains par leur intérêt, il unira la bienfaisance à la politique.

Il est difficile qu'un romain de naissance puisse à Rome, dans un poste élevé, gouverner l'opinion. On l'aura vu naître, les anecdotes de sa famille, de sa jeunesse voleront de bouche en bouche. Il sera trop connu, on le saura d'avance, il n'y aura point de magie.

Des femmes. — Outre la corruption des mœurs, une circonstance particulière avait donné aux femmes un extrême empire sous les papes.

L'étiquette ne permettait pas que les cardinaux, les ambassadeurs, les prélats reçussent chez eux; ils se rendoient tous les soirs à la conversation chez une dame de qualité, adoptée ainsi par eux, et c'est là, qu'on se faisait présenter pour les approcher

et les entretenir. Tel est le rôle que joua la princesse Santa Croce près du cardinal de Bernis, ensuite chez le chevalier Azara (1) et qui pendant trente ans, quoi qu'elle n'eut que de la beauté sans esprit, la fit régner à Rome.

Mais ce seroit aujourd'hui une extrême maladresse à un fonctionnaire de suivre cet exemple. Il y a plus, on lui saura gré d'avoir des mœurs pures, il en sera plus respecté. En vain croiroit-il pouvoir jouir en secret d'une maîtresse, tout Rome le sauroit le lendemain et gloserait à plaisir.

Les femmes de la haute société sont très corrompues, mais sans ombre de coquetterie. Cette corruption est une chose avouée, convenue, qui n'empêche pas d'être dévote.

Les femmes aiment le plaisir, le jeu avec passion. La conversation leur donne un assez grand empire sur l'opinion, on peut les employer facilement et avec fruit.

Des provinces et de leur esprit. — L'esprit des provinces avait peu de rapport avec l'esprit de Rome, à l'exception des diocèses appelés suburbains qui n'étoient qu'une dépendance de Rome même.

Les provinces sacrifiées à Rome qui absorboit tout, négligées dans leurs intérêts les plus chers, éloignées des prestiges du Vatican, livrées à des gouverneurs, n'avoient presqu'aucun lieu d'affection avec le prince; la population disséminée dans de très petites villes et des bourgs s'occupòient plus de travaux utiles que des objets mystiques. Elles n'ont rien perdu par le changement de gouvernement qui a enlevé à Rome seule une cour et diverses institutions. Les provinces au contraire se sont vues l'objet d'une administration plus réelle, plus active; leur industrie a acquis de nombreux avantages. L'Umbrie tout entière, la Sabine surtout tenoient peu au pape et l'ont peu regretté.

Perugia, la seule ville importante des États romains, est animée d'un excellent esprit dont Votrè Majesté a eu souvent des preuves.

---

(1) Notissimi entrambi, l'uno ambasciatore di Luigi XVI, l'altro di Carlo IV. Sulla principessa di Santacroce vedi Silvagni, *La Corte e la Società romana nei secoli XVIII e XIX,* Firenze 1881, I, 255, 264, 306, 313; II, 686 e *passim*. Sul card. di Bernis a Roma vedi Masson, *Le card. de Bernis.* Paris, Plon, 1884.

Il en est de même de Civita-Vecchia. Mais on ne peut en dire autant de Viterbe qui singe Rome et de Velletri, pays qui sous les papes, même, étoit en mauvaise réputation.

Les habitants des provinces et des campagnes attachent le plus grand prix à voir souvent les grands fonctionnaires publics et ces visites ont le plus heureux effet sur l'opinion.

Des Etrangers. — Les étrangers sont pour Rome une chose fort importante. Ils y répandent la vie et l'argent. Ils y sont reçus avec l'empressement le plus vif, s'y plaisent beaucoup et souvent finissent par s'y fixer. En ce moment même il y a un concours considérable d'étrangers de distinction surtout des Russes et des Allemands. La Grande Duchesse Constantin y tient une espèce de petite cour. Le prince Poniatowski dépense depuis nombre d'années ses revenus à Rome en constructions et acquisitions d'objets d'arts. Les étrangers ne s'associent en aucune manière aux affaires des prêtres. Les égards et les empressements que les étrangers de distinction montrent pour les fonctionnaires publics français, ont une heureuse influence sur le peuple. Il importe de conserver à Rome et s'il est possible d'y développer une hospitalité qui devient utile et féconde.

De l'administration de la justice sous l'ancien régime. — Le tableau N. 6, présente la bigarure de l'ancienne composition des tribunaux romains.

L'incertitude des attributions, le choc des jurisdictions, les tribunaux d'exception, la longue durée des procédures, la multitude des appels; le double droit réservé au prince de donner par faveur des juges spéciaux et délégués et de faire recommencer la cause après le dernier jugement solemnel de la Rote, rendoit l'administration de la justice à peu prés illusoire.

La justice criminelle, secrète comme l'inquisition, dépourvue de moyens d'instructions, livrée à un juge unique, arbitraire dans l'application des peines, était plus vicieuse encore.

Mais la magistrature et le barreau renfermoient au milieu d'une grande corruption des jurisconsultes distingués et des orateurs fort éloquens.

Son organisation présente. — Les codes de Votre Majesté et les institutions judiciaires ont été reçues par le peuple romain avec la plus vive reconnoissance. Il en sent tout le prix.

Les tribunaux ont été la première organisation et, quant à Rome du moins, sont peut-être la plus forte et la meilleure. M. Dalpozzo, les a dirigés avec une sagesse digne de tous les éloges (1).

La Cour d'Appel de Rome, marche trés bien et jouit d'une juste considération. Les tribunaux de première instance ont de l'activité.

On doit une grande partie de ces succès à M. Castagneri qui a rempli d'abord les fonctions de procureur général Imperial. C'est un magistrat respectable, plein de lumière, de dévouement, vénéré du public par ses vertus.

Faveur sollicitée de S. M. — Une circonstance doublement malheureuse pour lui (une dartre au visage qui le rend difforme), a décidé Votre Majesté à le remplacer par Monsieur Le Gonidec qui marche sur ses traces. Mais cet ancien magistrat, père de famille et pauvre, reste sans emploi. La Consulte a sollicité vivement pour lui de Votre Majesté une compensation et même une récompense. Ancien magistrat de Turin, il y remplissait, depuis l'organisation du Piémont, le poste de substitut du Procureur Général Impérial (2).

Les Procureurs Impériaux appellés du Piémont, de Gênes et de la Toscane, ont en général parfaitement justifié notre attente, donné une bonne direction aux tribunaux et fait honorer la magistrature par leur exemple. Celui près la cour criminelle de Perugia est un homme d'un grand mérite.

Rien n'intéresse aussi vivement le peuple romain, ami des spectacles, que l'exercice actuel de la justice et surtout de la justice criminelle. Les salles du tribunal sont pleines dès l'ouverture et il en est de même des simples jugemens de la police correctionnelle.

L'activité de la police, l'application prompte et assurée des peines, la publicité des jugemens ont fait presqu'entiérement di-

---

(1) Ferdinando Dal Pozzo, di Moncalvo in Piemonte. Napoleone stimava assai i magistrati piemontesi che impiegò a preferenza fuori della loro patria. Vedi Bollea, *Ferdinando Dal Pozzo prima del 1821*, in *Risorgimento italiano*, Nuova serie, pubblicata dalla Soc. stor. subalp., vol. VIII, fasc. II, pp. 321 e segg.

(2) Angelo Castagnesi barone di Châteauneuf, di antica famiglia della Savoia ma originaria di Genova, tornato a Torino ebbe il posto di Consigliere alla Corte di Appello. Vedi Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino, Roux, 1881, II, 355. Sul Le Godinec vedi Madelin, op. cit., 680, e la necrologia in *Journal des Débats*, 16 febbraio 1844.

sparaître ces délits autrefois si communs à Rome, surtout pendant l'été, produits par le vin, la jalousie ou la vengeance; les relevés que j'ai fait faire sur les registres de l'hôpital des blessés prouvent qu'ils sont diminués des neuf dixièmes.

Quelques tribunaux de première instance des provinces sont assez foibles. La composition des juges de paix l'est beaucoup davantage et il en est à peu près des commissaires de police. Il a fallu prendre ce qu'on a trouvé sur les lieux.

Police et sureté publique. — La police qui veille à la sureté publique, était presqu'inconnue sous le gouvernement romain.

Gendarmerie. — Les sbires favorisoient plus qu'ils ne réprimoient les auteurs des délits et vexoient les habitans au lieu de les protéger. Il n'y avoit pas un seul reverbere, une seule pompe, une seule maison numérotés dans les Etats romains.

Les romains ont senti tres vivement aussi le bienfait d'une police active et juste. M. Olivetti, Directeur général de police (1), quoiqu'il ait fait exécuter avec fermeté, précision, exactitude des ordres souvent severes et reprimé avec activité le brigandage, a laissé en partant les plus vifs regrets. Son caractére personnel, son équité, sa sagesse lui ont obtenu de la justice du peuple cet hommage vraiment remarquable.

J'ai vu les habitans des campagnes cherir et honorer les gendarmes français. Les gendarmes pris parmi les romains sont encore loin de leur ressembler. le peuple en fait la différence, peut être ont-ils été mal choisis.

On doit des éloges au Capitaine de gendarmerie Borgia (neveu du Cardinal mort à Lyon) (2); on ne peut avoir plus de dévouement et de zèle; c'est un homme d'esprit. Il mérite d'être distingué par Votre Majesté.

Le Colonel Costé, le chef d'escadron Nicolas sont de fort honêtes gens; mais le premier est très borné.

Brigandage. — Le brigandage dont le foyer existe encore dans les montagnes Lepines, n'a aucune cause politique, son existence

---

(1) Era un côrso, parente del Saliceti. A causa delle sue simpatie per G. Murat fu sostituito col Norvins. Madelin, op. cit., 295.

(2) Alessandro Borgia di Velletri. Vedi *Gli ufficiali del periodo napoleonico nati nello Stato pontificio.* Elenco pubblicato su documenti a cura dell'Arch. di Stato di Roma, Roma, Albrighi e Segati ecc., 1914 (in *Bibl. stor. del Risorg. ital.*, pubbl. da T. Casini e V. Fiorini).

est très ancienne. Les *fuorusciti* de Naples dont ces montagnes touchent le territoire, les contumaces, les galériens échappés, réfugiés dans ces forêts inaccessibles, s' y distribuent en petites troupes organisées depuis 20 ans et se repandent de là tous les jours sur les routes et les villages. Depuis la réunion, ils ont été réduits de plus de moitié. La commission militaire siègeant tour à tour à Frosinone et a Velletri a fait justice d'un grand nombre. Il en reste encore 30 ou 40 qui se recrutent quelque fois de brigands napolitains. On ne pourra s' én defaire que par une battue générale que les localités rendent difficiles.

En somme, je le repète avec assurance à Votre Majesté, le pays est politiquement dans une tranquilité parfaite et sous la sage et prudente direction du Général Miollis ne peut donner la plus légère inquiétude. Il faut seulement éviter d'occuper les esprits d' affaires religieuses.

Affaires de Curiali. — Votre Majesté à daigné me parler de l' affaire des 1500 Curiali qui appellés au serment le refusèrent.

En voici l' origine, voici aussi le parti qu' il me sembleroit convenable de prendre pour réparer un scandale qui remonte cependant à 19 mois et est presque oublié.

Le barreau romain renfermait beaucoup de lumières et de talents quoique mêlés a beaucoup de corruption ; le nombre des avoués et des avocats étoit excessif.

On crut ne devoir point subitement enlever l' existence a une classe aussi nombreuse. On admit donc provisoirement un plus grand nombre d'avoués que les tribunaux n' en comportoient.

Appelés au serment prescrit par les lois, et qui n'est pas un serment politique, mais célui d'exercer suivant la justice et l'honneur et le code, quelques avoués s' allarmèrent des dispositions du code sur le Divorce et quelques autres aussi faussement interprétées ; ils consultèrent la Pénitencerie ; la Pénitencerie répondit *non licet, il n'est pas permis* ; alors quelques esprits scrupuleux, qu'on n'eut pas soupçonné de trouver si facilement chez des Procureurs, se décidèrent a refuser; les autres ne voulant point se montrer au public et à leurs cliens comme moins honêtes gens; 40 Curiali seulement parurent.

La Pénitencerie fut arretée, les Curiali restèrent tranquilles, beaucoup eurent des regrêts; presque tous aujourd'hui voudroient bien revenir sur leurs pas. Ils avoient l' idée d'adresser une supplique à Votre Majesté pour recouvrer leur état.

Moyen de la faire réparer. — Il conviendroit de leur faire faire cette démarche d'eux mêmes; en la faisant, ils retracteroient leur premiere demarche, en solliciteroient le pardon. Il ne seroit pas de la dignité du Gouvernement de les provoquer et de paraitre les craindre ou avoir besoin d'eux; l'un d'entr'eux peut conduire tout cela.

L'avocat Celestini, beau frère du ministre Aldini, est de tous les Curiali de Rome celui qui a le plus de clientèle, de crédit et d'influence; quoi qu'assez intriguant et passant pour venal, il avait refusé un poste à la Cour d'Appel, il refusa le serment; mais il se prevaut beaucoup de sa parenté avec M. Aldini, il est venu dernièrement à Paris passer quelques mois; il voudroit être dans la faveur du Gouvernement, en obtenir aujourd'hui des places, c'est l'homme qu'il faut pour agir, il doit donner l'exemple, il peut entrainer les autres et il convient de l'en rendre un peu responsable (1).

Ressources des Etats romains. Finances. — Les Etats ci-joins N. 7 et 8, presentent à Votre Majesté, l'un la population répartie suivant l'ancienne et la nouvelle division du territoire, l'autre cette population comparée à la surface et à la valeur des terres.

Ancienne administration des Finances. — Les Etats 9 et 10, le relevé des recettes et dépenses de l'Etat romain en 1808, tel qu'il existait chez le grand trésorier.

Le N. 11 l'apperçu de la dette publique au moment de la réunion.

Les contributions indirectes étoient presque toutes mises en fermes et ces fermes n'étoient point données par des adjudications publiques. C'étoient des faveurs personelles accordées par le Pape. C'est ainsi que Bartolemi avait par exemple en récompense de ses services la ferme de la pêche du Lac de Perugia.

Une foule d'exemptions étoient autoriseés.

Il n'y avoit ni budjets annuels, ni rendemens de comptes.

La comptabilité etoit tenue d'une maniere irregulière.

Les détresses du gouvernement pontifical, l'avoient souvent contraint à recourer aux ressources ruineuses des anticipations.

Les travaux de M. Janet sur les diverses branches de ce service qui ont du être mis sous les yeux de Votre Majesté, ne lais-

(1) Vedi Zanolini, *Antonio Aldini ed i suoi tempi,* Firenze, Le Monnier, 1867, II, 539.

sent rien à désirer: je me bornerai ici à un petit nombre d'observations.

Personnel de l'administration. — Les nouvelles administrations des finances, direction des contributions, domaine et enregistrement, douanes, forêts, postes sont en général composées d'hommes pleins de probité, éclairés, jouissant de l'estime publique. Le directeur des domaines de Rome, Monsieur Devillers, passe seulement pour être foible de talent, mais la présence de l'éstimable M. Beauchet, administrateur général en fait disparaître l'inconvénient.

MM. Bonnay, directeur des domaines à Spoleto, Villardeau, inspecteur général des Postes à Rome, Ferrier, directeur des douanes à Rome aussi; Allier, payeur, sont des hommes d'un veritable mérite.

Remboursement de la dette publique. — Les mesures prises par Votre Majesté, pour le remboursement de la dette publique, sont un veritable bienfait pour le pays, elles auront une heureuse influence sur l'agriculture, elles auront même sous les rapports politiques un effet salutaire, en liant les nouveaux propriétaires au gouvernement de Votre Majesté.

Cependant ces mesures n'avoient pas encore produit au moment de mon départ, sur l'opinion publique tout l'effet qu'on avait lieu d'en attendre. La *Luoghi di monte*, que Votre Majesté rembourse sur le pied de 24 écus romains, se vendoient sur la place au foible cours de 7 $^1/_2$ à 8, la veille de les convertir en capitaux. Il y avoit de superbes opérations à faire pour les speculateurs, mais les acquereurs etrangers, n'avoient point encore paru, il pouvoit regner encóre quelqu'incertitude, des scrupules de conscience pouvoient embarasser quelques creanciers; la remise qui a du être faite immédiatement à la direction de la dette publique aura probablement changé cet état de choses.

Acquéreurs de Domaines nationaux. Créanciers de l'epoque de la République. — Les créanciers de la République romaine, pour fournitures faites aux armées françaises pendant l'occupation du territoire, peuvent être rangés en trois classes.

Ceux qui ayant reçu en payement des domaines nationaux, ont obtenu du pape un quart d'indennités lorsqu'il les a dépossédés.

Ceux qui n'ont obtenu aucune indennité pour la dépossession.

Ceux qui n'avoient été encore mis en possession d'aucun domaine et qui ont été ainsi privés de tout remboursement.

Les uns ni les autres n'ont encore été admis en liquidation depuis le décret de Votre Majesté du 5 Août dernier.

Lorsqu'on considère quelles étoient la facilité et la corruption du gouvernement momentané de la Republique Romaine, les circonstances urgentes du moment, on peut croire que le prix des fournitures auront été fort exagérées, la valeur des domaines au contraire fort affaiblies et les liquidations très peu sévères.

Ainsi les créanciers qui ont touché un quart ne peuvent être fort malheureux.

Mais ceux, qui n'ont reçu aucune indemnité aucun remboursement, n'ont-ils pas quelque droit à la générosité de Votre Majesté? Ils ont nourri les armées françaises; les engagements contractés envers eux étaient garantis par le gouvernement français, le plus grand nombre est français, la plupart sont entièrement ruinés. Que la Pape à son retour n'ait pas cru devoir payer ceux qui avoient entretenu des troupes ennemies, on le conçoit. Mais quelqu'indennité accordée aujourd'hui pour leurs pertes seroit d'un bon effet dans l'opinion.

Pensions. — Le tableau sommaire N. 12 présente l'apperçu du montant de toutes les créances.

Les pensions comme la dette publique ont été acquittées en 1810, avec une rigoureuse exactitude. Elles se liquident en ce moment avec une àssez grande rapidité.

Votre Majesté a appliqué aux Etats romains les règles quelle avoit prescrites pour la liquidation des pensions en Toscane, mais une circostance particulière, donne à cette application dans les Etats romains un effet dlfférent.

Les employés romains étoient très faiblement rétribués parce qu'ils cumuloient ordinairement plusieurs emplois, et jusqu'à 3 ou 4, rien n'étoit plus ordinaire que des emplois à 5 et 600 francs; dans la liquidation on n'admet pour base qu'un seul des traitemens dont un employé jouirait, en sorte qu'au lieu de la $^1/_2$, du $^1/_3$ de son ancien revenu, il n'a plus que le $^1/_4$, le $^1/_6$ ou même moins.

M. Janet a développé cette circonstance dans un Rapport que M. le Ministre des Finances a soumis à Votre Majesté, en appuyant ces représentations.

Macinato. — S'il s'agissait aujourd'hui, de choisir entre l'introduction du Macinato et des droits réunis, on pourroit hésiter, mais le premier existe, le peuple y est habitué et ne s'en plaint pas. La perception est facile, simple, assurée, le produit régulier

connu; le droit sur le Macinato represente en ce moment 6 p. % de la valeur du grain et 9 p. % au prix moyen.

La ville de Rome paye un double droit de Macinato, en faveur du Trésor public. Cette charge est forte. La ville sollicite avec instance d'être mise au niveau des deux départements.

Postes. — L'éxtrême éloignement de la ville de Rome rend trop onéreux au commerce de cette ville, les frais des ports de lettres.

Les postes romaines, aux chevaux, ont été réduites aux postes françaises, mais dans les conversions moins favorisées que celles de Toscane et de Rome.

On demande avec instance le rétablissement de deux relais de Nocera et de Gualdo. Ces deux relais forment l'embranchement de la route du Furlo, la plus belle route pour les voyageurs de Rome à Milan, route qui évite toutes les montagnes de l'Apennin; à la quelle le royaume d'Italie met une grande importance et qu'il a fait reparer dernièrement avec soin.

Conscription. — La conscription était plus nouvelle pour les Etats Romains qui ne connoissoient point le service militaire que pour aucun pays, elle s'est cependant levée avec une extrême facilité. Sans la négligence d'un chef de détachement qui a laissé dissondre le sien près de Viterbe, il n'y aurait pas eu de réfractaires ou de déserteurs. Il est vrai que Votre Majesté a ménagé les deux départemens dans la répartition: ils lui fournissent d'assez beaux hommes, des soldats capables d'enthousiasme; le Trasimène a eu plusieurs enrolemens volontaires.

Les gardes civiques offrent dans chaque commune des jeunes gens dévoués, qui ont du goût pour les habitudes militaires: on a cherché à les entretenir.

Des militaires français. — Les militaires français sont chéris et honorés du peuple romain par leur excellente conduite, leur discipline; et le contraste, que présente le souvenir des troupes napolitaines singulièrement odieuses aux Romains, ajoute encore à cette affection. Les officiers sont également goûtés dans la bonne compagnie; on désire seulement être soulagé du logement des officiers de séjour.

Sureté des Côtes. — Il est un point de la côte qui mérite une grande attention, c'est le promontoire Circée, près de Terracine, en avant des marais Pontins. Les anglais détruisirent il y a quel-

quès années les trois tours qui le défendoient, il sert d'abri aux corsaires qui s' y cachent pour surprendre les convois quand ils doublent le Cap: il est en face de l'Ile de Ponza.

CONCLUSION.

Tableau fidèle de ce que Rome a gagné et perdu dans ce changement.

CE QUE ROME A PERDU	CE QUE ROME A GAGNÉ
Une cour, mais qui dépensoit peu comme on l'a vu.	Elle obtiendra une cour qui dépensera davantage et dépensera mieux.
L'argent que répandoient les maisons des cardinaux, des ambassadeurs, des prélats.	Une justice mieux administrée, une police plus active, une administration plus pure et plus éclairée.
Le produit des contributions ecclésiastiques mais qui étoient fort réduites dans les derniers temps.	Une valeur toute nouvelle donnée aux productions du territoire par la levée des barrières de douanes, qui séparoient l'Etat Romain de l' Empire.
Les nombreux onorages qu'on commandait pour les Eglises et le service du Culte, aux sculpteurs, aux fabricans d'ornemens, aux orfèvres, etc.	Une industrie plus développée et plus active.
Les nombreux officiers attachés aux institutions religieuses, aux convents, etc.	Un système mieux entendu d'encouragement pour les beaux-art.

EN SOMME:

Des sources de richesses artificielles et d' emprunt.	Des sources de richesses réelles et plus de garantie pour la propriété.

Du reste les grandes familles n' ont éprouvé aucune perte.

La masse des contributions n' est pas sensiblement accrue.

Le concours des étrangers n'est sensiblement diminué.

Mais la balance penchera bien plus fortement encore par les nouveaux bienfaits qu'il est dans le coeur de Votre Majesté de verser sur un pays classique.

Dans le dernier chapitre, je vais lui soumettre rapidement quelques vues à cet égard.



RECENSIONI

A. Ambrosi, *Histoire des Corses et de leur civilisation.* — Bastia (presso l'Autore), 1914; 16°, pp. vii-607.

Il titolo indica molto più di quanto il libro realmente contenga. Una storia della Corsica, che alle vicende politiche intrecci lo sviluppo delle forme e delle istituzioni civili del paese, condotta coi criterî della critica moderna, sarebbe opera, nonchè desiderabile, necessaria. Dopo le storie erudite del secolo XVIII, dettate dal Cambiagi, dal Limperani, dal Renucci, continuatori e interpreti dell' opera del grande storico côrso del secolo XVI, il Filippini; dopo i libri di divulgazione storica e di critica del secolo XIX, dovuti al Merimée, al Gregorovius, al Tommaseo e ad altri numerosi e dotti; dopo i saggi critici più recenti del Letteron, del Cesari-Rocca, dell'Assereto e di altri; resta tuttavia aperto l'arringo ad un'opera moderna, che, tenendo conto degli elementi sicuri recati da quegli storici e scrittori, esercitando una sana critica sulle fonti, sappia tentare una ricostruzione della storia dello sviluppo dell'isola, mettendo in luce anche il carattere della civiltà côrsa nei varî periodi. Le opere più antiche, pur variamente pregevoli, non sono sicure nelle notizie e nei giudizi, ripetono vecchi errori, non ricorrono sempre alle testimonianze genuine del passato. Quelle più moderne toccano problemi particolari o periodi limitati di storia, oppure non sono che riassunti sintetici. La Corsica, che pure ha avuto una storia singolare, non ha un' opera fondamentale moderna, come quelle dell'Amari per la Sicilia o del Manno per la Sardegna. Quanto alla storia delle istituzioni, manca ogni indagine sull'argomento, se non ci si vuol appagare delle descrizioni di costumi e narrazioni di viaggi antichi e recenti, che sono numerosissime, ma non sempre attendibili.

L'Ambrosi, valente studioso della storia della sua patria, non ha preteso di colmare questa lacuna; ma tuttavia la sua opera vuole essere una sintesi, un sommario, che, giovandosi degli elementi più sicuri vagliati dalla critica recente, e soprattutto dal *Bulletin* della benemerita Società delle Scienze storiche e naturali della Corsica, spieghi in modo chiaro e preciso le vicende dell'isola, aiuti ad intendere le caratteristiche del presente, prepari la via ad ulteriori studî.

Ora, anche ristretta a questi confini, l'opera avrebbe potuto essere più completa, più profonda, più esauriente. L'Ambrosi si è limitato spesso ad accogliere e a riassumere le opinioni dei vecchi storici; non è ricorso alle fonti o non le ha esaminate e discusse a fondo. Non parlo delle fonti inedite. L'Ambrosi sa che le notizie più abbondanti e più sicure sulla storia côrsa del Medio Evo sono contenute negli Archivi di Pisa e di Genova; ma egli non si è proposto di ricorrervi. Anche per le testimonianze edite ed accessibili, egli si è appagato talvolta di cenni fuggevoli. Così il suo lavoro, che, per l'impostatura e per il rilievo, avrebbe potuto essere solido e preciso, è riuscito un tal poco vago e incompleto.

Tuttavia il libro è utile ed istruttivo. Utile, perchè riassume bene i risultati degli studî antichi e recenti sulla storia della Corsica; istruttivo, perchè ha cercato di coordinare il quadro delle vicende del passato, facendone convergere tutte le linee verso il punto che l'A. ha specialmente di mira: la spiegazione dello stato odierno dell'isola e la ricerca delle cause di questo stato. Esso ha così una nota sua originale, e perciò merita di essere preso in considerazione.

Non mi è possibile ora dare un esame completo di questo volume; mi limito a pochi accenni, fermandomi soprattutto ai periodi più remoti della storia côrsa, dove la ricostruzione dell'A. è meno sicura e persuasiva.

Dopo un breve capitolo sulle condizioni naturali della Corsica, nel quale si dà la giustificazione geografica della divisione dell'isola in due parti, « Banda di dentro » e « Banda di fuori », « Cismonti » e « Oltremonti », corrispondenti ai due grandi versanti, l'uno nord-orientale, meno montuoso, aperto verso l'Italia e digradante verso la bassa e importuosa spiaggia orientale; l'altro sud-occidentale con aspro corrugamento montuoso, a vallate spesse e scoscesi, con una costa frastagliata e frequente di insenature e di porti; l'A. cerca, in un capitolo, di riassumere la storia

della Corsica nell'antichità, dai suoi primi abitatori alla conquista romana.

Sulla civiltà primitiva, l'Ambrosi non può dare indicazioni sicure. Mancano ancora per la Corsica i risultati di ricerche archeologiche sistematicamente condotte, come abbiamo ormai per la Sardegna e per la Sicilia, in virtù degli studi del Pais, del Patroni, del Taramelli, del Pinza, dell'Orsi e degli altri molti della scuola italiana. L'Ambrosi accenna, con qualche maggiore precisione, ai monumenti preistorici, alla suppellettile di alcuni scavi, ma non s'indugia a metter tutto ciò a raffronto coi monumenti megalitici della Sardegna e delle altre isole mediterranee, nè coi materiali di altre civiltà primitive. Egli si limita ad avanzare l'ipotesi che le prime popolazioni dell'isola siano provenute in parte dall'Africa o dalla Sardegna, occupando la regione montuosa a sud-ovest, e in parte dal nord, con elementi etnici prevalentemente ibero-liguri, che si sarebbero fissati nella regione aperta, che guarda verso l'Italia. In realtà, si trova in Corsica quella miscela di popolazioni, che è caratteristica delle varie regioni mediterranee.

La Corsica avrebbe avuto in seguito una colonizzazione etrusca, poi un tentativo di colonizzazione focea, che fonda alcune città marittime, e finalmente la conquista punica: su questa non tarda a sovrapporsi, per varie vicende, la dominazione romana. Le scarse testimonianze dell'età antica non permettono di tracciare un quadro delle condizioni dell'isola, nemmeno durante il dominio romano. L'Ambrosi accenna ai nomi delle dodici popolazioni designate da Tolomeo, ma non può tentare alcuna identificazione nuova. Egli riporta pure la cifra di 30 mila abitanti, fatta da Diodoro, come popolazione antica dell'isola, e suppone che debba essere almeno raddoppiata; ma non avverte che quella cifra deve riferirsi ai soli maschi adulti, ciò che farebbe ascendere il computo demografico ad una cifra molto diversa.

Ancora nell'età d'Augusto, la popolazione era rude e selvaggia; scarsi i commerci; la prevalenza è della pastorizia, ma già si trae dall' isola legno da costruzione, miele e cera, vale a dire i medesimi prodotti che la Corsica offrirà abbondantissimi per tutto il Medio Evo.

All'età dell'Impero è dovuto lo sviluppo della civiltà côrsa: allora noi troviamo l'isola governata da un *praeses*, divisa in *civitates*, di cui Plinio fa il numero di 33, con propri magistrati o con *procuratores* imperiali; allora troviamo un sistema ordinato

di viabilità e una certa vita economica. Il cristianesimo aiuta la colonizzazione romana, nonostante le persecuzioni e la lentezza della sua penetrazione. Alla caduta dell'Impero d'Occidente, la Corsica è avviata a largo sviluppo, in forza della civiltà romana e cristiana. Centri popolosi sono costituiti a Lurinum, Mariana, Aleria; larghe vie di comunicazione solcano il paese; l'industria e il commercio vi prosperano e numerosi côrsi servono nell'amministrazione e nell'armata. Intanto l'organizzazione ecclesiastica, favorita dallo Stato, si insedia nelle città e nei villaggi.

Ma anche per la Corsica si apre il periodo delle invasioni, e per esse le condizioni dell'isola soffrono un rapido abbassamento. L'Ambrosi dedica tre capitoli all'oscura età medioevale, che corre per la Corsica dalla metà del secolo V, e cioè dall'invasione vandalica, alla metà del secolo XIV, allorchè le notizie storiche si fanno più precise e la repubblica di Genova tenta una riorganizzazione dell'isola. Ma, sia per la scarsezza dei documenti, sia per le difficoltà della ricerca, sono anche i capitoli meno felici del libro.

Dell'occupazione vandalica poco è noto, se non che l'isola continuò a servire, come già ai tempi di Roma, quale luogo di deportazione, poichè il re ariano Unnerico vi esiliò 46 vescovi cattolici africani, destinandoli ai lavori per il taglio e il trasporto dei legni necessari alle industrie navali (1). Ma nulla dice l'Ambrosi della breve occupazione gotica, compiuta da Totila, e ben poco della riconquista bizantina. Nè si chiede quale fosse l'ordinamento dato all'isola da Giustiniano: dal silenzio delle fonti sulla Corsica, il Dove suppose che quest'ultima fosse aggregata con la Sardegna alla prefettura d'Africa; ma dell'ipotesi dubitò già acutamente il Besta: la Corsica fin da allora dovette essere invece congiunta all'Italia e pertanto alla Tuscia. Ma la dominazione bizantina non riconduce la pace e la floridezza, poichè Bisanzio è troppo lontana, i governanti troppo esosi, il disordine interno ed esterno ormai troppo dilagante.

I pontefici romani, con Gregorio I sopra tutti, incominciano a stendere le loro provvidenze sulle due isole, Sardegna e Corsica, che sembrano quasi abbandonate dall'autorità civile. In Corsica vi è un *defensor* della Chiesa, ed è senza dubbio un potente

---

(1) Victor Vitensis, *De persecutione Vandalorum*, lib. IV, c. 5 (*Corpus script. eccles.*, vol. VII). L'indicazione e l'interpretazione del passo non sono dati correttamente dall'Ambrosi, p. 62.

signore locale, se anche di condizione ecclesiastica, che assume le difese non soltanto del patrimonio, ma anche degli interessi ecclesiastici, ciò che comprende ormai gran parte delle attività civili. L'opera di Gregorio Magno si volge a conquistare al cristianesimo le regioni interne dell'isola, ancora semipagane, a provvedere di vescovi le chiese, a creare nuove sedi, ad avviarvi i primi ordini monastici.

La corrispondenza del grande pontefice è una delle fonti più ricche della storia côrsa: essa serve anche ad illuminare la storia dei primi approcci dei Longobardi all' isola. L' Ambrosi sembra ritardarli al secolo VIII e all'età di Liutprando; ma è un errore. Già dalla fine del secolo VI, occupata stabilmente la costa da Luni a Pisa, i Longobardi attraggono a sè le industri popolazioni marinare e si servono di esse contro l' odioso governo bizantino. Le lettere di Gregorio I attestano una incursione longobarda in Corsica già nel 591, e dovette essere la prima incursione di navi pisane: e poi nel 603 si ha precisa notizia delle dromoni pisane che si apprestavano a servizio longobardo, probabilmente contro la Corsica (1).

Certo ai tempi di Liutprando la Corsica era assoggettata al dominio dei Longobardi; e non fu un dominio effimero, come mostra di credere l'Ambrosi (p. 69). La vicinanza dell'isola alla costa tirrena e la lontananza e la scarsezza della difesa bizantina produssero il loro naturale effetto, e la Corsica, come dimostrò il Volpe (2), fu unita ai ducati di Lucca e di Pisa; sicchè nel 774 la conquista franca non ebbe che a collocarsi nel quadro politico già formato al tempo degli ultimi re longobardi.

L'isola, posta a breve ora di mare dalla sponda tirrena, continuò ad essere, come già all'epoca romana, la prima mèta delle navi toscane, sicchè venne a formare quasi una appendice, un entroterra naturale per il commercio della Toscana di quei tempi. La conversione dei Longobardi al cattolicesimo aveva tolto asprezza al dominio barbarico; è certo che, alla fine del secolo VIII, i patrimoni della Chiesa romana in Corsica erano intatti (3), e ciò dimostra il rispetto tenuto dai Longobardi di Toscana verso i pontefici.

---

(1) Greg. I, *Reg.*, V, 36; XIII, 33.

(2) *Studi storici*, XI, 383 e segg.; cfr. Besta, *La Sardegna medioevale*, Palermo, 1908, pp. 32 e segg.

(3) Dove, *De Sardinia insula*, p. 39.

Ma intanto si presentava una nuova causa di rovine. Già dalla fine del secolo VII erano caduti sotto gli Arabi gli ultimi avanzi dell'esarcato africano; e dai sicuri porti d'Africa e dalle spiagge di Spagna muovevano le navi dei nuovi conquistatori a correre il mare per le rapine, per le stragi, per le conquiste. Già nel 711 la Sardegna era danneggiata dai Musulmani; ma poi le incursioni si fecero più frequenti e più rovinose.

E di esse ebbe a soffrire anche la Corsica. Pare che, per quest'isola, la prima incursione sia quella dell'anno 807, ma poi le imprese piratiche si susseguono; tanto che i tardi cronisti côrsi parlano con spavento dei danni e delle desolazioni che l'isola ebbe allora a soffrire. I pontefici, che avevano avuto compresa la Corsica nella donazione famosa dei monarchi franchi, si rivolgono a questi ultimi, perchè provvedano efficacemente alla difesa dell'isola; e si ebbe allora l'organizzazione militare dei tempi di Carlomagno e di Lotario, che si propose il fine di questa difesa, giovandosi delle navi e degli uomini della Toscana. Infatti nell'anno 830 è il conte di Lucca, Bonifacio, che provvede a tener testa in Corsica ai Saraceni, e che fonda il castello munito a sud dell'isola, come guardia estrema verso la Sardegna e verso la costa africana, siciliana o spagnuola; e la spedizione corsicana si nutre specialmente di contingenti toscani e liguri, come avverra più tardi, nei tempi della prima alba comunale.

Ma questa difesa non fu sufficente. Nuove incursioni piratiche si abbattono sulla Corsica, come già su altre terre della costa tirrena, e nell'anno 852 una forte colonia di côrsi, che avevano abbandonato le città desolate della loro patria, si rifugiano presso il pontefice, nella nuova città leonina, o più esattamente a Porto.

Ma tutto ciò non autorizza a ritenere che la Corsica sia caduta sotto il dominio saraceno. Invece l'Ambrosi, seguendo qui la vecchia tradizione dei tardi cronisti côrsi e l'errore ripetuto dagli storici antichi e moderni, parla della conquista araba della Corsica avvenuta verso l'anno 850, e suppone che la dominazione saracena abbia durato quasi due secoli, cioè fino alla metà del secolo XI. L'Ambrosi sostiene che gli Arabi, dopo avere occupato le coste della Corsica, penetrarono nell'interno; egli immagina quindi e descrive le forme dell'organizzazione civile al tempo degli Arabi (pp. 78 e segg.); attribuisce ai Côrsi la conversione all'Islamismo; e studia, per i tempi più tardi, la riconquista della Corsica da parte dei Pisani, assegnandola al periodo che corre tra il 1030 e il 1050, allorchè l'isola, dopo essere rimàsta separata dal

continente italiano per quasi due secoli, dimenticata dai papi e dagli imperatori, privata d'ogni governo centrale e ridotta a dolorose condizioni, è ricondotta finalmente sotto il regime feudale e nel cerchio della civiltà occidentale.

Stimo utile il correggere qui l'erronea credenza, come un contributo alla conoscenza dei rapporti fra la Toscana e la Corsica, tra il secolo IX e il secolo XI.

La Corsica, come la Sardegna, non ebbe mai una vera dominazione araba. Se anche sofferse le distruzioni e le rapine dei corsari; se anche ebbe le sue città costiere esposte alle stragi e al saccheggio dei Saraceni; se pure per qualche anno, e in diversi periodi, potè offrire ricetto, in qualche porto, alle imprese piratiche; essa non fu mai soggetta a conquista durevole da parte dei Musulmani, nè questi vi tennero mai una regolare amministrazione o un rapporto di vera e propria sovranità. Perciò è falsa l'opinione, ripetuta da tutti gli storici côrsi, che attribuisce ai Saraceni una parte importante nello sviluppo della civiltà dell' isola. In realtà, pur tra frequenti incursioni arabiche, di cui ebbero del resto a soffrire altri punti della costa tirrena, la Corsica non si staccò mai dalla dipendenza diretta con la Toscana, dipendenza che si era formata ai tempi degli ultimi re longobardi e dei primi imperatori franchi, e seguì perciò le vicende della storia feudale di Toscana, dal secolo IX al secolo XII, finchè vi si affermò, con forme più precise, il dominio del Comune pisano.

Conviene anzitutto osservare che manca, negli storici arabi, ogni notizia di una conquista o di una occupazione della Corsica. Quegli storici accennano più volte a scorrerie vittoriose sulle isole e sulle spiaggie tirrene, sulla Sardegna, come sulla Corsica, su Frassineto, come sulla costa ligure o toscana, su Civitavecchia, come su altre terre di quella spiaggia; ma nessuno di essi accenna che il trattamento fatto alla Corsica abbia potuto essere diverso da quello che fu fatto alle altre terre indicate, dove, a differenza della Sicilia, non si ebbe mai una vera dominazione musulmana. In particolare, Ibn-al-Athir e Ibn-Haldûn raccontano, con dati assai precisi, l' impresa del 934-35, condotta da Al-Mansûr Ismâil, che mise a ferro e a fuoco la Liguria, e narrano come nel ritorno, o meglio nell' andata, i Saraceni passassero in Corsica e in Sardegna, e qui mettessero a fuoco molte navi (1); ma

(1) Si vedano i testi nella versione dell'Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, p. 217, vers. p. 91; p. 224, vers. p. 105, ecc.

non si fa cenno alcuno di un dominio stabile. E anche nel racconto della impresa di Mugâhid, tra il 1015 e il 1016, si parla della conquista, che fu molto breve e provvisoria, della Sardegna, ma non mai della Corsica, che sofferse probabilmente, allora come altre volte, i danni degli importuni e audaci vicini, ma che non ebbe affatto una occupazione musulmana (1).

Invece tutte le testimonianze accertano che la Corsica continuò a restare unita alla Toscana, a cui l'aveva saldamente tenuta avvinta la conquista longobarda; e dicono che su di essa i duchi e i marchesi di Toscana tennero un alto dominio, che si esplicò nella suprema autorità politica ad essi affidata, per cui il capo ebbe titolo di *praefectus* o di *tutor Corsicae* (2), e quindi nel diritto di concedere le giurisdizioni feudali ai minori funzionari, e di proteggere gli interessi ecclesiastici in Corsica, rimasti legati a quelli del vescovo di Roma e dei monasteri toscani (3).

Così nel 963 Adalberto, figlio di Berengario II, cerca rifugio in Corsica, contro le conquiste d'Ottone (p. 75), e questo dimostra come i marchesi di Toscana tenessero nell'isola un reale dominio; mentre poi tutte le notizie posteriori della Corsica feudale si ricollegano ai signori della Marca di Toscana. Anche Edrîsi, il famoso geografo arabo, che scrisse nella prima metà del secolo XII e che si servì di fonti più antiche, descrivendo con sufficiente esattezza la Corsica, dichiara che « i Côrsi vanno girando per le terre dei Rûm e veramente sono i più solerti viaggiatori di quella schiatta » (4); ciò che attesta le relazioni continuate della Corsica col continente italiano.

Nessun dubbio perciò che anche la Corsica, come la Sardegna, restò immune da una dominazione arabica. Nè nei suoi costumi, nella sua toponomastica, nel suo linguaggio, nelle sue istituzioni, nei suoi monumenti, vi ha traccia, come in Sicilia, delle conseguenze di una tale dominazione. L'Ambrosi suppone che i Saraceni siano penetrati fino al centro dell'isola, e ne vede una prova nella frequenza dei luoghi, intorno a Corte, designati col nome

---

(1) Amari, op. cit., vers. p. 111, n. 4.

(2) *Liber pontif.*, *Vita Sergi*, c. IV.

(3) Oltre al patrimonio del vescovo di Roma in Corsica, vi sono quelli dei monaci di Montecristo e della Gorgona, e questi patrimoni, al principio del secolo XII, sono già antichi.

(4) *Description de l'Afrique et de l'Espagne*, trad. Dozy e de Goeje, pp. 199, 201.

di *Campo dei Mori, Torre dei Mori, Fontana dei Mori* (p. 75); ma è facile osservare che tali designazioni possono ricollegarsi meglio alla coltivazione del gelsomoro, pur non ignota alla Corsica, e ad ogni modo non bastano da sole a far pensare ad una conquista musulmana; come non bastano i luoghi portuosi, abbastanza frequenti, designati con la nota voce *cala* (p. 77).

Quando nel 1077 il pontefice Gregorio VII, riprendendo a far valere i diritti della Santa Sede sulle isole tirrene, dichiarava che nessuna nazione, nessuna famiglia, salvo i marchesi di Toscana, da lui riconosciuti e a lui legati, potevano vantare autorità sull'isola, se non nel nome della Chiesa di Roma (1), egli non faceva che riassumere con perfetta esattezza, a parte l'accentuazione dei diritti della Santa Sede, la condizione politica della Corsica dopo la conquista franca. La Corsica non era che una dipendenza feudale della Toscana, sotto l'alta autorità degli imperatori e dei pontefici; e come tale aveva seguìto le vicende varie e mutevoli della Toscana (2). Nella grave decadenza del papato, tra la fine del secolo IX e la metà del secolo XI, i pontefici avevano trascurato di far valere sulla Corsica i diritti, che potevano su essa vantare in base alle donazioni carolingie; ma poi, con l'avvento di Gregorio VII, tendono ad affermare un diritto esclusivo, che non tarderà ad esplicarsi nelle concessioni ai vescovi di Pisa e di Genova. Ad ogni modo, è certo che nessuna interruzione notevole di dominazione politica si ebbe tra la fine del secolo VIII e l'epoca di Gregorio VII; sicchè la storia della Corsica, per quei secoli, deve essere riguardata come un riflesso più o meno diretto della storia feudale della Toscana.

Nè più tardi quella storia muta indirizzo. La concessione del vicariato apostolico in Corsica al vescovo di Pisa, nel 1078, non è che una conferma di uno stato di fatto ormai remoto; e gli interessi religiosi celano appena i grandi e prevalenti interessi civili. La *securitas* dell'arcivescovo Daiberto agli operai pisani, che si recano fuori della patria per motivi di guadagno, precisando i luoghi di questa emigrazione « a faucibus Arni usque

(1) Jaffé, *Reg. Gregoriana*, vol. II, p. 45.

(2) Si veda la genealogia dei marchesi di Toscana esposta dall'Hofmeister, *Markgrafen u. Markgrafschaften im italischen Königreich (774-962)*, in *Mitth. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung*, Erg.-Bd. VII, pp. 337 e segg.

Romam et usque Corsicam » (1), mostra come la Corsica fosse ormai da epoche remote nel centro delle attività pisane. Risalgono a questo periodo storico le costruzioni delle belle chiese pisane di Corsica, illustrate dall'Aru (2), e di cui anche l'Ambrosi (pp. 102 e segg.) lamenta, con dati di fatto impressionanti, l'abbandono e l'incuria dei nostri giorni.

Allora dovette definitivamente costituirsi il linguaggio côrso, il quale, avviato già dalle affinità etniche e dalle influenze comuni, prese le forme che anche oggi conserva; forme quasi schiettamente toscane (3).

Tutto ciò modifica profondamente il quadro tracciato, per un lungo periodo storico, dall'Ambrosi, oltrechè il giudizio sugli elementi formatori della civiltà locale. L'Ambrosi distingue un primo periodo della storia côrsa, che dice *mediterraneo*, il quale abbraccerebbe l'epoca antica ed il Medio Evo, fino al secolo XII, da un secondo periodo, ch'egli dice *italiano*, il quale si inizierebbe col secolo XII, al tempo delle rivalità tra Pisa e Genova per il dominio della Corsica, fino alle sistematiche insurrezioni contro il dominio genovese (1729). È evidente che il periodo italiano, per la storia côrsa, a parte le età più remote, deve essere fatto risalire almeno al secolo VII, allorchè le dromoni di Luni e di Pisa, attestate dai documenti, toccando le spiaggie côrse, iniziano la serie non più interrotta delle relazioni di dipendenza della Corsica verso la Toscana. I duchi di Lucca, e più tardi i marchesi di Toscana, tengono la Corsica sotto un dominio, che non muterà carattere, se non al tempo dell'affermazione delle autonomie comunali. L'Ambrosi poi parla di un individualismo côrso, che sarebbe il prodotto della dominazione saracena; e distingue una lunga serie di tipi di costituzione feudale, che sarebbero stati introdotti dai Bizantini, dagli avventurieri toscani o genovesi, fissati nel Capo Corso contro il dominio saraceno, e dalle repubbliche di Pisa e di Genova; mentre l'individualismo côrso non ha nulla a che fare con la civiltà saracena, e il feudalismo dell'isola, a parte le singolarità locali, ha un tipo unico, e corrisponde all'assetto dei territorî rurali

---

(1) *Statuti pisani*, ed. Bonaini, III, pp. 890, 892. Cfr. Volpe, *Studi sulle istit. com. a Pisa*, Pisa, 1904, pp. 86, 243.

(2) *Chiese pisane in Corsica*, Roma, 1908.

(3) Si veda ora F. D. Falcucci, *Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi della Corsica*, ed. P. E. Guarnerio, Cagliari, Soc. storica sarda, 1915.

di Lucca. di Pisa o di Massa Marittima, riallacciandosi alle forme del feudo franco-longobardo.

La figura leggendaria di Arrigo Bel Messere, che il primo cronista côrso, Giovanni della Grossa (secolo XV), attribuisce al secolo XI, serve a caratterizzare il feudalismo côrso di quest'epoca. Arrigo, uscito dalla famiglia Bianco, discendente dalla casa dei marchesi di Toscana, era in possesso dell'autorità comitale, ch'egli esercitava in nome dei marchesi e in nome degli imperatori. Il conte Arrigo distribuisce i comitati locali ai suoi dipendenti, nelle forme di quel frazionamento feudale che noi conosciamo dai documenti toscani; e tiene la suprema autorità di controllo e di giurisdizione. Il suo potere si esercita principalmente nella regione cismontana, dove è più diretto l'influsso toscano, ma un parentado lo investe di autorità sovrane anche sull'Oltremonti, dove domina invece la vecchia famiglia feudale di Cinarca. Così egli giunge a raccogliere nelle sue mani tutti i poteri sovrani dell'isola, superando il frazionamento feudale; ma è per breve ora, poichè una rivolta dei suoi dipendenti riconduce l'isola nello stato quasi anarchico, che è caratteristico dell'età feudale.

Non diverse sono le condizioni del Lucchese, della Lunigiana e di altre regioni toscane; dove soltanto i nuovi rivolgimenti sociali sono più rapidi, per la forza dei centri urbani, che mancano invece, almeno per ora, quasi interamente in Corsica.

Eliminati così gli errori di una pretesa dominazione saracena e di una feudalità di vario tipo e di varia origine, vediamo come si svolge ulteriormente la storia della Corsica, allorchè i documenti incominciano ad apparire con maggiore frequenza.

Alla fine del secolo XI, Pisa ha un vero predominio sulla Corsica, che riceve una consacrazione ufficiale con la concessione dei diritti primaziali alla chiesa pisana da parte del pontefice; concessione, che non ha già un mero valore religioso, come suppone l'Ambrosi (p. 116), ma una importanza politica di primo ordine. Si apre un periodo di grande prosperità per la Corsica, che è attratta nell'orbita della civiltà pisana: si ergono le cattedrali fulgide di marmi; i commerci si sviluppano più floridi; i centri rurali ed urbani aumentano di numero e di importanza, le istituzioni civili si fissano nella consuetudine, approvata nelle assemblee della pieve, con forme abbastanza rispondenti al diritto pisano e alle consuetudini locali della Toscana rurale. Il giudizio entusiastico sulla civiltà pisana del primo cronista côrso, Giovanni della Grossa, ha tuttora una giustificazione nei monumenti e nelle memorie.

Ma il predominio pisano è tosto osteggiato dai Genovesi, che, nel loro commercio marittimo, avevano già avviato attive relazioni con la Corsica; e si inizia la storia delle rivalità tra Pisa e Genova, che sono ormai tanta parte della storia côrsa tra il secolo XII ed il XIV. La rivalità riveste dapprima un carattere religioso, poichè ai diritti recentemente guadagnati dall'arcivescovo pisano sulla Corsica e sulla Sardegna, Genova oppone i diritti della sua chiesa. Il pontefice Innocenzo II, per mettere fine a queste rivalità, divide la Corsica in due parti, e assegna alla chiesa di Genova, eretta in arcivescovado, i diritti metropolitici sui vescovadi di Mariana, di Nebbio e di Accia, che corrispondono a gran parte della regione nord-orientale della Corsica, assegnando invece a Pisa i vescovadi di Sagona, di Ajaccio e di Aleria, corrispondenti alla regione ultramontana e alla parte più meridionale di quella cismontana. Date le strette relazioni tra la chiesa cattedrale e la città, la divisione delle zone metropolitiche corrisponde a una divisione di zone d'influenza. Ma non è vero che questa divisione corrisponda abbastanza alla realtà degli interessi in giuoco; poichè a Pisa vengono sottratte regioni, come quelle di Mariana e di Accia, che erano già da secoli sotto il suo diretto predominio.

Si accentua così la lotta fra le due città marittime, che si contrastano il primato nel Tirreno; e la lotta, che si svolge principalmente in Sardegna e in Corsica, si intreccia col contrasto dei Guelfi e dei Ghibellini. La lunga storia di queste guerre è appena accennata dall'Ambrosi, che si richiama al racconto di Giovanni della Grossa (p. 122); ma questa storia, per il secolo XIII, è stata con esattezza riassunta dal Caro (1), sui documenti degli Archivi di Genova, e l'A. avrebbe dovuto riferirsi a questa dotta pubblicazione, per una esatta ricostruzione degli avvenimenti. L'Ambrosi delinea appena di sfuggita la figura, ormai ben nota, di Sinucello, Giudice di Cinarca, a cui si lega per più di un mezzo secolo la fortuna di Pisa in Corsica; ma egli non ricorda come fin dal 1258 questo personaggio fosse legato a Genova, come più tardi passasse a favorire i Pisani, come nel 1278 giurasse ancora fedeltà a Genova, e come più tardi ritornasse a Pisa (2). Durante questo periodo, il comune

---

(1) *Genua und die Maechte am Mittelmeer (1257-1311)*, Halle, 1895.

(2) Oltre il Caro, erano da vedere anche i documenti pubblicati dal Ferretto, *Codice delle relaz. fra Genova e Toscana*, vol. II, pp. 261 e segg.

di Pisa lotta disperatamente per conservare il proprio primato in Corsica; ma è appunto in questo periodo che si afferma invece la signoria genovese, rafforzata nella fondazione delle nuove città e dei castelli muniti, e nell'opera energica dei due primi capitanati Doria-Spinola, di cui l'Ambrosi non fa cenno veruno. Ormai la fortuna di Pisa in Corsica declina; nonostante le ultime resistenze, la rotta della Meloria è decisiva, poichè nel 1288 Pisa deve rinunciare ad ogni ingerenza negli affari di Corsica; e l'ultima ribellione di Giudice di Cinarca non fa che rafforzare l'autorità di Genova, che al principio del secolo XIV, attraverso alle dedizioni feudali, i capitanati delle città, i giuramenti di fedeltà dei podestà e gonfalonieri locali, ottiene il dominio della Corsica.

Ma si tratta ancora d'un dominio molto instabile. Il reggimento politico della Corsica è tuttora sostanzialmente feudale: si tratta di potenti signori, legati più o meno direttamente a famiglie feudali venute dal continente, dalla Toscana soprattutto e dalla Liguria; e questi signori tengono, per diritto ereditario, a sistema longobardo, come in Toscana, il dominio dei castelli e la dipendenza dei centri rurali, e governano così gran parte del territorio. È vero che, specialmente nella regione nord-orientale, sotto l'influsso pisano, si sono rapidamente costituiti, nei centri più popolosi, i comuni rurali, con podestà e con gonfalonieri a capo; ma anche questi comuni dipendono, più o meno direttamente, da qualche signore indigeno o da qualche potente straniero o dallo stesso comune di Pisa o da quello di Genova; sicchè il tipo di governo conserva le forme feudali. L'Ambrosi accoglie giustamente la correzione proposta dall' Assereto (1), in base ai documenti e alla tradizione più antica dei cronisti côrsi, che ritarda al 1359 la formazione della grande lega comunale, detta *terra di cummone*, che il Limperani, il Jacobi, il Friess, il Gregorovius, e dopo di essi tutti gli altri storici della Corsica, avevano stranamente assegnata al principio del secolo XI.

D'altra parte, il dominio della Corsica, tosto disputato dagli Aragonesi, veniva a Genova nel tempo delle maggiori turbolenze interne, tra la fine del secolo XIII e il principio del seguente, allorchè si alternano al Governo, con estrema mobilità, capitani forestieri, capitani del paese, podestà, dominio imperiale e dominio del re Roberto, Guelfi e Ghibellini; sicchè non era possi-

(1) U. Assereto, *Genova e la Corsica (1358-78)*, Bastia, 1902.

bile alla città, agitata e sconvolta, provvedere ad un saldo governo nell' isola, che resta perciò in preda ai contrasti e alle ambizioni feudali.

Il primo cenno di una ripresa di azione risoluta in Corsica l'abbiamo nel 1340, dopochè da un anno la repubblica aveva trovato una certa stabilità nel nuovo reggimento popolare. Una prima spedizione viene organizzata, poi altra più numerosa nel 1347; ma non sortirono risultati utili. Intanto la Corsica era sempre più turbata dalle prepotenze feudali, oltrechè dalla pestilenza (1348), e poi (1354) dalla eresia comunista dei Giovannali, reazione popolaresca molto caratteristica contro i feudatari, repressa nel sangue.

Ma nel 1358 scoppia nell' isola una nuova rivoluzione antifeudale, che, nell'anno seguente, viene regolata e diretta da un uomo di popolo, Sambucuccio d'Alando, che, dopo lunghe lotte, appoggiandosi al comune di Genova e specialmente alla saggia politica di Simone Boccanegra, riesce ad organizzare uno stabile governo, a base comunale, formando una lega dei comuni e delle pievi, la quale dette al Cismonti il nome di *Terra di cummone*. La lega fu posta sotto la protezione genovese. L'Ambrosi accenna alla costituzione di questo governo (p. 144), ma in modo sommario ed impreciso; mentre l' argomento meriterebbe ulteriori studî. La Corsica resta divisa in due grandi distretti, corrispondenti alla divisione geografica, in uno dei quali, il Cismonti, dove la natura è meno alpestre, la popolazione più fitta, i centri abitati più frequenti, minore la distanza dal continente, prevale l' organizzazione comunale; nell' altro prevale il feudo, che ha pure forti propaggini nel Capo Corso. Di qui il permanere di una causa di dissidio. Era necessario che una forza esterna, deliberata e sicura di sè, aiutasse il crescere e il prevalere di una di quelle forze; era necessario che Genova continuasse l'opera iniziata da Simone Boccanegra e che rendesse stabile e ferma l'alleanza dell'elemento più civile côrso, l'elemento democratico, contro la vecchia signoria feudale.

Invece non fu così. Il periodo del Boccanegra non fu che una breve parentesi nella storia agitata della politica genovese: questa ricade tosto nel disordine e nell'incertezza. La Corsica è ancora abbandonata; il feudo riprende a prevalere, e con esso risorgono i contrasti, i disordini, l'anarchia. Nel 1378 Genova affidava il Governo della Corsica all' impresa privata dei Lomellini; sostituiva cioè alla giustizia di un governo centrale, che era il supremo bisogno della Corsica, l'arbitrio interessato di specula-

tori privati. Con questo atto, profondamente antipolitico, Genova decideva le sorti della Corsica, la quale doveva, d'ora innanzi, più che mai, andare in preda alle dissoluzioni e ai contrasti. Ormai la storia côrsa si riassume nelle lotte fratricide tra feudatari e popolari, nelle lotte di tutti contro l'oppressore genovese, nelle guerre civili e nelle rivolte.

L'Ambrosi, che a questo punto può affidarsi alle narrazioni dei cronisti, offre un racconto ricco di particolari ed esatto. La storia di Vincentello d'Istria, che, contro i Genovesi, riduce, per un breve periodo, sotto un dominio unitario il paese, offre un'altra breve parentesi al disordine insanabile della Corsica. Poi succedono nuove rivolte (prima metà del secolo XV); sicchè i Côrsi si affidano al governo del Banco di S. Giorgio (1453), da cui sperano giustizia soprattutto contro i feudatari; ma il riposo è breve. L'isola è stata stremata dalle guerre, spopolata dall'emigrazione, piombata nella miseria; e i governanti inesorabili chiedono l'annuo tributo. Il disagio economico condurrà in breve alla nuova rivolta del 1553.

Questa rivolta ha senza dubbio cause economiche; ma l'Ambrosi, seguendo gli storici côrsi, tende ad attribuire tutta la colpa del disagio all'esosità del governo mercantile di Genova. In realtà la decadenza economica della Corsica dipende da fattori complessi, e soprattutto dalla invenzione delle nuove vie di traffico e dei nuovi continenti; invenzione che esclude la Corsica e i suoi prodotti anche da quella discreta fortuna commerciale, che l'aveva favorita nell'antichità e nel Medio Evo.

Esponendo la storia della rivolta di Sampiero e descrivendo le condizioni della Corsica nel secolo XVI, l'Ambrosi traccia un quadro di grande verità; ma di una verità triste e degna di compianto.

Non seguirò più oltre l'Ambrosi nella diffusa narrazione dei fatti posteriori, ormai desunti da sinceri ed abbondanti documenti. Noto soltanto che erroneo è l'aver iniziato il periodo francese della storia côrsa con la prima rivolta del 1729, che condusse al breve e provvisorio intervento austriaco. Una influenza francese, veramente efficace, non si può vedere nemmeno nell'impresa del 1739, per cui poche schiere di soldati francesi si conducono in Corsica a nome dell'alleata Genova; e forse non ha importanza decisiva nemmeno l'intervento del generale Cursay, dopo la pace d'Aquisgrana, che aveva confermato l'isola a Genova. In realtà il periodo francese della storia côrsa si inizia soltanto col trat-

tato del 1768, per il quale Genova, impotente a sedare le ribellioni dell'isola, dopo un lungo e infelice governo, cedeva la Corsica alla Francia, che vi compiva in brevi anni una rapida conquista. Prima d'allora, l'intervento francese, due volte rinnovato, non ha nulla di diverso dagli interventi dell'Austria, della Spagna o dell'Inghilterra. La storia francese della Corsica incomincia propriamente con l'8 maggio 1769, data della vittoria di Pontenovo, che ruppe la resistenza nazionale côrsa. Nuove rivolte si ebbero più tardi, ma la Francia, con energico braccio, seppe tutte superarle.

Con l'avvento della dominazione francese, si presentava per la prima volta, in modo saldo e pieno, una forte autorità di governo, capace di reggere le tendenze riottose del paese. Si sarebbe dunque dovuto attendere una pronta rinascita dell'isola, la quale non manca di risorse naturali, ed è ricca di popolazione e di ingegni; ma ciò non avvenne. La Corsica ebbe la pace, ma non ebbe la prosperità. È triste la constatazione che l'Ambrosi fa, nelle ultime pagine del suo libro (pp. 592 e segg.): « nel 1908, la Corsica, che non è stata ancora penetrata dalle grandi correnti d'opinione e dalla civiltà contemporanea, resta dunque ciò che era all'epoca genovese. Politicamente il paese non è meno sminuzzato d'allora....; il Cismonti e l'Oltremonti, per la loro indole morale diversa, continuano ad essere separati; le rivalità locali assorbono tutte le energie d'un popolo, che non ne mancherebbe; gli interessi generali e le aspirazioni comuni vi sono sempre ignorate. Le vie di comunicazione, che potrebbero affrettare l'unificazione, non sono ancora sufficienti....; le ferrovie non si sono iniziate che nel 1889 e sono sempre incomplete.... Sotto l'aspetto sociale, i costumi hanno mutato poco: l'individualismo, l'emigrazione, la passione delle armi caratterizzano ancora la nazionalità côrsa.... Dal 1900, l'aumento della popolazione, che da centocinquant'anni era regolare, si è rallentato; il censimento del 1906 non dà che 291.160 abitanti in luogo di 295.000; quello del 1911 accentua la decadenza, poichè non si hanno che 288.820 insulari, su una terra che potrebbe facilmente nutrirne un mezzo milione ». L'Ambrosi non spiega le cause di questo stato; e sembra ch'egli inclini ad addossarne ancora la colpa al cattivo governo genovese e alle trascuratezze del governo francese. In realtà, le cause sono varie e complesse; ma l'indagine su questo argomento porterebbe ora troppo lontano dal tema.

Tutto ciò dimostra la ricchezza delle informazioni e l'interesse dei problemi sollevati dal libro dell'Ambrosi, che meritava

di non passare inosservato. La storia della Corsica ha ancora molte pagine sconosciute o mal note; l'indole e le vicende delle istituzioni isolane sono ancora da chiarire e da tracciare. Perciò anche una indagine riassuntiva di storia politica e civile, purchè condotta con serî propositi, merita attenzione. Il volume dell'Ambrosi risponde a queste esigenze, nonostante qualche menda, nonostante l'errore suo di avere, in qualche punto, trascurato i nessi che, nel passato, legano intimamente la Corsica alla storia italiana, e principalmente alla storia toscana e genovese. Il carattere autonomistico della storia e delle istituzioni côrse, il quale l'Ambrosi tende ad accentuare (e può essere giustificato per la vita moderna, di fronte alla Francia), svanisce se quella storia e quelle istituzioni si rapportano, in omaggio alla realtà, alla storia italiana, a cui fino al 1769 restarono strettamente avvinte. In questo, la Corsica si distingue nettamente dalla Sardegna, che, nel passato, ebbe lingua, istituzioni, costumi, vicende singolari. La Corsica ha avuto, nel passato, lingua, costumi, vicende, istituzioni, diritto italiani. L'Ambrosi non ha abbastanza avvertito questa condizione di cose, ed è incorso in gravi errori e in molti giudizi inesatti. Ma non è anche un po' colpa degli Italiani, che hanno trascurato, in questi ultimi tempi, la storia côrsa?

Pavia. ARRIGO SOLMI.

ANGELO PERNICE, *Origine ed evoluzione storica delle nazioni balcaniche.* (Collezione storica Villari). — Milano, Hoepli, 1915; 8°, pp. XII-628.

Mentre le letterature inglese, francese e tedesca sono già ricche di opere storiche e politiche sui paesi balcanici e continuano ad accrescersi di anno in anno di sempre nuovi volumi, in Italia, non ostante gli stretti rapporti che in tutti i tempi abbiamo avuto con quelle regioni e la grande importanza che attualmente esse hanno per noi, non si è finora pubblicata quasi alcuna opera seria e completa sull'argomento. Abbiamo, a dir così, un getto continuo di articoli nei giornali e nelle riviste più o meno bene informati, e di libri e opuscoli scritti da giornalisti, ma, salvo qualche studio pregevole su singole fasi di storia balcanica, niente di valore realmente durevole. Ora il prof. Angelo Pernice ha pubblicato nella « Collezione storica Villari » un grosso volume, che in parte

viene a colmare tale lacuna. Egli narra la storia dei popoli balcanici dai primi tempi fino ai giorni nostri, trattando brevemente tutto il periodo precedente agli albori della rinascita della nazionalità cristiana nella penisola, ossia ai primi del secolo XIX, e fermandosi molto più a lungo sulla storia recente. Quest'opera ha il merito di riunire molte notizie e documenti che si sarebbero dovuti altrimenti ricercare sparsi qua e là in numerosi volumi e in pubblicazioni periodiche; essa servirà come guida utile per chi vuol conoscere un periodo di storia così poco noto alla grande maggioranza del pubblico italiano; e non possiamo quindi non tributar meritata lode all'Autore.

Se in linea di massima il suo libro è un'opera importante e ben fatta, da raccomandarsi non solo agli studiosi ma anche a tutti coloro che si interessano di problemi della nostra politica internazionale odierna, dobbiamo però rilevare alcune inesattezze che risultano forse dalla fretta con la quale il Pernice sembra aver voluto compiere il volume. Per esempio, è inesatto il dire (p. 116) che « gli Sloveni della Croazia alla voce del Bano Jellacic nel 1848 insorgono inneggiando alla loro affinità, anzi alla loro unità coi Serbi », perchè in Croazia non ci sono Sloveni; furono invece i Croati che insorsero sotto Jellacic per fare la guerra agli Ungheresi. Così pure se vi è incertezza circa l'origine della famiglia dei Balscia, che nel secolo XIV dominarono la Zedda (territorio corrispondente più o meno all'attuale Montenegro), non si può assolutamente ritenere che essi provenissero dalla Sicilia, come crede l'Autore. Secondo il Farlati, il Du Cange e qualche altro scrittore, essi venivano dalla Provenza (forse dal paese di Les Baux), mentre il Gelcich e lo Schafarschik, che sono i più competenti in materia, ritengono con maggiore verosimiglianza che fossero indigeni della Serbia e anzi discendenti per linea femminile della dinastia dei Nemanja. Nè ci sembra esatto parlare di una « aristocrazia » serba, come fa l'A. a pp. 139-40; vi erano bensì in Serbia alcuni capi locali, ma mancava del tutto, come manca ancora oggi, una vera e propria classe nobile con tradizioni di governo. Questa mancanza è anzi una delle caratteristiche di tutti i paesi balcanici, eccetto, fino ad un certo punto, la Romania e la Bosnia. È poi un anacronismo parlare dei « Giovani Turchi » con riferimento agli avvenimenti del 1876, indicando Midhat Pascià come il capo di quel partito; in realtà a quell'epoca non esistevano ancora i partiti in Turchia e dei Giovani Turchi non si parlò che una quindicina di anni più tardi (il Comitato

Unione e Progresso si costituì in esilio a Ginevra nel 1891). Abbiamo voluto accennare a queste inesattezze, non per eccessiva meticolosità, ma nella speranza che saranno corrette in una prossima edizione che speriamo presto verrà pubblicata.

Se l'opera ha un difetto di ordine più generale, è che l'A. ha svolto la storia balcanica anteriore ai moti rivoluzionari del secolo XIX in forma troppo succinta; il suo riassunto per chi non abbia già dimestichezza colla letteratura dell'argomento non riuscirà abbastanza chiaro nè comprensibile. Forse sarebbe stato meglio omettere del tutto questa prima parte, come ha fatto il Miller nel volume di cui fu pubblicata una recensione in questo *Archivio* (1); oppure trattare quel periodo più ampiamente, magari dividendo l'opera in due volumi. Ad ogni modo, riteniamo che l'A. avrebbe dovuto accennare ad un fatto di capitale importanza nella storia balcanica passata, che ha influito grandemente su tutto il corso degli avvenimenti susseguenti, e cioè alle conversioni in massa all'islamismo di gran parte delle popolazioni serbe, bulgare, albanesi e greche. Soprattutto nella Bosnia-Erzegovina e nell'Albania queste conversioni furono numerosissime, e i loro motivi ed effetti non sono stati ancora studiati esaurientemente. In Bosnia-Erzegovina pare che le ragioni fossero due: in primo luogo, il fatto che gran parte della popolazione, compresa quasi tutta l'aristocrazia, al momento della conquista turca, apparteneva alla setta eretica dei Bogomili, le cui dottrine avevano una certa somiglianza coll'islamismo, e che erano ferocemente perseguitati dai Cristiani; in secondo luogo, il desiderio per parte dell'aristocrazia stessa di conservare i propri privilegi e possessi. In Albania invece le conversioni, che furono specialmente numerose nel secolo XVII, si devono principalmente al secondo dei motivi suaccennati e così pure negli altri paesi balcanici e in Creta. Ora queste conversioni ebbero gravi conseguenze, poichè, mentre i veri Ottomani non furono mai in numero sufficiente per costituire una popolazione musulmana prevalente nei Balcani, i convertiti, col fanatismo proprio ai nuovi accoliti, formarono appunto quell'elemento dominante, prepotente e ligio al Governo, sempre pronto a farsi strumento per perseguitare le masse rimaste ancora fedeli all'antica religione. Ne risultò che quando cominciarono i primi moti nazionali per l'indipendenza dei popoli balcanici, la maggioranza degli

(1) Disp. 1ª del 1914, pp. 121 e segg.

Albanesi, una forte minoranza dei Bosniaci ed Erzegovesi e minoranze notevoli in Tessaglia, Tracia, Bulgaria e Candia, pur appartenendo etnicamente alle razze indigene di cui parlavano la lingua, erano musulmani intransigenti, e ad essi si devono alcune delle più feroci persecuzioni dei Cristiani e dei massacri più sanguinosi, come quello di Batak nel 1876, che provocò l'indignazione di Gladstone e la guerra russo-turca (furono infatti i Pomacchi o Bulgari musulmani che commisero le peggiori atrocità, e non tanto i Circassi, come asserisce l'A.), quelli della Bosnia-Erzegovina nel 1875-76, di Candia in varie epoche, ecc.

Il Pernice tratta con molta competenza l'evoluzione dei popoli balcanici, i quali in meno di un secolo sono sorti dalle condizioni di miserabili *rayah* taglieggiati e oppressi dai loro padroni musulmani, a genti libere costituite a nazioni autonome, attive e progressive, se non hanno ancora raggiunto il livello di civiltà dei paesi dell'Europa occidentale e settentrionale, hanno però percorso in pochi anni il cammino pel quale il resto del mondo ha impiegato parecchi secoli. Se essi di tanto in tanto mostrano istinti barbari che destano l'orrore dei paesi cosidetti civili, questi non possono oramai, in vista di altri avvenimenti contemporanei, più scandalizzarsene! Ha ragione l'A. nel sostenere che lo sviluppo degli Stati balcanici è stato contrastato, oltrechè dall'opposizione aperta del Governo turco, anche e forse più da quella larvata delle Grandi Potenze, le quali, per le loro gelosie e ambizioni, preferirono spesso il perpetuarsi del malgoverno e dell'oppressione per parte della Turchia alla liberazione dei popoli cristiani, che poteva suscitare questioni incomode a risolversi, e così pure dalle loro lotte intestine e dalla loro immaturità politica che li rendeva divisi e quindi deboli di fronte al comune nemico. Ma a malgrado di tutti questi ostacoli, i Balcanici sono riusciti a poco alla volta ad eliminare i Turchi da quasi tutta la penisola e a conquistare le loro libertà; se non ancora a godersele in pace. La storia balcanica degli ultimi cinquant'anni ci offre preziosi ammaestramenti, anche per meglio comprendere gli avvenimenti del giorno. Quando dopo la guerra russo-turca del 1877 si trattava di costituire lo Stato bulgaro, la Russia sperava e l'Inghilterra temeva che esso divenisse una provincia vassalla dell'Impero moscovita e la sua avanguardia nei Balcani. Perciò la prima, desiderando che la Bulgaria fosse forte ed estesa, le diede col trattato di Santo Stefano tutta la Macedonia, con Ochrida, l'antica sede del Patriarcato bulgaro, e Monastir, parte della Vecchia Serbia, uno sbocco sull'Egeo ad ovest

di Salonicco ed un altro tratto di costa fra il limite est della penisola di Calcidice e un punto ad est di Cavalla, e anche una parte della Tracia colla città di Kirk-Kilisse, ma esclusa Adrianopoli. Essa veniva così a comprendere non solo tutta la popolazione bulgara della penisola balcanica, ma anche vari distretti abitati in tutto o in parte da Greci, Albanesi, Serbi, Turchi, ecc. A tale assetto si oppose l'Inghilterra, appunto per le ragioni per le quali la Russia desiderava la grande Bulgaria, e al Congresso di Berlino fu la tesi inglese che trionfò; invece di una grande Bulgaria se ne creò una piccola, e il popolo bulgaro fu diviso in tre sezioni, ossia la Bulgaria propriamente detta, fra la catena dei Balcani e il Danubio, Stato tributario della Turchia ma effettivamente indipendente, la Rumelia orientale, provincia turca al sud dei Balcani dotata di larga autonomia, e la Macedonia bulgara lasciata in completa balìa dei Turchi colla promessa di riforme che non furono mai eseguite. Ora, mentre questa divisione fu una delle principali cause delle guerre, rivoluzioni e disordini che hanno tormentato i paesi balcanici negli ultimi decenni, le speranze della Russia e i timori dell'Inghilterra risultarono egualmente infondati. La Bulgaria, appena acquistata la sua consistenza statale, si dedicò al compito di sciogliersi da ogni vincolo di dipendenza dalla Russia e vi riuscì completamente, tantochè nel 1885 quando, in seguito all'unione della Bulgaria alla Rumelia orientale, scoppiò la guerra serbo-bulgara, la Russia, indispettita da ciò che riteneva l'ingratitudine dei suoi protetti, richiamò dalla Bulgaria tutti i suoi ufficiali, sperando così di disorganizzare l'esercito e rifiutò ogni appoggio. Ma invece, vincitore dei Serbi a Slivnitza, lo Stato bulgaro riuscì ad affermarsi, e per molti anni ancora rimase l'astio fra esso e la Russia. Oggi, pur conservando un ricordo grato degli immensi beneficî recatigli dal potente protettore, il bulgaro non desidera affatto subire l'influenza russa ed è forse fra i popoli balcanici quello presso il quale la Russia gode minore autorità nei Balcani. Questo ammonimento fu dimenticato da coloro i quali in Italia e altrove vedevano con poca benevolenza l'ingrandimento della Serbia, immaginando che anche questo Stato diverrebbe una mera appendice della Russia. Sembrerebbe invece, per quanto si possa giudicare dal passato, che gli Stati balcanici non abbiano alcun desiderio di fare quella parte, ed è ovvio poi che più sono forti più saranno in grado di far rispettare la propria indipendenza di fronte a qualsiasi Potenza estera che abbia velleità di dominarli.

Nei capitoli sugli ultimi avvenimenti l'A. ha riassunto e raccolto con criterio tutte le notizie e i documenti che sono di pubblico dominio, ma naturalmente è ancora troppo presto per poter pretendere di narrare in modo esauriente la storia di questo periodo, ed egli è costretto a basarsi in gran parte su articoli di giornali e di riviste non sempre attendibili, perchè manca in gran parte la materia prima per una storia scientifica. Forse, anche con questo materiale insufficiente, egli avrebbe potuto illuminare un po' meglio alcune fasi della situazione, come per esempio la cosiddetta crisi dell'annessione, ossia gli avvenimenti susseguenti all'annessione della Bosnia-Erzegovina per parte dell'Austria, e le relazioni austro-serbe nel periodo che va da quell'annessione fino agli assassinî di Serajevo. Avrebbe trovato un prezioso materiale per tale studio, oltrechè nella copiosa letteratura austriaca sull'argomento, anche nell'importante opera del Seton-Watson, *The Southern Slav Question*, non citata nella bibliografia annessa al volume del Pernice, ma che, tratta da documenti originali, getta molta luce sulla politica austro-ungarica nei Balcani. Nè è spiegata con abbastanza chiarezza la rinunzia dell'Austria ai suoi diritti sul Sangiaccato di Novibazar al momento dell'annessione. In base al trattato di Berlino e alla susseguente Convenzione austro-turca, era riconosciuto all'Austria il diritto di tenere guarnigioni in quel Sangiaccato, striscia di territorio fra la Bosnia regolarmente occupata e amministrata dalla Monarchia, il Montenegro, la Turchia vera e propria e la Serbia. Scopo apparente di questo accordo era di dare all'Austria il modo di erigere una barriera contro il propagarsi in Bosnia dei disordini endemici nelle provincie turche confinanti; ma effettivamente essa serviva soprattutto all'Austria per impedire l'unione dei due Stati serbi liberi e tenere aperta per essa una strada relativamente facile a penetrare nella Vecchia Serbia e in Macedonia e giungere eventualmente all'*optatus alveus* di Salonicco; si provvedeva anche alla costruzione di una ferrovia che dovesse congiungere la rete bosniaca con quella turca. Ora, all'A. sembra che la rinunzia a quel diritto, se può apparire assurda ed inesplicabile « a chi non riflette a' dannosi resultati che può avere una politica di conquista contrastante co' principî della giustizia e co' veri interessi dello Stato », invece « a chi pensa che nella storia le situazioni sorgenti dalle oscure ed incoercibili situazioni sociali si impongono a volte a' singoli individui e alle collettività determinandone le azioni, appare come il resultato logico della situazione dell'Austria-Ungheria nell'Europa centrale

e delle mutate condizioni della Balcania per il potente sviluppo politico e nazionale de' suoi abitanti ». Tutto ciò è alquanto oscuro e non molto convincente. La rinunzia dell' Austria nulla aveva a che fare coi « principî della giustizia » ó « il potente sviluppo politico e nazionale » dei popoli balcanici, ma si deve, per quanto si può giudicare dai fatti finora noti, più che altro al timore dello scandalo che l' annessione della Bosnia-Erzegovina doveva necessariamente suscitare nell' Europa e ad un desiderio misto di paura di far qualche concessione per placare l' opinione pubblica internazionale, offesa dalla violazione del Trattato di Berlino (1). I resultati di quell'atto superarono bensì di gran lunga le conseguenze che se ne aspettava l' Austria e furono addirittura disastrosi per essa. Infatti, mentre l' annessione non fece che regolarizzare la sua posizione nella Bosnia-Erzegovina, senza recarle alcuno speciale vantaggio, col rinunziare al diritto di tenere guarnigioni nel Sangiaccato di Novibazar essa veniva a privarsi di un' arma potente per agire nei Balcani. Finchè sussisteva quel diritto la collaborazione della Serbia e del Montenegro era impossibile, e allo stesso tempo l' Austria poteva sempre trovare un pretesto per estendere la sua occupazione e penetrare in Macedonia di passo in passo, quasi senza brusche soluzioni di continuità nei suoi rapporti colla Turchia e gli altri Stati balcanici. Colla rinunzia essa si precludeva quella via e convertiva un confine vago e indefinito in uno regolare che non si poteva varcare senza fare la guerra. E se ne videro gli effetti nell'autunno del 1912. Quando le relazioni fra gli Stati balcanici e la Turchia erano divenuti così tesi che la guerra appariva inevitabile, l'Austria, se non avesse fatto la fatale rinunzia, avrebbe potuto, rafforzando le sue guarnigioni nel Sangiaccato e impedendo l'unione degli eserciti serbo e montenegrino, precludere lo scoppiare di una guerra destinata a riuscire così fatale al suo prestigio nei Balcani. Invece ogni intervento le fu vietato, a meno di non intervenire direttamente nella guerra, cosa che in quel momento non le conveniva.

Un altro punto notevole relativo alle origini della guerra turco-balcanica cui l' A. non accenna è la parte importante avuta da James Bourchier, il celebre corrispondente del *Times* nella Penisola balcanica. Furono, è vero, gli avvenimenti che resero possibile

(1) Da una dichiarazione pubblicata dal R. Ambasciatore in Parigi, Senatore Tittoni, risulta che la sua azione, quale Ministro degli Esteri, contribuì pure a indurre l'Austria a fare la predetta rinunzia.

l'accordo greco-bulgaro, fino allora ritenuto impossibile, soprattutto le persecuzioni e i massacri in Macedonia contro tutte le popolazioni cristiane compiuti anche dal Governo dei Giovani Turchi, emulo in ciò di quello dei Vecchi Turchi. Ma fu il Bourchier, profondo conoscitore dei popoli e problemi balcanici, amico egualmente dei Greci e dei Bulgari e godente la fiducia dei sovrani e degli uomini di Stato di ambedue i paesi, che riuscì a vincere le reciproche diffidenze, dimostrando come il vero nemico di tutti i popoli cristiani della penisola fosse il Turco, contro cui solo coll'unione potevano sperare di combattere con probabilità di successo. Il Bourchier stesso, dopo di aver preparato il terreno, fu l'intermediario delle prime proposte per un accordo fra Sofia e Atene. La sua azione poi offre un bell'esempio di giornalismo coscienzioso e serio, inquantochè nè lui nè il suo giornale accennarono mai alle trattative se non quando furono di pubblica ragione.

Il Pernice spiega assai bene tutto il lavorio diplomatico per la creazione dello Stato albanese e le movimentate vicende di quella turbolenta regione. L'Austria favorì la formazione dell'Albania indipendente, e anzi la impose, non tanto per rispetto al principio di nazionalità, che invero non ha troppi fautori nelle sfere dirigenti della Monarchia, quanto perchè essa vi vedeva l'ultima speranza di poter conservare qualche influenza nei Balcani. Dopo l'ingrandimento e il consolidarsi degli Stati balcanici, soprattutto della Serbia, il prestigio austriaco nella penisola era assai ridotto, e solo per la via dell'Albania poteva l'Austria sperare di riguadagnarvi un po' della sua scossa autorità. Per questa ragione, oltrechè per la sua ostilità ai Serbi, essa insistè perchè questi abbandonassero Durazzo e il resto dell'Albania e perchè fosse loro negato il tanto sospirato sbocco sull'Adriatico. L'Italia, che seguiva allora una politica assolutamente ligia all'Austria, adottò la stessa linea di condotta, e anche le altre Grandi Potenze, meno direttamente interessate, non fecero diversamente. Conseguenza immediata di tutto ciò fu che la Serbia, privata dello sbocco sull'Adriatico, non volle cedere i territorî prevalentemente bulgari della Macedonia alla Bulgaria. L'A. espone diffusamente la questione delle rivalità bulgaro-serbe ed esamina i rispettivi diritti e pretese dei due popolí, diritti e pretese basati sulla diversa interpretazione del trattato e sul molto discusso carattere etnico della regione stessa; senza addentrarci in questo groviglio di argomenti e recriminazioni, possiamo ritenere che se alla Serbia fosse stato permesso di tenersi Durazzo si sarebbe probabilmente accordata

colla Bulgaria e la seconda guerra balcanica sarebbe stata evitata. È da domandarsi se rimanendo così in vita la Quadruplice Alleanza balcanica, l'Austria avrebbe presentato il suo famoso *ultimatum* alla Serbia, con tutte le conseguenze che ne derivarono. Ma la risposta a tale quesito ci porterebbe troppo in là nel campo delle ipotesi. Sulla capacità degli Albanesi a formare uno Stato nazionale e autonomo, il Pernice è abbastanza ottimista, ma nè la storia passata nè gli avvenimenti più recenti dànno ragione, ci sembra, a cotesta convinzione, poichè quel popolo non ha mai dato prova di possedere qualità necessarie per la vita statale indipendente; perfino dal punto di vista militare essi non hanno rivelato grandi qualità, come hanno dimostrato le ultime guerre balcaniche; se son coraggiosi, mancano di ogni senso di disciplina e di obbedienza e non han saputo fare che da mercenari, non sempre fedeli, del Governo ottomano. Il Pernice non si nasconde la necessità di una tutela per parte di una nazione più forte, e mentre ritiene che solo l'Italia potrebbe esercitare questo ufficio, dubita, a ragione, che le convenga « addossarsi un compito così arduo in quest'ora in cui tutte le sue forze dovrebbero e dovranno.... essere adoperate pel trionfo de' suoi ideali ». La proposta di una spartizione dell'Albania fra la Serbia e la Grecia gli ripugna, ma il paragone che egli fa fra tale spartizione e quella della Polonia non regge, essendo questa uno Stato antico e stabilito su base regolare e nazionale, con una civiltà sua propria, istituzioni rispettabili e carattere eminentemente nazionale: qualità che mancano totalmente all'Albania, che non ha mai avuto autonomia, eccetto che nel brevissimo periodo sotto Skanderbeg, 450 anni fa.

In Appendice al volume sono pubblicati i testi dei vari trattati e convenzioni relativi agli avvenimenti più recenti, una nota bibliografica e alcune carte dimostrative delle frontiere balcaniche in diverse epoche e delle aspirazioni attuali delle varie razze. Tutto ciò è utilissimo per comprendere le vicende esposte nell'opera, ma sarebbe stato desiderabile comprendervi anche i trattati di Santo Stefano e di Berlino, nonchè le varie convenzioni per la Bosnia-Erzegovina; un indice poi è realmente indispensabile per un libro di questo genere.

Nell' insieme, malgrado qualche mancanza cui abbiamo accennato, questa è un' opera di reale importanza per il pubblico italiano, che, speriamo l' appoggierà come si merita.

Roma. LUIGI VILLARI.

Dr. Nicola Ferorelli, archivista di Stato, *Gli ebrei nell' Italia meridionale dall' età romana al secolo XVIII.* Edito a cura della rivista *Il Vessillo israelitico.* — Torino, 1915. pp. xxiv-262.

Nell' ampio e multiforme campo di studi e di ricerche che le vicende due volte millenarie degli ebrei in Italia presentano ai cultori della storia italiana e della storia ebraica, una delle parti più vivamente attraenti e maggiormente degne di una diligente investigazione è quella relativa agli ebrei dell'Italia meridionale.

Sede di varie colonie ebraiche già fino dall' epoca romana, abitata più tardi, almeno dal periodo svevo in poi, da numerosissimi gruppi di ebrei, che si diramavano fino nei più piccoli e sperduti paesetti, ricca di fiorente cultura ebraica e di ebraica sapienza attraverso il Medio Evo e nell'età della rinascenza, dotata dagli ebrei di una singolare e specifica attività industriale e artigiana, finchè verso la metà del secolo XVI essi furono violentemente espulsi dalle provincie continentali come già nel 1492-93 erano stati espulsi dalla Sicilia, l' Italia meridionale ci appare come uno dei più notevoli e più caratteristici centri della vita ebraica in Europa.

Un contributo altamente importante per la conoscenza delle vicende degli ebrei nell'Italia meridionale e per lo studio dei numerosi problemi che ad essi si riferiscono ci è porto dal volume testè pubblicato dal dr. Nicola Ferorelli, il quale ha accuratamente esaminato a tale intento le carte dell'Archivio di Stato di Napoli, integrandone i dati con quelli di documenti e di memorie manoscritte esistenti in Biblioteche napoletane o nell'Archivio di Stato di Milano, a cui egli è ora addetto, dopo essere stato addetto a quello di Napoli.

Come avverte nella Prefazione, l'A. si occupa solo di ciò che concerne la parte meridionale della penisola italiana, e trascura la Sicilia, perchè dell'ebraismo siciliano sarebbe stata « già scritta e bene la storia ». A dir vero, ciò non potrebbe asserirsi, perchè le opere che il Ferorelli cita in appoggio di questo suo giudizio, e le altre varie che sarebbe agevole aggiungere, sono ben lungi dal darci una vera e propria « storia » degli ebrei in Sicilia. *L' ebraismo della Sicilia* del Di Giovanni è un antiquato studio del 1748; l' opera dei fratelli Lagumina, di primissimo ordine

senza dubbio, è un *Codice diplomatico* e non una storia (1), e il Lionti, terzo ed ultimo nella serie citata dal Ferorelli, non ha scritto che una collana di brevi monografie su alcuni singoli episodî o su alcune singole istituzioni, che sono bensì assai interessanti, ma non sempre sono dotate di quella precisione di dati che sarebbe desiderabile in lavori di tal genere. Gli studi non citati dal Ferorelli, come quelli dello Zunz, del La Lumia, del Fontana, del Senigaglia, e i molti di argomento più ristretto, non possono neppur essi giustificare l'asserzione di lui. Sarebbe quindi stato preferibile che anche la Sicilia fosse stata presa in esame. Comunque, non chiediamo all'A. più di quello che egli dichiara di volerci dare, ed esaminiamo ciò che il suo libro effettivamente racchiude.

Un rapido sguardo al contenuto del volume varrà a mostrarci la ricchezza e l'importanza delle notizie che in esso si raccolgono e si illustrano. Il cap. I, intitolato *Dai primi tempi al X secolo* (pp. 1-35), e basato in gran parte, a differenza dei successivi, su fonti letterarie, studia il più antico periodo della dimora degli ebrei nell'Italia meridionale, fino dall'età romana. Nel cap. II, *Dal Mille alla prima metà del secolo XV* (pp. 36-70), si ricercano le sedi delle comunità ebraiche e le loro condizioni nei periodi normanno, svevo e angioino, ponendo in rilievo, dopo l'atteggiamento liberale e tollerante dei sovrani svevi, quello intollerante e oppressivo degli angioini. Più diffusamente è studiato il periodo aragonese, al quale sono dedicati diversi capitoli. Il III è intitolato *Le immigrazioni ebraiche nell'Italia meridionale durante la seconda metà del secolo XV* (pp. 71-98), e tratta dei varî gruppi ebraici che vennero a stanziarsi nel regno sotto gli Aragonesi, raccogliendo fra l'altro una quantità di dati oltremodo interessanti sulla immigrazione degli ebrei espulsi dalla Spagna e dalle province ad essa soggette. Nel cap. IV, *La giudeca nella seconda metà del secolo XV* (pp. 99-115), si studia la vita interna delle comunità ebraiche. Il contenuto dei capp. V (pp. 116-50) e VI (pp. 151-72) è già nettamente indicato dal titolo, rispettiva-

(1) A Bartolomeo Lagumina dobbiamo anche una serie di monografie, per lo più di argomento epigrafico, relative agli ebrei di Sicilia (in *Arch. stor. sicil.*, N. S., VIII, pp. 187-203; ibid., pp. 517-18; XI, pp. 446-47; XV, pp. 108-10; in *Notizie degli scavi*, 1889, pp. 198-201; 1893. pp. 54-55; e in *Atti della R. Accad. di sc., lett. ed arti di Palermo*, serie III, vol. IV, pp. 3-22).

mente *Professioni, arti, industria, commercio ed usura nella seconda metà del secolo XV*, e *Le imposte al tempo degli Aragonesi*. Il cap. VII, *Giurisdizione sotto gli Aragonesi* (pp. 173-83), ci fornisce fra l' altro interessanti notizie intorno alle magistrature speciali che furono incaricate di amministrare la giustizia per gli ebrei. Il cap. VIII, *Cristiani ed ebrei durante la dominazione aragonese* (pp. 184-95), parla delle varie restrizioni imposte agli ebrei e tocca l' argomento delle conversioni al cristianesimo. Il cap. IX, intitolato *Rovescio della fortuna ebraica dalla morte di Ferdinando I d'Aragona all'espulsione del 1510* (pp. 196-219), espone le terribili sofferenze che agli ebrei dell' Italia meridionale furono apportate, direttamente o indirettamente, dalla spedizione di Carlo VIII, e i soprusi che essi dovettero subire anche dopo il ritorno degli Aragonesi e dopo il passaggio del regno sotto la dominazione spagnuola, fino alla prima parziale espulsione. Nel cap. X, *Dal 1511 al 1541* (pp. 220-40), si narrano le vicende dei non numerosi ebrei rimasti nel regno e di quei pochi che vi furono ammessi successivamente, fino alla espulsione definitiva, che, imminente sempre sul loro capo come una spada di Damocle, ebbe luogo effettivamente nel 1541. Il cap. XI e ultimo, *Dal 1541 al 1747* (pp. 241-58), riferisce le poche notizie che si hanno di ebrei nel Napoletano dopo l' espulsione, e parla ampiamente del tentativo fatto da Carlo III di Borbone, risoltosi poi in un insuccesso per l' ostilità dei religiosi, di richiamare alcuni ebrei nel regno, nell' intento di dare con l' opera loro un nuovo impulso alle industrie e ai commerci.

Già da questa sommaria esposizione resulta quanto vasto e variato sia il soggetto del quale il libro del Ferorelli largamente si occupa ; ma solo chi legga attentamente gli undici capitoli dell' opera potrà apprezzare l' abbondanza della mèsse di notizie e di particolari che sopra ogni argomento l'A. ha saputo raccogliere con la sua rara diligenza. Archivista egregio, egli dà prova nelle ricerche archivistiche dei capp. II-XI di una notevole sicurezza e bontà di metodo. Per quanto in alcuni luoghi si possa desiderare una maggior profondità di disamina o una migliore disposizione del materiale, costantemente sono degne di rilievo la diligenza delle ricerche, la serenità del giudizio, la obiettività imparziale che anche oggi talvolta fa difetto in scritti di questo genere, la limpidezza dell' esposizione, e anche la forma esteriore che, sebbene spoglia di ogni ornamento stilistico, è assai attraente e fa leggere il volume con vivo interesse. L' importanza degli argo-

menti trattati lascia spesso il lettore col desiderio di conoscer più da vicino i documenti, che l'A. si limita a citare senza riprodurli, salvo qualche rara e parziale eccezione, evidentemente a causa della tirannia dello spazio, alla quale si dovrà anche la mancanza di un indice alfabetico. Confidiamo però che l'egregio A. vorrà darci presto in altra occasione, con la sua competenza, una raccolta dei principali documenti da lui consultati, che sarà un dono graditissimo per gli studiosi.

Non possiamo chiudere questo rendiconto senza rilevare — e ciò sia detto senza voler menomare l'importanza e il valore dell'opera del Ferorelli — che l'A. non ci dà veramente tutto quanto ci promette nel titolo. Da questo ci attenderemmo, tenendo conto della riserva relativa alla Sicilia, una completa esposizione della storia degli ebrei nel Napoletano; ma il libro del Ferorelli è solo un contributo archivistico, per quanto lodevolissimo, a questa storia; una preziosa raccolta di materiale da servire per il futuro storico piuttosto che una storia vera e propria.

Ciò si deve a un duplice ordine di cause. Anzitutto va tenuto presente — cosa di cui sembra non si siano resi conto i più di coloro che si sono recentemente occupati di argomenti relativi alla storia degli ebrei in Italia — che non è assolutamente possibile trattare in modo esauriente di tali argomenti senza conoscere la lingua ebraica e senza aver quindi modo di valersi delle fonti storiche di primo ordine che in questa lingua sono scritte. Basterà pensare che gli ebrei scrivevano in ebraico le loro cronache e i loro ricordi familiari e personali, che tenevano in ebraico la maggior parte della loro corrispondenza, che redigevano in ebraico la maggior parte dei loro scritti letterari, iscrizioni comprese; e resulterà chiaro che non può parlarsi di storia degli ebrei quando si prescinda da quelle importantissime fonti che sono le cronache, gli epistolari, le ricordanze private, le epigrafi, e le opere letterarie. La storia degli ebrei non può essere studiata, secondo io penso, con altro metodo se non quello di integrare le fonti archivistiche con le fonti ebraiche, e di completare i dati delle une con i dati delle altre. Il Ferorelli non conosce l'ebraico, e se ha potuto avere notizie indirette di alcune iscrizioni e di alcuni particolari contenuti nella cronaca di Achimaaz o nella relazione dei viaggi di Binjamin da Tudela, troppo materiale, e troppo importante, gli è necessariamente sfuggito. Senza voler elencare qui tutto questo materiale, la cui sola indicazione bibliografica richiederebbe ben più spazio di quel che possa essermi concesso, mi limiterò a ricordare, citando

a casaccio e a mo' d'esempio, la cronaca di Joseph ha-Kohen, le lettere di David ibn Jachia, i componimenti poetici relativi alle calamità arrecate agli ebrei dalla spedizione di Carlo VIII, e le opere letterarie, ma ricche incidentalmente di dati storici, di Don Izchaq Abravanel. Se poi volessimo rivolger lo sguardo anche alla storia della cultura, delle lettere e delle scienze presso gli ebrei dell' Italia meridionale, avremmo a che fare pressochè esclusivamente con fonti ebraiche, ma su ciò non è il caso di fermarsi, perchè evidentemente l'A. vuole di proposito escludere un tale ordine di ricerche, sebbene questo aspetto della vita degli ebrei non possa senza danno essere separato dagli altri aspetti che egli prende in esame.

In secondo luogo, anche di quel materiale che gli sarebbe stato accessibile, sì in fatto di fonti che di letteratura storica, l'A. non si è sempre valso così largamente e così completamente come avrebbe potuto. Si trova, è vero, all'inizio del volume una ricca bibliografia, ma molte cose vi mancano, e anche gli scritti ivi citati non sono tutti utilizzati nel corso dell' opera. Sarebbe qui fuor di luogo, ed esigerebbe del resto troppo spazio, presumere di completare questa bibliografia; ma ricorderò, a giustificazione delle mie parole, l' esempio della notevolissima opera di V. Vitale, *Trani dagli Angioini agli Spagnuoli* (Bari, 1912), contenente un abbondante materiale sugli ebrei, che non è neppur menzionata, e quello della *Geschichte der Juden in Rom* di Vogelstein-Rieger (Roma, 1895-96), che, citata nella bibliografia, non è poi utilizzata dove sarebbe stato utile farvi ricorso (1). Un più largo uso della letteratura storica sull'argomento avrebbe evitato all'A. di restare ancora a quel che dice il Basnage (1706-11; 2ª ediz., 1716-26) per alcuni episodî di storia ebraica, o alla narrazione del Luzzatto (1848) a proposito dei quattro dotti prigionieri, nonostante quanto è stato chiarito dalla vasta produzione scientifica posteriore. Anche il materiale documentario, che l'A. attinge pressochè esclusivamente dagli Archivi di Stato di Napoli e di Milano, avrebbe potuto esser notevolmente accresciuto, specialmente coi documenti pugliesi, in parte già editi in precedenti

(1) Un' indicazione delle monografie di storia ebraica pubblicate da autori italiani tra il 1861 e il 1911, il Ferorelli avrebbe potuto trovare nel mio repertorio bibliografico *Gli studi giudaici in Italia negli ultimi cinquant'anni*, Roma, 1913 (estr. dalla *Riv. degli studî orientali*, vol. V).

pubblicazioni; e ciò avrebbe valso a far meglio valutare all'A. tutta l'importanza di qualche problema notevole. Così, i documenti pugliesi gli avrebbero mostrato come il problema dei *neofiti* — criptogiudei analoghi ai marrani della penisola iberica —, al quale egli accenna appena, sia invece uno dei più importanti, e per alcuni rispetti il più importante senz'altro, di tutta quanta la storia degli ebrei dell'Italia meridionale, trattandosi di un fenomeno unico nella vita degli ebrei italiani (2).

Queste mie osservazioni, che ho esposto con franchezza appunto per il valore che attribuisco all'A. e all'opera sua, non menomano, ripeto, l'importanza intrinseca del libro. Sarebbe stato sufficiente che l'A. avesse adottato un titolo meno comprensivo e fors'anche avesse lasciato da parte il cap. I, il quale non ha i pregi dei successivi, perchè la sua opera sfuggisse ai rilievi suesposti. Comunque, il merito e il valore del libro restano assai considerevoli per la conoscenza della storia degli ebrei in Italia, e chiunque da ora in avanti vorrà studiare un argomento qualsiasi relativo alle vicende o alle condizioni degli ebrei nel Mezzogiorno d'Italia non potrà fare a meno di prendere come base fondamentale le ampie e diligenti ricerche del Ferorelli.

Firenze. UMBERTO CASSUTO.

A. CHECCHINI, *La « traditio » e il trasferimento della proprietà immobiliare nei documenti medievali.* — Padova, fratelli Drucker, 1914, pp. 193.

L'A. si è proposto di studiare le vicende della « traditio » romana nei documenti medievali; di esaminare, cioè, quale sorte toccò al principio romanistico « traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur ». E, poichè per compiere la tradizione o la consegna materiale della cosa molte volte si

(1) Importantissimo a questo proposito è, ad esempio, un documento dell'Archivio capitolare di Lucera, pubblicato dal LONARDO, sotto il titolo *Un'abiura di ebrei a Lucera nel 1454*, in *Studi Storici*, XVII (1908), pp. 581-91. In un mio modesto studio del 1912 intitolato *Un ignoto capitolo di storia ebraica* (*Cohen-Festschrift*, pp. 389-404), ricercai, basandomi insieme su materiale documentario e su fonti ebraiche, le origini di questi *neofiti*.

ricorreva ad atti e simboli, che gl'interpreti raccolsero sotto la designazione generale di « traditio ficta » per contrapporla a quella reale, l'A. tien dietro anche a queste forme di « traditio », che si riconnettono alla teoria del « constitutum possessorium », vale a dire alla possibilità d'una convenzione mediante la quale chi possiede in nome proprio dichiara di possedere in nome di colui al quale si vuol trasmettere il possesso, ed alla riserva d'usufrutto, che alcuni romanisti, sulle orme della Glossa, fanno rientrare nella ipotesi di quel costituto.

Già il Ficker nelle sue dotte *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens* (I, p. 62) aveva rilevato la persistenza dei principî romanistici relativi al trasferimento del possesso e della proprietà, sia per contratto sia per sentenza, nei documenti della Romagna; però era stato di avviso che solo in questo territorio all'investitura simbolica seguiva quella corporale.

L'A. nella prima parte del suo lavoro ribadisce appunto il rilievo del Ficker, facendo notare come nel diritto romano del basso impero le stesse norme, che disciplinavano il trasferimento della proprietà immobiliare per effetto di un contratto, regolassero quello derivante da una sentenza; e come la esecuzione di quest'ultima venisse affidata esclusivamente al magistrato (e non al privato), il quale procedeva anche per mezzo dei suoi « officiales », che di solito avevano l'ufficio di tutelare la solennità delle udienze e di condurre i testimoni e le parti avanti al giudice.

Anche il formulario della « investitio » in base a sentenza corrispondeva a quello della « investitio » in base a contratto; si aveva la partecipazione delle stesse persone e cioè del « tabellio », del « missus », di colui in favore del quale si compie la « investitio » o dei suoi rappresentanti e dei testimoni; si avevano le stesse formalità procedurali. Quindi si riproduceva la « sollemnis introductio locorum » come il diritto romano volgare l'aveva foggiata per i trasferimenti derivanti da contratto, e più tardi, con quelle trasformazioni e lacune rese necessarie dai mutamenti politici ed amministrativi della Romagna, anzi in maniera più conservatrice e meno frequente di quella che resulta per le « solemnes introductiones locorum » dovute a contratti; come, per l'A., potrebbe essere la sostituzione del « missus » dell'alienante a quello del magistrato, che nelle « investitiones » per sentenza continua ad essere un ufficiale di quest'ultimo con l'antica designazione di « cancellarius »; di colui cioè che era incaricato di condurre i litiganti davanti al giudice.

Però, prima di dimostrare che l'osservazione fatta dal Ficker per la Romagna, potevasi estendere ad altri territorî che assai scarsamente risentirono l'influenza del diritto longobardo, l'A. ha ritenuto opportuno ricordare e chiarire i caratteri della « sollemnis introductio locorum » e le funzioni ed attribuzioni degli ufficiali chiamati alla celebrazione di questa « introductio ».

A tal uopo si è servito innanzi tutto di ciò che lo Schupfer, contro l'opinione del Gaudenzi, aveva ampiamente ed acutamente esposto intorno alla « solemnis introductio locorum », specie nello studio su *La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del basso impero*; cercando però col sussidio della Nov. 17, cap. VIII, § 1 (che accenna all'intervento dei « curiales » nei trasferimenti di proprietà anche derivanti da compravendita) di sostenere, in opposizione all'affermazione del Maestro, che l'intervento dell'autorità pubblica non dovesse considerarsi come una formazione di diritto volgare non consacrata da disposizioni legislative (p. 16).

Di poi, approfondendo le indagini del Mommsen, del Bethman-Hollweg e del Mayer, ha potuto spiegarsi la partecipazione del « decemprimus », chiamato a Ravenna « concurialis », e del « chartularius » alla celebrazione della tradizione degl'immobili venduti o donati; e far vedere come la partecipazione di costoro si attuasse con l'accesso sul fondo e con la sostituzione del nome dell'alienante a quello dell'acquirente nei « polyptyca », i quali, raccogliendo così la prova dell'avvenuta tradizione, offrivano il doppio vantaggio di fissare il nome di colui che era tenuto all'imposta fondiaria e di dar sicurezza ai dominî (p. 40).

Insomma, contro l'opinione generale, egli sostiene che nel diritto romano volgare la « traditio » non fosse riuscita a togliere qualsiasi efficacia al principio, fondamentale per il diritto classico, che considerava necessaria la tradizione corporale o i suoi sostitutivi, per effettuare il trasferimento della proprietà. Per cui, mentre per i Longobardi e per gli altri popoli barbarici l'attribuire alla « traditio cartae » questa seconda funzione non contrastava con i principî fondamentali del loro antico diritto, per coloro che vivevano a legge romana, considerare questa « traditio » non solo capace di perfezionare il contratto, ma di effettuare altresì il trasferimento di dominio, avrebbe significato sopprimere un principio profondamente radicato nelle loro tradizioni; secondo le quali il negozio giuridico da cui traeva perfezionamento il contratto era ben diverso e distinto dall'atto che doveva effettuare il trasferimento (p. 48).

E l'A. insiste appunto sulla necessità di quest'atto successivo (affinchè si potesse avere l'apprensione del possesso da parte dell'acquirente) e sui gradi e sulle forme con cui si estrinsecava; nonchè sulla persistenza di questa necessità fino a tutto il periodo del risorgimento degli studî romanistici, cui limitò le sue indagini.

Oltre che nei documenti della Romagna, egli approfondì le sue ricerche anche in quelli di Venezia e della Dalmazia, ricavando sempre nuove conferme alla solidità della sua tesi, che esclude ogni interruzione nell'osservanza del surricordato principio di diritto romano, e che quindi si oppone all'opinione generale che nell'età del risorgimento già si abbandonasse la forma volgare della consegna della carta per ritornare alla tradizione romana del possesso.

Come si rileva, l'argomento preso a trattare dall'A. è uno dei più delicati ed uno dei più interessanti per la storia giuridica: l'A. l'ha esaminato e discusso con grande diligenza; però egli per il primo dovrà riconoscere che il suo lavoro avrebbe acquistato un'importanza ed un'efficacia di gran lunga maggiori se fosse stato condotto e presentato in maniera più organicamente perfetta.

Non sappiamo se era proprio necessario far rilevare separatamente per il territorio veneto e per quello dalmata ciò che era stato rilevato per quello di Romagna. Così pure non sappiamo se il vedere ricacciate — sia pure per necessità di cose — le osservazioni che l'A. credette fare sui lavori del Freundt (1) e del Riccobono (2) in una nota, possa togliere l'impressione che egli non abbia tratto da questi lavori tutto il partito possibile, nè abbia potuto vagliare le opinioni che nel campo delle sue ricerche avevano esposto questi egregi scrittori.

Comunque, la sua dimostrazione appare molto, se non del tutto, esauriente e fa sorgere il desiderio di vedere se negli altri territorî italiani, in cui fu sentita scarsamente l'influenza del diritto longobardo, si sia avuto lo stesso fenomeno rilevato nei territorî suddetti. Così la distinzione che Bartolomeo di Capua faceva per provare la presa di possesso dal fatto di possedere (3) ed un

---

(1) *Wertpapiere im antiken und frühmittelalterlichen Rechte*, 2 voll., Leipzig, 1910.

(2) *Traditio ficta*, in *Zeitschrift d. Sav.-St. f. R. G.*, XXXVI, 1912.

(3) R. Trifone, *Il pensiero giuridico e l'opera legislativa di B. di Capua in rapporto al diritto romano ed alla scienza romanistica*, in *Scritti per A. Majorana*, p. 15.

capitolo di quelli detti di S. Martino, emanati da Carlo principe di Salerno (che fu poi Carlo II d'Angiò), che stabiliva i diritti fiscali per la « intromissio in possessione » potevano senza dubbio corrispondere ad una tradizione dell'antica curia napoletana. Del resto, non sarebbe forse senz'altro da escludere che anche il termine stabilito da alcune consuetudini meridionali tra il giorno del contratto di vendita e quello della consegna del prezzo fosse stato suggerito dal bisogno di non allontanare troppo il primo momento da quello del trasferimento della cosa.

L'A. per altro avrebbe potuto insistere ancora di più nell'esame delle carte dei territorî longobardi, per rilevare in qual modo dal fatto di considerare la carta come un valido rappresentante della cosa e la consegna della prima come consegna della seconda, si fosse giunti, nell'età del rinascimento, alla diffusione del principio conservato nei territorî romanici. La sua critica al Freundt avrebbe certo acquistato maggiore efficacia. Nondimeno, anche senza questo e senza l'estensione delle indagini che il titolo del libro faceva sperare, il lavoro del Checchini si presenta come un contributo veramente notevole per la conoscenza di un istituto intorno a cui fermarono la loro attenzione tanti illustri cultori di storia giuridica.

Firenze. R. Trifone.

Riniero Zeno, *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo.* — Roma, *Athenaeum*, 1915, pp. vii-200.

Poichè mancava ancora nella letteratura storico-giuridica una ricostruzione del nostro diritto marittimo, dopo il geniale tentativo del Goldschmidt e i lavori molteplici di carattere particolare, così lo Zeno si è posto all'opera per raccogliere nel larghissimo campo la ricca mèsse matura. E il tentativo, pur come tale, meriterebbe di certo ampia lode. Il tema è bello, vario, vasto; ma un po' troppo vasto forse data la giovane età e la cultura dell'Autore. Per affrontarlo con maggior sicurezza non sarebbe stata davvero inutile una più larga e paziente preparazione nella bibliografia generale e uno studio più accurato in tutte le fonti di carattere locale. Le linee fondamentali del lavoro non sarebbero infatti male segnate, ma nei particolari l'opera risente

di una fretta eccessiva, che rende vane talvolta anche le migliori intenzioni. La rinnovata nostra cultura oggi, di fronte agli studiosi delle altre nazioni, ha assunto, nella nobile gara, degli obblighi ben più gravi che per il passato; le armi cortesi devono essere più fini ed affilate; nè l'opera dello scienziato deve mirare soltanto a particolari interessi, ma deve avere dinanzi uno scopo ben più alto e più nobile da raggiungere.

Noi siamo convinti che il tentativo dello Zeno sarebbe forse riuscito, se la fretta non avesse troppo stimolato l'Autore. Già essa si rileva nelle mende tipografiche troppo frequenti, nelle citazioni alterate, sia di nomi o parole straniere sia delle fonti talvolta incomplete o poco esatte nelle note editoriali, nel numero del volume o delle pagine. Dirà taluno che queste sono minuzie critiche; ma noi riteniamo che questa parte formale dei lavori merita di essere molto curata, perchè spesso dimostra la lealtà e la sicurezza delle varie affermazioni dell'Autore.

Scopo precipuo delle ricerche dello Zeno (così leggiamo nella Prefazione) fu quello di studiare l'aspetto nuovo del diritto marittimo medioevale, che si viene lentamente formando in quel periodo che va dal sorgere delle nostre repubbliche marinare fino al secolo XV, quando le varie tendenze particolari o locali cedono a un diritto comune raccolto nel Consolato del mare. L'A. però ha limitate le sue ricerche al bacino del Mediterraneo, dove le consuetudini marittime avrebbero raggiunto nel Medio Evo il loro massimo svolgimento.

A tale scopo e per valutare nella giusta misura l'influenza dei vari elementi, l'A. ha dirette le sue ricerche anzitutto al diritto orientale e romano, quindi alle varie consuetudini e alle leggi marittime, e non soltanto a queste, « bensì anche ai documenti commerciali editi ed inediti dei secoli XII e XIII ed alla giurisprudenza posteriore, così ricca fonte per le nostre ricerche ». Ottime quindi le intenzioni, ma per metterle in atto forse al desiderio mancò alquanto la iniziale preparazione. I documenti pubblicati, che riguardano direttamente o possono avere attinenza col tema trattato dallo Zeno, sono ormai in numero grandissimo in raccolte note a tutti; non parliamo poi dei documenti che si trovano negli Archivi in attesa di essere illustrati! Ma senza troppo fermarci ai particolari, ad una lacuna ben più grave vogliamo accennare.

Lo Zeno, dopo aver ricordate le fonti romane ed orientali, viene a studiare « la legislazione marittima delle città italiane che

fanno parte del bacino del Mediterraneo », e dopo « un primo gruppo di città dal lato del mar Tirreno che hanno una gloriosa tradizione nella storia del commercio marittimo: Genova, Pisa, Amalfi, Palermo » ricorda « altri centri mercantili di minore importanza: Cagliari, Napoli, Salerno, Gaeta, Messina ».

E Venezia? Come mai l'A. ha tralasciato di studiare le leggi e i documenti veneziani, se pure il diritto marittimo « va ricostruito sulla scorta delle leggi da un canto, dall'altro sui documenti e sulla giurisprudenza »? Forse che egli ha pensato che il diritto veneziano non abbia avuto alcuna influenza sulla formazione del diritto marittimo del Mediterraneo? Non lo crediamo, perchè egli stesso in più luoghi ricorda le relazioni ch'ebbe Venezia con l'Oriente, dove su di un terreno comune si ritrovarono già nel Dugento le maggiori potenze marinare italiane. È ben vero che (a p. 29) egli avanza l'opinione, forse non molto esatta, che Venezia fino all'epoca delle crociate « abbia percorso *di preferenza* il mare Adriatico »! Ma dato pure e non concesso che ciò sia vero (1), questo però non basta per escludere del tutto il diritto veneto come elemento molto importante nella formazione del diritto marittimo del Mediterraneo e specialmente di quel Mediterraneo orientale che fu in certi momenti, come l'Adriatico, un mare veneziano!

Nè varrebbe a difesa di sì grave lacuna affermare che di fronte « all'uniformità di norme di intere regioni e spesso di grandi bacini come quello del Mediterraneo » esisteva pure una « spiccata tendenza autonoma del diritto marittimo delle città italiane » (p. 14), così da poter tralasciare, appunto come autonomo, il diritto marittimo veneziano e le sue importantissime fonti. Ma neppur questo è vero. I lavori del Sacerdoti sulle colleganze e dell'Arcangeli sulla commenda (per ricordare soltanto questi) hanno rilevato l'influenza che il diritto veneto esercitò sulla formazione e sull'assetto di particolari istituti. E pur di recente in un breve lavoro « per l'abolizione dell'art. 535 del

(1) Per qualche notizia in proposito cfr. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane*, vol. 1, pp. 88 e 230, ed oltre agli *Statuti marittimi veneziani* (ed. PREDELLI e SACERDOTI) anche il Capitolare dei giudici del forestiero, in *Magistrature giudiziarie* cit., II, p. 103 e segg.; per le famose *caravane* di navi commerciali scortate da navi da guerra, ibid., p. 48; per i rapporti fra Venezia e le coste dell'Africa, ibid., I, 230, II, 172; e la Sardegna, in *Nuovo Archivio veneto*, vol. XX, p. 2, 1911 ecc.

Codice di commercio » (1), abbiamo potuto dimostrare come il diritto veneziano abbia strette relazioni col diritto delle altre città marinare del Tirreno. Così dicasi per gli statuti anconitani e per quelli di Trani — che pure lo Schupfer ebbe a studiare in rapporto a quelli di Amalfi — e per le consuetudini baresi, tralasciate dallo Zeno al pari delle fonti veneziane.

Alla tavola amalfitana dedica invece parecchie pagine l'A. riassumendo le notizie raccolte in un precedente lavoro. Sopra talune questioni lo Zeno avrebbe potuto certo offrirci qualche nuova ricerca per gli studi suoi sull'argomento; come ad esempio riguardo all'influenza catalana su questa legge (a p. 25) e perchè no il contrario? Anche il dissenso dalla comune opinione, quando sia ben fondato, può riescire utile per raggiungere la verità scientifica. Riguardo alle edizioni della Tavola, l'A. afferma (p. 19 nota 1) che la più antica è quella del Volpicella, alla quale segue quella del Gar; la notizia è forse tratta dal *Manuale* dello Schupfer; come poi sia avvenuto che l'edizione del Volpicella avrebbe preceduto quella del Gar che rinvenne per il primo il manoscritto della Tavola a Vienna, non è detto.

Corre spedita la descrizione delle fonti genovesi e pisane; a quest'ultime si riannodano quelle di Cagliari che meritavano, dati i recenti studi sopra il diritto sardo, un accenno più largo. Dalle fonti pisane, tralasciando ogni ricordo riguardo alle fonti di altre città che pure « hanno una gloriosa tradizione nella storia del commercio marittimo: Palermo, Napoli, Salerno, Gaeta, Messina » (p. 16), l'A. salta ai Ruoli d'Oleron, così detti dall'isola di questo nome dove « i *Rôles* rinacquero (!) in modo affatto indipendente, in base alle sentenze pronunciate dalla curia marittima del luogo » (p. 42). Affermazione forse troppo recisa, tanto più che parecchie « norme hanno riscontro con la Tavola d'Amalfi e col Consolato del mare » (p. 46). I legami tra questa fonte e le varie leggi marittime italiane — non escluse quelle dell'Adriatico — di epoca molto anteriore, si rivelano chiarissimi; un esame più ampio di quanto finora si è fatto sarebbe stato molto utile per valutare e ridurre nei suoi giusti confini l'influenza che ebbe questa fonte sulla formazione di un diritto comune marittimo del Mediterraneo.

E così pure dicasi pel Consolato del mare. Se anche per questa raccolta, invece di trascrivere quanto si trova nel *Manuale*

---

(1) *Rivista di diritto commerciale,* 1913.

dello Schupfer, senza aggiungervi nulla, neppure certe necessarie indicazioni bibliografiche (cfr. p. 47 nota 3) lo Zeno si fosse rivolto decisamente alla fonte e avesse avuto la pazienza di confrontarne le varie disposizioni con quelle delle antiche leggi marinare italiane avrebbe potuto giungere a conclusioni interessanti, senza indugiarsi a riportare « le ipotesi che abbondano riguardo all'origine del Consolato », ipotesi invero poco attendibili. Lo Schaube stesso, nei lavori che lo Zeno ha più volte citati, avrebbe potuto spingerlo su questa via, là dove accenna ad alcune coincidenze degli Ordinamenti di Trani col Consolato del mare. Soltanto le conclusioni dello Schaube devono essere rettificate; poichè fu certamente il Consolato che trasse dagli Ordinamenti di Trani ampio materiale e non il contrario. Si confrontino, ad esempio, i capitoli 3, 6, 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19 e 28 degli Ordinamenti di Trani rispettivamente coi capitoli 137, 79, 102, 188-189, 122, 125-127, 153, 265-155, 55-56, 249 e 162 del Consolato del mare; senza poi ricordare talune interessanti coincidenze colla Tavola amalfitana (cfr. ad esempio la *defensa* della Tavola e il cap. 162 del Consolato) e con altre fonti, molto più antiche certamente del Consolato. Bene scrisse lo Schupfer che troppo su tale argomento — coll' invertire i termini del confronto — ha galoppato lo Schaube; ma però il rilievo, sia pur di sfuggita, del dotto scrittore tedesco, avrebbe potuto spingere qualche nostro studioso a completare, rettificandola, l' interessante ricerca. Sarebbe utile, in tal caso, tener presenti non già le edizioni a stampa del Consolato, come fece lo Sciolla, che, quasi inutilmente per la scienza, in forma integrale riprodusse quella ben nota e diffusa del Casaregis, ma piuttosto i vari manoscritti e fra questi quello, molto importante, della Biblioteca universitaria di Cagliari, esaminato da parecchi italiani e stranieri, senza però che tale esame abbia ancora approdato ad utili risultati.

Certo uno studio ampio e completo sulle fonti del diritto marittimo sarebbe vivamente desiderato, se non altro per togliere quella monotona ripetizione di vecchi errori e di luoghi comuni che si legge non di rado anche negli studi che hanno per oggetto il diritto moderno, come per citare un esempio recente, nel grosso volume *Sulla condizione della gente di mare* pubblicato dal De Simone, dove la parte storica poteva, per rispetto alla scienza nostra, venire tralasciata del tutto.

Dopo la breve digressione, ritorno allo Zeno e all' opera sua, dove in un secondo capitolo egli studia in particolare gli istituti

di diritto marittimo che trovano le origini nella legislazione romana (*actio exercitoria, receptum nautarum, foenus nauticum, lex Rhodia de jactu*) e quelli sorti più tardi per opera di quel diritto volgare italico, del quale « è merito del Besta l'aver per primo rilevata l'esistenza ». Forse il collega carissimo non vorrà, nella sua modestia, accettare intera tale lode, pur essendo da tutti riconosciuto all'opera sua grandissimo merito. La prima parte di questo secondo capitolo, che risente del buon indirizzo della scuola donde lo Zeno è uscito, è, pur come compilazione storica, abbastanza bene curata. Avremmo desiderato una serie di ricerche più originali nella seconda parte, dove l' A. studia gli istituti di diritto marittimo che dal diritto volgare romano sarebbero derivati. A tale proposito egli si riduce a riportare in gran parte le conclusioni dello Schupfer sulle singrafe e i chirografi e ad accennare alla dibattuta questione dei titoli al portatore. Così pure dicasi per altri istituti, come la commenda, la permuta ecc. Eppure qualche bella primizia egli avrebbe potuto darci sul diritto marittimo dell'ultima età romana e dell'epoca delle invasioni barbariche se avesse spinto la sua ricerca sulle fonti originali. Un po' troppo schematico è l'accenno al contributo portato dalla scuola dei postglossatori al posteriore svolgimento del diritto marittimo. Oltre i due sommi, Bartolo e Baldo, senza i quali, come affermava l'Alciato, *ius nostrum non consistere affirmare ausim*, quale meravigliosa fioritura d'ingegni italiani e stranieri che si dedicarono allo studio di quel diritto marittimo, che stava rinnovandosi su altre basi, risentendo ormai, nelle mutate condizioni della vita marinara, i tempi nuovi!

Dovremmo ora riferire intorno alla seconda parte del lavoro, che riguarda « il diritto privato », dove l'A. studia in quattro distinti capitoli la nave e l'equipaggio, le imprese sociali, i contratti commerciali, le avarie e le contribuzioni. Qui, a nostro avviso, appariscono chiaramente le lacune accennate più sopra riguardo all'assetto di questi vari istituti nel diritto delle nostre repubbliche marinare. La trattazione spesso si basa sopra fonti troppo tarde, come il Consolato del mare o sopra le *Ponderationi* del Targa; qua e là spunta timido qualche raro documento più antico accanto ad incerte citazioni di scrittori del Cinquecento. Attaccato alle fredde parole di fonti relativamente tarde, l'A. non poteva certo avere una netta visione della fervida vita marinara del Dugento e del Trecento, quale ci si rivela da tutte le leggi e dalle migliaia di documenti editi e inediti, dove tutti gli istituti

di diritto privato marittimo si trovano modellati in forme, per quei tempi, perfette, balzate fuori dalla pratica viva del popolo nostro, meraviglioso artefice inconsapevole di un nuovo diritto.

I rapporti fra proprietari della nave, armatori, capitani e mercanti e la condizione stessa dei marinari ci si presentano sotto aspetti alquanto diversi da quelli che più tardi si mostrano nel Consolato del mare, sia nelle forme esteriori, sia nel loro contenuto giuridico. Anche il diritto marittimo ha avuto la sua lenta evoluzione, come il diritto civile, il penale, la procedura. Per quanto esso ci si mostri nei suoi inizi, quasi del tutto libero da quei legami con la vita barbarica che incepparono per qualche tempo le altre manifestazioni del diritto, tuttavia non si è formato d'un tratto, ma si è andato svolgendo con moto ordinato, adattandosi ai nuovi tempi e ai nuovi bisogni. Non basta avere dinanzi una sola fonte, o quasi, per un lavoro essenzialmente storico: se non ogni secolo, certo ogni periodo di storia ebbe le proprie forme giuridiche in una propria legislazione, e sarebbe stato oltremodo interessante rilevare i caratteri fondamentali del diritto marittimo durante queste varie epoche della vita giuridica italiana.

Un ultimo appunto prima di chiudere questa nostra rassegna. Per lo studio sulle imprese sociali l'A. tiene conto di taluni lavori ben noti, ma ne tralascia altri che avrebbero potuto grandemente giovargli, oltre quelli già ricordati del Sacerdoti e dell'Arcangeli, e non pochi stranieri che pur nella esposizione del diritto moderno contengono notevoli accenni sull'origine dei vari istituti (1). Così dicasi per i contratti commerciali e per le avarie, senza contare la larga bibliografia del Cinque e del Seicento (Pecchio, Locennio, Marquardo, Vinnio ecc.) da aggiungere al Targa, al Rocco, al Casaregis. E dato il titolo così comprensivo dell'opera, avrebbe potuto l'A. aggiungervi qualche notizia sopra altri istituti di diritto marittimo che nella legislazione e nella pratica marittima medioevale italiana hanno origine, come, ad esempio, riguardo alle convenzioni fatte durante il pericolo di naufragio, sulle quali scrisse dottamente il Sacerdoti (2), intorno alla classificazione delle navi, ossia al giudizio del loro valore

(1) Cfr. ad es. Pappenheim, *Handbuch des Seerechts*, 1906, pp. 25 e segg.

(2) *Rivista di diritto commerciale*, 1903.

dal punto di vista della navigabilità. L'attestazione di istituti privati come il *Lloyds* inglese e il *Veritas* francese veniva, ad esempio, fatta a Venezia per atto pubblico governativo, secondo il disposto degli *Statuta navium* del 1255 (1).

Abbiamo voluto esaminare così largamente questo lavoro dello Zeno, rilevandone forse più le lacune che i pregi, perchè l'A. che è giovane e può fare bene e molto, deve non da una vana e facile lode, ma da un sereno giudizio trarre nuova lena per rimettersi alacre al lavoro. Il tema scelto, come dicevamo più sopra, è veramente bello, utile e interessante; le linee generali tracciate sono ottime; se fosse stato svolto sulle fonti con novità di forma e di indagine avrebbe potuto riuscire un buon contributo per la storia del nostro diritto marittimo. Se l' A. ritornerà sulla via percorsa, considerando l'odierna opera sua come un primo tentativo — nessuno nasce maestro — si accorgerà ben presto che le nostre parole sono rivolte soltanto al maggior suo bene e alla dignità maggiore della scienza italiana.

Siena. MELCHIORRE ROBERTI.

P. INNOCENZO TAURISANO *O. P.*, *I Domenicani in Lucca.* — Lucca, Baroni, 1914; 8°, pp. 255.

Come Firenze con Santa Maria Novella e S. Marco, come Pisa con Santa Caterina, e Siena con S. Domenico, così Lucca col suo S. Romano offre in Toscana pagine degne di memoria e di studio, non solo nella storia religiosa dell' Ordine, ma in quella civile, del pensiero e dell' arte.

Della chiesa e del convento lasciò qualche notizia Cesare Franciotti fin dal secolo XVII nel suo libro sulle Chiese e sui Santi di Lucca (2); brevi note scrissero il Mansi e il Barsocchini nel loro *Diario Sacro* (3) e sobrie illustrazioni dettero nelle guide della città il Mazzarosa (4), il Ridolfi (5) e il Campetti (6). I docu-

(1) Edizione PREDELLI e SACERDOTI, c. 101.
(2) Guidoboni, 1613.
(3) Giusti, 1836.
(4) Giusti, 1843.
(5) Giusti, 1877.
(6) Giusti, 1912.

menti d'Archivio, rimasti inediti fin' oggi, furono semplicemente citati dai Baroni e dall' Orsucci, così benemeriti della cultura lucchese, ed in massima parte raccolti dal P. Federigo Vincenzo Di Poggio, ultimo e dotto custode della libreria del Convento. Era desiderato dunque uno studio, che ampiamente, se non esaurientemente, dicesse dell'azione svolta dai Domenicani lucchesi dentro e fuori la cerchia delle mura guelfe.

L'A. premette due capitoli sulla illustrazione storica e artistica della chiesa, che, cominciata a costruire nel 1240, accolse nel Seicento, dentro la severa nave gotica, un sontuoso tempio barocco, nel quale tuttavia sempre restavano, come tesoro più prezioso, l'urna del martire Romano, scolpita dal Civitali, e, come ornamento più fulgido, le tele di fra Bartolomeo.

Carlo Enrico Schäfer, nel suo prossimo lavoro sui Cavalieri Teutonici in Lucca, i quali, per la vicinanza all' *Augusta* e in onore del milite Romano, elessero ivi la sepoltura, dirà più che l'A. (il quale si limita al solo ricordo di Giovanni Spirer di Gheispalsen) intorno ai connestabili tedeschi, di cui è superstite l'effigie sulle pietre tombali. Al contrario, è dato ampio luogo in questo studio all'esame di un altro sepolcro: quello della contessa Capuana de' Panigo, la cui vita fortunosa fu oggetto di molte indagini e di eleganti quistioni, dopo che Giovanni Sforza (1) ne tracciò per il primo la biografia su fonti d'Archivio. Contro l' autorità appunto del Dal Borgo (2) e dello Sforza, l' A., ch'è tornato ad agitare la nota quistione se la contessa Capuana, *relicta q. bone memorie egregij et magnifici comitis Ugolini de Donnoratico olim de Pisis,* fosse la vedova del conte Ugolino o di Nino il Brigata, non dubita d'asserire, dopo l' esame dei noti e dei nuovi documenti, che la tomba della chiesa di S. Romano coprì i resti mortali di colui, ch'ebbe voce d' aver tradito Pisa *delle castella.* Sebbene questa tesi sia stata sostenuta anche da Augusto Mancini in una sua lettura alla R. Accademia lucchese (3), la causa può dirsi sempre *sub judice*, non essendo ancora provato direttamente che la prima moglie del Conte, Ildebrandesca Pannocchieschi, e non Margherita, come erroneamente scrisse il Passerini, premorisse al marito; nè essendosi rinvenuto sin'oggi il testamento

(1) *Dante e i Pisani*, Pisa, Valenti, 1873.
(2) *Dissertazioni sopra l' istoria pisana*, Pisa, Giovannelli, 1761.
(3) *Atti*, tomo XXXIV.

della Contessa, che potrebbe far luce sulla dibattuta quistione. Vero è, a parte alcune sottili prove e controprove, che trovandosi negli alberi genealogici della famiglia Gherardesca data per moglie al Brigata donna Tasia (non Frasia, secondo lesse il Passerini), dei conti di Cotone, signori di Montorgiali, e ritornando la stessa in un documento senese del 1304 maritata la seconda volta a Cione di Grosseto, tale notizia verrebbe implicitamente ad escludere che la contessa Capuana fosse moglie di Nino; ma chi può prestare sicura fede ad un albero genealogico compilato da Celso Cittadini sulla fine del secolo XVI? Più forte ci sembra la tradizione conventuale, che ripetè ininterrottamente che la terziaria domenicana, sepolta nell'avello di S. Romano, *uxor fuerat comitis Ugolini inedia extincti*; espressione che a rigore potrebbe riferirsi anche al Brigata. L'ultima parola non è dunque detta, e forse spetterà pronunciarla a chi già pose l'erudito problema, lo Sforza, in un suo nuovo lavoro sulla dimora in Lucca della contessa Capuana.

Maggiore e migliore contributo è dato dalle biografie dei Domenicani lucchesi, illustri per pietà e per dottrina, fra i quali Tolomeo Fiadoni, Pacifico Burlamacchi, Sante Pagnini. Sulla fede di quanto scrisse Flaminio Corner (1), tutti i biografi dell'annalista Tolomeo avevano ripetuto che il Vescovo di Torcello sul termine della lunga e laboriosa vita di studio era stato condannato dal Patriarca di Grado « come spergiuro, contumace e reo di gravi colpe »; e pur cercando d'attenuare queste colpe, nessuno aveva potuto scusarlo, nè tanto meno rivendicarne l'innocenza. Un documento inedito dell'Archivio Vaticano, del 1° dicembre 1322, sposta ora in favore di Tolomeo la sentenza, facendoci udire la voce stessa del calunniato, che espone a Giovanni XXII la propria difesa e alla sua volta accusa il Patriarca. Sebbene questo documento riveli l'origine del contrasto fra le due autorità, sorto per una semplice quistione di diritto canonico nell'elezione dell'abbadessa di Sant'Antonio in Torcello, non assolve del tutto Tolomeo delle accuse mossegli, ma dimostra quanto fosse già grave quella tensione degli animi, che condusse il Patriarca ad eccedere nell'accusa, anzi nella violenza. Perchè, quantunque non si conosca il testo che cita il Bonolo nelle addizioni all'Ughelli, dove si dice che Tolomeo fosse assoluto il 15 marzo 1323, il fatto sicuro

(1) *Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello*, Padova, 1758.

dell' intervento del Pontefice, l'ordine di liberare dal carcere Tolomeo, e la citazione di lui e del Patriarca ad Avignone comproverebbero appunto l' eccesso delle accuse, se non la mala fede dell' accusatore.

Per quanto si riferisce all' opera dello storico, autore, come è noto, della *Historia Ecclesiastica nova*, degli *Annales*, dell'*Exameron*, essendo rimasta finora irreperibile la *Historia tripartita*, l'A. non ha aggiunto nuovo esame di critica a quanto già scrissero, per la illustrazione delle fonti della storiografia fiorentina, lo Scheffer-Boichorst, seguìto dallo Hartwig e dal Simonsfeld, i cui lavori furono esaminati e discussi con valorosa critica dal nostro Santini (1). L'A., ponendo di nuovo il quesito se i *Gesta*, cui Tolomeo attinse, siano opere *specifiche*, e quasi diremmo *ufficiali*, oppure un complesso di notizie derivate da varie cronache di diverse città; quesito che s' imposero di risolvere anche lo Schmeidler (2) e il Davidsohn (3); crede di potere sostenere la tesi appunto del Davidsohn « come tesi generale; ma non per i *Gesta Florentinorum*, poichè le diverse cronachette pubblicate dallo Hartwig, dal Santini e da altri mostrano tutte una sorgente comune a cui attinse anche Tolomeo. E questa sorgente comune non è lecito crederla una vera raccolta ufficiale delle notizie riguardanti la città e il comune di Firenze? ». Comunque, la quistione dibattuta fra i maggiori maestri nelle discipline storiche resta ancora insoluta. Su quanto poi l'A. afferma intorno al testo più completo e *corretto* degli *Annales*, pubblicati a cura di Carlo Minutoli (4), non possiamo davvero concordare in tale giudizio, perchè quel testo *scorrettissimo* ha fatto sentire la necessità di una nuova edizione critica per i *Rerum Italicarum Scriptores* condotta e già ultimata da Augusto Mancini sul codice 55 del R. Archivio di Stato in Lucca. Concludendo, se vogliamo ancora dire una parola sull'opera dell'annalista lucchese, dobbiamo sempre riferirci a quanto scrisse il suo studioso più autorevole, Dietrich König fin dal 1878.

La biografia di fr. Pacifico Burlamacchi offre all'A. l'occasione di ritornare su un'altra *vexata quaestio*, cioè sull'autenticità della vita del Savonarola, aggiungendo il resultato di non poche ri-

(1) *Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina*, Firenze, Seeber, 1903.

(2) *Studien zu Tholomeus von Lucca*, in *Neues Arch. für ält. deut. Gesch.*, vol. XXXIII-XXXIV.

(3) *Archivio storico italiano*, disp. 1ª del 1910.

(4) *Documenti di storia italiana*, vol. VI.

cerche fatte negli Archivi lucchesi per sostenere, contro quanto scrissero il Ranke e il Villari, la tesi dello Schnitzer (1), cioè che la vita latina, contenuta nel ms. J, VII, 28 della Nazionale di Firenze, non è, secondo quanto scrisse il Villari, « la fonte originale, a cui gli scrittori posteriori attinsero, o che, per meglio dire, quasi tradussero » ; ma, al contrario, una versione della originale vita italiana, edita in un rifacimento posteriore dal Mansi e dal Di Poggio. Due osservazioni, sufficentemente persuasive, rivendicherebbero al Burlamacchi la vita del Savonarola, scritta in volgare e andata nel suo testo originale smarrita. Il *religiosus*, autore della vita originale, perchè parla in prima persona, è quello stesso che, confessore delle monache di S. Domenico in Lucca, avrebbe ottenuto, per intercessione del Savonarola invocato, la guarigione di due infermi. Ora appunto fr. Pacifico Burlamacchi, come risulta dalle scritture di quel monastero lucchese, fu confessore dal 1512 al 1518. E chi constatò questi miracoli, come attesta lo scrittore della vita latina in una nota marginale, fu un altro domenicano: fr. Domenico Spigliati di Firenze, il quale si trovava, secondo un contratto rogato il 30 giugno 1518, in S. Romano di Lucca insieme col Burlamacchi.

Altra notevole considerazione, per asserire che la *Vita latina* non può esser la fonte di quelle scritte in volgare, si riferisce al passo che narra la conversione avvenuta, dopo la morte del Savonarola, d'un personaggio anonimo, che la postilla della stessa mano dice essere stato un Canigiani. Al contrario nel cod. Moreniano 219, di cui si servì il Razzi, nel cod. G. 5-1709 della Nazionale di Firenze, e nel cod. 2620 della Governativa di Lucca il nome errato del convertito, Giovanni Canacci, viene a comprovare l' indipendenza di queste vite da quella latina. La quale, sempre secondo l'A., doveva far parte in origine del ms. 2053, rintracciato dal Villari nella Riccardiana, e che contenente una collezione di scritti sul Savonarola, fatta ad uso dei novizi di S. Marco, fu spezzato in due parti dal tempo e dagli uomini, e destinato a due diversi istituti di conservazione. In conclusione la *Vita latina* non sarebbe che una versione, con le debite e necessarie aggiunte, della *Vita del Savonarola* scritta in volgare dal Burlamacchi, come afferma fr. Serafino Razzi, e senza ombra di dubbio; ed autore di quella potrebbe essere un

(1) *Il Burlamacchi e la sua « Vita del Savonarola »*, in *Archivio storico italiano,* disp. 4a del 1901.

altro religioso Domenicano, concittadino ed ammiratore del Savonarola, che a lungo visse nel convento lucchese di S. Romano, di cui scrisse la Cronica, fr. Ignazio Manardi, figlio del celebre medico Giovanni, ricordato anche dall'Ariosto.

Di fr. Santi Pagnini, il dotto orientalista, chiamato « il S. Girolamo e l'Origene dell'età sua », perchè, valendosi con la prontezza dell'ingegno degli studi critici e filologici condotti dagli umanisti sui testi della Scrittura, seppe con la nuova versione della Bibbia — edita a Lione nel 1528 — compiere un'impresa non più tentata dal secolo IV, l'A. ha tracciato in una sobria sintesi la biografia documentata di austero e sapiente religioso, educato alla scuola della Congregazione di S. Marco. Nè, raccogliendo sempre le sue notizie da fonti dirette, ha dimenticato d'illustrare altresì le relazioni fra l'insigne studioso e il sommo artista domenicano fr. Bartolomeo della Porta. Si deve allo stretto vincolo d'amicizia che li unì, oltre che nella religione nei rapporti della vita, nonchè a quell'amore per il rinnovamento dell'arte, che il Pagnini da buon Domenicano caldeggiò, se Lucca possiede le due più mirabili opere di fr. Bartolomeo: la Madonna della Misericordia, dipinta per la chiesa di S. Romano ad istanza del Pagnini; e l'altra tela dell'Eterno con Santa Maria Maddalena e Santa Caterina da Siena, offerta dal pittore allo stesso in segno d'amicizia, e da lui generosamente alla cappella della Santa senese. E che il Pagnini possedesse un vero sentimento artistico, lo comprova l'azione svolta nel 1508 a profitto della nuova fabbrica del convento di S. Domenico, quando, rifiutato il disegno dell'architetto lucchese Francesco da Marti, si rivolse, come dice la Cronica di quel monastero, « al più nobil maestro di Firenza, chiamato maestro Simone del Pollaiuolo ». Queste ricerche di documenti, riferentisi alle arti belle, promosse e coltivate dai Domenicani, hanno dato occasione all'A. di trattenersi a lungo anche sul tema, già in parte illustrato dal P. Marchese, delle artiste domenicane, che lasciarono in Lucca bella fama di sè, sia dipingendo tele d'altari, sia miniando libri corali, ed anche nel lumeggiare d'oro il legno e il cuoio, nel tessere damaschi e broccati, e nel far merletti e fregi. La più eccellente fra le pittrici fu Aurelia Fiorentini, sorella dello storico della contessa Matilde, della quale artista restano tele ispirate alla grazia gentile di fr. Bartolomeo; mentre fra le miniatrici, dirette discepole dell'arte dell'Angelico, primeggia Eufrasia Burlamacchi, che alluminò molti codici ecclesiastici, conservati oggi nella Biblioteca Governativa di Lucca. Accanto

ai quali nomi molti altri ricorrono di religiose domenicane, che coltivarono nei conventi di S. Domenico e di S. Giorgio con non minore profitto fino alla prima soppressione gli studi letterari e le scienze divine, il canto e la musica.

Per la storia dell'Ordine hanno altresì importanza le figure degli illustri religiosi lucchesi, che compiono la serie di queste biografie domenicane: quali Pietro Angiorelli, vescovo di Lucca dal 1272 al 1274; fr. Paolino Bernardini, lettore di teologia alla *Sapienza* di Roma e maestro del sacro Palazzo sotto il pontificato di Pio V; fr. Sisto Fabbri, eletto nel 1582 cinquantesimo Maestro Generale dell'Ordine; fr. Angelo Orsucci, martire nel Giappone nel 1622; e infine il p. Federico Vincenzo di Poggio (1715-1810), che fu il primo critico della storia del suo convento di S. Romano.

Compiono il pregevole lavoro un'Appendice sulla venuta dei Domenicani in Lucca; il catalogo dei Priori di S. Romano dall'anno 1236 al 1863; e una serie di documenti inediti, diligentemente trascritti.

Lucca. E. Lazzareschi.

Luigi Simeoni, *Gli antichi Statuti delle Arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319 con una notizia sull'origine delle corporazioni a Verona.* (Estr. dai *Monumenti della R. Deputazione veneta di storia patria*, serie II: *Statuti*, vol. IV). — Venezia, tip. Emiliana, 1914; pp. lxxv–495.

Mentre si svolge con moto talora alterno, ma pur sempre assiduo, nelle lotte incessanti fra capitale e lavoro, quell'odierna vita operaia che soltanto in un lontano avvenire potrà trovare, nella critica acuta di elementi che sembrano oggi contradditorî, il suo storico imparziale, non è davvero inutile rintracciare nelle memorie del popolo nostro la storia di quelle antiche forme associative che, se pure sotto certi aspetti — ad esempio nell'impulso delle varie forze originali — si presentano profondamente dissimili dalle moderne organizzazioni operaie, hanno tuttavia con queste non pochi nè leggeri punti di somiglianza. In modo particolare coincide in ambedue quella tendenza ad assumere, fino dai loro inizi, una posizione di contrasto di fronte alla vita generale del paese, allora il piccolo Comune, oggi lo Stato; di formare dentro la grande associazione cittadina un nucleo a sè che

in una caratteristica lotta di classe cerca soltanto il proprio particolare vantaggio, anche se questo ridonda a scapito delle altre classi sociali.

Mentre però l'odierno movimento operaio quasi da per tutto assume le stesse forme, muove la stessa battaglia, usando le medesime armi, nel Medio Evo ogni Comune, vivendo nella sua autonomia come un piccolo Stato, presenta aspetti vari e diversi in questa lotta che spesso per quasi due secoli — dalle origini all'avvento delle Signorie — sostengono dentro le mura cittadine le organizzate società del lavoro. Talvolta, ma piuttosto di rado, vi ha una ripercussione negli avvenimenti fra città e città, si intravvedono dei moti sincroni al pari dei casi d'identità statutaria; ma in generale ogni terra ha la sua storia particolare, ricca di episodî, di lotte spesso sanguinose, di vittorie, di vendette. Qui, più che nella vita generale del Comune, il popolo è veramente artefice delle proprie leggi, arbitro dei propri destini; e nella coscienza della propria forza e dei particolari bisogni cerca e trova aspetti e forme economiche e politiche nuove, senza indugiarsi a modellare il proprio atteggiamento sopra quello delle città vicine, con le quali — come oggi fra Stato e Stato — ha spesso interessi profondamente diversi e contrari.

Vi ha tuttavia nel generale movimento associativo operaio del Medio Evo un punto di contatto: le terribili lotte, le vittorie, le tenaci vendette hanno il loro movente primo, la loro causa unica nella ferma volontà delle classi operaie di vivere staccate dalle altre classi; e di tentare, almeno in un certo momento della storia del Comune, di sottoporre tutto e tutti a un dominio che spesso si risolve in una tirannia, eguale, se non peggiore, alla tirannia del principe. Lo scopo, audacemente e con pari tenacia perseguìto, è il medesimo; i mezzi non sono invece sempre gli stessi.

***

Data questa diversità nelle vicende storiche fra terra e terra, non soltanto utili, ma necessarie sono le ricerche particolari istituite per ogni città, ricerche che in forma sobria, ma insieme vivace, ci presenta oggi per Verona il Simeoni, uno scrittore già noto per altri studi interessanti che riguardano la storia veronese nel Medio Evo e che servirono all'A. di preparazione necessaria per tracciare con mano sicura la vita sociale e politica delle Arti veronesi.

L' edizione linda e accurata di ben quarantacinque Statuti — quanti ce ne vennero tramandati dal testo del codice scaligero del 1319 — è preceduta da una originale dissertazione divisa in cinque capitoli, dove l'A. studia l'origine delle Arti a Verona, le fonti della legislazione statutaria delle Arti, l'origine e le vicende della *Domus mercatorum Veronae*, l'origine e la formazione degli Statuti delle Arti, infine l'organizzazione e la funzione corporatizia. Forse la distribuzione di questi vari capitoli sarebbe riuscita più naturale, facendo seguire, al primo che tratta delle origini, l'ultimo capitolo che descrive l' organizzazione; poi il terzo che riguarda il tentativo di una ingerenza politica frenata dalla *Domus*, infine il secondo e il quarto che studiano in particolare le varie fonti statutarie. Del resto, anche nell'ordine dato dall'A., tutti i capitoli si presentano interessanti e con risultati veramente notevoli.

La mancanza di sicuri documenti ha obbligato l'A. ad offrirci un modesto contributo intorno al tormentato problema delle origini delle Arti. Sorgono queste *ex novo*, o si svolge la loro vita legata a istituti consimili, che pur esistono nell'alto Medio Evo e che dall'età romana o dal nuovo assetto feudale trassero gli elementi informatori? Ancor una volta il problema rimane insoluto, per quanto Verona non abbia subìte le sorti dolorose di Padova, distrutta per intero da Agilulfo, ma sia al contrario stata la sede preferita di Alboino e dei re franchi. Posta sullo sbocco della maggior via che dall'Italia poteva condurre alla Germania, trasformata da Ottone I in marchesato e legata alla Baviera, per queste sue speciali condizioni politiche ed economiche essa godette per tutto il periodo precomunale di una invidiabile floridezza. Di questa vita dei commerci e delle industrie veronesi fanno fede i nomi numerosi di *negotiatores* e di taluni artefici ricordati nei documenti più antichi, ma soprattutto l'influenza che la classe di questi *negotiatores* esercita sulla vita politica del Comune.

Precede, o almeno si accompagna, al sorgere della grande associazione comunale questa corporazione di mercanti, i cui capi sono talvolta i capi del Comune stesso, o in nome del Comune concludono con le città vicine trattati di natura prevalentemente commerciale (1). Certo, nel rigoglioso rifiorire delle più svariate forme associative, pur questa — così almeno è probabile — si modella

---

(1) Accennò fra i primi a questo argomento, LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*, Milano, 1884.

sulle precedenti (e il Simeoni a ragione lo nota), principalmente su quelle *scholae* di carattere religioso che, come già notammo per Padova (1) e il Monticolo timidamente accennò per Venezia, ne furono i diretti precedenti. Ma accanto a questa corporazione artigiana che ci si presenta, fino dai suoi inizi, libera da qualsiasi legame, i documenti più antichi del secolo XII ricordano pure i mestieri dei pittori e dei macellai ed altri *ministeria*, i capi dei quali erano nominati per privilegio imperiale dal Conte e che a questo dovevano (come pure a Padova) un tributo. Verona ci mostra quindi chiaramente la doppia forma associativa nelle corporazioni di mestiere: quella legata alla vita feudale (e forse attraverso a questa a lontane memorie della vita romana) e quella che sorge libera da qualsiasi legame. Se vogliamo tener conto soltanto del carattere che assume questa seconda forma potremo col Simeoni affermare che essa è la più antica fra tutte le Arti; ma, a parte questa considerazione, riteniamo che la società dei mercanti sia stata preceduta dalle corporazioni legate alla vita feudale (2). Appunto per questo carattere di servitù, di fronte all'ampia libertà di cui gode fino dai suoi inizi la società dei mercanti, le Arti dei pittori e dei macellai e le altre già soggette al Conte veronese, rimangono facilmente più tardi a quella sottoposte. La società dei mercanti sorge infatti accanto al libero Comune, con questo divide le sorti alterne or liete or tristi, e sale con esso ad altezze forse prima mai intravvedute; le altre corporazioni invece, legate al decadente regime feudale, sono inceppate nei movimenti e non possono se non a stento seguire la vita del Comune nel suo svolgersi glorioso. Sarà così ben facile alla società dei mercanti di imporsi sul Comune non solo, ma su tutta la vita economica cittadina: nel 1209 « all'organizzazione mercantile, che già, a imitazione del Comune, si è dato un podestà, viene per legge attribuita la vigilanza sulle Arti, le quali per costituirsi d'ora innanzi hanno bisogno del suo consenso » (p. XVII).

Questa forza dominatrice della classe dei mercanti, già accennata dal Solmi come tendenza generale (3), si mostra così a Verona in tutta la sua ampiezza. È una forma nuova nella vita cor-

---

(1) Roberti, *Le corporazioni padovane*, in *Memorie del R. Istituto veneto*, Venezia, 1902, p. 11.

(2) Solmi, *Le associazioni in Italia*, Modena, 1908, p. 112.

(3) Op. cit., p. 115.

porativa medioevale che il lavoro del Simeoni ci rivela; forma che si accosta forse da un lato alla Mercanzia fiorentina illustrata già dal Lastig (1) e dal Bonolis (2), o meglio ancora alla Mercanzia di Milano (3) e a quella di Parma, intorno alla quale si può vedere, oltre agli Statuti locali (4), il noto lavoro del Micheli (5). Ma da queste ne differisce profondamente. Non insieme con le altre Arti, le maggiori soltanto o tutte indistintamente, esercita il suo potere la società dei mercanti a Verona, ma dominatrice su tutte essa si rivela fino dagli inizi del secolo XIII, quando sorge una sede nuova per la classe, cresciuta d'importanza insieme alla fazione dei Monticoli, pur essi mercanti. « Al fatto di possedere una sede si deve il nome caratteristico che venne poi ad assumere l'organizzazione, cioè *Domus mercatorum* o *Domus* semplicemente, invece dell'altro di *Commune* o *Communitas mercatorum* o *negociatorum* » (p. XIX).

Con questi aspetti certamente nuovi, e alquanto diversi da quelli dei limitrofi Comuni, ci si presentano le Arti veronesi, dipendenti se non suddite sotto la supremazia di una sola che presto diventerà, in mano del principe, facile strumento di servitù. È ben vero che del consiglio della *Domus* poteva far parte come console non soltanto il *mercator*, ma qualunque artefice *de misterio vel arte*, ma la scelta era troppo vincolata al volere della classe mercantile per poter proprio ritenere che « le Arti erano bensì soggette alla *Domus*, ma questa non era che una loro libera emanazione » (p. XX). È ben lungi infatti dall'apparire simile all'Unione delle Arti padovana (6), che, capitanata dalla corporazione dei notai, tutte le riuniva, *uno corpore et una unione*, alla Credenza di Sant'Ambrogio di Milano (si vedano i lavori del Ghiron, del Meda, e ora del Verga), all'associazione di più arti indipen-

---

(1) *Entwick. u. Q. d. Handelsrechts*, Stuttgart, 1877.

(2) *La giurisdizione della Mercanzia*, Firenze, Seeber, 1901.

(3) Verga, *La Camera dei mercanti a Milano*, Milano, Allegretti, 1914.

(4) *Mon. Hist. ad Prov. parm.*, parte I, Parma, 1856, pp. 187-89.

(5) *Le corporazioni parmensi*, Parma, Battei, 1899, p. 5. Riguardo a questo argomento si vedano le geniali osservazioni del Solmi al lavoro del Bonolis (nell'*Arch. stor. ital.*, 1901), dove l'A. si opponeva « a rappresentare la Mercanzia di Firenze come un corpo specifico, senza somiglianze con altri istituti mercantili di altre città », affermazione dovuta allo « scarso e incompleto esame dei corpi mercantili di alcune città italiane ».

(6) Roberti, *Le corporazioni padovane* cit., pp. 54 e segg.

denti che troviamo a Pisa (Schaube) e a Parma (Micheli). La classe o società dei mercanti vigila e disciplina il fiorire stesso del movimento corporatizio, esercitando in parte quelle funzioni che ebbe a Venezia la magistratura della Giustizia vecchia e nuova, la cui storia venne tracciata con tanta erudizione e con sì larga copia di documenti dal compianto Monticolo.

La società dei mercanti o *domus mercatorum*, come nella vita del Comune esercita una spiccata preponderanza — tale da dare al Comune veronese quello strano indirizzo ad un tempo democratico e alleato dell' imperatore, determinato dal confluire degli interessi imperiali con quelli dei mercanti cittadini (p. xx) — così s' impone alle altre corporazioni, regolandone ogni manifestazione politica ed economica. Dopo la concessione ezzeliniana fatta alle Arti, che dava loro almeno l' apparenza del potere (1232-38) (1), ogni partecipazione alla vita politica cittadina si svolge attraverso alla *Domus*, che ci appare ormai come la moderatrice dell'attività corporativa. Di questo fatto approfittarono subito gli Scaligeri, i quali astutamente si misero a capo della maggiore organizzazione economica, facendosi nominare podestà della *Domus*, dapprima a tempo, più tardi a vita. L'esempio degli Scaligeri venne seguìto dalla dominazione veneta, che attraverso quest' organo tutorio potè facilmente disciplinare le Arti veronesi.

---

(1) Ci si permetta di rilevare questo importante avvenimento, che, come ben avverte il Simeoni (p. xxi), « anticipando su altre città, avrebbe riposto la base del governo nelle associazioni economiche ». Ezzelino, esteso nel 1232 d'accordo con Federico II il suo dominio su Verona, avrebbe istituito il Consiglio dei Cinquecento, nel quale partecipavano di diritto i gastaldi delle Arti, e il Consiglio degli Anziani, otto dei quali su quindici dovevano essere gastaldi. Questa notizia però ci è data da uno scrittore del tardo Cinquecento, dal Saraina. È essa attendibile? Se noi guardiamo a Padova, che pur seguì le sorti di Verona, e che dovette subire a lungo la tirannia di Ezzelino (Cfr. le *Corporazioni padovane* citate, pp. 43 e segg.) sembrerebbe impossibile. Ma vi ha una ragione che milita a favore del racconto del Saraina: a Verona il partito delle Arti parteggiava per l' Impero, avendone, come nota il Simeoni, comuni gli interessi. Forse per questo il regime tirannico e assolutista imposto da Ezzelino a Padova, sopra ogni classe di persone, nobili e popolani, è diverso da quello instaurato a Verona in pieno accordo con le Arti. Mancano tuttavia i dati per risolvere sicuramente la questione, poichè, caduto il dominio ezzeliniano, vennero distrutti tutti i documenti e le leggi che ne ricordavano l'odiosa tirannia.

***

Un intero capitolo dedica il Simeoni all' esame degli Statuti dell'epoca scaligera della *Domus mercatorum Veronae*, felicemente rinvenuti, non già in un noto codice elegante del 1482, bensì nell' edizione rarissima del 1598, che riproduce, non già la redazione del 1482, bensì una anteriore del 1319. Buona parte di questi risale ad epoca precedente, forse al primo giuramento del podestà, o al più all'epoca anteriore al 1260. La parte più antica forma uno statuto a sè quasi completo, che ci mostra il vario atteggiarsi della vita della *Domus*, la sua organizzazione, la funzione giudiziaria, la procedura, la supremazia sulle varie Arti, la sua attività per proteggere il commercio specialmente nei rapporti con l'estero. La *Domus*, ad esempio, doveva scegliere quattro *messeti* o mediatori che sapessero bene il tedesco e il latino e stessero negli alberghi dei tedeschi. Molto interessanti sono le norme che riguardano il diritto commerciale e le origini di vari istituti giuridici, intorno ai quali ancora non si trovano d'accordo le opinioni degli storici.

Al pari della *Domus*, ogni corporazione artigiana aveva il proprio statuto. Di queste fonti, dell'origine e della loro formazione si occupano i due capitoli, II e IV. A ragione nota il Simeoni come la legislazione veronese delle Arti si presenti in una forma speciale e assai poco comune, poichè, sottoposti alla revisione della *Domus*, gli statuti non ci sono giunti frammentari e di epoca diversa, ma tutti riuniti in un volume: il *Liber statutorum misteriorum Veronae*, approvato dalla *Domus*. Anche a Venezia, com' è noto, era avvenuto lo stesso; gli statuti delle Arti veneziane, pubblicati dal Monticolo, sono pur essi tratti da un unico codice ufficiale custodito presso la Giustizia vecchia, che permetteva il sorgere di nuove Arti, controllandone di continuo l'attività. Non è però il caso di parlare di imitazione o di identità statutaria: il sistema veneziano sta a sè, essendo la Giustizia emanazione e organo del governo centrale, mentre la *Domus* rappresenta la supremazia di una corporazione, la più ricca, numerosa e potente, su tutte le altre.

Perdutosi, e purtroppo in epoca recente, il codice più antico del 1260 (di questo non si hanno più che due statuti), rimane soltanto la seconda redazione del 1319, fatta per volontà di Cangrande,

podestà perpetuo della *Domus*, dalla stessa commissione che aveva pur della *Domus mercatorum* riformato lo statuto. Il Simeoni illustra largamente questo codice, che servì per l'edizione con solerte cura compiuta dall'A.; accennando infine alle altre posteriori redazioni fatte dal Visconti (1387) e dalla repubblica veneta (1405), redazioni che si limitarono a semplici varianti, perchè dalle Arti, così bene frenate dallo Scaligero, ben poco doveva temere il signore forestiero. Altre redazioni risalgono al 1493 e al 1711, ma hanno un limitato valore.

Qual'è l'origine di questi statuti delle Arti? Alla domanda il Simeoni ha tentato rispondere affermando che dalle semplici consuetudini si viene allo Statuto « per la difesa economica » della corporazione. Il Comune vieta infatti (fra il 1209 e il 1225) ogni regola di mestiere che ai soci proibiva di fornire merce o lavoro a meno di un dato prezzo; questa tendenza di rialzare i prezzi a danno dei cittadini e di tenere uniti nella lotta economica tutti i confratelli, togliendo di mezzo ogni illecita concorrenza fra i soci, è la causa prima della formazione dello Statuto artigiano. Il diritto di conferma, dato alla *Domus mercatorum* riguardo alle nuove Arti, sarebbe poi un'altra causa nella formazione di queste fonti statutarie.

La perdita lamentata delle redazioni più antiche toglie la possibilità di contraddire efficacemente all'affermazione del Simeoni. Noi però ci permettiamo dubitare che il « nucleo primitivo » degli Statuti artigiani avesse proprio di mira la « difesa economica » dell'Arte. Noi vorremmo credere, confrontando le più antiche redazioni statutarie artigiane delle varie città, che i primi Statuti avessero soltanto lo scopo di regolare con norme efficaci la vita interna dell'Arte, specialmente nelle pratiche religiose e di mutuo soccorso. Il *pasto* annuo (p. XVIII), le opere di carità e di comune aiuto, la luminaria (detta, come a Padova, *cesendelo*) (pp LXIX e LXX), probabilmente furono oggetto delle più antiche disposizioni statutarie, alle quali si aggiunsero le norme che riguardavano le funzioni economiche dell'Arte, sia nei rapporti fra artigiani, sia fra questi e i cittadini. Di epoca più recente sono quelle parti che — sottoposte ormai le Arti alla *Domus* — ne limitano l'antica libertà; infine quelle che rendono obbligatoria l'entrata nell'Arte a tutti quelli che volevano esercitare un dato mestiere e che mutano la corporazione da aperta a chiusa.

Ma sono tutte supposizioni basate sopra il confronto con le fonti statutarie di altre città, e che potrebbero (lo confessiamo)

non aver alcun valore dinanzi al ritrovamento degli antichi codici statutari delle Arti veronesi, che ora si ritengono perduti.

Ancor un'osservazione, prima di chiudere questa breve rassegna. Nel cap. V il Simeoni descrive l'organizzazione e la funzione delle Arti veronesi; simili, naturalmente, a quelle delle altre città italiane. Lo scopo al quale esse miravano, le cause che avevano loro dato vita erano pur sempre le stesse. Ma quello che è interessante da osservare in questa legislazione artigiana, che per le varie città, ora viene mano mano alla luce, è la poca frequenza di quei casi d'identità statutaria che invece così di frequente (come già il Lattes dimostrò in un noto lavoro) si riscontrano nella legislazione dei Comuni medioevali. Affinità notevoli ha recentemente rilevato il Franchini (1), pubblicando lo Statuto dell'Arte dei fabbri di Modena, fra questa fonte e una consimile, della quale abbiamo potuto offrire al giovane studioso una copia tratta dal più antico codice inedito, dei fabbri di Padova. I due Statuti vennero redatti, se non a molta distanza di tempo, certo a grande distanza di luogo. Scriveva il Franchini che « si potrebbe pensare ad un caso di identità statutaria, ma non lo crediamo per vari motivi e sopra tutto perchè nessuna relazione ebbero le società del lavoro di Padova e la vita economica e politica di quella città con le società e la vita modenese. Più tosto si può facilmente ammettere che, essendo il movimento corporatizio sorto nelle varie regioni per una quasi identica serie di cause, doveva esso, sotto la pressione dei medesimi elementi, assumere la stessa forma esterna, avere le stesse idealità, gli stessi scopi ».

La mancanza di identità o almeno di affinità, nella disposizione della materia o nelle espressioni tecniche o giuridiche, con statuti consimili, si nota pure nelle fonti veronesi pubblicate dal Simeoni. E la ragione è evidente. Nella formazione degli Statuti del Comune collaboravano persone — giuristi e podestà, notai e giudici — che erano spesso usciti dalle medesime scuole, che erano stati in altre città per coprire gli stessi uffici, e che traevano dalla lunga esperienza le norme di diritto già in altri luoghi applicate (2). Niente di tutto questo riguardo alla legislazione statutaria delle Arti, che dalle consuetudini locali prende

(1) *Lo Statuto della Corporazione dei fabbri di Modena del 1244* (in *Memorie della R. Accademia di Modena*, 1914).

(2) Cfr. Roberti, *Le corporazioni padovane* cit., p. 93.

ragione e forma, che balza, semplice e rude talvolta, dal sentimento popolare, che serve e ha di mira soltanto i bisogni locali, le necessità dell'Arte. Per questo, pur essendo consimili l'organizzazione e la funzione delle corporazioni veronesi (che il Simeoni ci descrive e riassume direttamente dalle fonti nel cap. V) a quelle di altre città, tuttavia gli Statuti, ora pubblicati, hanno una impronta a sè con frasi e modi caratteristici, taluno dei quali interessante per la storia dell'organizzazione tecnica del lavoro e delle industrie.

Linda e precisa, scevra da mende, è l'edizione degli Statuti delle Arti, ai quali non sarebbe stato inutile bensì aggiungere quelli della *Domus mercatorum*, data l' estrema rarità del testo del 1598 che riproduce il codice del 1319. Così pure desiderato dagli studiosi sarebbe stato un doppio indice, l'uno delle voci barbare o volgari, l'altro delle cose notevoli, che l'A. però — così abbiamo ragione di credere — sta compilando.

Siena. M. Roberti.

La Cronica domestica di messer Donato Velluti, scritta fra il 1367 e il 1370, con le Addizioni di Paolo Velluti, scritte fra il 1555 e il 1560. Dai manoscritti originali per cura di Isidoro Del Lungo e Guglielmo Volpi. Con cinque tavole dimostrative e sei facsimili. — In Firenze, G. C. Sansoni, editore, MCMXIV; 4°, pp. XLVII-358.

Questo libro, che il Manni diede alle stampe (1731) come « una Cronica delle tante fiorentine pregevoli, ma come Cronica e nulla più », i nuovi Editori presentano per quel che è veramente e il suo Autore volle che fosse: una « cronica domestica ». Messer Donato, trovandosi « di più tempo che alcuno di sua casa », ancorchè non vecchio (aveva allora cinquantaquattr'anni), la scrisse quasi per adempiere un dovere verso i suoi discendenti e gli altri di casa Velluti, perchè l' uomo desidera « di sapere di sua nazione e de' suoi passati e come i parentadi sono stati, e' beni aquistati », e perchè dal passato « molte volte » vengono ammaestramenti « a schifare di molti danni e fuggire di molti errori ». Quel che intorno a codesta materia aveva udito da suo padre e dai più vecchi e veduto o conosciuto da sè, e quel che aveva « veduto per carte libri o altre scritture, avvegnadio che poche »,

mise in iscritto di getto fra il dicembre del 1367 e il gennaio del 1368, lasciando qua e là spazi e fogli bianchi, che in parte riempì negli ultimi mesi della sua vita (morì il 1° luglio 1370) con aggiunte fatte probabilmente tutte di seguito insieme con la più ampia (pp. 258-90), la quale narra gli avvenimenti fiorentini da mezzo il gennaio 1368 sino alla guerra di S. Miniato e alla presa della terra, l' 11 gennaio del 1370.

Diversamente da quel che accade in altri libri di ricordanze familiari, che s' inquadrano nella pura cronologia e registrano i fatti via via che si seguono, questa *Cronica*, come immagine ch' essa è, colta in capo ad un secolo, del precedente crescere e ramificarsi d' una famiglia, ha un suo semplice, ma pensato organismo. Nella parte mediana (capp. XXIII-XLIII) il Velluti parla di sè, degli uffici che tenne nello Stato e degli avvenimenti pubblici cui si trovò così a partecipare. Prima, egli fa sfilare le lunghe schiere dei Velluti discesi dai figliuoli di Piero di Berto, il trisavolo dello scrittore, dei Belfradelli, dei Frescobaldi, dei Ferrucci e d' altre famiglie imparentatesi coi Velluti; dopo (capp. XLIV-XLVI), riconduce il discorso alla famiglia, alle sue due mogli, ai loro parentadi e a' suoi figliuoli. In sul limitare del libro poi, innanzi che le linee di discendenza comincino a distendersi e per ordinate diversioni e riprese a moltiplicarsi, ricorda gli inizi della compagnia dei Velluti, del loro prospero trafficare e del loro fabbricare lungo quella che sarà Via Maggio, e narra la fosca storia della vendetta sui Mannelli, causa di malumori che si perpetuano fra i consorti stessi che l' hanno compiuta.

Dal 1340 sino a' suoi ultimi anni messer Donato ebbe uffici pubblici numerosi e cospicui: fu dei XII Buoni uomini del Comune, gonfaloniere di compagnia, priore, gonfaloniere di giustizia, ambasciatore non so quante volte nelle terre di Toscana, *ad partes Lombardie,* a Genova. E più assai ne avrebbe avuti, se con *preghierie* e con iscuse non se ne fosse schermito; in ispecie dalle ambascerie, che diceva essere suo « disertamento ». Sollecito del pubblico bene, ma non dimentico del suo privato, egli fa una specie di bilancio del danno e del profitto che gli derivavano dagli « onori del Comune » (pp. 189 e segg.). E trova che se per l' autorità e la nominanza che questi gli davano, era « savio quasi del continuo de' sindachi » d' aziende private « con buoni salari e provvisioni », e similmente savio o consulente legale « di molti uffici del Comune ch' aveano savi a salario », onde si ristorava « del danno e sconcio riceveà di sua arte », quegli onori non gli

procacciavano alcun compenso « dello isviamento », cioè del suo esserne impedito di curare ed accrescere gli affari suoi; trova insomma che il danno superava il profitto. Mercantesco ragguaglio tra il dovere cittadino e l' utile particolare, quanto mai caratteristico dell' uomo e dei tempi.

Dopo le generazioni eroiche che avevano creato il Comune artigiano, l' interesse politico si veniva sempre più allentando nella nuova borghesia e restringendo in poche famiglie, mentre la mediocre politica del conservare e del difendere preparava, attraverso accomodamenti e repressioni, l' oligarchia delle arti maggiori. Lui, Donato, quand' è negli uffici, vi pone « la maggior fatica sollicitudine e pensieri », ma non ha ardor di passione, non una sicura linea di condotta politica. Il duca d'Atene, appena creato signore di Firenze, lo fa dei priori; ed egli ne è « cruccioso » ed ha « grande paura »; ma gli si accosta e gli entra tanto in grazia che ha sempre uscio aperto sino a lui. Quando poi vede che il duca per sue male operazioni viene in disgrazia de' cittadini, « dolcemente » comincia a scostarsene « in parte e non in tutto, non richiedendolo di nulla, nè andandovi, se non in dì di festa a udire la messa, e anche in rade feste, rendendogli riverenza e partendosi » (pp. 162 e segg.). Nel 1357 egli è caldo fautore della legge dell' *ammonire* « non per piacere o dispiacere ad alcuna delle parti, ma per favoreggiare Parte guelfa »; onesta ingenuità, che gli reca mal frutto, perchè i Velluti vengono poi a trovarsi fra i Guelfi che la prepotenza albizzesca esclude dagli uffici (p. 243).

Leggendo la narrazione che il Velluti fa dei pubblici avvenimenti, si sente, salvo che in qualche pagina di notizie o riflessioni strettamente personali, che fievole è l' interesse dello scrittore; da quei periodi così indisciplinati e così poco coloriti, il suo spirito è quasi assente. Vivere lo sentiamo invece davvero quando messer Donato s' aggira tra i suoi familiari e li fissa in viso, quelli — e sono i più — che ha conosciuto o conosce di persona e quelli di cui ha sentito parlare, e cerca di rappresentarne il carattere fisico e morale, secondo la visione, soffusa di simpatia o di malumore, ch' egli ne ha. La tecnica della rappresentazione è semplice, e non si può negare che la semplicità degeneri in monotonia; ma quando in punta alla serie di aggettivi più o meno generici, colla quale il Velluti si studia di limitare e concretare l'immagine, balza fuori l'aggettivo o il paragone caratteristico, o quando le si accoda l'aneddoto pittoresco o una

descrizione di costumi, allora la figura ci si affaccia salda, vigorosa, con netti lineamenti individuali, talvolta con tratti di caricatura discreta. Nel rivedere cogli occhi della mente quel Lambertuccio Frescobaldi « molto lungo della persona, sopra gli altri uomini maggiore, magro e gambuto, che non andava bene ritto in su la persona » (p. 94), o i denti di cavallo d'un bastardo di Matteo Velluti, « che fu grande della persona, e ardito, e gagliardo, e sannuto » (p. 51), lo scrittore non sa trattenere un sorriso e la rappresentazione se ne risente. Certo il racconto dei fatti di Firenze ha la sua non tenue importanza; ma è qui, in questa mirabile galleria di ritratti la singolarità vera della cronaca del Velluti e il suo pregio come monumento di vita e d'arte.

Di leggere e gustare il libro nella sua genuina schiettezza ci è dato solo ora, che per le cure sapienti di Isidoro Del Lungo e di Guglielmo Volpi esso è tornato alla luce di sul manoscritto originale rimasto ignorato nell'Archivio domestico dei Velluti-Zati duchi di S. Clemente. Nella bella Introduzione, la storia, tracciata con mano sicura, di quelle fiorentine ricordanze familiari nelle quali « rivive il sentimento, il linguaggio, il costume de' vecchi tempi », forma come lo sfondo su cui spicca con forte risalto la cronica vellutiana. Questa poi in poche pagine limpide e forti è caratterizzata e con giusta simpatia valutata. Il testo, come s' è detto, fu esemplato sull'autografo, con fedeltà non superstiziosa, aggiuntavi l' interpunzione; non facile assunto, questo, in una scrittura così spesso riluttante alla sintassi regolare. L'apografo che nel secolo XVI Paolo Velluti trasse dall'originale, diede non pure le *Addizioni* scritte da lui fra il 1555 e il 1560, ma alcune pagine corrispondenti a due carte che mancano all' originale, strappate da Paolo stesso per evitare scandalo. Sono le pagine della vendetta sui Mannelli, già dal Del Lungo decifrate di sotto alle fitte cancellature onde le accecò nell' apografo la pietà del pronipote, e pubblicate in appendice ad uno scritto ben noto ai lettori di questo *Archivio* (1). Appiè del testo corrono annotazioni preziose, nelle quali gli Editori, con la dottrina, e di storia e di

(1) I. Del Lungo, *Una vendetta in Firenze il giorno di S. Giovanni del 1295*, nell'*Archivio storico italiano*, serie IV, tomo XVIII, 1886, pp. 355 e segg.; edizione a parte, Firenze, Cellini, 1887. L'articolo, ma non il frammento vellutiano, fu ristampato nel volume di I. Del Lungo, *Dal secolo e dal poema di Dante*, Bologna, Zanichelli, 1898.

lingua, che loro è propria e tutti sanno, vengono interpretandone la parola e lo spirito e lumeggiando di ragionamenti e di raffronti notizie storiche e usi idiomatici. Due indici, l'uno dei nomi delle persone, l' altro lessicale, e tavole dimostrative dove gli innumerevoli nomi del parentado sono « ramificati genealogicamente », rendono agevole la consultazione e la lettura del libro; e un gruppetto di bei facsimili conferisce a quella immagine di vita antica ch' esce da tutta la *Cronica*.

Tante cure essa meritava; nè da menti più esperte e coscienziose le potevano venire.

Roma. VITTORIO ROSSI.

Collezione settecentesca, a cura di SALVATORE DI GIACOMO. Voll. I e II: *Lettere di Ferdinando IV alla Duchessa di Floridia*, raccolte ed illustrate da S. DI GIACOMO. Napoli, R. Sandron, editore, 1914; 16°, pp. XXIII-233 e 275. — Vol. III: B. CROCE, *Aneddoti e profili settecenteschi*; ibid., id.; 16°, pp. VIII-365. — Vol. IV: P. MOLMENTI, *Epistolari veneziani del secolo XVIII*; ibid., id.; 16°, pp. 205. — Vol. V: E. PETRACCONE, *Cagliostro*; ibid., id.; 16°, pp. 267.

L' editore ha ben definito il carattere e lo scopo di questa *Collezione* dicendo che « non è precisamente nè letteraria nè storica », ma dalla letteratura e dalla storia desume i materiali per comporre un quadro vivace e attraente della vita settecentesca: non opere dunque di erudizione severa, ma opera di buona divulgazione, che non è detto si debba posporre alle altre per l'apparente facilità, e che anzi richiede, insieme alla dottrina, qualità artistiche non proprie di qualunque erudito. È insomma una raccolta destinata al pubblico non meno che agli studiosi, e mira a quella felicità di narrazione che è dote invidiata di tanti libri francesi di questo genere. Che le promesse siano state ben mantenute crediamo noi e speriamo diranno anche i lettori; pei quali son già di affidamento i nomi dei primi collaboratori, scelti fra gli studiosi più autorevoli degli argomenti trattati. E i volumi, pure stando benissimo ciascuno a sè, s' illuminano a vicenda nel ritrarre i più mutevoli aspetti, da Venezia a Napoli, della vita italiana del Settecento.

È giusto che si cominci da Napoli la nostra corsa (che altro non può essere, data la varietà dei volumi), e guide come Bene-

detto Croce e Salvatore Di Giacomo ci assicurano che il nostro tempo non sarà male speso. Gli *aneddoti e profili* che il Croce raccoglie e in parte ripubblica riguardano tutti personaggi napoletani o che nella città incantevole si trattennero osservando, godendo, intrigando: grandi signori come il principe di Francavilla e plebei come i lazzeroni, Casanova ed Emma Liona, il bizzarro don Onofrio Galeota e l'alta mente di Goethe. Ci contenteremo di spigolare e di ricordare. Sono ormai accettate come definitive le conclusioni sulla leggenda degli amori di G. B. Pergolesi (pp. 1-15), a cui il Florimo nel 1869 pretese dare autenticazione storica; la critica del Croce è un modello di buon senso, e tale si rivela anche nella condanna, più assoluta che non si fosse fatto finora, dell' opera di Bernardo De Dominici, il falsario della storia dell' arte napoletana. È strabiliante la fantasia di costui nell' inventare nomi di artisti e particolari biografici, sì che il Croce esclama tra serio e scherzoso: « Quando io guardo il grave ritratto imparruccato di questo falsario mi viene una grande stizza pensando al numero sterminato di spropositi che ha saputo mettere al mondo ». Avventuriero nelle lettere, come altri del suo tempo lo furono nella vita e gli fanno compagnia in questo volume: primo Giacomo Casanova, che ci parla di un suo amico napoletano, don Carlo Carafa, dissipatore e marito infelice; di Sara Goudar, che ispirò un capriccio anche a re Ferdinando IV, e di tante altre figure o figuri. Interessantissimi gli articoli su *Volfango Goethe a Napoli* (pp. 97-158), specialmente quello sulla misteriosa Principessina ***, presentata con tanta grazia originale nell'*Italienische Reise*: il Croce mostra, in modo da togliere ogni dubbio, che la bella incognita era Teresa Filangieri, maritata al principe Filippo Ravaschieri e sorella del filosofo che ebbe dal Goethe amicizia e stima profonda.

Ma a parlare di tutti gli scritti di questo volume o dovremmo ripeterne l' indice o andremmo troppo per le lunghe: si vedano, sempre a proposito di stranieri a Napoli, le pagine curiose (271-90) sulle memorie del pittore tedesco Guglielmo Tischbein (e importanza più che di curiosità ha quanto egli racconta sulla venuta dei Francesi nel 1799), e, per la storia del costume, lo studio sui Lazzari (pp. 233-52), dei quali si spiega il nome coll'uso della parola *lazzaro* in senso di « lebbroso » (cfr. *lazzeretto*) e quindi « pezzente », e si osserva il tipo stranamente esagerato come lo immaginarono fuori d' Italia verso la fine del Settecento. *Il divorzio nelle provincie napoletane* (pp. 315-46) si riduce a tre casi

in sei anni, dal 1809 al 1815, ma questi tre casi, e soprattutto il terzo, dànno occasione al Croce di ritrarre vivacemente il ridicolo scandalo che se ne fece tra i seguaci dell' ordine antico. Da ricerche di carattere così generale l'A. passa con agile arguzia a tratteggiare qualche « macchietta », come Don Onofrio Galeota « poeta e filosofo », autore di opuscoli sconclusionati in una lingua mista di italiano letterario e di napoletano, o il tradizionale monsignor Perrelli, che il Croce riconosce in un mons. Filippo Perrelli, scoprendone per giunta un degno pronipote. Ma si divertano da sè i lettori e vedano anche la storia del *Tavolino dell' impiccato* (pp. 347-54).

Fanno seguito, non soltanto cronologicamente, al volume del Croce i due del Di Giacomo, che pubblica le lettere di Ferdinando IV di Borbone alla sua seconda moglie Lucia Migliaccio duchessa di Floridia, e anche alcune dei figli del re, dalle quali tutte appare la stima sincera che la buona signora seppe ispirare. « Nel turbine del destino di Ferdinando IV » — scrive l'A. — « qualcuno s' era pur dibattuto accanto a lui tra quelle folate impetuose e cercato di superarle a testa alta: una donna, Maria Carolina, l' Erinni angosciata a cui quel vento formidabile avea scompigliato le chiome e gelato l' anima e il volto. Ora, lei scomparsa, quella che le succedeva ne' più posati affetti del Re non doveva assolvere che il compito di lasciarglieli assaporare ancor più co' suoi pieghevoli atteggiamenti, con la sua quasi lieta serenità, con l' esercizio semplice e piacevole d'una bontà le cui frequenti espressioni riverberavano sul Re stesso una luce placida e uguale ». E veramente sotto questo aspetto ci si mostra Ferdinando nella sua corrispondenza familiare, dove, fra le comunissime notizie sui suoi viaggi, sulla stagione, sulla salute, si cerca invano la regalità consapevole, ma anche il tiranno cupo che siamo soliti immaginare in un' atmosfera d' orrore e di sangue. Il Di Giacomo non tenta una riabilitazione borbonica, non considera propriamente la figura politica di Ferdinando: ascolta le voci del tempo, segue il re nella sua vita privata e studiandone il carattere trova modo di spiegare, se non di giustificare, la sua condotta nei momenti più oscuri. L'opera di Ferdinando IV rimane forse la stessa dinanzi alla storia, ma l' uomo esce illuminato da una luce più simpatica e colle sue debolezze dà una ragione meno perfida dei suoi errori. Questa del Di Giacomo è la simpatia dell'artista per la creatura che egli sa far rivivere dalle memorie del passato; anzitutto dai ricordi manoscritti (assai diversi da quelli poi pub-

blicati) di lady Craven, che fu bene accolta alla Corte di Napoli e fa del re un ritratto assai favorevole, pur senza adulazione: attestando, per esempio, come poco s'occupasse di affari politici e alle cure dello Stato preferisse la caccia, ma anche come fosse affabile e giusto coi popolani, come una volta, a Venezia, beneficasse un operaio per toglierlo della cattiva opinione che a lui stesso, incognito, aveva manifestata sul re delle Due Sicilie. Altre notizie curiose, e non tanto su Ferdinando quanto su tutta la società napoletana, son tratte dalle memorie del conte d'Espinchal, un gentiluomo francese che tutto osservava, tutto sapeva di fatti seri e di pettegolezzi dovunque capitasse; dal gennaio al marzo 1790 egli, trattenendosi a Napoli, ebbe modo di avvicinare spesso il re e di presentire la tempesta che si preparava nell'incerto stato politico. Per gli anni seguenti il Di Giacomo sa ricorrere opportunamente alle fonti più svariate e sceglie sempre l'aneddoto caratteristico, il motto significativo, intramezzando il suo racconto con geniali considerazioni: basti ricordare le pagine belle e profonde su Maria Carolina (pp. 70-93), che non vogliamo guastare. E raccomandiamo pure i capitoli sui fatti del 1820 e sul viaggio di Ferdinando a Lubiana, come modelli di analisi psicologica, che si potrà discutere, ma si deve ammirare per la finezza e l'intima verità: insomma l'A. vede nel re, più che il tiranno premeditante lo spergiuro, un povero diavolo inquietato e annoiato da aspirazioni che non capisce (un cronista per indicare la gravità della situazione annota che *il re si fa salassare!*) e tutto contento di rimettersi all'alto senno dei sovrani della Santa Alleanza.

Se ci è stato difficile dare un'idea adeguata di questo libro, che pure ha unità di argomento, tanto più crediamo difficile dire in poche parole i pregi e l'importanza dei saggi di Pompeo Molmenti sugli epistolari veneziani; ma forse il nome dell'Autore ci dispensa da lunghi discorsi. *Venezia nel tramonto della Repubblica* ha un cronista quasi cinico in Luigi Ballarini che scrive al suo padrone Daniele Andrea Dolfin, lontano in missioni diplomatiche, informandolo di tutte le maldicenze, di tutte le piccole miserie di quella vita leggiera: la politica entra solo come curiosità o come ciarla maligna sugli Inquisitori e sul Doge, che è l'ultimo Doge di Venezia, Lodovico Manin. E colle vanità dei magistrati le avventure piccanti, le feste splendide in onore dei granduchi di Russia (nel 1782), le invidie delle signore e.... Giacomo Casanova, « confidente » o spia del Tribunale supremo, che

denunzia i libri immorali, fra cui Lucrezio, Luciano, Machiavelli! « Dovea riderne egli stesso lo spregiudicato ciurmatore ». La famosa fuga del Casanova dai Piombi di Venezia è narrata in un altro saggio, che comincia riducendo (e ci sembra a ragione) l'importanza dell'avventuriero come figura rappresentativa del secolo XVIII; e a lui è paragonato Lorenzo da Ponte, anch'egli spensierato e senza molti scrupoli ma d'indole sincera e generosa, più ingannato che ingannatore, sempre in cerca di quattrini nel suo peregrinare colla moglie veramente amata, sempre in amichevole corrispondenza col suo più fortunato compagno. Da questi tipi si passa a un ***nobil huomo*** veneziano, Andrea Memmo (1729-92), ingegno aperto e nutrito di buoni studi, attivissimo Provveditore di Padova, ambasciatore della Serenissima a Roma e Procuratore di S. Marco, la più alta carica dopo quella di Doge. Nonostante certi particolari non troppo castigati della sua vita privata, il Memmo è uno dei più ragguardevoli personaggi di quegli anni per l'abilità e la dignità dimostrata nei pubblici uffici. L'ultimo scritto del volume, *Galanterie e salotti veneziani del Settecento*, è una piacevole scorreria attràverso il mondo elegante, dove trionfarono Caterina Dolfin Tron, Cecilia Zeno Tron, Marina Quirini Benzon, per non dire d'Isabella Teotochi Albrizzi: di queste gentildonne il Molmenti traccia con garbo il profilo (assai belli gli estratti dalle lettere di Caterina Dolfin Tron che rivelano il suo nobile animo) e non tralascia di ricordare quanti eletti ingegni si radunassero intorno a loro.

Sta degnamente in questa raccolta il libro del Petraccone su Cagliostro, libro che alle attrattive del racconto romanzesco unisce il merito di una critica equanime e, senza fare del gran ciarlatano un eroe, non trascorre a una condanna sprezzante. L'A. ha studiato con amore il suo argomento e ha trovato importanti novità, sicchè il suo giudizio si fonda su fatti sicuri: per esempio, egli è in grado di mostrare come il calunniato ma sfruttato *Compendio della vita e gesta di Giuseppe Balsamo denominato il conte di Cagliostro* (Roma, 1791) corrisponda a verità, perchè riceve continua conferma da molti documenti relativi al processo di Roma conservati in un volume della Biblioteca Vittorio Emanuele. Da queste e da altre attestazioni il Petraccone deduce che Giuseppe Balsamo e Cagliostro furon senza dubbio la stessa persona e che alla sua condanna contribuirono, oltre alle pratiche massoniche, le accuse inconfutabili della moglie istigata dai parenti. Molto di notevole viene ad aggiungersi per questa parte, mentre il famoso

affaire du collier, ormai tanto discusso, è trattato più brevemente. La figura dell' avventuriero acquista il suo valore « anzitutto di umanità e non di dottrina o di curiosità storica, valore drammatico, cioè di carattere e di energia », che dopo il Settecento idillico prenunzia i fremiti della Rivoluzione e della vita agitata dei tempi moderni.

Noi vorremmo che questi cenni, pur così rapidi e scoloriti, invogliassero i lettori a ricorrere direttamente ai volumi, che hanno anche il pregio di rare illustrazioni.

Firenze. F. Maggini.

Alessandro D'Ancona, *Scipione Piattoli e la Polonia*, con un'Appendice di documenti. — Firenze, G. Barbèra Editore, 1915.

Scipione Piattoli, l'eroe di questo libro postumo di Alessandro D' Ancona, ebbe una vita molto movimentata. Nato a Firenze il 10 novembre 1749, nel '63 vestiva al Pellegrino, con dispensa dell'età, l' abito di Scolopio, ma nell' agosto '74 uscì dall' ordine per concessione pontificia, restando chierico secolare. Intanto aveva insegnato a Massa e a Correggio, e dal '72 in poi all'Università di Modena. Vi stette dieci anni tranquillo; se non che, per una qualche non ben chiarita briga di Corte, pensa a cambiar cielo, e va a Firenze, poi nell'alta Italia, dove spera una cattedra a Pavia; ma finisce invece col combinarsi un viaggio e una residenza in Polonia presso i conti Potocki in qualità di precettore dei giovinetti Potocki. Nel maggio del 1785 passò da casa Potocki a casa Lubomirski, ad occuparsi del tredicenne principino Enrico, col quale (e con la famosa principessa marescialla Lubomirska sua zia) viaggiò a lungo in Galizia, a Carlsbad, a Vienna, scendendo poi a Venezia, a Modena, a Firenze, ai Bagni di Lucca, a Roma, dove giunsero nel 1786 a primavera. Nell'autunno dello stesso anno il viaggio continuò per Milano, Torino e la Svizzera, fino a Parigi; nell' '87 e '88 si prolungò nel Belgio, Germania e Inghilterra, con un'altra fermata a Parigi nel 1789. Nel frattempo al giovanetto Potocki si era aggiunto come scolaro del Piattoli il cugino diciassettenne, della illustre famiglia Czartoryski, che fu poi illustre patriota polacco, ministro di Alessandro e capo della rivoluzione del 1831.

Se non che il difficile carattere della principessa marescialla rese impossibile al Piattoli la continuazione del suo ufficio di istitutore, che per contratto avrebbe dovuto durare altri due anni. Congedatosi quindi, tornò in Polonia, dove aveva « degli interessi e una libreria di gran valore » ; e, cosa migliore di tutte, un amico buono ed influente nella persona di un altro emigrato italiano, il Mattei, che era stato per qualche anno agente polacco in Francia. Le raccomandazioni dell'amico, altra volta da lui beneficato, attrassero sul Piattoli l'attenzione e la benevolenza di Stanislao Poniatowski, allora re di Polonia ; e da questo momento (16 novembre 1789) in poi egli passa alle dipendenze del Re, per salire in brevissimo tempo al più alto grado della sua fiducia e confidenza.

Comincia ora per la vita dell'ex-scolopio ed istitutore toscano un periodo di attività e di pensiero ben diverso e più vasto, delle cui manifestazioni ci occuperemo poi. Continuando a delineare la vita del nostro abate attraverso la congerie di fatti, di persone e di documenti — talora, per quasi eccessivo amore di particolari non eccessivamente importanti, assai complicata — che il D' Ancona ci presenta, troviamo che il Piattoli supera felicemente diverse difficoltà e sospetti creatigli intorno, da varie fonti, miranti all'unico scopo di sottrargli la fiducia e la benevolenza reale ; mentre d'altra parte si occupa attivamente di politica e di progetti sociali a beneficio della Polonia, che ritiene e celebra ormai come sua seconda amatissima patria. Però, alla fine del 1792, e precisamente il 26 dicembre, quando gli eventi pubblici e le mene avversarie avevano raggiunto una gravità impressionante, il Piattoli chiese ed ottenne di cessare i suoi servigi presso il Re, pur conservandogli tutta la sua devozione e gratitudine ; e si avviò per la via dell'esilio, recandosi prima a Dresda, e poi a Carlsbad. Ivi fu, in seguito agli infelici eventi che incolsero il Re e il regno di Polonia, arrestato e trattenuto sotto severa regola, quale ostaggio polacco. Le vicende della sua prigionia, relative specialmente alle sue carte e alla sua corrispondenza, sono lunghe e travagliose ; ma finalmente, ai primi del 1800, per la protezione di Anna Carlotta Dorotea vedova dell'ultimo duca di Curlandia che ne ottenne la liberazione, uscì da Praga dove era stato deportato, per entrare appunto nella casa di Curlandia, tornando, dopo la sfortunata parentesi politica, precettore ; e nel caso particolare, addetto alla persona dell' ultima duchessina, allora novenne, e che diventò poi duchessa di Talleyrand. « Il soggiorno di Löbichau poteva essere al Piattoli un porto tranquillo, ove riposarsi dopo le

sofferte tempeste e aspettarvi serenamente la vecchiaia e la morte ». Se non che la duchessina oltre che al precettore italiano era affidata anche ad una istitutrice tedesca, certa Regina Hoffmann, già istitutrice della figlia del conte Stanislao Potocki e forse intermediaria presso la duchessa Dorotea della presente situazione del Piattoli, che aveva conosciuto appunto in casa del Potocki e dei Lubomirski, e del quale custodiva i libri e le carte; e, almeno secondo lei, anche le chiavi del cuore. Il Piattoli del resto di abate non aveva che il nome; e mademoiselle Hoffmann si dichiarava liberamente sua fidanzata. Fra il Piattoli e la Hoffmann ci furono delle baruffe; d'altra parte « chi si è cibato una volta di politica se ne ciberà ancora, se anche ne abbia provato le amarezze »; e all'abate fidanzato dovettero sorridere le lusinghe dell'antica maga; sicchè fra mademoiselle Hoffmann e la politica, la politica vinse (1804). Del resto, poco più tardi, fu una Giulia Victinghof, e non la Hoffmann, che diventò moglie del Piattoli. Il tutore della duchessina doveva andare a Pietroburgo (allora si chiamava ancora Pietroburgo) e il Piattoli ve lo accompagnò, e più vi ritrovò il principe Czartoryski (il suo ex-alunno di Parigi, ora ministro dello czar Alessandro), che gli fa ottenere vari uffici più o meno aulici dalla munificenza dell'imperiale amico, finchè, nell'autunno del 1807, gli fu concesso d'ordine dell'Imperatore un « passaporto della durata di sei mesi, con libertà di soggiornare in qualsivoglia città di Germania e di Prussia »; e tornò presso Löbichau.... con un nuovo progetto in testa. Non politico questa volta, ma sentimentale; un matrimonio fra Dorotea di Curlandia e Adamo Czartoryski, che non doveva riuscire ad altro che a tristezze per lui e più per la povera duchessina, che dopo vari romanzeschi incidenti e contrattempi fu data in isposa, per volontà dello Czar, a un nipote del ministro napoleonico Talleyrand, dieci giorni dopo la morte del Piattoli stesso, avvenuta il 12 aprile 1809, non soltanto « per la malattia ond'era afflitto, ma anche pel crepacuore » di non esser riuscito a fare la felicità dei due discepoli che tanto aveva prediletto, e che tanto lo prediligevano. « Morì oscuramente come gli era piaciuto di vivere, lontano dalla patria nativa e da quella di adozione, ma il suo nome non merita l'oblio.... ».

***

L'oblio, no; ma forse — e sia detto con tutta la riverenza all'interesse che gli dimostra il D'Ancona — forse nemmeno tutto

un volume. Nel quale appare certo curiosa la figura dell'abate che non era abate, del prete mancato che forse era massone, del bene intenzionato vagabondo dell'intelligenza e del sentimento, quale fu il Piattoli; ma sopratutto apprezziamo la diligenza mirabile e la cura minuziosa dei particolari e dei documenti, che l'illustre A. ha voluto prodigare intorno al soggetto per verità modesto. Questo strano tipo di emigrato intellettuale, a cui il Thiers fa risalire una parte di responsabilità nelle idee sanzionate dal Congresso di Vienna; e che con tutta probabilità fornì al Tolstoi l'originale di un suo personaggio, l'abate Mario Alberti nel *Guerra e Pace*; questo « penseur subalterne » (come lo qualifica lo stesso Thiers) che fu precisamente « un de ces esprits actifs, qui, ne pouvant s'élever au gouvernement des États, placé trop au dessus d'eux, conçoivent des plans ordinairement chimériques, mais non toujours méprisables », inaugurò la sua opera sociale-politico-filosofica con un *Saggio* intorno al luogo del seppellire, che prendendo le mosse da una controversia molto agitata a quei tempi (basti ricordare i sepolcri del Foscolo, del Pindemonte ecc.), difende e giustifica il provvedimento e il decreto del duca Francesco, contrario alla inumazione dei cadaveri dentro o intorno le chiese. Il *Saggio*, lodatissimo e tradotto da molti, suscitò discussioni e polemiche per le dottrine in esso esposte, e l'indipendenza, dall'Autore professata, del potere civile dal sacerdotale. Quando poi il Piattoli andò in Polonia e dopo essersi « impossessato del cuore del sovrano.... si era unito a coloro che più si dolevano della preponderanza straniera nelle cose della patria e, ispirati dai concetti che venivano di Francia, intendevano liberare Re e Popolo dalla soggezione esterna e dall'interna anarchia », allora critiche e discussioni sulla sua persona e sul suo pensiero raggiunsero la forma acuta, e la stessa Curia romana se ne preoccupò e si prese cura di diffidare il re Stanislao Augusto dal suo prediletto abate, rappresentandoglielo come « uno degli emissarii del *Club des Jacobins* », coi quali avrebbe stretto amicizia e impegni fin dal tempo del suo soggiorno in Francia. E realmente « l'aver egli, come riconosceva lo stesso Re, mostrato la sua propensione per i casi di Francia, e l'averlo fatto pubblicamente, chiarivano non privo di fondamento il sospetto che si aveva di lui ». Il quale sospetto, del resto, è con maggior approssimazione di verità, forse, concretato dal Tolstoi quando rappresenta il suo abate Mario come « massone di altissimo grado ». Ma ove si ponga mente ai tempi, alle circostanze e al significato

storico della cosa e del sodalizio, « che il Piattoli vi appartenesse non è una macchia sul suo nome », mentre d'altra parte « che vi fosse ascritto provano le dottrine da lui professate, l'aver egli abbracciato la causa della Polonia contro il dispotismo, l'aver tenacemente propugnato il trionfo di cause giuste, che pur avevano tanti avversari, quali la redenzione dei contadini e quella degli israeliti ».

Il Piattoli « si pose infatti come intermediario fra la Polonia, madre spietata di una numerosa popolazione, che già dal XIII secolo l'abitava, e i capi delle sparse aggregazioni israelitiche. Le trattative furono lunghe e laboriose, e più volte egli dovette credere di arrivare in porto, ma un vento di superbia e d'intolleranza lo respinse sempre indietro. E se anche, come pare, egli mirava pure al fine di regolarmente aiutare l' erario nazionale e giovare alle disastrose finanze reali, non è men vero che egli era mosso all'opera da sensi di somma giustizia e di imparziale tolleranza ».

***

Ma il tentativo suo di maggior lena fu quello di « liberare la nuova patria dal vecchio male dell' anarchia, e sottrarla dalla soggezione straniera ».

Non riuscì naturalmente, anche perchè erano mentalità troppo, secondo la frase felice del Thiers, subalterne, tanto lui che il suo sovrano. Ma in ogni modo fu lui l'estensore e il principale ispiratore e assertore di quella infelice Costituzione del 1791, che « mirava a ricostituire la vita nazionale » della Polonia, « sostituendo la successione alla elezione del Re; abolendo il *liberum veto* e le confederazioni (due forme correlative per le quali un uomo o una accolta di uomini si opponevano alla maggioranza della Dieta, e, colla secessione di uno o più, interrompevano il regolare andamento della cosa pubblica), riconoscendo i diritti della borghesia e mitigando le leggi oppressive dei coltivatori dei campi ».

Bellissime cose in teoria, ma che somigliavano un po' troppo al riordinamento del mondo dal punto di vista di un tavolo verde, utopia alla Rousseau: ed era infatti opera che portava lo stigma dottrinario enciclopedico, proprio delle intelligenze secondarie, questa del Piattoli, dove invece ci sarebbe voluto un vero fulgore di genio unito a una cosciente volontà di nazione. Certo la in-

consistenza della concezione e la impraticità di essa appaiono evidenti a un esame imparziale. Il Piattoli potè essere un ottimo istitutore di principotti, ma da ciò non consegue che fosse un legislatore di popoli. Quéllo che può interessare il nostro spirito più critico, più moderno e più inquieto, è la non infrequente sopravvivenza o persistenza di certi caratteri della sua intellettualità incerta, della sua manìa politica vagamente umanitaria, della sua attività spostata ed espatriata, in certi strati inferiori della nostra mentalità nazionale specialmente all'estero, fra i politicanti socialistoidi e i propagandisti più o meno anarchici della nostra emigrazione pseudo-intellettuale: tutto ciò in forma ridotta s'intende, poichè i tempi sono mutati e un abatucolo ribelle non sale più così facilmente i gradini d'un trono, sia pure secondario. E un altro disegno maturò anche il Piattoli, questa volta d'accordo con lo Czartoryski, come prima avea fatto col Poniatowski: « un riordinamento degli Stati d'Europa, del quale era parte principalissima la ricostituzione della Polonia ». Come si vede, siamo sempre nel raggio dei *contratti sociali* degli enciclopedici.

In tesi generale, dunque, nessun valore, se non teorico, hanno le elucubrazioni dell'abate fiorentino; nel momento presente però non si potrebbe negar loro senza ingiustizia un interesse di curiosità che acquista nuovi riflessi dalla situazione europea, la quale permette tutte le previsioni e tutte le congetture; e inoltre pone come termine non trascurabile della soluzione qualsisia, che sarà per essere, una ricostituzione, appunto, e risorgimento nazionale della Polonia. « Trasvoliamo sulle lunghe e diffuse premesse dello scrittore sul diritto naturale ed internazionale » per vedere quel che c'è di realmente interessante e di eventualmente profetico nel sogno politico del Piattoli e del suo illustre amico.

Primo, la Russia è una potenza di prim'ordine che potrebbe superare tutte le altre se adoprasse convenientemente le sue forze; non ha bisogno di acquisti territoriali, nè di usare particolari riguardi verso gli altri, fuorchè verso l'Inghilterra, padrona dei mari in generale, degli sbocchi russi in particolare, e del commercio con la Russia in massima parte. « Guastarsi con l'Inghilterra sarebbe rovinare il paese »; ma la Russia « deve francarsi al possibile da tale soggezione.... riordinare la sua marina e aver cura dei porti, rafforzandosi e nel Baltico e nel Mar Nero, promovendo le industrie paesane ed estendendo gli scambi commerciali verso l'Asia ». La Francia, in seguito alla Rivoluzione e all'avvento di Napoleone, sarebbe un elemento incerto e malsano,

che conviene tenere a distanza. Quanto alla Polonia, avrebbe bisogno di essere reintegrata, come unità nazionale, e nessuno meglio della Russia potrebbe farlo, anche dandole per re il suo granduca Costantino, frenato a sua volta da una opportuna costituzione (quella del 1791 forse?). La Turchia già allora presentava « i sintomi, che si accrescono tutti i giorni, di una prossima dissoluzione.... ». Potrebbe ad essa sostituirsi la Grecia, che il Piattoli sembra ritenere « ormai matura agli eventi, e sulla quale la Russia potrebbe esercitare una utile influenza »; e quanto ai Bosniaci, Montenegrini ecc., se non fossero capaci di formare uno Stato indipendente, la cosa più naturale per l'egregio abate sarebbe.... unirli all'Ungheria!

Quanto alla Germania, egli propugna pel suo vantaggio la forma federativa (con annessione, ahimè, del Belgio e della Svizzera!). La stessa forma federativa augura poi all'Italia indipendente entro la cerchia alpina col favore della Russia, a cui tale indipendenza deve premere per tre ragioni: il commercio del Mar Nero, una possibile guerra contro il Turco o una possibile guerra contro la Francia. (Ricordiamo che si parla della Francia egemonica e napoleonica del 1803-5). Insomma si ricostituiscono le nazioni nei loro confini più o meno giusti e naturali, qualche volta secondo la inevitabile miopia politica del momento, dando alla Russia largo ufficio direttivo e moderatore nel nuovo assetto di cose, per cui « ogni Stato avrà col tempo una costituzione libera fondata su stabili basi » e per l'armonica cooperazione di tutti si raggiungerà finalmente la *Pace Eterna*, che finora fu irraggiungibile chimera.

***

Bisogna riconoscere che nel documento c'è della verità e dell'originalità, che dopo centodieci anni circa conservano attrattiva e freschezza anche pei tardi leggitori. Nuoce forse all'interesse che desta in noi il documento, l'interesse che destò nell'illustre biografo la persona dell'estensore, per cui nel libro questa viene in certo modo ad offuscare quello; e il « grande sogno politico » del Piattoli esce, forse contro l'intenzione del biografo insigne, assai diminuito nell'animo nostro dalla cognizione troppo precisa della piccola vita e della piccola personalità del sognatore.

Firenze. AMY A. BERNARDY.

NECROLOGIA

ANTONIO VIRGILI.

Antonio Virgili, mancato ai vivi il 27 febbraio 1915, apparteneva alla R. Deputazione Toscana di Storia Patria dal 1885 e fu collaboratore di questo *Archivio* dal 1884.

Egli era uno dei pochi superstiti di quella schiera di letterati disertori del foro, che si ebbe intorno alla metà del secolo passato. Eran arrivati all'università nutriti di buoni studî classici, fatti alla maniera umanistica, e nei corsi della legge insieme col gusto delle lettere, ch'erano per loro un conforto e una nobile ricreazione, portavano un amore del sapere, che li stimolava a compiere la loro cultura, finchè poi rompevano ogni legame con la scienza e la pratica del giure, per dedicarsi interamente alla letteratura e alla storia, procurandosi alcuni da sè anche più perfetti metodi di studio.

Nel 1858 il Virgili s'iscrisse, poco più che sedicenne, all'Università di Siena, per passare nel seguente anno a quella di Pisa, dove si laureò nel 1862. Entrato nello studio dell'avvocato Ippolito Pestellini di Firenze, non vi stette che tre anni, dopo i quali si dette interamente agli studî delle lettere. Trovandosi in una certa agiatezza, non ebbe mai bisogno di privarsi della sua libertà per fare una qualsiasi carriera in uffici governativi; e anche la sua salute,

sempre minacciata e bisognosa di molte cure, gli rendeva poco desiderabile un'occupazione di molta responsabilità o che recasse obblighi gravosi; ma oltre a ciò egli si contentò sempre di poco, alieno, com'era, per natura, dal mettersi innanzi e dal procacciare. Venuto però meritamente in stima per le sue qualità e i suoi studî, fu ricercata e apprezzata l'opera sua in varie occasioni; ed ebbe così incarichi diversi, ma tutti confacenti alle sue attitudini: insegnante per un certo tempo in istituti pubblici e privati, assistente straordinario per i manoscritti nella Biblioteca Nazionale di Firenze, dal giugno 1884 al luglio 1885; accademico residente della Crusca dal 24 aprile 1894 e più tardi compilatore aggiunto e bibliotecario; i quali uffici conservò fino alla morte. Era anche socio della Colombaria dal 1882.

Il campo dove il Virgili approfondì le sue ricerche fu il Cinquecento e più specialmente la prima metà. Francesco Berni è la figura che ebbe da lui le maggiori cure, e sebbene l'argomento appartenga propriamente alla letteratura, gli dette occasione a internarsi nella vita politica del tempo, anche dietro la scorta di molti documenti d'Archivio. Primo frutto di questo « lavorio di erudito paziente, di artista innamorato » (1) fu un grosso libro intitolato: *Francesco Berni,* per A. V., *con documenti inediti* (Firenze, Successori Le Monnier, 1881); al quale tenne dietro un volume comprendente scritti minori del Berni, criticamente riveduti nei testi più autorevoli e parcamente annotati (Francesco Berni, *Rime, poesie latine e lettere edite e inedite,* ordinate e annotate per cura di A. V., Firenze, Successori Le Monnier, 1885). Più tardi il Virgili dette alla luce una raccolta di brani scelti dell'*Orlando innamorato* secondo il testo originale del Boiardo e il rifacimento del Berni (M. M. Boiardo, *Orlando innamorato, stanze scelte,* ecc., Firenze, Sansoni, 1892). Al Berni si collegano occasionalmente alcuni brevi scritti che testimoniano la cura della preparazione storica dell'opera principale sul bizzarro poeta (*Otto giorni avanti alla bat-*

(1) I. Del Lungo, nella *Rassegna Nazionale,* 16 marzo 1915.

taglia di Pavia, 16-24 febbraio 1525, in questo *Archivio,* serie V, tomo IV, pp. 174-89; *Dopo la battaglia di Pavia,* idem, serie V, tomo VI, pp. 247-66; *Giovanni delle Bande Nere nel campo francese sotto Pavia,* nella *Rassegna Nazionale,* 16 aprile 1890).

Al secolo XV ci riportano due altre pubblicazioni con documenti (*L'assassinio di Ottaviano Manfredi [13 aprile 1499],* in questo *Archivio,* serie V, tomo XXVII, pp. 101-13; *Un lodo di Lorenzo il Magnifico,* idem, serie V, tomo XLVIII, pp. 100-116): e molto più indietro si va con una memorietta intitolata *Dei battezzatoi o battezzatori negli antichi fonti battesimali* (in quest' *Archivio,* serie V, tomo X, pp. 88-96) (1).

Gli studî a cui più dette della sua attività il Virgili, son quelli che han per oggetto l'analisi dei fatti e la ricerca della verità storica o l'interpetrazione dei testi. Ma fu insieme letterato d'antica stampa, fornito di larga cultura e guidato sempre dal senso dell'arte, senza quelle esclusioni e quelle circoscrizioni, che oggi si hanno colla forse soverchia partizione del lavoro. E così, oltre quelli ricordati, vari altri scritti di piccola mole dette alla luce su argomenti diversi. Basti ricordare un fascicoletto di versi (*Saggi poetici* di A. V., Firenze, 1863), che si possono dire una buona promessa, scarsamente mantenuta, perchè ad essi non tenne dietro se non un'eccellente ode, di gusto pariniano, intitolata *Ginnastica* (*Rivista Europea,* ottobre 1873); la traduzione di due satire di Giovenale (nella *Rassegna Nazionale,* 1° agosto 1896 e 16 giugno 1902) e un articolo su S. Gregorio Magno pubblicato in occasione del suo centenario (*Rassegna Nazionale,* 1° e 16 aprile 1904).

Il Virgili scrisse in una forma sobriamente elegante, ben contemperata di lingua parlata e di lingua letteraria,

(1) In questo *Archivio* pubblicò anche varie recensioni (M. Crighton, *A history of the Papacy during the period of the Reformation,* serie IV, tomo XIII, pp. 72-87, 231-45; serie V, tomo II, pp. 63-74; Ariosto Lodovico, *Lettere, con prefazione storico-critica, documenti e note,* per cura di Antonio Cappelli, serie V, tomo II, pp. 244-48). È una recensione anche l'articolo intitolato *Girolamo Aleandro* (serie V, tomo XXXI, pp. 397-424).

che si presta a tutti gli avvolgimenti d'un pensiero e rivela uno spirito meditativo. Come uomo, fu di carattere fermo e indipendente; e sebbene apparisse talora sdegnoso e misantropo più che in realtà non fosse, nascose sotto tali apparenze nobiltà e gentilezza d'animo non comuni. È vero per altro che al mondo non chiese o non concesse se non quanto volle la sua condizione di padre di famiglia; talchè i versi, nei quali ritrasse sè giovane di 20 anni, e in un momento doloroso, si potrebbero adattare a tutta la sua vita:

Me non disio di gloria
Punge o d'onor, me la fallace scena
Dei mondani diletti
Non seduce od invita.

Firenze. GUGLIELMO VOLPI.

NOTIZIE

Storia generale e studî sussidiarî.

— M. Vattasso et H. Carusi, *Codices Vaticani latini, Codices 9852-10300.* Romae. 1914. — Nella grande collezione dei Cataloghi della Biblioteca Vaticana, sono già stati pubblicati, del Catalogo generale dei codici latini Vaticani propriamente detti, il vol. I (codd. 1-628) e il III (codd. 1461-2039), ed è in corso di stampa il II (cod. 679-1460). Il nuovo volume interrompe la serie progressiva, per darci notizia degli ultimi codici entrati in Biblioteca (codd. 9852-10300), dei quali, mancando l'inventario manoscritto, era più urgente possedere il Catalogo a stampa. Ed è riuscito un ottimo Catalogo: è condotto colle norme — che dovrebbero servire a tutti da modello per pubblicazioni simili — già seguite per gli ultimi volumi della collezione; il lungo e difficile lavoro è stato compiuto colla massima diligenza e con grande dottrina. L. S.

— Il problema della lettura dei palinsesti senza ricorrere al pericoloso sistema dei reagenti chimici, che rovinano le pagine per modo da rendere quasi disperato il potervi leggere ulteriormente, si avvia alla soluzione mercè l'opera della fotografia.

In questi ultimi anni il p. Raffaele Kögel da Wessobrunn b. Weilheim ha potuto ottenere la riproduzione fotografica dei palinsesti con l'antica scrittura pronunziata e chiara e la sovrapposta pallida e quasi svanita, e del suo sistema ha dato un saggio in un volume stampato nel 1913 col titolo *Spicilegium Palimpsestorum.* Era desiderabile che qualche tentativo del genere fosse fatto anche in Italia. L'iniziativa dovuta a Guido Biagi ha sortito ottimi effetti per opera del dott. Luigi Pampaloni, direttore e proprietario dell'« Istituto Micrografico Italiano » di Firenze, il quale ha riprodotto

egregiamente due foglietti palinsesti membranacei preposti come fogli di guardia al codice Laurenziano Plut. 60, 9, contenenti un frammento degli Uccelli di Aristofane. Enrico Rostagno che, nel 1891, aveva decifrato senza aiuto di reagenti il testo e gli scolii del frammento, in una sua nota *Della riproduzione de' Palinsesti e d'un nuovo sistema italiano ad essa applicato*. Firenze, 1915; 8°, pp. 12. (Estr. dalla *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, XXVI, 1-4) fa un raffronto con la lettura che è stato possibile ottenere per mezzo del nuovo sistema, mostrandone l'immenso vantaggio Anche il lettore profano, del resto, può rendersi conto agevolmente dell'importanza e del valore della scoperta, dando uno sguardo alle due riproduzioni fototipiche che accompagnano il lavoro del R., una rappresentante il palinsesto ritratto secondo il vecchio sistema e l'altra secondo il nuovo. È sperabile, come si augura anche il R., che a questo saggio buono ne seguano degli ottimi e che il Pampaloni possa trovare un incoraggiamento anche da parte dello Stato nei suoi encomiabili tentativi. A. P.

— Nella *Rivista di Antropologia* (vol. XIX, fasc. 1-2) trovasi una breve nota del dr. Raffaele Corso intitolata: *Per l'Anthropophyteia*. Il C. riconosce giustissima la difesa che il noto etnologo slavo Federico Salomone Krauss fa della sua figura di studioso nell'opuscolo *Erotische Zauberwalmprozesse zu Berlin im Jahre 1913*, da lui pubblicato dopo che nella sentenza del 2 ottobre 1913 il Tribunale di Berlino ordinò la confisca del secondo e nono volume dell'*Antrhropophyteia* e dei primi cinque dei *Beiwerke*, perchè immorali.

Osserva il C. che « la scienza non ha campi interdetti, nè porte chiuse. Essa è come il fuoco, che tutto purifica » e che soprattutto « non può dirsi pornografica un'opera scientifica ». E invero io credo che nessuna persona di buon senso vorrebbe opporsi a questa generica osservazione del C. È ovvio che nel giudicare un'opera di tal genere è anzitutto necessario e doveroso badare al fine che si è proposto l'A., alla serietà con la quale il suo argomento è stato trattato. Ma non ci sembra davvero che una tale semplice massima valga a giustificare il caso particolare del Krauss ed a concludere che i giudici berlinesi commisero una vergognosa ingiustizia. Nè ci pare giovi alla tesi del C. il citare in sostegno dell'opera del Krauss i due volumi di Paolo Mantegazza sugli *Amori degli uomini*, opera (come pur troppo molte altre di lui) letta piuttosto da « giovinetti gaudenti o da donnine allegre » che non da

serî scienziati! Ci auguriamo che il futuro lavoro di Giulio C. Brunner, dal C. annunziatoci, tratti la questione più da vicino in modo che l'opera del Krauss ne tragga maggior giovamento.

G. P.

— *La Dalmazia: sua italianità, suo valore per la libertà d'Italia nell'Adriatico.* Scritti di G. Dainelli, T. De Bacci Venuti, P. L. Rambaldi, A. Dudan, E. G. Parodi, A. Cippico, A. Orefici, P. Foscari, A. Tamaro. Genova. Formiggini, 1915; 8°, pp. VIII-214. — In questo libro, che sotto molteplici aspetti studia la Dalmazia, alcuni capitoli trattano della sua storia che è parallela alla storia d'Italia, e di questi a noi spetta in particolare di occuparci.

Roma non appena ebbe posto fine alla prima guerra punica rivolse la sua attenzione alla costa di Dalmazia e se l'assicurò, e fu ventura per lei, chè di lì a pochi anni, mentre Annibale invadeva l'Italia, il suo alleato re di Macedonia invano tentò di recargli aiuto traversando l'Adriatico: ne fu impedito proprio dalle popolazioni di Dalmazia ormai fedeli a Roma. Così avvenne che Asdrubale privo di soccorso potesse essere vinto sul Metauro. Fin da allora la Dalmazia mostrò d'essere lo scudo d'Italia, e tale è stata poi sempre.

Da quanto in queste pagine è scritto balza evidente (a parte l'illustrazione tecnica che ne è fatta dall'on. Foscari in uno speciale capitolo), secondo precisi ed inconfutabili dati storici, l'importanza strategica della Dalmazia per la necessaria tutela dell'Italia. A ragione il De Bacci Venuti, nel suo capitolo *La Dalmazia e la sua latinità fino al secolo XI*, mette in rilievo l'interesse che dopo Roma ebbero tutti i primi regni barbarici in Italia di procedere immediatamente alla conquista della costa della Dalmazia e come dal conseguito possesso di quella trassero i bizantini la maggior forza nella guerra per togliere ai Goti la nostra penisola. Ed il Rambaldi, nel pregevole studio *Nel nome di S. Marco*, continuando nella stessa direttiva, mostra che la naturale base e sicurezza di Venezia fu sempre, fin dal primo affermarsi della repubblica nell'Adriatico, sulla sua sponda orientale.

L'ininterrotta continuità del municipio latino in terra di Dalmazia è messa in evidenza in questo libro, ed è bene, perchè contro l'affermazione campata in aria di alcuni che ritengono l'italianità della Dalmazia dipender tutta da Venezia, si può opporre che forse nessun municipio della penisola si conservò così schiettamente latino come quelli di Zara, di Spalato, di Ragusa. Venezia diede, come gli AA. del libro affermano, alla sponda italiana il secondo suggello

dell' italianità. Interessante è pure riandare l'opera della Chiesa nella difesa della latinità: quali siano stati i rapporti della Chiesa col potere civile e che valore essa abbia avuto nella difesa del carattere nazionale in una provincia ove due razze si trovarono commiste ed in contrasto, è materia che meriterebbe profondo studio ed avrebbe altissimo interesse. Nel volume di cui trattiamo tutto questo è accennato e talora appena adombrato; si tratta infatti — come l' indole della pubblicazione richiede — di studi espositivi e non critici e di minuta indagine.

Maggior novità di dati ci è offerta da uno degli AA., dal Dudan, il cui articolo *La Dalmazia d'oggi* occupa una buona parte del volume. Egli ci narra le vicende ultime della classe borghese italiana e l'artificioso costituirsi di una borghesia croata nelle città della Dalmazia. Là dove nei più antichi tempi era stato vivo il contrasto delle due razze, più tardi sotto il dominio veneto ogni divergenza si era appianata: la plebe rurale aveva assorbito i vecchi elementi latini ed era rimasta slava, ma incapace di qualsiasi moto nazionale, anzi affezionata e fedele alla Dominante; la borghesia discesa dai vecchi coloni romani, arricchita di nuovi elementi tratti al di là del mare, era italiana ed assimilava rapidamente que' pochi Slavi che s'inurbavano, i quali per naturale processo divenivano Italiani.

L'Austria, intenta a rafforzare l'elemento slavo che riteneva fosse suo baluardo, cercò di spezzare questo corso voluto dalla storia, ed a mezzo di funzionari e d' immigrazioni fittizie creare una forte borghesia slava. Di qui l'origine del conflitto. Il contado non partecipò a questo moto nazionale, non fu in altre parole il sorto conflitto italo-slavo una conseguenza di un movimento sociale della plebe dei campi contro il padrone italiano sfruttatore. I contadini ebbero anzi il loro presidio nella politica liberale che gli Italiani propugnarono sempre, laddove la borghesia slava fu accanita fautrice della reazione aulico-clericale. Ma il clero croato, padrone di tanta parte delle terre in Dalmazia, col fanatismo religioso condusse le masse rurali a votare incoscientemente contro gl'Italiani.

Quali siano stati negli ultimi anni i metodi di lotta usati per strappare agli Italiani il governo dei comuni, per cacciarli dalle Diete e dal Parlamento, per sopprimere i centri della loro cultura, il Dudan documenta in maniera impressionante.

Il volume che noi esaminiamo contiene anche capitoli attinenti alla storia, sebbene non ne trattino di proposito: il Parodi, sulla scorta del Bartoli, traccia rapidamente lo svolgimento della antica lingua romanza (il Dalmatico), che fu parlata in quella provincia prima del

veneto, e fu lingua assai affine all'italiana; il Cippico, accennando alla ricca fioritura delle lettere italiane in Dalmazia, illustra ampiamente il pensiero politico di Niccolò Tommaseo a proposito della sua terra; l'Orefici parla di alcuni grandi artisti dalmati della Rinascita, in particolare del Laurana.

Dei rimanenti studi, sebbene pregevolissimi, del Dainelli: *Caratteri geografici della Dalmazia*; del Foscari: *La Dalmazia ed il problema strategico dell'Adriatico*; del Tamaro: *La reintegrazione nazionale*, ecc., non spetta a noi occuparci.

Il volume si chiude con un indirizzo dei Dalmati al Parlamento italiano, in cui son ripetute le parole di Niccolò Tommaseo: « Il diritto storico dei croati non ha radici, ma è un palo secco piantato per reggere le nuove tende ». D. B.

— *Le monete e le bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano,* descritte ed illustrate da Camillo Serafini, precedute da un *Saggio di storia delle collezioni numismatiche vaticane* di mons. Stanislao Le Grelle. Milano, Hoepli, 1910-13, voll. 3. — Quest'opera contiene il materiale più copioso, meglio ordinato e più diligentemente descritto ed illustrato di quanti altri lavori sono stati pubblicati fin'ora intorno alle monete pontificie, principiando da quello del Vignoli fino all'altro edito dal Promis, che lo limitò alle monete battute avanti al Mille.

Principia il vol. I con una breve dedica in latino del S. al Pontefice Pio X; cui segue una Prefazione dello stesso A., che si estende dalla p. VII alla p. XI. Dopo l'indice generale del vol. I (pp. XIII-XIV), si legge il *Saggio storico delle collezioni numismatiche vaticane* compilato da mons. Le Grelle, il quale occupa ben 64 pagine del volume (pp. XV-LXXIX). Discorso delle origini del Medagliere Vaticano, e narrato come questo andasse a grado a grado ampliandosi per numero e importanza di nummi con gli acquisti dei medaglioni Albani, del Museo Carpegna, della raccolta delle monete pontificie di Saverio Scilla, e fosse quindi notevolmente accresciuto per le speciali cure che ne presero i pontefici Clemente XIV e Pio VI, che vi aggiunsero la raccolta Odescalchi e le collezioni di sigilli di bronzo e di pietre scritte, il Le Grelle viene a parlare della spogliazione che ebbe a soffrire nel 1798 in seguito all'invasione francese in Roma, e, dopo ricordato l'acquisto fatto da Pio VII della raccolta delle monete antiche del Vitali, la quale non fu immessa nel Medagliere che dopo il 1816, lamenta il nuovo spoglio subito al tempo della dominazione francese negli ultimi anni del primo Impero (1809-14).

Tratta quindi della parziale restituzione del medagliere avvenuta nel 1815; e mette in rilievo lo zelo con cui attesero alla sua ricostituzione i custodi Baldi e Laureani, e il progressivo incremento di esso con la compra della collezione Randi e con altri recenti e importantissimi acquisti dovuti alle sollecitudini del S. Questo diligente lavoro del Le Grelle è seguito da un accurato studio del S. sulla cronologia delle bolle pontificie (pp. LXXXI-XCI).

Dopo questa interessantissima parte preliminare e illustrativa, si ha la descrizione delle monete pontificie da Adeodato I (an. 615-18) a Pio V (an. 1566-72), che occupa ben 318 pagine del libro, e nella quale, in apposite colonne, sono anche indicati il metallo, il valore, il peso, il diametro e lo stato di conservazione di ciascuna moneta. Un'Appendice di poche pagine (pp. 319-22) e parecchie note illustrative (pp. 323-37) completano la descrizione. Seguono gl'indici: alfabetico, topografico delle zecche pontificie, de' monogrammi, e. cronologico degli stemmi. L'ultima parte del volume è riservata alle tavole. Nella prima di queste (*A*) sono contenuti 91 monogrammi; in un'altra (*B*), 110 stemmi; 46 tavole (I-XLVI) riproducono le monete descritte, e altre 12 (A-N) le bolle.

Il contenuto degli altri due volumi è disposto con lo stesso ordine del primo. Le monete e bolle descritte nel vol. II vanno da Gregorio XIII (1572-85) a Innocenzo XII (1691-1700), e occupano 378 pagine del libro. Quelle inserite nel vol. III comprendono 447 pagine, e, quanto alle monete, dall'elezione di Clemente XI (1700) giungono all'anno 1870, mentre le bolle arrivano fino all'anno 1903, in cui Pio X ascese al soglio pontificio. Seguono le note (pp. 379-83 nel vol. II e pp. 449-56 nel III); gl'indici alfabetico, topografico e cronologico (pp. 385-89 nel vol. II, e pp. 457-63 nel III); quindi le tavole degli stemmi. Le tavole delle monete del vol. II ascendono a 58 (XLVII-CIV); quelle del III a 61 (CV-CLXVI). Le bolle occupano due tavole nel vol. II (O-P), e due anche nel III (Q-R). Un riassunto generale delle monete e bolle esistenti nel medagliere (pp. 465-70) completa gl'indici.

Questa particolareggiata e, per quanto abbiamo potuto, esatta indicazione delle varie parti che compongono il lavoro poderoso del S., varrà essa sola a dimostrarne la grandissima importanza e a procurare il ben meritato elogio all'A. che, avendovi atteso con mirabile costanza di studio e di amore, potè riuscire a dare compimento ad un'opera che, mentre attesta la sua profonda ed estesa dottrina nella scienza de' nummi e il suo savio e ben ordinato giudizio, va senza dubbio di gran lunga avanti a quante altre sono venute alla luce sull'arduo argomento. Pur tuttavia quest'opera di

tanta mole e che contiene la descrizione di oltre 15,000 esemplari, non soddisfa interamente i desiderî e i propositi del S. In un'Avvertenza premessa al vol. III egli ci fa sapere che attende alla compilazione di un'Appendice intesa a raccogliere un considerevole numero di monete papali, che si trovano sparse nelle pubbliche e private collezioni, « affinchè lo studioso possa in una sola raccolta ritrovare illustrate tutte le monete pontificie ora conosciute ». A questo scopo egli si rivolge a quanti dirigono o posseggono pubbliche e private collezioni, invitandoli a non rifiutargli il loro prezioso contributo; e noi aggiungiamo al suo anche il nostro invito.

F. Labruzzi.

— F. M. Graves, *Quelques pièces relatives à la vie de Louis I, duc d'Orléans, et de Valentine Visconti, sa femme.* Paris, Champion, 1913; 8°, pp. x-310. — I documenti inediti contengono quasi soltanto elenchi di opere per la Casa del Duca, il quale teneva una Corte splendida e numerosa e dissipava il danaro nel lusso, nelle feste e nel giuoco. Si tratta pertanto di una raccolta che può interessare principalmente la storia del costume; ma l'A. avrebbe fatto bene ad aggiungere, almeno in nota, qualche illustrazione dei suoi documenti. Ed occorreva inoltre una più ampia e più sicura bibliografia. Comunque, il libro non è privo d'interesse. Esso ci richiama alla memoria l'eccellente monografia di E. Collas, *Valentine de Milan, duchesse d'Orléans,* pubblicata nel 1911 a Parigi dall'editore Plon.

F. L.

— Arturo Segre, *Documenti inediti sul Concilio di Basilea.* Lucca, Baroni, 1915; 4°, pp. 12 (Estr. dalla *Miscellanea di studî storici in onore di Giovanni Sforza*). — È noto che Amedeo VIII di Savoia, durante i primi anni del Concilio di Basilea, non solo fu considerato dagli adunati come un elemento indispensabile ai fini che essi si proponevano di conseguire (mentre d'altra parte Eugenio IV, non men che il predecessore Martino V, ebbe per lui molta deferente considerazione), ma altresì che egli fece il possibile « perchè Pontefice e Concilio non venissero a rottura ed il secondo fosse ossequiente alla volontà del vicario di Cristo ». Più tardi poi, nel 1439, Amedeo VIII « commise il gravissimo errore di cingere la tiara antipapale e di riaprire lo scisma in occidente ». Ad illustrare « i due momenti dell'atteggiamento sabaudo » il S. pubblica, con largo corredo di note, due documenti riguardanti, il primo l'ambasciata di Giovanni Plaisant al Concilio di Basilea (1431-32) e la questione del vescovato di Losanna fra Luigi de la Palu e Gio. di Praugius, il secondo le

trattative di Amedeo VIII col Concilio di Basilea circa il luogo pel sinodo dell'unione con la chiesa greca, e l'ambasciata di Nicod Festi e di Francesco Guigionard a Basilea. I due documenti, oltre la loro importanza intrinseca per la storia del Concilio, recano anche un contributo di notizie alla storia interna della corte di Savoia.

A. A. B.

— Nel 1913 l'illustre e benemerito studioso di Galileo ANTONIO FAVARO, in un suo lavoro dal titolo *Studi e ricerche di una Iconografia Galileiana,* pubblicato negli *Atti del R. Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti* (tomo LXXIII, parte II), presentò il risultato di alcune indagini da lui fatte per raccogliere la indicazione di tutte le specie di onoranze tributate in ogni tempo a Galileo sotto le forme di dipinti, incisioni, stampe, busti, monumenti e medaglie. Come egli stesso riconobbe e previde, l'opera non poteva ritenersi completa; ond'è che, coadiuvato da gentili persone, che gli somministrarono nuovi elementi per integrare il già fatto, egli ha potuto ora dare un primo supplemento al suo saggio, primo e non ultimo, perchè giustamente ritiene che si sia ancora lontani dalla desiderata completezza. Queste *Nuove ricerche per una Iconografia Galileiana.* Venezia, 1914; 8°, pp. 30 (Estr. dagli *Atti* cit., tomo LXXIII, parte II) dànno notizia di un preteso autoritratto di Galileo, di ritratti e copie di ritratti di vari artisti, di dipinti che presero a soggetto le vicende della vita di Galileo, di busti e statue ecc. Il F. fa assegnamento sulla buona volontà e sullo zelo di tutti gli studiosi per essere aiutato nella sua impresa, che non è semplicemente fine a se stessa; ma serve di preparazione per una grande pubblicazione illustrata contenente la riproduzione di tutte le opere d'arte, alle quali il sommo scienziato servì di soggetto.

A. P.

— Il prof. CARLO FEDELI pubblica una lettera di Giuseppe Zambeccari, lettore nello Studio pisano (1681-1729) e già discepolo di Francesco Redi (*Del sonno della vigilia e dell'uso dell'Oppio.* Pisa, Stab. tip. toscano, 1914; 4°, pp. 53). — Nota il F.: « .... lo Zambeccari analizza il modo col quale nel bambino lattante si stabilisce il meccanismo della parola associandosi l'udito con la visione, e costituendosi, per tal modo, quelle due memorie, che ai nostri giorni Charcot, ignaro al certo delle studiose indagini del discepolo di Francesco Redi, ha chiamato, seguendo un concetto pari a quello di lui, « Memoria uditiva e memoria visiva ». Nel rileggere in questo

punto la dissertazione, io non ho mai potuto fare a meno di rimanere meravigliato della profondità con la quale si discorre di questi argomenti che sembrerebbero, a tutta prima, frutto delle indagini sperimentali moderne e del rinnovamento della fisiologia da Lazzaro Spallanzani e da Giovanni Muller in poi ».

Monografia ragguardevole, perchè mette vieppiù in vista le belle tradizioni scientifiche dello Studio pisano, che attende uno storico il quale, sulle tracce lasciate dal Fabroni, dal Dal Borgo, dal Micheli, dal D'Ancona, dal Buonamici, dal Fedeli stesso e un po' anche da chi scrive queste righe, illustri le sue vicende. A. S.

— *Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française,* publié sous les auspices de la Commission des Archives diplomatiques au Ministère des Affaires etrangères. Tome XIX: *Florence, Modène, Gênes,* par E. DRIAULT. Paris, Alcan, 1912; 8°, pp. CVI-416. — Quest' importante raccolta, che il D. ha arricchita di un'ampia Introduzione, di notizie biografiche e bibliografiche, di documenti illustrativi e di un accurato indice di nomi, reca non poca luce sulla politica francese del secolo XVIII e soprattutto su due interessantissimi episodî della storia italiana di quel tempo: la successione del Granducato di Toscana e l' acquisto della Corsica da parte della Francia. Specialmente su quest' ultimo argomento le istruzioni apportano notizie nuove, giacchè risulta da esse che i ministri di Luigi XV, dal Fleury allo Choiseul, miravano costantemente ad impadronirsi dell' isola. Un confronto tra questi documenti e quelli italiani, editi ed inediti, riuscirebbe, crediamo, assai utile ad una più sicura conoscenza della questione, la quale interessa molto da vicino il nostro paese. È quindi da augurarsi che il bel volume, del quale si è dato forse un troppo rapido cenno, non abbia a passare inosservato. F. L.

— G. SECRÉTANT, *La confutazione austriaca delle « Mie Prigioni ».* (In *Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti,* tomo LXXIII, parte II, pp. 1263-92). Venezia, C. Ferrari, 1914. — Il libro del Pellico, appena pubblicato, destò grande impressione nelle autorità austriache, che corsero ai ripari. L' opera fu proibita nei paesi dell' Impero (ma già delle copie dovevan essere entrate di nascosto nel Lombardo-Veneto) e si cercò anche di confutarla. Fu ordinato al governatore della Moravia di stendere una relazione sulla prigionia del Pellico, che però non parve tale da potersi pubblicare utilmente; nondimeno, per ogni necessità, una copia della relazione venne trasmessa al governatore di Venezia, e il S. l' ha fortuna-

tamente ritrovata nel Museo Correr fra le carte della Polizia austriaca raccolte da Daniele Manin. Il rapporto, in lingua tedesca, è accompagnato da una traduzione italiana non sempre esatta. Naturalmente accusa il Pellico di esagerazione e cerca di dimostrare che nulla si è fatto contro di lui che non corrispondesse al regolamento del carcere dello Spielberg. Ma tutti i documenti hanno provato che il Pellico ha piuttosto attenuato che esagerato la verità; e del resto il fatto stesso che la confutazione debba appellarsi al regolamento, come se il Pellico avesse insinuato che per lui si usarono rigori speciali, conferma l'impossibilità di smentire il racconto del prigioniero. L'Austria s'avvide tanto del danno prodottole da quel libro, che verso il 1834 (come il S. ha saputo da ricerche del Padre Ilario Ranieri) il Metternich fece pratiche diplomatiche presso il Sant'Uffizio, tentando di far mettere all'Indice dei libri proibiti *Le Mie Prigioni;* ma il Sant'Uffizio non si prestò a quella che il Pellico stesso chiama « piccolezza d'un grande Impero ».

— I. Del Lungo, *Pro Italia. Dal primo esilio di Niccolò Tommaseo.* (Estratto dalla *Rassegna Nazionale*, del 1° agosto 1914). — Quest'illustre e indefesso studioso, tanto benemerito dei nostri studi, ha rivolto, come è noto, da parecchi anni proficuamente la sua attenzione sul Carteggio Tommaseo-Capponi, che, come osservò giustamente Giuseppe Rondoni quando nel 1911 ne uscì il primo volume per cura dello stesso Del Lungo e del Prunas (1), « è uno dei più voluminosi ed importanti del risorgimento nazionale, ma de' meno noti ed esplorati, ed offre, anche per l'ordine e la sapienza del metodo col quale la pubblicazione venne condotta, un largo e prezioso contributo alla nostra storia politica e letteraria ».

In quest'articolo il D. L. anticipava la pubblicazione di una bella ed interessante scrittura francese di Niccolò Tommaseo (apparsa poi nel II volume del Carteggio recentemente uscito) in risposta all'articolo che Luigi Marciano, conte di Carnè, pubblicò nel 1838 nella *Revue des deux Mondes*, col titolo: *Des intérêts nouveaux en Europe depuis la révolution de 1830*, nel quale il giovane pubblicista e diplomatico francese intendeva di dimostrare come la dominazione austriaca fosse per l'Italia « non pure la migliore delle signorie, ma, tutto ben considerato, utile e desiderabile agli Italiani quanto era comoda agli stranieri ».

L'intento del D. L. è di dare maggior rilievo a tale importante documento storico, come già fece cinque anni fa, quando, un

(1) Cfr. in quest'*Archivio*, serie V, vol. L, 1912, pp. 69-95.

anno innanzi che uscisse il primo volume di tale inedito Carteggio, pubblicò nel *Giornale d'Italia* del 5 ottobre 1910, l'altra scrittura francese, con la quale il Tommaseo rispondeva ad un articolo pubblicato nel *Temps* (1834) da M. Gozlan, oltraggioso per l'Italia e che trattava proprio lo stesso argomento di quello del Carnè.

Anzi opportunamente il D. L. riporta qui per intero il suo articolo pubblicato nel *Giornale d'Italia* con la rispettiva scrittura del Tommaseo; in modo che possiamo insieme leggere ed ammirare queste due scritture « belle di alterezza patriottica, di misurata veemenza, di dignitoso accoramento, di arguzia gastigatrice, opposte con serena fierezza alla ingenerosa baldanza del dispregio straniero », e che « ravvicinate e congiunte sotto il nome sacro d'Italia, sono, dal primo volontario esilio di Niccolò Tommaseo, testimonianza alla fede italiana di lui ». G. P.

— Jean Rodes, *Le Céleste Empire avant la Révolution.* Paris, Alcan, 1914; 8°, pp. 237. — Il volume fa seguito a quello dello stesso A., pubblicato nel 1913, e di cui l'*Archivio* si occupò in un precedente fascicolo (4ª disp. del 1913, p. 461). Come dicemmo, il R. si è proposto di scrivere un'opera generale sulla evoluzione politica della Cina durante gli ultimi dieci anni. Pertanto, dopo aver esaminato. nei precedenti volumi, la politica del Governo di Pekino in seguito alla guerra russo-giapponese, e i fatti più importanti che provocarono la caduta della dinastia, traccia in queste pagine un quadro chiaro e preciso delle condizioni materiali e morali del Celeste Impero alla vigilia dei grandi avvenimenti politici. Così egli si apre la via ad uno studio approfondito della Rivoluzione cinese e della Repubblica di Yuan-Chi-Kaï, che sarà oggetto di un nuovo volume.

Senza scendere a minuti particolari, diremo che il libro contiene belle e interessanti osservazioni, fatte sui luoghi, attraverso le varie parti del paese. Sono descritti al vivo il profondo scontento delle popolazioni, l'indebolimento dell'autorità, il disordine nell'amministrazione dello Stato, l'anarchia: tutti i fenomeni politici e sociali, insomma, che hanno portato ai memorabili avvenimenti del lontano Impero, ai quali abbiamo assistito.

Storia regionale.

Toscana. — Dina Bizzarri, *Sull'epoca dell'introduzione della « Lira » e della magistratura podestarile in Siena* (Estr. dagli *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, 1914-15). Torino, Bocca, 1915;

8°, pp. 571-86. — Nei suoi ottimi saggi sulle istituzioni finanziarie senesi il Banchi aveva riportato al 1198 la data della prima istituzione dell'estimo in Siena. L'A. dubita, ed a ragione, che la nuova lira del 1198 fosse soltanto una riforma e con buon metodo critico conforta una congettura del Davidsohn, che assegna al 1174 un documento senese non datato, dove si parla di allibramento e di podestà. Rileviamo per altro, per quel concerne la lira senese, che, se ne rimane così provata la sua maggiore antichità, non per questo possiamo sostituire una data a quella del Banchi circa il momento della introduzione; d'altra parte, l'istituto dell'estimo è così complesso e così graduale nella sua formazione, che è scarso il valore pratico di certe ricerche quando, per l'insufficienza delle fonti, non possiamo insieme indagare i caratteri delle riforme, che, nel caso della lira, furono spesso più importanti della sua stessa istituzione. E, ove si voglia insistere a ricercarla, poichè ogni documento che parli di allibramento presenta questo come già esistente, crediamo che sarebbe opportuno integrare questa indagine con una ricerca indiretta, cercare, cioè, di sorprendere nei documenti la fine delle precedenti forme di tassazione, come quella dei focolari, di cui la lira venne a prendere il posto. B. B.

— Vincenzo Ricchioni, *Le Costituzioni del Vescovado senese del 1336.* (Estr. dagli *Studi senesi,* vol. XXX, fasc. 1-2); pp. 70. — Non si può che lodare il R. della sua buona intenzione. Sebbene quaranta rubriche di questi Statuti fossero state nella loro più antica redazione pubblicate dallo Zdekauer, l'insieme del testo è pur sempre cosa nuova; e l'inedito ha un fascino irresistibile sui giovani studiosi, che talvolta, per il giustificato timore che altri metta le mani sul tesoro felicemente scoperto, si affrettano a pubblicarlo, anche se manchi loro la necessaria preparazione, storica, giuridica, paleografica.

L'opuscolo del Nostro è un esempio tipico di questo zelo. Si comincia con una Introduzione, nella quale, invece di illustrare il valore di questi Statuti, si parafrasano le loro rubriche (forse l'A. modestamente pensò che il suo metodo di pubblicazione non bastasse a darci un testo chiaro e intelligibile). Del testo, non potendo di qui collazionarlo, diremo poco: soltanto quello che ad un rapido sguardo risalta subito e colpisce. Le abbreviazioni pericolose non sono mai sciolte, e si trova *diocesis sen., libras den. sen., in Libr. condempnari* ecc. I numeri sono lasciati sempre nelle cifre romane del manoscritto, sicchè troviamo IIII°, e, quel che è peggio, XL^{a} per la

festa della Quadragesima. Si fa inoltre un certo abuso del *sic*; *Iesu Christi* è lasciato nella forma $\overline{\text{yhu}}$ $\overline{\text{xpi}}$; gli errori manifesti del copista non sono corretti. Si aggiunga che una poco diligente correzione delle bozze ha lasciato passare parecchie inesattezze.

Nella rubrica 130 leggiamo: « Item volumus quod prelati subditis suis nullam licentiam [tribuant] confitendi, ecc. ». L'A. non ha detto nulla circa il metodo seguito nella sua edizione (come non ha pensato a darci la descrizione del codice); ma se la parola *tribuant* è, secondo l'uso più comune della parentesi quadra un completamento necessario introdotto dall'A., perchè ha egli scelto *tribuere* e non *concedere, dare, permittere,* tutti più verosimili congetture?

Nella rubrica 104 è scritto: « .... condempnetur per ipsum dominum episcopum in V$\overset{c}{\text{C}}$CC lib. den. sen. »; è certo che quel numero incomprensibile va sostituito con $\overset{c}{\text{V}}$III ossia *octingentis*; nel rubricario, al n. XVIII si legge: « Clericus molestans.... aliquem in suam possessionem *dum* compelli desistere .... »: dove invece di *dum* bisogna leggere *debet*. In entrambi questi casi, si tratta di un errore dell'amanuense? e l'A. doveva correggerlo, avvertendone in nota il lettore; oppure l'A. non riescì a capire il suo testo? ed ecco un caso in cui occorreva l'uso del *sic*. La lontananza dell'originale ci impedisce di considerare l'altra ipotesi di un doppio errore di lettura, che nel primo caso (se specialmente si tratta di scrittura gotica, la cosa è ben verosimile) sarebbe la confusione di I e C; nel secondo uno scioglimento sbagliato di abbreviazione.

Ci auguriamo che di questi pochi rapidi appunti l'A. tragga profitto in seguito, quando, sbollito il giovanile entusiasmo per i testi inediti, egli si sarà convinto che per pubblicare un testo non basta saperlo, più o meno fedelmente, trascrivere. R. P.

— Michele D'Ercole. *Un biennio di storia senese (1799-1800). Narrazione critica con documenti inediti.* Siena, Giuntini-Bentivoglio, 1914, pp. 289. — È un'esposizione degli avvenimenti svoltisi a Siena, e in genere nella Toscana, dalla prima invasione francese sino alla pace di Lunéville. L'A. dimostrasi bene informato e rettifica qua e là qualche particolare; ma la sua ricostruzione, fredda e monotona, non ha il pregio dell'originalità, e perciò riesce poco interessante.

F. L.

Piemonte. — Il dr. Salvatore Foa in un grosso opuscolo tratta de *Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII.* Alessandria, Gazzotti e C., 1914; 8°, pp. 196. L'A. divide il suo interessante studio nei

seguenti capitoli: Riassunto storico; Condizioni sociali; Condizioni economiche; Gli ebrei e lo Stato; Rapporti fiscali. A questi segue un indice dei nomi delle persone e dei luoghi.

Certamente il F. dimostra molto amore per il suo tema e vuole svolgerlo in modo esauriente. Noi non gli negheremo una lodevole diligenza nella raccolta della larga mèsse dei documenti e nell'illustrare e vagliare le notizie; ma avremmo preferito che di qualche fatto si parlasse più minutamente e che le condizioni degli ebrei del Monferrato venissero più sovente raffrontate con quelle dei loro correligionari d'Italia. Citeremo i libri del Berliner su gl'israeliti di Roma, quello del Lonardo su quelli di Pisa fino al secolo XV, alcuni buoni articoli di Umberto Cassuto, inseriti nella *Settimana israelitica* ecc.

Tra le professioni liberali l'unica permessa agli ebrei era quella del medico: Giuseppe del Mondovì fu un rinomato medico del secolo XVII. In Torino nel secolo XVI fiorirono due tipografie di israeliti: quelle di Iacob C. Abigdor Levi e di Nathaniel Halfan di Perez. Ma gli ebrei si dedicavano naturalmente più al commercio ed all'industria; e tenevano botteghe di panni, seta, parati, ferramenta, piume d'ogni sorta da cappelli, nonchè negozi di gioiellerie, banchi di prestito su pegno e senza. A. S.

Veneto. — Giannino Ferrari, *La campagna di Verona dal secolo XII alla venuta dei Veneziani (1405). Contributo alla storia della proprietà comunale nell'Alta Italia.* Venezia, 1914; 8°, pp. 63. (Estr. dagli *Atti del R. Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti*, LXXIV, 2). — È una pagina interessante di storia dei beni comuni di diritto pubblico che Verona, al pari di altre città italiane, ereditò, come ritiene il F. e con lui molti studiosi italiani contrari alla tesi del Bethmann-Hollweg, dal municipio romano. La campagna di Verona era costituita da un certo territorio incolto, parte a boschi parte a pascoli, che nel secolo XI il nascente Comune è costretto a delimitare, separandolo nettamente dalle proprietà private, per impedire che, con nuovi dissodamenti, i singoli si impadronissero della zona di uso pubblico. Si ha così una prima « consignatio » nel 1178. Essa non passò senza proteste da parte dell'abate di S. Zeno, per essere stati inclusi nella campagna territorî pervenuti al monastero per concessione del re Pipino. Il Comune riconobbe i diritti del monastero; ma questo atto, come il trattato di Costanza e altri documenti successivi fino alla prima metà del secolo XIII, mostrano che la campagna era ormai considerata libera proprietà del Comune, il quale sanciva questo suo

diritto nel primo Statuto veronese. Nuove fissazioni di termini fu indispensabile stabilire nel 1251 limitatamente alla zona a destra dell'Adige, e in questo atto si ha la prova che allora incominciavano a sorgere le case di campagna giunte già ad un rilevante sviluppo quando fu compilato il così detto Statuto Albertino del 1271-72. Ancora una « designatio » fu compiuta nel 1304 sempre nella zona a destra dell'Adige (nella zona a sinistra non se ne conoscono altre dopo quella del 1178). Frattanto il Comune, caduto sotto la Signoria Scaligera, andava perdendo la sua autonomia e della campagna come degli altri suoi beni esso non potè disporre senza l'approvazione del Principe. In complesso però, come è dato rilevare dallo Statuto di Cangrande del 1308, modificazioni nei diritti della città non ve ne furono: ma nel 1337 Alberto e Mastino della Scala, non bastando più le loro ricchezze ai bisogni della guerra, costrinsero il Comune a cedere ai loro creditori una rendita corrispondente all' 8 per cento del capitale mutuato sul fitto della campagna; e a questa cessione un'altra se ne aggiunse nel 1339. Di qui originò la « Universitas civium civitatis Veronae », cioè l'associazione di questi creditori, costituita allo scopo di poter più facilmente dividere le entrate dei beni comunali ceduti. Essa, a poco a poco, si sostituì all'antico Comune libero e ai principi. Le vicende politiche della fine del secolo XIV e del principio del seguente portarono altre modificazioni; usurpazioni, concessioni a livello, vendite ecc. ridussero sensibilmente la campagna ad uso comune.

Il F. si propone di studiare in altro lavoro speciale, data la vastità dell'argomento, le ulteriori vicende della campagna veronese dopo l'occupazione veneta. A. P.

Emilia. — Il breve studio di W. Cesarini-Sforza, *Sull'ufficio bolognese dei « Memoriali » (secoli XIII-XV)*. Bologna, 1914; 8°, pp. 16. (Estr. da *L'Archiginnasio*, anno IX), è un completamento e una rettificazione di altro lavoro analogo del Franchini comparso anch'esso nel periodico *L'Archiginnasio*. Prescindendo dalle notizie di carattere storico, dalle nuove fonti sconosciute al precedente studioso, da una più accurata disamina del materiale archivistico, il pregio dell'opera del C. sta in una più chiara e più esatta valutazione del valore giuridico dell'istituto bolognese. Egli, in sostanza, ritiene (e crediamo abbia perfettamente ragione) che la registrazione di certi atti nei Memoriali debba non già considerarsi come un'anticipata applicazione del principio di pubblicità moderno, giusta l'opinione del Franchini, ma piuttosto una specie di ritorno alla pratica dell'*insinuatio*

degli ultimi tempi dell'Impero. In altri termini, mentre la trascrizione moderna non è indispensabile a dare validità all'atto, ma occorre soltanto a garentire di fronte ai terzi, donde la non obbligatorietà di essa nei riguardi dei contraenti; nei Memoriali invece, che adempivano « a una funzione di polizia della pubblica fede », la registrazione è condizione essenziale perchè l'atto abbia valore giuridico e ad essa sono perciò obbligati ambedue i contraenti sotto pena di nullità dell'atto stesso, oltre gli effetti della denuncia al Podestà per l'omissione commessa. A. P.

— Lodovico Frati, *Di alcuni cronisti bolognesi. Appunti biografici.* Città di Castello, 1915. (Estr. dall'*Archivio Muratoriano*, vol. II, fasc. 15). — Dà notizia della vita e delle opere autografe o in copia, esistenti nelle pubbliche biblioteche, di Sebastiano dalle Agocchie (1494-1507), Giacomo dal Poggio (1450-1508), Floriano Ubaldini († 1515), Antonio dalle Anelle (1485-1535), Alamanno Bianchetti (1521-99). Per i primi due pubblica anche documenti che li riguardano. A. P.

Marche. — Amy A. Bernardy, *Dall'Archivio Governativo della Repubblica di S. Marino.* Ascoli Piceno, Cesari, 1914. (Estr. dagli *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie delle Marche,* 1912, vol. VIII). — In rapido riassunto la B. ci presenta il « Carteggio alla Reggenza » tra il 1413 e il 1465. Non è se non un saggio, che dovrebbe destare in altri il desiderio « di esplorare oltre — dietro la greve porta dell'Archivio chiavata di ferro e difficile ad aprire — le vecchie carte che hanno in sè tanto spirito vitale e tanto interesse umano ». Tutto quel mondo « di Feltreschi e di Malatesti, di arcivescovi e di castellani, di dame e di condottieri d'arme; di uomini di toga, di guerra, di corte e di ventura; di malviventi, di principi e di umanisti; di monache e di vedove, di provvisionati e di ebrei, di gente depredatrice e di gente depredata, che per latino e per volgare, per mano propria e per altrui, fra l'Adriatico e l'Appennino, fra la Marca e l'Emilia, dal Lamone al Metauro, per diretta comunicazione come per devio tramite, compie officio di legge o di cortesia, di necessità o d'amicizia, di carità patria o di avvertimento ostile, inviando a mano d'uomo o a dorso di mulo le sue missive sul Titano », rivive qui, dice l'Autrice. Ma, forse, più che nelle notizie brevi, e qualche volta addirittura troppo brevi, il passato della Repubblica di S. Marino vibra nell'anima di chi, come l'A., ha potuto, con paziente tenacia, mettersi a contatto con tutta la molteplice vita d'uno stato minuscolo sì, ma vario ed

interessante. Poichè, ci sembra che le rubriche generalissime « Avvisi vari » — le quali ricorrono spesso spesso — non dicano proprio nulla: e sarebbe stato meglio individualizzarle di più, se non si volevano assolutamente lasciare da parte. Invece, certe carte, che alla B. parvero più importanti, sono minuziosamente descritte e spesso riprodotte a brani. A nostro modo di vedere, sarebbe stato più opportuno adottare un sistema unico e uguale, rimettendo a chi ne avesse avuto desiderio l' incarico d' analizzare i singoli documenti. Il lavoro sarebbe riuscito, così, più completo; molto più che l' importanza di qualsiasi fonte storica dipende sovente dal fine che si propone chi fa delle ricerche.

Ad ogni modo, anche così com'è, questa pubblicazione riuscirà d'un interesse non piccolo, e susciterà in altri, non ne dubitiamo, la voglia di seguitare la via tracciata, con sì nobile intento, dalla B., che, superando non poche difficoltà, ha lavorato con entusiasmo. E. P.

Abruzzi. — Ottime sono le *Ricerche preparatorie per l'edizione del Regesto di Sant'Angelo in Formis.* Aquila, Unione Arti Grafiche, 1914; 8°, pp. 59, di cui Onofrio Brienza rende conto. Diremo di più: il suo lavoro va alquanto al di là di una pura preparazione. Vi è una breve storia del monastero di Sant'Angelo in Formis, breve e non certo compiuta in quanto riflette soprattutto le relazioni esterne; ma d' altra parte sufficiente a dare un' idea dell' antico convento cassinese. Segue la serie cronologica dei preposti fino al secolo XIV.

La descrizione del Regesto e la bibliografia che lo concerne, buone osservazioni sulla sua attendibilità diplomatica e storica e l' indice cronologico dei documenti editi e inediti del codice si riferiscono più particolarmente a quell' opera preparatoria compiuta dal B. con amore e cura, che fanno ben presagire, se egli avrà la costanza di persistere nell' impresa, dell' edizione critica di questo cartulario, studiato ed illustrato più volte (ciò che sta a provare il suo valore storico), ma da considerarsi tuttora inedito, poichè, sebbene stampato a Montecassino nel 1887, non fu peraltro pubblicato.

A. P.

— La *Cronaca teramana dei banditi della campagna e delle fazioni familiari della città nei secoli XVI e XVII.* Teramo, 1914; 8°, pp. 57-xix. (Estr. dalla *Rivista abruzzese*), che Francesco Savini pubblica, non è tratta dal manoscritto originale, ma da una copia eseguita da Gio. Francesco Nardi morto nel 1813. Essa va dal 1550 al 1699 e contiene la narrazione delle tristissime imprese compiute nel Teramano dai banditi per oltre un secolo. Sconosciuta agli sto-

rici locali, costituisce, al dire del S., una rivelazione, poichè era finora ignoto che a tante violenze avessero partecipato le maggiori e più cospicue famiglie. Che la cronaca possa essere apocrifa, non ostante che i fatti narrati sembrino allo stesso editore siffattamente incredibili da far sospettare trattarsi di « una satira sanguinosa » contro le famiglie, che vi sono ricordate, è assolutamente escluso dal S. per la conferma offerta dai documenti riferiti in nota. Non vogliamo contraddire il dotto erudito teramano nelle sue affermazioni; ci permettiamo soltanto di osservare che la prova intorno all'esistenza delle persone non implica necessariamente la verità dei fatti ad esse attribuiti. Ad ogni modo, poichè il racconto dalla metà del secolo XVI si spinge sino alla fine del secolo seguente, è lecito chiedersi su quali testimonianze l'autore narrò gli avvenimenti più remoti, dei quali certissimamente non fu spettatore. Ci sembra quindi, o noi c'inganniamo, che il valore del documento sia alquanto dubbio e che, senza un'attenta revisione e senza prove più fondate, esso non possa essere usufruito con tranquilla coscienza dallo storico.

A. P.

Napoli. — I processi della congiura dei Baroni contro Ferdinando I d'Aragona pubblicati per volere di quest'ultimo nel 1487-88 e la storia del Porzio affermano che Giovannantonio Petrucci, conte di Policastro, dimostrò alla lettura della sentenza e nel supremo momento dell'esecuzione una grande debolezza d'animo. Giuseppe Paladino contesta e taccia di falsità questa affermazione (*La fine del conte di Policastro secondo nuovi documenti*. Città di Castello, 1914; 8°, pp. 13. Estr. dalla *Rass. crit. di lett. ital.*, XIX, 25 e segg.), cioè secondo due lettere dell'ambasciatore estense alla Corte di Napoli, sarebbe stato tutt'altro che vile. Egli, sia durante la lettura della sentenza, sia prima del supplizio, dimostrò un gran disprezzo della morte; contegno del resto, nota il P., in piena rispondenza con lo stato d'animo che egli rivela nel penultimo sonetto del suo *Canzoniere*, scritto durante la prigionia. A. P.

Sicilia. — P. Egidi, *La « Communitas Siciliae » del 1282*. Messina, D'Angelo, 1915, pp. 56. (Estr. dall' *Annuario della R. Università di Messina*, 1914-15). — La vita della *Comune* siciliana sorta dopo l'insurrezione del Vespro è stata oggetto di studio da parte dell'Amari e del Cartellieri. L'A., riprendendo in esame le fonti letterarie ed archivistiche, ne determina con maggior precisione l'origine, lo sviluppo e la fine. È noto come l'insurrezione del Vespro fu un movimento improvviso e popolare, a cui parteciparono principalmente il popolo

delle città, la borghesia e la piccola nobiltà. Ma ciò non esclude che esso fosse preceduto ed accompagnato da trattative ed accordi tra il re d'Aragona e un certo numero di nobili siciliani, auspice Giovanni da Procida. Molti elementi storici vi sono per affermarlo, e l'A., contrariamente a coloro che lo precedettero nello studio della questione, ne ha tratto profitto, osservando giustamente che dall'esistenza di quei preparativi derivò la nota leggenda sfatata dalla critica moderna. Quegli accordi non furono la causa immediata della rivoluzione, chè anzi questa scoppiò per altre ragioni e prima che i sostenitori degli Aragonesi fossero pronti; ma contribuirono a formare l'ambiente in cui il fatto avvenne, ed a favorire il trionfo degli insorti, volgendo poi le conseguenze del moto a vantaggio del re Pietro. Le mene del partito aragonese furono una delle principali cause dell'effimera vita che ebbe la *Comune* siciliana.

Ma altri motivi agirono in quei sensi, e l'A. li pone assai bene in rilievo; come la rivalità aspra ed incessante, che aveva ben profonde le sue radici nel passato, tra le due città maggiori dell'isola; il contrasto tra la tendenza monarchica propria essenzialmente della feudalità, e quella autonomistica seguita dalla borghesia; il mancato appoggio anzi l'opposizione della Santa Sede. Fu così che se pure si riuscì a formare un governo centrale, il che con evidente esagerazione negò l'Amari, debole ne fu l'azione politica e militare. Soltanto sulla non gloriosa vita della *Comune* del 1282 gettò un lampo di vivida luce l'eroismo dei Messinesi nella resistenza opposta al nemico. G. PALADINO.

— F. GUARDIONE, *La Sicilia nel 1848*. (In *Rivista d'Italia*, settembre 1914). — L'A. esalta il carattere unitario della rivoluzione siciliana del 1848, e ne afferma la grande efficacia sul movimento nazionale e liberale della penisola in quell'anno fortunoso. Sul medesimo soggetto vedi l'interessante articolo documentato di V. CIAN, *La candidatura di Ferdinando di Savoia al trono di Sicilia*, in *Nuova Antologia*, 1° aprile 1915. F. L.

Storia artistica e letteraria.

— ORAZIO BACCI, *Il Boccaccio e la prosa italiana*. (Discorso letto alla R. Accademia della Crusca nella pubblica adunanza del 1° marzo 1914). Firenze, Galileiana, 1914. — Il discorso, che, con la consueta densità di cultura e purezza di elocuzione, il B. consacra al Boccaccio come primo prosatore italiano, rappresenta il suo in-

gresso in quella Accademia della Crusca la quale ebbe, fra i numi tutelari alle sue lontane origini, in special modo il Certaldese. E, realmente, nulla di meglio si sarebbe potuto fare da un novello accademico, che considerare il Boccaccio in quel periodo di transizione per la nostra prosa volgare, in cui essa, procedendo da molto tenui e non mai troppo stabili canoni grammaticali e sintattici, si affermò nella Novella borghese mirabilmente e diede adito alla posteriore prosa di svilupparsi e aggrandire vieppiù.

Il B. fa notare come il Boccaccio non fosse quel che si dice un epigono nella storia delle forme d'arte che coltivò, e specialmente come novelliere. In lui si arresta, come sospinta da forza secolare, tutta una tradizione italiana e francese; egli accolse in se stesso gli elementi varî di popoli fra loro stretti da un legame di sangue e diversamente artisti a lor modo; e armonizzando tradizioni e leggende, versi di amore e prose di romanzi, classicismo e *folklore*, imbevuto di mitologia, di retorica e di erudizione già interamente umanistica, intuì un mondo di tra il sensuale e il cavalleresco, popolareggiante e borghese, comico e satirico, romantico e poetico: in una lingua fiorentinissima, pur nel periodo più latino che immaginar si potesse, sciolta anche dalle costrizioni della rima e del verso, fuori da quella ottava così serrata e snelletta, che era stata il suo primo amore e il suo sogno, verso una prosa nuova, ricca, sonante, incatenata e vinta dalla emergente grandezza del romanzatore.

Ciò premesso, venne il B. senz'altro all'esame stilistico del periodo boccaccesco. Ma la domanda che affligge ogni studioso di *forme* tocca anche il Nostro allorquando è costretto a confessare come sia erroneo distinguere e staccare dal verso e dalla prosa la lingua, la quale è tutt'uno con esse, nasce con esse, intuizione ed espressione all'unisono. Pure, questo sforzo è necessario, anche perchè buona parte delle energie secolari nella nostra letteratura sono state spese nella questione della lingua.

Quanto al Boccaccio, non troppo il Foscolo fu felice nel giudicare, allorchè lo raffigurò in un innamorato che, vezzeggiando la lingua, la conquistò alla prosa letteraria, accusandolo, ciò nondimeno, di averla mortificata nella nativa energia: mentre da quello stile così brillante e personale, da quella glorificazione del volgar fiorentino dei Lapi e dei Bindi, risollevantesi — a dirla col Carducci — così magnifico nella arsi, così pieno e sonante nella tesi, si svelava e affermava il segreto della prosa italiana. Nè si può dire che fosse il *Decameron* in tutto privo di quelle clausole metriche, le quali avevano preoccupato lo scrittor del *Filocolo* e della

Fiammetta, e si presentasse al lettore impoverito del bellissimo *velox*, raccomandato dalle *Artes dictandi* nelle matematiche leggi del *Cursus*. La quale preoccupazione porta il Boccaccio verso uno stile magniloquente ed eloquente, colorito in diverso modo a seconda del soggetto e della intuizione, ora comico, ora tragico, ora erotico. Con l' arte, che si rifrange in mille luci nella sua adamantina unità, ascende verso confini insperati, *l'umanità*: l'amore conduce per mano il dolore, allorchè, dalla contemplazione della morte, si passa al godimento pieno e completo della vita sui poggi in Bellosguardo: e il dolore trionfa, talvolta, sopra all'amore, specie in quella giornata magnifica, la quarta, e in quell'ultima che fu detta a ragione la decima legione dell' ideale, in cui il piacere e il dovere e l'amore si confondono e si compenetrano nel sacrificio.

Ma come si preparò la prosa boccaccesca? Varî elementi entrano nella formazione della nostra lingua letteraria: il Siciliano illustre dell'alta lirica, le mescidanze franco-veneziane, le consuetudini dello Studio bolognese, in cui fiorì quella lingua conguagliata e dotta della quale riportavan ricordo il Notaro e il Mostacci e Pier delle Vigne nella famosa tenzone: ma i linguaggi oscillanti tra i fondachi e le corti aspettavano un assertore e un codificatore. E sorsero in più d'uno: e a Firenze le prime corone si posarono sul volgare, timidamente sonnecchiante nei libri dei banchieri e negli atti di compra e vendita, quando Dante, il Petrarca e il Boccaccio gli assicurarono una eterna preponderanza e grandezza. Dante, con la commossa dolcezza dei ricordi idealizzati nella *Vita Nova* e nei ragionamenti sdegnosi e dolenti del *Convivio*, diede alla lingua il fremito del suo cuore e il lampo del suo intelletto: il Boccaccio inclinò al latineggiare, è vero. ma con quanta soavità e leggiadria e con quale commossa gioia dei saccheggiatori postumi di locuzioni!

Nei secoli che vennero poi si ebbero scrittori che trattarono della lingua dal Bembo al Manzoni e al Carducci: ma sempre tenendo nella debita maestà il Boccaccio, l'altra *Comedia* e questa veramente umana. Le imitazioni, le glorificazioni, le censure, dimostrano la parte che il Certaldese ebbe nello spirito e nel cuore delle lettere nostre: e il monumento più grande dèl poeta, cui fu patria Certaldo e amore l'*alma poësis*, è nella storia dell'arte e nella prosa italiana.

Libro sacro per noi al pari di quello di Dante: purificato attraverso ai secoli e fatto più caro dopo il pentimento ormai tardo del poeta morente, documento solenne della lingua del *sì*.

E. Gamerra.

— Giuseppina Turrisi-Colonna, *Poesie*, aggiuntovi i *Volgarizzamenti*, le *Lettere* della stessa e sulla medesima con *Proemio* e *Discorsi* di Francesco Guardione. Quinta impressione corretta e accresciuta. Firenze, Successori Le Monnier, 1915; 8°, pp. 480. — Opportunamente il G. volle rievocare la memoria e la immagine della poetessa siciliana, già ammirata da insigni letterati e patriotti, dal Guerrazzi allo Zanella ed Augusto Conti, e che a torto sembrava quasi dimenticata. Richiamano subito l'attenzione del lettore il Proemio *Delle poetesse italiane nella prima metà del secolo XIX* e il discorso sulla Turrisi. Il G. si propose non soltanto di rinfrescare la memoria della poetessa, anima di ferro e di fuoco in membra delicate ed esili, ma intese ancora dimostrare ch' essa fu maggiore della sua fama, e che merita uno dei primi posti, e magari il primo, fra le poetesse della età del risorgimento. Forse a taluno ciò può sembrare un po' troppo; comunque non può negarsi che in poche altre scrittrici di quel tempo, e forse in nessun' altra, il sentimento sia così alto e spontaneo, l'arte così schietta, l'immagine così vivace come in questa gentildonna.

In arte la Turrisi s'ispira più specialmente al Byron, al Niccolini ed al Leopardi, portando anche nella imitazione una gentile nota muliebre, una certa moderazione delicata e venusta, onde non può ripetersi che l'adorazione pel poeta d'Aroldo abbia nuociuto al suo cuore. Alla scuola del dolore imparò molte cose, ma il dolore temprava e nobilitava alla fede in Dio e nella libertà, contribuendo a preparare coi carmi la rivoluzione del '48 nelle sue migliori iniziative. Completano il volume un manipolo di lettere della Colonna, fra le quali notevolissima quella al fratello, e d' illustri Italiani a Lei e su Lei.

G. Rondoni.

Luigi Tedici responsabile

L'ORIGINE FRANCESE
DI UNA NOTA FORMOLA BARTOLIANA

1. — È merito del Woolf, nel suo recente libro sulle teorie politiche di Bartolo (1), aver posto definitivamente in chiaro ciò che già era stato intravisto dal Gierke (2): che la soluzione bartoliana del problema tradizionale nella letteratura giuridica italiana, dalla glossa in poi, sui rapporti fra l'Impero, sempre teoricamente concepito come universale, e i singoli Stati particolari ed autonomi, cittadini o nazionali, affermantisi e svolgentisi entro l'ambito dell' Impero universale, trova la sua sintetica e concreta determinazione nella formola: *civitas* (o *regnum*) *superiorem de facto non recognoscens est sibi princeps,* oppure *habet in se ipsa imperium,* o, ch'è

(1) Cecil W. Sidney Woolf, *Bartolus of Sassoferrato. His position in the History of Medieval Political Thought,* Cambridge, University Press, 1913, pp. 154 e segg.: vedi in questo stesso fascicolo dell'*Archivio* la nostra recensione del libro del Woolf.

(2) Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht,* III, pp. 370 e segg., 381 e segg., 639 e segg.: vedi anche Rehm, *Geschichte der Staatsrechtswissenschaft,* Freiburg u. Leipzig, 1896, pp. 197 e segg., e Ercole, *Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento,* Bologna, 1911, pp. 138 e segg., e « *Tractatus de Tyranno* » *von C. Salutati,* Berlin, 1914, *Introduzione,* pp. 78 e segg.

in sostanza lo stesso, *est populus liber* (1). La quale formola null'altro vuol dire, se non che in tanto una *civitas* (o un *regnum*) (2) è *superiorem non recognoscens,* ossia è indipendente, sovrana (*superior*) nel proprio ambito, o *libera,* in quanto eserciti di fatto sui propri sudditi tutte le facoltà e tutti i poteri che sono propri, nell'Impero universale, dell'Imperatore, sì da costituire un piccolo Impero in miniatura (3): onde non v' ha at-

---

(1) Cfr. per es. BARTOL., *Ad. Dig. Vet.,* IV, 4, 3: « .... Civitates.... quae Principem non recognoscunt in dominum et sic *earum populus liber est....* possent hoc forte statuere: *quia ipsam et civitas sibi princeps est...* »; *Ad Dig. Nov.,* XLII, 6, 2: « .... et dicunt quod est populus nemini subditus: ideo hic populus *est princeps in hac civitate....* »; ib., XLVIII, 19, 4: « .... Et idem intelligo in istis civitatibus Italiae *quia ipsae sunt principes sibi ipsis....* »; ib., XLIX, 1, 1, § *Si quis in appellatione*: « .... ipse populus.... solus reperitur superior.... *et sibi princeps est....* »; ib., L, 9, 4: « .... quod.... procedit in illis civitatibus quae de facto in temporalibus non recognoscunt superiorem *et sic ipsae in se habent imperium....* »; *Ad Cod.,* X, 46, 1: « Dicit glossa quod Imperator.... et idem puto quod consilium magnum et adunantia generalis, *quae habet plenum imperium,* quia forte est civitas quae non recognoscit superiorem.... », ecc.

(2) Cfr. per i *regna* specialmente *Ad. Dig. Vet.,* III, 1, 1, § *De qua re*: « .... Item de aliis regibus et principibus qui recognoscunt Imperatorem in dominum. Sed si esset *rex princeps vel populus* qui Imperatorem in dominum non recognosceret.... talis appellatur *populus liber.... et apud eosmet dicitur esse imperium sui ipsius....* » ecc.: cfr. WOOLF, op. cit., pp. 107 e segg.

(3) Per es. *Ad Dig. Nov.,* XLVII, 1, 57: « .... Quod sine dubio obtinet in civitatibus quae non recognoscunt dominum in temporalibus quia tunc populus liber est *et utitur omne iurisdictioni imperiali....* »; ib., XLVIII, 1, 7: « .... cum quaelibet civitas Italiae.... dominum non recognoscat.... *habet merum imperium in se ipsa et tantam potestatem habet in populo quantam Imperator in universo....* »; XLIX, 2, 1, § 3: « .... sed si esset aliquis rex vel dominus, qui in temporalibus superiorem non recognosceret, *tunc putarem in eo idem quod in Principe, quia est eadem ratio....* »; *Ad Cod.,* XI, 32, 3: « .... quod venditio rerum immobilium possit fieri auctoritate ejus consilii apud quod est omnis potestas: *Illud enim vicem Imperatoris gerit in civitate illa....* »; ib., II, 10, 1: « .... Judices supra legem ut Papa vel Imperator, vel *alius dominus cuius dictum habetur pro lege in territorio suo....* »; *Ad Dig. Vet.,* II, 1, 1: « .... Princeps habet omnem jurisdictionem.... et ex hoc dicitur dominus totius mundi.... sicut quilibet iudex dicitur *princeps* civitatis vel territorii cui praeest.... » ecc.

tributo della potestà imperiale che non possa, nei suoi limiti territoriali, direttamente applicarsi ad essa (1); e che appunto in questo esercizio dei poteri imperiali per parte della *civitas superiorem non recognoscens* sta la ragion d'essere sufficiente, anche in mancanza d'altri motivi o giustificazioni giuridiche, della sua indipendenza o sovranità entro l'ambito dell'Impero universale (2). Ed è anche merito del Woolf di aver nettamente sentito che quella formola — sul valore logico e storico e sulle conseguenze giuridiche della quale, così nei riguardi del diritto pubblico interno dei singoli Stati autonomi italiani del secolo XIV, come nei riguardi della formazione e dello sviluppo del moderno concetto di Stato, mi riservo di ritornare ampiamente fra breve, in un apposito studio, in cui avrei intenzione di riprendere direttamente in esame tutto quello che può ben dirsi il diritto pubblico di Bartolo — non è di invenzione bartoliana, e di avere per il primo tentato di indagarne gli immediati precedenti e di ricostruirne la storia sino a Bartolo (3). Senonchè la storia così tracciata dal Woolf non risulta nè completa nè esatta; e giova alla migliore conoscenza del pensiero bartoliano correggerla e integrarla. Se è vera infatti la derivazione, affermata dal Woolf, della formola bartoliana dalla massima corrente fra i giuristi italiani e francesi dalla metà del secolo XIV in poi, e per lo più direttamente riferita al re di Francia: *Rex* (« superiorem non recognoscens ») *in regno suo est Imperator regni sui* o *tenet locum imperatoris in regno suo* (4) —, onde la origina-

(1) Vedi la interessante e fondamentalmente esatta esposizione di Woolf, op. cit., pp. 116 e segg., 155 e segg.

(2) Woolf, op. cit., pp. 134 e segg., 145 e segg., 160 e segg.

(3) Idem, pp. 368 e segg.

(4) Cfr., tra i molti, Oldrad. de Ponte, *Consilia et Quaestiones*, Romae, 1472, quaestio 230: « .... *cum quilibet rex de facto teneat lo-*

lità di Bartolo consisterebbe, almeno in apparenza, nell'avere per il primo estesa quella massima, e la soluzione giuridico-politica che essa esprime, dai *Regna* alle *civitates superiores non recognoscentes,* e sovratutto, nell'avere su di essa saldamente e sistematicamente fondato, come il Woolf solo in parte accenna, e come io mi propongo di meglio dimostrare nel su annunciato studio, tutto il suo diritto pubblico e la sua teoria politica —; non è altrettanto vero che inventore di quella massima sia stato, come pare incline a supporre il Woolf, uno dei maestri di Bartolo, Oldrado da Ponte, o che, ad ogni modo, la prima apparizione di essa non possa farsi risalire al di là dei primi decenni del secolo XIV (1).

cum imperatoris in regno suo, tales donationes legibus non subjiciuntur.... »; Cynus, *Comment. in Codicem,* Francoforte, 1578: *Ad Leg.*, 26, V, 17, p. 317: « dominus.... qui non recognoscit superiorem *est princeps in terra sua de facto....* »; ib., 3, IV, 16, p. 186; Baldus, *Ad Cod.*, 7, IV, 18, § 6: « .... Rex et fiscus equiparantur. Item *Rex in regno suo est Imperator regni sui....* »; *Ad Inst.*, 2, I, n. 8: « .... quod potest Princeps in universaliter possunt isti (Reges) in terris sibi subiectis cum in eisdem iure Principis illi fungantur.... »; *Ad Dig.*, 1, I, 8, n. 19; *Cons.*, V, c. 406, n. 6 ecc.; Panorm., *Ad* c. 7, X, 1, 2, n. 6; Decius, *Cons.*, 403, n. 2 e 649, n. 3 ecc.: per la letteratura giuridica francese, cfr. Philipp. de Mezières (?) *Somn. Viridarii,* in Goldast, *Mon. Rom. Imp.*, I, parte II, c. 160, p. 173: « .... regi Franciae, *qui est imperator in regno suo* nec superiorem recognoscit in terris.... »; Jean Boutillier, *Somme rurale,* II, tit. 1, p. 646: « .... Si sçachez que le roi de France *qui est empereur en son royaume* peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy.... et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient.... »; Degrassalius, *Regalium Franciae,* lib. II, Paris, 1598, p. 316: « .... *rex Franciae est imperator in suo regno....* » ecc.

(1) Cfr. Woolf, op. cit., pp. 380 e segg. L'ipotesi del Woolf segna però già un progresso, non solo di fronte al Gierke, op. cit., III, p. 639, n. 338, che non cita, a proposito della equiparazione tra il *rex superiorem non recognoscens* e l'*Imperator,* alcun giurista anteriore a Baldo, ma di fronte agli stessi storici francesi, i quali concordemente attribuiscono a Baldo la paternità della formola, che pure ebbe, come vedremo, tanta importanza per il diritto pubblico francese: cfr. Esmein, *Cours élémentaire d'histoire du droit français,* Paris, 1910, p. 339; e Chénon, *Le droit romain à la « curia regis » de Philippe Auguste à Philippe le Bel,* in *Mélan-*

Onde non appare neppure giustificato il dubbio che il Woolf eleva sull'attribuzione all'anno 1302 fatta dallo Scholz della nota *Quaestio in utramque partem,* che il Riezler aveva già attribuita alla seconda metà del secolo XIV (1), nella quale appunto s'incontra la formola: « Omnia quae pro imperatore faciunt, valent nichilominus pro rege Franciae, *qui imperator est in regno suo....* » (2). Nessun serio motivo v'ha di esitare ad accogliere l'ipotesi dello Scholz (3), giacchè, come mi propongo di dimostrare nelle pagine seguenti, la massima era sorta ed erasi diffusa in Francia, assai prima degli inizi del secolo XIV, e non l'avevano perciò inventata o trovata nè l'autore della *Quaestio in utramque partem,* nè, tanto meno, il nostro Oldrado. La quale dimostrazione non sarà oziosa od inutile, in quanto la determinazione esatta della origine e delle fonti, dirette o mediate, della formola bartoliana varrà, non solo a render più facile la interpretazione del concetto che per essa si esprime, ma, sopratutto, a meglio fissare in che limiti e in che senso si debba intendere ed accogliere la intrinseca originalità della concezione di Bartolo e del sistema politico che su questa si fonda. È infatti per non essersi reso pienamente ragione delle origini e delle vicende di quella formola, che al Woolf non è neppure

---

ges Fitting, 1907, I, p. 211: all' Esmein si rimette VIOLLET, *Histoire des institutions politiques et administratives de la France*, II, p. 64; e *Le Roi et ses Ministres pendant les trois dernières siècles de la Monarchie,* Paris, 1912, p. 141.

(1) Cfr. RIEZLER, *Die literar. Widersache der Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers,* Leipzig, 1874, p. 141; e SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII.* Stuttgart, 1903, pp. 224 e segg.

(2) Cfr. *Quaestio in utramque partem,* in GOLDAST, *Mon. S. Rom. Imperii,* Hannover, 1612, II, p. 98: cfr. WOOLF, op. cit., pp. 369 e segg.

(3) A ragione perciò lo SCHOLZ, in un suo recente cenno bibliografico sul libro del WOOLF (in *Zeitschr. der Sav.-Stift. G. A.*, 1914, p. 534), insiste, senza però nessuna ulteriore dimostrazione, sulla sua tesi.

riuscito di scorgere la sostanziale divergenza esistente tra il significato che la formola ha nelle sue prime apparizioni e conserva e consolida poi nella posteriore tradizione giuridica francese, e il significato che essa assume presso la maggior parte dei giuristi italiani contemporanei a Bartolo, e in cui Bartolo stesso l'accoglie e la applica.

2. — Ho detto or ora che la massima *rex in regno suo est Imperator regni sui* era sorta in Francia: ed in Francia, infatti, è da porsi la sua naturale genesi logica e storica. In Francia essa ha fatto la sua prima comparsa nella letteratura e nella tradizione giuridica medievale, perchè è appunto in Francia che se ne è sentito per la prima volta il bisogno. Essa è nata dalla necessità, che si fece assai presto sentire nella coscienza giuridica e politica francese, di trovare una sodisfacente soluzione al contrasto, in apparenza irriducibile, tra la pretesa non mai smentita della monarchia francese alla piena e assoluta indipendenza dall' Impero romano-germanico (1) e la intima tendenza universalistica e imperialistica del diritto romano: tutto il valore storico e pratico della massima su enunciata sta invero in ciò, che essa costituisce la più radicale soluzione di quel contrasto. I primi accenni ad essa coincidono con l'acuirsi e l'aggravarsi di quello: il che val quanto dire che risalgono alla metà del secolo XII, o giù di lì. Quel contrasto infatti si era necessariamente

(1) Cfr. su ciò la confutazione di Lot, *La royauté française et le Saint-Empire romain*, in *Revue historique*, 1892, L, pp. 147 e segg.; e di Fournier, *La France et l'Empire au Moyen-Age*, in *Bulletin critique*, 1895, pp. 544 e segg., della tesi sostenuta da Léroux, *La royauté française et le Saint-Empire romain*, in *Revue historique*, 1892, XLIX, pp. 247 e segg.: vedi anche Flach, *Les origines de l'ancienne France*, Paris, 1904, III, pp. 287 e segg.; Viollet, *Histoire des inst. politiques et administratives de la France*, II, pp. 40 e segg.; *Le Roi et ses Ministres*, pp. 137 e segg.; Woolf, op. cit., pp. 315 e segg.

reso sempre più acuto e stridente dagli inizi del secolo XII in poi, dopo la rinascenza scientifica della tradizione romanistica, e specialmente dopo le ripetute affermazioni del programma di restaurazione imperiale degli Svevi, che nel diritto romano andavano appunto trovando uno dei più saldi sostegni teorici e pratici (1). La rinascita romanistica non aveva tardato a passare dall'Itaiia alla Francia, ove il diritto romano non aveva mai, nei secoli antecedenti, interrotto completamente la propria vita scientifica, portandovi di nuovo la diretta conoscenza dell'intera legislazione giustinianea e il metodo per studiarla (2). Ma il diritto giustinianeo era, assai più che non il diritto teodosiano, — e ben più del diritto teodosiano, quale la Francia lo aveva a lungo conosciuto attraverso il *Breviario* alariciano e l'*Interpretatio* visigotica (3) — un diritto *impe-*

---

(1) Cfr. Ficker, *Forsch. zur Reichs- u. Rechtsgesch. Ital.*, II, pp. 472 e segg.; Pomtow, *Ueber den Influss der altröm. Vorstell. vom Staate auf die Politik K. Friedrichs I*, Halle, 1886; Ercole, *Impero e Papato* cit., pp. 19 e segg.; Besta, *L'opera d'Irnerio*, Torino, 1896, I, pp. 62 e segg.; Blondel, *Étude sur les droits régaliens et la constitution de Roncaglia*, in *Mélanges Paul Fabre*, 1902, pp. 249 e segg.; Krammer, *Der Reichsgedanke des Staufischen Kaiserhauses*, Bresslau, 1908, pp. 1 e segg., 39 e segg. ecc.

(2) Vedi per la tradizione scientifica del diritto romano in Francia nel primo Medio Evo, oltre gli scritti ben noti del Fitting (specialmente *Le scuole di diritto in Francia*, in *Bullettino dell' Istituto di diritto romano*, 1891, pp. 165 e segg.); Rivier, *La science du droit dans la première moitié du Moyen Age*, in *Nouvelle Révue historique du droit*, I, pp. 1 e segg.; Caillemer, *L'enseignement du droit civil en France vers la fin du XIIIe siècle*, ibid., III, pp. 599 e segg.; Glasson, *Histoire du droit et des inst. de la France*, IV, 1891, pp. 181 e segg.; Tardif, *Histoire des sources du droit français. Origines romaines*, Paris, 1890, pp. 224 e segg.; Esmein, op. cit., pp. 758 e segg. ecc.: per l' influenza dei glossatori e della loro scuola, specialmente Caillemer, op. cit., pp. 604 e segg.; Glasson, op. cit., IV, pp. 223 e segg.; Tourtoulon, *Placentin, La vie et les oeuvres*, Paris, 1896; Besta, *L'opera di Iacopo da Révigny*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1899, pp. 69 e segg.

(3) Cfr. specialmente Flach, *Le droit romain dans les chartes du IXe au XIe siècle*, in *Mélanges Fitting*, I, pp. 383 e segg.

riale: e tanto più dopo la vigorosa accentuazione del suo carattere imperiale che, per ragioni pratiche e storiche ben note, ne aveva fatto in Italia la glossa e la tradizione scolastica che dalla glossa discendeva (1). Onde non reca meraviglia che, a più riprese, e specialmente nei periodi in cui più pericolose apparivano ai re di Francia, da Filippo Augusto a Filippo il Bello e anche prima, le aspirazioni degli Imperatori tedeschi al dominio universale e le correlative asseverazioni dei legisti bolognesi, la monarchia francese, preoccupata per la propria indipendenza, abbia cercato di porre qualche argine alla diffusione in Francia del diritto romano, o meglio, all'insegnamento di esso sul metodo e sulla falsariga della scuola bolognese (2). E che, del resto — anche prescindendo dalla natura e dalle vicende della politica di fatto adottata dai re francesi nei loro rapporti con l'Impero, recentemente studiata, sotto questo punto di vista, dallo Chénon — queste preoccupazioni della monarchia non fossero del tutto ingiustificate, lo dimostrano gli stessi scritti di alcuni fra i più noti romanisti francesi del secolo XIII e dei primi anni del secolo XIV, nei quali si sostengono, circa la posizione della monarchia di fronte all'Impero, opinioni, che certo

---

(1) Cfr. CAVALIERI, *Di alcuni fondamentali concetti politici contenuti nella glossa d'Accursio*, in *Archivio giuridico*. 1909, pp. 160 e segg.; BRUGI, *Le dottrine politiche dei glossatori*, in *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane*, 1914, pp. 41 e segg.; BESTA, *L'opera d'Irnerio*, I, pp. 241 e segg.; TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna, 1894, pp. 131 e segg.; CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia*, 1891, pp. 120 e segg.; SOLMI, *Stato e Chiesa* ecc., 1901, pp. 90 e segg. 195 e segg.; ERCOLE, *Impero e Papato* ecc., pp. 20 e segg.; R. W. and. A. J. CARLYLE, *History of Medieval Political Thought in The West*, II, 1909, pp. 5 e segg.; 55 e segg.

(2) CHÉNON, op. cit.. pp. 197 e segg.: per alcune riserve su questo notevole studio (sulle sue traccie, VIOLLET, *Le Roi* ecc., pp. 138 e segg.), vedi JEAN ACHER, *Le jubilé de M. Hermann Fitting*, in *Révue générale du droit*, 1908, pp. 152 e segg.

non concordavano con le tendenze della politica regia: il che parrà tanto più significativo, ove si pensi alla partecipazione spesso eminente ed attiva esercitata da qualcuno di que' giuristi — come, ad esempio, da Pietro da Bellapertica, che fu cancelliere di Francia (1) — a quella politica. Ma essi non potevano dimenticare le loro origini nè i loro maestri bolognesi; e, malgrado il loro spirito innovatore, specialmente rappresentato da Jacopo da Révigny (2), l'opinione della glossa aveva sempre per loro un peso non trascurabile. È ben vero che tanto Jacopo da Révigny quanto Pietro da Bellapertica sono da un giurista posteriore di due secoli (Giovanni Igneo) annoverati fra quegli Ultramontani che sostennero la indipendenza *de iure* del re di Francia dall'Impero, e come tali, contrapposti ai Citramontani, affermanti, sulle traccie di Bartolo, e conformemente alla glossa, la tesi opposta (3). La notizia è però contraddetta dall'esame di-

(1) SAVIGNY, *Storia del diritto romano,* trad. BOLLATI, II, pp. 575 e segg.; GLASSON, op. cit., IV, p. 225.

(2) Cfr. BESTA, *L'opera di Iacopo da Révigny* cit., pp. 69 e segg.; CAILLEMER, op. cit., pp. 604 e segg.; FLACH, *Cujas, Bartole et les Bartolistes,* in *Nouvelle Revue historique de droit,* 1883, p. 301, ecc.

(3) Cfr. la *Disputatio* di JOHANN. JGNEUS doct. AURELIAN. *An rex Franciae recognoscat Imperatorem,* in *Comment. in aliquot Constitutiones Principum itemque in aliquot Responsa iurisconsultorum,* Lugduni, 1541, p. 62: « .... curavi multis additis conclusionibus *de mente Petri de Bellapertica....* duas ex dictis suis.... disputare et pro viribus sustinere, quae omnium contradicunt dictis Bartoli et omnium suorum sequacium idem tenentium cum eo.... : *rex Franciae neminem in temporalibus de iure habet superiorem* pro Petro contra Bartolum et sequaces; *Galli legibus imperialibus non utuntur, ut eas pro legibus habeant* pro Petro contra Bart. et sequaces.... »; ib., p. 63, § 8: « .... Reperio quod nostri doctores Aurelianenses et Ultramontani ubique contra sententiam glossarum juris civilis et canonici et doctores citramontanos tenuerunt *quod rex Franciae non recognoscat imperatorem de iure*: tenuerunt et presertim *Iac. de Raven. Petr. et Johan. Fab.* in d. l. 1 C. de summa trin. et fide cath. (C. I, 1. 1) etc.... »: l'inesattezza dei riferimenti di Giovanni Igneo fu rilevata dal WOOLF, op. cit., pp. 374 e segg.; ma senza trarne il frutto che avrebbe potuto.

retto, in quanto esso è possibile, dei loro scritti. Nel suo commento alla prima legge del Codice — a cui appunto Giovanni Igneo si richiama — Pietro da Bellapertica infatti si limita, e non senza incertezza, ad affermare che vi sono molti popoli che solo *de facto imperatorem non recognoscunt dominum,* e lascia del tutto impregiudicata la questione *de iure*: una soluzione che certo non poteva sembrare sufficiente alla monarchia (1). Più esatto può parere Giovanni Igneo, quando afferma essere stato Pietro da Bellapertica uno dei primi a sostenere « quod Galli legibus imperialibus non utuntur, ut eas pro legibus habeant », cioè che il diritto romano imperiale non ha *de necessitate* o *de iure* alcun vigore in Francia, e, se in realtà vige in essa, è solo in quanto vi sia espressamente riconosciuto ed ammesso, e nei limiti di quel riconoscimento e di quell'ammissione: che è uno dei principî, a cui, come avremo occasione di ripetere, la monarchia annettè sempre fondamentale importanza (2). Ma, anche qui, la concordanza tra la mentalità del giurista educato alla tradizione bolognese e le aspirazioni della politica francese non è che apparente. Giacchè, se è vero che Pietro da Bellapertica implicitamente nega l'applicabilità del diritto romano, come diritto imperiale, nei paesi *Imperium de facto non recognoscentes,* e quindi anche in Francia, ciò non è in forza di un diritto proprio di quei paesi a respingerne

(1) Cfr. PETR. DE BELLAPERTICA, *Repetitiones in aliquot.... Codicis leges,* Francoforte, 1571, ad L. 1, Cod. I, 1, p. 8: « .... Lex ista dicit cunctos populos " *quos* nostrae clementiae...." etc. Supponit ergo quod imperator non *regit* totum populum: contra imperator mundi totius dominus est.... si velis non legas implicative sed restrictive.... et tunc dicetis sic bene, verum est quod *imperator de iure cunctorum est dominus.... tamen de facto multi sunt populi qui imperatorem non recognoscunt dominum* et ideo propter illos dixit quos nostrae clementiae regit imperium *de facto....* ».

(2) Vedi BLONDEL, op. cit., p. 249; VIOLLET, *Histoire des inst. pol. et adm. de la France,* II, p. 225.

o ad ammetterne a proprio arbitrio l'applicazione e il vigore, ma in forza di una volontaria — e quindi *de iure* revocabile — rinuncia degli Imperatori ad estendere il vigore delle loro leggi a popoli che di fatto non obbediscono alla loro autorità e che appunto con la loro inobbedienza si mostrano indegni dei beneficî delle leggi romane: « cum illi qui non obedient imperio viles reputantur, tunc est ut non sunt digni legibus ligari »: un'argomentazione che ognuno vede quanto dovesse parere lesiva della sovranità e della dignità stessa della monarchia francese (1). E, per quanto riguarda il

(1) PETR. DE BELLAPERTICA, op. cit., p. 8, § 3: « .... Diceret aliquis quae est ratio sui dicti, ex quo omnes Imperio subjacent, ad quid tunc dixit: " quos nostrae clementiae " etc.? Breviter, *quia sunt de jure sub romano Imperio, et de facto non reguntur, qui reputantur viles ut non sunt digni legum laqueis innodari*: unde alias Graeci noluerunt legem Romanis tradere nisi essent digni. Unde *cum illi qui non obediunt Imperio viles reputantur, hinc est ut non sunt digni legibus ligari*: et ideo dixit Imperator: cunctos populos quos etc.... Item alia ratione Imperator *noluit* comprehendere eos qui non reguntur: nam *licet posset omnes cohercere*, tamen quia illi qui non recognoscunt Imperatorem dominum, non servarent statutum, ne ex errore uno sequatur alius error.... ne statuta sua reputarentur frustatoria et delusoria quod esse non debet, ideo *Imperator talibus noluit statutum suum extendi....* ». Si noti che, in un altro passo della sua *disputatio*, Giovanni Igneo respinge espressamente l'opinione che quelli che non obbediscono all' Impero siano, come vili, indegni di riceverne le leggi, ma attribuendola a Cino da Pistoia (op. cit., p. 62, § 5: « .... o insulse dictum, cum reverentia tanto viri dixerim, qui choleram laxare potuit.... »), mentre il principio è bensì affermato anche da Cino (CYNUS, *Comment. in Codic.*, Francoforte, 1578, Ad Cod. 1, I, 1, p. 1, §§ 2-3), ma da questo evidentemente attinto a Pietro da Bellapertica: e ciò a prova della scarsa attendibilità dell' Igneo. Si può anche aggiungere che la formola *Galli legib. imper. non utuntur*, dall' Igneo attribuita a Pietro da Bellapertica, e di cui, per quanto ci consta, non v' ha traccia negli scritti di questo, si incontra già nella nota bolla *Super Specula* di Onorio III, del 1219, sul diritto romano all'Università di Parigi, di cui diremo fra breve: vedi DENIFLE et CHATELAIN, *Chartular. Univ. Paris*, I, n. 32, *Decret. Sup. Specula*, in fine: « .... *quia tamen in Francia et nonnullis provinciis laici romanorum imperatorum legibus non utuntur....* » (*Francia* indica qui soltanto l'*île de France*: ESMEIN, op. cit., p. 712).

maestro di Pietro da Bellapertica, Jacopo da Révigny, le cui opere sono tuttora inedite, un passo riferito dal Tourtoulon, in cui il re di Francia è considerato come *magistratus Principis* — ossia come magistrato dell'Imperatore — e si afferma che la Francia fu non solo *semel,* ma *imo sepe sub Imperio,* ci lascia assai dubbiosi sull'esattezza del richiamo di Giovanni Igneo (1): e, certo, non era nel programma dei re di Francia di essere tenuti come *magistratus Principis.* Tale persistenza di scrupoli imperialistici nei romanisti francesi tuttora alla fine del secolo XIII e sugli inizi del secolo XIV mi sembra dia anche maggiore consistenza e apparenza di verità alla ipotesi, già affacciata dal Tardif ed efficacemente sostenuta dallo Chénon (2) — e che, del resto, par trovare esplicita, se pure tarda, conferma nella nota ordinanza del 1312, di Filippo il Bello, sull'insegnamento del diritto romano nella Università di Orléans (3) — se-

---

(1) Cfr. Tourtoulon, *Les oeuvres de Jacques de Révigny,* Paris, 1889, p. 48: « .... Dico hoc est in principem, non sicut ipsi dicunt quod rex princeps est, *sed quia committatur in magistratum principis....* quia Francia et Ispania *semel fuerunt sub imperio.... et imo sepe erant ut alias probavi....* » ecc.: su questo passo torneremo fra breve: è anche degno di nota che, sugli inizi del secolo XIV, la posizione del regno di Francia di fronte all' Impero è da Pietro Iacobi, *Practica,* Lugduni, 1527, considerata come di *federato* all' Impero: *De preiud. act. in rem..* f. 45 r.: « vere potest dici quod regnum Francie non est subiectum imperatori, *sed est ei federatum seu gentes regni Francie sunt federate imperio....* Tempore tamen Iustiniani fuit ei subiectum.... item et ante Iustinianum.... » ecc.

(2) Cfr. Tardif, *Note sur une bulle d'Honorius III relative à l'énseignement du droit romain dans l'Université de Paris,* in *Nouvelle Révue historique du droit,* 1880, pp. 291 e segg., e *Histoire des sources du droit français. Origines romaines,* pp. 324 e segg.; Chénon, op. cit., pp. 198 e segg.: nello stesso senso, Viollet, *Le Roi* ecc., pp. 138 e segg.

(3) Isambert, *Rec. génér. des anciennes lois françaises,* III, p. 20. *Ordonn.,* juillet 1312: « .... Ut autem liberius ibidem (Parisiis) studium proficeret theologiae, progenitores nostri non permiserunt legum saecularium seu juris civilis studium ibidem institui, *quinimo id etiam interdici sub excommunicationis poena per Sedem Apostolicam procurarunt....* ».

condo la quale, la celebre bolla *Super specula* del 1219, di Onorio III, proibente l'insegnamento del diritto romano alla Università di Parigi, sarebbe stata emanata sovratutto per desiderio e su domanda del re di Francia Filippo Augusto (1). Ad ogni modo, pone nella loro vera luce i ripetuti sforzi dei re francesi sino a Filippo il Bello per restringere e limitare più che fosse possibile il riconoscimento e la pratica del *droit écrit* di fronte al *droit coutumier*, e per attribuire anche al *droit écrit*, in quanto mantenesse, in alcune provincie, la prevalenza, il carattere e la natura di *droit coutumier* (2).

(1) *Chart. Univ. Paris*, I, n. 32; *Decret*. V, 33, *De Priv.*, 28. *Sup. Spec.*, specialmente in fine: « .... *quia tamen in Francia et nonnullis provinciis laici Romanorum legibus non utuntur....* »: vedi sulla bolla anche Glasson, op. cit., IV, pp. 227 e segg.; Caillemer, *Le pape Honorius III et le droit civil*, 1881; Digard, *La papauté et l'étude du droit romain au XIIIe siècle*, in *Bibliothèque de l'Ecole des Chartes*, 1890, pp. 381 e segg., ecc.

(2) Cfr. sul brocardo *coutume passe droit*, Viollet, *Les Établissements de Saint-Louis*, Paris, 1881-84, II, p. 414 e IV, pp. 265, 309 e segg.; Beugnot, *Les Olim* ecc., 1839, II, p. 557 e III, p. 781: vedi in Isambert, op. cit., I, p. 264. *Ordonn.*, juillet 1254 (S. Luigi): « .... quo casu *iura scripta* quibus utuntur ab antiquo volumus observari, *non quod eorum obliget nos auctoritas seu astringat*, sed quia mores eorum in hac parte.... non duximus immutandos.... »; Langlois, *Textes rélatifs à l'histoire du Parlement*, p. 96. *Ordonn.*, janvier 1277 (Filippo III), § 9: « .... Nul advocat ne s'entremete de alleguier des droits escrits la où les coutumes auront lieu, mais useront des coustumes.... »; Isambert, op. cit., III, pp. 20 e segg. *Ordonn.*, juillet 1312 (Filippo il Bello): « .... Regnum nostrum consuetudine moribusque praecipue *non iure scripto regitur*, licet in partibus ipsius regni quibusdam subiecti *ex permissione nostrorum progenitorum et nostra juribus scriptis utantur* in pluribus, non ut *juribus scriptis ligentur sed consuetudine iuxta scripti iuris exemplar introducta....* » ecc. (cfr. Brissaud, *Histoire général du droit français*, Paris, 1894, I, pp. 153 e segg.; Tardif, *Histoire des sources* ecc., pp. 333 e segg.; Esmein, op. cit., pp. 711 e segg.; e specialmente Chénon, op. cit., pp. 199 e segg.). Onde Pietro Iacobi, *Pract.*: *De preiud. act. in rem.*, f. 45 *v.*: « .... Hodie vero regnum Francie non est subiectum imperatori.... sed est federatum ipsi imperatori et sic leges eius non debent astringere gentes regni Francie: nullus enim potest facere leges nisi suis subditis.... nec obstat si dicatur quod....

3. — Senonchè questa ostilità, o, a dir meglio, questa diffidenza della monarchia francese verso le leggi romane trovò, sin dagli inizi della rinascenza romanistica in Francia, negli stessi più vitali interessi della politica monarchica, un limite o un freno: e, ben più che contro il diritto romano in sè, si diresse contro la interpretazione strettamente imperialista che ne aveva dato la scuola bolognese. Era proprio e soltanto il diritto romano come diritto imperiale di un Impero universale che i re non volevan riconoscere e che tentavano combattere. E anche qui bisogna bene intendersi. In fondo, ciò che alla monarchia dava noia era soltanto l'esplicito e ripetuto riconoscimento fatto dalla glossa e dai glossatori della legittimità e della universalità dell'Impero romano-germanico, rappresentato dagli Svevi, e, in genere, dai successori degli Ottoni. Le preoccupazioni anti-imperialiste, e, in questo senso, antiromaniste della monarchia erano determinate, non tanto da una tendenza a contestare la necessità o la possibile esistenza di un Impero universale, di cui il diritto romano fosse il diritto universale e comune, quanto dalla tendenza a contestare la legittimità del passaggio della corona imperiale dalla Francia — e dalla vecchia Francia che andava sino al Reno — alla Germania. Ciò che i re francesi, in altri termini, negavano, non era l'Impero in sè, ma piuttosto l'Impero romanico-germanico, a cui era a capo non il re di Francia, il legittimo successore e continuatore di Carlo Magno (1), ma un principe

---

plura iura.... observantur pro iure in regno.... rex Francie permittit quod observantur et placet populo suo in quibusdam locis ea pro iure observari non ex aliqua subieccione seu mandato.... sed ex quadam consuetudine.... » ecc.; *De caus. quib. vas.*, f. 72 *v.* ecc.

(1) Cfr. specialmente FLACH, *Origines de l'ancienne France*, III, pp. 199 e segg.; e già prima WAITZ, *Deutsche Verfassungsgesch.*, V, 1893, p. 132.

tedesco. Questo lato, già intravisto (1) ma non sempre ben compreso dagli storici, della politica della monarchia francese nei suoi rapporti con l'Impero, fu ben posto in luce recentemente dal Kern nel suo libro sugli inizi della politica d'espansione della Francia, in cui si dimostra come gli Imperatori romano-germanici fossero tenuti in Francia, più che altro, come usurpatori: e usurpatori da due punti di vista: come possessori di terre, al di qua del Reno, che spettavano per antico diritto al Regno di Francia, e come titolari di quella corona imperiale che avrebbe dovuto spettare ai successori di Carlo Magno sul trono francese. Onde nel programma, che più che di conquista, potrebbe dirsi di rivendicazione della monarchia francese, c'era anche virtualmente il ritorno alla Francia della autorità imperiale (2): programma, la cui esistenza ci è, durante la seconda metà del secolo XIII, indirettamente dimostrata da quel trattato *De praerogativa Romani Imperii,* per lungo tempo ritenuto di Giordano di Osnabrück, e ora, dalla più recente critica, attribuito, almeno in gran parte, ad Alessandro di Roes (3), ove si svolge appunto una aperta confutazione delle pretese francesi e una esplicita affermazione del diritto del popolo tedesco e della na-

(1) Cfr. oltre Flach, op. cit., pp. 199 e segg., 209 e segg., 287 e segg.; Langlois, *Le règne de Philippe III le Hardi,* Paris, 1887, pp. 64 e segg.; Viollet, *Histoire des inst. polit.* ecc., II, pp. 33 e segg.; *Le Roi* ecc., pp. 146 e segg. ecc.

(2) Cfr. Kern, *Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahr 1308,* Tübingen, 1911, pp. 18 e segg.

(3) Cfr. Schraub, *Jordan von Osnabrück und Alexander von Roes,* in *Heidelb. Abhand. zu mitt. u. neur. Gesch.,* Heft 26, 1911; Mulder, *Zur Kritik der Schriften des Jord. v. Osnabrück,* in *Mittheil. des Inst. f. Österr. Gesch.,* 1909; Kern, *Textkritisches zum Traktat Jordans v. Osnabrück u. Alexander v. Roes,* in *Mittheil.* cit., Bd. XXXI, 1910 ecc.

zione tedesca all'Impero (1); e che doveva raggiungere il suo apogeo col regno di Filippo il Bello, negli scritti polemici del Dubois (2), e nella sfortunata candidatura di Carlo di Valois al trono imperiale (3). Della quale aspirazione della monarchia francese all'Impero una esplicita e interessante conferma può anche indicarsi, ancora nei primi decenni del secolo XIV, in una caratteristica frase del giurista Pietro Iacobi di Aurillac, riferita dal De Grassaille: « rex Franciae.... non dicit se imperatorem, *quamvis vellet esse....* » (4). E imperatori avrebbero in realtà voluto essere i re di Francia anche per un altro e ben diverso motivo: un motivo cioè di politica interna. Il diritto romano imperiale infatti, come quello che offriva l'immagine ben netta e precisa d'una monarchia assoluta e di un sapiente accentramento amministrativo, a cui era sì estranea la libertà, ma a cui erano ignote le violenze e le disuguaglianze della società feudale, e in cui regnavano l'ordine e la giustizia, in cui infine la nozione dello Stato era pienamente sviluppata, poteva immensamente giovare, e in effetto giovava ai fini della politica monarchica, fornendole, come aveva fornito in Italia agli Svevi, un validissimo sussidio nella sua diuturna lotta contro l'anarchia feudale e nella sua azione continua e tenace diretta a rafforzare l'autorità regia, cioè l'au-

(1) Vedi una diligente esposizione del trattato in Woolf, op. cit., pp. 231 e segg.: per la candidatura di Filippo III all'Impero, Langlois, op. cit., pp. 64 e segg.; Kern, op. cit., pp. 74 e segg.

(2) Per i quali, oltre Kern, op. cit., pp. 50 e segg., specialmente Scholz, *Publiz. zur Zeit Philipps des Schönen* cit., pp. 336 e segg., 409 e segg.

(3) Kern, op. cit., pp. 266 e segg.

(4) Vedi in Degrassalius, *Regalium Franciae Libri II,* Paris, 1538, p. 316: « .... Ad id quod dicit Petrus Iacobi quod in rege non cadit crimen laesae maiestatis, *quia non dicit se imperatorem, quamvis vellet esse....* »: su questo passo torneremo in seguito.

torità statale, all'interno (1). Questo rafforzamento aveva già fatto durante il secolo XIII passi giganteschi. Pure non essendo riuscita a intaccare nelle sue basi il complesso ordinamento feudale, la monarchia aveva ottenuto di adergere quasi onnipotente, al di sopra delle istituzioni feudali, l'autorità regia, nella quale, nonostante il vario particolarismo resistente alla base, si affermava ormai sul vertice l'unità dello Stato (2). Ora è anche merito del Kern di avere lumeggiato, meglio di quanto non si fosse fatto prima (3), il grande e decisivo aiuto che, nella lotta contro il frazionamento dei diritti sovrani, la monarchia trovò in quella valorosa e intelligente burocrazia, che lo spirito unitario della nazione le andava, dal secolo XII in poi, offrendo, e della quale anima e guida erano appunto i giuristi, educati dalla lettera e dallo spirito della legge romana a concepire l'autorità dello Stato come unica e centralizzata nella persona del monarca (4). Quello che sovratutto premeva alla monarchia era, dunque, non già di proscrivere dal regno di Francia il diritto imperiale romano — nè l'avrebbe potuto, se pure l'avesse tentato — ma di riconoscerlo e di applicarlo direttamente in ciò che potesse ai propri fini giovarle, senza che da tale riconoscimento ed applicazione venisse in nulla menomata o compromessa — sino a che ad essa non riu-

---

(1) Cfr. su ciò le osservazioni di Esmein, op. cit., pp. 336 e segg.; Viollet, *Hist. des inst. polit.* ecc., pp. 224 e segg., ecc.

(2) Cfr. oltre Esmein, op. cit., pp. 336 e segg.; Viollet, op. cit., II, pp. 181 e segg.; Glasson, op. cit., V, pp. 282 e segg., 324 e segg.; Brissaud, op. cit., I, 153 e segg.; Holtzmann, *Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrh. bis zur Revolution*, München u. Berlin, 1910, pp. 178 e segg.

(3) Vedi però Esmein, op. cit., pp. 336 e segg.; Chénon, op. cit., pp. 201 e segg.; Glasson, op. cit., pp. 342 e segg.; Scholz, op. cit., pp. 24 e segg.

(4) Kern, op. cit., pp. 361 e segg.

scisse di riafferrare la corona imperiale — la propria sovrana indipendenza dagli Imperatori tedeschi.

4. — Ora, a giustificare e a legittimare una diretta applicazione alla monarchia francese del diritto imperiale romano, non poteva offrire sufficiente base giuridica la pura e semplice affermazione che il re di Francia fosse *Imperatorem in dominum non recognoscens*: affermazione che è pure corrente nella letteratura pubblicistica e giuridica non soltanto francese dalla metà del secolo XIII in poi, e il cui testo fondamentale concordemente si indicava nella nota decretale di Innocenzo III (1205) *Per Venerabilem* (1). Prima di tutto, questa affermazione, pel modo stesso con cui era enunciata, lasciava sempre adito al dubbio se la indipendenza della monarchia francese dall'Impero, che se ne voleva derivare, fosse una indipendenza *de iure*, o soltanto una indipendenza *de facto*, e come tale, transeunte, incerta, revocabile. Già si è visto che questa seconda soluzione pareva, tuttora agli inizi del secolo XIV, la più soddisfacente ai romanisti francesi educati alla tradizione bolognese, e quali conseguenze se ne derivassero a proposito della validità in Francia del diritto romano (2). Aggiungiamo ora che quella soluzione era tutt'altro che estranea anche alla letteratura canonistica: basta a provarlo, tra l'altro, la glossa alla decretale di Innocenzo III, in cui la soggezione *de iure* della

(1) C. 13, X : *Qui sint filii legitimi,* IV, 17 : « .... Insuper *quum rex ipse superiorem in temporalibus* minime recognoscat.... ».

(2) Vedi sopra, p. 250 : ma cfr. anche pel giurista francese Guglielmo da Cunio, anch' esso uscito dalla scuola bolognese (Savigny, op. cit., 597), Brandi, *Notizie intorno a Guillelmus de Cunio,* Roma, 1892, p. 126 : « .... ita rex in Francia, et idem in aliis regibus qui *de facto* non recognoscunt superiorem.... ». Su questo passo vedi più innanzi.

Francia all'Impero è esplicitamente confermata (1). Il che non può non sembrar naturale a chi consideri che era assai più facile ai sostenitori della tesi ierocratica pontificia affermare la soggezione di tutti gli Stati alla dominazione dei Pontefici mediante la soggezione di tutti all'Impero universale (2), che non dichiarare soggetti alla dominazione pontificia Stati che già si fossero per altra via dichiarati indipendenti *in temporalibus* (3). Onde la solenne e incondizionata conferma

(1) *Ad* C. 13, X: *Qui sint filii legitimi*, IV, 17: « .... ad. v. *minime*: *De facto, de jure tamen subest Romano Imperio....* »; vedi ESMEIN, op. cit., p. 340 nota 2.

(2) Cfr. per es. l'anonimo trattato sulla bolla *Clericis laicos*, dallo SCHOLZ attribuito a Enrico da Cremona (op. cit., pp. 171 e segg.) e da lui pubblicato in appendice al suo volume (pp. 471 e segg.), fol. 41: p. 475: « .... Item universi reges et principes fatentur se imperatori romano subesse quantum ad corporalia, quod quidem ius superioritatis in temporalibus quicumque actribuunt ei de iure, cum ipse dicatur mundi dominus.... et omnia dicantur esse ipsius.... et tunc non poterant negare quin etiam subsunt pape in temporalibus mediate, cum imperium teneatur ab eo et ipse confirmat eius electionem et coronam imperii concedit, etiam ipse imperator concedit sibi fidelitatem.... Non obstat si dicatur quod imperium Deo processit.... quia hoc non tollit quin imperium teneatur a papa, cum ipse sit vicarius.... » ecc.; MAG. RUFINI, *Summa*, ed. SCHULTE, p. 41: « .... Summus itaque patriarcha quoad auctoritatem jus habet terreni imperii, eo scilicet modo, quia primum sua auctoritate imperatorem in terreno regno consecrando confirmat, et post tam ipsum quam reliquos saeculares istis saecularibus abutentes sola auctoritate sua pene addicit.... » ecc. Cfr. GIERKE, op. cit., III, pp. 519 e segg.; SOLMI, op. cit., pp. 139 e segg.; CARLYLE, op. cit., II, pp. 198 e segg.; ERCOLE, op. cit., pp. 2 e segg.; WOOLF, op. cit., pp. 332 e segg.

(3) Cfr. però C. 13, X: *Qui sint filii legitimi*, IV, 17 (Innocenzo III): « .... Insuper cum rex ipse superiorem temporalibus minime recognoscat, sine iuris alterius laesione in eo se iurisdictioni nostrae subijcere potuit et subiecit.... », e il commento di SINIBALDO DEI FIESCHI (Innocenzo IV), *Comment. in V Libri Decret.*, Venetiis, 1570, IV, 17, 13, p. 301: « .... *De facto*, nam de iure subest romano Imperatori, ut quidam dicunt (vedi sopra, p. 250). Nos contra: immo papae.... »; ENRICO DA CREMONA, *Sup. bulla Clericis laicos* cit., p. 476: « .... Si enim (reges et principes) noluerint confiteri se subesse imperatori, necessarie habent confiteri se subesse pontifici romano in temporalibus.... »: cfr. WOOLF, op. cit., pp. 335 e

della soggezione *de iure* della Francia all'Impero proclamata, durante la sua aspra lotta con la corte francese, da Papa Bonifacio VIII (1). E inoltre, anche ammessa l'altra e più radicale soluzione, che si trattasse cioè di un non riconoscimento *de iure* dell'autorità imperiale per parte del re di Francia, essa era pur sempre fondata, nell'ambito della tradizione romanistica e della stessa tradizione canonistica, su una qualche giustificazione giuridica — quali la prescrizione, la consuetudine, la tacita acquiescenza imperiale — presupponente l'implicito riconoscimento di una superiorità almeno originaria dell'Impero sul regno di Francia, la cui sovranità veniva così ad acquistare un carattere per lo meno derivato di fronte a quella (2). È ben vero che, a negare

---

segg. Si noti che la soggezione *de iure* di tutti i *regna* all'Impero — quindi anche del regno di Francia — è ammessa anche da EGIDIO ROMANO, *De ecclesiastica potestate*, II, c. 5 e 13; III, c. 4 ecc., che mostrò invece di considerare il regno di Francia indipendente, almeno di fatto, nel *De Regim. Princ.*: cfr. SCHOLZ, op. cit., p. 106.

(1) Cfr. *Allegacio dom. Papae Bonif. pro promov. Rege Romanor. Alberto*, in *Mon. Germ. Hist. LL.*, serie IV, tomo IV, parte I, n. 173, p. 136: «.... Et sicut luna nullum lumen habet nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate.... Nec insurgat hic superbia gallicana; quae dicit quod non recognoscit superiorem. Mentiuntur: *quia de iure sunt et esse debent sub rege romano et imperatore....* quia constat quod Christiani subditi fuerunt monarchis Ecclesiae romanae et esse debent.... » ecc. Vedi per altri passi di Bonifacio VIII, ERCOLE, op. cit., pp. 3 e segg., 11 e segg.; WOOLF, op. cit., pp. 333 e segg.

(2) Cfr. ERCOLE, op. cit., pp. 89 e segg. Vedi per esempio JOHANN. FABER, *Breviar. sup. Codic.*, Louvain, 1475 (che pure ammette l'indipendenza *de iure* della Francia, contro l'opinione dell'Ostiense, in ciò coerente con la suaccennata tradizione curialista: vedi WOOLF, op. cit., p. 377) *Ad L. I. Cod.*, I, I: « .... Fateor tamen quod imperator *fundatus erat olim de iure communi in omni orbe....* Quitquit sit, apparet in illis qui resistunt *de facto* magnanimitas, in imperatoribus impotentia vel pusillanimitas, qui *tantis temporibus ad subiectionem eos reducere non voluerunt, nec jus suum recuperare....* Tu potes dicere quod quilibet qui habet territorium limitatum *ab antiquo* sit fundatus de iure communi infra metas eiusdem.... » ecc.;

o ad escludere ogni e qualsiasi restrizione o limitazione della sovrana indipendenza del regno di Francia, sia di origine imperiale, sia di origine pontificia, aveva già cominciato durante il secolo XIII, e fors'anche prima, a farsi strada in Francia, una massima o formola, la cui importanza sta in ciò, che per essa si affermava in modo del tutto autonomo od originario la indipendenza della corona di Francia, all'infuori d'ogni anche lontana derivazione da estranee autorità superiori, sia imperiali sia pontificie: « Le Roi ne tient de nului fors de Dieu et de lui » (1). La quale massima null'altro in sostanza significava se non che il re di Francia, ripetendo direttamente da Dio e da se stesso il proprio potere, non poteva in alcuna guisa ripeterlo nè dal Papa nè dall'Imperatore. Senonchè essa aveva l'inconveniente di essere troppo radicale. Se la prima solu-

---

e già prima Jacopo da Révigny, in Tourtoulon, op. cit., p. 126: « .... quia *Francia et Ispania semel fuerunt sub imperio.... et imo saepe erant ut alias probari....* » e Pietro Iacobi, op. cit., f. 45 su cit. Persino Pietro Dubois fonda principalmente la indipendenza o la sovranità del regno di Francia sul principio giuridico della prescrizione: anzi espressamente afferma essere il re di Francia l'unico principe cristiano che possa basare la sua sovranità sul diritto *scritto*, cioè sul diritto romano imperiale (Pierre Dubois, *Deliberatio sup. agendis* ecc., in Dupuy, *Histoire du differ. d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel*, Paris, 1655, pp. 46 e segg.; *De recuperatione terre sancte*, ed. Langlois, 1891, pp. 8, 44; *Supplicatio du peuple de France au roy*, ecc., in Dupuy, op. cit., p. 216): cfr. Scholz, op. cit., pp. 387, 413.

(1) Cfr. Viollet, *Établissements de Saint Louis* cit., I, pp. 90, 283, 284; II, pp. 135, 370, 405; III, p. 47; IV, pp. 23, 238; ma senza dubbio la formola fu attinta dal compilatore degli *Établissements* alla *Vieille Coutume de Touraine-Anjiou*, ed. Viollet, art. 71 (cfr. Glasson, op. cit., IV, p. 113); *Livre de Jostice et de Plet*, ed. Rapetti et Chabaille, I, 16; Picot, *Documents rélatifs aux États générals sous Philippe le Bel*, 1901, p. 7: *Lettre du clergé de France au pape Boniface*, 10 avril 1301; p. 13: *Lettre des nobles de France aux cardinaux* (cfr. Scholz, op. cit., pp. 12 e segg.). Vedi sulla formola, Viollet, *Histoire des inst. politiques* ecc., II, p. 45; e *Le Roi* ecc., p. 81; e Chénon, op. cit., pp. 210 e segg.

zione infatti — « rex non recognoscit *de iure* » o almeno « *de facto superiorem in temporalibus* » — non bastava agli interessi della monarchia, in quanto non ne troncava con sufficiente nettezza ogni rapporto di dipendenza o di derivazione dall'Impero romano-germanico; la seconda contrastava anche più a quegli interessi, in quanto, se così possa dirsi, la escludeva troppo radicalmente dalla sfera d'applicazione del diritto pubblico imperiale romano, anche e specialmente per quelle parti di esso che più, in realtà, premeva alla politica monarchica di potere applicare. Il re di Francia era, infatti, secondo quella formola, soltanto re, e non imperatore: e, quel che più conta, come tale, esercitava un potere proprio, derivantegli direttamente da Dio e non, in alcuna guisa, dall'Imperatore: non era cioè, neppure indirettamente o per tacita acquiescenza imperiale, rappresentante in Francia del potere dell'Imperatore: i poteri imperiali, in quanto imperiali e non regi, non erano quindi poteri suoi e non avrebbe logicamente potuto avocarli a sè. Ora il diritto pubblico romano conosceva una serie di facoltà, di diritti, di privilegi — quelli che, con denominazione sintetica, la tradizione posteriore designò come *iura reservata Imperatoris* o *Principis* (1) — che il testo di legge, e più la glossa,

(1) Cfr. sui cosiddetti *iura reservata*, ERCOLE, op. cit., pp. 160 e segg.; CARLYLE, op. cit., II, pp. 70 e segg.: (FICKER, *Forschung.*, II, pp. 55 e segg.). Vedi per es. PILLIUS, *Quaestiones Aureae*, Lugduni, 1572, q. 43: « .... Imprimis propter ipsius *principis privilegia*, quae varia sunt et immobilia, sed pauca numerari sufficiant. Ecce enim de servo potest facere liberum.... de libertino ingenuum.... de bastardo legitimum.... de divite pauperem.... de humili nobilem.... de famoso infamem.... In summa, legem potest facere corrigere tollere interpretari.... » ecc.; HUGOLIN., *Dissens. Dominor.*, Leipzig, 1834, q. 5: cfr. in LUCAS DE PENNA, *Comment. sup. tribus Libris*, Lugduni, 1357, *Ad l. 4*, L. XII, 35 un elenco di tali *privilegia principis*: un elenco assai più completo, di ben 331 *iura reservata*, in REST. CASTALDI, *De Imperatore*, in *Tract. Un. Iur.*, XVI, 1, quaestio 111, nn. 1 e segg.

concepivano ed affermavano come inerenti e propri all'Imperatore, o, ch'è lo stesso, al *populus romanus,* da cui erano stati mediante la *lex de Imperio* trasferiti all'Imperatore, e tali, cioè, che non potevano essere esercitati che dall'Imperatore o da chi ne facesse le veci. Onde, secondo quella formola, potevano concepirsi come comuni tanto all'Imperatore tedesco quanto al re di Francia, quei diritti o quei privilegi che all'uno o all'altro derivassero dalla loro comune qualità di sovrani feudali, ciascuno nel proprio ambito territoriale (1); ma non già quei diritti e quei privilegi che la glossa e la tradizione romanistica designavano come riservati all'Imperatore nella sua qualità — ben diversa e distinta da quella di sovrano feudale — di *Princeps,* quale *dominus mundi,* ossia quale rappresentante o titolare, se così possa dirsi, della *Respublica romanorum*: e basti citare, tra i moltissimi, il diritto di *condere leges* in modo assoluto e indipendente, senza alcuna limitazione, o partecipazione dei sudditi o di parte di essi (*quod principi placuit legis habet vigorem*); i così detti privilegi fiscali; il diritto di dar vita con speciali approvazioni alle *universitates* o *collegia* (2); il diritto di giudicare come supremo giudice inappellabile di tutte le sentenze di magistrati e di tribunali inferiori; il diritto di nominare giudici e notai; il diritto di imporre senza limiti tributi e gra-

(1) Vedi, per es., l'equiparazione tra *Reges* e *Princeps* (*Imperator*) nell'esercizio dei diritti di supremazia feudale normalmente ammessa da Petrus de Bellapertica, *De Feudis*, in *Tract. Un. Iur.*, X, 2, pp. 2 e segg.; e da Martin. de Sillimanis, *Super usibus feudorum*, ib., X, 1, pp. 2 e segg. Onde ha forse maggior fondamento di verità che non pensi il Viollet, *Le Roi* ecc., p. 81, nota 2, l'ipotesi dello Chénon, op. cit., p. 211, che cioè il brocardo *Li Roi ne tient de nului fors de Dieu et de lui* non significasse in origine, e durante tutto il secolo XIII, se non questo: che il dominio regio non era un *feudo*, una *tenure*, ma un *alleux souverain*: vedi anche *Inst. polit. de la France,* II, p. 183.

(2) Cfr. Gierke, op. cit., III, pp. 368 e segg.

vami ecc. (1): tutti quei diritti, infine — la lista potrebbe essere lunghissima — dal cui complesso risulta appunto formata la *plenitudo Caesareae* o *Imperialis Majestatis*: quella *plenitudo potestatis*, che sovratutto premeva alla monarchia di avocare direttamente a sè per giovarsene nella lotta contro il frazionamento feudale e verso l'accentramento statale. Ora, a conquistare l'esercizio della *plenitudo potestatis* imperiale occorreva, nella affermazione della interna sovranità del regno di Francia, fare un passo ulteriore, il passo decisivo: dire cioè che il re di Francia, non solo non ripeteva il suo potere nè dal Papa nè dall'Imperatore, bensì unicamente da Dio e da se stesso, non solo, quindi, non *recognoscebat nec de iure nec de facto superiorem in temporalibus*, ma, come tale — in conseguenza della sua sovranità — era egli stesso, nei limiti territoriali del proprio regno, Imperatore; ossia aveva nel proprio regno quella *plenitudo potestatis*, che il diritto pubblico romano attribuiva nell'Impero all'Imperatore. La quale soluzione tanto più doveva apparire logica e naturale, quanto più essa, in realtà, coincideva con le aspirazioni della monarchia all'Impero. Ma è uno strano errore dell'Esmein e di altri storici francesi che il primo a trovare e ad enunciare quella soluzione sia stato, verso la metà del secolo XIV, un Italiano: Baldo. La soluzione era stata, già quasi un secolo prima, trovata ed enunciata in Francia, là dove tutte le circostanze concorrevano a farla sorgere. Non è da credere, però, che ad essa si fosse, in Francia, giunti d'un colpo e senza incertezze ed esitazioni. Ci si arrivò, anzi, a gradi, e dapprima, senza neppure la chiara consapevolezza del passo che si stava facendo. Ci si arrivò, direi quasi, naturalmente, per la forza stessa delle cose: e chi per

(1) Vedi, del resto, ERCOLE, op. cit., pp. 182 e segg.

primo la formulò precisamente e sinteticamente, non inventò, in realtà, nulla che già prima non fosse nei fatti; e non fece che dar veste di assioma giuridico a un principio che era a poco a poco penetrato nella coscienza pubblica della Francia ben prima che non fosse riuscito a farsi accogliere dalla lenta e formalistica mentalità dei più fra i romanisti francesi. E il principio stesso altro non era, in fondo, se non la constatazione riassuntiva, il punto di arrivo di un processo della pratica: il processo per cui, sotto la spinta della necessità storica e dei fondamentali interessi della politica monarchica, si eran venuti man mano attribuendo al re di Francia i più caratteristici attributi della potestà imperiale dell'ultimo diritto pubblico romano.

5. — I primi segni di questo processo possono, per quanto mi consta, farsi risalire alla metà circa del secolo XII: proprio agli inizi della rinascenza romanistica in Francia. Una prova eloquente ce ne è offerta da quell'anonimo *Libellus de verbis legalibus*, edito dal Fitting, che il Fitting ritiene uscito dal nord della Francia in epoca press'a poco contemporanea alla compilazione del così detto *Codi*: cioè verso la metà del secolo XII (1). Nel *Libellus* infatti vediamo considerato, come diretto titolare del *fiscus*, e dei diritti ad esso inerenti, il *rex* in luogo dell'*imperator* (2). Il qual fatto

(1) Cfr. FITTING, *Iuristische Schriften des früheren Mittelalters*, Halle, 1876, pp. 36 e segg.; e FITTING-SUCHIER, *Lo Codi. Eine Summa Codicis in provenzal. Sprache*, I Teil: *Lo Codi in einer lateinischen Uebersetzung des Ricardus Pisanus*, Halle, 1906, pp. 23 e segg.

(2) *Libell. de verbis legalib.*, in FITTING, op. cit., c. 10, p. 186: « .... res vero sacre religiose res publice, *res fisci que sunt res regis*, non possunt usucapi id est non possunt nostre fieri.... »; c. 53, p. 200: « .... *Fiscus dicitur regius saccultus quo recipiebatur pecunia regis. Per traslationem vero dicitur omne dominium regie maiestatis....* »: cfr. RIVIER, *Nouveaux écrits juridiques de la première partie du Moyen Age*, in *Nouvelle Révue historique du droit*, XI, pp. 500 e segg.; TARDIF, op. cit., p. 195.

appare tanto più significativo, ove si ponga a confronto il *Libellus* col contemporaneo *Codi*, composto, com'è noto, in Provenza, cioè in territorio soggetto all'Impero, in cui, appunto per questo, compare sempre l'Imperatore al luogo del *fiscus* (1). Già da allora dunque si nota la tendenza ad applicare direttamente al re le norme che il testo di legge romano riferiva all'Imperatore. Ma la tendenza si fa diffusa e decisa soltanto durante il secolo XIII, il secolo di Filippo Augusto, di S. Luigi, di Filippo il Bello: dei re che gettarono le basi del futuro assolutismo monarchico. Onde vediamo, durante la seconda metà del secolo XIII, i più caratteristici giuristi francesi — e specialmente quelli più vicini alla pratica, quali Filippo di Beaumanoir, Pietro de Fontaines, gli anonimi compilatori del *Livre de Jostice et de Plet* e degli *Établissements de Saint-Louis* — dedurre dal testo romano a favore del re di Francia — se pure con temperamenti e incertezze proprie di tutti i periodi di transizione e denotanti l'imbarazzo in cui que' giuristi, e la stessa politica monarchica, si trovavano tra la tendenza ad applicare senz'altro al re l'onnipotenza legislativa degli Imperatori e l'impossibilità di romperla decisamente col sistema feudale, tuttora, almeno nelle forme, resistente — la massima fondamentale del diritto pubblico imperiale: *quod principi placuit legis habet vigorem* (2). Così non

(1) Cfr. per es. *Codi*, nella traduzione di Riccardo Pisano, in Fitting-Suchier, op. cit., I, 5, § 3: « .... debeat eas habere imperator vel idem fiscus.... ».

(2) Cfr. Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis*, ed. Beugnot, II, c. 34, n. 41: « .... Voirs est que li roi est souvrain par desor tous et a de son droit le general garde de son royame, par quoi il *pot fere tel establissement comme il li plest por lo commun profit et cet qu'il establit doit estre tenu ....* » (cfr. c. 49, nn. 1-2; e *Établissements de Saint-Louis* cit., I, c. 2, in Viollet, II, p. 36: e per l'interpretazione di questi passi, Esmein, op. cit., pp. 476 e segg.; Viollet, *Histoire des inst. polit.* ecc., II, pp. 193 e

solo al re di Francia è, in sostanza, riconosciuto il diritto di legiferare senza limiti e restrizioni; ma ad esso è anche, conseguentemente, e come all' Imperatore, riconosciuto il diritto di dispensare, con atti particolari, singoli sudditi dall'applicazione di determinate norme del diritto comune o di ammettere singoli sudditi al godimento di determinate facoltà o privilegi costituenti deroghe più o meno essenziali a quel diritto comune (1), e, quel che è anche più notevole, tale diritto è riconosciuto al re, almeno in quanto sia esercitato di fatto, anche da giuristi educati alla tradizione romanistica, quali Giovanni Fabro e Pietro d'Aurillac (2). Il quale ultimo, non ostante il suo riserbo tradizionalistico, afferma anche che il re di Francia può, come l'Imperatore, senza necessità di consenso o di partecipazione di autorità feudali, imporre, in caso di guerra, *nova vectigalia et subsidia* (3). E, in-

---

segg.; Glasson, op. cit., V, pp. 335 e segg.); c. 35, n. 29: « .... *Ce qui li plest à fere* (al re) *doit estre tenu por a loi.* Mais ce ne pot fere nus fors li et royame de France.... »; Pierre de Fontaines (vedi per la sua coltura romanistica, Savigny, op. cit., II, pp. 527 e segg.), *Conseil*, ed. Marnier, c. 23, n. 3, p. 37: « .... *ce qui plait au prince a force de loi....* » ecc.; *Livre de Iostice et de Plet*, ed. Rapetti, lib. VII, sect. 3, § 7, p. 12 ecc.: vedi anche in La Curne, *Dictionnaire de l'ancien langage française,* VII, p. 190, voce *Loi,* la frase attribuita al *clericus* Tommaso di Cantorbery: « co que reis vol es leis », in Viollet, op. cit., II, p. 224.

(1) Onde le ben note *Lettres de grâce, de justice, de répit,* che proprio sulla fine del secolo XIII e sul principio del XIV fanno la prima comparsa, o per la cui origine cfr. Viollet, op. cit., II, p. 228 e segg.; Glasson, op. cit., V, pp. 331 e segg.; Esmein, op. cit., pp. 434 e segg. ecc.; Holtzmann, op. cit., pp. 362 e segg.

(2) Vedi per es. Johan. Faber, *Sup. Instit.*, 1531. *Quib. mod. patr. potest. solv.*, f. 35, col. 2, n. 3: « .... Ego credo quod hodie possunt reges restituere: qui non habent superiores sed alii non.... »; Petrus Iacobi, *Practica*: *De cond. ex leg.*, f. 119 r.: « .... Nisi ex mandato expresso principis *seu regis* hoc fieret.... *quia tunc esset acquiescendum licet esset contra ius....* » ecc.

(3) Degrassalius, *Regal. Franciae*, I, p. 106: « .... Hinc est etiam quod, *sicut imperator imponit nova vectigalia et subsidia.... ita et rex christia-*

tanto, già verso la fine del secolo XIII, Guglielmo Durante aveva desunto dal fatto che il re di Francia « in temporalibus superiorem non recognoscit » la conseguenza che il suo tribunale è, come quello dell'Imperatore, inappellabile (1); mentre, proprio in quel torno di tempo, il diritto romano prestava, mediante il così detto appello per correzione di giudizio, alla politica monarchica il più decisivo impulso per fondare saldamente la suprema e generale competenza d'appello del tribunale regio contro tutte le sentenze di giudici feudali inferiori (2). Ormai, insomma — e sono, anche qui, dei romanisti come Guglielmo Durante e Pietro d'Aurillac che ce lo confermano — il re di Francia esercita, se non in forza del diritto scritto, almeno *ex vetustate*, su tutto il suo regno e su tutti gli abitanti di esso una suprema *iurisdictio* o *potestas*, un generale o universale *imperium*, onde sono corrette, e, in un certo senso, annullate le conseguenze della diretta dipendenza feudale

nissimus. Ita in specie de rege Franciae dicit Salicetus in L. I Cod. Nova vect. imponi non posse *et Petr. Jacob. in sua Practica....* »; vedi Esmein, op. cit., p. 549: cfr. Petr. Iacobi, op. cit., *De caus. ex quib. vas.*, f. 74 r: « .... Si rex Francie qui non recognoscit superiorem.... vocet aliquos *non ut vassallos sed ut subditos suos* pro guerra iusta pro defensione regni sui debebit eis dare stipendia.... Et sic apparet quod de annonis et tributis et superindicto que percipit imperator per universum orbem a suis subditis debet satisfacere militibus.... *Sic et rex Francie et Aragonum et alii reges federati imperio* vel quasi federati.... quando guerram habent vel eam sperant *possint extra ordinem collectas indicere universo populo regni sui*: ut inde solvant stipendia militibus.... ».

(1) Guilelm. Durante, *Speculum Iudiciale*, Venet., 1585, cap. II, parte III, *De appellat.*, § 3, *Videndum*: « .... A principe autem scilicet a Papa vel Imperatore non appellatur.... *Item a sententia lata in curia Franciae non appellatur cum rex ipse in temporalibus superiorem non recognoscat....* » ecc.

(2) Cfr. su ciò specialmente Esmein, *Histoire de la procedure criminelle en France*, 1881, pp. 24 e segg.; e op. cit., pp. 424 e segg.; Fournier, *Essai sur l'histoire du droit d'appel*, pp. 172 e segg.; Langlois, op. cit., pp. 224 e segg.; Viollet, op. cit., pp. 213 e segg.; Chénon, op. cit., pp. 204 e segg.

degli *homines baronum* dai loro signori feudali anzichè dal re (1). E man mano che ci si avvicina al regno di Filippo il Bello, e sovratutto durante il corso di questo, noi vediamo, l'un dopo l'altro, di fatto avocate ed esercitate dal re e dalla *curia regis* le più caratteristiche fra quella serie di facoltà che la tradizione romanistica concordemente indicava come proprie e riservate all'Imperatore: così il diritto di creare notai (2), di nominare cavalieri (3), di dar titoli nobiliari (4), di legittimare *per rescriptum* figli illegittimi o spurii (5), di riconoscere

---

(1) Cfr. GUILELM. DURANTE, op. cit., *De Feudis*, n. 28, p. 309: « .... Homines ipsorum baronum non sunt homines ipsius regis: Bene tamen *omnes homines qui sunt in regno Franciae sunt sub potestate et principatu regis Franciae et in eos habet imperium generale iurisdictionis et potestatis....* »; n. 29: « .... Quid igitur si aliquis baro regis Franciae facit guerram ipsi regi, baro ipse praecipit ex debito sacramenti fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent: numquid tenetur eum contra regem juvare.... Dicendum est contra. Nam baro insurgens contra dominum videtur incidere in legem Juliam maiestatis.... »; n. 30: « .... Nam rex qui habet administrationem regni vocat eos pro communi bono.... unde sibi jure gentium obedire tenentur.... » ecc.; PETR. IACOBI, *Practica*: *De mun. quod imp.*, f. 83 *v.*: « .... Si in villa fiat seditio scilicet quod minores insurgant contra majores cum armis, rex Franciae retinet sibi et habet iurisdictionem et punitionem in toto regno suo, licet illi sunt sub jurisdictione alicuius comitis vel baronis, *licet legem expressam pro eo non inveniat tamen ipse habet illud ex vetustate que vicem legis habet....* »: cfr. BEAUMANOIR, *Coutume de Beauvoisis*, c. 50, n. 5; *Grand Coutumier de Normandie*, ed. TARDIF, c. 52, p. 132.

(2) La istituzione dei *notai regi*, benchè notai regi si incontrino sporadicamente anche prima (cfr. MICHEL, *L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire*, p. 45), diventa normale con Filippo il Bello, specialmente per consiglio del Dubois, per far concorrenza ai notai *apostolici*: vedi VIOLLET, *Le Roi*, pp. 151 e segg.; *Hist. des inst. polit.*, II, p. 181.

(3) GLASSON, op. cit., V, p. 352.

(4) GLASSON, op. cit., V, p. 353: vedi in BEUGNOT, *Les Olim* ecc., II, p. 166, una decisione del Parlamento del 1282, che riconosce questa prerogativa come propria della corona.

(5) GLASSON, op. cit., V, p. 353: anche PITZORNO, *La legittimazione nella storia delle istituzioni famigliari del Medio Evo*, Sassari, 1904, pp. 226 e segg.

universitates o *collegia* (1), di concedere privilegi o giurisdizioni speciali alle città (2), di godere del privilegio della prescrizione centennale (3), e così via. Non restava, a tal punto, che fare l'ultimo passo: attribuire anche al re la *plenitudo potestatis*: sostituire cioè una *plenitudo potestatis regia* alla *plenitudo potestatis imperialis.* E anche questo passo fu fatto durante il regno di Filippo il Bello, molti atti del quale vengono emanati appunto in forza ed in nome della *pleine autorité du Roi,* o, come un'ordinanza del 1304 espressamente dice, *de plenitudine regiae potestatis* (4).

6. — Ma già prima, durante la seconda metà del secolo XIII, erasi affacciato, nella letteratura romanistica e giuridica francese, il principio, che doveva offrire come la sintesi conclusiva del processo storico ora rapidamente descritto. Lo si trova, infatti, già nettamente enunciato nello *Speculum* di Guglielmo Durante, scritto, come è noto, tra il 1272 e il 1278: .... *rex Franciae princeps est in regno suo, utpote qui in illo in temporalibus superiorem non recognoscat....* (5): ove la parola

---

(1) Per es. cfr. JOHAN. FABER, *Ad Instit.*, § 6, 2, 1, nn. 1-2: « .... curia Franciae.... non permittit.... nisi villae habeant *universitatem approbatam specialiter per curiam* imo nec congregare pro faciendo procuratorem sine licentia domini sui.... ». Vedi GIERKE, op. cit., III, p. 370.

(2) GLASSON, op. cit., V, p. 354.

(3) GLASSON, op. cit., V, p. 357.

(4) Cfr. ISAMBERT, *Rec. général* cit., II, p. 20: *Ordonn.*, 9 janvier 1304: « .... De praelatorum et baronum consilio et certa scientia *et de plenitudine regiae potestatis* »: cfr. VIOLLET, *Hist. des inst.* ecc., II, pp. 194 e segg. e 227.

(5) GUILELM. DURANTE, *Specul. Iudic.*, lib. IV, parte III, *De Feudis*, § *Quon. sup. homag.*, 29: « .... Baro insurgens contra dominum videtur incidere in legem Juliam Maiestatis.... *quia directe videtur contra principem fecisse.... Nam rex Franciae princeps est in regno suo utpote qui in illo in temporalibus superiorem non recognoscat....* »; vedi anche lib. II, parte III, *De appell.*, § *Nunc tract.*: « .... Imperator qui licet dominus mundi sit.... et

princeps è senza dubbio e correttamente da intendersi come sinonimo di *imperator*; e basta a dimostrarlo che il principio stesso è dal Durante invocato a sostegno dell'affermazione che i ribelli contro il re di Francia « videntur incidere in legem Iuliam Maiestatis ». E, contemporaneamente, ad esso accenna, come a principio corrente tra i giuristi francesi del suo tempo, Jacopo da Révigny (1). Ma la migliore e più certa prova della strada fatta da quel principio nella coscienza politico-giuridica francese ci è offerta, nei primissimi anni del secolo XIV, dalla caratteristica letteratura polemica determinata dalla lotta fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, e specialmente dal gruppo di scritti polemici che con maggior vigore sostennero le ragioni della corte contro quelle del Papato, tutti dovuti a giuristi o a persone dotate di cultura giuridica (2). È in uno dei più notevoli di quegli scritti, l'anonima *Quaestio in utramque partem* dell'aprile 1302 (3), che troviamo per la prima volta, senza ambagi o riserve di sorta, affermato quel principio proprio nella formula netta e precisa che doveva poi diventare tradizionale: *rex Franciae est imperator regni sui* (4). Ma

---

licet omnes nationes sub eo sint.... et omnes provinciae.... et omnes principes *praeter regem Franciae* »; e *De modo concilii generalis celebrandi,* III, 3, fol. 173, rubr. 26, fol. 175; cfr. SCHOLZ, op. cit., 216 e segg.

(1) In TOURTOULON, op. cit., p. 48 cit.: « .... Committit ille qui se elevat contra superiorem ut D. de cond. ind. l. Si procur. § Celsus.... *Et quod committat in legem Juliam Maiestatis probatur quod rex princeps est quia non recognoscit superiorem.* Dico hoc est in principem, *non sicut ipsi dicunt quod rex princeps est....* » ecc.; *ipsi dicunt*: non si tratta, quindi, evidentemente, del solo Guglielmo Durante.

(2) Cfr. su ciò SCHOLZ, op. cit., pp. 23 e segg.; 229 e segg.; 255 e segg.; 275 e segg.; 336 e segg.; 375 e segg.

(3) SCHOLZ, op. cit., pp. 224 e segg.

(4) Cfr. *Quaestio in utramque partem*, in GOLDAST, *Monarchia Sacri Rom. Imperii,* Hannover., 1612, II, p. 98: « .... Si dicas quod rationes et auctoritates praemissae videntur facere magis pro imperatore quam pro

nè l'ignoto giurista autore della *Quaestio in utramque partem* inventò la soluzione contenuta nella formula, giacchè, salvo il tenore della frase, egli non dice in sostanza nulla di diverso di quanto avevan già detto Guglielmo Durante e gli altri a cui rimanda Jacopo da Révigny; nè egli è il solo, come sembra a torto credere il Woolf (1), fra i polemisti di Filippo il Bello, a conoscere ed applicare quella soluzione. La quale è implicitamente ammessa e presupposta, oltre che in altri luoghi, in cui pure quella esatta formola non si incontra, della *Quaestio in utramque partem* (2), in parecchi passi della contemporanea *Quaestio de potestate Papae* (3); della *Disputatio inter militem et clericum*, che lo Scholz par disposto ad attribuire a Pietro Dubois (4); e, infine, del noto trattato di Giovanni

rege Franciae et si quaeras quare sint hic inductae, respondeo ad probandum jurisdictiones esse distinctas, quare una est penes papam.... et alia penes *imperatores et reges. Omnia enim quae pro imperatore faciunt, valent nichilominus pro rege Franciae qui imperator est in regno suo.... Rex Franciae.... est par imperatori quantum ad libertatem suae iurisdictionis....* » ecc.

(1) Cfr. Woolf, op. cit., pp. 369 e segg.

(2) Cfr. *Quaestio in utramque partem* cit., p. 96: « .... Quaestio est utrum pontificalis et *imperialis sive regalis* sint duae potestates distinctae ad invicem.... » ecc.; p. 103: « sed istud caput dicimus esse Christum qui solus est caput Ecclesiae a quo derivata est utraque potestas.... Sicut etiam Romana Ecclesia dicitur caput omnium ecclesiarum, non est autem caput quantum ad regimen temporalium, *sed quilibet rex est caput regni sui et imperator imperii....* ».

(3) Cfr. *Quaestio de potestate Papae*, in Dupuy, *Histoire du différent d'entre le Pape Boniface VIII et Philippe le Bel*, Paris, 1655, p. 670: « .... *dominus temporalis, sive rex in regno, sive imperator in imperio*, recte dicitur fundamentum propter soliditatem et firmitatem quae in ipso debet esse sine qua res publica nullo modo potest esse stabilis.... » : anche la *Quaestio de potestate Papae* è dallo Scholz, op. cit., pp. 260 e segg., attribuita al 1302.

(4) Cfr. *Disputatio inter militem et clericum super potestate praelatis Ecclesiae et principibus commissa*, in Goldast, op. cit., II, p. 17: « .... Francia.... dignissima conditione imperii portio esse, *pari divisione discreta et aequali dignitate et auctoritate.... quicquid ergo privilegii et dignitatis retinet imperii*

da Parigi (1). In tutti questi passi, infatti, si afferma o si presuppone quella netta separazione dell' Impero e del regno di Francia in due distinti territorî giuridici e politici, e quella equiparazione della podestà del re alla podestà dell'Imperatore, che nella formola della *Quaestio in utramque partem* riceve più solenne ed epigrammatica espressione. L'autore della *Quaestio in utramque partem* non fa, in altri termini, che dar veste di assioma giuridico ad un concetto che si può dir famigliare a tutta la letteratura polemica a cui egli appartiene, e le cui origini storiche e pratiche si sono or ora indicate: al concetto cioè che, dal solo fatto che il regno di Francia — come, per logica estensione, qualsiasi altro regno trovisi nella identica condizione — ha per prescrizione o per altro motivo giuridico conquistata la piena indipendenza dall'Impero, ossia *Imperatorem in dominum non recognoscit* (2),

---

nomen in parte una, hoc regnum Franciae in alia.... Cum enim fraterna divisione francorum regnum a reliqua parte discessit imperii: quicquid in parte decedente et penitus ab Imperio existente, Imperium ipsum quondam obtinuit aut ibidem iure altitudinis aut potestatis exercuit, *hoc principi seu Francorum regi in eadem plenitudine cessit. Et ideo sicut omnia quae infra terminos imperii sunt subiecta esse noscuntur imperio. sic quae infra terminos regni regno....* »: la *Disputatio* appartiene, secondo lo Scholz, op. cit., pp. 335 e segg., agli ultimissimi anni del secolo XIII: forse alla fine del 1296.

(1) Cfr. Johan. Paris., *Tract. de regia potestate et papali,* in Goldast, op. cit., II, c. XIX, p. 134: « .... Potest nihilominus summus pontifex quantum ad exteriorem ministrorum exibitionem dici caput ecclesiae, quantum ipse est principalis inter ministros.... sicut romana ecclesia indubitanter est caput omnium ecclesiarum. Non est autem caput quantum ad regimen seu dispositionem temporalium, *sed quilibet rex est in hoc caput regni sui et imperator monarcha, si fuerit, est caput mundi....* ».

(2) Cfr. per es. *Quaestio de potestate Papae,* p. 675: « .... Regnum autem Franciae non subest Romano Imperio: immo sunt certi limites et fuerunt a tempore ex quo non extat memoria per quos regnum et imperium dividuntur.... Si vero diceret aliquis regem et regnum Franciae subesse in temporalibus Romano Imperio de iure.... quamvis de facto fuerit aliud

deriva quale necessaria conseguenza che, così il re di Francia, come ogni altro re indipendente, abbiano di fronte ai sudditi e di fronte all'estero il diritto di esercitare tutto quel complesso di poteri e di facoltà che costituisce, nell'Impero, la *plenitudo imperialis potestatis*: sostituiscano, cioè, nel proprio regno, l'Imperatore, o, meglio, siano essi stessi altrettanti Imperatori: *omnia quae pro Imperatore faciunt valent nihilominus pro rege qui est imperator in regno suo* (1). Senonchè è pur da

---

observatum: contra hoc opponitur. Nam per praescriptionem legitimam jus acquiritur praescribenti. Nulla autem praescriptio magis est legitima quam centenaria.... Reges autem Franciae longe plus quam a centum annis sunt in possessione pacifica quod solum Deum superiorem habent in temporalibus, nullum alium recognoscentes superiorem in istis, nec imperatorem nec papam.... »; *Disputat. int. milit. et cleric.* cit., p. 17; JOHAN. PARIS., *Tract. de regia potest. et papali* cit., pp. 141 e segg. ecc.

(1) Onde, per es., il re appare anche in Giovanni da Parigi, come l'Imperatore, *legibus solutus* ed è, come questi, *iustitia vel lex animata* (cfr. GIERKE, op. cit., III, p. 614): *Tract. de regia potest. et pap.*, c. XVIII, p. 132; e SCHOLZ, op. cit., pp. 329 e segg.: cfr. qualche decennio poi, il *Somm. Viridarii*, attribuito a Filippo di Mezières, in GOLD., op. cit., I, parte II, c. 160, p. 173: « .... Imperator fuit judex ordinarius sancti Petri: ergo est judex ordinarius Papae, qui est Christi vicarius.... Nam ad Caesarem tamquam ad suum superiorem appellavit: ergo beatus Petrus fuit subjectus eidem: *consequens et papa eadem ratione et regi Franciae, qui est imperator in regno suo, nec superiorem recognoscit in terris....* ». Viceversa, appunto in forza dell'assoluta indipendenza del Regno dall'Impero, *non valent contra regem quae contra imperatorem faciunt*, onde, per es., ammessa, almeno in via d'ipotesi, che dalla donazione di Costantino derivi comunque una soggezione dell'Imperatore al Papa, da ciò non può dedursi alcuna limitazione della sovrana indipendenza del regno di Francia o di altri regni *super. non recogn.* di fronte al Papa: cfr. *Quaestio de potestate Papae,* p. 675: « .... Ergo ratione illius donationis non potest dici dominus temporalis omnium Christianorum sed saltem illorum Christianorum qui sunt de Romano Imperio. *Quantum ergo ad illa Regna quae non subsunt Romano Imperio non est Papa superior in temporalibus....* »; p. 681: « .... Unde patet quod non bene concluditur quando dicitur: papa est superior in temporalibus imperatore: ergo quolibet Christiano. *Quia aliquae causae sunt in imperatore quae non inveniuntur in aliquibus regibus sicut in regibus Franciae et Hispaniae....* »: cfr. WOOLF, op. cit., pp. 351 e segg.

aggiungere che, se questo concetto appare così concordemente affermato sul principio del secolo XIV dagli scrittori polemici più interessati, per evidenti ragioni pratiche, a sostenere in ogni modo e in ogni forma le parti della politica monarchica, esso non poteva — e quanto già si è avuto occasione di dire può farlo facilmente supporre — venir subito e senza qualche lotta accolto dalla dottrina giuridica francese più fedele alla tradizione della glossa. Già abbiamo veduto come Jacopo da Révigny si fosse mostrato assai poco disposto ad accettarlo, e sembrasse volersi limitare a considerare il re di Francia, anzichè come *princeps in regno suo*, come *magistratus principis* (1). Ma anche più significativo è il fatto che quel principio sia, almeno per quanto ci consta, ignoto allo scolaro di Jacopo da Révigny, Pietro da Bellapertica, il quale, non solo, come si è detto, non va oltre il concetto di una semplice indipendenza *de facto* del re di Francia dall'Impero (2), ma, ogni qual volta si riferisca a *iura reservata*, sembra non aver dinanzi agli occhi se non l'Imperatore, cioè il vero e proprio *Princeps* delle leggi romane (3). Ed è degno di

(1) Vedi Tourtoulon, op. cit., p. 48: « .... non sicut ipsi dicunt quod rex princeps est, sed quia committatur in magistratum principis.... ».

(2) Vedi sopra, p. 250.

(3) Cfr. per es. Petrus de Bellapertica, Ad L. 1 Cod., I, 2, n. 1 (ove si considera come lecito ogni *collegium approbatum a principe vel a papa*: vedi Gierke, op. cit., III, p. 369, n. 60), e *De Feudis* cit., tit. 3: « .... fiscalia sunt *Principis* (cioè *Imperatoris*) tamquam propria ipsius patrimonii.... »: anche *Comment. ad Instit.*, Lugduni, 1536, lib. IV, *De action.*, f. 487: « .... Dico quamvis civitas romana restituatur et iure minorum utatur.... tamen si fiscus laedatur vel respubl. alterius civitatis.... numquam debet restitui.... quae est ratio quod respublica civitatis romanae restituitur quia res publica proprie dicitur cum in suo particulari offert utilitatem publicam.... *Anno isto dictum fuit mihi Parisiis quod restituitur rex. Dixi quod falsum est: ita aliae civitates non restituuntur....* » ecc.: cfr. del resto Cinus, *Lect. in Cod.: Rub. ex caus. maior. in int. rest.*, n. 1, f. 81: « Unde ipse Petrus, cum audiet regem Franciae velle restitui, dixit quod non poterat.... » ecc.

nota che, ancora agli inizi del secolo XIV, all'epoca di Filippo il Bello, il pieno e incondizionato pareggiamento tra i diritti del re di Francia e i diritti dell'Imperatore venga esplicitamente negato da quello stesso Pietro d'Aurillac, di cui avemmo a notare più di un implicito riconoscimento delle prerogative imperiali di fatto esercitate dal re, per un persistente ossequio al vecchio principio, secondo il quale l' Imperatore non poteva essere che uno, e, almeno in teoria, o in *potenza*, se non in atto, universale (1). Erano però le ultime resistenze della tradizione. Il pareggiamento tra il re di Francia, e in genere ogni *rex superiorem non recognoscens*, e il *Princeps* del diritto romano, è infatti, pochi anni dopo, durante la prima metà del secolo XIV, implicitamente ammesso da Guglielmo da Cunio e da Giovanni Fabro (2); e può dirsi da allora entrato quasi definitivamente nella

---

(1) Degrassalius, *Regal. Franciae*, II, p. 316 cit.: « .... Ad id quod dicit Petrus Iacobi *quod in rege non cadit crimen lesae maiestatis quia non dicit se imperatorem....* »: ma cfr. Petr. Iacobi, op. cit.: *de caus. ex quib. vas.*, f. 75 r.: « .... illi enim reges (Francie) cum *nec ius nec nomen habent imperatoris....* non possunt nec debent aliquod vectigal instituere nec collectas indicere pro imbursando nec pro filia maritanda nec pro alia quacumque causa.... nisi pro defensione regni.... » (Vedi sopra p. 267, n. 3) « .... vel nisi de consensu populi.... » ecc.; « .... cogitent predicti reges quod si ipsi subessent imperatori romano, ille faceret eis iustitiam de eo super quo contendunt nec permitteret eis venire ad arma.... ipsi vero non obediunt imperatori, *quod satis potest tolerari....* »; *De preiud. act. in rem*, f. 46 r.: « .... sicut non est nisi unus deus.... et unus papa.... *sic non est nisi unus imperator in universo mundo....* » ecc.

(2) Cfr. Guilelm. de Cunio, *De diversis officiis digesti veteris*, edito da Brandi, *Notizie intorno a Guillelmus de Cunio* ecc., pp. 126 e segg.: « .... In regno Franciae potest sic equiparari prepositus parisiensis (al *praef. urbis*), *quia sicut erat in Roma princeps ita rex in Francia.... Et idem in aliis regibus qui de facto non recognoscunt superiorem....* » e Johan. Faber, *Super Instit.*, 1531, *De nuptiis*, f. 31 v., col. 2, § 8: « .... Reges autem non possunt (legitimare).... quod intellige de regibus qui superiorem habent.... *In aliis videtur idem quod in imperatore* iuxta illa que scripsi l. de summa trin. l. 1.... »: Vedi nota seg.

più rigida tradizione romanistica francese, insieme con il riconoscimento della indipendenza non solo *de facto*, ma anche *de iure* del regno di Francia dall' Impero (1). Del che una notevole prova indiretta può indicarsi in un caratteristico fatto già acutamente notato dal Besta: nella tendenza, cioè — di cui le traccie si riscontrano, oltre che in alcuni passi di Pietro da Bellapertica e specialmente del Fabro, nell' operetta di Guglielmo da Cunio *De diversis officiis digesti veteris* e nell'interessante commento steso da Bertrando di Deucio a complemento della glossa accursiana ai titoli 10-22 del li-

---

(1) L' indipendenza, che è tuttora, d'accordo con Pietro da Bellapertica, considerata *de facto* da Guglielmo da Cunio, è già affermata *de iure* da PETR. IACOBI, *Pract. De preiud. act. in rem.*, f. 46 *v.*: « .... Ex predictis satis apparet quod regnum Francie non subest imperatori romano *nec de iure nec de facto....* » ecc., e dal Fabro: JOHAN. FABER, *Breviar. in Cod.* Ad. L. 1 Cod., 1, 1: « .... Fateor tamen quod imperator fundatus erat olim de iure communi in omni orbe. Hodie vero cum divisum sit imperium dei permissione.... et alii reges et principes per populos constituti *ad quos pertinet* constitutio per predicta et per consequens destitutio.... *nec crederem imperatorem fundatum esse de jure communi extra metas suas infra quas ei obeditur....* sed tu potes dicere quod quilibet qui habet territorium limitatum *ab antiquo sit fundatus de jure communi infra metas ejusdem* ad exercendum in qualibet parte ius quod in toto universali exercet.... »: mi pare evidente in questo passo del Fabro, non solo il suo progresso di fronte a Pietro d'Aurillac, che non era andato oltre il concetto del *foedus*, ma anche l' influsso della letteratura polemica del tempo di Filippo il Bello, specialmente della *Disputatio* e del trattato di Giovanni da Parigi, in cui, come si è visto, la indipendenza *de iure* era stata per la prima volta energicamente sostenuta sulla base appunto dei due argomenti della scissura dell' Impero e della prescrizione, ripresi dal Fabro (cfr. anche SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Lodovico il Bavaro*, Firenze, 1882, p. 95); cfr. poi, nello stesso senso, e forse sulle stesse traccie, il commento di BERTRANDUS DE DEUCIO alla L. 2, § 2, *Cod.* 27, v. *Galliae*: « .... Item hodie scissum est imperium et non est mirum si non sit subiectus et potest dici quod per prescriptionem sit rex exemptus.... »: in BESTA, *Di un'opera sconosciuta di Bertrandus de Deucio*, estr. dal *Volume per le Onoranze a Francesco Pepere*, p. 4.

bro I del *Digesto* (1), nel quale questo giurista francese, verso la metà del secolo XIV, cercò di estendere agli *officia* segnati nel Codice i ragguagli già tentati da Guglielmo da Cunio per gli *officia* segnati nel *Digestum vetus* — a riconoscere e ad affermare vere e proprie analogie tra le principali e più caratteristiche figure di officiali e di funzionari dell'Impero contemplate nella compilazione giustinianea e gli ufficiali e i funzionari del regno di Francia (2): tendenza, che si contrappone alla generale trascuranza, in cui, in Italia, per una contraria ed evidente ragione storica, furono, non solo dalla glossa ma anche dalla più tarda ed elaborata tradizione giuridica italiana, lasciati i titoli 26-52 del libro I del Codice e in genere tutti i frammenti del *Corpus iuris* relativi agli uffici e alle cariche imperiali (3).

7. — È ben vero che già contemporaneamente a Guglielmo da Cunio e a Giovanni Fabro, e fors'anche qualche decennio prima che costoro scrivessero le loro opere, il nostro principio aveva fatto le sue prime apparizioni nella letteratura giuridica italiana. Esso infatti si incontra, più o meno nettamente enunciato,

(1) Cfr. su di esso i ragguagli del BESTA, *Di un'opera sconosciuta di Bertrandus de Deucio* cit., pp. 2 e segg.

(2) Così il *prepositus parisiensis* è tanto dal DE CUNIO (BRANDI, op. cit., p. 126: « .... in regno Franciae potest sic equiparari prepositus parisiensis.... quia sicut erat in Roma princeps ita rex in Francia.... »), quanto da BERTRANDO DE DEUCIO (BESTA, op. cit., p. 63: « .... sicut prefectus urbis erat in capite imperii.... sic et ille prepositus est in civitate que est caput regni Francie.... ») equiparato al *praefectus urbis*: per altre analogie di Bertrando de Deucio, vedi BESTA, op. cit., p. 7. Notevole anche è il paragone instituito da Giovanni Fabro (*Brev. Cod. Ad L. ult. Cod. De Legib.*: cfr. ESMEIN, op. cit., p. 530) tra la competenza giudiziaria del Parlamento o *Senatus* e quella del *Praefectus Praetorio*, da Bertrando de Deucio equiparato ai *reges qui sunt subiecti imperio et ipsum recognoscunt ratione subiecionis* (*Ad L. 1 Dig.*, 11, 1: in BESTA, op. cit., p. 6).

(3) Cfr. BESTA, op. cit., pp. 1 e segg.

nella *Lectura in Codicem* di Cino da Pistoia (1), compiuta, com'è noto, nel 1314 (2); nel trattato *Super usibus feudorum* di Andrea da Isernia, certo anteriore al secondo decennio del secolo XIV (3), e in una *quaestio* di Oldrado da Ponte, scritta senza dubbio poco dopo l'inizio dello stesso secolo (4). Onde, se si pensi alla grande fortuna rapidamente conquistata da due di questi giuristi italiani, Cino e Oldrado, in Francia, e alla diffusione dei loro scritti, potrebbe forse avanzarsi l'ipotesi che, più che dalla precedente tradizione giuridica nazionale, Guglielmo da Cunio e Giovanni Fabro — il quale ultimo, anzi, fa uso talvolta della *Lectura* di Cino nel suo *Breviarium* al *Codice* (5) — avessero

---

(1) Cfr. CINUS, *Lect. in Codicem*, Lugduni, 1547, ad L. 27, *Cod. de donat. int. vir. et ux.*, V, 16, f. 219 *v.*: « .... talis dominus qui non recognoscit superiorem *est Princeps in terra sua de facto....* »; ad L. 3 *Cod. De cond. ob caus.*, IV, 6, f. 139: « .... quilibet reputatur *fiscus in partibus suis* qui non subiacet alieno territorio, ergo iste.... *Princeps reputatur quantum est in suis terris....* » ecc.

(2) Cfr. CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia*, I, Pistoia, 1911, pp. 3 e segg.

(3) Cfr. ANDREA DE ISERNIA, *Super usibus feudorum*, Lugduni, 1564, *Prolog.*, § 32, f. 3 *v.*: « .... Unde quelibet provincia habet suum regem *qui suus monarcha est....* »; *Que sunt regalia*, § 18, f. 98 *r.*: « .... Ius faciendi monetam competit Regi Regni in regno suo. Per quod patet dictum Hostiensis.... minus bene dictum quod soli regi Romanorum competit imponere vectigalia passagia monetam mutare.... Item universitates multae cudunt et mutant novam monetam: *item quomodo non competit uni Regi in Regno suo cuius est monarcha?...* Si dicatur communitates habent ex privilegio et *reges liberi habent illud posse quod Imperator in Imperio....* »; § 77, f. 104 *v.*: « .... *Quilibet rex est monarcha in regno suo.... liberi reges habent illud ius quod romanus princeps....* »; ecc.: per la data del *Sup. usib. feudor.*, cfr. PALUMBO, *Andrea d'Isernia*, Napoli, 1888, p. 110.

(4) Cfr. OLDRAD. DE PONTE, *Consilia et Quaestiones*, Romae, 1472, quaestio 230: « .... Nisi forte quis non improbabiliter diceret hoc locum habere in donationibus communibus, secus autem in regalibus, *quia cum quilibet rex de facto teneat locum imperatoris in regno suo*, tales donationes legibus non subiiciuntur.... ».

(5) Cfr. CHIAPPELLI, op. cit., p. 13 nota 3.

desunto il principio dai loro grandi contemporanei italiani. Ma è ipotesi completamente infondata. È infatti tutt'altro che difficile provare, per ciascuno dei tre giuristi italiani su nominati, che il principio fu da essi attinto proprio a fonti francesi: probabilmente alle stesse da cui era pervenuto ai giuristi ultramontani del secolo XIV. E perciò l'uso che della nostra formola si incontra in Cino e in Oldrado, anzichè un argomento contrario, offre in realtà una ulteriore e forte prova indiretta della origine francese della formola stessa. Già, intanto, è un fatto di per sè significativo che la formola faccia, per quanto ci consta, le sue prime comparse in Italia proprio negli scritti di tre giuristi, dei quali tutti sappiamo che furono, e alcuni a lungo, in Francia, ed ebbero con la scuola e la tradizione giuridica francese intimi e durevoli contatti (1). Ma ci sono indizi anche più prossimi e decisivi. E, innanzi tutto, per Cino da Pistoia. La formola è riportata da Cino, non già come una propria opinione, ma come uno degli argomenti — o *rationes* —, in base a cui erasi *ultra montes* pronunciata una sentenza, che egli sostanzialmente respinge, o accetta in forza di considerazioni che con la *ratio* suddetta non han niente di comune. La quale riducevasi a ciò: che i contratti o i patti stretti da un *dominus qui non recognoscit superiorem* — ossia *qui reputatur fiscus in partibus suis* — hanno, come i contratti e i patti dell'Imperatore, forza di legge, perchè *talis dominus est Princeps in terra sua.* E si noti che questa *ratio* è da Cino dichiarata *non bona,* « quia omnia subsunt imperio, licet de facto non

(1) Per la dimora di Cino in Francia, esaurientemente CHIAPPELLI, op. cit., pp. 42 e segg., 53 e segg.; per Oldrado, che in Francia morì, SAVIGNY, op. cit., II, p. 590; per Andrea da Isernia, GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli,* II, Napoli, 1787, p. 163; PALUMBO, op. cit., pp. 97 e segg.

sit ita » (1). Si tratta dunque di una tesi che Cino stesso dichiara sostenuta in Francia, e a proposito di un *casus* probabilmente verificatosi *ultra montes*, come egli dice. Onde tutto fa credere che, come di questo *casus* e della tesi relativa, così del principio che l'informava egli abbia avuto la prima notizia in Francia, durante il suo viaggio colà, che il Chiappelli ha ora dimostrato essere avvenuto circa il 1294 (2): proprio in quel torno di

(1) Cfr. CINUS, *Lect. in Cod.*, Ad L. 27, *Cod.*, 5, 16, f. 219 *v.*: « .... Nota hic quod contractus Imperatoris obtinet vicem legis et sic colligitur hic arg. quod si Imperator facit pactum debet servari.... Secundo colligitur hic aliud argum. Quidam sunt domini qui de facto non recognoscunt superiorem. Pone modo quod talis dominus dedit terram in dotem filiae suae eo pacto quod non alienet eum: deinde filia alienat: numquid transfertur dominium? Ista lex facit quod non: quia ubi lex prohibet non transfertur domiuium: sed contractus habet vicem legis: ut hic; et talis dominus qui non recognoscit superiorem est Princeps in terra sua de facto: et eodem errore non transfertur dominium, contra eius conventionem: de hoc dixi supra de cond. ob caus. »: cfr. sopra ad L. 3, *Cod.*, 4, 6, f. 139 *v.*: « .... Ecce quidam miles tenebat castrum in allodium: quod castrum ipse miles dedit filiae suae quam maritavit, et convenit quod ille non possit accipere in feudum ab alio nisi ab eo vel eius herede. Deinde ipse miles ivit ultra mare: statim filia et maritus acceperunt istud castrum in feudum ab alio. Queritur numquid teneatur. Videtur hic casus quod teneat in feudatario, sicut dominii alienatio, non obstante pacto. *Contrarium fuit determinatum ultra montes* scil. quod receptio in feudum non tenet per plures rationes.... Secunda ratione determinatum est.... quia dictum est supra quod ubi prohibitio fit a lege impeditur dominii translatio: at Princeps et lex aequiparantur.... *sed quilibet reputatur fiscus in partibus suis qui non subiacet alieno territorio: ergo ipse miles princeps reputatur quantum est in suis terris.... Ista ratio similiter non est bona: quia omnes subsunt Imperio.... licet de facto non sit ita....* Certe si fundum fuit dotale per istam rationem bene fuit determinatum secundum Petrum: alias non videtur quomodo fuerit bene determinatum.... »: questo richiamo di Cino a Pietro da Bellapertica è notevole perchè indirettamente conferma quanto già si disse: essere il nostro principio ignoto al Bellapertica, il quale avrebbe, per quanto narra Cino, giustificata la massima qui discussa, non già in base a quel principio, ma in base ad un argomento — la natura dotale del *castrum* — che Cino accoglie.

(2) CHIAPPELLI, op. cit., p. 53 e segg.

tempo in cui, tra lo *Speculum* di Guglielmo Durante e i primi scritti polemici per Filippo il Bello, il principio andava, come s' è visto, rapidamente diffondendosi e consolidandosi nella tradizione giuridica francese: della quale diffusione, anzi, la massima riferita da Cino è un nuovo e prezioso indizio rivelatore. Siamo, in altri termini, di fronte a una delle tante notizie relative a *quaestiones* trattate nelle scuole e nei tribunali d'oltre Alpe, di cui Cino è così ricco informatore (1), e presumibilmente ad uno degli elementi del materiale da lui raccolto in Francia durante il suo viaggio, e che doveva poi servirgli più tardi per la compilazione della sua *Lectura in Codicem* (2). A ciò si aggiunga che non mancano in questa altre e notevoli prove della diretta conoscenza che egli potè in Francia acquistare delle condizioni e delle aspirazioni della corte francese e delle prerogative imperiali da essa di fatto esercitate (3).

---

(1) Si noti che, nello stesso commento alla *L. 3. Cod.*, IV, 6, in cui Cino riferisce il *casus* relativo alla *infeudatio* del fondo ceduto dal *dom. super. non recogn.* e la relativa *determinatio* dei giuristi ultramontani, egli si mostra anche informato del principio del diritto consuetudinario francese — che non poteva aver appreso che in Francia — *le mort saisit le vif*: cfr. ivi, n. 2, f. 139: « .... Consuetudo est in regno Franciae quod mortuus saginat vivum.... vult dicere quod mortuus videtur dare possessionem vivo haeredi.... quia possessio dicitur sagina.... quod est contra ius scriptum.... ».

(2) Chiappelli, op. cit., pp. 45 e segg.; Mocci, *La cultura giuridica di Cino da Pistoia*, 1910, pp. 75 e segg.

(3) Cfr. Cinus, *Lect. in Cod. Aut. Habita, Cod. Ne fil. quo patre,* n. 6, f. 145: « .... in aliis obtinet haec lex, licet Parisius virtute privilegii specialis habeat contrarium: *quia Rex Franciae observat pro libito,* cum de facto non recognoscat superiorem in terra.... »; *De probat.*, f. 148: « .... Pone quod Rex Franciae habet sententiam pro se: quae sigillatur sigillo suo, sicut aliae sententiae: numquid pro se facit fidem? Videtur quod non, ut hic ubi expresse loquitur de fisco. Contrarium tamen servatur de facto.... »; *L. in minorem, Cod. In quib. caus. in integr. rest. non est necess.,* f. 74: « .... Unde si primo acciperem turonenses mutuo, et postea rex Franciae destruxit eos et mutaverit monetam, sicut consuevit solvendo.... » ecc.; Chiappelli, op. cit., p. 64.

Nè con minor sicurezza può affermarsi che il principio di cui ci occupiamo sia venuto ad Oldrado da fonte francese. Può, intanto, notarsi che, se il principio è enunciato da Cino in una formula sostanzialmente identica a quella usata da Guglielmo Durante, e che già Jacopo da Révigny presuppone corrente al suo tempo, esso è invece enunciato da Oldrado in una formola — *rex tenet locum imperatoris in regno suo* — che sembra doversi porre in relazione con la formola usata dall'autore della *Quaestio in utramque partem*. E che, del resto, Oldrado, il quale con le sue *Quaestiones* fu insieme con Cino uno dei principali veicoli per mezzo di cui i giuristi italiani ebbero notizia delle teorie degli oltramontani, avesse una più che superficiale conoscenza, oltre che della letteratura giuridica francese dei primi anni del secolo XIV, di alcuni almeno fra gli scritti polemici per Filippo il Bello, può indursi da una circostanza che ci par decisiva. Oldrado è da tutta la posteriore tradizione giuridica italiana e francese designato come uno dei primi — anzi, talora, come il primo (1) — fra i giuristi che sostennero la indipendenza non solo *de facto*, ma anche *de iure* del regno di Francia dall'Impero (2). Ora, poichè certo una tale

(1) Cfr. BODIN, *De la République*, Paris, 1578, lib. I, p. 139: « .... Mais il y a un Docteur Espagnol qui dit que le Roy de France ne recognoist ny de fait ny de droit prince du monde : comme aussi fait Oldrad, le premier de son age.... ».

(2) Cfr. OLDRAD. DE PONTE, op. cit., cons. 79; vedi per es., FRANCESCO JOANNETTI, *De Romano Imperio et eius iurisd.*, in *T. U. I.*, XVI, n. 229: « .... Nec te perterreat hoc loco damnata communiter a Doctoribus Oldradi opinio in cons. suo LXXIX asserentis Regi Franciae neminem esse vel de facto vel de iure superiorem. Toto nimirum in illo Consilio Oldradus fuit scurriliter et audacissime debachatus.... Nescio quidem quo spiritu et malo genio percitus ille Oldradus Monarchiam romanam omni iure et lege iustissimam iniustam esse adseverit.... »; REST. CASTALDI, *De Imperatore*, ivi, XVI, q. LII, n. 1: « .... Utrum Imperator.... de iure sit dominus totius mundi in temporalibus? Antiqua et alta quaestio est....

opinione Oldrado non poteva aver attinto a fonti italiane — chè, anzi, la grande maggioranza dei giuristi italiani fu, prima e dopo di lui, nettamente avversa ad essa — nè par pensabile che vi fosse giunto da solo, tanto più trattandosi di un Italiano; e poichè neppure potevano avergliela comunque suggerita gli scritti di Pietro da Bellapertica o di Jacopo da Révigny, che non andarono oltre il concetto di una semplice indipendenza *de facto*, pare ovvio pensare che la prima idea, e forse i decisivi argomenti, per quella tesi fossero venuti ad Oldrado attraverso qualcuno di quegli scritti polemici — per esempio la *Disputatio inter militem et clericum*, la *Quaestio in utramque partem*, il trattato di Giovanni da Parigi — in cui per la prima volta si nota decisamente la tendenza a trasformare la indipendenza della Francia, sino allora *de facto*, in una vera e propria indipendenza *de iure*. Non soltanto su Oldrado, del resto, avrebbe influito quella letteratura: ne abbiam vedute le traccie già in Giovanni Fabro e in Bertrando de Deucio. Niuna meraviglia che insieme con l'idea della netta e assoluta separazione o *discessio* del regno di Francia dall'Impero, Oldrado abbia desunto dalla stessa fonte l'idea, che appariva della prima come una logica conseguenza, che il re in quanto è di fatto e di diritto indipendente dall'Imperatore, ne tiene il luogo *in regno suo*. Del resto, l'influenza francese sul pensiero di Oldrado si rileva anche da ciò, che egli nel suo celebre consiglio non si limita ad affermare la indipendenza

---

Oldradus latissime hanc quaestionem posuit in consilio suo LXXIX ubi quaerens an omnes reges et principes de iure debeant subesse imperatori.... concludit nec veteri testamento nec novo posse se talem probare nec humano iure nec caesareo.... »; JOHANN. IGNEUS, *Tract. an Rex Franciae recognoscat superiorem* cit.; MICHEL. ULCURRINI, *De regimine mundi seu opus imperiale*, in *T. U. I.*, XVI, pars II, q. 3 bis, n. 1: lunga confutazione del consilio di Oldrado ecc.

de iure della Francia, ma accenna anche alla *iniustitia* e alla *violentia* dell'acquisto del dominio universale per parte dei Romani: altra idea, che Oldrado doveva avere evidentemente attinta a fonti francesi, nelle quali già dal secolo precedente le accuse e di ingiustizia e di violenza all'Impero, per lo più ignote ai giuristi italiani, erano diffuse e spesso ripetute (1).

Meno evidente appare, senza dubbio, la derivazione francese della formola in Andrea da Isernia. Pel quale, innanzi tutto, è da escludere che egli abbia avuto notizia di essa nel suo viaggio in Francia, che fu brevissimo e del tutto occasionale, e, ad ogni modo, di qualche anno posteriore alla compilazione del commento sugli Usi feudali, in cui pure la formola si incontra (2). Ed inoltre parrebbe, a prima vista, da escludere, anche per un altro e serio motivo, che Andrea da Isernia avesse diretta conoscenza degli scritti polemici in favore di Filippo il Bello, o che, per lo meno, si fosse lasciato influenzare da essi. Egli si muove in tutt'altro ordine di idee, in un ordine apertamente guelfo, in quanto sostiene la supremazia del Papa su tutti i regni della terra in generale, e, in particolare sul regno di Napoli, come peculiare patrimonio della Chiesa romana (3). Le sue fonti perciò sono essenzial-

(1) Per es., cfr. VINC. BELLOVACENSE, *Specul. Histor.*, Venet., 1494, lib. XXVIII, c. 73, f. 367; JOHAN. ANDREAE, *In text. Decret. De elect.*, c. XVII, Fundamenta n. 12 (Venet., 1612): « .... Dicebat hic Johannes Monachus quod Roma fundata a praedonibus adhuc de primordiis retinet.... » (si tratta di Giovanni Le Moine, su cui cfr. SCHOLZ, op. cit., pp. 194 e segg,): vedi CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto e della letteratura giuridica del suo tempo,* in *Arch. stor. it.*, 1908, pp. 21 e segg.

(2) Cfr. PALUMBO, *Andrea d'Isernia,* pp. 97 e segg.; 109 e segg.

(3) *Sup. usib. feudor.*, Prol. n. 38: « .... Regnum Siciliae exemptum est ab Imperio: et est peculiare patrimonium Romanae Ecclesiae.... »: cfr. PALUMBO, op. cit., pp. 193 e segg.

mente canonistiche: e alla glossa ordinaria di Giovanni Teutonico egli espressamente si richiama per sostenere la massima *omnes reges sunt sub imperio qui non probent se exemptos,* giacchè *exemptus ab imperio* egli appunto considera il regno di Sicilia (1). Senonchè egli va più in là di quanto non fosse andato, almeno apparentemente, Giovanni Teutonico, in quanto afferma che possa considerarsi *exemptus ab Imperio* anche quel *rex aut populus,* che, pure non potendo esplicitamente allegare un atto di esenzione da parte dell' Impero, « diu stetit in libertate sua imperatore vivente in nulla ei obediens »: che cioè la *exemptio* si presuma *ex cursu temporis*: un' idea che, se è estranea alla glossa e in genere alla tradizione canonistica, che — si è già detto — tendeva a limitare l' indipendenza dei più fra i *Regna* a una indipendenza *de facto,* aveva cominciato a farsi strada proprio nella letteratura francese dalla seconda metà del secolo XII in poi (2). Ma anche più estraneo

(1) *Sup. usib. feudor.*, Prol. n. 27: « .... Circa quod est attendendum quicquid dicit Iohannes d. e. in apibus.... quod omnes reges sunt sub Romano Imperio qui non probent se exemptos.... »; n. 35: « .... Et sic etiam si verum esset dictum Iohannis quod quilibet presumitur de imperio nisi probet se exemptum.... »: cfr. *Decret. Gratiani* cum glossis dom. IOAN. THEUTONICI, Venetiis, ad dist. LIII. *Hadrianus Papa* gl. *singulas*: « .... ergo in Francia et in Hispania: unus est enim imperator: ut VIII q. in apibus: quod concedo nisi probent se exemptos ab imperatore, ut XXIII q. VIII, § ecce, unde adhuc de capite suo dabunt tributum imperatori omnes cum non probant se exemptos.... ».

(2) *Sup. usib. feudor.*, Prol. n. 35: « .... Unde dic quod rex aut populus qui diu stetit in libertate sua imperatore vivente in nulla ei obediens liber erit.... Et sic etiam si verum esset dictum Johannis quod quilibet presumitur de imperio nisi probet se exemptum: nisi talis rex aut populus allegaret se exemptum per Imperium, ex cursu temporis presumitur exemptio.... Per hunc modum omnia regna antiqua hodie sunt iusta si sint in quasi possessione vel obediatur eis; vel si sunt in quasi possessione non obediendi imperio romano et sicut steterunt a tempore cuius non est memoria.... »: cfr. coi passi di GIOVANNI FABRO e di BERTRAND. DE DEUCIO su citati, p. 277, nota 1.

alla glossa e alla tradizione canonistica è la conseguenza che Andrea da Isernia deduce dalla *exemptio*: che i *reges exempti* o *liberi habent illud ius quod romanus princeps*, o, ch'è lo stesso, *quilibet rex* (*exemptus*) *est monarcha in regno suo* (1): tanto estranea, anzi, alla tradizione canonistica, che Andrea si vede costretto a polemizzare con l'Ostiense, il quale aveva negato che i *reges*, per quanto di fatto liberi o indipendenti, potessero senza consenso dei loro popoli « imponere vectigalia vel monetam mutare », perchè ad essi non era stato dal popolo trasmessa, come all'Imperatore, la *plenitudo potestatis* (2). Andrea risponde invocando anche per i re *exempti* la *lex de imperio*: il *populus exemptus* ha cioè trasferito l'*imperium* al proprio re come il *populus romanus* l'ha trasferito all'Imperatore (3). Il pareggiamento è così completo. Ora, ove

---

(1) Vedi i passi su citati a p. 279, nota 3: e inoltre nell'altra opera di Andrea de Isernia, *Riti della magna Curia dei Maestri razionali* (cfr. Palumbo, op. cit., pp. 115 e segg.), Rito II: *De iure fundico flagelli*: « .... dominus regni in terra sua potest dicere legem quam vult in positivis praecipue.... »; Rito I, rubr. XV: *De iure cambii*: « .... Dominus regni Monarcha potest et potuit rei suae in Regno suo constituere positiva et quae non sunt contra ius naturale.... » ecc.: in Palumbo, op. cit., p. 230.

(2) Cfr. Hostiensis, *Summa aurea super. titul. decretalium*, Venet., 1570, III, 39, *De censibus*, n. 9, p. 309: « .... verum is qui mutavit monetam pro lucro temporali in gravamen populi tenetur ad satisfactionem etiam si Rex sit, maxime si primam iuraverit tenere.... nisi forte haec innovatio fiat populo cuius interest approbante.... excipe Imperatorem sive regem Romanorum.... Et numquid rex Franciae habet privilegium concedendi pedagia vel mutandi monetam novam.... mihi.... *non videtur nisi populus sibi eandem potestatem dederit quae imperatori data est....* »: cfr. anche Innocenzo IV, *Comm. in V. Decret.*, II, 22, 15, p. 168 *v.*

(3) Andrea de Isernia, *Sup. usib. feudor.*, *Quae sint regalia*, § 18, f. 98 *r*: « .... Ius faciendi monetam competit regi Regni in regno suo.... Per quod patet dictum Hostiensis non bene dictum quod soli rege Romanorum competit imponere vectigalia passagia vel monetam mutare.... Et dicit Hostiensis nisi populus consentiret. Sed si esset a populo sicut di-

può avere Andrea da Isernia attinto la prima idea di questo pareggiamento? Si possono fare due ipotesi: o che si tratti di un principio sorto spontaneamente, al tempo di Andrea da Isernia, o poco prima di lui, a Napoli, come era sorto spontaneamente un analogo principio in Francia, per gli stessi motivi storici e pratici, o che il principio sia venuto ad Andrea da Isernia, direttamente o no, dalle solite fonti francesi. In favore della prima ipotesi potrebbe addursi che la situazione del regno di Napoli di fronte all' Impero era in fatto — salvo le complicazioni del vassallaggio alla Santa Sede — poco diversa da quella del regno di Francia, e che la formola giovava alle mire politiche interne della corte napoletana non meno di quanto avesse giovato a quello della corte francese. Ma — lasciando pur stare che, se si trattasse di un principio originale e locale, ve ne sarebbero altre traccie oltre quelle di Andrea da Isernia — vi sono indizi che mi fanno propendere per la seconda ipotesi. E, innanzi tutto, questo: che Andrea mostra di voler fondare la massima *quilibet rex est monarcha in regno suo* su una interpretazione del noto capitolo del Decreto di Graziano *in apibus,* della quale non trovo traccia nell'apparato di Giovanni Teutonico, a cui pure Andrea si richiama, nè in altro scrittore canonista; e che invece ha il suo riscontro nella letteratura pubblicistica francese già esaminata: così nel trattato di Giovanni da Parigi, nella *Quaestio de potestate Papae,* nella *Quaestio in utramque partem.* L'originalità della interpretazione consiste in

citur de rege Aragonie: quia dicitur cepisse ab electione et habere certas conventiones cum rege.... si populus liber aut ille qui dat legem habet hanc potestatem, quia habet sicut populus romanus, ex quo populo romano non subest, sed transfert in regem suum sicut transtulit populus romanus in imperatorem.... ».

ciò: che il capitolo *in apibus* (1), che si era generalmente e infinite volte invocato a dimostrare la necessità del governo di un solo su tutta la cristianità — ossia della monarchia universale (2) — è tratto a dimostrare la necessità del governo di un solo in ciascun regno particolare, cioè la necessità delle monarchie nazionali o locali: onde, se l'esistenza di tali monarchie e la conseguente scissione della monarchia universale era secondo la interpretazione tradizionale concepita come in qualche modo contraddicente, limitante la massima sancita nel capitolo *in apibus,* ogni contraddizione o limitazione di questa scompare con l'altra interpretazione (3). Ora la concordanza tra la dottrina francese e Andrea da Isernia è troppo significativa per sembrare occasionale o fortuita, tanto più se la si ponga in relazione con altre facilmente riscontrabili. Ad una si è già accennato: ed è il ricorso al concetto della *prae-*

(1) Cfr. *Decr. Gratiani,* c. 25, lib. VII, q. 11: « .... In apibus princeps unus est: grues unam secuntur in ordine literato: imperator unus, judex unius provinciae, Roma condita duos fratres simul habere reges non potuit et fratricidio dedicatur. In Rebeccae utero Esau et Jacob bella gesserunt: singuli ecclesiarum episcopi, singuli archiepiscopi, singuli archidiaconi et omnis ordo ecclesiasticus suis rectoribus nititur.... ».

(2) Onde, per es., la glossa di Giovanni Teutonico, in *V. Imperator*: « .... arg. quod omnes reges coronabit imperator: Joan.... »; v. *unius*: « .... tamen quandoque fuerunt duo Imperatores *de facto....* » ecc.; e ad Dist. LXIII. *Hadrian. papa,* v. *per singulas*: « .... unus est enim imperator ut vii. in apibus.... ».

(3) Cfr. Johan. Paris, op. cit., p. 112: « Et sic non ita trahitur a jure naturali quod in temporalibus sit unus monarcha, sicut in spiritualibus, nec huic obviat quod 7 quaest. 1 1 in apibus, ubi dicitur quod unus debet praesse et non plures: quia ibi loquitur de re una, ubi non expedit plures ex indistincto dominari: sicut ostendit de Remo et Romolo qui simul et ex indistincto dominabantur.... »; *Quaestio de potest. Papae,* p. 678; *Quaestio in utramque partem,* p. 102; con Andrea de Isernia, *Sup. usib. feudor.,* Prol., § 32: « .... Sed non obstat hec: non enim negatur romanum imperium esse unum, scilicet in eo quod ipsum imperium habuit iuste: unde et quilibet provincia habet suum regem qui suus monarcha est, no. d. cap. in apibus.... ».

scriptio longissimi temporis per giustificare la *exemptio* dall'Impero: aggiungiamo ancora che anche Andrea da Isernia si serve della nostra formola per riconoscere al *rex exemptus* il diritto di punire i ribelli con la *Lex Iulia Maiestatis*: una tesi che da Guglielmo Durante a Pietro d'Aurillac abbiamo veduta corrente e tradizionale tra i giuristi francesi: e forse nelle parole stesse di Andrea è da sentire un'eco delle riserve di Jacopo da Révigny e di Pietro d'Aurillac alla recisa affermazione di Guglielmo Durante (1), il cui capitolo *De Feudis*, ove questa s'incontra, è anche non del tutto improbabile che Andrea da Isernia avesse presente nella compilazione del proprio trattato di diritto feudale. Del resto, è ben verisimile supporre che, attraverso la corte angioina, di cui Andrea da Isernia godè i favori e a cui prestò eminenti servigi (2), fossero facili e frequenti, verso la fine del secolo XIII e il principio del XIV, i contatti con le teorie e le dottrine sorte e svolte in Francia, specialmente ove si trattasse di teorie, che, come quella di cui tracciamo la storia, era nel più diretto interesse della politica monarchica angioina di accogliere e di diffondere (3). Che anzi è probabilmente in questa peculiare condizione politica dello Stato napoletano, così radicalmente diversa da quella dell'Ita-

(1) Cfr. *Sup. usib. feudor.*, *Que sunt regalia*, § 77, f. 104 *v.*: « .... Voluerunt autem dicere moderni quod crimen maiestatis tantum in rege romanorum et imperatore.... eadere et non in alio rege, quia omnia iura que loquuntur de regali maiestate dicunt de imperatore..,. Quilibet rex est monarcha in regno suo: VI q. III scitote at VII q. VII in apibus: liberi reges habent illud ius quod romanus princeps.... ».

(2) Cfr. Palumbo, op. cit., pp. 103 e segg.

(3) Degl' influssi francesi nella monarchia Angioina è forse da vedere una prova anche nel noto manifesto di re Roberto d'Angiò alla corte d'Avignone contro Arrigo VII, in cui ritornano la accuse francesi di ingiustizia e di violenze ai Romani e all'Impero: cfr. su ciò Chiappelli, *Dante in rapporto alle fonti del diritto* ecc., p. 21.

lia superiore e centrale, che è da vedersi la ragione di un fatto di per sè assai significativo: che, cioè, mentre Cino da Pistoia, pure mostrandosi informato della formola francese, è ben lungi dall'accoglierla e dal farla propria, e mentre lo stesso Oldrado, pure accettandola, la esprime in una formola — *rex tenet locum imperatoris in regno suo* —, che ne attenua il significato in ciò che più paresse troppo apertamente contraditorio al dogma dell'Impero, Andrea da Isernia invece la riceve ed applica senza riserve e limitazioni di sorta, e ne trae con piena coscienza tutte le conseguenze che già ne avevan tratte i giuristi francesi.

8. — Il principio era, ad ogni modo, penetrato ormai in Italia, e non tardò a diffondervisi e a trasmettersi ai giuristi posteriori. Da Andrea da Isernia, per esempio, lo desunse e lo applicò fedelmente Luca di Penne nel suo commento ai *Tres Libri* (1). È però notevole che Luca di Penne accenni ai molti « qui nimio se vacantes etiam super non dubitabilibus acutas rationes requirunt » e che ne avrebbero prima di lui o contemporaneamente a lui posta in dubbio la fondatezza. È quasi certo che questi molti — se pur molti furono — eran tutti giuristi dell'alta e della media Italia. Qui infatti le condizioni politiche, così interne d'ogni singolo

---

(1) Cfr. LUCAS DE PENNA, *Comment. in Tres Libros*, Lugduni, 1585: ad L. X: *De iure fisci*. f. 2 *v*., § 6: « .... An autem alius quam Imperator Romanus dicatur habere fiscum: licet a multis qui nimio se vacantes etiam super non dubitabilibus acutas rationes requirunt hoc in dubium revocetur, tamen dicendum est quod etiam alii reges liberi fiscum habent, et de hoc latius notat Andr. de Isernia.... »; X: *De vend. rer. fisci*, f. 12: « .... Rex est lex animata in terris.... »; XI: *De cond. et procur.*, f. 232 *r*.: « .... An scil. crimen laesae maiestatis cadat in alium regem quam in principem Romanorum quod satis examinat Andr. Isern.... »; XI: *De loc. praed. civ.*, f. 223 *v*., n. 4: « .... Sicut Imperator est dominus mundi.... et rex dominus regni.... », ecc.

Stato, come nei rapporti con l'Impero, continuavano a mantenersi da più punti di vista meno propizie alla rapida fortuna del principio stesso. Del che ci fa fede Alberico da Rosciate, il quale, riportando l'opinione di Oldrado, espressamente dichiara di accoglierla con riserva soltanto per rispetto all'autorità del maestro e, altrove, risolutamente respinge la tesi che « civitates et reges hodie succedant loco fisci », pure confessando che, per quanto gli fu detto, ciò avvenga in Francia e in altri regni *de facto* (1). Ma gli scrupoli di Alberico sono vinti o superati pochi anni dopo da Bartolo e da Baldo, che, desumendo dai loro predecessori italiani — e fors'anche, almeno in parte, direttamente dalle fonti francesi (2) — il principio, e risolutamente accogliendolo, segnano nella storia di questo, e per due motivi diversi, una fase decisiva. Il primo, infatti, lo estende, con originale larghezza ed ampiezza di vedute,

(1) Cfr. ALBER. DE ROSATE, *Comment. in Codicem*, Lugduni, 1545, ad L. 19, *Cod.*, 1, 2, p. 19, § 3 : « .... Quaero utrum donatio regis non recognoscentis superiorem insinuatione indigeat : dom. Oldradus dicit quod non, quia secundum eum hodie de facto quilibet rex in regno suo tenet locum imperatoris.... Quod an sit verum dubito nisi propter auctoritatem dicentis.... » ; *De Stat.*, III, q. 19 ; e Ad L. 2, *Cod.*, l. 35, n. 3 : « .... Audivi de facto servare in regno Franciae et aliis regnis quia reges in omnibus utuntur privilegiis fisci, pro quo facit Exodus.... ubi dicitur fiscus regis : sed reges tantum : *post quos et in quorum locum successit Imperium* ; ita etiam tenuit Gui. Ac. in quadam quaestione quam publice disputavit.... » ; notizia, quest' ultima, preziosa, perchè dimostra l' interesse destato dalla questione e le ostilità sollevate dalla tesi, e conferma l'informazione di Luca di Penne : cfr. anche di Alberico, *Dictionar. juris*, Venet., 1583, v. *fiscus*. : GIERKE, III, p. 381, n. 11.

(2) Delle fonti a cui attinse Bartolo mi occuperò in un apposito studio : per Baldo — che potè aver notizia del nostro principio, oltre che per mezzo di Cino, di Bartolo, di Giovanni d'Andrea (nelle sue *Additiones* allo *Speculum* di Durante), anche direttamente in Guglielmo Durante, che egli conosce ed usa — cfr. BESTA, *Baldo e la scuola letteraria del diritto*, in *L'opera di Baldo*, Perugia, 1900, p. 12 : da escludere è ogni derivazione del concetto da Andrea di Isernia a Baldo.

alle *civitates* (1), e lo pone a base del proprio sistema politico: il secondo gli presta la formulazione solenne e precisa — *Rex in regno suo est Imperator regni sui* — che diviene subito tradizionale, e che procura a Baldo la curiosa sorte di essere poi considerato, persino in Francia, ove il principio era sorto ed ove aveva già agli inizi del secolo XIV raggiunto una formulazione press' a poco identica a quella adottata da Baldo, come l'inventore, non solo di questa, ma anche del principio che con essa si esprime (2). Tanta può essere, talvolta, la fortuna di una frase! Ma è anche da aggiungere che in tanto quel principio, con la formola relativa, viene accolto ed applicato da Bartolo e da Baldo, in quanto esso viene anche, dai due giuristi, e specialmente dal primo, adattato al diritto pubblico dell'Italia del loro tempo, profondamente diverso, anche nei rapporti con l'Impero, dal diritto pubblico del regno di Francia: cioè a dire, in quanto viene inteso in un significato e in una estensione alquanto diversi dal significato e dall'estensione in cui esso venne inteso in Francia nelle sue prime manifestazioni e continuò ad intendersi in seguito. In che consista però questa divergenza, che è tutt'altro che insignificante o lieve, non è qui il luogo di discutere e di determinare. Di ciò, potrò con maggior larghezza occuparmi

(1) Vedi però in Baldo, *Ad Auth. sed omnino*, nn. 13-15, un accenno ai potestà di *civitates sibi ipsis imperantium*: cfr. Bonolis, *Questioni di diritto internazionale in alcuni consigli inediti di Baldo*, Pisa, 1908, p. 97.

(2) Cfr. oltre gli scritti citati più sopra a p. 244, nota 1, per es. Johan. Redin., *De Majestate Principis*, in *T. U. I.*, XVI, pp. 165 e segg.: « .... Nec oberit si quispiam asserat ea jura in Imperatoribus loqui qui seipsos hisce verbis (Majestas) frequenter.... vocare solent.... quia Reges dicuntur Imperatores in suo regno ut per Baldum.... Item nota quod hoc est commune Ius omnium Regum.... quia Rex est monarcha in suo regno.... » ecc. Vedi l'attribuzione della formola a Baldo riaffermata anche dal Figgis, *Churches in the Modern State*, London, 1914, p. 195.

nello studio sul diritto pubblico di Bartolo, a cui già più sopra accennai, e a cui queste pagine debbon servire d'avviamento. Qui basti aver cercato di dimostrare come il principio, che può dirsi fondamentale per il diritto pubblico bartoliano, abbia avuto in Francia le sue prime origini e indicare per quali vie esso sia pervenuto in Italia.

Cagliari. FRANCESCO ERCOLE.

La "Forma Sacramenti" dell'Istria e la sua data

I documenti istriani dell'alto Medio Evo, benchè scarsi di numero, sono degni della maggiore attenzione, sia quanto agli istituti privatistici, che per i rapporti di diritto pubblico. I primi ci fanno assistere allo svolgersi di un diritto volgare romanico, quasi del tutto libero da influenze germaniche; il secondo ci offre un mirabile esempio dell'organizzazione provinciale bizantina che si trasforma lentamente, sotto l'influsso delle istituzioni franche, prima, delle feudali, poi, pur senza perdere intieramente le sue caratteristiche. L'Italia nostra è così povera di memorie riguardanti la costituzione interna dei suoi comitati e delle sue marche, che i documenti istriani riescono particolarmente preziosi per la storia delle sue istituzioni. Dal placito di Risano dell'anno 804, il più importante documento relativo ad un'assemblea missatica Carolingia che ci sia conservato, alle riunioni tenute nel X secolo dai conti Vintero e Guariento per scopi politici e giudiziari, ed infine all'assemblea dei magnati presieduta dal marchese Volrico, escono veri sprazzi di luce ad illuminare lo svolgersi dell'assemblea provinciale nell'alto Medio Evo e la sua composizione.

L'assemblea dei magnati presieduta dal marchese Volrico fu, in particolare, oggetto di ricerche e d'ipo-

tesi dirette a fissarne con qualche approssimazione la data, che non ci fu conservata dalla pergamena consunta e lacunosa della raccolta Pirona (1). La riunione fissò alcune norme per il mantenimento del buon ordine nella provincia istriana, giurate dai magnati, dai vescovi, dal marchese e da un conte Engelpreto che interviene insieme a quello, da un lato, e dai *paysani* dell'Istria dall'altro. Di tali norme ci son conservati soltanto alcuni capitoli, dei quali i due primi contengono la formula del giuramento prestato dai magnati d'assistere gli abitanti delle città e castella dell'Istria contro chiunque li molestasse, e dai *paysani* di salvaguardare l'onore del marchese, il terzo punisce il *paysanus* che si rendesse reo d'omicidio. Dei successivi capitoli si conserva soltanto qualche frammento.

Il documento s'inizia in questo modo: « Forma sacramenti domini W. marchionis et domini comitis Hengelpreti et episcoporum et Hystrie magnatum fiet in hunc modum: I. quod ipsi iuvabunt omnes homines civitatum, castellorum et villarum qui ad hanc cartulam iurabunt in marchia Hystrie contra omnes homines qui eos molestaverint, bona fide, sine omni fraude et hanc cartulam infra tempus firmam obtinebunt et manutenere bonum statum et honorem totius Hystrie » (2).

Chi sono il W. *marchio* ed il conte Engelpreto ricordati dal documento? Qual'è la data dello stesso? Il primo

(1) La pergamena corrosa e guastata da un taglio vandalico, che ne asportò gran parte, fu donata nel 1885 dal prof. G. A. Pirona alla Biblioteca Comunale di Udine insieme ad altri cimelî raccolti dall'Abate Iacopo. Il *Bollettino della Civica Biblioteca e del Museo di Udine*, 1907, anno I, n. 1, ne dà l'esatta descrizione.

(2) Il documento fu edito per la prima volta dal KANDLER, nel *Codice diplomatico Istriano*, di qui poi dal SCHUMI, *Urkunden und Regestenbuch des Herzogthums Krain*, Laibach, 1882-83, I, p. 68; una nuova edizione fu data dal WEILAND, *Constitutiones*, I, 610, nei *M. G. H.*, in seguito alla collazione dell'originale eseguita dal compianto Simonsfeld.

editore della *forma sacramenti*, il benemerito triestino Pietro Kandler, la fece comparire due volte nel suo prezioso, per quanto disordinato, codice diplomatico istriano, la prima con la data del 1060 circa, la seconda con quella del 1112 circa. Nel commento alla prima il Kandler dà ragione del suo dubbio, osservando che due Volrici furono marchesi di Istria, il primo morto nel 1070, mentre il secondo compare nei documenti dal 1090 al 1127 (1). Un Engelberto conte si trova ricordato nell'Istria, secondo il Kandler, ai tempi del primo Volrico, ed un altro durante la reggenza del secondo e ciò rende ancora più incerta la data della *cartula* nostra; tuttavia il Kandler propende piuttosto per la data più antica perchè ritiene poco probabile un'unione fra Volrico II ed il secondo Engelberto, il quale, secondo notizie del 1102, avrebbe usurpato a danno del legittimo marchese il governo dell'Istria.

Più tardi lo Schumi, ristampando nel suo diplomatario della Carniola il documento, osservò che in una donazione dell'anno 1093 al chiostro di S. Paolo nel Lavantthal, si incontrano insieme un marchese d'Istria ed un conte Engelberto e ritiene pertanto che a quella data si devano, approssimativamente, attribuire gli statuti giurati dai magnati e dai *paysani* istriani. Questa data fu accettata anche dal Weiland, il quale diede alla *forma sacramenti* i dati cronologici 1094-1102 circa, poichè credette di trovare una certa affinità fra le norme in essa contenute e la « pace » proclamata nel 1094 dal duca Guelfo di Baviera d'accordo col duca d'Alamannia.

L'ipotesi dello Schumi e del Weiland fu contrastata dal Benussi (2), il quale fece giustamente notare che il marchese d'Istria ricordato nella donazione del 1093

(1) Questo termine va ristretto, secondo lo Schumi, al 1102.
(2) Benussi, *Nel Medio Evo*, Parenzo, 1897, pp. 359 e segg.

non è Volrico, ma Popone, figlio del primo Volrico della casa di Weimar, ciò che toglie ogni valore all'argomentazione che se n'era tratta. Egli propende a ritenere che il documento debba venire invece attribuito al primo Volrico, del quale conosciamo la notevole attività, piuttosto che al secondo, la figura del quale è assai incerta.

A queste varie opinioni che, tutte, assegnano il documento ad un'età assai remota compresa fra gli ultimi decenni del secolo XI ed i primi anni del XII, si oppose di recente il Lenel, nei suoi studi sulla Venezia e sull'Istria, giungendo a conclusioni assai diverse (1). Il Lenel osservò che l'attribuzione del documento ad un marchese Volrico, da tutti accettata sin qui, riposa sulla conforme interpretazione delle parole iniziali ricordate più sopra: *forma sacramenti d. W. marchionis*; e che tale svolgimento in *Wolrici marchionis* trovò una conferma nella citazione di un passo del *Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis*, un inventario dell'archivio dei Patriarchi d'Aquileia fatto nel secolo XIV, nel quale si ricorda, fra altri documenti riguardanti l'Istria, una *chartula certorum pactorum et iuramentorum et ordinationum d. Volrici marchionis Hengelpreti comitis et episcoporum et magnatum Histrie* (2), che il Kandler ritenne identica alla *forma sacramenti*, da lui, per la prima volta pubblicata. L'identificazione è giusta, senza dubbio, ma il Lenel osservò che nella stampa d'alcuni frammenti del *Thesaurus*, pubblicati dal conte Gianrinaldo Carli assai prima che il Bianchi ne desse l'edizione completa (3),

(1) W. Lenel, *Venezianisch-Istrische Studien*, Strassburg, 1911, pp. 117 e segg., e pp. 179 e segg.

(2) *Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis*, ed. G. Bianchi, Udine, 1847, n. 551, p. 229.

(3) *Appendice di documenti spettanti alla parte quarta delle Antichità Italiche*, Milano, 1791, p. 185.

quel passo vien riportato in modo alquanto diverso, giacchè il *Volrici marchionis* si legge semplicemente *V. marchionis*, come nel testo della *cartula* che noi possediamo. La lettura del Carli lascia pertanto dei dubbi quanto al vero nome del marchese, dubbi che condussero il Lenel ad opinare che non si tratti affatto d'un Volrico. Si avverta che, secondo il suo parere (1), l'esistenza d'un secondo Volrico marchese d'Istria è assai dubbia, poichè il documento del 1106, sul quale gli storici si erano sin qui fondati principalmente per affermare tale avvenimento, fu riconosciuto falso. D'altra parte ad un'attribuzione della *forma sacramenti* al primo Volrico ostano, secondo l'opinione del Lenel, varie considerazioni: anzitutto egli crede di poter escludere ogni parentela dello statuto Istriano colle « paci » disposte dagli Imperatori e dai principi dell'Impero dal secolo XI in poi; osserva quindi che il termine *paysani* non si trova nei documenti istriani del secolo XI, ma soltanto nel secolo XII o nel XIII; e da ultimo richiama l'attenzione su di un frammento che si trova in fondo al documento ove si leggono questi periodi:

« et si homicida dixerit se defendendo fecisse homicidium. . . . .
. . . .
. . . . ».

« tate, pugnam facere non poterint, tunc d. marchio W. cum comune illius loci debent pugnam facere per campio . . . .
. . . . ».

« mittet vel eam recuperabit XL libr. Ven. ad. . .
. . . . . W. marchioni et a loco. . . . . ».

(1) Op. cit., p. 120 nota 1.

In questo frammento vediamo comparire accanto al marchese un *comune illius loci* che già più sopra, nel testo del III capitolo parteciperebbe, secondo l'interpretazione del Lenel, alla confisca dei beni dell'omicida, dove si stabilisce: « bona sua omnia in duas partes dividantur, ita ut una medietas sit propinquorum et alia d. W. marchionis et loci offensionis ». Il Lenel osserva sul proposito che, ammettendosi l'attribuzione del documento al secolo XI, ciò porterebbe ad una larghezza della giurisdizione del comune davvero eccessiva per questa età così remota (1).

Queste osservazioni condussero il Lenel a cercare un'altra spiegazione, per la quale si giovò d'un successivo passo del *Thesaurus*, dove troviamo ricordati (n. 566) certi *pacta habita inter d. Volcherum patriarcham et paysanos Histriae, instrumentum a. d. MCCXVII.* Il Lenel, osservando che il marchesato Istriano era stato dal 1208, dopo la deposizione del marchese Enrico, restituito alla chiesa Aquileiese, ritiene che il *W. marchionis* del documento si debba riferire al patriarca d'Aquileia Wolchero che s'intitola in alcuni suoi atti marchese d'Istria. Quanto all'Engelpreto conte che appare nella *cartula* accanto al marchese, il Lenel (2) lo identifica col conte Engelberto di Gorizia, avvocato della Chiesa Aquileiese, e giustifica la sua presenza coi vasti beni che la casa Goriziana possedeva nell'Istria.

Tale ipotesi sposterebbe, dunque, d'oltre un secolo la data della *cartula* nostra; resta a vedersi però se le argomentazioni del Lenel siano altrettanto solide quanto ingegnose.

Devo avvertire anzitutto che il dubbio, fondato dal Lenel sul confronto fra i due testi stampati del *The-*

(1) Lenel, op. cit., p. 182.
(2) Idem, p. 183, nota 1.

saurus dovuti l'uno al Carli, l'altro al Bianchi, che lo svolgimento del *W. marchionis* in *Wolrici marchionis* sia dovuto ad un' interpretazione data dal Bianchi al ms., corrisponde alla realtà. Il codice conservato dalla Biblioteca Arcivescovile di Udine dà, infatti, a c. 151 questa versione:

« cartula etc. d. V. marchionis Istrie, Hengelpretti comitis et episcoporum et magnatum Istrie ecc. » (1).

Se non che basta questa constatazione per giustificare l'ipotesi del Lenel?

L'assegnazione della *cartula* al marchese Volrico non data dal Bianchi; già il Carli, che primo diede alle stampe, come vedemmo, qualche frammento del *Thesaurus*, ritenne che così si dovesse interpretare il passo già citato (2), ma v'ha di più. Lo stesso autore del *Thesaurus*, il cancelliere patriarcale Odorico Susanna, che visse fra la fine del secolo XIV ed il principio del XV († 1431), ci lasciò fra alcune sue notizie relative a fatti storici importanti per il Friuli o per la chiesa d'Aquileia la seguente memoria: « nota quod tempore Voldarici marchionis, Istria regebatur per ipsum marchionem [et per] Engelbertum et magnates Istrie » (3). La notizia si collega evidentemente al passo del *Thesaurus* già ricordato e dimostra come Odorico stesso, che aveva sotto gli occhi la *cartula* nella sua integrità,

(1) Debbo questo riscontro alla cortesia del mio egregio amico prof. mons. G. Vale che esaminò, dietro mia preghiera, il codice conservato nella Biblioteca Arcivescovile di Udine e me ne diede notizia.

(2) Carli, *Delle Antichità italiche*, parte IV, Milano, 1790, p. 251: « nel tesoro d'Aquileia è registrata *Cartula certorum pactorum et ordinationum domini Vodalrici marchionis Istrie* ecc. ».

(3) Vedi Carli, loc. cit. L'integrazione *et per*, mi pare ovvia, visto che il *regebatur per ipsum marchionem* deve riferirsi di necessità al Vodalrico (o Volrico) che precede.

quando vi si leggevano ancora, probabilmente, le sottoscrizioni dei principi, dei vescovi e dei magnati che l'avevano giurata, l'attribuisse ad un marchese Volrico o Vodalrico e non ad un patriarca. D'altra parte l'attribuzione a Volchero proposta dal Lenel incontra una gravissima difficoltà nel fatto che i patriarchi prendono bensì, negli atti riguardanti il governo dell'Istria, il titolo di Marchesi, ma non omettono giammai quello di patriarchi, ciò che sarebbe stato assurdo dal punto di vista dell'ecclesiastica disciplina (1). Si avverta inoltre che questa omissione del titolo di patriarca sarebbe tanto più singolare nella nostra *cartula*, data la grande solennità dell'atto che vi è contenuto e la molteplicità dei passi nei quali il *marchio* è ricordato. Da ultimo si osservi che il Lenel, col riferire a Volchero la *cartula*, viene ad ammettere implicitamente una duplice menzione di essa al n. 551 e al n. 566, una ripetizione della quale non si saprebbe addurre alcun plausibile motivo.

Restano da esaminare le obbiezioni fondate dal Lenel sul contenuto del documento, obbiezioni che, secondo la sua mente, renderebbero impossibile l'assegnarlo al principio del secolo XII o alla fine dell'XI. Debbo anzitutto notare che non mi sembra affatto da escludere l'ipotesi che il marchese ricordato nel documento possa essere un secondo Volrico figlio del primo. È vero che il documento del 1106, sul quale molto si fondavano gli storici per provarne l'esistenza, è una falsificazione, ma ciò non basta per escludere in via assoluta che a Popone, figlio maggiore del vecchio Volrico di Weimar primo marchese d'Istria, possa esser succeduto nel go-

---

(1) Vedi ad es. nel Codice diplomatico Istriano: 1211, 6 dicembre: « nos quidem Volcherus S. Aquileiensis sedis patriarcha et marchio Istriae » e 1214: « Volcherus S. Aquileiensis sedis patriarcha nec non dioecesis Foroiulianae, Istriae et Carniolae marchio ».

verno della marca, il secondo figlio di Volrico I, che portava lo stesso nome. L'obbiezione posta innanzi dal Lenel che in una donazione del 1102 questo Volrico o Vodalrico *juniore* si qualifica soltanto come conte e figlio di Volrico marchese, può dimostrare soltanto che in quell'anno egli non aveva il governo della marca, ma non può togliere che l'abbia tenuto prima o dopo quella data, sia pure per breve tempo. D'altronde, ammettendo che la *cartula* si debba attribuire a questo Volrico II marchese d'Istria, si spiegherebbe abbastanza facilmente, a mio parere, la presenza, un po' misteriosa, di quell'Engelpretto conte che non vien poi, dopo l'inizio, in alcun modo ricordato nei vari capitoli della *forma sacramenti.* Sappiamo, infatti, che estintasi, coi due figli di Volrico I, la linea dei marchesi d'Istria della casa di Weimar, il governo della marca passò per ragioni femminili alla casa di Spanheim e nei primi decenni del secolo XII troviamo per l'appunto un Engelpreto di Spanheim investito del governo istriano; costui probabilmente sarà intervenuto a salvaguardia delle sue ragioni ereditarie all'atto per il quale venivano fissati varî diritti dei marchesi d'Istria e questo ci spiega anche perchè egli non venga poi ricordato nei vari capitoli. Egli non prendeva parte all'atto perchè avesse parte nel governo della marca, ma per altri motivi (1).

Quanto agli altri argomenti addotti dal Lenel, essi hanno un valore molto limitato. Il ravvicinamento della

(1) L'osservazione che dai capitoli non risulta che Engelpreto avesse parte nel governo della marca fu già fatta dal Benussi, op. cit., p. 360. Anche il Lenel, op. cit., p. 120 nota 3, esclude in questo periodo possa essere esistita una contea d'Istria separata dal marchesato. Per la genealogia degli Spanheim, Vedi Paschini, *I patriarchi d'Aquileia nel secolo XII*, nelle *Memorie Storiche Forogiuliesi*, vol. X, Udine, 1914; estr. p. 39.

forma sacramenti alle « paci » giurate che nei secoli XI e XII si diffusero in tutta l'Europa centrale a por rimedio agli enormi disordini ed alle violenze private che imperversavano in quei tempi, non mi pare affatto da escludersi. Il Weiland pensò alla pace proclamata dal duca di Baviera nel 1094, di cui il cronista Bernoldo (1) dà questa notizia: « Welfio dux Baioarie firmissimam pacem quam dudum cum Alamannico duce Berthaldo et reliquis Alamanniae principibus iniciavit, usque Baioariam immo usque ad Ungariam propagavit ». Il richiamo è suggestivo, ma le disposizioni contenute nei due documenti non giustificano affatto l'ipotesi d'un rapporto fra essi, poichè nulla hanno di comune. Altre paci furon, però, proclamate in Germania e, ciò che più importa, in Italia, e furon giurate nelle provincie. Arnolfo, il cronista milanese, ricorda, ad esempio, quella indetta dai legati di Enrico III, *quam totius regni virtute et consilio iureiurando confirmant* (2).

Al diritto italico accenna il documento istriano dove divide il prodotto della confisca dei beni dell'omicida in due parti, di cui una va ai parenti dell'ucciso, l'altra al fisco, principio che si trova nel terzo capitolo del libro Pavese di Arrigo II (3) e si ripete poi ancor dopo molti secoli negli statuti veneti (4), mentre non si trova affatto nelle leggi penali germaniche dei secoli XII e XIII (5).

(1) *M. G. H., SS.*, V, 457-58; la pace è riportata nelle *Constitutiones* cit., I, 609, n. 427. Per questo il Weiland ha apposto alla *pax Histriae* il *terminus a quo* dell'anno 1094 nel quale fu proclamata la *pax Bavarica*.

(2) *M. G. H., SS.*, VIII; Arnulphi, *Gesta Arch. Mediolanensium*, II, 19.

(3) Padelletti, *Fontes Iuris Italici*, p. 461.

(4) Pertile, *Storia del Diritto italiano*², V, p. 230 nota 13 e 233 nota 23.

(5) Vedi *M. G. H., LL.*, II, 101, costituzione *de pace tenenda* del Barbarossa, II, 267, *Treuga Heinrici Regis* dell'anno 1230.

Quanto poi alla partecipazione d'un'altra autorità, oltre al marchese, al prodotto della confisca non v'ha motivo di stupirsene, visto che ne abbiamo esempi d'altre regioni italiane di questo stesso periodo (1). L'interpretare, come vuole il Lenel, la frase: « una medietas sit propinquorum mortui et alia domini W. marchionis et loci offensionis », come se attribuisse una metà dei beni al comune, è del tutto arbitrario. Qui *locus* allude evidentemente all'autorità giudiziaria locale cioè o al vescovo, o al visconte, o, eventualmente, al locoposito quando ha le funzioni di quest'ultimo (2); è vero che più sotto si parla, in un altro frammento, del *comune loci,* ma non v'ha alcuna ragione per confondere i due passi. In quest'ultimo frammento si parla della *pugna per campionem* che il marchese deve fare *cum comune illius loci*: che significherà questo passo? Il Mayer e poi il Lenel supposero che il marchese ed il comune dovessero insieme sostenere la pugna contro un terzo e ne dedussero la partecipazione del comune alla giurisdizione criminale (3), ma il tenore dei capitoli precedenti può suggerire, a mio parere, una diversa spiegazione. L'omicida vien dichiarato nel cap. III nemico del marchese e dei *paysani* e vien proibito d'accoglierlo *in aliquo loco paysanorum Hystrie;* dal testo che segue, per quanto frammentario, si comprende che i *paysani* eran tenuti a perseguire l'omicida ed a consegnarlo al *nuntius* del marchese. Poteva darsi il caso però, che, non riuscendo i *paysani* a consegnare il reo, venissero sospettati di connivenza con questo o almeno di ricet-

(1) Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens,* Innsbruck, 1868, I, 73.

(2) Questo accade in vari luoghi dell'Istria, come ha mostrato il Mayer, *Die dalmatisch-istrische Munizipal Verfassung,* nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung, G. A.*, XXIV, p. 279 nota 5.

(3) Mayer, op. cit., p. 278 e Lenel, op. cit., p. 182 nota 3.

tazione, ed a ciò parmi accennare l'ultimo frammento quando stabilisce la pugna *per campionem* del marchese col' comune; questo, cioè, poteva liberarsi dell'accusa mediante la pugna. Di questi campioni che combattono per la comunità degli abitanti d'un dato luogo ne troviamo altri, proprio in documenti della fine del secolo XI (1) e non v'ha meraviglia pertanto di trovarli ricordati nella nostra *cartula* dell'istessa età. Quanto al termine *comune*, è noto come nelle città costiere dell'Adriatico, esso compaia prestissimo: già nel 1128 in un documento anconetano ci compaion dinanzi i *consules communitatis Anconae* (2); niente vieta, perciò, di ritenere che il vocabolo, già in uso da molti secoli ad indicare interessi collettivi d'abitanti di città e villaggi, possa esser stato adoperato pochi anni prima ad indicare l'insieme di tali abitanti (3).

Da questi vari argomenti mi pare possa uscir riconfermata, senz'altro, l'assegnazione della *forma sacramenti* istriana al principio del secolo XII, una delle due date proposte già dal primo suo editore, il benemerito Pietro Kandler. Si tratta, dunque, di statuti deliberati da un'assemblea composta dai *maiores* della provincia, riuniti sotto la presidenza del marchese, allo scopo di legiferare in materia d'ordinamenti destinati a tutelare

---

(1) Vedi ad es. Muratori, *Antiquitates Italicae Medi Aevi,* III, 648, anno 1098, dove un campione combatte per gli *homines qui dicuntur de Vallibus,* contro quello del monastero di S. Prospero di Reggio. Nel 1186, in Istria, vi è un duello giudiziario fra i *pugnatores* del comune di S. Lorenzo ed i signori feudali; vedi Benussi, op. cit., p. 359, anno 1186.

(2) Heinemann (v.), *Zur Entstehung der Statverfassung in Italien,* Leipzig, 1896, p. 70.

(3) Trovo ozioso il soffermarmi a discutere l'obbiezione del Lenel relativamente al termine *paysani,* visto che il Mayer (op. cit., p. 278 nota 2) ne ha già provato l'uso, in Istria, alla fine del secolo XII. La distanza di tempo è così breve che non mi pare possa costituire alcuna difficoltà.

la pace pubblica (1), non disforme da quelle che si trovano, in questo stesso tempo, in provincie oltremontane (2) e che, di certo, si dovettero riunire anche nelle Italiane, dove la legislazione delle « paci » non fu sconosciuta (3). È un testimonio prezioso per la storia delle assemblee provinciali della prima età feudale, una storia che non è priva d'importanza per il successivo svolgimento dei parlamenti.

Modena. P. S. LEICHT.

(1) Si potrebbe anche supporre che la *forma sacramenti* istriana ci conservasse le norme di una pace generale italiana non giunta sino a noi, e proclamata anche nell' Istria. Quanto all'appartenenza di questa al regno italico, vedi BENUSSI, op. cit., p. 408, n. 240, ed il mio discorso inaugurale: *I confini della Venezia nella Storia del Diritto italiano,* nella *Nuova Antologia,* 1916, fasc. II.

(2) WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte,* VI, 435 e segg.

(3) Oltre all'esempio citato più sopra, si ricordi la *pax* sancita a Pavia per il regno italico, insieme ai vescovi e *primores* della Lombardia, da Enrico IV: vedi *M. G. H., LL.,* II, 53.

L'economia toscana e l'origine del movimento riformatore del secolo XVIII (*)

II.

Sommario. — I pesi tributari gravanti sui contadini. - Mezzadri, livellari, mezzaioli, faccendieri, pigionali. - Sistema economico dannoso alle classi agricole. - La Maremma. - In qual modo la politica economica restrittiva risponde agli interessi dei ceti predominanti. - Speculazioni annonarie dei grandi proprietari. - I danni del sistema annonario ricadono sui coltivatori. - Assorbimento della piccola proprietà da parte della grande. - Urbanesimo e pauperismo. - Il più grande proprietario è il principe. - L' assolutismo si fonda su questo sistema economico. - Il governo « paterno » del Principato. - Lo sfruttamento del dominio da parte delle arti della dominante. - Tendenze liberali e tendenze protezioniste. - Le bonifiche incompatibili col sistema restrittivo. - La crisi economica. - La sua risoluzione coincide con la sorte dei ceti agricoli. - La dottrina liberale scaturisce dalle esigenze economiche della società del '700.

Per comprendere chiaramente il privilegio economico e politico della città di fronte alla provincia, basta considerare il sistema tributario nei riguardi delle classi agricole. A questo proposito si può in genere osservare

(*) Continuazione e fine, vedi fasc. precedente.

che la storia fiorentina, come quella di altri grandi comuni, è un alternarsi di due tendenze: una, che vuole far gravare tutto il carico sulla campagna e specialmente sugli immobili, cercando di risparmiare i cittadini e il capitale mobile; l'altra, che vuole attuare un sistema di perequazione fra città e campagna ed alleviare il peso eccessivo gravante sui contadini.

La politica delle Signorie è ispirata al criterio di maggiore eguaglianza nei pesi tributari fra cittadini e contadini, mentre i governi cosiddetti popolari, costituiti da artigiani, mirano a sfruttare il contado. I Medici continuano anche in questo la politica dell'esclusivismo cittadino, gravando enormemente la provincia. Il moto riformatore invece è una reazione a questa tendenza di natura municipale, finchè la dominazione francese pone di nuovo taglie ed imposizioni straordinarie sulla campagna e salva i ceti cittadini, fra i quali era più facile diffondere le idee giacobine.

Il Principato mediceo non si allontana affatto dalla politica del comune mercantile, per la quale il dominio era in sostanza una colonia da sfruttare a favore della capitale (1). Le spese di un grande Stato accentrato e di una politica esterna intraprenditrice debbono essere pagate specialmente dalla provincia. Invece di colpire il commercio e l'industria si colpiscono i consumi, i beni immobili del contado e del distretto e le teste degli abitanti della campagna.

Nel contado, mentre i proprietari di stabili pagano la decima o tassa fondiaria del 14 % dell'entrata netta,

---

(1) Cfr. a proposito del sistema tributario mediceo H. Büchi, *Finanzen und Finanzpolitik Toskanas im Zeitalter der Aufklärung,* Berlin, 1915. Il primo capitolo è dedicato alla politica finanziaria ed economica fino al 1731. Qui noi abbiamo accennato a questo argomento soltanto per ciò che riguarda le condizioni dei lavoratori della terra.

calcolata sulla stima, i lavoratori sono sottoposti al « decimino », ossia ad una settima parte della decima, pagata dal padrone, gli artefici e i mercanti a 2 lire a testa, i braccianti ad 1 lira. Mentre la decima è fissa, le imposizioni, che si distribuiscono sul decimino, variano a seconda dell' importare delle spese a cui debbono soddisfare. Per cui può avvenire che il colono paghi di spese locali più del proprietario. Sul decimino, infatti, sono distribuite le tasse dello Stato, della provincia o vicariato e delle Comunità; mentre sulla decima solo le imposizioni fisse annuali. Le tasse di Stato sono poste da Firenze sopra a tutte le Comunità del suo dominio, per sopperire alle spese fatte a « beneficio universale ». La distribuzione di queste tasse avviene per mezzo del magistrato dei Nove Conservatori del contado e del distretto, che soprintende al governo della provincia. È questo il *chiesto dei Nove*, che comprende undici titoli di spese, secondo il reparto fatto nel 1545 (1).

(1) A. S. F., *Segreteria di Gabinetto*, filza 91: *Imposizioni e decime*, inserto intitolato: *Accademia di Agricoltura. Gravezze sui contadini*, ov'è la relazione del Pagnini, *Memoria sulle gravezze che si pagano dai lavoratori del contado fiorentino*. Gli undici titoli del *Chiesto dei Nove* sono: I) Spese universali (vedi appresso); II) Spese di sanità; III) Spese dei deputati sull'estimo di Pisa; IV) Spese per la nuova muraglia e fabbrica degli Uffizi di Firenze; V) Spese della Depositeria generale per il militare; VI) Spese per i bargelli di campagna; VII) Spese del conto a parte (posta nel 1676 per pagare una compagnia d'arme e poi rimasta); VIII) Tassa dei cavalli (fu messa nel 1571 per le spese delle truppe); IX) Tassa del pie' tondo (sulla vendita del bestiame cavallino, per i danni dell'Arno): X) Lavori di strade e ponti; XI) Provvisioni degli Ambasciatori delle Comunità. — Il primo titolo « Spese universali » comprende: 1) i diritti e gli emolumenti dovuti ai ministri delle revisioni e sindacati per rivedere l' amministrazione delle Comunità; 2) il salario del Cappellano della Villa del Poggio a Caiano; 3) spese per l' Ufficio dei fossi di Pisa per il mantenimento dei forzati; 4) spese per le taglie per le consegne dei rei; 5) spese per le due commende della Religione di Santo Stefano, fondate da Cosimo I; 6) spese per la provvisione del tavolaccino delle

Oltre queste tasse di Stato, si distribuiscono sul « decimino » quelle per il vicariato e per il comune, riguardanti le spese per i provvisionati delle Comunità, per l'amministrazione della giustizia, per la manutenzione delle strade maestre e vicinali, per lo stipendio ai medici, maestri e predicatori. Da queste imposizioni sono invece esenti i proprietari d'immobili e quindi i cittadini fiorentini. Ne risulta un eccessivo aggravio sui coloni.

Innanzi tutto questi sono costretti a pagare spese, che non li riguardano direttamente, come quelle per le revisioni del bilancio comunale o per il bargello dell' Inquisizione; oppure spese, che interessano maggiormente i proprietari, come quelle per i danni dell'Arno (tassa del *pie' tondo*, sulle vendite del bestiame cavallino); o spese, che interessano la collettività e dovrebbero essere quindi divise fra padroni e contadini, come quelle pei maestri, per la sanità, per i predicatori, per il risarcimento delle strade. In tal modo il « decimino » ha raggiunto le lire 9 e fino le lire 12 per ogni lira, mentre i padroni pagano lire 7,7 o lire 9,4. I ricchi poi possono sempre pagare meno di quel che debbono, facendo pressioni sui cancellieri delle Comunità, che impongono il *chiesto dei Nove*. Altra agevolazione di cui godono è quella che negli estimi non vengono descritte le case poste nei castelli e nelle città.

---

tratte (dell' ufficio cioè di estrazione dei Magistrati); 7) provvisione per le spese fatte dal fisco per il discolato; 8) spese per le copie di negozi particolari che occorrono al Luogotenente fiscale per difesa degli interessi dello Stato; 9) spese dei ministri del Magistrato dei Nove; 10) spese per le visite ai confini dello Stato; 11) spese per il mantenimento della fabbrica e mobili dei Nove; 12) spese per i lavori di strade e ponti in occasione di passaggi di Sovrani; 13) spese per i porti di lettere al Magistrato dei Nove; 14) spese per il salario dei ministri della Giurisdizione; 15) spese per la provvisione dei giudici di Mercanzia e dell'Arte della Lana; 16) somma fissa che si rimette ogni anno dalla cassa della Comunità alla Depositeria.

All' opposto i contadini col decimino debbono pagare anche la quota della decima, che si riferisce a beni e a frutti spettanti soltanto al padrone. Questo ha per sè le foglie dei mori, le case, i boschi annessi al podere, le colombaie, le *fide* della pastura ecc. L'entrata colonica nel contado viene così ridotta ad una mediocre mercede delle fatiche, per cui il contadino è spesso costretto ad abbandonare il podere e a divenire pigionale. Quanto fosse grave quest'effetto ognuno può giudicare, se pensa che l' interesse del contadino è poi l' interesse del padrone (1).

Nel distretto, invece, per timore di suscitare malcontenti pericolosi, la Repubblica non aveva gravato i coloni come nel contado. Le imposizioni di Stato, di vicariato e di comune sono, infatti, distribuite sugli estimi delle singole Comunità, che è quanto dire sui beni dei proprietari. Mancando qui la decima, non c' è naturalmente neppure il decimino. Questi estimi sono stati formati con sistemi diversi da regione a regione. Alcuni sono stati fatti *a corpo*, cioè ad occhio, altri per portata, altri infine a misura. La somma da riscuotere si distribuisce per ciascuna lira di massa d'estimo. Abbiamo in tal modo questa differenza ragguardevole, che, cioè, mentre nel contado spese comunitative e statali, spese per strade, per sanità ecc. sono pagate dai contadini, nel distretto gravano sui proprietari.

Ma anche nel distretto la condizione dei contadini non è felice davvero. Innanzi tutto le collette

(1) A. S. F., *Segreteria di Gabinetto,* filza 91. Inserto: *Accademia di Agricoltura. Gravezze sui contadini.* N. IV: FERDINANDO PAOLETTI, *Relazione sul contratto di mezzeria,* che termina: « a tutti questi punti si rimedierà col nuovo sistema di rendere la libera amministrazione alle Comunità, di sopprimere le piccole tasse e i diversi titoli del *Chiesto dei Nove* e con lo sgravare da una parte delle imposizioni i lavoratori e metterle sopra i padroni e i possessori ».

universali o imposte straordinarie, di cui specialmente si valsero molto gli ultimi granduchi per sovvenire di denaro Vienna e per sopperire alle spese che condussero seco le guerre di successione, oltre ad essere distribuite su coloro che dovevano fare le portate dei loro beni, e di ogni loro reddito (proprietari di fondi, industriali, commercianti, possessori di luoghi di Monte), come per una tassa che potremmo dire di ricchezza mobile, venivano anche poste sui contadini mezzaioli che lavoravano i beni altrui e sui fittuari. Ciò avvenne per la colletta di mezzo scudo per cento scudi del 1692; nel 1694 fu formata una scala progressiva per la parte colonica. Sospese queste collette straordinarie da Gian Gastone, furono riprese da Francesco II di Lorena per supplire alle grandi spese. Nel 1751 e nel 1765 l'imposta straordinaria per il contagio delle bestie bovine gravò solo sulla parte colonica.

Oltre a ciò tutto il sistema di fiscalità oppressiva, inaugurato da Cosimo I e proseguìto dai successori e specialmente da Cosimo III, colpisce specialmente la provincia. Così la tassa del sale. Essa era una tassa repubblicana, ma fu aggravata dai Medici. Ogni bocca era calcolata a libbre 11 nei luoghi murati, a libbre 10 negli altri, e se ne faceva distribuzione forzata Comunità per Comunità. Ogni libbra andava a soldi 6 e denari 8.

Non altrimenti avveniva per il balzello del macinato, posto nel 1552 in vista della guerra di Siena e che colpiva coloro che portavano grani e castagne a macinare; tassa anch' essa per teste, resa progressiva da Cosimo III. I consumi erano pure gravati con la tassa del sigillo delle carni da macellarsi per vendere, con quella del suggello del pane, che doveva essere bollato con speciale sigillo, con quella del vino e del macello, che riduceva a privativa i luoghi di vendita

di questi generi per detrarne un canone, e con quella della carne (1).

Queste tasse sui consumi e specialmente quelle per capitazione o testatico, come le imposte del sale e delle macine, gravavano indistintamente contadini e distrettuali. Ne veniva una depauperazione dello Stato. Aveva quindi ragione il Gianni di osservare che « il Principato, che per lungo tempo fu nascente, ad altro non poteva attendere che ad assopire tutte le attività capaci di dar vigore ad un corpo di sudditi » (2). Ma, ripetiamo, più di tutti risentivano di questo fiscalismo eccessivo i contadini. Da un computo fatto al tempo della Reggenza lorenese si può ricavare questa conclusione. Una famiglia colonica di sette persone, di lire 4 di decimino, viene a pagare lire 34,13,4 per la tangente delle suddette spese dei Nove, lire 14 di tassa di macinato, lire 12 di tassa di sale, in tutto lire 60,13,4. Se si pensa che nel contado fiorentino, parte più ricca della Toscana, un podere non può rendere più di lire 700 all'anno e quindi lire 350 al lavoratore, e se si pensa che una famiglia colonica di un tal podere conterà generalmente sette persone maggiori di 18 anni e quattro minori e che quindi la somma di 350 lire ripartita darà lire 31,17 per testa all'anno cioè 1 soldo e denari 8 il giorno; se si pensa inoltre alle spese occorrenti per vitto, vestiario, fuoco, per il bestiame, per le semente, per cenci, pali, ferri e strumenti agricoli, lo stato dei mezzadri non appare così discreto quale a prima vista ci poteva sembrare.

Quanto ai piccoli affittuari, ai mezzaioli, terzaioli, quartaioli, terratichieri, bisogna distinguere se costoro

---

(1) A. S. F., *Segreteria di Gabinetto,* filza 64, contenente: Gianni, *Memorie sulle varie imposizioni del Granducato.* Cfr. anche Cantini, *Legislazione toscana,* tomo II, p. 297 e III, 269.

(2) A. S. F., *Segreteria di Gabinetto,* filza 64, relazione n. 9.

vivono soltanto della rendita dei terreni così allogati, oppure sono dei « faccendieri » e cioè lavoratori di fattorie, che migliorano le loro condizioni seminando terre spezzate e terreni sodi.

Nel primo caso il ceto di questi locatari è molto misero: essi non usufruiscono dei beneficî della continuità, della dimora, della società col padrone, che offre innegabilmente la mezzadria; ma concorrono ai lotti delle terre da sementare e s' industriano come possono. Di questi ci parlano le relazioni come di gente che vive ora su un terreno ora su di un altro, bisognosa spesso di avere dallo Scrittoio le semente necessarie ai primi raccolti; ridotti miserabili dalle piene dei fiumi, che inghiottono i seminati su terre recentemente acquistate; al servizio d' affittuari, ai quali pagano i censi del terratico, oppure offrono lavori a cottimo.

Nel secondo caso, invece, si hanno dei veri e propri piccoli imprenditori di minuscole aziende agricole e sono livellari, mezzadri, uomini di fattoria, che allargano i loro guadagni con questi affitti, e riescono a formarsi un discreto peculio. Sono indicati nei documenti come « faccendieri », che lavorano terre proprie ed altrui e crescono con l'opera di miglioramento agricolo, iniziata nel '600. Questo ceto di gente industriosa, che si viene formando entro le grandi fattorie, sentirà per il primo i vantaggi delle riforme liberali e ad esso si avrà in special modo l'occhio svolgendo il piano riformatore. Le condizioni generali della popolazione agricola, infatti, poco buone di per sè e per il sistema tributario della provincia, erano aggravate da tutto l' intrigato e complesso sistema dei regolamenti annonari, dalle restrizioni imposte dalla « Grascia » e dall' « Abbondanza », dalla politica mercantile della metropoli. Vedremo fra breve le ragioni intime di questa politica; ora ci preme notare che i danni di essa ricadevano in

special modo e con più durezza sulle classi agricole del contado e del distretto.

Conseguenze, infatti, del sistema annonario, rivolto ad approvigionare la città, erano il monopolio, da parte dei magistrati, del provvigionamento e della vendita dei grani e foraggi, da un lato, e dall' altro il prezzo alto dei grani e le carestie. Se il contadino poteva raccogliere più del suo consumo e vendere il superfluo in condizioni di mercato normali, l'alto prezzo gli sarebbe stato vantaggioso. Ma invece non raccoglieva più del suo consumo e risentiva del contraccolpo degli alti prezzi e delle carestie sull'economia generale e sui manifattori cittadini, senza possibilità di rincarare i propri lavori, come accadeva per gli artigiani e produttori della metropoli.

Per ciò il contadino fa numerosi debiti, e quando è licenziato dal podere, va ad ingrossare la folla dei mendicanti ed oziosi, che si raccoglie in città e vive parassita; oppure diventa « pigionale » e cioè lavoratore disoccupato, che non ha terra e mestiere, vive nelle casupole di paesi rurali o presso case coloniche, fa servizi alla gente di campagna, compie continui furti nei campi ed è un vero e proprio flagello, di cui si lamentano tutte le relazioni dal '500 fino a tutto il '700.

Quanto più il contadino si trova oppresso, tanto meno sente l' impulso al lavoro e al miglioramento delle culture. Per questo, intere regioni, in special modo quelle meno atte ad essere coltivate e in condizioni tali da esigere un maggior impiego di lavoro e di capitale, vengono gradatamente a decadere e sono poi abbandonate.

Un esempio tipico ce l' offre la Maremma. Come la presenta nel suo mirabile discorso Sallustio Bandini, essa è un paese ove la produzione si ottiene con un

costo elevato, che non ha adeguata ricompensa. La cultura perciò si restringe ai migliori terreni, ai « soli torli d'uovo » dice il Bandini (1). Il vino non suol computarsi per una rendita di gran profitto, perchè le spese che richiede la sua cultura, fatta a forza di contanti e di lavoratori forestieri, difficilmente possono pareggiarsi (2).

Le leggi restrittive, imposte dagli artieri di Siena, oltre colpire il prodotto principale di quelle terre, il grano, hanno nociuto al commercio del bestiame e per conseguenza ristretto il reddito dei pascoli, che è una ricchezza di quelle regioni (3). Il Magistrato dei Conservatori, che ha lo scopo di invigilare sulle Comunità maremmane dalla capitale, « è più diligente della cassa che delle Comunità medesime, cui questa deve servire » (4). Perciò dalla Maremma si partono le famiglie miserabili e vanno ad ingrossare la folla dei mendicanti delle città e dei poveri, che cercano vivere di elemosina e di beneficienza. Son qui le origini del pauperismo cittadino, che si sviluppa per tutto il secolo XVII e XVIII per via dei fuggiaschi dalle campagne, che s' inurbano ed abbandonano le terre (5).

Il contadino, infatti, si trova stretto in una morsa: da un lato ha gli ordinamenti restrittivi del commercio agricolo, che alterano a suo danno il prezzo normale dei prodotti; dall' altro deve subire il peso d' imposizioni, che aggravano i danni di una cultura poco redditizia.

---

(1) Cfr. S. Bandini, *Discorso sopra la Maremma di Siena,* Siena, 1887 (edizione in occasione delle onoranze al Bandini), p. 13.

(2) Bandini, op. cit., p. 61.

(3) Bandini, op. cit., pp. 62-64.

(4) Bandini, op. cit., p. 75.

(5) Bandini, op. cit., p. 85.

Le tasse e le gabelle, nota anche il Bandini, ricadono sempre in ultima analisi sui poveri. Il contadino di Maremma deve pagare quelle del sale, gli appalti del tabacco e della carta, l'estimo, le tratte, le tasse comunali che impongono i Conservatori, le gabelle dei contratti e della carne. « Con l'aggravare il grano e il vino di gabelle — osserva il Bandini — col crescere il sale a rigoroso prezzo, col mettere in appalto molte vettovaglie delle più minute, ridussero questi miseri a pagare, quasi senza saperlo, gabelle più rigorose di qualsivoglia capitazione » (1). I contadini per ciò lasciano i campi. I castelli maremmani si fanno progressivamente deserti. Mancano perciò le entrate alle Comunità. I proventi normali, come quelli dei pascoli e degli estimi, pagati dai Possessori delle Comunità, diminuiscono o cessano. Anche in Maremma assistiamo alle usurpazioni dei grossi proprietari di terre pascue, o dei beni comuni, e al passaggio della proprietà dalle mani dei singoli comunisti, che pagano le tasse locali e coi loro contributi dànno incremento alle finanze della Comunità, in quelle dei forestieri, specialmente nobili e grandi proprietari senesi, che non sono sottoposti a queste imposizioni, ma usufruiscono nondimeno dei privilegi comunitativi.

Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte un ristretto nucleo di proprietari e un vasto stuolo di contadini, fittuari, pastori miserabili. Il Bandini, che addita nel sistema annonario e restrittivo e nel sistema tributario le cause fondamentali della desolazione della Maremma, proponendo un' imposizione unica, insiste che « debba pagarsi a ragione delle semente, di pascoli, di terratici, non già dai lavoratori, nè dai pa-

(1) Bandini, op. cit., p. 91.

stori, nè dai coloni, ma dai padroni delle terre, da raddoppiarsi ancora sopra quei che non abitano con effetto » (1).

Il discorso del Bandini è una difesa eloquente degli interessi della popolazione agricola, ed un'accusa precisa ed acuta contro i metodi della politica mercantilista delle città e contro i privilegi dei grandi proprietari assenteisti.

Tutto questo sembrerebbe uno stato di cose assurdo e artificioso, la negazione stessa del buon senso, una violenza esercitata continuamente contro la natura. Ed infatti gli storici, che guardano esteriormente il moto riformatore, pongono da una parte questo cumulo di assurdi, di errori e di inconvenienti, dall' altra principi e ministri, che accolgono i nuovi lumi e si accingono ad un'opera di correzione, di risanamento, di rinnovazione.

È ovvio che le cose non stan così. La società del '600 e '700 risponde perfettamente agl' interessi dei ceti allora predominanti. Nulla vi è di strano.

Abbiamo già detto che essa s' impernia su quelle classi cittadine, che avevano raggiunto una posizione elevata e privilegiata entro lo Stato, per mezzo della mercatura e dell'esercizio delle manifatture. Queste famiglie costituiscono il nucleo centrale di una nobiltà urbana, a cui si aggiungono i nobili che vien creando il Principato, i funzionari e tutti i beneficati che si sono stretti attorno alla Corte.

Questa gente continua la tradizione della politica economica della città. Come è gelosa dei regolamenti delle arti, dei privilegi corporativi, delle norme, sancite dagli statuti, per disciplinare il commercio e la produ-

(1) Bandini, op. cit., p. 97.

zione e crede che il curarne la perfetta osservanza sia il mezzo migliore per tenere alte le sorti delle manifatture, così continua a mantenersi fissa la rendita delle sue terre, mediante il sistema restrittivo, che le assicura gli alti prezzi, il monopolio del mercato, la sicurezza dello smaltimento dei prodotti, l'eliminazione di ogni pericolosa concorrenza.

Lo scopo principale dei grandi proprietari è, infatti, quello di assicurarsi una rendita sufficiente dalle terre che possiedono, senza intaccare l'ordinamento economico-giuridico, creato dalla città. Il capitale, assai scarso, è investito o nel debito pubblico o nelle manifatture: per i prodotti agricoli la speculazione si compie, approfittando del sistema restrittivo. Questo aveva lo scopo di fornire di grani e vettovaglie la città. I magistrati annonari avevano l'incarico di fare le provviste, di determinare i prezzi, di regolarne il commercio, di proibire il presunto sfruttamento del pubblico da parte degli speculatori (1).

In tal maniera s'impediva qualsiasi concorrenza interna ed esterna: il mercato non era in mano di liberi mercanti privati, ma in potere dei magistrati, che dovevano curare il vettovagliamento.

La campagna doveva pagare questo tributo alla supremazia cittadina, agli artieri delle città, che temevano l'alto costo dei grani, qualora ne fosse stato permesso il libero commercio.

Parrebbe dunque che *tutti* i proprietari fossero danneggiati dagli ordinamenti annonari, che *tutti* i granicultori dovessero subire la legge ferrea, che li

---

(1) Cfr. G. Arias, *Cause ed effetti delle leggi agrarie restrittive nel Settecento italiano*, nel *Giornale degli Economisti*, vol. XXXVII, serie II, Roma, 1908; e *Un innovatore italiano dei metodi di cultura agraria*, idem, vol. XXXVI, serie II.

sottoponeva illimitatamente all'arbitrio del magistrato e li costringeva a produrre senza adeguata ricompensa e a vendere a scapito.

Solo in parte, invece, succedeva questo. Se fosse accaduto generalmente, se tutti quanti i proprietari fossero stati quasi espropriati dal regime restrittivo, un tal sistema non si sarebbe mantenuto in piedi. Esso non ci appare più assurdo, se pensiamo che l'ultima conseguenza, il suo effetto principale e diretto era quello dell' innalzamento dei prezzi; e che di questo innalzamento si valevano proprio coloro che potevano provvedere i magistrati e il pubblico dei prodotti agricoli. I fornitori della città — quando i prezzi sono più elevati per le restrizioni annonarie, per la contrazione del mercato, per il nascondimento dei raccolti, per l'eliminazione della libera concorrenza — sono proprio i grossi proprietari. A loro basta vendere bene i grani. Per ottenere questo scopo debbono diventare padroni del mercato, favorire tutti i mezzi che portano alla rarefazione dei prodotti e dei venditori, per poi offrire ad alto prezzo le proprie raccolte, conservate malgrado le proibizioni.

Il monopolio del mercato interno, invece che essere nelle mani dei magistrati dell'Abbondanza e della Grascia, resta in tal modo in quelle dei grandi proprietari. Essi non si preoccupano di allargare il mercato e intensificare la produzione: non importano tanti sforzi. Si confà invece al loro assenteismo questa specie di speculazione, fondata sugli effetti a rovescio delle leggi restrittive. L'intervento dello Stato nel commercio granario, la disciplina che impone ai produttori, i danni che produce l'opera sua artificiosa, il panico che provoca nei mercanti e lo scoraggiamento negli agricoltori, sono tutte cause che invece d'impedire prezzi eccezionali, li determinano a breve scadenza. I risparmi

iniziali, dovuti all'imposizione di prezzi di favore e all'approvvigionamento forzoso, non ricompensano certo gli scapiti ulteriori, per via del rincaro prodotto dall'alterazione delle leggi economiche naturali.

Solo i grandi proprietari potevano aspettare a vendere con scopo di speculazione. Gli altri, i piccoli proprietari, i piccoli affittuari, i coloni, i piccoli livellari, erano invece costretti ad accettare i prezzi fatti dal magistrato e vendere subito. Perciò il sistema restrittivo colpiva in special modo le medie e basse classi agricole, mentre risparmiava ed agevolava il ceto ristretto della nobiltà cittadina, proprietaria di grandi tenute e di vaste fattorie. I facoltosi diventano i veri monopolisti e quanto più il mercato si restringe, quanto più i piccoli e medi produttori debbono, dopo breve tempo, abbandonarlo, non avendo prodotti da offrire, perchè li hanno venduti subito, tanto più chi ha ampie riserve può fare guadagni e valersi degli stessi obblighi di mercato, dei magazzini pubblici, degli approvvigionamenti della Grascia ed Abbondanza per smaltire i raccolti a condizioni ottime.

Se pertanto l'agricoltura sacrificata decade, il sistema restrittivo invece di allentarsi, si fa più severo e più rigido, rispondendo ad un interesse diretto dell'aristocrazia fondiaria.

Il senatore Matteo Biffi-Tolomei, confrontando, qualche anno dopo le riforme leopoldine, gli effetti delle leggi restrittive con quelli della libertà, accenna all' interesse che avevano pochi monopolisti di approfittare degli alti prezzi ottenuti con questo sistema artificioso di economia chiusa e regolamentata. « Sostengono — egli dice — il loro traffico sopra i bisogni dei possessori per comprare vile e sopra il restringimento del frumento, per vendere caro. Essendo quasi tutti di campagna, possono tenere i loro denari stagnanti per

fare il gioco che vogliono, perchè non hanno bisogno di spendere come gli abitanti di città » (1).

È questa, infatti, la speculazione dei proprietari di vasti patrimoni. Essa approfitta, innanzi tutto, delle oscillazioni, anzi dei salti dei prezzi, così facili e frequenti in un regime restrittivo, nel quale il panico è continuo e il contraccolpo sul mercato delle proibizioni è vastissimo (2).

I grandi proprietari avevano inoltre il beneficio di concessioni della « tratta » o esportazione dei prodotti ; la quale avveniva spesso clandestinamente e rendeva possibile ai proprietari di realizzare considerevoli guadagni. Poichè, inoltre, ai piccoli possessori non bastava il loro raccolto per tutto l'anno, dovevan comprare grano da quelli più facoltosi e pagarlo un terzo più del costo dell'epoca del raccolto ; mentre essi erano stati costretti a vendere ad assai minor prezzo.

« Approfittando degli sbilanci dei prezzi, osserva sempre il Biffi-Tolomei, molti campagnoli denarosi arricchivano, dando il grano ai contadini nell'inverno ai prezzi correnti, creando un credito pecuniario, e si facevan pagare dopo la raccolta con tanti generi di farinacei ai prezzi correnti » (3). Ottenevano così una quantità di grano maggiore che se si fossero fatti pagare subito all'atto della vendita.

Son noti gli espedienti a cui ricorrevano i monopolisti, in stato di restrizione, per far crescere i prezzi :

---

(1) Cfr. Matteo Biffi-Tolomei, *Confronto della ricchezza dei paesi che godettero la libertà nel commercio frumentario con quello dei paesi vincolati,* Firenze, 1795, p. 45, nota 2.

(2) M. Biffi-Tolomei, op. cit., p. 67.

(3) M. Biffi-Tolomei, *Esame del commercio attivo toscano,* Firenze, 1795, p. 139.

occultamento del genere, diffusione di voci allarmanti, insinuazioni del timore di carestie.

La proibizione d'estrarre veniva a danneggiare specialmente i poveri. Così quella delle castagne, colpisce gl'interessi dei poveri montanari, ai quali urge esitarle subito dopo la raccolta, mentre la chiusura della tratta fa abbassare il prezzo, che non può risalire se non dopo un po' di tempo dalla raccolta (1).

L'obbligo di condurre i grani e in genere le derrate ai mercati cittadini, mentre era un grave disastro per i piccoli possessori e per i coloni del dominio, assicurava la prevalenza dei proprietari della città. Il monopolio ne veniva indubbiamente rafforzato.

Possiamo avere un'idea di simili speculazioni, se guardiamo a ciò che si compie nell'amministrazione delle Possessioni medicee. Esse provvedono di grani i magistrati dell'Abbondanza; hanno la facoltà di estrarre dal granducato grano, olio, vino, legname, foglie di gelso, sughero. Ai grandi affittuari, certe volte, è concesso il privilegio di qualche tratta, e anche ad essi si rivolgono gli approvvigionatori.

L'affittuario in grande è spesso uno speculatore di tratte abusive e di difficoltà annonarie. Esso, infatti, ha il solo scopo di far fruttare il più possibile i raccolti che ottiene durante gli anni di locazione. Delle condizioni delle culture, dello stato del terreno, dei resultati lontani dell'opera sua, ben poco si preoccupa: l'importante è di vendere bene ciò che si è potuto ottenere con poco sforzo e con poco dispendio. Perciò i grandi affittuari comprano anche, nei momenti opportuni, le raccolte dei piccoli, dei livellari e dei coloni e le rivendono più tardi, se possono evitare l'applica-

(1) M. Biffi-Tolomei, op. cit., p. 67.

zione delle leggi restrittive, realizzando un utile ragguardevole.

I Medici, venuti dalla mercatura, non dimenticarono il loro spirito d' intrapresa ed oltre ad occuparsi del commercio in generale, si dedicarono anche alla speculazione agricola, provvedendo grano al pubblico e vendendo agli Stati esteri parte dei prodotti delle Possessioni. Anche da questo lato si comprende quali interessi cooperassero a tenere in piedi l'ordinamento vincolista. Casa Medici è cointeressata quindi con gli altri possessori di vasti beni immobili a sfruttare il chiuso mercato locale. Perciò la Depositeria granducale incassava i guadagni, fatti con le speculazioni agricole e col commercio, il rendimento delle vendite del magistrato della Grascia e tutte le multe e gabelle imposte per l' applicazione del sistema restrittivo. Gli scrittori, che si sono occupati dell'ordinamento annonario, designano come mercanti di grano i Medici, perchè in sostanza gli uffici, che dovevano sopraintendere all' Abbondanza, vendevano, in ultima analisi, grano delle fattorie medicee.

Da questo sistema la piccola proprietà e tutte le varie forme di piccola e media locazione dovevano essere danneggiatissime. Esse subivano veramente il peso della legislazione vincolista. Come si avevano, dunque alcuni piccoli proprietari, che vendevano ai grandi i loro raccolti, per realizzare un immediato guadagno, così altri cedevano le terre ai più facoltosi.

L'assorbimento delle piccole proprietà aveva così un grande impulso. Venivano inghiottite specialmente quelle terre spezzate, che si trovavano contigue alle fattorie ed in mano di altri possessori, o che eran rimaste isolate in mezzo ad una grande azienda agricola, turbandone la continuità. Questo lavorìo di arrotondamento è frequentissimo.

Oltre alle terre spezzate, che vanno ad ingrossare il patrimonio fondiario di un proprietario, hanno la medesima sorte striscie di terreni sottratti alle acque o colmati, o diboscati da qualche faccendiere. La grande proprietà esercita, come sempre, una vasta forza di attrazione. Si ripetono qui gli stessi fenomeni del periodo feudale, quando il latifondo attraeva nella sua orbita beni ed uomini legandoli e subordinandoli. Nè basta: concentrandosi la proprietà in poche mani, la grande estensione delle terre permetteva ai proprietari di ottenere una rendita bastevole, mediante la cultura soltanto estensiva.

Perciò predomina, in certe regioni, la granicultura, senza culture alternate, senza concimazioni e reiterate arature. Abbiamo così grandi proprietari che ritengono utile prendere in affitto vaste estensioni in Maremma o anche nelle Chiane, per fare grano ov'è possibile seminare con successo. Oppure luoghi pii ed enti ecclesiastici, i quali mantengono larghe tenute, in parte incolte, che pure rendono un discreto raccolto granario.

Per molto tempo, quindi, non si pensa dai privati a fare dei veri e propri miglioramenti su vasta scala. Ci si contenta della rendita fissa. Ed appunto il fidecommesso, le locazioni a linea perpetua, servono ad assicurare questa rendita fissa in mano di chi la deve usufruire.

Ma di qui provengono anche tutti i danni dell'immobilità della terra. Nelle proprietà vincolate, non si attendeva quindi a miglioramenti. Il *fidecommesso* e il *grande affitto* sono dunque le due forme giuridiche più caratteristiche e sintomatiche che assumono le proprietà nel '600 e '700. Il primo è base di una nobiltà, che, sorta in gran parte dalla mercatura o dalla corte, volle assicurarsi così un fondamento economico, nella decadenza dei suoi antichi redditi e nel declinare rapido

dell' economia generale italiana in quei secoli, fino al termine delle guerre di successione. Il secondo è il frutto dell'addensarsi della proprietà in un ceto ristretto, quasi tutto cittadino, combinato con la scarsezza dei capitali circolanti e con la conseguente difficoltà di una grande cultura intensiva.

La nobiltà è dunque il ceto predominante e cointeressato a questo regime. Gli ambasciatori, che visitano la Toscana medicea, notano tutti la trasformazione della classe dei mercanti ed artigiani in nobiltà di corte, vivente specialmente di rendita fondiaria. « Le croci, la corte e la milizia — dice un ambasciatore lucchese — han divertito i giovani nobili dall'arte della mercatura, e per ciò una gran parte delle botteghe, che già solevano servire a quelli esercizi, sono serrate o servono ad arti vili » (1).

I granduchi hanno saputo stringere a sè questo ceto, distribuendo cariche, benefizi, mansioni di lavoro.

Cosimo III fu molto amato, perchè protesse la nobiltà: gli uffici di corte, i posti del consiglio di Stato, le ambascerie, sono affidati alle persone della casa granducale e ai nobili, come i Riccardi, i Gerini, i Corsini, i Magalotti, i Salviati, i Pandolfini ecc.

Il principe è il più grande proprietario in mezzo a grossi proprietari. Non è possibile scindere i due aspetti di sovrano e di proprietario dello Stato. Egli dispone del suo patrimonio privato, dei suoi beni allodiali, come di quelli che gli son pervenuti per diritti sovrani.

Perciò il reddito delle tasse, quello dei beni del fisco e quello del patrimonio privato del principe si confondono in un' unica entrata. Il Granduca, osservano gli ambasciatori lucchesi, oltre all'imposta, gua-

(1) Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi.* Lucca, 1901, p. 165.

dagna 300.000 scudi all'anno con il suo danaro messo nell'industria e nelle incette di grano. Oltre i 200.000 scudi che rendono le gabelle delle carni, delle farine e delle macine, e i 200.000 della tassa del sale, vi sono anche i 200.000 scudi di entrata di beni allodiali, di rinnovamento di feudi e di affitti (1). Questa confusione di diritto pubblico e di diritto privato è in tutto l'ordinamento economico e giuridico dei Principati dal secolo XVI al XVIII.

Il principe, a cui appartiene lo Stato, è il regolatore supremo di tutti i rapporti, anche privati, dei sudditi. Perciò questi son considerati come suoi dipendenti, formano una famiglia a cui esso è preposto. L'accentramento deve servire a questo scopo, rendendo possibile una vastissima e multiforme attività, una missione, nella quale si confondono affari pubblici ed interessi privati.

Di qui provengono l'onnipotenza dell'assolutismo e la concezione del governo paterno. Tutto dipende dal principe. La sua volontà, per mezzo delle leggi e degli atti di amministrazione, deve regolare e dirigere la vita del suo popolo. Egli può fare il bene e il male. Il suo governo è simile a quello di una vasta azienda privata. Per ciò, come nelle fattorie granducali molte volte i fattori sono incaricati dallo Scrittoio delle Possessioni di distribuire grano ai contadini, che non hanno nè pane, nè sementa, e i visitatori s'intromettono nelle liti fra vicini e risolvono le controversie, così il principe provvede alla retta giustizia, cerca l'approvvigionamento della città, regola le manifatture, disciplina il commercio e dà lavoro ai poveri.

La vita economica è dunque considerata dipendente dalla volontà sovrana. Il regime di economia

---

(1) Pellegrini, op. cit., pp. 124, 153, 173, 260 (*Rendite dei granduchi*).

chiusa e di regolamenti restrittivi rafforza questa concezione.

Così nel 1596 e nel 1620 si stabilirono speciali comitati incaricati di costringere i proprietari a far coltivazioni, per alleviare la miseria dei « poveri contadini e manifattori ». Poichè si erano mostrate inutili le provvidenze del magistrato dell'Abbondanza, dopo avere aperte canove e raccolto grano e vettovaglie, si cercò che i grandi proprietari, le Comunità, i luoghi pii, le Possessioni, la Religione di Santo Stefano, il Magistrato dei Nove, i grandi affittuari, i fidecommissari ecc. dessero terre e semente per le culture (1).

Come si vede, il problema economico è considerato qui come un atto di beneficienza. Lo stesso avviene per la colonizzazione della Maremma, elargendo privilegi e concedendo trattamento eccezionale a chi vuole stabilirvisi a lavorare. E le case nobili, come Altoviti, Capponi, Ginori, Gondi, Pandolfini, Rucellai, sono invitate a prestarsi a quest'opera di soccorso, mettendo a disposizione le loro terre da coltivare (2). Ma quest'opera non si può compiere, senza l'adesione degli ecclesiastici, poichè gran parte dei beni stabili è posseduta da loro. Occorre dunque mettersi d'accordo con l'arcivescovo di Firenze, perchè concorrino anche gli enti ecclesiastici, « i quali hanno occasione e comodità di fare coltivazioni e bonificamenti di gran considerazione e conseguenza » (3).

La sussistenza delle popolazioni dovrebbe, secondo questi principi, dipendere dall' arbitrio governativo.

---

(1) A. S. F., *Auditore delle Riformagioni. Regolamenti sopra li negozi delle coltivazioni*, classe VIII, n. 58.

(2) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, filza 705: *Fallimento della colonizzazione in Maremma.*

(3) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, filza 705: *Fallimento della colonizzazione in Maremma.*

Alla metropoli debbono far capo tutte le ricchezze e tutti i mezzi di sussistenza. Nel breve cerchio cittadino l'azione governativa si può esercitare facilmente. Il Principato, che s'innesta sul vecchio tronco municipale, si vale di questa ingerenza e di questo controllo, per rafforzarsi e per compiere l'opera sua di equilibrio e di pacificazione interna. Il principe diventa l'avvocato dei poveri, il tutelatore del popolo minuto, il difensore degli artieri, il protettore della gente di contado. Poichè si crede che del libero commercio dei grani si valgano i monopolisti per le loro speculazioni, tutti i provvedimenti annonari sono presi con l'intento di difendere da costoro i poveri e di mantenere l'abbondanza e il buon prezzo mediante leggi e magistrati. Il principe, che in tal modo diventa un mercante, anzi il solo mercante di vettovaglie, appare come il persecutore delle losche manovre degli speculatori, il nemico acerrimo degli incettatori. Egli, così facendo, aiuta gli artieri cittadini. Questi, infatti, preferiscono fare abbassare artificiosamente i prezzi del grano, invece di aumentare i salari dei loro lavoratori. Per ciò gli abitanti della capitale sono favorevoli ai regolamenti annonari.

D'altra parte, invece, i proprietari di campagna e i coloni sono danneggiati dal prezzo coatto dei loro prodotti, perchè ad esso non corrisponde un eguale abbassamento di quello dei manufatti, liberi dalle costrizioni della legge. Essi sono dunque costretti a pagare di più gli oggetti, che produce la città, smerciando grani e vettovaglie a un costo inferiore a quello normale. Anche da questo lato la città ha un grande sopravvento sulla campagna. Mentre l'ordinamento restrittivo vorrebbe far credere che è diretto contro l'avidità dei proprietari e dei coltivatori, intesi ad affamare il popolo con alti prezzi, in realtà è invece la

popolazione cittadina, che subordina al suo egoismo gli interessi dei produttori agricoli.

Basti, fra l'altro, pensare che le leggi restrittive, impedendo ai proprietari un guadagno adeguato, impediscono loro anche di anticipare le spese per la coltivazione a tutto danno dell'agricoltura e dei coloni (1).

Questo dislivello d'interessi fra città e campagna appare enorme, se consideriamo che su 1.085.931 anime in Toscana, nella seconda metà del '700, solo 211.695 sono abitanti di città ed a loro favore sono violentati i prezzi dei prodotti agricoli. Restano sacrificati agli ordinamenti annonari 847.236 abitanti (2).

Al privilegio della città capitale non si sacrifica soltanto l'agricoltura, ma anche le manifatture del dominio. Per conoscere come questo avvenisse basta esaminare i resultati dell'inchiesta, ordinata il 25 novembre 1766, per conoscere la situazione delle arti e del traffico (3).

Innanzi tutto l'esercizio delle manifatture nel dominio è sottoposto ai regolamenti e agli statuti delle arti di Firenze. Questo significa la completa subordinazione agli interessi dell'oligarchia manifatturiera e mercantesca della capitale. La provincia, in sostanza, deve servire alla metropoli anche da questo lato.

Il sistema di privativa e di monopolio si allarga al contado e al distretto. Per ciò gli abitanti dei piccoli comuni si lamentano che la loro industria decada ogni giorno, perchè lino, seta, lana, canapa debbono essere portati a Firenze.

Il fondamento cittadino dell'organizzazione artigiana si manifesta anche a Pisa, dove l'arte della seta

---

(1) Cfr. M. Biffi-Tolomei, *Confronto della ricchezza* ecc., ed *Esame del commercio attivo toscano*, citati.

(2) M. Biffi-Tolomei, *Confronto della ricchezza* cit., pp. 100-103.

(3) A. S. F., *Carte Gianni*, filza 36, n. 516.

è ristretta alla città. Prato ha la privativa della condizionatura delle lane e pannilini. Nei mangani si acconciano un milione e ottantaduemila braccia di mezzelane e in città lavorano 1115 telai. Nelle cimatorie passano ogni anno 15.600 pezze; si tingono 9907 pannilani. I paesi della Toscana sono costretti a mandare le loro lane a Prato, pagando la gabella di numerose dogane. Il guado e l'indaco, che si raccolgono nelle campagne, debbono essere venduti alle arti di Firenze.

Le privative delle arti della capitale si riferiscono alla vendita dell'allume, all'incetta della lana, specialmente in Maremma, ai bozzoli, ai gelsi, alla cenere di cerro e quercia, a tutto ciò che serve a tingere le stoffe, agli strumenti occorrenti per le manifatture, come i mangani. Tariffe speciali debbono tenere bassi i prezzi delle foglie, dei bozzoli, della seta. I bozzoli non possono essere venduti che in determinati luoghi a Firenze, a certe determinate persone e in speciali giorni. Il governo stabilisce le regole della piantagione, potatura e conservazione dei gelsi. La stessa dittatura esercita sui pellami l'arte dei vaiai e cuoiai di Firenze.

Gli artigiani fiorentini cercano di impedire l'estendersi della produzione dei loro generi in provincia, e di qui provengono tutte le restrizioni sulla fabbricazione, sullo smercio, sui magazzini, sulla disponibilità delle materie prime. Il governo, dando retta ai manifattori, si scorda di rappresentare gli interessi di tutti i produttori del Granducato (1).

È inutile insistere su questo punto, essendo notissimo il sistema vincolista delle corporazioni artigiane.

(1) A. S. F., *Segreteria di Finanza,* busta 210, n. 11, contenente: Michele Ciani, *Tre relazioni sull' opportunità di togliere ogni legame alle arti.* Cfr. anche V. Fossombroni, *Scritti di pubblica economia,* Arezzo, 1896, p. xlviii.

Occorre invece considerare gli effetti che questo sistema ha apportato alla provincia.

Se guardiamo le città del dominio, come Pisa, Arezzo, Pistoia, il monopolio delle arti fiorentine ha ridotto in cattive condizioni le manifatture locali. Così a Pistoia — si dice sempre nell'inchiesta — sotto Cosimo I si fabbricavano 6000 pezze di seta, ma oggi si è ridotta la lavorazione solo in alcuni conservatorî, perchè l'obbligo di mandare le sete alla capitale ha tagliato i nervi alla produzione locale.

Nelle campagne si ha invece la fabbricazione domestica di mezzelane, di tele, di pannilini per opera di contadini benestanti. È un'industria casalinga, che soddisfa i ristretti bisogni del paese. Le donne filano lana e fanno canapa, mentre gli uomini attendono ai lavori agricoli. Se la produzione può superare i bisogni domestici, il fabbricante diventa anche venditore e si dà al piccolo commercio dei panni, soddisfacendo la richiesta strettamente locale.

Tali notizie sono comunissime nelle relazioni dell'inchiesta. Si apprende da queste che le manifatture domestiche locali non possono sostenere la concorrenza dei mercanti ebrei, che portano panni fiorentini e fanno incette di lana. Sono, infatti, gli ebrei, che percorrono la provincia a smerciare manufatti ed è per questo che l'Università ebraica di Pitigliano chiede libertà di commercio per le pannine (1).

Invece ciascuna Comunità, ciascun contado, ciascun territorio domanda nell'inchiesta la protezione governativa per i suoi prodotti e per le sue industrie, temendo la concorrenza dei vicini più forti. I produttori locali desiderano, cioè, la privativa del mercato. Se la manifattura è decaduta, si chiede che l'autorità granducale prov-

(1) A. S. F., *Segreteria di Finanza,* filza 720: *Visita del Müller,* 1768.

veda, prestando i capitali, impedendo il commercio di manufatti di altre regioni toscane, togliendo aggravi di gabelle, aprendo nuove strade, elargendo privilegi.

Quanto più l'attività economica decade, tanto più si sente il bisogno dell'intervento governativo, di regolamenti restrittivi, di esenzioni e monopolî, che assicurino lo smercio dei prodotti.

Nel 1593 il granduca Ferdinando I, volendo far risorgere l'arte di Calimala, fa compilare sui vecchi statuti del 1303 e 1339 uno nuovo, con la speranza di veder per questo rifiorire la vecchia e gloriosa arte del raffinamento dei panni (1). Si considera spesso tutta l'economia toscana attraverso ai ristretti bisogni di una manifattura della capitale.

L'intervento governativo deve perfino impedire i matrimoni dei poveri. Le pragmatiche delle vesti e delle doti, le legislazioni, cioè, suntuarie, hanno lo scopo appunto di impedire il lusso e mantenere così l'equilibrio economico locale.

I provvedimenti economici richiesti sono dunque concepiti come graziose concessioni sovrane.

Il principe — secondo tali richieste — deve aprire in questa o in quella città di provincia fabbriche, godenti di privativa, largamente privilegiate, per sollievo dei poveri e per elevare le condizioni locali. Cosimo III, che si vale per questi scopi dell'aiuto del clero regolare e secolare, è il più genuino rappresentante di tal tendenza. I progetti d'impianto di manifatture, di aiuto a quelle già sussistenti sono numerosissimi per tutto il Seicento.

Un sistema restrittivo e chiuso, fondato sui monopolî di alcuni ceti privilegiati, non poteva permet-

(1) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, reg. 411: *Collezione delle leggi economiche di Toscana*, tit. III, art. 2°: *Arte della Lana.*

tere che un'opera artificiosa di miglioramento economico. Come si provvedeva col pane venale, coi magazzini pubblici e con i comitati sulla coltivazione ai bisogni dei poveri, così si credeva di potere allargare la produzione a favore dei bisognosi con manifatture di Stato e con privilegi governativi. Si crede, quindi, possibile nel 1738 di fabbricare « pannine nobili » in Firenze, vincendo artificiosamente la concorrenza estera. Ma la raccolta della lana in Toscana è scarsa e di qualità insufficiente ai lavori fini; per cui bisogna rivolgersi all'estero per avere la materia prima e la spesa di produzione aumenta. Si chiede pertanto l'intervento governativo e la prestazione di capitali per industrie fallaci, mentre ne sarebbe assai più redditizio l'impiego in investimenti più naturali.

I tentativi, infatti, di industrie d'iniziativa statale abortiscono tutti. Le pannine, ottenute con forte sacrificio finanziario, non sono neppure simili a quelle forestiere. Il capitale, se si potesse ottenere, accorrerebbe infatti spontaneamente là dove il suo impiego è redditizio: il solo « ghetto » l'offrirebbe a gara; mentre « si vedono scontare al 5 e 6 % i crediti di chi ha venduto le lane a respiro » (1).

Lo Stato imprenditore e regolatore della vita economica si risolve in un *deficit* finanziario e in uno sperpero di energie. Il *colbertismo* fallisce anche in Toscana. Dopo pochi anni di attività, le imprese, favorite dal governo contro gli interessi delle altre, decadono e muoiono.

L'inchiesta ci presenta dunque un'economia toscana particolarista, vincolata, subordinata alla metropoli. La contradizione fra il bisogno, da un lato, di aumentare i prodotti con la libertà del mercato e la

(1) A. S. F., *Carte Gianni*, filza 17, n. 342: *Cicalata istorica e riflessioni sul governo delle arti e manifatture in Toscana*, 1787.

necessità, dall'altro, di soddisfare le esigenze dei produttori, che fino allora han goduto di speciale protezione, si rispecchia chiaramente in questo documento ufficiale.

Le tendenze ad una maggiore libertà di circolazione interna sono chiare nell'inchiesta. Le relazioni ci parlano continuamente degli ostacoli frapposti alla produzione dai dazi e dalle numerose barriere doganali. La circolazione dei prodotti ne è danneggiata e impastoiata. In Toscana si contano 166 dogane (1). Le gabelle aumentano il costo di produzione, dovendo le materie da manifatturarsi affluire in centri cittadini e perciò attraversare diversi territorî doganali. È frequente quindi la richiesta di libero commercio per quei prodotti, di cui si spera l'esito nei vicini contadi; mentre per altri, minacciati dalla concorrenza, si desidera il sistema restrittivo. Sono le contradizioni del protezionismo.

Il bisogno di un più largo mercato si manifesta pure nella richiesta di strade. Una grande arteria di comunicazione è costituita dalla via Modenese, che fa capo a Pistoia. Ebbene, le relazioni accennano all'opportunità di collegare a questa via transappenninica le strade della Valdinievole, superando l'ostacolo del monte di Serravalle, e quelle che menano al padule di Fucecchio.

Così pure può essere usufruita la via che da Altopascio, per mezzo del padule di Bientina, giunge sino a Livorno. Si chiede inoltre di tirare fino a Pescia il canale dell'imbarcazione di Altopascio, per renderlo navigabile da Pescia a Livorno. Queste vie possono essere allacciate a quella modenese. Empoli, d'altra parte, vuole la navigazione dell'Arno e che per ciò siano tolte le pescaie. S'insiste molto anche sulla necessità di facilitare le vie di comunicazione con l'Adriatico, allacciando i paesi della Romagna toscana con Faenza,

---

(1) A. S. F., *Carte Gianni,* filza 36, n. 516, c. 449 *t*.

con Ravenna, col porto di Cesenatico ecc. L'esportazione di grani, di lana, di tela, di olio si compie attraverso alle provincie pontificie e cerca uno sbocco sull'Adriatico. D' altra parte alla Toscana preme assai il commercio con l'Austria per mezzo di Trieste per la sua esportazione di oli, vini, limoni, drappi di seta, carne di maiale salata, cioccolata, acquavite. Le vengono invece dagli Stati della Maestà Cesarea, da Trieste per Ponte Lagoscuro, Ferrara, Bologna e via Modenese, telerie, lavori in ferro, falci, bande stagnate, coltelli, spilli, rame, cappelli, cristalli. Si cercano perciò i mezzi per facilitare questo scambio sotto Francesco II di Lorena e sotto Pietro Leopoldo (1).

Le lamentele raccolte dall'inchiesta, contro l'obbligo di pagar tasse alle arti di Firenze e di dover sottostare al loro arbitrio, sono pure sintomi dell'aspirazione a maggiore libertà economica della provincia.

Nel 1738 la concessione di lavorare la lana da per tutto, oltre che nella città di Firenze, portò ad ottimi risultati ed ebbe per conseguenza di sfollare Firenze di una gran turba di poveri. Una delle conseguenze, infatti, del sistema restrittivo, gravante sulla provincia e sulle classi rurali in ispecie, è la grande agglomerazione di poveri e disoccupati nella capitale. L'aggruppamento di più poderi sotto una sola famiglia di lavoratori, costringe gli altri coloni a diventar pigionali, a vivere di furti o ad inurbarsi per campare di beneficenza o di lavoro avventizio. Firenze è il centro, che assorbe questa folla miserabile, poichè in essa è racchiusa tutta la ricchezza della Toscana. In provincia non restano che le cartiere di Colle Valdelsa e di Pescia, le concie di Pisa e di Valdinievole, le fabbriche dei coltelli di

(1) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, filza 1441: *Riflessioni sopra il commercio fra la Toscana e Trieste* e *Trattato di commercio fra S. M. l' imperatrice d'Austria, duchessa di Milano e di Mantova* ecc., 26 dicembre 1777.

Scarperia, le cave di marmi di Pietrasanta, le manifatture di lana e tela di Prato, le saline di Volterra (1).

Lo sfruttamento della provincia a favore della capitale è una delle principali cause della cattiva condizione della Maremma. Questa regione provvede grani e lane alle manifatture di Siena e a Firenze coi metodi vigenti in sistema restrittivo. D'altra parte, avendo vicini territorî, come il fiorentino, più progrediti nelle manifatture, non può avere una propria attività manifatturiera utile.

Aggiungasi che l'unica fonte di ricchezza, i raccolti agricoli, non può essere redditizia altro che in proporzione dell'avanzo dei prodotti, dopo il consumo per i bisogni del padrone e del coltivatore. Ma questo avanzo o viene monopolizzato dai provvedimenti annonari o diminuisce sempre di più col peggiorare delle condizioni di produzione. I faccendieri di Maremma debbono, infatti, lottare con le difficoltà del terreno malsano e con quelle dell'approvvigionamento; per cui le giornate dei tagliatori di grano, per esempio, vengono a costare enormemente. Per questi ostacoli naturali, l'unica cultura possibile è quella del grano, come più spicciativa. I terreni, dati a terratico (1 moggio per ciascun moggio di sementa, o staia 8, 12, 16 per ciascun moggio di grano seminato), si sementano per un anno e sono lasciati in riposo per due. Nel tempo del riposo essi sono tenuti ad erbatico e questo non appartiene al proprietario, ma al Sovrano. Ecco quindi i terreni a dogana, esposti ai danni del bestiame forestiero, grosso e minuto, che viene a pascolare, pagando la *fida* di 18 lire per migliaio.

---

(1) Per Volterra, cfr. R. S. Maffei, *Le arti e le industrie a Volterra nel 1768*, in *Rassegna mensile di storia, letteratura ed arte*, Volterra, maggio-giugno 1898.

La produzione in tal modo diminuisce di necessità. Nè può essere in altro modo, se si pensa che con la proibizione della tratta dei grani, i faccendieri, dopo aver dovuto mettere fuori denari per le semine ed avere lavorato in cattive condizioni di clima e di terreno, non possono esitare i raccolti (1). È per questo che il problema della libera estrazione delle granaglie s'impone subito al governo della Reggenza di Francesco II ed è il punto fondamentale del magnifico discorso di Sallustio Bandini.

Lo Stato cittadino ha creato così una profonda crisi economica. La persistenza del suo organismo in uno Stato retto a Principato assoluto dà l'impressione che alla Toscana sia stata adattata una veste che non le si confà più. I ministri della Reggenza, assunto il governo del Granducato, sono infatti colpiti da questa contraddizione anacronistica (2). Ma ormai noi sappiamo quali interessi sostenessero la vecchia impalcatura.

I nobili proprietari e gli artieri cittadini formano un'oligarchia, che si vale del vecchio sistema municipalista per mantenere i propri redditi. I proprietari si valgono delle speculazioni annonarie e di quelle dei grandi affitti, gravando contadini, piccoli livellari e piccoli affittuari ed assorbendo gradatamente il piccolo possesso; gli artigiani impongono il loro dominio economico all'agricoltura, mantengono il rigoroso monopolio delle arti ed un sistema doganale ispirato alla più ampia protezione delle loro manifatture. Ne risulta un particolarismo ristretto, simile a quello dell'antica società comunale. Ma, mentre in questa il rapido movimento ascendente delle classi attenua la

(1) Cfr. LEONARDO XIMENES, *Della fisica riduzione della Maremma senese*, Firenze, 1769.

(2) A. S. F., *Reggenza*, filza 171: *Lettere del Craon e del Richecourt.*

entità del privilegio, dal '500 in poi il sistema delle classi s'irrigidisce, si fa immobile e chiuso. Così abbiamo la grande proprietà, stagnante in mano di pochi, e le arti, che cercano di salvarsi dalla decadenza, rendendo più rigorosa l'applicazione delle norme restrittive.

In tal modo l'iniziativa privata e il movimento di ceti aspiranti a migliorare la propria condizione sono paralizzati. La circolazione della ricchezza è enormemente lenta: la mancanza del numerario paralizza la vita economica. L'iniziativa è rilasciata perciò allo Stato. Esso deve provvedere alla sussistenza dei sudditi, deve regolare la produzione, deve dare aiuto all'industria vacillante, deve fissare prezzi e tariffe. Al ristagno economico si provvede con una intricata, complessa e vastissima rete di norme legislative, che debbono cercare di supplire artificiosamente alle deficienze private.

Ad un sistema siffatto, che deve soddisfare soltanto gl'interessi di un ceto ristretto privilegiato, a cui appartiene lo Stato, non può che corrispondere una ristretta produzione. Essa è opera specialmente dei proprietari ed affittuari, che cercano di soddisfare le richieste del mercato, compiendo lavori di bonifica, colmate, diboscamenti e seminando a grano.

Mentre, infatti, il piccolo proprietario, non potendo sostenere la concorrenza del grande e subendo tutti gli svantaggi del sistema vincolato, è costretto o a cedere la terra ai più facoltosi e a diminuire le spese di produzione o ad abbandonare addirittura i propri campi; nelle fattorie granducali e in quelle delle più ricche famiglie toscane, s'iniziano lavori di miglioramento agricolo, che han per scopo di rimediare allo stato di decadenza delle campagne, iniziatosi verso la metà del '500.

Un aumento della produzione non si poteva avere che così. Non potendosi abbattere il sistema di privilegio e di restrizione, sul quale s'incardinava il principato

mediceo; non restava che la speculazione della bonifica e del dissodamento, tentata da quei pochi che disponevano di capitali e di terreni e che potevano attendere i frutti a lunga scadenza.

L'aumento spontaneo di produzione, dovuto alle migliori condizioni del mercato e all'attività maggiore di tutte le categorie di produttori, non era compatibile con l'ordinamento economico da noi descritto. D'altra parte la crisi della produzione imponeva provvedimenti. La conseguenza logica non poteva essere altro che quella delle intraprese di miglioramenti agricoli nelle vaste tenute, con lo scopo di gettare sul mercato ad alto prezzo, per il continuo timore della carestia, i nuovi prodotti delle terre nuovamente conquistate alla cultura. Gli affittuari fanno così ed egualmente si comportano i Medici.

La diminuzione del traffico e dell'attività manifatturiera è una causa di questa ripresa agricola del '600.

La concorrenza estera dei manufatti ha provocato fallimenti continui. Ci si rivolge perciò al miglioramento delle culture nelle Chiane, lottando contro l'opera devastatrice dell'Arno; in Valdinievole, attendendo a vaste colmate; nei paduli di Fucecchio e di Bientina, in Maremma, nella pianura pisana (1).

Lo Scrittoio delle Possessioni dirige, per conto dei Medici, le opere di rinnovamento agricolo, alle quali si dedicano con passione i granduchi e i principi (2). Lo stesso fanno i Gerini, i Corsini, i Ferroni, i Gherardesca. È questo il segno più chiaro da cui si capisce l'importanza dell'agricoltura nell'economia toscana, dopo

(1) Cfr. N. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese*, Firenze, 1910, pp. 68-106; ed anche V. Fossombroni, *Memorie storiche della Valdichiana*, Firenze, Cambiagi, 1789.

(2) Le filze delle *Possessioni* contengono numerosissime notizie sui lavori di bonifica nelle fattorie.

che le manifatture cittadine non dànno più i guadagni di una volta (1).

I visitatori delle Possessioni informano dei progressi di questi lavori. I contratti di affitto sono spesso fatti con questo scopo. Cosimo III dichiara in un motuproprio che i recenti acquisti di terre bonificate siano considerati come beni allodiali e appartenenti al patrimonio privato della sua casa (2).

Ciò che non è possibile ottenere in intensità, si cerca di raggiungere mediante l'estensione delle culture.

Questi lavori agricoli fanno sorgere un numero sempre maggiore di livellari, di faccendieri di campagna, di piccoli affittuari, di gente che si dà alle piccole e grandi imprese, che vive nelle fattorie e nelle tenute, lavora a cottimo e si stabilisce su terre recentemente sottratte alle acque e all' abbandono.

Sotto i grossi affittuari, sotto i proprietari nobili, che desiderano soltanto la loro cospicua rendita annua, vivono migliaia di coloni umili, di locatari modesti, di lavoratori avventizî, che cercano di approfittare a loro vantaggio di questa vasta opera di miglioramento agricolo. Essi risentono più di tutti i danni di questo oppressivo regime vincolista. Finchè da un lato ci saranno poche famiglie nobili e un gruppo privilegiato di artieri della città dominante, e dall'altra tutte le popolazioni agricole e i piccoli produttori e mercanti, sacrificati ai primi, nessun miglioramento reale potranno ottenere le classi rurali. Perciò la produzione sarà ostacolata e resterà compressa nelle maglie di un sistema sorto dall' esclusivo egoismo cittadino. Se invece si vuole che la produzione s' intensifichi e cresca, se si

(1) Cfr. Pellegrini, *Relazioni di Ambasciatori lucchesi alla Corte di Firenze, Genova,* ecc., pp. 123, 141, 149, 151, 152, 187.

(2) A. S. F., *Possessioni, Negozi,* filza XXX, 33, aff. 94, M. P. del 6 dicembre 1721.

vuole realmente provvedere alla crisi economica che grava sullo Stato, allora bisogna sottrarre le classi rurali, medie ed infime, al peso di un'organizzazione che è nata e si è svolta a danno dei loro interessi. Esse infatti sostengono il più forte aggravio tributario; non possono smerciare i propri prodotti al prezzo normale del mercato; debbono sottostare ai regolamenti delle arti della metropoli; debbono subire gli arbitrî continui di affittuari e speculatori privi di scrupoli; non hanno possibilità di risparmio, ma anzi vivono spesso di debiti; non han libertà di lavoro, di traffico; e non godono dei beneficî della vita cittadina, come ne godono i lavoratori delle arti.

Un aumento di produzione — è ormai chiaro — non si ottiene altro che dando la possibilità a tutta questa gente di sentire gli stimoli ad intensificare la propria attività e quindi a migliorare le culture. Sarà soltanto l'interesse personale che spingerà il lavoratore ad aumentare la produzione dietro le speranze di un adeguato guadagno.

Perciò il problema toscano verso la seconda metà del '700 è un problema di maggior produzione. Per risolverlo non bastano le bonifiche e i miglioramenti, ottenuti con grandi sacrifici, ma poi neutralizzati dal sistema restrittivo. Maggiori prodotti e maggiori ricchezze non si ottengono ormai che con maggiore *libertà.* E questa consiste specialmente nell'eliminazione del privilegio dell'oligarchia nobiliare e mercantesca d'origine cittadina; nel togliere di mezzo i grandi affittuari come intermediari che sfruttano terre ed uomini; nell'eccitare nelle umili classi il desiderio della proprietà come incentivo al lavoro e nel sollevarle dall'oppressione del sistema tributario, doganale ed annonario. Tutto questo significa che non è possibile uscire dalla crisi economica, se non abolendo la mostruosa sperequazione, per cui la grande massa della popolazione

toscana è sacrificata ad un nucleo d'interessi particolari coalizzati a suo danno.

Che la crisi economica fosse profonda e da tutti riconosciuta, ne può far fede la relazione sullo stato generale delle finanze del Granducato di Toscana, nel 1738 (1). È questo un documento ufficiale. Constatato uno sbilancio complessivo di scudi 115,664; notata la diminuzione dei prodotti agricoli e la rovina della Maremma per via della « perdita del commercio del grano »; rilevato pure il decadere della manifattura a causa della concorrenza di quella estera e dimostrato l'enorme aggravio fiscale sui contadini, specialmente con le imposizioni del macinato e del sale, la relazione propone di mettere in circolazione i titoli del debito pubblico (o *luoghi di Monte*), vendendo parte del patrimonio della Corona a prezzo di *luoghi di Monte*, e di allivellare i beni delle possessioni granducali, dandoli in affitto dietro annua responsione.

Queste proposte ci mostrano quanto fosse sentito il bisogno di metter rimedio alle cattive condizioni dell'economia del Granducato. Due mali l'affliggevano specialmente: la mancanza del numerario e il ristagno della grande proprietà. Il primo va dovuto anche all'investimento dei capitali nel debito pubblico. Le classi facoltose, con questo mezzo, si assicuravano una rendita certa, senza fatica alcuna. È proprio questa gente, vivente del frutto dei capitali prestati allo Stato, ch'è contraria alle tendenze liberali nell'economia, perchè teme l'elevarsi dei prezzi, nel giuoco della libera concorrenza. La Toscana ha quindi un enorme debito pubblico, che nel 1737 è di scudi 14.250.000 ed esige una corrispondente pressione tributaria (2).

(1) A. S. F., *Depositeria*, Appendice N. 1.

(2) A. Zobi, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, 1847, pp. 91-92.

Quanto al secondo male, se ne può comprendere la gravità, se pensiamo che gran parte delle terre o erano cadute nelle mani degli ecclesiastici o erano della casa Granducale, degli enti rurali e delle Comunità. Tutti i possessori dei beni che formano il territorio del granducato sono divisi da Giulio Rucellai, il ministro degli affari ecclesiastici della Reggenza e di Pietro Leopoldo, in famiglie naturali, cioè sorte per vincolo matrimoniale, e artificiali o persone morali. Il crescere di quest'ultime — specialmente con il moltiplicarsi degli ordini monastici — minaccia la vita delle prime, poichè i beni delle famiglie naturali passano gradatamente a quelle artificiali. Tale fatto porta seco la sottrazione di un gran numero di terre alla libera commerciabilità ed agli obblighi tributari. Per cui lo Stato va perdendo in tal modo le sue fondamenta (1). Mancando i compratori laici, le terre sono acquistate più frequentemente dagli ecclesiastici, avendo essi maggiori mezzi pecuniari a loro disposizione.

Anche il Rucellai sostiene la necessità di mettere in circolazione questi beni di manomorta e di enti pubblici. Il mezzo è di allivellarli ai laici e di considerarli, una volta allivellati, come beni allodiali. Alle manimorte non resterebbe che il dominio diretto, mentre quello utile porterebbe seco la piena disponibilità e commerciabilità. Questa proposta corrisponde a quella della citata relazione del 1738 sulle finanze toscane. I livellari, che acquistano così il dominio utile al prezzo di un'annua responsione, con l'obbligo anche di ridurre i fondi a cultura o di migliorarli, riescono utilissimi all'economia generale dello Stato. In tal modo i patrimoni vastissimi della mensa arcivescovile di Fi-

(1) Cfr. H. Büchi, *Ein Menschenalter Reformen der Toten Hand in Toskana (1751-90)*, in *Historische Studien*, N. 99, Berlin, 1911.

renze e di Pisa e del vescovo di Arezzo, che abbracciano interi territorî, non restano più in una dannosa immobilità e non sono più sottratti per immunità agli oneri pubblici, ma servono ad aiutare un numero di famiglie, che altrimenti non avrebbero da vivere. Anche il Rucellai crede opportuno — come la citata Relazione sulle finanze — di permutare i beni immobili con *luoghi di Monte* (1).

È sintomatico il fatto che in questa Relazione del Rucellai come in quella sulle finanze del 1738, sia affermata la necessità di svincolare i patrimoni fondiari, di aiutare la formazione di un ceto di livellari e di piccoli proprietari, che dispongano liberamente delle loro terre, e di mettere in circolazione i capitali stagnanti nel debito pubblico.

Ma quando si dice « creare una classe di piccoli proprietari » non s'intende già un'opera artificiale, che spezzi la grande proprietà e fondi *ex novo* piccole aziende agricole. Questa « gente nova » c'è già. Sono tutti quei piccoli affittuari, livellari, coltivatori di terre spezzate, mezzaioli, faccendieri, che abbiamo visto vivere nelle terre delle grandi fattorie e sui quali grava il regime di sfruttamento dell'affitto. Questa gente resta nell'ombra finchè proprietario ed affittuario si contentano di trarre dai campi una rendita soddisfacente, senza avere soverchia cura dei metodi di cultura e dell'avvenire dei terreni. L'amministrazione di questi possessi, dispendiosa e complessa, ha lo scopo di assicurare questa rendita innanzi tutto e permettere la speculazione granaria.

Ma la Toscana dei primi del '700 si trova di fronte alla decadenza estrema delle manifatture cittadine e alla

(1) A. S. F., *Segreteria di Stato, Negozi spediti nell' adunanza del Consiglio di Stato dal dì 20 febbraio al 20 aprile 1769,* del segretario Siminetti, N. 80. *Relazione 2 marzo 1769.* Cfr. anche Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I di Toscana,* Firenze, 1885, pp. 233, 278-88.

difficoltà di continuare le migliorìe in un sistema che restringe e altera il mercato. I ceti, che su tal sistema vivono, si sono venuti identificando col Principato, tanto che l'autorità del principe ne è stata diminuita. Esso si è trovato fra un ceto nobiliare cortigiano, che riserba a sè stesso cariche ed onori ed un clero ricco ed immune. Il problema economico dei mezzi d'aumento di produzione si riconnette così a quello tributario, ad un metodo, cioè d'imposizione, che non gravi soltanto sulle spalle della gente di campagna, ma si estenda anche agli ecclesiastici esenti. Occorre dunque svincolarsi da queste pastoie. E per farlo non c'è che un mezzo: quello di rialzare l'economia agricola e con essa le condizioni di quelle classi rurali, che, senza l'intervento dello Stato, ma con moto spontaneo, possono rinnovare l'economia toscana.

Ormai non c'e più speranza di un rinnovamento nell'attività manifatturiera: solo la gente di campagna, che aspiri al possesso e al risparmio, e per mezzo della libertà di commercio e di lavoro elevi continuamente sè stessa, può aumentare la produzione e per conseguenza la ricchezza del Granducato. Questa gente diventerà allora il nuovo sostegno del trono. Essa costituisce già la grandissima maggioranza dei sudditi ed ha una larga esperienza per le lunghe fatiche sostenute nei campi, nelle paludi, nei boschi e sui pascoli.

Nessuna autorità suprema saprà trovare, meglio di questi uomini, la via per migliorare la campagna e per aumentare i raccolti, col solo criterio dell' interesse personale e col solo mezzo della libera contrattazione.

Allivellare i terreni degli enti pubblici e di manomorta in genere; abolire i privilegi delle arti; alleviare i carichi tributari sulla provincia; spezzare i vincoli annonari; fissare una tariffa doganale con criterî liberali; sciogliere o diminuire il debito pubblico: sono tutti provvedimenti che debbono agevolare l'eleva-

mento economico dei piccoli proprietari e locatari del dominio. Gl'interessi della città, fino allora esclusivi e tirannici, devono essere bilanciati da quelli degli agricoltori della provincia, col fine di dare incremento alla produzione e di sciogliere i legami che tengono avvinte grandi masse di terre.

L'economia liberale scaturisce dunque spontaneamente dalle condizioni reali della Toscana. Non è una reazione che parte dall'alto, per convinzione astratta di pochi intelligenti, ma è il resultato di una crisi lungamente preparata in seno allo Stato cittadino dapprima, allo Stato assoluto di poi.

Il moto riformatore toscano non ha per tanto i difetti di simili movimenti in altre parti d'Europa, dovuti all'azione artificiale della burocrazia o alla volontà di un principe illuminato, che abbia l'illusione di rifare la società con una propaganda ideale. In Toscana esso scaturisce dai bisogni della produzione: ciò che non dà più la città con le sue industrie, è chiesto alle braccia dei coloni e dei livellari; ciò che non sono più capaci di fare i gruppi privilegiati, parassiti e invecchiati, lo sanno operare gli uomini della provincia, laboriosi e sobri. E questi uomini sono già stati preparati a un migliore destino dall'organizzazione stessa delle grandi proprietà, dal diffondersi delle speculazioni agricole, dalla necessità di creare una gerarchia di sottoposti e di lavoratori condizionati, che sostituiscano i proprietari diretti. Ed ecco che il Gianni contrappone la sana e fruttuosa vita campagnuola a quella oziosa e malsana di città; ed ecco che gli opuscoli agrari ed i progetti di riforme fanno gli elogi della vita rurale e dei beneficî della proprietà privata.

All'efficacia, quasi direi taumaturgica, delle leggi, ora si contrappone quella dell'attività privata, dello sforzo individuale, del libero giuoco degl'interessi par-

ticolari. Lo Stato ha troppo tiranneggiato l'economia; mentre ne è del tutto incompetente. Per questo le future riforme non possono creare ad un tratto condizioni nuove di fatto; ma debbono tener conto di ciò che preesiste, di ciò che offre la realtà del paese al quale sono rivolte. Per ciò la legislazione non farà che determinare condizioni favorevoli al raggiungimento di quei fini economici e sociali, che si vogliono ottenere. Su ciò appunto si fonda tutta l'opera riformatrice di Pietro Leopoldo: essa vuole lasciar libertà ai ceti produttori di elevarsi; più che regolarizzare e disciplinare, vuole togliere invece regolamenti e restrizioni all'iniziativa privata.

La coscienza che il regime fino allora vigente non fosse che artificio, compressione e coazione esteriore, è in tutti gli scrittori che propugnano le riforme. Ritornare alla libertà è in sostanza ritornare all'ordine naturale. Lo Stato non deve che assicurare quest'ordine; non può avere la pretesa di regolare tutta la vita a suo arbitrio. « Proprietà, sicurezza, libertà, è tutto quello che noi ricerchiamo e che dobbiamo trovare nelle leggi sociali ». Per ciò è inutile e dannoso fissare prezzi e stabilire norme per la produzione. « Tutte le cose che nell'ordine della natura sono di una necessità assoluta, sono anche inseparabili dal carattere di una giustizia assoluta » (1). Si ha così una fiducia illimitata nell'efficacia della libertà.

L'ottimismo dell'*Aufklärung* si dimostra anche qui. Mentre nel vecchio sistema l'onnipotenza sovrana è tutto, ora ciò che prima si richiedeva a questa, si domanda all'attività degl'individui.

---

(1) Cfr. per tutto questo e per ciò che stiamo per dire, il libro sintomatico di Ferdinando Paoletti, *I veri mezzi per render felice la società*, Firenze, 1772, dedicato a Pietro Leopoldo.

Il ritorno alla libertà è un ritorno alle leggi di Dio. Tutta l'antica organizzazione economica e sociale, che si era conservata con i suoi organi e con le sue leggi, appare irrazionale e dannosa. Essa sembra non far altro che ostacolare il perfezionamento spontaneo dell'uomo: abbatterla e permettere a ciascuno il suo sviluppo naturale, deve essere il compito delle riforme.

A queste ultime conseguenze, che si trovano continuamente enunciate negli scritti politici ed economici degli ultimi decenni del secolo XVIII, sotto l'influenza dell'illuminismo francese, giunge la reazione al vecchio ordinamento, creato dallo Stato cittadino e conservato dal principato assoluto. Sorge così la tendenza antistorica del pensiero illuminista. La filosofia pretende di guidare la politica. Il principe diventa l'applicatore dei principî razionali, che conducono l'uomo alla felicità. Esso deve garantire all'individuo la piena libertà della sua partecipazione personale alla vita pubblica. Poichè ciò che sa fare l'interesse individuale non potrà mai compiere il sovrano o qualsiasi magistrato, occorre diffondere la proprietà ed assicurarne a tutti il pieno godimento, provvedendo all'amministrazione dei propri interessi, senza ingerenze estranee. Il problema economico diventa qui problema politico. Ai coloni, ai lavoratori rurali, alla folla degli uomini, che si affaticano sulle terre altrui, occorre far acquistare i benefizi della proprietà e chiamarli alla vita pubblica. In tal modo sarà possibile raggiungere il benessere di queste classi fin'ora trascurate, un maggiore incremento alla ricchezza pubblica ed insieme un ordinamento politico ed amministrativo più razionale.

« La felicità del minuto popolo — dice Ferdinando Paoletti — contribuisce essenzialmente alla prosperità dello Stato ». Ai contadini si rivolgono quindi tutti gli scrittori che propugnano le riforme. Essi debbono

essere dal clero educati non solo ai principî religiosi, ma anche a quelli più elementari di economia agraria. I trattati di agricoltura si diffondono largamente. Essi debbono divulgare i dettami della « pratica scienza conducente a felicitare l'umanità » (1). Il pauperismo è appunto considerato come un problema di produzione e non già di beneficienza. Le nuove dottrine economiche liberali sono in tal modo concepite come un mezzo per sanare i mali che provengono dagli errori del passato e dai quali è afflitta l'umanità.

All' ottimismo dell' *Aufklärung* si aggiunge qui l'umanitarismo, che ne è il naturale complemento. Ed infatti agli « amici dell'umanità » sono dedicati gli opuscoli e le infinite pubblicazioni di economia agricola, che si diffondono in Toscana e che riprendono, attenuandole col liberalismo nostrano, le idee degli enciclopedisti e dei fisiocritici francesi (2). Queste idee, che si riconnettono al pensiero filosofico del secolo XVIII, non sono però il frutto dell'influsso straniero o dell'imitazione. Esse nascono invece al contatto della realtà giornaliera e si sposano all' esperienza pratica. Le troviamo, per esempio, enunciate come massime generali, resultate da una visita fatta alla provincia inferiore di Siena (3); e sarebbe facile citarne accenni e svolgimenti numerosi dalle relazioni dei ministri di Pietro Leopoldo.

Ma non è questo il luogo per parlarne. Vi abbiamo solo accennato, per mostrare come il pensiero riformatore, anche nelle sue forme più astratte, rampolli dalle condizioni materiali della Toscana e sia il riflesso ideale

(1) Cfr. Paoletti, op. cit., *Introduzione*.

(2) Cfr. *Opuscoli interessanti l' umanità e il pubblico e privato bene delle popolazioni e provincie agrarie*, 1773.

(3) A. S. F., *Segreteria di Finanza*, filza 727, c. 92 e filza 749.

di bisogni economici e di un contrasto quasi paradossale fra la vecchia organizzazione politica e gl'interessi della grande maggioranza degli abitanti del Granducato. Da questo conflitto sorgono i dibattiti di economia politica, la dottrina liberale, gli abbozzi di teorie illuministiche, secondo l'uso dei tempi. Ma dietro a questi atteggiamenti del pensiero noi sappiamo ormai quali bisogni ed interessi delle popolazioni rurali esistano, in diretto contrasto con quelli dei gruppi dominanti nello Stato. I lavoratori, che si sono stabiliti da tempo nelle fattorie, nelle aziende agricole, nelle tenute e sono stati impiegati nelle opere di dissodamento, di diboscamento, di bonifica e di colmata, una volta che non siano più subordinati a speculatori e a proprietari assenteisti, possono essere chiamati a distruggere con la loro opera pacifica di piccoli possessori, di livellari, di affittuari perpetui, l'ordinamento dell'antico regime.

Proteggere queste classi, che costituiscono in sostanza il dominio, significa dare gli ultimi colpi allo Stato cittadino, allargare le piccole proprietà, comunicare movimento all'economia, fin'allora ristretta fra i regolamenti delle arti e dell'Annona, o fra i vincoli della manomorta e quelli degli usi comuni e dei fidecommessi; aiutare la formazione di una specie di democrazia campagnuola, già in germe nei coloni e nei faccendieri; preparare, in una parola, la Toscana moderna.

Firenze. ANTONIO ANZILOTTI.

ANEDDOTI E VARIETÀ

Lettera satirica di Giovanni Andrea dell'Anguillara.

Nel descrivere *I codici manoscritti volgari della Biblioteca Naniana,* Venezia, 1776, p. 126, Iacopo Morelli registrò una lettera di G. A. dell' Anguillara a Cosimo dei Medici duca di Firenze, nella quale con frasi pungenti ed ironiche lamenta di non essere stato remunerato, e nemmeno ringraziato dell'invio d'una canzone in lode del principe. L'illustre bibliografo giudicò la lettera « scritta con tanta arditezza, e con sentimenti ai principi tanto ingiuriosi: per questo io reputo non sia mai stata pubblicata ». Nell' Archivio Fiorentino di Stato, sfogliando il *Carteggio Mediceo,* filza 504, fogli 347-50, rinvenni l'autografo dell'Anguillara, caratteristica manifestazione dell'ira suscitata negl'imitatori dell'insaziabile Pietro Aretino, e degli umanisti del Quattrocento molto più discreti, quando non ricevevano propine pei versi o pei libri dedicati ad uomini potenti, dei quali affermavano d'eternare la memoria, magnificandoli con lodi superlative, ma spesso per disdegno, o per avarizia, gli encomiati rimanevano indifferenti agli elogi, non saziavano l' appetito, e sfidavano i biasimi, anche le invettive, degl' interessati venditori di fumo.

Nel commentare brevemente la lettera ora divulgata sorvolerò su Cosimo dei Medici troppo noto per avere carpìta la signorìa e trasmessala ai successori: m' intratterrò al-

quanto sul cardinale Loreno, o di Lorena, sopra Alfonso d'Este, e più sull'Anguillara.

Carlo di Guise, discendente da un ramo della famiglia ducale di Lorena, a 15 anni diventò arcivescovo di Reims, a 22 cardinale. Sovraccarico di benefizi ecclesiastici, non di doti intellettuali pari alla smisurata ambizione, uomo di mondo anzi che di chiesa, fu intrigante, pigro nell'agire, corteggiato in grazia delle rendite godute. Ebbe per fratello una insigne vittima degli odii politici e religiosi che insanguinarono la Francia, quel Francesco di Guise colpito a tradimento nel 1563 mentre assediava Orléans. L'atroce delitto rese vedova Anna sorella d'Alfonso d' Este, ambedue nati dal duca Ercole II, e da Renata figlia al re di Francia Lodovico XII, e ad Anna di Bretagna. Alfonso d' Este, il futuro tribolatore di Torquato Tasso, invano ammogliatosi tre volte per avere discendenza maschile, fu principe fastosissimo, variabile d'umore. A lui, cognato del valoroso Guise, l'Anguillara inviò una canzone dedicata al cardinal Carlo, e scritta in morte dell'assassinato duca, certamente conosciuto di persona e corteggiato dal poeta nella reggia francese, dove ricoverò il principe Alfonso fuggito da Ferrara, e più tardi ritornò col consenso del padre, al quale successe nel ducato.

Poche e mal sicure sono le notizie sulla vita dell' Anguillara, tanto che ne furono messe in dubbio le permanenze Oltralpe. Il poeta ebbe rapporti coi maggiorenti della Corte francese, e con gran probabilità come segretario d'un diplomatico pontificio. La certezza del soggiorno fuori dall' Italia si deduce dalla lettera ora impressa, da due, pure autografe, dirette dall'Anguillara a Benedetto Varchi, e da una terza in copia scritta dal poeta ad Annibale Caro. La prima al Varchi, datata da Lione il 16 giugno 1560, annunzia condotta fino al libro X la versione in ottave delle *Metamorfosi* di Ovidio, e la speranza d'ultimarla nel prossimo febbraio. Il traduttore inviava per saggio una favola del libro IX, e si proponeva nel marzo di consegnare in Firenze l'intera versione al Varchi affinchè la rivedesse secondo la promessa data. Frattanto gli conservasse l' *antica*

amicizia. Nell' altra, del 18 giugno 1561 da Venezia, dice avvenuta la visita al Varchi, e lo prega di procurargli il privilegio per diversi anni di non ristampare nella Toscana le *Metamorfosi* volgarizzate e prossime a vedere la luce.

Riesce quasi impossibile determinare il luogo ed il momento nei quali l' Anguillara contrasse tanta intimità col Varchi, più anziano d' una quindicina d' anni, da ottenere la promessa revisione. Dovrebbero essersi conosciuti a Firenze nel 1551 quando vi si rifugiò e trattenne il cardinale Alessandro Farnese sottrattosi alle molestie procurategli dai cortigiani del nuovo papa Giulio III affannatisi nel vendicare torti veri, oppure immaginari, e favori negati da lui ministro onnipotente di Paolo III suo nonno paterno. Durante la dimora fiorentina del Farnese, terminata nel giugno del 1552, il Caro, amicissimo del Varchi, era primo segretario nella cancellerìa del cardinale Alessandro (1), e potè avervi per minor collega l'Anguillara nativo di Sutri, cittadina del circondario Viterbese in prossimità delle estesissime possessioni territoriali dei Farnesi. In quel tempo il poeta faceva sicuramente parte della famiglia cardinalizia, poichè dichiarò di potere ultimare la versione delle *Metamorfosi* « ora che il cardinal Farnese supplisce di quel che bisogna a quell'otio e a quelle comodità ch'io desiderava » (2). Infatti i primi tre libri del poema tradotto videro la luce a Parigi nel 1554.

La lettera in copia diretta al Caro esiste fra quelle ricevute dal Varchi conservate nella Biblioteca Nazionale di Firenze sul codice 481 in foglio, antica segnatura della serie Strozzi. La data mancante deve fissarsi fra gli ultimi mesi del 1557 e i primi dell' anno successivo, poichè l' Anguillara si scusa di non aver potuto inviare all' amico scritture italiane dalla Francia, dove raramente venivano impressi libri nella nostra lingua. Peraltro aveva spedito il *Ragionamento.... sopra alcuni luoghi del Cento Novelle* stam-

---

(1) Caro, *Lettere scritte a nome del card. Farnese*, Padova, 1765, II, 73-105.

(2) Argelati, *Biblioteca dei volgarizzatori*, Milano, 1767, III, 129.

pato anonimo dal Rovillio a Lione l'anno 1557 (1), e l'opera di F. Vimercati, *In quatuor libros Aristotelis Meteorologicorum commentarii,* la cui prima edizione comparve a Parigi nel 1556. Con le date delle due pubblicazioni si fissa quella della lettera, e si deduce che nel 1557 il poeta si ritrovava in Francia, probabilmente ritornatovi per ordine del cardinal Farnese.

Dalle lettere al Varchi ed al Caro resulta duplice la dimora Oltralpe dell'Anguillara. In epoca posteriore egli deplorava che l'età e gl' incomodi di salute gl' impedissero di tornare nel regno. Il rincrescimento manifestato deve riferirsi all'anno 1573, poichè la canzone diretta a Caterina dei Medici, vedova d'Enrico II, proclama la regina salvatrice della Francia coll' esterminio della *nemica setta, tutta sangue e vendetta, perturbatrice del buon stato di pria* (2). Frasi evidentemente allusive all'orrenda strage del 24 agosto 1572 denominata Notte di S. Bartolommeo.

Le dimore dell'Anguillara in Venezia e le sue pratiche per procacciarsi un nuovo padrone fanno supporre il poeta licenziato, oppure allontanatosi volontariamente dal cardinal Farnese. S'acconciò col cardinale Madruzzo, della cui famiglia aveva chiesto di far parte dopo che questo vescovo di Trento ebbe ottenuta la porpora il 31 maggio 1542. Nel Capitolo diretto al prelato (3) l' Anguillara dichiara d'essere ventottenne, giurisperito e chiosatore di legge agli scolari,

(1) Nella *Vita di G. Boccaccio,* Firenze, 1806, p. 293, G. B. Baldelli, fratello della mia nonna materna, dimostrò autore del *Ragionamento* Luca Antonio Ridolfi. Hortis, *Studi sulle opere latine del Boccaccio,* Trieste, 1879, p. 695.

(2) *Anecdota ex mss. codd.,* Romae, 1773, I, 431-39.

(3) *Sette libri di satire,* Venetia, 1560, f. 201. Dicono l' Anguillara nato nel 1517, più probabilmente nel 1514. Nel Capitolo, il poeta menziona :

L' antico *suo* padron Leone Orsino,

dal Litta, *Famiglia Orsini,* Milano, 1846, tav. IX, detto figlio d'Ottavio Orsini da Monterotondo. Gli posero nome Leone, perchè Leone X gli fu compare al battesimo. Coltivò le lettere, e godè in commenda la ricca badia di Pomposa. Il Gams, *Series episcoporum,* Ratisbonae, 1873, p. 552, lo dice divenuto nel 1533 vescovo di Frejus e defunto nel 1564.

senza indicare lo Studio nel quale insegnava il giure (1). Prosegue facetamente scherzando sulle proprie membra contraffatte, e sulle miserevoli condizioni economiche. Il poeta si dice quasi nano, nè grasso, nè magro, lieto di volto, col corpo simile *a mappamondo per le pianure, le vallate e le montagne* del petto, del ventre e delle spalle. Aggiunge come le sue deformità spesso apparivano maggiori pel turbamento dell'animo cagionato dai debiti contratti col giocare ostinatamente a primiera *di grossa cavata*. Il gobbetto, che avrà caricate le tinte nel ritrattarsi mostruoso di figura ed incorreggibile giocatore, possedè ingegno vivace, spontaneità nel verseggiare, arguzia nell'ironìa e nel sarcasmo. Sembra che miseramente terminasse di vivere. Scrive Traiano Boccalini (2) come « Giovanni Andrea dell' Anguillara, nobilissimo poeta italiano, di mero disagio morisse in Roma in una camera locanda nella contrada di Torre di Nona ». È incerto anche l'anno della sua morte.

Firenze. GIROLAMO MANCINI.

LETTERA

(ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Carteggio Mediceo,* filza 504, f. 347-50).

Ill.mo et Ecc.mo S.or Duca

Son sei mesi passati che io diedi una mia Canzone indirizzata alla Ecc.za V. al suo secretario in Venetia (3) affine che egli glie

(1) Il MAZUCHELLI, *Scrittori d'Italia,* Brescia, 1753, I, 2ª, p. 790, trae dallo Zilioli la notizia che l'Anguillara lasciò Sutri per procurarsi da vivere, s' impiegò in Roma presso un tipografo, e dovè fuggire dall'Urbe per essersi inteso colla moglie dello stampatore. L'avventura sarà vera, ma in Roma, oppure altrove, il giovane Sutrino avrà frequentati i corsi universitari, e senza dubbio ricevuta la laurea in qualche Studio, diversamente non avrebbe potuto commentare in pubblico le leggi agli scolari, come egli afferma di fare al cardinale di Trento.

(2) *Ragguagli di Parnaso,* Venezia, 1614, p. 96.

(3) La canzone sembra impressa a Padova sopra unico foglio nel 1562, e consegnata a Cosimo Bartoli traduttore di varie opere di Leon Battista

la facesse capitar nelle mani, come mi promise di fare e come il dover vorrebbe, che avesse fatto, nè mai ne ho havuta fin al dì d'hoggi risposta alcuna, nè da lei in iscritto, nè dal suo secretario in voce, nè in alcun altro modo. La qual cosa mi fe cominciare a credere, che ella non l'havesse havuta, perchè sapendo io per vere relationi quanto ella sia diligente, e cortese nel rispondere, mi pareva impossibile, se l'havesse havuta, che non m'havesse almen renduto canzon per canzone, come par che da un tempo in qua si sia cominciato a usare, e come da più d'uno dapoi che io cominciai a canzonare mi è risposto. ma havendo poi veduto al Cardinal di Lorena, et al Duca di Ferrara fare il medesimo, a l'uno de quali presentai, a l'altro feci presentare una canzone fatta da me in morte del valorosissimo Duca di Ghisa (1), a l'uno de quali era fratello, a l'altro cognato, e non havendone da alcun di loro ritratto nè canzon per canzone al solito, nè alcuna altra sorte di risposta, haveva cominciato a credere a un altro modo, che voi altri Principi moderni haveste annullata quella usanza, che era di render parole per parole, e fatta una legge nova, come sarebbe a dire, che per l'avenire tutte le canzoni, che vi fossero scritte, s'intendessero esser bandite non solo dalla vostra presentia, e da vostri dominij, ma dal mondo come ribelli, e mentitrici di quanto dicono in favor vostro, e come quelle, che insidiano per vie indirette alle vostre borse, anzi a vostri erarij, e come quelle, che cercano di offendervi con le loro stravaganti inventioni nello stato, nella persona, e nello honore, e in somma come quelle, che erano nemiche a spada tratta della vostra quiete, per la qual credenza mi era mezo risoluto (cercando di imitare

Alberti, autore di buoni scritti morali e matematici enumerati dal MAZUCHELLI, *Scrittori*, II, 432. Messer Cosimo nel giugno 1562 si recò a Ferrara con incarichi politici, quindi presso il doge, dal quale nel 20 giugno ebbe udienza, restando in Venezia come agente del Duca Cosimo fino a mezzo ottobre del 1569, e forse più a lungo. L'Archivio Fiorentino di Stato, *Carteggio Mediceo*, filze 216-26, 490, 493, 496, 500, 506, 510, 518, 520, 522, 525, 527-32, 1503, 1504, contiene 184 lettere parte autografe del Bartoli, parte minutate nella cancelleria ducale, e a lui dirette. In queste viene spesso elogiato per comunicazioni d'importanti notizie pervenute in Venezia. Più volte disimpegnò incarichi non politici ed acquistò oggetti pel Duca e per la sua famiglia.

(1) Nell'occasione della nascita d'un figlio dal matrimonio del Guise con Anna d'Este sposata nel 1548, l'Anguillara aveva composta altra canzone e dedicatala al futuro re di Francia Enrico III.

in questo i miei maggiori) di bandirle anch'io dal mio Studio, e dalle mie fantasie, e non voler più lor pratica per non essere un dì bandito per conto loro non solo dal mondo vecchio, ma dal novo, non sol da quello, che s'è trovato, ma da quel, che si va cercando, ma il Signor Ambasciator di Ferrara, ch'è filosofo e poeta (1), e 'l S.or Pigna ch'è poeta e filosofo, e che legge l'etica alle scuole di Ferrara (2) con alcune risposte che hanno fatte intorno a questo a più d'uno honorato cavaliero degno di fede mi hanno aperti gli occhi e fatto toccar con mano, che il non rispondermi, et non ringratiarmi del Duca di Ferrara non era proceduto dalla nuova legge, che io credeva già che i Principi moderni havessero introdutta per che per quel che essi affermano, che 'l posson sapere, la legge, che io dissi, non è stata anchora nè stabilita, nè publicata, ma è proceduto da un altro rispetto, che è questo, che non havendo la Canzone fatta da me in morte del Duca di Ghisa presa la mira di punto in bianco alla persona

---

(1) L'ambasciatore filosofo e poeta è Girolamo Falletti nativo di Trino, e circa il 1546 laureato nelle leggi a Ferrara avendo per promotore il celebre Alciati. Autore di versi italiani e latini, di poemetti, di cronache, andò per Ercole II e per Alfonso II duchi di Ferrara legato in Germania, Spagna, Francia, Polonia, al papa e ai Veneziani. L'Irico, *Rerum patriae* (Tridinensis), Mediolani, 1745, pp. 300-304, enumerò gli scritti editi ed inediti del Falletti, dal maledico Pietro Aretino, *Lettere*, Parigi, 1609, VI, 300, così menzionato nel 1555: « Il buon Falletto, imbasciatore honorato et delle muse alme heroico agente ».

(2) Giovanni Battista di Niccoluccio venne cognominato Pigna dall'insegna che il padre suo, nativo di Cortona in Toscana, pose alla spezieria aperta in Ferrara, poi divenuta geniale convegno di cittadini primari. Laureatosi ventenne in filosofia, ricevè poco dopo l'incarico d'insegnare lettere umane nello Studio. Alfonso d'Este tuttavia principe lo scelse per segretario, e successo al padre nel ducato l'ebbe preferito consigliere. Scrisse in versi ed in prosa storie, trattati, vite. I contemporanei lo dissero finto, astuto, invidioso, puranco ingrato verso il suo precettore Lilio Gregorio Giraldi, e ostile al Tasso per quanto l'infelice Torquato l'avesse raffigurato nel saggio Elpino dell'*Aminta*, e divulgate le *Considerazioni sopra tre canzoni intitolate le tre sorelle* elogiandone l'Autore, il medesimo Pigna, suo rivale nel corteggiare una bella Ferrarese. Il Tasso, *Opere*, Venezia, 1736, VI, 421, analizza le tre canzoni, vi riscontra imitato il Petrarca, e giudicatele paragonabili a piccola epopea, conclude: « Il Pigna impugna con l'arte ogni difficoltà della materia, e quasi violentando la natura delle cose spiega le forze del suo vivacissimo ingegno dei soggetti ancor sterili e per sè stessi poco capaci di leggiadria ».

del Duca di Ferrara, e non parlando di lui egli non era tenuto nè a rispondermi nè a ringratiarmi, attento che io gli haveva presentata una cosa che non apparteneva a sua Ecc.za, la qual risposta mi chiuse la bocca e mi trafisse in un medesimo punto, per che non solo mi escluse dalla risposta del lor patrone, ma da quella del Cardinal di Lorena, non havendo la mia canzone investito per dritto filo la persona di Sua Sig.ia R.ma e non parlando di lei, pure in tanta disgratia mi pare havere havuta una gran ventura, et ho da ringratiarne Dio, che la risposta di questi sottilissimi filosofi non sia stata tale che m' habbia escluso parimente dalla risposta, che io ho aspettata et aspetto dalla Ecc.a V., poi che la canzon che io le mandai viene a investir la sua persona non per linea transversale, ma per linea retta, essendo dunque vero che le ragioni de prelibati Filosofi Ferraresi non mi escludono dalla risposta, che io aspetto dal Duca di Fiorenza essendo egli vivo, e parlando la mia canzone a lui, e di lui, mi parrebbe ragionevole, o che il detto Duca mi rispondesse, o che almeno trovasse un'altro paio di filosofi in Fiorenza, o in Siena, o in Pisa come ha fatto il Duca di Ferrara, che con alcuna altra nuova e stravagante ragione mi facesser non meno ammutire e strabiliare di quel che han fatto gli acutissimi Filosofi Ferraresi. Questo s'intende quando la Ecc.za V. habbia havuta la canzone, e non le paia di rispondere, ma quando non l' habbia havuta come comincio a creder di nuovo, e come si ha da credere la prego che faccia che Don Silvano monaco dell'ordine de Camaldoli (1) glie la presti, e la legga, che io non dubito di non ne haver quella cortese risposta, che si conviene alla sua grandezza. Che Don Silvano n' habbia copia ne son sicuro per che non solo mi rispose di haverla havuta, e me ne ringratiò con parole, ma in ricompensa mi mandò un presente di lavori in tele sottilissime non da Frati ma da Papi di tal valore, che se i Principi a quali ho scritto mi havesser presentato a proportione a quel modo,

(1) Il Razzi da laico pubblicò tragedie e commedie col nome battesimale di Girolamo: da monaco camaldolese assunse quello di Silvano, già dal Boccaccio dato al Petrarca. Stampò in prosa ed in versi libri ascetici, teologici, preghiere, storie, vite di santi e d'uomini illustri, anche del suo maestro ed amico Benedetto Varchi. Il Mittarelli ed il Costadoni, *Annales Camaldulenses*, Venetis, 1764, VIII, 230, dettero l'elenco dei numerosissimi scritti editi ed inediti del monaco ed abbate, che per l'incensurabile costume e la rara dottrina godè meritata fama ed autorità.

mi troverei haver più tele, e più lavori nelle casse, che versi in istampa, e fu una gran ventura la mia che il R.mo Don Silvano non si consigliasse allhora col R.do Cardinal di Lorena, o co Filosofi da Ferrara, o col lor patrone, che non essendo la canzone, che io gli mandai scritta al frate, e non parlando del frate, havrebbon consigliato il frate a tenersi quei bei lavori per lui. Questa è pure una gran cosa, che i frati che altre volte solevano haver dell'asino habbiano hoggi del Duca e del Cardinale, et ascoltino i canti de Poeti con le orecchie di Augusto, e i Duchi e i Cardinali, che altrevolte solevano haver dell' Augusto, habbiano hoggi del frate per non dir dell'asino, et ascoltino i versi de Poeti con l'orecchie di Mida. O Apollo, tu mettesti già un par d'orecchie d'asino al Re Mida per far conoscere a sua M.tà et al mondo, che egli haveva havuto un giudicio da asino a giudicar, che il canto di Pane fusse miglior del tuo, che sei il Maestro e 'l Piffero delle Muse, e le mettesti al Re Mida solo per che in quel tempo non si trovò altri che Mida di quel giudicio, ma se tu hoggidì havessi a metter l'orecchie dell'asino a tutti coloro che nel giudicare i canti de Poeti hanno il giudicio del Re Mida, ti bisognarebbeno tante orecchie d'asino, che faresti restar senza orecchie tutti gli asini di Romagna e di Thoscana (1). Hor se la Ecc.za V. mi dirà che in questa lettera io ho dell'asino, scrivendo a chi scrivo, e facendo tante volte mention dell'asino senza una riverentia al mondo, io non risponderò già che ha havuto dell'asino anch'ella a star sei mesi senza rispondermi, che io voglio parlare con quel rispetto, che debbo, ma dirò bene audacissimamente, che il disprezzo che ell'à usato verso la persona mia non ha avuto del Duca, che non credo però che de par miei, ne truovi le migliaia per le siepe di Thoscana come delle more salvatiche, e poi quando in questo io havessi havuto alquanto dell'asino, non sarebbe maraviglia perchè io sono stato tanto in corte, et ho praticate tante

(1) Simili concetti espresse l'Anguillara nelle sue *Metamorfosi*, canto XI, stanza 53:

(Pane) mostrò che al re si convenia
D'ornar la testa di corona e d'oro
Per ricoprir con qualche leggiadria
Talhor l'asinità d'alcun di loro.
O che gran mitra, Musa, vi vorria
Per coprir oggi 'l capo di coloro
Che con orecchie insipide e malsane
Disprezzan Febo e fanno honore a Pane.

corti, e con tanti asini, che è uno stupore, che io non sia un asino stesso, non dico gia che i Principi a quali ho scritto, e che ho serviti e praticati siano stati gli asini, ma non posso già negare che non siano stati capi, principi, Re, e imperatori degli asini, poi che ho trovati i lor ministri (salvando però sempre i gentil' huomini e gli huomini da bene) per la maggior parte asini di vintiquattro caratti, altri un sellato alla ginnetta (1), altri bardato di velluto et in mille altre forme asini rivestiti, e sono appunto il rovescio della medaglia dell'asino d'Apuleio, che dove quell'asino d'Apuleio, haveva l'effigie dell'asino e la mente dell'huomo, questi che dico io, e che ho praticati io hanno l'effigie dell'huomo, e la mente dell'asino. Ma per non haver dell'asino affatto anch'io, voglio lasciar tutta l'asinità da banda, e per conservarmi suo servitore voglio credere che la mia canzone non sia comparsa innanzi alla sua presentia, anzi che habbia preso altro viaggio, non già per colpa del suo secretario, ma del procaccio, o della mia mala sorte, benchè da poi che io gravai il suo secretario di questo, non mi par che sia proceduto meco, con quella piena, et allegra faccia che soleva per avanti, anzi mi par che si sia ritirato da me, e che sia andato meco a meza aria, e m' habbia da quel tempo in qua sempre guardato con uno occhio buono e un tristo, benchè io non havendo fatto il perchè ho pensato, che ciò sia proceduto più tosto per suo difetto, che per mia colpa. Basta che per ogni rispetto voglio credere come ho detto che per mera mia mala sorte, e non per altrui colpa la mia canzone non le sia stata presentata, e vo creder così per che ogni volta, che io credessi altramente non potrei far buon giudicio nè del suo giudicio, nè della sua cortesia, senza far cattivo giudicio del mio giudicio, e della mia poesia, per che se io giudicassi, che ella havesse havuto buon giudicio a giudicar la mia canzona indegna di risposta, verrei a dannare il mio giudicio, che l'ha giudicata, e giudica degna non sol di risposta, ma di ricognitione, sì che per non dannare il suo giudicio, e salvare il mio, voglio credere come haveva cominciato a credere fin da principio, che non l'habbia havuta, e se ne posso uscir con honore questa volta con la Ecc.za V. non mi voglio mai più impacciar con principi per che non m'in-

(1) Il *Vocabolario della Crusca*, Firenze, 1893, VII, 208, non registra *ginnetta*, ma *ginnetto*, rinviando a *ginetto*, lancia corta e manesca usata dalla cavalleria leggèra degli Spagnuoli. *Sellato alla ginnetta* significherà sellato con *minuscola sella*.

travenga con gli altri quel che m'è intravenuto col Duca di Ferrara che per havergli presentata una canzone fatta da me a lui, e per lui, nella superba entrata ch'egli fece in Venetia (1), non mi vuol più nè veder, nè parlare, come se io l'havessi ingiuriato a lodarlo. Questa fu per mera mia fortuna contraria, che S. Ecc.za. come cortese ordinò che tutti gli scrittori, che in Venetia l'havevano co lor versi honorata fosser riconosciuti, e tutti furono premiati da me in fuora che l'haveva honorata a par degli altri, e l'era servitore in Francia, e in Italia più antico degli altri, benchè il S.or Amb.or e 'l S.or Pigna lo salvarono al solito dicendo che il Duca non riconobbe me in Venetia per che mi aveva riconosciuto in Ferrara innanzi che io canzonassi. Io non so in qual libro s'abbiano studiato queste lor filosofie il S.or Am.or e 'l S.or Pigna. Che se uno fa una canzone in lode di un morto debbia quel morto in persona ringratiare, e riconoscere il canzonatore, e non il fratello, e 'l cognato del morto, e se la fa in lode d'un vivo, che quel vivo il debbia e possa riconoscere col beneficio passato, l'Etica che io leggo a me medesimo, et alla mia servente, mi par che dica così, non so come si dica quella che legge il S.r Pigna a se medesimo et al suo servitore, che il liberale fatto, che ha il beneficio non se ne debbe ricordar più, e che sta al beneficato il ricordarsene, come feci io che ricordandomi della liberalità usatami canzonai in dolce, e non mi dolsi mai che la mia gratitudine non fusse riconosciuta, che havrei forse errato, ma mi ramaricai bene che mi fusse fatto ingiuria, che fu un gran disfavore a me et a l'opre mie che in una ricognitione generale fussi dimenticato io che haveva operato a par degli altri, et era servitore più antico degli altri, pure haverò imparato questo dalla lor Filosofia di non dir mai più bene nè de morti, nè de vivi, e spetialmente di quei vivi che m'han fatto del bene. Ella si maravigliarà ch'io l'habbia raccontate queste cose fuor di proposito, ma s'havrebbe più tosto a maravigliare, che in questa occasione non sia entrato nel trotto de gli asini un'altra volta, che ella sa bene che è privilegio de gli offesi di potersi querelare fuor di proposito con ognuno. E vi è un'altra ragione, che questa se bene è una lettera in prosa, doveva essere una satira in versi, ma l'ho scritta in prosa,

(1) Alfonso II *con gran pompa* si recò a Venezia nell'aprile del 1562 per visitare la Signoria. Muratori, *Antichità Estensi*, Modena, 1740, II, 393. Il Mazuchelli, *Scrittori*, II, 790, dice stampata appunto a Venezia nel 1562 la canzone al Duca di Ferrara.

per che mi ricordo, che un Fiorentino mi disse una volta in Francia a un certo proposito, che se le lettere di cambio si facessero in versi non se ne pagherebbe mai niuna, tal che io che desidero, che mi sia pagata almeno d'una risposta (siasi qual si voglia) l'ho voluta scriver nella forma che ella vede querelandomi prima, e poi pregandola che mi voglia haver in quel luogo, che dice la mia canzone, alla qual mi rimetto. E parli un poco di me con Don Silvano che mi conosce, et al modo del suo procedere mostra di haver giudicio, e di conoscere il buono. E mi perdoni se per risentirmi contro il disprezzo, che mi pareva patire a torto sono uscito alquanto de termini, che non resta per questo, che io non le sia quel devotissimo servitore, che dicono i miei versi a quali riportandomi farò fine pregando a lei ogni felicità, et aspettando a me una risposta da Duca, e non da Sofista. Di Venetia a dì 22 di maggio 1563.

Della Ecc.za vostra
Humilissimo e devotissimo servitore
Giovanni Andrea dell' Anguillara.

Allo Ill.mo et Ecc.mo S.or Duca
di Fiorenza e di Siena
S.or oss.mo

RECENSIONI

H. F. HELMOLT, *Weltgeschichte*. Zweite neubearbeitete und vermehrte Auflage. Erster Band. — Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1913, pp. XVIII-650.

L' Istituto bibliografico di Lipsia, scorsi appena sette anni dalla pubblicazione di questa storia universale, condotta con principî e metodi diversi da quelli fin qui osservati in lavori di simil genere, pensò di farne una seconda edizione e ne affidò l'incarico al prof. Armin Tille, che venne così a succedere al prof. Helmolt, dopo che questi sui primi del 1910 rinunziò alla direzione dell'opera stessa (1). Ricorderemo ai lettori che l' Helmolt, facendo sue le idee del Ratzel circa l' intima connessione che passa tra la storia e la geografia in generale, concepì il pensiero di informare e ordinare da un punto di vista puramente geografico la storia de' singoli popoli e de' varî loro aggruppamenti. Inoltre, senza prefiggere in antecedenza alcuna massima o veduta filosofica, che gli fosse di norma per il racconto delle origini o servisse come misura per l'apprezzamento de'varî gradi di cultura raggiunti da'popoli stessi e delle loro reciproche influenze, lo Helmolt volle che fosse lasciata ai suoi collaboratori ogni più ampia libertà di esporre in ogni argomento le proprie opinioni ; e riserbò soltanto alla Direzione l'ufficio di coordinare i singoli lavori in modo che tutta l'opera apparisse come « d'un solo getto ». Altra idea dello stesso Helmolt fu di non ristringere la narrazione alle genti che fino da antico si mostrarono più progredite, ma di prendere in considerazione anche i così detti popoli barbari e selvaggi, i quali per essere rimasti in

(1) Vedi *Archivio Storico Italiano*, serie V, tomo XXVI, p. 307.

uno stato di cultura primitiva, erano stati trascurati dagli storici anteriori. Così (almeno secondo il pensiero dello stesso primo direttore) si sarebbe certo agevolato il compito ai lettori di ritrarre dall' insieme di tutte quelle narrazioni i criterî necessari e più adatti per formarsi una veduta generale o filosofica della storia. Ricorderemo infine che, dopo di avere così stabilito il disegno di tutto il lavoro, e trovandosi innanzi al problema di scegliere un punto appropriato da cui incominciare tutto il racconto, lo Helmolt, per ragioni puramente pratiche (come egli scrisse), si decise a prescegliere l'America; e di là infatti prese le mosse.

Ora il prof. Tille ci avverte nella sua breve Prefazione, che va innanzi al vol. I testè pubblicato, come il piano informatore di quest'opera sia rimasto lo stesso; ma che i singoli Autori hanno in buona parte rifatti i varî articoli, che compongono il testo, giovandosi delle esperienze fatte e specie di tutta la nuova letteratura apparsa dopo la pubblicazione della prima edizione nei diversi campi da loro trattati. È noto infatti che molte osservazioni erano state fatte da varie parti sulle vedute del Ratzel e sul modo anche con cui lo Helmolt le aveva applicate alla sua storia. Si osservò, tra l'altro, che ancora non era venuto il tempo in cui si potesse raggruppare in un quadro, per così dire, unitario la storia di tutti i popoli, che raggiunsero un grado elevato di civiltà, e quella pure dei meno progrediti; che bisognava perciò contentarsi di fare delle singole monografie e non già delle sintesi storiche grandiose, che saranno riservate al futuro. Giacchè ancora, si disse, non fu studiato accuratamente altro che un piccol numero di fatti; e tutto quello che si può dire è il modo come le influenze fisiche ci appariscono in certi casi particolari, senza che tali constatazioni possano essere generalizzate in proposizioni astratte. E il Tille ha avuto il merito di riconoscere giuste e di accettare queste osservazioni (1); di più ha introdotto un cambiamento essenziale nella disposizione e nell'ordine di tutto il lavoro, giacchè, invece di cominciare dall'America, il racconto si apre colla storia dell'Asia orientale, o come si usa ora dire, dell' *Estremo Oriente*, intendendo con questa denominazione la Cina, la Corea e il Giappone. In conseguenza, anche l'ordine de' volumi sarà diverso in questa nuova edizione. Il primo, del quale ora parliamo, oltre l'introduzione, già menzionata, del Tille, contiene la *Preistoria dell'umanità*, di

(1) Vedi *Introduzione*, pp. 23 e 24 di questa storia.

Giovanni Ranke (cap. I); la Storia della Cina, Giappone e Corea, di Max v. Brandt (cap. II); quella dell'Asia centrale e della Siberia, di Enrico Schurtz, riveduta e completata da V. Hantzsch e da E. Baelz (cap. III); quella dell'India, di Emilio Schmidt, rifatta da Riccardo Schmidt (cap. IV); quella dell'Indonesia, del medesimo Schurtz, riveduta pure dall' Hantzsch (cap. V); e finalmente un saggio del Weule sulla importanza storica dell' oceano indiano, corretto e rielaborato da Carlo Wegerdt (cap. VI). Nel vol. II seguirà l'Asia occidentale; nel III l'Affrica, la Penisola iberica e la Grecia antica; nel IV la Penisola balcanica e i paesi danubiani; nel V l'Italia e l'Europa centrale; nel VI l' Europa orientale e settentrionale; nel VII l' Europa occidentale dal 1350 al 1859; nell'VIII se ne proseguirà la storia dal 1859 in poi, nel IX quella dell'America, dell'Australia e dell'Oceania. In fine di questo volume si troveranno delle tavole sincrone, contenenti le date più importanti per la storia sì de' popoli civili, come di quelli meno colti o barbari affatto, le quali tavole saranno compilate secondo un metodo speciale. Finalmente nel vol. X si darà un quadro riassuntivo della vita e dello spirito dei popoli più progrediti in cultura e un indice o registro generale. Abbiamo notato anche, e con piacere, che le notizie bibliografiche, concernenti la storia de' singoli paesi, le quali prima erano tutte riunite in una parte del vol. IX, si riportano ora separatamente in fondo ai singoli volumi, agevolando così grandemente ai lettori il compito di approfondire gli argomenti che a loro più interessano; e che le tavole illustrative sono anche più numerose e meglio distribuite.

In tutte queste variazioni però e specie nel nuovo ordinamento di tutto il testo non si deve già vedere (come ci avverte il Tille) nè una dedizione verso un altro modo di concepire le cose e i fatti fisici, nè un cambiamento nella posizione fondamentale presa, fin da principio, nel considerare gli avvenimenti storici. Anzi si dichiara espressamente, come già fece lo Helmolt, che anche il nuovo punto di partenza fu suggerito da « motivi puramente pratici ».

Ora osserveremo come ci sembra invero un po' strano che per uno stesso *motivo di praticità* si sia stati indotti a fare un cambiamento, che è d' importanza grandissima in una storia universale; e ci viene naturalmente il sospetto che vi abbiano invece influito anche considerazioni d'ordine superiore. Nella questione dell'origine dell'uomo infatti non si ha in mira soltanto di accennare le vie che l'uomo ha percorse nel suo processo di evoluzione,

ma si tende più o meno coscientemente a sciogliere il gran problema della natura umana; a sapere, cioè, se l'uomo non è altro che un complesso di meccanismi organici, se gli esseri a lui affini per organizzazione esterna non se ne distinguono altro che per la maggiore o minor perfezione; o se, malgrado la sua forma esteriore, egli è qualcosa di diverso dall'animale e quale è l'origine della sua vita spirituale. Il nostro sospetto poi sarà condiviso certamente anche da tutti quei lettori, che dalle diverse parti di questa storia cercheranno di formarsi un'idea giusta intorno all'origine dell'uomo, alle prime traccie che troviamo della sua attività e allo sviluppo che prese la sua varia cultura.

Nel cap. I infatti, parlando il prof. Ranke della preistoria dell'umanità, cioè delle epoche paleolitica e neolitica e dei primi albori della storia propriamente detta, è vero che dice (p. 34) come l'uomo apparisce all'improvviso sulla scena del mondo durante l'epoca diluviale, quasi un *Deus ex machina*, senza che si possa affermare precisamente di dove sia provenuto, se fosse esistito già nell'epoca terziaria e se la sua cuna sia da ricercarsi nell'Asia o nell'Affrica o nel nuovo mondo. Pure poco innanzi il medesimo professore, trattando della fauna dell'età del diluvio, scrive (p. 32): « Ora è della massima importanza che durante l'epoca diluviale l'America del Nord accolse di nuovo alcune specie di animali nordici, che emigrarono dal mondo antico e, come vuole il von Zittel, probabilmente a traverso l' Estremo Oriente. Nell'epoca del Diluvio adunque, almeno per un certo tempo, ci fu un collegamento fra l'Asia e il Nord dell'America, dalla parte dello Stretto di Bering, che permise al Mammuth e agli altri animali che l'accompagnarono di trapassare da un continente all'altro ». Inoltre poco dopo (p. 46), parlandosi di quei primitivi strumenti di pietra che si rinvengono negli strati attribuiti alla stessa epoca diluviale, tanto in Europa quanto in Asia, nel Nord dell'Affrica e dell'America e che ci svelano già la presenza dell'uomo sulla terra, si trovano i seguenti passi: « È certo importante che simili strumenti in pietra focaja siano stati pure ritrovati insieme con mammiferi terrestri ora estinti negli strati diluviali dell'India del Sud (Val di Narbada o Nerbudda); perchè ci vien fatto spontaneamente di congetturare che l'uomo di quell'epoca sia pervenuto nel nostro continente insieme con la fauna diluviale che immigrò dall'Asia in Europa. Ora, stando ai risultati delle ricerche paleontologiche, non si può più respingere la possibilità che durante l'età del diluvio l'uomo sia giunto in compagnia del Mam-

muth dal Nord dell'Asia anche nell'America Settentrionale; e questo ci spiega in modo ovvio la stretta connessione che v'ha tra la grande stirpe asiatica (mongoloide) e quella americana nella struttura del corpo ». Il che fa riscontro a quello che si aggiunge poi (p. 58): « L'uomo dell'età paleolitica penetrò all'epoca diluviale nell'America del Sud, come in un nuovo dominio insieme con altri animali nordici della stessa epoca ». Anche il prof. Schurtz, che ha compilata la narrazione dei tempi preistorici e delle prime sicure memorie dell'Asia centrale (Hochasien), scrive (p. 242), che da un punto di vista etnografico, cioè prendendo di mira non già « la patria dell'umanità » ma « la patria della cultura superiore », questa parte del continente Asiatico merita anche oggi la « massima considerazione degli storici. Infatti intorno a questa rocca del mondo si stendono come in un grande semicerchio le sedi delle antiche civiltà, come Babilonia, Cina e India; ed anche gli inizî della cultura egiziana accennano all'Asia. E chi crede in una antica fonte comune di queste civiltà più progredite, la deve ricercare nel centro dell'Asia o ritenere, per lo meno, che i germi d'una vita civile più sviluppata siano stati portati a traverso questo territorio, o per via d'emigrazioni, o tenendo dietro alle vie del commercio ».

È superfluo infine il rilevare che il prof. Brandt, il quale ha fatta la storia de' Cinesi e degli altri popoli più antichi, che questi trovarono nel loro avanzarsi verso oriente, parlando della loro origine e del loro grado di cultura, accenna a una provenienza consimile. Infatti dallo studio accurato della parte più antica della loro lingua e scrittura, che è quella de' caratteri imitativi o geroglifici, e che già nel secolo IV avanti Cristo aveva ceduto il luogo ad altri segni convenzionali, si deduce che i Cinesi furono un popolo che provenne dall'occidente e che serbava sempre alcuni ricordi della patria lontana, oppure un popolo che aveva ricevuto dall'occidente tutto il patrimonio della propria cultura (p. 108).

Del resto, è noto come le persone competenti abbiano accolto l'ipotesi d'un uomo primitivo, in America; alla quale ipotesi Florentino Ameghino aveva creduto di poter dare una base scientifica colle sue note scoperte nell'America del Sud. Ricorderemo a questo proposito che il sunnominato paleontologo faceva derivare l'uomo da certe piccole forme primitive originarie di quel continente, che avrebbero così popolato la parte meridionale del nuovo mondo precorrendo l'uomo, e che si sarebbero pure estinte prima della

venuta degli Indiani. Ora A. Hardlicka, che fece parte di una missione mandata nel 1910 dalla *Smithsonian Institution* per verificare appunto queste ipotesi dell'Ameghino, dopo di aver fatto un esame profondo della questione, affermò francamente che nell'America del Sud non esiste alcuna traccia umana o preumana, che si possa fare rimontare all'epoche geologiche primitive; e che le traccie più antiche che vi si riscontrano sono, come nell'America del Nord, quelle dell'Indiano americano già differenziato e relativamente moderno (1).

Per tutte queste ragioni pertanto, più che per soli motivi pratici, si troverà ben giustificato il nuovo orientamento dato a questa *Storia Universale*. È certo che chiunque voglia fare un po' di critica storica deve innanzi tutto raccogliere e analizzare i fatti, quali ci sono realmente offerti; chè trascurandoli o negandoli nelle questioni storiche, come in quelle scientifiche, si ottengono delle soluzioni molteplici, ossia come dicono i matematici, i problemi si rendono indeterminati e si possono trarre le conclusioni che più talentano. Ma è noto che l'ufficio principale dello storico ed anche del semplice studioso non è già quello di lavorare ipoteticamente su dati non reali, bensì di estrarre da una serie di fatti tra loro collegati la verità di certi altri o il loro nesso causale.

Oltre il miglioramento accennato, introdotto in questo lavoro crediamo che in seguito se ne faranno altri; specie nelle vedute generali che servono di guida per la trattazione della materia storica. Così, per es., sebbene il Tille ci dica (p. 24 della Prefazione) che il punto di vista affatto geografico del Ratzel fu per lui e per i suoi collaboratori soltanto un principio euristico, un mezzo, un'ipotesi a così dire di lavoro, per riuscire a qualche punto che avesse valore generale nel giudicare i fatti storici, pure ripete con insistenza (vedi poco innanzi, p. 23): « A quel modo che la terra nell'universo è un organo, anzi, considerata per sè, un organismo, così l'umanità è un organo della terra, e soltanto in seconda linea è un organismo a sè. Ogni paese sta verso la terra in quella stessa relazione in cui sta ogni popolo verso l'umanità. Come forze che hanno influenza sopra un popolo, non si devono dimenticare quelle motrici organiche (primarie) accanto alle manifestazioni dello spirito e del volere dell'uomo (che son secondarie);

(1) Vedi *American Journal of Science* (Decembre 1912): *Early Man* in America; ed anche *Scientia*, vol. XIII, 1913, p. 300.

e giacchè furono quasi sempre trascurate non si potè mai rinvenire la giusta correlazione tra un popolo e la terra ».

Noi osserveremo brevemente come adesso non sia più permesso ignorare che le dottrine biologiche e psicologiche più recenti, interpetrando meglio delle passate il processo dell'evoluzione generale, e quello particolarmente della specie umana, vi fanno intervenire come elemento attivo la psiche; la quale non sarebbe più così una risultante ma un fattore dell'evoluzione stessa. Ora, una volta riconosciuto che lo spirito dell'uomo è un centro di energia e di spontaneità, che rivendica a sè una realtà propria e può creare tutto un nuovo mondo di valori che si sovrappongono anche a quello fisico, non vediamo in qual modo si possa più sostenere che l'azione dell'uomo, l'efficacia della sua libera volontà sia secondaria, e primaria invece quella delle forze organiche della natura. Crediamo perciò che la scala di queste forze causali si debba invertire.

Insieme con siffatta concezione troppo ristretta e naturalistica crediamo anche che si dovrà abbandonare un altro preconcetto con cui si è proceduto nella compilazione di questa storia, cioè quello di non volere ammettere alcun principio generale o filosofico che serva di misura nel giudicare le varie unità etniche e le loro civiltà. A questo proposito faremo notare che una concezione storica priva affatto di tali principî non può riuscire che puramente esplicativa, cioè può soltanto constatare processi di mutazione necessaria, parlare di un prima e di un poi; ma non già di un peggio e di un meglio, di un progresso, insomma non può mai dir nulla di ciò che si riferisce ai valori. E per parlare di progresso nella storia bisogna necessariamente partirsi dal concetto di una norma che serva di misura per l'apprezzamento de' fatti. Altrimenti non si riescirà che ad esporre (come abbiamo già detto) che in certi momenti, date certe condizioni, alcuni popoli hanno raggiunto un tale o tal altro grado di cultura. È vana impresa il pretendere di tirare una linea di separazione assoluta tra i fatti naturali e i valori dello spirito, quasi che essi fossero (come dice un valente psicologo e filosofo moderno) due ordini non interferenti tra di loro. Al contrario, tutta la storia dell'uomo e della sua civiltà è una serie continuata di sforzi diretti a far penetrare lo spirito nella natura, per creare in questa il mondo della cultura.

Concludendo, speriamo che, così riformata, quest'opera dell'Istituto bibliografico di Lipsia riescirà di vero vantaggio e me-

glio si accorderà coi risultati ottenuti in altri rami dell'umano sapere; come, per es., nella glottologia, nell'etnografia e nell'antropologia. Infatti negli ultimi decenni la *glottologia genealogica* ha fatto progressi notevoli nella direzione monogenistica contro le teorie di F. Muller (1); tantochè, come dice il Finke, oggi non solo si considera *possibile*, ma anche *probabilissimo* che le lingue madri dei gruppi primarî derivino tutte da un'unica lingua madre in senso assoluto, o, come dicono altri, che tutte le lingue del mondo siano parenti tra loro. E a questo monogenismo linguistico fa riscontro quello antropologico; giacchè la grande maggioranza degli antropologi moderni ammette ora l'origine monogenetica dell'uomo, non parendo più possibile l'ipotesi dell'*ultrapoligenismo* (cioè il supporre non soltanto diverse stirpi umane, ma anche diversi centri antropogenici). Per citare un es., anche il Klaatsch ammette un solo centro antropogenico posto al sud dell'Asia.

Firenze. A. GIORGETTI.

PIETRO VIGO, *Livorno.* Con 149 illustrazioni. — Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, s. a. (ma 1915) (nella Collezione di monografie illustrate. Serie I, *Italia artistica*, 78); 4°, pp. 136.

Livorno può ben esser grata al suo chiarissimo figlio professor Pietro Vigo, il quale alla sua massima benemerenza verso la città natale, che fu quella di dotarla, con molti anni di lavoro disinteressato e indefesso, di un archivio bene ordinato, ne aggiunge più altre, e particolarmente una cura ed uno studio assiduo di farla largamente conoscere sotto gli aspetti men noti, e quasi direi men sospettati. Giacchè di Livorno tutti sanno i miti e lucidi inverni e le estati splendide e il mare attraente e, in parte, i ridenti dintorni; molti decantano l'attività commerciale e industriale, che noi Livornesi desidereremmo maggiore e più viva; alcuni, che vi han dimorato, apprezzano, insieme con la sa-

(1) È noto come questo filologo aveva affermato per certa la pluralità di origine e impossibile l'unità de' linguaggi. I suoi 52 gruppi extra-americani sono ora, per comun consenso (come dice il Trombetti), ridotti a 8; e questi stessi, tenendo conto de' nessi reciproci, irrecusabili, si riducono alla metà.

lubrità, anche la bontà che quasi si occulta sotto le maniere franche ma forse troppo ruvide e rozze dei suoi popolani; ma generalmente si sorride o si sogghigna al solo accenno che Livorno, città di ieri, abbia una storia, o a pensar che qualcuno volga il passo alla città dei quattro mori, per desiderio di vedere qualche opera d'arte. E il Vigo già da molti anni ha rivolto buona parte della sua operosità appunto a mostrare che non vi sia giusta ragione a tali sorrisi o sogghigni; nè soltanto con certe ghiotte notizie aneddotiche pubblicate nella *Miscellanea di storia ed erudizione livornese,* che egli diresse e con pochi volonterosi cooperatori compilò negli anni 1910 e 1911, ma anche in più opuscoli, illustrando specialmente lo scorcio del secolo XVIII o il tempo del nostro risorgimento patrio, e soprattutto con la dotta prefazione agli *Statuti* del 1421 e alle *Provvisioni dei secoli XV e XVI,* ch'egli pubblicò nel 1892, e in cui mostrò specialmente l'importanza grande che le maggiori repubbliche italiane del Tirreno davano già allora al nostro piccolo porto (1). E ora eccolo, con questo elegante volume della collezione sapientemente diretta da Corrado Ricci, a mostrare che Livorno, pur senza gli splendori e le ricchezze artistiche maravigliose di altre città sorelle sue maggiori e anche minori, non è però da trascurare da chi voglia farsi una idea compiuta dell'Italia artistica.

Nel libro, tuttavia, si ravvisa forse piuttosto che l'innamorato dell'arte l'erudito cultore delle discipline storiche. N'è segno fin nell'ordine stesso dell'opera essenzialmente cronologico. Il cap. I, in fatti, ci parla delle *antichità preistoriche* di Livorno e di quel poco che gli scavi fatti in qualche parte del suo territorio (massime per cura del compianto cav. Enrico Chiellini) hanno fatto venire in luce così di antichità classiche come di antichità cristiane, e che non è certamente senza qualche importanza. Il cap. II tratta dei *Ricordi artistici del Medio Evo in Livorno*; fra i quali sono prevalenti il famoso *mastio* della Contessa Matilde — di cui abbondano nel libro le figurazioni — con la fortezza che gli si venne formando e come sviluppando intorno e con gli edifizî che gli si addossarono e dai quali ci piacerebbe poterlo veder liberato

(1) La parte di quella Prefazione che tratta questo argomento è stata recentemente ripubblicata dal Vigo in edizione più manevole, col titolo: *Le repubbliche di Genova e di Firenze per il possesso di Livorno,* Monografia storica di P. V., Livorno, stab. d'arti grafiche Giuseppe Meucci e C., 1915.

— e, più tarde, la torre del fanale e quella fiorentina ottagona del Marzocco; più quel notevole rudero dell' antico porto pisano che è la torre della Magnale; e qualche opera di pittura o di miniatura, che si conserva nella pinacoteca civica o in qualche chiesa: particolarmente notevole un corale, di cui già dette notizia nella ricordata *Miscellanea* (1) il chiarissimo prof. Mario Salmi, che si conserva nella cattedrale e di cui ci sarebbe piaciuto veder riprodotta con la fototipia la scena della Natività, che il V., come già il Salmi, accuratamente descrive con molta lode (p. 46). Segue, nel cap. III, quanto si riferisce al *Periodo mediceo e lorenese*, espressione forse di più determinato significato storico che artistico, perchè abbraccia tempi di concetti o indirizzi artistici molto svariati, e che può parer che l'autore trascini anche un po' troppo innanzi, poichè fa appartenere a quel *periodo* anche il *transito di S. Giuseppe* di Enrico Pollastrini, posteriore al 1870; se non che forse egli pensava al tempo in cui il P. si era venuto formando all'arte con criterî che durarono a informarne le opere finchè durò all'esimio pittore la vita. Il cap. IV s' intitola *Periodo contemporaneo* e l'A. vi dà notizia, come di alcuni artisti che hanno onorato o che onorano ancora Livorno, così di alcune opere d'arte veramente notevoli, alcuna delle quali non molto largamente conosciuta, come p. es. la cappella Pate del venerando architetto ing. Enrico Azzati, e l'oratorio della Immacolata, opera recentissima del giovine architetto Luigi Zumkeller; ma forse delle cose contemporanee lo storico erudito è meno accurato indagatore che di quelle d'altri tempi, ed è curioso che di quelle che sono più generalmente note e poste sotto gli occhi di tutti, egli dia talora notizia inesatta. Così p. es. a p. 100, parlando della bella statua equestre del re Vittorio Emanuele II, di Augusto Rivalta, degno ornamento della piazza omonima, dice che i bronzi dei bassorilievi « rappresentano il primo l'ingresso di V. E. in Roma nella fine di dicembre del 1870 per recare conforto ed aiuto agli inondati dal Tevere; e [l'altro] il plebiscito del 2 ottobre 1870 ». Ahimè! Lasciando stare quel *primo*, che non s' intenderebbe troppo bene, il bassorilievo di sinistra (o, se si vuole, orientale) rappresenta l'abdicazione di Carlo Alberto dopo Novara, e l' altro il solenne ingresso di Vittorio Emanuele in piazza del Quirinale; avendo inteso l' illustre scultore di rappresentare come i due punti estremi

---

(2) Fasc. II, del 1° agosto 1910, pp. 27 e segg.

culminanti dell'opera e dell'ascensione del primo re d'Italia, da Novara a Roma. Così può non parer bene che a p. 102 si dimentichi il nome di Raffaello Romanelli autore del monumento a Benedetto Brin; o che, a p. 104, si parli in questo capitolo fra le cose contemporanee — dopo quanto abbiam visto essersi fatto con uno degli ultimi dipinti del Pollastrini — delle sculture di Paolo Emilio Demi, morto, quando già la rovinata salute e altre dolorose vicende della vita gli avevano tolto di mano gli scalpelli, nel 1863; o che a lui si attribuisca, a p. 106, il gruppo dell'*Esule* di Temistocle Guerrazzi, anteriore anch'esso alla caduta del dominio lorenese in Toscana. Aggiungerò che a me sarebbe piaciuto che non si fosse omessa nel libro una riproduzione fototipica di quel vero gioiello, che è la Madre educatrice del Demi stesso, che il Vigo ricorda insieme con la giusta lode che ne pronunziò Ugo Oietti: la 150ª illustrazione non sarebbe certo stata meno pregevole di parecchie delle altre 149, alcune delle quali si sarebbero forse potute omettere senza gran danno; massime se vi si fosse sostituita qualche scena militare, e forse meglio ancora campestre di Giovanni Fattori: per es. la bella figura del *bùttero*, che avrebbe potuto anche dare occasione di mettere un po' in luce, nella sua parte moderna, la Pinacoteca civica. Così anche mi sarebbe piaciuto che non fosser passati sotto silenzio la galleria privata del Conte De Larderel e i begli affreschi di Annibale Gatti nella villa Mimbelli, e che l'Autore, che ha dato, con ottimo pensiero, riprodotto in fototipia il bel monumento di Lorenzo Gori per i martiri della ferocia austriaca del 1849, che si ammira nel Cimitero comunale, e ha ben rammentato il monumento di Tommaso Lloyd, opera pregiata di Temistocle Guerrazzi nel cimitero inglese, non avesse taciuto d'altri bei monumenti e dei due medesimi scultori e d'altri valenti, anche giovani, che adornano il Camposanto dell'arciconfraternita della Misericordia, e qualche bel busto del Pazzi o del Paganucci nella sala di lettura della Biblioteca Labronica.

Altro è da dire del cap. V ed ultimo: il Vigo vi parla dei dintorni di Livorno, ch'egli conosce come forse pochissimi altri, e dov'è andato amorosamente cercando non meno stupendi e ameni spettacoli naturali, che preziose memorie di storia e d'arte. E qui dà buona notizia, oltre che d'altro, del castello mediceo, ora trasformato e quasi del tutto sparito, di Antignano, e dell'oratorio di Santa Teresa, sorto recentemente nel medesimo villaggio, leggiadra opera dell'architetto senese Francesco Zanaboni, con un campanile elegantissimo e gli ornati, i mosaici e i dipinti di ot-

timo gusto di Giuseppe Catani Chiti; qui della insigne basilica di Montènero e dell'immagine della Vergine che vi si venera e ch'egli crede per buone ragioni opera fiorentina di qualche giottesco; qui, soprattutto, degli affréschi importanti dell'eremo della Sambuca, che sorge in una parte remota e poco meno che inaccessibile del monte livornese, e che pertanto gli va dato gran lode di avere come rivelati al pubblico, dandone anche saggio con due buone riproduzioni fototipiche (pp. 130, 131).

Tutto insieme, pertanto, un buon libro, che fa conoscere cose in gran parte ignorate, presenta di Livorno un aspetto generalmente non avvertito nè curato, e merita considerazione dai cultori e dagli amatori delle arti belle.

Livorno. F. C. PELLEGRINI.

ALESSANDRO DUDAN, *La Monarchia degli Absburgo. Origini, grandezza e decadenza*: con documenti inediti, voll. 2. — Roma, C. A. Bontempelli, 1915.

Il titolo di quest'opera seria e ben costrutta risponde al contenuto; è una serena indagine storica sulla monarchia degli Absburgo e non già una storia dell'Austria-Ungheria.

Del resto, che una storia dell'Austria-Ungheria sia possibile scriverla dubito assai, e lo dubito perchè sono fermamente convinto che la storia non è nè ricerca nè esposizione di fatti tali che non abbiano fra loro un intimo e profondo e spirituale collegamento capace di ricondurli ad unità.

Ora le vicende dell'Austria-Ungheria possono essere studiate ne' loro rapporti esteriori, nei collegamenti continui che le avvincono alle storie di Germania, d'Italia, di Polonia, di Russia, di Turchia e più recentemente degli Stati balcanici, ma allora l'opera non s'inquadra più nei limiti dello Stato austro-ungarico e si sospinge in un campo infinitamente più vasto — forse il più interessante della storia d'Europa —, quello in cui vediamo razze, stirpi, nazioni le più diverse convergere, cozzarsi, sovrapporsi, raramente fondersi, il più spesso assumere caratteri maggiormente differenziati e creare la trama di una lotta inevitabile e forse eterna; possono queste vicende essere invece considerate dal lato interno ed allora chi spinga bene addentro lo sguardo finisce per

trovarsi di fronte non già ad un popolo che nel corso de' secoli imprima a quelle il proprio particolare carattere, ma soltanto ad una famiglia che impone ad un agglomerato fittizio di genti la sua forza, la sua volontà, le sue mire esclusivamente dinastiche.

Nella stessa elaborazione scientifica, nella costruzione sistematica della nostra disciplina si rivela in un'altra forma quella verità che conosciamo per diverse vie, cioè la inesistenza di una nazione austriaca e l'impossibilità di trarla da quell'amalgama di popolazioni.

Così per quanto le varie parti dello Stato austriaco siano in apparenza rimaste nei secoli assai più congiunte che non le repubbliche o i principati italiani, la storia dell'Austria sarebbe creazione artificiosa, quella d'Italia invece esiste e sgorga dalle più intime scaturigini della nostra vita. Ma le provincie austriache hanno avuto un legame solo e formale: gli Absburgo.

Questo processo per il predominio e l'espansione dominatrice di una famiglia, questa specie d'imperialismo gentilizio non è fenomeno particolare agli Absburgo; qualche cosa di simile e talora con fortissime analogie si manifesta un po' in tutta la storia d' Europa, salvo che negli altri paesi questa corrente ristretta nel punto in cui potrebbe divenir dannosa non si arresta, ma si trasfonde, sfocia in quella più vasta e potente della vita nazionale; in Austria ciò non avviene, anzi quando Giuseppe II lo tenta incontra ostacoli insuperabili, sì che la monarchia deve tornare sui propri passi. Così l'Austria si è trovata indotta in una tale involuzione che è causa essa pure della guerra presente.

La famiglia come organismo politico appartiene ormai al passato. Con ciò non voglio escludere che il fenomeno non tenda a ripetersi anche oggi e pur nei paesi di più liberali e nazionali istituzioni; sarebbe anzi studio degno di grande considerazione l'indagine dell'opera spiegata — sia pure nei limiti di qualche generazione ed in proporzioni ridotte — anche oggi in seno allo Stato da qualche consorteria e molti fatti politici, giuridici, economici, elettorali e bancari ne riceverebbero luce e darebbero allo storico un intendimento più esatto della vita anche moderna. Questa indagine tuttavia incontra ostacoli che è facile intuire, i quali rendono più probabile e più pronta la polemica e la lotta politica che non la serena considerazione dello studioso. Ma la casa d'Austria, e per la sua potenza e per la complessità della sua sfera d'azione e per gli ostacoli che la stessa potenza e complessità rendono d'altra parte più numerosi ed evidenti, offre un esempio così chiaro

e patente che ivi l'indagine dà dei risultati più sicuri. Il Dudan ha potuto in conseguenza dedicare, mantenendo la stessa serietà scientifica del suo lavoro, al regno dell'attuale imperatore tutto il secondo volume dell'opera, laddove il primo riassume le vicende dall'800 al 1849, cioè per oltre un millennio.

***

Le vicende della regione media danubiana da Carlomagno (800) a Rodolfo d'Absburgo (1247) — specie le lotte contro i barbari infedeli d'Oriente e contro gli Ungheri e l'invasione di questi ultimi — spiegano in gran parte la storia successiva, sono anzi come i presupposti di cui è necessaria la conoscenza per rendersi conto dell'opera svolta poi dagli Absburgo.

L'*Ostmark* — donde per corruzione *Oesterreich,* Austria — la marca orientale creata da Carlomagno contro gli infedeli nemici d'Oriente, fa per tre secoli ininterrotte le sue prove militari, tenendo fronte anche alle invasioni degli Ungheri. I Babenberger, in que' tempi suoi astuti signori, traggono partito dall'importanza difensiva della loro posizione rispetto all'Impero, per strapparne concessioni, privilegi (il *privilegium minus*) ed il beneplacito all'acquisto ed all'incorporazione di marche vicine. E frattanto il popolo originariamente slavo con molti elementi latini, a poco a poco diviene nella massima parte tedesco e precisamente bavarese, specie quando l'incunearsi degli Ungheri nella pianura del Danubio fra gli Slavi riesce a divider quelli del nord da quelli del sud, contribuendo così notevolmente a differenziarne i caratteri.

Per necessità di difesa si rafforzano i poteri militari e feudali, mentre i contadini con la proprietà che si concentra nelle mani di pochi signori e prelati perdono anche ogni libertà. Intanto i Babenberger, forti dell'investitura imperiale, imparentati quasi sempre — come più tardi gli Absburgo — con i duchi di Baviera, cercano di far opera centralizzatrice all'interno ed ai confini lottano quasi sempre con Boemi e con Ungheresi; con l'Italia non hanno altri rapporti se non quando vi discendono al seguito dell'Imperatore.

Come gli Absburgo ottennero l'Ostmark? Gli Absburgo erano originari della Svizzera e vi possedevan terre e castella, come pure in Borgogna ed in Alsazia sulla riva sinistra del Reno. Rodolfo d'Absburgo, assunto al trono imperiale, in questa sua qualità oc-

cupò i dominî degli estinti Babenberger e, bramoso di rafforzare fra i principi del Sacro Romano Impero la sua famiglia, glieli trasmise.

I suoi eredi e discendenti mirarono a ricongiungere i beni ereditari di Svizzera e di Borgogna con quelli acquisiti d'Austria e di Carinzia. Ciò spiega perchè — deviando dai fini proposti all'Ostmark da Carlomagno e perseguiti dai suoi vecchi sovrani — anzichè all'oriente gli Absburgo si rivolgessero dapprima verso occidente. Ebbero pertanto, e non senza opposizioni, parte dell'antica Rezia, cioè la moderna provincia di Tirolo oltre il Brennero, il Voralberg, il territorio di Bressanone, di Trento e di Rovereto, le contee di Gorizia e Gradisca, il margraviato di Pisino. Nel 1382 Trieste, che sente bisogno di protezione contro i molti nemici, spontaneamente si sottomette ai duchi d'Austria.

Ma il disegno di congiungersi ai dominî di Borgogna venne fatto fallire dagli Svizzeri vittoriosi nel 1386 alla battaglia di Sempach.

Un secolo dopo gli Absburgo non possedevano più nulla in Svizzera ed il tentativo di costituire nelle Alpi un forte Stato monarchico ed assoluto tra Slavi, Tedeschi, Francesi ed Italiani era tramontato per sempre.

Da allora gli Absburgo si rivolsero all'oriente e si occuparono della politica tedesca, indottivi anche dall'ufficio imperiale, di cui furono quasi sempre rivestiti.

Il tentativo di espandersi verso occidente aveva nondimeno recato nei dominî degli Absburgo nuovi elementi nazionali, e già Italiani, Tedeschi, Slavi si trovavano conglobati faccia a faccia nell'ambito di una medesima signorìa. Le prime avvisaglie delle lotte nazionali si hanno nella rivolta di Trento (1407-9) contro il vescovo tedesco ed in quella di Rovereto poco dopo che questa città dalla repubblica veneta ritornò agli Absburgo (1563).

Altro pericolo di dissoluzione aggiungevano le frequenti divisioni ereditarie, atte a rinforzare i così detti *Stati provinciali* — specialmente signori e prelati — i quali, quando il ducato si riuniva, contro il duca tendevano ad appoggiarsi all'Impero. Un'azione accorta ed astuta dispiegarono allora gli Absburgo per liberarsi dai vincoli feudali con l'Impero, azione che culmina nella famosa falsificazione del *privilegium maius* compiuta da Rodolfo IV e giudicata dal Petrarca, che fu perito, opera di « un rude letterato il quale ben conosce l'arte di mentire ». Nondimeno l'apocrifo *privilegium maius* divenne il caposaldo dei diritti della casa d'Au-

stria in confronto all'Impero. Contro gli Stati provinciali poi fu elevata — o almeno s'incominciò ad elevare — la burocrazia ducale.

È certo che i monarchi d'Absburgo ebbero sempre un senso molto pratico e realistico della politica o del loro interesse esclusivo. Infatti se la fortuna fu loro tanto propizia da porli, tra il 1493 e il 1564, sui troni più potenti d'Europa, come quello di Spagna, e sul soglio imperiale di Germania ad un tempo, e da dar loro per matrimoni la Borgogna, i Paesi Bassi, l'Ungheria e la Boemia, non fecero che trarne profitto a rafforzare il dominio avito della famiglia.

Nessun acquisto dunque ebbe l'importanza delle due corone di Boemia e d'Ungheria sui confini del ducato, di cui erano state un tempo le antagoniste. Ma impadronendosene gli Absburgo si inorientavano di più e soprattutto accoglievano in seno al loro Stato due corpi assolutamente eterogenei ed inassimilabili.

Da questo momento le vicende austriache assumono quel carattere che fondamentalmente hanno conservato fino a'giorni nostri.

***

Boemia ed Ungheria erano infatti due entità statali ben definite, assai diverse dal conglomerato del vecchio Stato arciducale, e gli si trovarono legate soltanto dalla persona del comune monarca, ma di malavoglia e riluttanti.

Anzichè recar nuova forza diedero alimento ai germi disgregatori del vecchio ducato, alleandosi a' suoi già ribelli Stati provinciali.

Era il tempo della riforma protestante che si erigeva contro l'Impero, impersonato appunto negli Absburgo, ciò che nuova esca di carattere anche religioso aggiungeva al divampante incendio. La lotta s'impegnò dunque seria: Stati provinciali, nobiltà e protestanti da una parte, chiesa cattolica e dinastia sostenitrice della Controriforma dall'altra. Circostanze tutte esteriori facilitarono agli Absburgo la non completa vittoria e sono la riforma protestante abbracciata dalla nobiltà per farsene un'arma contro la dinastia — la quale venne pertanto ad avere come naturale alleata la chiesa cattolica — ed il pericolo turco, contro il quale gli Absburgo facilmente ottennero armi, rese illustri da Eugenio di Savoia con guerre fortunate, armi che servirono poi anche contro i nemici interni.

Si deve a questo esercito la giornata della Montagna Bianca presso Praga (8 novembre 1620), nella quale gli Stati provinciali

austriaci e boemi, la nobiltà e i protestanti vennero disfatti e la sconfitta costò ai protestanti la perdita dei diritti civili, alla nobiltà czeca la distruzione, cui gli Absburgo pervennero sostituendole nei possessi di Boemia nuove famiglie tedesche importate. La vittoria non potè invece essere così piena nell' Ungheria, dove per la maggior vicinanza gli Stati provinciali meglio seppero sfruttare a proprio profitto la minaccia dei Turchi e riuscirono a conservare molti degli antichi privilegi ed in sostanza anche il maggiore: lo *jus resistendi*.

Il dualismo austro-ungarico, nel quale la monarchia finì per adagiarsi dal 1867 in poi, trae origine di qui; in Ungheria le vecchie libertà sostenute dal Parlamento non furono mai soffocate, negli Stati austriaci e nella Boemia invece se non si spensero del tutto (chè anzi nella seconda metà del secolo XVII tentarono anche di riaffermarsi) ebbero vita molto grama. Nè i monarchi si stettero dal contrastarle: durante il regno di Ferdinando II non furono più convocati i Congressi provinciali e tutte le cure dei sovrani vennero rivolte a rafforzare la burocrazia arciducale contro le autonomie comunali, a facilitare l'accoglimento del diritto comune romano contro le antiche leggi locali.

Ora l'applicazione del diritto romano portava seco la necessità di una classe intellettuale sempre più numerosa posta fra i sudditi ed i signori, la quale venne rendendo facile il passaggio dall'amministrazione feudale particolarista a quella burocratica centralista.

Ma tutta quest'opera minacciava di riuscire effimera e caduca, poichè ogni successione di sovrano rischiava di metter a repentaglio l'esistenza dello Stato, con tanti sforzi cucito assieme. Il diritto successorio degli Absburgo diviene perciò la preoccupazione costante di tutti i sovrani, i quali si trasmettevano delle norme la cui applicazione, disconosciuta anche dagli Stati provinciali, sempre incerta e non sempre possibile, minaccia spesso di mandare in frantumi lo Stato.

Il carattere eminentemente familiare della monarchia si rivela in questo in maniera indubbia. Al pericolo pone riparo Carlo VII, il quale riesce a stabilire un tale ordine successorio da evitare frazionamenti pericolosi e da assicurare il trono anche alle donne in mancanza di maschi. Egli fece approvare la Prammatica Sanzione — come si chiama la carta fondamentale del diritto ereditario absburgico — dagli Stati d'Austria e con lunghe lotte e varie modificazioni anche da quelli d'Ungheria. Ed in ciò pure le due parti della monarchia si distinguono nettamente.

Notevole è che la casa d'Austria interpetra e chiarisce la Prammatica Sanzione, che è una legge, mediante uno statuto di famiglia puramente privato, anzi segreto, del 1839, ritoccato nel 1867 — e tuttavia gli studiosi del giure austriaco ligi alla Corte discutono se anch'esso abbia valore di legge!

Il processo graduale d'imposizione familiare trova l'ultima sua espressione nella legge di Carlo VI: con essa il trono è saldamente assicurato a' suoi discendenti.

Ciò raggiunto, era logico e naturale che, come nel resto di Europa, i sovrani austriaci si curassero dello sviluppo dello Stato e cercassero di dargli l'ordinamento più consentaneo ai tempi e di rinsaldarlo. Ma se Carlo VI, Maria Teresa e Giuseppe II vi attesero con grande premura, sta in fatto che i risultati non furono uguali a quelli che ottennero gli altri principi d' Europa.

Gli sforzi di quei principi d'Absburgo, per quanto geniali, non riuscirono che a creare gli elementi di uno Stato, non a fonderli, sicchè in definitiva di tutto quell' intenso lavorio dell'assolutismo illuminato in Austria non rimase che una burocrazia ligia ai monarchi e non alla patria; una nobiltà spoglia degli antichi privilegi, la quale salvò — e non di rado accrebbe — le proprie ricchezze solo in quelle famiglie che si acconciarono a servire gli Absburgo, una nobiltà dunque invilita, accodata alla dinastia, insieme con la quale sovrapponeva i propri interessi a quelli del paese; la chiesa cattolica nelle lotte fra la riforma e la controriforma indebolita e resa mancipia dei sovrani; i contadini — in virtù delle teorie fisiocratiche professate da Giuseppe II — sollevati a nuove aspirazioni e tuttavia poco amici dello Stato per fanatismo religioso offeso dalle riforme giurisdizionali del monarca, sorretti dai poteri pubblici finchè si trattava di contrapporli ai vecchi signori gelosi delle loro prerogative, tenuti a freno quando invece si voleva a loro danno sostenere la nuova nobiltà latifondista e ligia agli Absburgo. Anche allora, come oggi, ogni politica sociale non ebbe in sostanza unità d'indirizzo all'infuori che l'interesse della dinastia.

Pure non si nega che i monarchi stessi sentissero il bisogno di trovare una unità più intima e più salda, e questa (tale è il processo storico che si manifesta in quasi tutti gli altri Stati europei) non poteva essere che l'unità nazionale.

Lo intuì Giuseppe II e s'illuse di poter ottenerla intedescando tutto l'Impero senza riflessione e senza remora: alla lingua latina fin allora usata negli uffici sostituì pertanto quella tedesca e ne

impose l'uso in tutto l'Impero entro termini brevissimi, in Ungheria di tre anni.

L'imposizione puramente arbitraria doveva fallire e tutto il tentativo di germanizzare fallì in modo misero, travolgendo l'opera che l'illuminismo di Giuseppe II aveva propugnata. L'unità dello Stato non poteva essere superficiale nè creata fittiziamente.

Avvenne perciò che più tardi la Francia, anche detronizzata la monarchia cui doveva la propria compagine, perdurasse una di spirito e di forme, l'Austria invece rimanesse niente altro che una dinastia la quale ha superato terribili crisi in virtù dell'esercito, dell'ordinamento burocratico perfetto e del clero asservito allo Stato, ma senza altra base, al punto che la fine della dinastia segnerebbe la fine dell' Impero.

E quelle forze lasciate da Giuseppe II e da' suoi antecessori han servito a fini soltanto familiari, perchè il potere centrale ed il gruppo di persone e di famiglie che gli stanno d'attorno — la così detta *Camarilla di Corte* — d'allora in poi sfruttarono le crisi e le lotte sociali e nazionali, onde il paese rimase sconvolto fin dal regno di Giuseppe II, per reggersi, neutralizzando a vicenda le singole forze rivoluzionarie e centrifughe.

E tra l'alterna vicenda del centralismo tedesco e del federalismo nazionale, del socialismo e del clericalismo, della reazione e del suffragio universale, dell'italofobia e dello slavofilismo si sorregge l'infida fabbrica con i mezzi raccolti e creati dall'assolutismo, ma per un fine non più illuminato, bensì poliziesco.

***

Il Dudan fa una disamina accurata di queste lotte e delle ripercussioni che vi ebbero il costituirsi di nuclei statali a base nazionale in Germania e poi in Italia, la rinunzia, forse precipitosa, fatta da Francesco al Sacro Romano Impero, che ne segnò la fine, e la proclamazione dell' Impero d'Austria.

Come agisse la diplomazia di Metternich, qual fosse in realtà il primo momento degli idilli nazionali in Austria e il carattere della rivoluzione quarantottesca, domata dalle discordie nazionali subito sopravvenute, di cui seppero approfittare i generali Windisch-Graetz, Jelacic e Radetzsky per ricondurre con il diciottenne Francesco Giuseppe l'antico ordine di cose, tutto questo il nostro A. indaga e studia e ricostruisce. Non è già — si noti bene — nel suo lavoro la narrazione dell'intrigo, sebbene all'intrigo spesso si debba

far accenno e per quanto, se l' intrigo potesse essere seriamente documentato e studiato, tanta materia offrirebbe allo storico per un'esatta comprensione delle vicende austro-ungariche — bensì l' indagine delle correlazioni continue fra le vicende d'Austria e del resto d'Europa, la dimostrazione dell' influenza antistorica e perciò antinazionale esercitata dalla *camarilla* e soprattutto l'esposizione, l'esame e la critica costituzionale delle leggi strappate dalla rivoluzione oppure imposte dalla reazione.

L'A. dimostra qui la sua competenza di studioso dei fenomeni giuridici, i quali sa porre in rapporto esatto con gli altri fenomeni sociali, ed inoltre di conoscitore della tecnica legislativa e parlamentare.

Questo carattere è generale nel libro, ma più accentuato e diffuso nel secondo volume, specie nel secondo capitolo dedicato all' êra Bach (1849-59), dell'avvocatucolo Bach, ex-rivoluzionario e poi nominato barone, esponente delle tendenze centraliste tedesche, continuatore in un certo senso dell'opera di Giuseppe II, ma senza larga visione delle cose, sebbene con una conoscenza più pratica del paese e delle sue reali condizioni economiche e morali, e senza spirito liberaleggiante, anzi con tanto poco senso della dignità dello Stato da stringere l'Austria ne' lacci del Concordato, rafforzato anche da un accordo segreto tra la Corte e il Vaticano.

« I lodatori del centralismo tedesco nella monarchia — scrive il Dudan (vol. II, p. 30) —, pur riconoscendo gli errori della politica dell' êra Bach, ascrivono a gran merito del Bach le riforme fondamentali da lui fatte alle amministrazioni giudiziarie, statali, provinciali, comunali, che sono ancora in Austria (non più in Ungheria dopo il '67) la base dell'ordinamento dello Stato.

« Un soffio di modernità c'è stato senza dubbio in quelle riforme; ma appunto l'aver voluto applicarle ugualmente, uniformemente, con il principio del centralismo tedesco, opprimente ed antinazionale, a tutte le parti eterogenee del variopinto Impero ha contribuito, assieme con tutti gli altri errori del regime assoluto, militare e clericale, a preparare nell'odio delle nazioni più oppresse, degli Italiani e degli Ungheresi, e nel malcontento di tutti gli altri popoli più civili, di tutte le classi più elevate della monarchia quello stato di cose all' interno, che ai nemici esterni, i quali come Cavour, Napoleone e più di tutti Bismarck seguono attentamente e secondano i movimenti dissolventi interni della monarchia, offrì l'occasione propizia per distruggere per sempre con le guerre del 1859 e del 1866 l'egemonia degli Absburgo nell' Europa occiden-

tale e centrale. Per contraccolpo naturale, alla rovina del prestigio all'estero seguirà quello dell'assolutismo interno.

« È un assolutismo — è vero — dalle mille vite, proteiforme questo dell'Austria e ai nostri giorni lo vedremo rigermogliare pur sotto spoglie costituzionali, anche sotto l'egida abbagliante del suffragio universale ».

Ma che un Impero così vasto possa reggersi oggi con la sola forza della sua dinastia, a malgrado di tutti gli elementi di disgregamento e di dissoluzione, sarebbe impossibile se una nuova energia non fosse giunta al soccorso, energia che segue un cammino non uguale, anzi spesso antagonistico, ma che ha comune il fine di conservare: intendo dire dell'Ungheria.

Che cos'era l'Ungheria allo scoppio della Rivoluzione francese? L'avversaria più pericolosa degli Absburgo, e tale si mantenne nel 1848, nel 1859 ed anche più tardi.

Che cos'è oggi? Il vero e solido sostegno della duplice monarchia danubiana, sebbene per interessi che non collimano affatto con quelli della dinastia e delle alte sfere austriache. Il cambiamento provocato dal mutare delle condizioni esteriori — e soltanto di queste — si è compiuto sotto l'egida dei medesimi uomini: tipico fra tutti Andrássy.

Il Dudan non dedica qualche capitolo speciale a questa indagine; essa risulta nel suo complesso da più parti staccate del libro, seguace fedele in prevalenza del metodo cronologico.

Nondimeno è facile ricostruire il processo evolutivo nelle sue linee logiche, come sono vedute dal Dudan. Ciò — beninteso — non impedirà all'interpetre di aggiungere qualche considerazione personale.

L'Ungheria non fu mai pienamente doma dagli Absburgo; i suoi Stati provinciali ben seppero conservarle molte delle prerogative parlamentari, la sua nobiltà non si rese mai schiava dei monarchi e mantenne fieramente il proprio carattere nazionale.

La vecchia tradizione d'indipendenza, la popolazione numerosa, il pericolo turco abilmente sfruttato facilitarono questa resistenza. Ed i nemici tanto ben compresero questo lato debole della monarchia absburgica che tennero sempre segrete intese con gli Ungheresi.

Alla sua volta la corte arciducale ed imperiale si valse contro l'Ungheria della così detta *Vandea jugoslava*, dei Croati che servirono sempre di sgabello ai dinasti e ne sorressero il trono vacillante.

Ma i Croati erano e sono tuttavia di una civiltà troppo inferiore a quella ungherese, e di più la corte non ha stimato mai prudente rafforzarli troppo, sicchè traditi dopo ogni servigio reso alla Corona dalla Corona stessa si son visti di nuovo alla mercè degli Ungheresi.

In una posizione analoga si sono trovati i Romeni di Transilvania.

La minaccia ha indotto tuttavia gli Ungheresi a preoccuparsi seriamente del pericolo jugoslavo e rumeno, a reclamar leggi che assicurino il predominio della nazionalità magiara, che tengano a freno le altre nazioni (questa distinzione verbale, artificiosa e strana di *nazionalità* e *nazione* è nelle leggi ungheresi medesime), a magiarizzare, dov'era possibile, città e provincie, a far insomma tutt'un'opera violenta, cieca, ostinata, prepotente come quella perseguìta con fine dinastico dagli Absburgo. Perfino il suffragio universale, che la *camarilla* viennese brigò perchè venisse imposto anche all'Ungheria col fine di produrvi — come nell'altra parte della monarchia — il frazionamento in gruppetti nazionali discordi, il parlamento ed il governo di Budapest l'han saputo volgere a tutto vantaggio dei magiari, a danno ed esclusione delle altre nazionalità. I metodi insomma sono gli stessi, salvo che in Austria s'impiegano a profitto di una famiglia — e si comprende quindi come anche una circostanza occasionale possa farli fallire — in Ungheria a vantaggio di un popolo di circa nove milioni — e questo dà all'impresa una consistenza ed un'energia troppo maggiori.

Chiaro è dunque come sia un'illusione — che pure ha dominato lungo tempo specie in Italia — credere che gli Ungheresi si siano battuti per l'affermazione di un principio nazionale: essi anzi hanno lottato per espandersi e sovrapporsi ad altri popoli, disconoscendo e avversando così i canoni fondamentali della dottrina della nazionalità. La loro lotta per la costituzione, terminata con la vittoria nel 1867, fu inspirata a principî d'indipendenza e di libertà solo rispetto alla monarchia, cui non volevano soggiacere come gli altri paesi dell'Austria. Ma dal 1867 — ottenuto quanto desideravano — gli Ungheresi un'altra parte hanno tentato di rappresentare entro la duplice monarchia, quella di dominatori e di duci della politica austriaca, e vi sono anche riusciti.

Fino dal 1865, dopo l'avventura dello Schleswig-Holstein e prima di Königgrätz (Sadowa), il ravvicinamento fra l'imperatore ed il rivoluzionario di un tempo, Andrássy, era incominciato e di giorno in giorno conduceva seco quello della Corte al popolo magiaro.

La ragione era ovvia: gli Absburgo, costretti dall'anormale situazione del loro Stato a seguir direttive ognora differenti, sotto la minaccia della Prussia abbandonavano per necessità di cose qualsiasi speranza di una sicura base tedesca dello Stato e chiedevano aiuto agli Ungheresi. Il 6 giugno 1865 l'imperatore visitò Budapest in forma ufficiale, il 20 settembre dello stesso anno sospese la così detta costituzione di febbraio (1861) che era stata il trionfo del centralismo tedesco. A poco a poco la Transilvania vien fusa con l'Ungheria, l'indipendenza di Croazia sacrificata.

Andrássy vigile profitta del conflitto austro-tedesco come Bismarck di quello austro-ungherese e — quando, precipitando gli eventi, a Königgrätz con ogni sogno di egemonia austriaca in Germania tramonta lo strapotere della *camarilla* di corte viennese — egli intensifica i disordini in Ungheria e frattanto nascostamente avvicina la Corte. Questa, irritata contro la Germania, timorosa di peggio, cede e nel 1867 l'Ungheria ottiene per sè quanto chiedeva in tema di leggi costituzionali ed anche per i paesi d'Austria la costituzione.

La convergenza d'interessi fra Ungheria e Germania per ciò che riguarda le cose interne d'Austria ed anche la sua politica esterna non termina nel 1866, anzi permane e si rinsalda negli anni successivi. I rapporti fra Bismarck e Andrássy sembra che siano stati, per quanto occulti, frequenti e notevoli.

Certo nel '70, quando l'Austria voleva attaccare la Prussia, Andrássy e gli Ungheresi lo impediscono e dal canto suo Bismarck, a mezzo del sovrano di Hohenzollern imposto alla Rumenia, rassicura gli Ungheresi circa le aspirazioni irredentiste dei Romeni di Transilvania.

Brigando nella politica austriaca, gli uomini politici magiari, che pur erano stati contrari alla costituzione di febbraio (1861) finchè essa si estendeva all'Ungheria, ora che per quanto riguarda il loro paese sono sicuri, favoriscono il programma dei centralisti tedeschi anzichè quello dei federalisti. Ed appunto nel contrasto per ottenere la direzione del Ministero degli Esteri, Andrássy la vinse su Beust, che si era avvicinato ai federalisti. La ragione è che i Magiari hanno interesse quanto i Tedeschi e più ad impedire la formazione di un forte Stato slavo.

***

Dopo il *crac* economico del 1873, di cui si volle far risalire la responsabilità al partito liberale centralista tedesco, soprattutto

per effetto degli scandalosi processi che ne seguirono, la *camarilla* di Corte che non aveva mai abbandonato il sogno di una *révanche* contro la Prussia favorì gli Slavi ed i federalisti.

La nuova colonna su cui si voleva appoggiare la monarchia erano gli Slavi, sfrenati lungo le rive dell'Adriatico contro l'elemento italiano da distruggere, e preparati a poco a poco ad una guerra contro la Germania.

La costituzione venne rispettata in apparenza (già in Austria — s'insegna con grande cura — il regime è costituzionale e non parlamentare, e poi c'è il paragrafo 14 che dà la possibilità di governare senza nemmeno il parlamento), ma in sostanza resa vana; i Polacchi favoriti ancor più, nonostante le loro autonomie fossero già tali da far della Galizia uno Stato quasi indipendenti; gli Iugoslavi illusi col miraggio del trialismo.

Quest'opera venne condotta a buon punto dal Taaffe, *Kaiserminister* (ministro dell'imperatore e non dello Stato!) come costui amava chiamarsi, il quale, allontanandosi nel 1893 dal potere, lasciava nel parlamento non più divisioni fondate su sani criterî politici, ma solo aggruppamenti nazionali; tutte le lotte nazionali delle provincie si erano trasferite nel parlamento di Vienna.

Il suffragio universale non ha fatto che aumentare lo sminuzzarsi dei gruppetti e l'estendersi del potere della *camarilla*, la quale per dare all'impresa un certo colore politico si serve dell'opera di due partiti: il cristiano sociale ed il socialista.

Dove mirava questo lavoro disgregatore più che costruttore?

I progetti più accarezzati erano quelli di una nuova costituzione trialistica anziché dualistica, fondendo tutti gli Slavi della monarchia in uno Stato nuovo, e di una impresa militare che rialzasse il prestigio della monarchia.

Qui il Dudan si arresta: la sua opera infatti apparsa alla luce nel 1915 è tuttavia anteriore allo scoppio della guerra, ed egli non ha voluto poi se non limarla, ma non aggiungervi altro.

Ma noi, traendo il corollario dalle premesse poste innanzi, riteniamo che anche lo storico possa affermare che, se l'idea di una *révanche* contro la Germania permaneva, certo la realizzazione n'era rimandata ad un lontano dimani.

La vera guerra che la Monarchia degli Absburgo sentiva e riteneva quale impresa degna di rialzarne il prestigio era la guerra contro l'Italia. Essa avrebbe raccolto entusiasti tutti gli Slavi sotto le bandiere dell'Imperatore e ne avrebbe fortificato il lealismo e lo spirito guerriero.

Solo una guerra fortunata contro l'Italia avrebbe reso possibile un giorno la lotta contro la Germania.

Se invece la guerra ebbe principio contro la Serbia ciò si deve al fatto che, profittando dell'uccisione dell'arciduca ereditario, gli Ungheresi, appoggiati dalla Germania, seppero spingere per quella via i faziosi della Corte.

Un'altra volta si verifica la coincidenza degl'interessi tedeschi e magiari, ostili alla creazione di uno Stato slavo sotto gli Absburgo, timorosi inoltre delle mène russe e slavo-balcaniche.

In ciò si riconosce quanto effimera sia la politica non sorretta da altra ambizione che quella dinastica e di gruppi familiari e personali in confronto alla politica, sia pure anch'essa prepotente ed assorbente, d'una nazione. Forse durante la guerra attuale si compie quel processo che ha condotto l'Ungheria da ribelle a dominatrice dell'Austria; e la nomina di un ungherese a ministro degli esteri nel momento più difficile della lotta sta a significarlo in maniera tangibile.

Fino a qual punto questo possa avverarsi, specie rispetto alle conseguenze internazionali della guerra, non sarebbe serio profetarlo, nè accennarvi rientrerebbe nel campo dello storico: l'avvenire ce lo dirà. Ma le conclusioni suesposte discendono logicamente dalle premesse del libro e poichè collimano con la realtà dei fatti dimostrano la serietà dell'A. e la compiutezza della sua indagine.

***

Poco più mi resterebbe a dire sulla sostanza dell'opera; mi fermerò tuttavia su taluni particolari. Il lavoro è corredato di note e di appendici dense di erudizione e di dottrina che dimostrano l'abbondanza del materiale di cui l'A. si è servito. Il primo volume è arricchito anche di un'ampia nota bibliografica. Incompleti mi son sembrati invece gli indici analitici. Le appendici (che potrebbero forse essere disposte diversamente, poichè spesso, anzichè delucidare con qualche aggiunta il capitolo cui seguono, vengono ad assumere gli stessi confini cronologici di tutta l'opera) sono in special modo interessanti e dedicate a questioni particolari che riguardano soprattutto l' Italia ed i suoi rapporti con la politica austro-ungarica. Eccone l'elenco: I. *La regione Giulia*; II. *La Dalmazia*; III. *La polizia di Stato*; IV. *Austria e Russia in Oriente*; V. *La politica ferroviaria in Austria-Ungheria*; VI. *Rapporti politici ed economici fra Austria e Ungheria. Delegazioni,*

« compromessi » e quistioni insolute; VII. *Le riforme elettorali per i parlamenti, per le diete e per i comuni in Austria e in Ungheria.*

La semplice enumerazione dimostra l'importanza delle questioni trattate nell' opera, che è oltre tutto una ricca miniera di dati, di notizie giuridiche, economiche, sociali e nazionali. Una lettura attenta ed accurata riesce a dare un quadro esauriente e completo delle vicende storiche e dello stato attuale della monarchia danubiana.

Certo la lettura non è facile, poichè l'A. si è attenuto all'ordine cronologico degli avvenimenti, di cui egli vede e rivela molto bene il nesso logico, ma senza curarsi troppo di mantenervi l'attenzione del lettore, e perchè le considerazioni sono spesso schematiche. Ciò era d'altronde una necessità del libro, il cui materiale — come ho detto — è abbondantissimo.

Firenze. TOMMASO DE BACCI VENUTI.

L. SIMEONI, *Le origini del Comune di Verona.* — Venezia, 1913. (Estr. dal *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., XXV, 49 e segg.).

Un problema grave ed attraente oltremodo ha tentato il prof. L. Simeoni, che intorno alla storia medioevale di Verona, specialmente per il periodo anteriore agli Scaligeri, tanto e così bene lavorò e lavora e che nel 1911 aveva studiato *Verona precomunale.* Solo a chi conosce profondamente il suo argomento può presentarsi il pensiero di indagare le origini del Comune veronese, mentre ogni testimonianza cronografica manca quasi del tutto. Le testimonianze provenienti dalle fonti documentarie sono senza dubbio utilissime, e per ordinario si sogliono apprezzare anche più delle fonti narrative, ma il loro uso presenta sempre gravi difficoltà, perchè meno sicura ne riesce l'interpretazione. Ogni documento sta da sè, ogni documento contiene una parola staccata, ed è difficile legare insieme tali parole e dal loro ravvicinamento far scaturire fuori una proposizione che dica qualche cosa di completo e di chiaro. Non senza motivo si usa dire che la testimonianza documentaria è più sicura che quella della cronaca, e in molti casi ciò può ammettersi; la qual cosa non toglie peraltro che non di rado quelle stesse ragioni di esitazione e di dubbi che si sollevano relative alle fonti narrative, si sollevino anche in danno del

documento. Molte volte il documento dice non ciò che è effettivamente vero, ma ciò che l'autore del documento preferisce.

Una testimonianza narrativa, convalidata e completata dai documenti, sarebbe facilmente quel di meglio che la storia può desiderare, ma non sempre ciò che si desidera è quello che si possiede. Intorno alla questione sull'origine del Comune di Verona è proprio difficile la nostra condizione, perchè le fonti espositive dicono poco, quasi niente. Documenti invece ne abbiamo parecchi e a questi fecero ricorso spesso gli eruditi, a cominciare da Alessandro Canobio, vissuto sul cadere del secolo XVI, che larghi studi fece negli Archivi veronesi. Naturalmente migliori ricerche si fecero in seguito, specie da Giovan Battista Biancolini, intorno alla metà del secolo XVIII. Ma fu solo il Simeoni, che affrontò il problema nella sua ampiezza, e previo un sistematico esame larghissimo delle fonti documentarie, tenne pieno conto di quel pochissimo che le narrazioni contenevano.

L'importanza del Comune veronese è superiore a quella di molti altri Comuni italiani, perchè ai problemi consueti un altro problema si unisce, e questo dipendente dalle relazioni di Verona con la Germania, in quanto fin dall'età di Ottone I, la Marca di Verona stava unita alla Baviera. E opportunamente il Simeoni ricorda che quei tedeschi i quali nel 1002 portarono oltr'Alpi il cadavere di Ottone III, giunti a Verona, ritennero di essere ormai sicuri, quasi avessero raggiunta la loro patria.

Documenti del 1136 attestano che il Consolato era allora già istituito a Verona, sì come avea dimostrato già il Biancolini. Per i tempi precedenti ben poco ci dicono documenti espliciti, fra i quali il più significativo è l'atto di concordia, sopratutto in materia economica e commerciale, stretto nel 1107 tra Verona e Venezia. Di lì apparisce che ambedue i Comuni erano stabilmente organizzati, ancorchè sulle condizioni giuridiche del Comune veronese nulla ci sia detto. Una fonte storiografica di origine non locale, cioè il poema della guerra di Como, ci insegna che fra le città che cooperarono con Milano ci fu anche Verona; implicitamente si comprende che Verona aveva un ordinamento comunale, ma quale esso fosse non si sa affatto. Dopo bisogna scendere ai tempi della prima Lega lombarda e dell'impero di Federigo I, ma anche per quel periodo non abbiamo molti documenti che ci spieghino l'organizzazione politica del Comune veronese, così che la sua interna costituzione ci sfugge per gran parte. Forse il do-

cumento che su questa maggiori cose ci insegna, è un'inchiesta intorno ai dazi cittadini, del 1175 circa.

Abbondano le carte private, che parlano delle principali famiglie, che ricordano i *boni homines*, che accennano ai negozianti, ecc. Ma qui si tratta di documenti la cui interpetrazione è difficile. Al Simeoni non sono sconosciute le teorie che recentemente si esposero sulla origine dei Comuni; non le trascura, ma giustamente reputa che si debba andar con cautela nell'applicarle. Egli pensa che sia pericoloso ideare una teoria generale sull'origine dei Comuni e attribuirla poi a ciascuno di essi. Con retto criterio egli ha incominciato dal raccogliere notizie sulle condizioni e sulle forme giudiziarie dell'età precomunale e ne ha esposto i risultati in alcune pubblicazioni come: *Dazi e tolonei medievali a Verona*, Verona, 1907; *Antichi patti tra Signori e Comuni rurali* (*1091-1142*), Verona, 1907; *Verona nell'età precomunale*, Verona, 1911; *Per la genealogia dei conti di Sambonifacio e Ronco* in *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., 1913, XXVI, 302, correggendo e completando in quest'ultima la genealogia dei Conti di Verona (già ricostruita da F. Stefani e Baudi di Vesme), la cui famiglia ebbe larga parte nella formazione del Comune veronese.

L'origine del Comune cittadino non si può identificare con quella del Comune rurale, ma, se la identificazione non è ammissibile, tra l'uno e l'altro si possono scoprire vincoli e colleganze. Se non si può dar torto al Caggese, quando considerò in un'opera a sè l'origine dei Comuni rurali, non si può neanche opporsi al Mayer che riunì insieme tutto quanto si riferisce all'età precomunale e all'età degli inizi del Comune in genere, nella sua *Verfassungsgeschichte Italiens*. Nell'un caso e nell'altro è la organizzazione amministrativa e politica di un centro abitato: le diversità, per quanto forti, si possono considerare come particolari, nell'immensa varietà dei fatti sociali. Cito quindi volentieri l'opera di V. Fainelli *Intorno alle origini dei Comuni rurali veronesi*, in *Nuovo Archivio Veneto*, 1912, N. S., XXV, 381, nella quale egli avvertì la scarsa azione del feudalismo nel Veronese, la mitezza dei feudatari ecclesiastici, la organizzazione delle *vicinie* rurali fra i secoli XII e XIII. La debolezza del feudalismo che s'incontra nelle campagne, corrisponde alla parte, relativamente debole, del feudalismo urbano, e al suo retrocedere davanti al presentarsi della nuova fase della vita sociale e politica, che si afferma nel periodo che intercede fra gli Enrici e gli Svevi.

Si può desiderare che nuovi documenti vengano a chiarir meglio l'azione dei Sambonifacio nel movimento comunale veronese, ma nella sostanza possiamo senz'altro ammettere che non sia nella vita feudale che si debba cercare l'inizio della vita comunale di Verona, nonostante la prevalenza tedesca, che forse potrebbe far presumere diversamente.

Il Simeoni si fonda soprattutto sulle giurisdizioni speciali costituitesi nella città. Le traccie di assemblee che s'incontrano di quando in quando, specie nella testimonianza di Raterio (968) del secolo X, che fu oggetto alle ricerche di N. Tamassia, potevano fondersi coi fatti del secolo XII più ampiamente di quantò abbia fatto il Simeoni, esaminando se fin d' allora ci fossero le giurisdizioni speciali e quali. Anche alla testimonianza di Raterio si appella il Simeoni, ma essa non è cosa tanto chiara da portar molta luce. Tuttavia su alcuni punti si possono riguardare come notevolissime le conclusioni del Simeoni e sopratutto là dove egli illustra le organizzazione dei *milites* e quella dei *negotiatiores* o' *negotiantes*. Il significato di *boni homines* è discusso; l'attività di questi non risulta però interamente chiarita. Egli concede ai *boni homines* competenze di materia commerciale; ma poi ne restringe in qualche modo l'attività. A proposito di giurisdizioni ammette che nelle cause vertenti fra i signori e i vassalli giudicassero le *curie* le quali contribuirono a costituire le varie classi che ricorrono a giudizi dati dai propri membri. Non ho bene capito se e come si toccassero fra loro e vicendevolmente si amalgamassero tali tribunali. Poco chiara trovo la giurisdizione ecclesiastica. Avevasi in Verona la *Congregazione intrinseca del Clero cittadino*, alla quale faceva riscontro la *Congregazione del Clero estrinseco*, ossia *rurale*; ma tali Congregazioni erano puramente amministrative o erano anche di carattere giurisdizionale e politico? od aveano soltanto carattere religioso?

Fra le varie organizzazioni più o meno oscure che si mostrano e si studiano nella monografia del Simeoni, campeggiano sopratutto quelle dei *milites* e dei *negotiatores*, chè anzi egli suppone un'alleanza fra gli uni e gli altri a formare il Comune. La grande conoscenza che il Simeoni ha delle fonti documentarie veronesi gli permise di tracciare la storia delle singole famiglie veronesi, sia di *milites* che di *negotiatores* e su questo campo noi sentiamo di poggiare proprio su terreno solido. La serie dei consoli è assicurata fino dal 1136 e il S. non crede che essi vi fossero nel 1107, quando avvenne la convenzione tra Venezia e Verona. Ma si può

notare che se non erasi introdotta la parola *consules*, un'autorità comunale doveva pure esistere, e questa, fornita non di una semplice giurisdizione speciale, ma rivestita di una vera e propria giurisdizione generale. Fra i *consules* del 1136 ci sono due Crescenzi appartenenti ai principali dei *negotiatores*, che si allearono con i *milites* contro i Conti; e su questo punto il S. è più tardi ritornato nella prefazione ai suoi *Antichi Statuti delle Arti Veronesi* (Venezia 1914).

Orbene, sulla porta principale o regia della basilica di S. Zeno si rappresenta scolpita nel centro la figura di S. Zeno, al quale si prostrano i *milites* e quindi i *pedites*. Il S. vede in ciò la lega fra i militi e i negozianti, e, siccome per altri motivi, specie per ragioni artistiche, quella lunetta si deve collocare al 1137-38, vorrebbe vedere in quella scultura espresso il patto giurato sulla tomba del santo fra i nobili (cavalieri) e i pedoni. Questo mi par troppo: io vedo soltanto indicato che tutti i Veronesi, di ogni condizione e di ogni arma, sono fedeli al Santo Protettore. Che essa testifichi un momento speciale, un giuramento prestato, un avvenimento bene precisato non so vederlo. Per ammettere tutto questo avrei bisogno di una dimostrazione meglio fondata. Ma se anche mi scosto da un giudizio così determinato, non nego che il bassorilievo Zenoniano indica e raffigura la vita comunale, senza feudatari, e che conosce soltanto i cittadini nelle loro diverse classi. La iscrizione che gira intorno alla scultura esprime un concetto perfettamente attinente alla vita comunale: « Dat presul signum populo munimine dignum–Vexillum Zeno largitur corde sereno ». E ciò è vero, anche se di quel patto giurato sulla tomba del Santo manca una espressa testimonianza.

Il Simeoni, procedendo nelle indagini, espone la storia della vita comunale nel suo primo periodo, bene riuscendo a collegare le scarsissime indicazioni delle Cronache con quanto recano i documenti. Soprattutto riesce interessante la figura di Teobaldo, che per quindici anni appartenne al Capitolo, e che fu quindi vescovo di Verona per altri ventidue anni. Egli fu uomo molto intraprendente, mescolato a tutti gli affari. Le sue relazioni cogli avvenimenti non costituiscono tuttavia un'azione efficace sulla vita politica. Le testimonianze cronografiche parlano del taglio dei nasi di alcuni Veronesi sul battistero, dell'incendio della porta di S. Zeno ecc. Sono pochi dati, che solo indicano che la città era molto sconvolta, così come pure apparisce dalla vita di Teobaldo. Il Comune forse era in preda a lotte intestine. Ma i Sambonifacio non trassero vantaggio

da tale tramestio, che anzi continuarono a indebolirsi, e della loro decadenza è effetto, causa e segno la perdita di Cerea, grosso e ricco paese della campagna Veronese.

Così passo passo si entra nella età eroica del Comune, con la lotta contro il Barbarossa e con l'incontro a Vigasio. A questo punto si arrestano le ricerche del Simeoni, alle quali serve di coronamento un piccolo manipolo di documenti dal 1139 al 1171.

La questione delle origini dei Comuni andò riproducendosi più volte, in questi ultimi anni, e le soluzioni si moltiplicarono. Noi non possiamo dire certamente di averle sciolte, anzi non possiamo ancora bene precisare quante siano le soluzioni, che ad essa si possono dare. Da città a città, da luogo a luogo, la questione assume aspetti diversi, ma pur questi aspetti non sono fra loro così differenti da doversi concludere che sia impossibile radunarli in un insieme ordinato. Il Simeoni si propose di tenersi lontano, per quanto gli fu possibile, dai preconcetti; certamente egli non trascurò nè le indagini altrui, nè le teorie diffuse fino ad ora; ma ebbe il merito di basarsi sull'indagine documentaria, fatta al di fuori dei preconcetti e delle ipotesi. Così avviene che se in alcuni punti possiamo rimanere incerti su qualche conclusione, difficilmente possiamo positivamente discostarci da lui.

Nel 1913 altre pubblicazioni si fecero secondo il metodo rigidamente scientifico. E. Fiaschi studiò *L'assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale* (in *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., XXV, 3); L. Luzzatto, coll'aspetto di occuparsi delle finanze di Matelica (in *Vierteljahrschrift für Social-und Wirtschaftgeschichte*, XI, 45), trattò addirittura di tutto l'organamento politico e amministrativo del Comune; C. T. Postinger, *Due carte di regole Lagarine, le più antiche comunità rurali della Valle Lagarina* (in *Atti dell'Accademia di Rovereto*, XIV, 1, 67), ed E. Ciccolini, *Ossana nelle sue memorie* (Malò, 1913) volsero la loro attenzione alla parte statutaria in alcuni comuni rurali del Trentino; E. P. Vicini, ricomponendo la serie dei *podestà di Modena* dal 1156 in poi (Modena, 1913), stese la intelaiatura della vita comunale di una delle principali città dell'Emilia in un'opera veramente degna di commendazione.

Il Simeoni condivide con questi altri critici il metodo, ma ne fa un uso suo proprio, con viste personali, tentando di tracciare un insieme organico, che si accosti piuttosto alla ricostruzione storica che non al codice diplomatico. Non sarà facile il dire che le ricerche sul campo che il Simeoni si prescelse siano finite, ma ben

si può dire che forse nessuna fra le città che composero la prima Lega Lombarda, possiede ancora una storia delle sue origini comunali del valore di quella che in queste pagine ho additato.

Firenze. CARLO CIPOLLA.

Storie Pistoresi [*MCCC-MCCCXLVIII*], a cura di SILVIO ADRASTO BARBI, in *Rerum Italicarum Scriptores*, nuova edizione, diretta da G. CARDUCCI e V. FIORINI; tomo XI, parte V. — Città di Castello, 1907-14, pp. CXII-239.

1. — Fra le scritture storiche in volgare italiano della prima metà del '300 hanno meritamente il primo posto l'ampia mirabile *Cronica Fiorentina* di Giovanni Villani e l'eloquente commentario di Dino Compagni, *Delle cose occorrenti ne' tempi suoi.*

Scritta con sincerità d' intenti e con pratica e conoscenza di cose, la *Cronica* di Giovanni Villani è, per concorde giudizio dei critici, il monumento più insigne della storiografia italiana del Medio Evo, benchè lo stile vi appaia talvolta sbiadito e senza nervo. Ispirata da un vivo amore di patria, e tutta vibrante delle passioni di parte, ma sempre animata da un retto sentimento del bene, la *Cronica* di Dino Compagni ha invece pagine così eloquenti, da sollevarsi, per valore letterario, molto al di sopra dell'umile *Cronica* Villaniana, e da ricordare assai da vicino, come osservava il Giordani, le monografie storiche di Sallustio.

Accanto alle due croniche ricordate impallidiscono le altre contemporanee, tutte generalmente aride e povere; ma non impallidiscono le *Storie Pistoresi*, tanto ci appaiono insigni per novità di fatti, per ampiezza di quadro, per varietà di lingua e per drammatica forza di stile.

2. — Le *Storie Pistoresi* furono stampate la prima volta in Firenze dagli editori Giunti, per le cure, si crede, di Vincenzo Borghini, nel 1578. Per tale edizione il Borghini si servì di una copia, invero abbastanza esatta e precisa, del codice Magliabechiano XXV, 28: il solo che egli conoscesse. Questa copia forma oggi il manoscritto Magliabechiano-Strozziano XXV, 560.

Perdutasi ogni traccia così del codice come della copia trattane dal Borghini, L. A. Muratori, volendo pubblicare nel tomo XI

dei *Rerum Italicarum Scriptores* le *Storie Pistoresi*, riprodusse fedelmente l'edizione fiorentina dei Giunti. Qualche correzione introdusse invece Antonmaria Biscioni nell'edizione da lui curata per gli editori Tartini e Franchi, che fu condotta su un esemplare della Giuntina, già corretto e postillato da Iacopo Corbinelli. Il Biscioni inoltre aggiunse alle *Storie* il *Diario* del Monaldi. L'edizione fiorentina di Tartini e Franchi fu poi riprodotta, insieme col *Diario* del Monaldi, dal Guasti di Prato e dal Silvestri di Milano.

Come si vede, le cinque edizioni che finora si avevano delle *Storie Pistoresi* poggiano tutte su un unico codice, e dipendono direttamente o indirettamente dalla Giuntina.

3. — Frugando nelle biblioteche fiorentine, il prof. Silvio Adrasto Barbi è riuscito a rintracciare non solo il manoscritto conosciuto dal Borghini e la copia che egli ne fece trarre, ma anche tre altri manoscritti, tutti cartacei, che sono: il codice Rossi-Cassigoli, il Palatino 683, il Marucelliano C, 189.

Trascurando come inutile il Magl.-Strozz. XXV, 560, il Barbi ha ricostruito il nuovo testo delle *Storie* sui rimanenti quattro, che egli indica rispettivamente con le lettere *B* (Magl. XXV, 28), *C* (Rossi-Cassig.), *P* (Palat. 683), *M* (Maruc. C., 189).

Di questi quattro codici, *B* è certamente il più antico, essendo stato scritto da Iacopo di Franceschino degli Ambrogi pistoiese nel dicembre 1396; *C* è la copia manoscritta che delle *Storie* fece, verso il 1560 o 1570, il gentiluomo pistoiese Paolo Panciatichi; *P* fu scritto verso la metà del secolo XVI (prima del maggio 1561) da Girolamo di Salimbene Magni, che era pievano di Popiglio sull'Appennino pistoiese; *M*, che è mutilo, fu cominciato a scrivere il 10 aprile 1556.

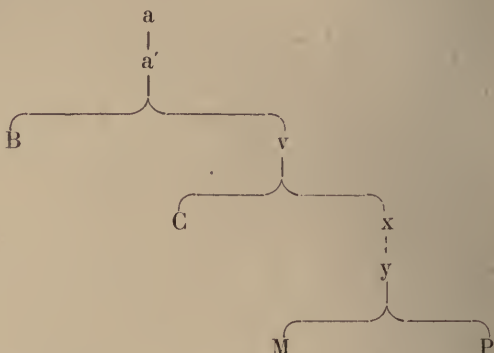
I quattro manoscritti differiscono fra loro non tanto per varietà formali di lingua e di stile quanto anche per la varia abbondanza e la varia disposizione della materia storica. Il codice più ricco e completo è *B*, che è anche il più antico.

Sottoponendo a sagace e diligente disamina i quattro manoscritti, il Barbi è venuto alla conclusione che essi possono dividersi in due tradizioni distinte, l'una rappresentata da *B*, l'altra da *C*, *M*, *P*.

Il codice *B*, essendo, come sappiamo, di un secolo e mezzo più antico, e presentandosi più completo e cronologicamente meglio ordinato, evidentemente riproduce più da vicino e più fedel-

mente la primitiva redazione e composizione delle *Storie.* Ma non pare che possa essere l' originale, nè che derivi direttamente dall' originale perduto.

Un minuzioso esame comparativo porta il Barbi a classificare i quattro manoscritti così:



Naturalmente, il Barbi ha ricostruito il nuovo testo della sua edizione prendendo a base il codice *B.* E siccome questo è il codice onde fu tratta la copia che servì al Borghini per la Giuntina, l' edizione Barbi non differisce da essa, se non in quanto riproduce più fedelmente il manoscritto, purgandolo delle non rare fiorentinizzazioni, come il titolo stesso di *Istorie Pistolesi.* Ma, se si confronta con la Giuntina e con le ristampe posteriori, l' edizione Barbi non ha soltanto il vantaggio di riprodurre più fedelmente il codice *B*; il suo maggior pregio è anzi quello di correggere, seguendo le lezioni degli altri codici, le distrazioni, le omissioni e le sviste di *B.*

Così ricostruito, il testo delle *Storie Pistoresi* offre agli studiosi di dialettologia materia di gran lunga più sicura a raffronti ed indagini. E perchè anche gli studiosi di storia possano valersi con pieno loro profitto della nuova edizione, il testo è stato diviso dal Barbi in rubriche brevi, e accompagnato da un accurato e continuo commento storico, condotto sempre su studi attendibili e recenti, e in parte frutto di ricerche personali negli Archivi di Pistoia e di Firenze. A facilitare il rintraccio delle vecchie citazioni, sono state segnate in margine via via così le colonne dell'edizione Muratoriana come le pagine della Giuntina.

4. — La *Cronica* di Giovanni Villani, la *Cronica* di Dino Compagni e le *Storie Pistoresi* non sono soltanto narrazioni bene

scritte di fatti noti e documentabili, ma sono documenti esse stesse; sicchè hanno valore di fonte storica.

Le *Storie* presentano andamento in sè molto ineguale: certamente furono composte in tempi diversi; forse anche da scrittori diversi. Per tale loro vario andamento e contenuto, si possono dividere in due parti ben distinte, che sono:

1) un *Commentario dell'origine e delle lotte dei Bianchi e dei Neri in Pistoia*, con frequenti ed ampi cenni al rifiorire ghibellino in Toscana e in Lombardia, dal 1300 al 1329;

2) una *Cronica d'Italia*, con particolare riguardo alle lotte signorili dì Lombardia, dal 1330 al 1348.

Il *Commentario* abbraccia le rubriche 1-76 (pp. 1-135); la *Cronica* le rubriche 77-148 (pp. 135-236).

Basta una lettura anche affrettata per rivelare allo studioso intelligente che organica e in sè compiuta è la prima parte, slegata ed informe la seconda; solo il dialetto si palesa, in ambedue le parti, di fondo pistoiese dal principio alla fine. Si può supporre che un pistoiese, sul finire della terza decade del secolo XIII, si sia posto a scrivere col proponimento di raccontare soltanto l'origine dei Bianchi e dei Neri e le aspre lotte civili provocate dai due partiti fino alla pace del 1329, e che poi, egli od altri abbia aggiunto via via, di anno in anno, al commentario pistoiese dei Bianchi e dei Neri, il ricordo degli avvenimenti più notevoli di Pistoia e delle altre città nostre, quasi una cronaca generale d'Italia, dal 1330 al 1348. In questo ultimo anno la peste terribile, che fece così larga strage in Toscana, tolse al cronista la vita, o almeno l'animo e le forze a continuare.

5. — Assai sollecito fra i toscani sorse il Comune di Pistoia, se già nel 1105 eleggeva i suoi Consoli; e potè poi liberamente svilupparsi e prosperare, durante il secolo XII, sotto la protezione degl'imperatori tedeschi.

Il nucleo originario della società comunale fu costituito, secondo il Barbi, dai liberi proprietari delle terre intorno alla città, dai nobili minori, dai vicedomini del vescovo, e dai masnadieri e familiari guidinghi e alberteschi.

Mercato agricolo fra il piano e il monte, terra di transito fra la Toscana e l'Emilia e tra Firenze e Lucca, Pistoia ebbe, e conservò, nei secoli XII e XIII, impronta terriera e militare. Fin oltre il 1150 il governo fu tenuto dai Consoli, che venivano scelti di anno in anno fra i maggiorenti del Comune (periodo consolare);

poi si ricorse alla dittatura di un Potestà cittadino, pur continuando negli anni di quiete la magistratura dei Consoli (periodo consolare-potestarile); ed infine diventò, col '200, magistratura ordinaria il Potestà (periodo potestarile), che doveva essere forestiero, e durava in carica un anno (da gennaio a dicembre) e poi un semestre (da gennaio a giugno; da luglio a dicembre).

La maggiore unità politica e militare ottenuta col Potestà forestiero condusse Pistoia all'apogeo della sua potenza; onde fu vinta oltre Appennino Bologna, e furono frenate nel piano le cupidigie espansionistiche di Firenze e di Lucca. Perciò gli ultimi decenni del secolo XII ed i primi del XIII costituiscono per Pistoia il periodo più fulgido della sua storia repubblicana.

Il crescente sviluppo economico del Comune aveva prodotto, sul finire del '100, una più netta differenziazione fra la nobiltà ed il popolo; ma soltanto nel 1231 troviamo ricordate le due opposte organizzazioni politiche denominate *Pars Militum* e *Pars Peditum*. Con Angolante Tedici i *Pedites* riuscirono nel 1236 ad impadronirsi del governo per alcuni mesi; ma l'intervento fiorentino cacciò il Tedici dalla città e ridiede ai *Milites* il sopravvento; sicchè nel decennio dal 1240 al 1250 il governo di Pistoia si trovò senza contrasto nelle mani della Nobiltà ghibellina, sostenuta da Federico II; e fu decennio di pace, che accrebbe notevolmente, con lo sviluppo economico del Comune, la ricchezza e le esigenze politiche della borghesia.

Il più lontano ricordo del Capitano del Popolo e degli Anziani risale all'anno 1263; ma è supponibile, ed il Barbi crede fermamente, che la loro istituzione risalga più addietro, al decennio 1250-60, quando il governo di Firenze si trovava interamente nelle mani del Popolo. In ogni modo, una volta istituite, quelle magistrature rimasero; mentre a Firenze la reazione ghibellina spazzò via nel '60 tutte le conquiste popolari.

Nel 1267 anche Pistoia, come Firenze, s' inchinò davanti all'Angioino, e la Nobiltà guelfa subentrò, nel governo del Comune, alla nobiltà ghibellina; ma il Popolo nulla ebbe a soffrire dai nuovi padroni politici.

Per la volontà del papa Niccolò III, secondata dall'opera politica del cardinale Latino, cessò in Toscana nel 1280 la signoria diretta di Carlo I d'Angiò. Ma ormai era impossibile ridonare alla Nobiltà ghibellina la forza che aveva perduto; ond' è che l'anno seguente Pistoia si pose, come vassalla, al seguito della potentissima Firenze, ed ottenne dal cancelliere imperiale di non es-

sere obbligata a giuramento di fedeltà verso l'Impero, che non fosse prestato prima dai Fiorentini. E fedeli a Firenze ed alla Taglia guelfa si mantennero i Pistoiesi anche dopo il 1281, rinunziando, per debolezza e per timore, ad una politica esterna indipendente da quella di Firenze.

Giusta ed opportuna è, a questo punto, un'osservazione del Barbi (p. xxxi): « Quando uno Stato si disinteressa, per qualsiasi cagione, della politica generale esterna e ne smette ogni libera iniziativa, necessariamente cade in basso e s'invilisce ogni giorno più: la sua vita, pur quando amministrativamente si conserva indipendente, è tutta e sola nelle contese civili. Sino da Federico II era cominciata la decadenza di Pistoia; e Manfredi e l'Angioino, per necessità di cose, l'avevano affrettata in pro di Firenze. La sua funzione politica era cessata con la sconfitta di Bologna; e, nelle stretture tra Firenze e Lucca, e in un canto sotto i monti, non poteva sovvenirle vivace attività e materia di lunga resistenza economica. Era ineluttabile: perduta la indipendenza esteriore, doveva tramontare pur la libertà interna ».

La dedizione a Firenze fu provocata direttamente dalle discordie civili fra i Bianchi ed i Neri.

6. — All'origine delle fazioni dei Bianchi e dei Neri, che, trapiantate in Firenze, levarono così alto rumore nel mondo, dedica il Barbi una parte notevole (pp. xxxii-lxxi) della sua prefazione alle *Storie*.

Nel cod. Magl. XXV, 28, e conseguentemente nell'edizione Giuntina, le *Storie Pistoresi* sono precedute da un preambolo, che dice, fra l'altro: « In questo libro sono scritte quasi tutte le persecuzioni e le pestilenze, le quali la città di Pistoia e lo suo contado ebbe lunghissimo tempo; le quali persecuzioni e pestilenze furono sì crudeli e sì pessime, che non è persona che 'l potesse credere; le quali nelle *Storie* di questo [scrittore], secondo che per li tempi occorsono, udire[te] leggere.... Onde seguirono battaglie, uccisioni e arsioni e disfacimenti di case in nella città e contado, sì come in questo libro per ordine si può comprendere; le quali persecuzioni nella ditta città e contado durarono continui anni venti otto ».

Fondandosi su questi « anni ventotto », e contando a ritroso dalla riforma fatta in Pistoia dai Fiorentini nel 1296, il prof. Lodovico Zdekauer, dotto ed acuto indagatore della vita giuridica e delle vicende storiche pistoiesi nel Medio Evo, suppose che l'ori-

gine delle fazioni dei Bianchi e dei Neri risalga al 1267, ossia all'anno nel quale, sotto la potesteria di Cialdo dei Cancellieri, la città di Pistoia abbandonò la politica ghibellina e giurò fedeltà all'Angioino, passando definitivamente a parte guelfa. Il prof. Alberto Corbellini, a sua volta, contando egli pure a ritroso dalla pace del 1317, suppose che l'origine delle turbolenze fra Bianchi e Neri risalga all'anno 1289, nel quale accadde, secondo Tolomeo da Lucca, l'uccisione di messer Bertino Vergiolesi; ma la pace del 1317 non è neppure ricordata nelle *Storie*. Le quali ricordano invece una concordia del 1315, che ci permetterebbe di risalire al 1286, ossia all'anno della rissa di Dore, che Tolomeo da Lucca ci dà come l'origine prima della divisione nella famiglia Cancellieri. E forse sarebbe anche più ragionevole pensare alla pace solenne del 1329, che ci permetterebbe di comprendere tutta la prima parte delle *Storie*, quella che noi abbiamo denominato *Commentario dell'origine e delle lotte dei Bianchi e dei Neri in Pistoia*.

Ma perchè dare tanto peso a quella determinazione cronologica « anni ventotto », quando è evidente che essa, come tutto il preambolo, non è dell'autore delle *Storie*, ma forse del trascrittore, forse del possessore del codice da cui l'amanuense trasse il Magl. XXV, 28?

Le *Storie Pistoresi*, d'accordo sostanzialmente con le altre cronache del '300, pongono l'origine dei Bianchi e dei Neri nelle discordie della famiglia Cancellieri, e nessun argomento serio abbiamo noi per non accogliere la tradizione unanime dei cronisti. Tolomeo Lucchese, nei suoi *Annali*, riferisce la rissa di Dore e la divisione dei Cancellieri all'anno 1286: dunque l'origine dei Bianchi e dei Neri risale alla penultima decade del secolo XIII.

La discordia si allargò rapida nella città e nel contado, poichè la società pistoiese era da tempo divisa in gruppi antagonistici. Esisteva anzitutto la divisione naturale fra Nobiltà e Popolo; ed erano Nobili (*Nobiles, Potentes, Milites*) tutti coloro che avevano ereditato dai loro avi o conseguito di recente dall'Angioino la dignità cavalleresca; erano Popolani (*Populares, Humiliores*) tutti gli altri cittadini. Esisteva in secondo luogo una divisione nel seno stesso della Nobiltà; e la maggioranza era guelfa, la minoranza ghibellina. La pace conclusa nel 1279 dal vescovo Guidaloste Vergiolesi e da Iacopino dei Lombardi, in nome del cardinale Latino, accrebbe, non eliminò, le cause di dissidio, poichè produsse scontento tra i Guelfi, che si videro costretti a spartire coi Ghibellini gli uffici pubblici, che ancora conservavano nel Comune di contro al Popolo spadroneggiante.

In mezzo al rinfocolarsi aspro delle ire, ecco nel 1286 il dimozzicamento di Dore di messer Guglielmo dei Cancellieri neri.

La potente famiglia dei Cancellieri, che nel 1300 contava più di cento uomini d'arme, si divise subito in due parti: da un lato il ramo di Ranieri, detto dei Cancellieri bianchi; dall'altro i rami di Amadore e di Sinibaldo, detti dei Cancellieri neri.

In una città così piccola, in un momento di tanti odi ed attriti tra famiglia e famiglia, la discordia di casa Cancellieri divenne presto generale. Per un decennio, dal 1286 al 1296, nella città e nel contado i tumulti seguirono ai tumulti, le vendette alle vendette, le stragi alle stragi. Uomini perversi e violentissimi, come Simone dal Pantano, Vanni Fucci ed il Focaccia, corsero predando e rubando, dal piano alla montagna, tutte le terre di Pistoia. E fu appunto il bestiale Vanni Fucci, che, postosi a capo di una banda di Neri, osò percuotere, in uno stormo, la famiglia stessa del Potestà. La banda, spinta all'inseguimento, irruppe furibonda nel Palagio della giustizia e vi uccise uno dei cavalieri compagni del Potestà Simone da Grumello. « El Podestà fece sotterrare colui ch'era morto; e poscia egli, veggendo non potere fare l'uficio suo per la grandezza di quelli che l'aveano morto e vitoperato, puose la bacchetta della podestaria in terra e rifiutò la signoria » (*Storie Pistoresi*, p. 14).

Nuovi tumulti si ebbero negli anni appresso, specialmente nel 1293, e le agitazioni continuarono nel 1294, quando, dal gennaio al giugno, fu Potestà in Pistoia il fiorentino Giano della Bella.

Era proprio l'uomo che ci voleva.

« L'ufficio (scrive il Barbi a p. LVIII) non era facile nè scevro di pericoli, chè da una parte bisognava restaurare e disciplinare a forza e concordia di volontà precise il governo popolare già in su lo sfasciarsi, e dall'altra bisognava imporre il rispetto alle leggi comunali e l'ordine e la pace con vigile energia e senza preferenze nè mezzi termini: eppure Giano vi si pose con tutta franchezza. Così nell'amministrazione della giustizia cittadina, ai banditi e ai confinati, bianchi o neri che si fossero, faceva rispettare inesorabilmente le condanne; e quanti ne poteva prendere, o magnati o popolani o capiparte o semplici masnadieri, tanti ne imprigionava e puniva: e invano sui primi del giugno alcuni Bianchi fuorusciti, entrati nascostamente nella città, tentarono sommuoverla alle armi; e pure invano alcuni Taviani e Lazzàri e Cancellieri osarono penetrare dentro dalle porte e armati gridare nella contrada di Santa Maria in borgo a Porta Guidi *Muoiano i Bian-*

chi!, che e gli uni e gli altri furono sorpresi e ricacciati fuori con nuove condanne. Così, nel governo del contado, che per Pistoia era la fonte principale di vita, affermava i diritti del Comune contro le pretese feudali dei conti Alberti; perseguitava i ribelli che preparavano armi e tumulti dai castelli della montagna e puniva le comunità che davan loro favore; e, come gliene faceva l'obbligo una deliberazione dell'anno antecedente, rinveniva seriamente gli allibrati e i fuochi contadini e si adoprava a restaurare le comunità distrutte e impoverite ».

L'opera di Giano della Bella in Pistoia fu essenzialmente antimagnatizia; ma non è detto che colpisse in eguale misura e Bianchi e Neri. Osserva il Barbi (p. LXII) che, « se noi riguardiamo a tutte le risse e vendette sino al 1294, ci colpisce molto evidente un fatto: le più sono state dei Neri contro i Bianchi »; sicchè la giustizia di Giano contro i banditi e i loro amici si risolveva nella persecuzione dei Neri, con compiacenza e vantaggio dei Bianchi. I Neri esasperati trascesero, sul finire del '94 e durante il '95, a nuove e maggiori violenze: le vie cittadine furono novamente bruttate di sangue; cadeva ucciso per vendetta il vecchio Bertacca dei Cancellieri bianchi; Lizzano, S. Marcello e Cutigliano cadevano nelle mani dei Neri; la Valdinievole era corsa e predata dalla banda di Vanni Fucci; e turbe di sediziosi destavano a rumore ogni contrada gridando: *Muoiano i Bianchi! la terra è dei Neri!*

Le agitazioni e i disordini giunsero a tali eccessi, che i Pistoiesi *per solempnia consilia populi et comunis*, tra il novembre e il dicembre 1295, concessero ai Comuni di Firenze e di Lucca insieme *plenam, liberam et generalem potestatem, auctoritatem et bayliam, licentiam et iurisdictionem super statu civitatis Pistorii et districtus*, sino al 10 gennaio 1296. E siccome i torbidi, per l'oltracotanza dei Neri, continuavano violenti, « si levarono buoni e grandi cittadini di popolo, e raunaronsi insieme più volte per voler ponere rimedio a ciò che la città e' cittadini non corressono in istruzione del tutto: e costoro si facevano chiamare i Posati, e la maggior parte di loro pendeano più alla parte bianca che alla nera » (*Storie Pistoresi*, p. 15). E questa mossa dei Posati provocò una nuova deliberazione dei Consigli opportuni, che concedeva ai Fiorentini, il 29 aprile 1296, *bayliam dirigendi et reformandi civitatem et populum Pistorii et regendi dictam civitatem per potestatem et capitaneum qui eis placuerint*, per cinque anni.

Così dal 1296 al 1301 Pistoia ebbe un po' di quiete; ma la sua storia divenne poco più che un episodio della storia fiorentina,

e le fazioni stesse dei Bianchi e dei Neri trasferirono il loro centro d'azione a Firenze.

7. — Qua e là nella prefazione del Barbi trovo enunciate opinioni ed affermazioni che io non credo giuste e accettabili; ma un'ampia discussione su tutte mi porterebbe troppo lontano; limiterò dunque le mie osservazioni a tre punti soltanto.

A p. XIII: « In Toscana le prime città che si fermarono a Comune indipendente e libero tennero la parte imperiale: chè si fermarono non già contro l'Impero, com'è facile tradizione asserire, sì contro l'autorità margraviale ».

Osservo: Le città italiane e toscane, organizzandosi a Comune, non pretesero all'indipendenza; mirarono all'autonomia. Nè è esatto asserire che tennero la parte imperiale; riconobbero peraltro l'autorità degl'imperatori, ai quali chiesero e dai quali ottennero il riconoscimento giuridico. E neppure si può accettare interamente l'affermazione che i Comuni toscani siano nati in diretta opposizione all'autorità margraviale. Come ha scritto recentemente Guido Mengozzi (*Il Comune rurale nel territorio lombardo-tosco*, p. 31), « il regime comunale sorge e si sviluppa in conseguenza ed in proporzione dell'insufficienza e della incapacità dell'ordinamento pubblico importato ed imposto dai barbari a soddisfare ai nuovi bisogni della popolazione italiana, dal secolo decimo primo in poi ». Gl'imperatori si resero conto di tale insufficienza ed incapacità, e perciò concessero quei privilegi, che furono nello stesso tempo il riconoscimento giuridico del Comune e la spinta verso più larghe forme di autonomia. Quest'autonomia veniva, naturalmente, a limitare l'autorità margraviale; ma non era in diretta opposizione, e non fu sempre in contrasto con essa, mirando semplicemente, sotto la preponderanza della nobiltà cittadina e della ricca borghesia, a disciplinare la vita urbana e a tutelare gl'interessi dei consociati sì nei rapporti interni come esterni.

A p. XIV: « Il Comune di Pistoia si affermò primamente alla vita e si mantenne per tutto il secolo XII professando sentimenti ghibellini. E non tanto, com'è stato detto, perchè d'ogni intorno era stretto da Guelfi: pur quando Prato era semplice terra, e Firenze non anche si era liberamente determinata per le parti della Chiesa, e Bologna e Lucca stavano al seguito dell'Impero, Pistoia fu, mi si permetta il leggero anacronismo della parola, ghibellina. La vicinanza imminente de' monti, che fa più sicuri ed arditi, e i pantani, che all'intorno aggiungevano difesa ai forti ed elimi-

navano i cittadini deboli, disponendo più alle armi che ai commerci; l'essere stati i conti Guidi, i feudatari più grossi e più temibili, sul momento della crisi risolutiva, seguaci di Matilde; l'essere una gran parte del contado sotto il dominio della Mensa vescovile, prima con vescovi imperiali e poi con il combattivo e avversario Atto; l'elemento germanico, che, a quanto pare dai nomi, vi era numeroso; — sono altre concause che possono spiegarci il fatto ».

Osservo: Pistoia si mantenne sempre devota all'Impero unicamente per trovare in esso un appoggio che servisse a proteggerla contro i Comuni vicini; precisamente: Firenze, Lucca, Bologna. Che importava se anche questi si professavano devoti all'Impero? La protezione imperiale sarebbe stata utile ugualmente. Più libero atteggiamento poteva essere consentito ai maggiori Comuni; non a Pistoia.

Le varie concause addotte dal Barbi per ispiegare l'atteggiamento politico dei Pistoiesi non hanno, per me, gran valore. Ghibellini perchè bellicosi ed arditi? Ma i Fiorentini, che pur furono guelfi, non erano bellicosi ed arditi? E perchè i pantani che circondavano Pistoia dalla parte del piano, eliminando i cittadini deboli, dovevano disporre la cittadinanza più alle armi che ai commerci? Nè il Comune fu sempre ostile ai conti Guidi, nè sempre in lotta col Vescovo. E quanto all'elemento germanico, dato pure che fosse stato numeroso al tempo delle invasioni (lo crede anche Luigi Chiappelli), non vedo che possa esser posto in relazione col ghibellinismo. L'immistione di sangue germanico può avere (come appunto ritiene il Chiappelli) modificato più o meno profondamente il tipo fisico degli abitanti; ma è da escludersi che abbia influito a determinare l'orientamento politico di Pistoia; poichè l'elemento germanico, scarso o numeroso che fosse, rimase presto interamente assorbito dall'elemento italiano.

A p. LXXI: « Spezzata la unità della parte guelfa, le risse e gli odi particolari acquistarono via via forza e valore maggiori, e trassero subito all'azione i Ghibellini e provocarono l'intervento e la pressione di Firenze. E allora, più che una lotta interna di Parte guelfa, divenne battaglia generale fra la " gente nova " che si era fatta potente dietro il predominio guelfo in Toscana, e voleva dirigere da sola il Popolo e il Comune, e la " cittadinanza antica " di tradizioni ghibelline, che voleva riconquistare l'autorità perduta per la reazione angioina: e quella prese il nome di Neri, e questa di Bianchi ». -

Osservo: È poco probabile che la fazione dei Neri si possa identificare con la « gente nova » divenuta potente dopo la rivoluzione politica del 1267, e che i Bianchi rappresentino in Pistoia la risurrezione della vecchia cittadinanza ghibellina.

Bianchi e Neri, prima di acquistare significato politico e di essere segnacolo in vessillo di due opposti partiti, servirono probabilmente ad indicare due diverse discendenze di Cancelliero dei Cancellieri. Ci attesta Giovanni Villani (VIII, 37) che Cancelliero ebbe due mogli e che i figli dell'una vennero a discordia coi figli dell'altra, « e l'una parte si pose nome i Cancellieri neri e l'altra i Cancellieri bianchi ». Marchionne di Coppo Stefani precisa (rubr. 216) che « l'una discensione fù della donna che si chiamò Bianca, e quelli che di lei discesono furono detti Cancellieri bianchi; di che per opposito gli altri si dissono Cancellieri neri ». Poco si discostano dal Villani e dallo Stefani Ferreto Vicentino, Giannozzo Manetti e Iacopo Maria Fioravanti. Si noti che tre furono i figli di Cancelliero: Ranieri, Amadore e Sinibaldo; e si ricordi che i discendenti di Ranieri si chiamarono, come ci è attestato dalle *Storie Pistoresi*, « Cancellieri bianchi »; e i discendenti di Amadore e di Sinibaldo « Cancellieri neri ». Nulla vieta di credere che la madre di Ranieri fosse diversa da quella di Amadore e Sinibaldo, i quali erano (come dimostrai in *Bullettino Storico Pistoiese*, 1914, XVI, 116 e segg.) nati ambedue dopo di lui.

Per le aderenze molteplici della potente casata, in una città piccola come Pistoia, la discordia familiare si allargò rapidamente, e divenne discordia cittadina, scindendo la Nobiltà pistoiese in due opposte fazioni. I precedenti politici delle famiglie bianche o nere, e sopra tutto la gara per la conquista degli uffici pubblici del Comune, avranno dato certamente alle due fazioni contendenti una loro particolare fisonomia; ma che avessero proprio un determinato programma politico, non credo. E se i Bianchi si accostarono ai Ghibellini, l'alleanza avvenne quando gli uni e gli altri si trovarono ad essere insieme partiti d'opposizione contro i Neri. E neppure si deve credere, come fu affermato dallo Zdekauer, che i Bianchi rappresentino la parte del Popolo e i Neri quella dei Magnati. Bianchi e Neri furono partiti essenzialmente nobileschi, ed il Popolo organizzato non fu nè bianco nè nero.

Anche nell'esame della costituzione del Comune e del vario e complicato gioco dei partiti politici durante il secolo XIII, io non mi trovo sempre d'accordo col Barbi; ma riconosco volentieri che

egli ha veduto molto e con occhio limpido, e che la sua prefazione alle *Storie Pistoresi* è lavoro dotto e notevole.

Rilevare, sia nella prefazione sia nelle note stòriche che accompagnano il testo delle *Storie*, deficienze, inesattezze ed errori, sarebbe impresa non difficile; ma poco toglierebbe al merito dell'opera che il Barbi ha fatto, veramente seria e importante.

Pavia. QUINTO SÀNTOLI.

CECIL W. SIDNEY WOOLF, *Bartolus of Sassoferrato. His position in the History of Medieval Political Thought.* — Cambridge, University Press, 1913; pp. XXIV-414.

Questa ricostruzione del pensiero politico bartoliano ci è giunta dall'Inghilterra proprio agli inizi del 1914, l'anno che segnò il sesto centenario della nascita del grande giurista di Sassoferrato. Del glorioso anniversario, che non passò senza celebrazione presso gli studiosi stranieri, persino nella lontana Polonia (1), potè forse sembrare che in Italia non si fosse tenuto quasi alcun conto, e lo si fosse lasciato trascorrere sotto silenzio (2). In realtà lo Studio Bolognese aveva, insieme con l'Università di Perugia, preso a suo tempo l'iniziativa per la compilazione di un volume, a cui s'invitavano a collaborare storici e giuristi italiani e stranieri, e in cui si illuminasse il pensiero di Bartolo in tutti i suoi aspetti fondamentali: e il volume avrebbe dovuto appunto uscire entro il 1914. Per un complesso di circostanze indipendenti dalla volontà dei promotori, il volume non ha ancora potuto vedere la luce; nè purtroppo, anche per gli ostacoli che il persistente stato di guerra europea frappone alla collaborazione scientifica di scrittori di più nazioni, è ora possibile indicare come e quando la nobile iniziativa potrà giungere a compimento. Per intanto, ci è grato dare il benvenuto al libro del dr. Sidney Woolf, il quale costituisce senza dubbio un pregevole contributo alla migliore e più completa conoscenza della dottrina politica bartoliana, e ci

(1) Vedi la notevole monografia di JOANNES FIJALEK. *Dom. Bartolus de Saxoferrato ejusque permagna in Polonos auctoritas,* Cracoviae, MCMXIV.

(2) Cfr. però la memoria del BUONAMICI, *Bartolo da Sassoferrato in Pisa*, in *Annali delle Università toscane,* tomo XXXIII, 1915, pp. 5 e segg.

offre insieme una eloquente prova dell'amore con cui anche in Inghilterra gli scritti del nostro grande giurista sono letti e studiati e della chiara e precisa coscienza che, anche fra gli studiosi inglesi, si ha della sua fondamentale importanza nella storia del pensiero pubblicistico moderno. Del che il merito va in buona parte attribuito ad un altro dotto inglese, il dr. John Neville Figgis, benemerito per altre sue pregevoli pubblicazioni sulla storia delle moderne dottrine politiche (1), il quale, già nel 1905, in un articolo, passato forse troppo inosservato agli studiosi italiani, aveva su Bartolo richiamato l'attenzione del pubblico colto inglese, tratteggiando rapidissimamente, con particolare riguardo ai trattati minori, le somme linee del sistema politico di Bartolo e accennando, non senza incertezze, inesattezze, lacune in gran parte scusabili, all' influsso esercitato da Bartolo sul successivo sviluppo del pensiero pubblicistico moderno (2). Dall'articolo del Figgis prende infatti le mosse e l' ispirazione il libro del Woolf.

Su molti, anzi sulla maggior parte degli argomenti svolti o toccati dal libro dell'A., ho intenzione di ritornare tra breve, in un apposito studio, riprendendo in esame, sulla diretta scorta delle opere di Bartolo, e in special modo dei trattati politici, quello che può ben dirsi sinteticamente il diritto pubblico bartoliano; e potrò allora, assai meglio che non potrei qui, tentar di colmare le non poche e non lievi lacune del libro, e render ragione di qualche mio sostanziale dissenso dall'A. sull' interpretazione di alcune fra le più caratteristiche teorie di Bartolo, e specialmente di quelle svolte nel *De regimine civitatis* e nel *De Tyrannia*. Onde mi limiterò qui ad un rapido accenno al contenuto del libro ed ai suoi più notevoli risultati.

All'A. va senza dubbio riconosciuto il merito di avere per il primo tentato una ricostruzione sistematica del pensiero politico di Bartolo, che non aveva sino ad ora ricevuto, in Italia e fuori, se non illustrazioni generiche e approssimative, o, se più precise ed esatte, ad ogni modo parziali e relative a singoli punti o a

---

(1) Vedi specialmente, del Figgis, l'interessante volume *From Gerson to Grotius*, Cambridge, 1907; anche *Respublica christiana*, in *Trans. of the Royal Histor. Soc.*, vol. V, 3nd ser., 1911; *Christianity and History*. Finch., 1905; *Churches in the Modern State*. London, 1914, ecc.

(2) Figgis, *Bartolus and the Development of European Political Ideas*, in *Trans. of Royal Hist. Soc.*, 2nd ser., 1905, ripubblicato ora nel volume pur esso notevole, *The divine Right of Kings*, 1914, pp. 345 e segg.

teorie particolari. Il fulcro della ricostruzione è posto dall'A., come ogni anche superficiale conoscitore della tradizione giuridica e politica della Rinascenza italiana può di leggeri immaginare, nell'idea dell'Impero. Onde l'A., dopo una rapida introduzione biografica (pp. 1-20), inizia quello che forma il capitolo centrale del suo libro (1), con una diligente esposizione analitica delle idee di Bartolo intorno all'Impero, alla sua teorica immanenza, alla sua universalità, all'origine del potere imperiale, al diritto comune come diritto universale dell'Impero, ai rapporti fra il diritto comune e i diritti divino, naturale e delle genti (pp. 21-48). Indi, affermata la esistenza di poteri *de facto* indipendenti dall'Impero, cioè almeno in apparenza, contraddicenti a quella asserita universalità del potere imperiale, l'A. passa a studiare singolarmente i rapporti intercedenti fra esso Impero e quei poteri *de facto* indipendenti; di cui egli distingue tre specie: il Papato (pp. 49-101); i *regna* (pp. 102-10); le *civitates* (pp. 111-203): ossia a ricercare il fondamento giuridico della loro esistenza entro l'Impero universale.

Poco di nuovo, in realtà, l'A. riesce a dimostrare nella sua, certo perspicua, descrizione del sistema bartoliano intorno ai rapporti fra Impero e Papato: sistema che egli esattamente definisce coordinazione o armonica concordanza fra le due podestà, ossia fra i due supremi governi, temporale, ed ecclesiastico, della universale società cristiana, considerata, nel suo complesso, come l'organizzazione unica del *Populus christianus* o *romanus*. Onde, non ben si comprende perchè l'A. consideri il potere del Papato quale un potere *de facto* indipendente dall'Impero: tale concezione, è invero contradittoria alla concezione del potere papale come di un potere coordinato al potere imperiale: del che una conferma si ha nel modo stesso con cui l'A. concepisce e descrive, sulle orme di Bartolo, i rapporti fra il diritto comune e il diritto canonico. La subsunzione del potere papale entro i poteri *de facto Imperium non recognoscentes* potrebbe forse sembrare più giustificabile, ove l'A. espressamente l'applicasse, non già al potere papale come al supremo governo religioso della cristianità, ma soltanto al potere papale come al governo anche temporale di quella parte della cristianità costituente le vere e proprie *terrae Ecclesiae*, ossia il cosidetto Patrimonio di S. Pietro. Nè, pure con tale riserva, cesserebbero i motivi assai gravi di

(1) *Le teorie politiche di Bartolo*, cap. 2°, pp. 21-207.

dubbio. Giacchè, ammessa da Bartolo, sia pure con esitazioni e incertezze di carattere opportunistico, dall'A. ben messe in luce, e già da un pezzo notate, la validità della *donatio*, è, in realtà, assai dubbio che Bartolo intendesse parificare la condizione del Papa, come governante le *terrae Ecclesiae*, di fronte all'Impero, alla condizione dei *regna* e delle *civitates* indipendenti di fatto, ma giuridicamente compresi entro l'ambito territoriale delle *terrae Imperii*. È solo all'infuori delle *terrae Ecclesiae*, che assume valore e significato la caratteristica contrapposizione bartoliana di una indipendenza *de facto* ad una universale sovranità *de iure* dell'Impero (1). E, inoltre, per ciò che riguarda la descrizione dei veri e propri rapporti fra Papato e Impero, potrebbe osservarsi che l'A., che pure preziose constatazioni offre sui precedenti storici e dottrinali del sistema bartoliano della coordinazione o armonica concordanza, mostra di non avere sufficiente coscienza della scarsa originalità del sistema stesso. Non solo invero la concezione bartoliana di rapporti fra Impero e Papato non è, come intravide l'A., originale di fronte alla tradizione pubblicistica e giuridica anteriore, se non in quanto ne attenui la tendenza nettamente imperialista o anticurialista, senza abbracciarne o seguirne l'opposta tendenza pontificia o papale; ma è da aggiungere che neppure in questa attenuazione o contemperamento di ambedue le teorie esclusiviste, è da vedersi una nota veramente e propriamente personale di Bartolo. La sua dottrina rappresenta, su questo punto, nient'altro che quella che potrebbe dirsi l'opinione media o comune degli Italiani del suo tempo, quale risulta, oltre che dai suoi scritti, dagli scritti di molti altri giuristi, o contemporanei o immediatamente posteriori a Bartolo, e, in genere, di quasi tutti i pubblicisti italiani dalla metà del secolo XIV alla fine del secolo XV e più avanti (2).

Più interessanti e su parecchi punti conclusive sono le pagine che l'A. dedica ai *regna* e alle *civitates* — e sopratutto a queste — *Imperium de facto non recognoscentes*. Al qual proposito, il merito principale dell'A. sta nell'aver ben compresa la importanza fondamentale della formola bartoliana *civitas* (o *regnum*) *Imperium de facto non recognoscens habet in se ipsa imperium* o *est sibi prin-*

(1) Vedi su ciò il mio *Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento*, Bologna, 1913, pp. 76 e segg.

(2) Cfr. *Impero e Papato*, cit., pp. 55 e segg.

ceps; e nell'avere perciò sull'analisi di quella formola saldamente impostata la sua trattazione. In quella formola — e non nella sola prima parte di essa — si concreta la soluzione data da Bartolo al problema che già dagli inizi della glossa aveva preoccupato la coscienza giuridico-politica italiana: conciliare al lume della teoria e del diritto la effettiva indipendenza o sovranità politica di gran parte delle *civitates* d' Italia e dei regni dell' Europa occidentale con l'asserita uguale sudditanza delle une e degli altri alla universale sovranità dell' Impero. Il problema è risolto da Bartolo nel modo più semplice; è risolto in quanto è posto. Bartolo non si propone il quesito teorico se e come una *civitas*, che sia sempre *de iure* soggetta all' Impero — e non potrebbe non esserlo in quanto sia cristiana e cattolica e non faccia parte delle terre *donatae Ecclesiae* — possa non riconoscerne di fatto l'autorità: o, meglio, se lo propone in via subordinata: e muove innanzi tutto da una constatazione di fatto: dalla constatazione che ogni *civitas super. non recognosc.* è, per qualsiasi motivo politico e giuridico essa sia tale, e perciò, solo che essa è tale, un piccolo Impero in miniatura: non v'ha cioè attributo proprio dell' Impero che non possa, nel suo ambito territoriale, applicarsi ad essa. La quale constatazione si presenta come il risultato sintetico della acuta determinazione analitica di una serie di dati di fatto particolari: quali sono l'applicazione ad ogni *civit. super. non recognosc.* del termine *res publica* e delle relative conseguenze giuridiche (pp. 116-19); il godimento per parte di essa *civitas* di tutti i diritti inerenti al *fiscus* (pp. 120-22); l'esercizio diretto del *merum et mixtum imperium* e di tutto il complesso di facoltà e di poteri che nel linguaggio tradizionale vengono normalmente compresi entro la generica denominazione di *merum et mixtum imperium* (pp. 123-34); la facoltà di legiferare, nella forma statutaria, *prout sibi placet*, non solo cioè su materie *ad amministrationem rerum*, ma anche su materie *ad causarum decisionem pertinentes*, e persino su materie normalmente tenute come *reservata* all' Impero (pp. 135-53): il diritto, infine, di reggersi da sè e con quella forma di governo interiore che al *populus* della *civitas* sembri conveniente adottare (pp. 154-60): analisi e sintesi che hanno ora trovato nel Woolf — dopo i fondamentali, per quanto necessariamente frammentari accenni del Gierke (8), dell'opera del quale l'A. avrebbe

---

(1) Vedi Gierke, *Deutsche Genoss.*, III, pp. 357 e segg., 381 e segg., 436 e segg., 457 e segg., 637 e segg.

potuto assai più utilmente giovarsi di quanto in realtà non faccia — il primo diligente interprete e ricostruttore. Qui sta, anzi, a parer mio, il più originale e importante contributo del Woolf alla esposizione sistematica del pensiero politico bartoliano: contributo che avrebbe potuto essere più completo e definitivo, ove l'A. non avesse del tutto trascurato un problema, che ha pure una particolare importanza, oltre che per la conoscenza della dottrina di Bartolo, per la storia del diritto pubblico italiano del Rinascimento: sino a qual punto le *civitates* d'Italia — e più specialmente dell'alta e della media Italia — potessero in realtà considerarsi come *super. non recognosc.* o *sibi principes* nel senso e nell'estensione data da Bartolo alla formola. V' ha invero un istituto tutto caratteristico del diritto pubblico italiano della Rinascenza — il *vicariato* imperiale — a cui l'A. accenna solo di sfuggita e senza rilevarne il significato e il valore, e che può indurre a questo proposito in dubbi che l'esposizione dell'A. è ben lungi dal risolvere (1).

Nè certo può dirsi che l'A. abbia saputo trarre dalla formola stessa tutto il frutto che avrebbe potuto per la ricostruzione, da lui pure tentata, specialmente sulla base del commento bartoliano alla legge del *Digesto* sui *Decreta ambitiosa* dei Decurioni (2), e sui trattati politici, del diritto pubblico interno delle singole *civitates sibi principes* (pp. 162-203). Sovrattutto manchevole, da più punti di vista, appare l'esposizione, affatto letterale ed esteriore, del *De regim. civit.* e del *De Tyrannia*, dei quali trattati, fondamentalissimi, l'A. neppure sospetta gli intimi rapporti logici ed in modo inadeguato esamina le fonti storiche e dottrinali (3).

Alla esposizione della teoria politica di Bartolo, l'A. fa seguire, a giustificazione — com'egli stesso dice (p. 208) — del posto centrale da lui assegnato all'idea dell'Impero nella ricostruzione di quella teoria, un lunghissimo capitolo — che occupa quasi la metà del libro (pp. 208-383) — in cui egli, prendendo in esame tutta la letteratura pubblicistica tedesca, francese e italiana dalla caduta degli Svevi alla metà circa del secolo XIV, dimostra come l'idea dell'Impero fosse stata sempre imprescindibilmente presente

(1) Vedi anche su ciò *Impero e Papato*, pp. 144 e segg.

(2) Lib. IV, *Dig.*, 50, 9.

(3) Cfr. la mia *Introduzione storica* alla edizione critica del *Tractatus de Tyranno* di Coluccio Salutati, Berlin, Rothschild, 1914, pp. 63 e segg.

a quella letteratura: come, anzi, la caduta degli Svevi e il conseguente fallimento della restaurazione imperiale avessero, dando luogo ad un persistente dissidio fra l'asserita continuità dell'Impero e dell'autorità imperiale e la crescente affermazione delle singole autonomie nazionali, determinato in quella letteratura il sorgere di un vero e proprio problema, di importanza teorica e pratica insieme, del quale l'A., in pagine certo notevoli, per diligenza ed esattezza di informazione e di ricerca spesso direttamente condotta sulle fonti, per chiarezza di esposizioni, per opportuna e talora originale copia di raffronti e di richiami, espone le varie soluzioni nazionali — tedesca, francese, italiana — e la soluzione papale o curialista. La lunga e diffusa dimostrazione è senza dubbio superflua, in quanto miri, come parrebbe precipua intenzione dell'A., a giustificare l'esistenza dell'idea imperiale e di un problema dell'Impero anche nella dottrina politica di Bartolo: è invece assai utile, in quanto serve a meglio lumeggiare la particolare soluzione offertane da Bartolo e a fissarne i precedenti e le fonti: e ben più utile sarebbe, se l'A. avesse fatto, come in realtà richiedevano la logica e la economia del libro, precedere anzichè seguire il capitolo sul problema dell'Impero alla esposizione sistematica della dottrina bartoliana. Ciò nonostante, in questo capitolo, possono indicarsi alcune delle pagine più interessanti di tutto il libro, specialmente verso la fine di esso, là dove l'A. tenta per la prima volta una storia, se pure incompleta e in parte inesatta, della formola *civit. super. non recognosc. est sibi princeps* (pp. 367-81) (1): e a rapidi se non sempre sicuri tratti delinea i rapporti correnti fra la concezione della *civitas*, come Stato-città indipendente o particolare, presupposta da quella formola, e la concezione della *civitas* quale appare propria, da S. Tommaso in poi, di tutta la tradizione pubblicistica aristotelica (pp. 226-72; 350-64). Al qual proposito, se un torto all'A. è da attribuirsi, si è di essersi fermato a mezzo e di non aver saputo trarre dalle proprie constatazioni le conseguenze che avrebbe potuto. Se infatti può dirsi sostanzialmente vero essere, come l'A. afferma (pp. 382 e segg.), lo Stato particolare o territoriale moderno insieme la *civitas perfecta et per se sufficiens* aristotelica e lo Stato imperiale romano, non è altrettanto vero

---

(1) Vedi in questo stesso fascicolo dell'*Archivio Storico* la mia nota su *L'origine francese di una nota formola bartoliana.*

che, come l'A. sembra supporre, lo Stato moderno risulti dunque da una posteriore fusione tra la *civitas* della tradizione aristotelica, non ancora prima di Bartolo liberata dalla pregiudiziale dell'Impero universale, e la *civitas sibi princeps* di Bartolo. La fusione — affermo ciò che potrà meglio esser dimostrato altrove — è già più che presupposta nella dottrina di Bartolo: lo Stato moderno è già in germe — solo in germe s'intende — contenuto nella *civitas super. non recognosc.* e *sibi princeps*-bartoliana. Del resto, può forse notarsi che il titolo del libro del Woolf, per quanto si riferisce alla posizione di Bartolo nella storia del pensiero politico medioevale, promette più di quanto in effetto l'A. mantenga. Non solo non sempre è facile discernere nella ricostruzione dell'A. quanto vi sia nelle dottrine del giurista italiano di semplicemente tralaticio e quanto di veramente nuovo ed originale: ma sarebbe quasi del tutto vano cercare nel libro se ed in che limiti le teorie bartoliane — o alcune di esse — abbiano potuto porgere lo spunto per più larghi e profondi sviluppi ai successivi pensatori politici dell'Europa occidentale. Ora la originalità e la efficacia storica di uno scrittore politico — specie se si tratti di uno scrittore le cui opere abbiano a lungo goduto così indiscussa autorità e così larga diffusione quali quelle di Bartolo — non vanno considerate soltanto alla stregua di quanto lo scrittore abbia di fatto e definitamente aggiunto con le proprie teorie alla tradizione anteriore, ma anche alla stregua di quanto le sue teorie abbian potuto essere suscettive di deduzioni e di applicazioni per gli scrittori e i pensatori successivi. La storia del pensiero politico — come d'ogni forma di manifestazione del pensiero umano — è tutta una ininterrotta catena, di cui ogni anello vale in quanto serve a legare gli anelli anteriori ai posteriori. Da tal punto di vista, la posizione che è da assegnare a Bartolo nella storia della tradizione e della letteratura pubblicistica è ben più notevole ed importante di quella che sembra potersi desumere dal libro dell'A. Bartolo fu infatti uno dei più efficaci e diretti preparatori o precursori delle teorie dei Monarcomachi, e, in genere, di quelle dottrine giusnaturalistiche di cui troppi degli storici moderni, dal Gierke in poi, ebbero il torto di vedere la prima affermazione matura e cosciente, dopo gli sporadici accenni classici e medievali, soltanto nei pensatori dei secoli XVII e XVIII, dall'Althusius a Grozio. Non senza ragione il Solmi, recensendo, or non è molto, la mia edizione del trattato colucciano *De Tyranno*, affermava che le teorie del diritto naturale avevano già dato nel rinascimento ita-

liano le prove della più completa maturità, e che perciò il libro del Gierke sull'Althusius appare ormai tutto da rifare (1). In questa nuova storia del pensiero giusnaturalistico, che vogliamo augurarci non troppo lontana, Bartolo occuperà certo uno dei primi posti.

Cagliari. FRANCESCO ERCOLE.

JOSEPH ŠUSTA, *Die Römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV.* — Vierter Band, Wien, A. Hölder, 1914; pp. xx-616.

Degli altri tre volumi di questa serie fu già parlato nel nostro *Archivio* (2).

Il presente volume quarto e ultimo abbraccia i documenti che vanno dal 20 maggio al 4 dicembre 1563. La divisione, la distribuzione, il metodo, l'ampiezza delle ricerche, la diligenza sono sempre uguali e ugualmente lodevoli. Anche qui i documenti sono divisi in due serie. La prima, *Akten* (pp. 1-456), contiene il carteggio scambiato tra la Curia di Roma, della quale era capo Pio IV e segretario il cardinale Borromeo, e i legati del Concilio. La seconda, *Beilagen* (pp. 458-588), contiene documenti sussidiari della Curia, di nunzi, di legati, di ambasciatori, di cardinali, di vescovi; e particolarmente la corrispondenza della Curia col card. Prospero Santa Croce, nunzio in Francia, e col card. Alessandro Crivelli, nunzio in Ispagna.

A ciascun documento seguono lunghe note illustrative, nelle quali tutte le questioni e i fatti ricordati nel testo sono largamente chiariti con grande abbondanza di documenti e di citazioni.

Dei personaggi che abbiamo incontrati nei precedenti volumi due principalmente sono sostituiti: il segretario pontificio Tolomeo Galli, cardinale di Como, al quale sottentra il card. Carlo Borromeo, autore delle lettere dalla Curia; e il morto card. di Mantova Ercole Gonzaga, primo legato del Concilio, al quale succede nella legazione il card. Giovanni Morone modenese. Anche questi, come primo legato, riservò a sè la cura della corrispondenza con

(1) Vedi in *Archivio storico italiano*, disp. 4ª del 1914, p. 416: cfr. per i rapporti fra le teorie dei Monarcomachi e il concetto bartoliano della tirannide, *Introduzione* al *De Tyranno* di COLUCCIO SALUTATI, pp. 173 e segg..

(2) 1905, Serie V, tomo XXXVI, pp. 410-12; 1911, tomo XLVII, pp. 439-43.

Roma; e tutte, o quasi, le lettere di questo volume, comprese quelle che vanno sotto il nome generico di legati, furono fatte su minute stese da lui o da lui rivedute. Per le corrispondenze generali si servì egli pure, come già il suo predecessore, di Camillo Olivo di Mantova, capo della cancelleria dei legati; per le particolari, del suo primo segretario Filippo Gheri, vescovo d'Ischia. La parte avuta e l'attività spiegata dal Morone in questi ultimi mesi del Concilio fu veramente grande. Ed è vanto per lui, che già ai tempi di Paolo III aveva dato principio al Tridentino, l'averlo guidato in porto presiedendo a questa « tanto celebre convocazione di padri, che forse non vi sarà tale per molte centenara d'anni » (p. 455).

Il volume comprende le ultime tre sessioni del Concilio, del 15 luglio, 11 novembre e 3-4 dicembre. Nell'ultima si lessero anche i decreti pubblicati sotto Paolo III e sotto Giulio III e si finì il Concilio. Il papa si affrettò ad approvarlo.

Furono questi i sette mesi più laboriosi e travagliosi del Concilio.

Anche ora i padri ebbero ad óccuparsi di molte questioni secondarie o estranee: delle contese di precedenza tra gli ambasciatori di Francia e di Spagna; della revisione dell'Indice dei libri proibiti compilato sotto Paolo IV; della istituzione di seminari nelle singole diocesi; delle richieste che si desse il voto ai procuratori dei vescovi assenti, « cosa di gran momento e di molta conseguenza » (p. 4); dell'inopportunità di introdurre nel Milanese l'inquisizione al modo di Spagna; di Vincenzo Marchesi, notaio di Bergamo, e di Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, imputati di eresia, rimessi al giudizio del Concilio e dal Concilio assolti; e di tante altre questioni.

Ma l'attività principale dei padri fu rivolta ad esaminare, preparare e pubblicare la dottrina e la riforma intorno agli ultimi due sacramenti dell'Ordine Sacro e del Matrimonio e intorno al Purgatorio, alle Indulgenze, al culto delle imagini, all'invocazione dei santi, alla riforma degli ordini monastici.

Non tutte queste materie furono esaminate a fondo; su alcuni punti maggiormente controversi, come sui matrimoni clandestini, si fecero lunghe disquisizioni e vivaci discussioni; su altri si sorvolò o si tacque di proposito per non urtare contro gli scogli e arrischiar di arrenare il Concilio. Anzi del Purgatorio, delle Indulgenze, delle imagini e dell'invocazione dei santi si trattò nella parte della riforma e non in quella dei dogmi (p. 412); e se ne

trattò di sfuggita e solo perchè non si dicesse che quell'augusta assemblea si chiudeva senza aver parlato di questi che erano tra i capi principali « dai quali sono nate per la maggior parte le heresie di quest'ultimi tempi nostri et le tante calamità et desolationi delle chiese » (p. 421).

Erano materie scabrose e difficili in se stesse; e a renderle anche più scabrose contribuivano le pretese dei principi. Ogni nazione aveva i suoi bisogni, le sue esigenze, e particolarmente la Spagna, la Francia, l'Impero; e quello che tornava utile all'una non piaceva all'altra (pp. 64 e segg.).

I legati si affaticavano per ottenere l'accordo, ma non sempre vi riuscivano. E sopra tutto esisteva un dissenso insanabile, che faceva capolino ad ogni momento, tra i rappresentanti di quelle nazioni e i legati del Concilio e il papa. I primi avevano la mira costante ad innalzare l'autorità del Concilio e dei vescovi per diminuire quella del papa: i secondi intendevano di riaffermare, e riaffermarono nel Concilio, l'autorità e la superiorità dei pontefici, che l'Umanesimo aveva minata, la riforma anglicana spezzata e il protestantesimo decisamente negata.

In tali difficoltà fu più di una volta ventilato il partito di trasferire il Concilio, o di sospenderlo, o di discioglierlo, o di chiuderlo (p. 256). E sempre si concludeva che la via migliore era quella di accelerare i lavori, evitare gli scogli e finirlo. Anzi a questo effetto il card. Borromeo scriveva ai legati fin dal 19 maggio che « pur che si habbi l'occhio a salvar l'autorità et dignità di S. B.ne et di questa santa sede, N. S.re haverà caro che senza consultar le cose seco le SS. VV. Ill.me risolvano da sè col concilio tutte le materie che occorreranno, dandone solamente conto a S. S.tà in quella forma che fanno gli ambasciatori degli altri principi. Il che credemo che gioverà assai ad abbreviar le materie et troncar le dilazioni » (p. 15). E più tardi, perchè il Concilio si finisse, consigliava di troncare le dispute inutili (p. 339) e di lasciare in disparte le restanti materie dei dogmi e della riforma e rimetterle al papa (pp. 378 e 400). Così, lavorando a due congregazioni al giorno, fu finito il Concilio il 4 dicembre 1563; e i padri tornarono alle loro case. Ma rimasero in sospeso molti punti di dottrina e sopra tutto della riforma. E nominatamente non si fece nulla della riforma dei principi secolari, anche perchè i principi, pur dicendo di desiderarla, non la volevano; e si lasciò in disparte la riforma della Curia e dei cardinali, tra perchè il papa desiderava di farla da sè e, solo per evitare di peggio, si sarebbe sobbarcato a la-

sciarla fare dal Concilio, tra perchè i principi nel domandarla miravano ad ingerirvisi poi direttamente e ad abbassare l'autorità del papato e del Sacro Collegio.

Ad ogni modo le deliberazioni del Tridentino furono molte e molto importanti. E immensi furono i suoi effetti sulla Chiesa e sulla società; effetti che durano tuttavia.

Così è compiuto il poderoso lavoro del Šusta, fatto per incarico della *Kaiserliche Akademie der Wissenschaften* di Vienna. Solo quando anche la *Görres Gesellschaft* abbia condotto a termine la pubblicazione dei *Diari* e degli *Atti* del Concilio, sarà possibile accingersi a scrivere seriamente la storia del Tridentino. E sarà certamente opera di lunga lena e di molta fatica.

Venezia. LUIGI CARCERERI.

NECROLOGIA

AMEDEO CRIVELLUCCI.

Ho ancora oggi vive nella memoria la prima e l'ultima volta che io vidi Amedeo Crivellucci: la prima volta a Pisa, sulla cattedra, in quell'aula lunga e semioscura, a sinistra di chi entra all'Università, che certo ricordano con me quanti lo ebbero a maestro; l'ultima volta a Roma, nella sua casa di Borgo Nuovo, in mezzo ai libri che già coprivano le pareti della sua stanza di Pisa e che gli erano stati di aiuto per i suoi studi intorno alla Chiesa e allo Stato: aveva davanti a sè, sul banco, le bozze dell'edizione di Landolfo Sagace (1).

Mi apparve la prima volta ancor nel pieno vigore della sua operosità, nell'esercizio augusto dell'insegnamento, al quale pareva conferire solennità la stessa figura fisica di lui; l'ultima volta lo vidi già declinante verso la vecchiezza, come stanco e affaticato, con negli occhi una malinconia mal

(1) Con la edizione di Landolfo Sagace (*Historia Romana*, Roma, Istituto Storico Italiano, 1912-13, voll. 3) il Crivellucci costruì le basi a quella, definitiva, della *Historia Romana* di Paolo Diacono, anch'essa oggi compiuta per merito suo. Purtroppo ci ha lasciato non finita la edizione della *Historia Langobardorum*. Vedi in questo *Archivio*, disp. 4ª del 1914, pp. 375 e segg., l'autorevole recensione del prof. Cipolla, il quale conclude il suo scritto affermando che « l'edizione di Landolfo Sagace.... può èssere citata a modello, per ogni rispetto ».

celata, ma sempre lo stesso: sempre lo stesso studioso onesto e serio, sempre lo stesso galantuomo dal cuore d'oro e dall'anima pura. Tra questi due estremi incontri quante altre volte ebbi la fortuna di ascoltarlo dalla cattedra o nei familiari colloqui! e non lo trovai mai inferiore a se stesso; e non ebbi mai neppure un dubbio fugace di vederlo deviare, sia pure involontariamente, per le passioni che tutti gli uomini, anche i più saggi, hanno nel cuore, dal cammino dritto e sicuro che la sua onesta fierezza gli aveva tracciato.

Tale fu l'uomo; e questa non è postuma lode, che l'ufficio stesso del commemorare porti all'esagerazione, ma verità che trova il consenso di tutti gli scolari del Crivellucci, di coloro cioè che più lo conobbero e lo compresero.

Egli è morto quando l'Italia attraversava ancora un torbido momento della sua vita politica, e noi vivevamo fra le agitate incertezze di una neutralità che pareva durar troppo a lungo. Meglio sarebbe stato per lui, se aveva da morire, che la vita gli fosse d'un tratto mancata in faccia al nemico, contro il quale era suo generoso intendimento combattere. Nell'ottobre 1914 infatti (e pochi giorni dopo, il 14 novembre, doveva lasciarci per sempre!) egli si era presentato al Distretto militare di Roma e aveva dichiarato che, in caso di guerra, avrebbe voluto essere richiamato nell'esercito. Colla più giovane e miglior parte de' suoi studenti il vecchio professore avrebbe chiuso i libri, posata la penna e, ringiovanendo di alcuni decenni, sarebbe tornato l'ufficiale di un tempo. Vengono spontanei alla memoria gli eroismi universitari del '48 e la magnifica coorte di Curtatone e Montanara, che mosse da quella stessa Università dove il Crivellucci fu prima alunno, dal '70 al '74, poi professore dall' '85 al '906.

Alla cattedra di Pisa egli salì assai giovane, all'età di trentacinque anni, essendo nato in Acquaviva Picena il 13 di aprile 1850 (1). L'opera sua scientifica era fino da allora così

(1) Riunisco qui alcuni dati biografici, comunicatimi dalla gentile Signora Brunst, vedova Crivellucci: « Destinato alla carriera ecclesiastica, studiò da ragazzo, per circa due anni, nel Seminario di Ripatran-

notevole da giustificare pienamente il resultato del concorso per cui gli erano aperte le porte dell' Università pisana. Aveva pubblicato la monografia che tratta *Del Governo popolare di Firenze e del suo riordinamento secondo il Guicciardini* (1); si era occupato de *La controversia della lingua nel Cinquecento* (2) e de *I primi saggi della storiografia fiorentina* rendendo ragione delle pubblicazioni dello Scheffer-Boichorst e del Hartwig (3); nel 1885 aveva dato alle stampe un volume della sua poderosa *Storia delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa* (4). Il secondo (che è il primo per l'ordine cronolo-

---

sone. Percorse gli studi secondari a Bologna, ove conseguì la licenza liceale nel 1869. Si inscrisse alunno della Facoltà di Lettere di Pisa, ove frequentò anche alcuni corsi giuridici, e si addottorò nel 1874. Nel 1875 fece il servizio militare come volontario di un anno, e fu nominato sottotenente di complemento. Nel 1876 riuscì vincitore di una borsa di studio all'estero e si recò nelle Università di Lipsia e di Berlino. Nel 1877 fu nominato supplente di Storia e Geografia nel R. Liceo di Siena; indi reggente in quello di Sassari, ove stette tre anni. Dal 1880 al 1881 insegnò Storia nel R. Liceo Vittorio Emanuele di Palermo; dal 1881 al 1885 nel R. Liceo Umberto I di Roma. Nel novembre 1885 divenne professore straordinario di storia moderna nell'Università di Pisa in seguito a concorso; il 20 giugno 1889, ordinario. Il 1º luglio 1896 fu nominato delegato della R. Deputazione di Storia Patria delle Marche presso l'Istituto Storico Italiano. Il 13 luglio 1902 socio corrispondente della R. Accademia dei Lincei. Il 22 luglio 1903 ottenne il diploma di benemerenza della " Dante Alighieri ". Nello stesso anno fu eletto presidente della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche. Nel 1907 fu chiamato alla cattedra di Storia moderna nella R. Università di Roma. Dal 1911 al 1913 fu Preside della Facoltà di Lettere presso la medesima Università. Nel 1913, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ».

(1) È la tesi presentata per l'esame di abilitazione alla R. Scuola di Pisa (Pisa, Nistri, 1877).

(2) Il lavoro è inserito in *Il R. Ginnasio Liceo Azuni di Sassari nell'anno scolastico 1878-79,* Sassari, 1880.

(3) Roma, 1882.

(4) E precisamente il vol. II (*Dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente alla fine del Pontificato di Gregorio Magno*), Bologna, Nicola Zanichelli, 1885. È da considerarsi preparazione e preambolo al volume la breve memoria *Delle Relazioni tra lo Stato e la Chiesa nel Medio Evo,* inserita in *Il R. Liceo Vittorio Emanuele di Palermo nell'anno scolastico 1880-81,* Palermo, 1882, pp. 1-93.

gico della materia) uscì l'anno di poi (1), ma senza dubbio fu pensato e scritto quando il Crivellucci era ancora insegnante di scuole medie e doveva lottare con la scarsezza del tempo e dei mezzi da mettere a profitto per le ricerche.

Son questi i lavori che costituiscono il primo periodo della sua operosità di studioso. La monografia che considera e colorisce l'ultima pagina di Firenze repubblicana, a chi la legga oggi dopo i recenti lavori sulla estrema crisi costituzionale della città toscana, sugli storici e politici del tempo e specialmente sul Machiavelli e sul Guicciardini, appare certo invecchiata. Si può anche osservare che quel rapido sguardo, dato dal Crivellucci al progressivo svolgersi delle istituzioni fondamentali della Repubblica e ai principî politici generali a cui si informarono, è pieno di lacune e di deficienze; ma intanto è notevole che un giovane, nel 1877, al contrario di quel che faceva la generalità degli storici, preferisse guardare alle vicende interne di uno stato-città, anzichè ai fatti esteriori della sua vita politica, imitando in questo il Villari, che da più di un decennio, sulla cattedra fiorentina, parlava degli antichi secoli del Comune, studiandone l'interna struttura, la vita sociale, il commercio, l'economia.

L'Autore, specialmente nella seconda parte del succoso lavoro, mostra piena conoscenza dei politici e degli storici che precederono il Guicciardini o al Guicciardini furono contemporanei; e ad ogni poco, a contraddire gli studiosi che lo hanno preceduto e a dimostrare che il governo di Firenze, ordinato secondo avrebbe voluto il Guicciardini, non può considerarsi, per que' tempi, governo ristretto e oligarchico, insiste sul diverso modo di intendere lo Stato, la libertà, il governo, allora ed ora, e sulla necessità di non giudicare fatti e istituzioni de' secoli passati con le idee che son proprie del nostro.

---

(1) Vol. I: *Dai primi tempi del Cristianesimo alla caduta dell'Impero Romano d'occidente,* Bologna, N. Zanichelli, 1886. — Come Appendice a questo volume il Crivellucci pubblicò più tardi la monografia che tratta *Della fede storica di Eusebio nella vita di Costantino,* Livorno, tip. Giusti, 1888, pp. 145.

Così, fino dalla giovinezza, si rivelava in lui quel senso vivo di storicità che più tardi avrebbe rifulso nelle sue lezioni universitarie, metodiche e esatte, preparate di lunga mano, tutte nutrite di prove, sicchè apparivano mirabili per organicità ed armonia; ma anche ravvivate da rapide osservazioni e giudizi di carattere più generale, che si imprimevano indelebili nella memoria dei giovani. Ricordo a questo proposito come durante una discussione all'Università uno scolare che sembra avesse infiorato un suo lavoro manoscritto di troppe espressioni di meraviglia, si sentisse dire dal Crivellucci che ufficio dello storico è quello di spiegare gli avvenimenti, non di meravigliarsene.

Questo storicismo dell'ingegno del Crivellucci pervadeva ogni sua lezione e ogni suo scritto: esso appare qua e là anche nell'altro saggio, assai meno felice, pubblicato nell' '81, ma composto fin dal '72, dove si propone di chiarire l'origine della controversia intorno alla lingua; culmina nei volumi delle *Relazioni* e negli studi pubblicati in età più matura (1).

La questione della lingua, quando il Crivellucci prese a studiarla, accennava a un notevole risveglio, ed egli si propose di riandarne le vicende e di esaminarne lo svolgimento storico, perchè — si notino queste parole — « il solo fatto della persistenza, della vitalità della famosa questione dovrebbe far pensare che essa non è così futile come taluni vorrebbero far credere ».

Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa lo attrassero, può dirsi, fin da' suoi primi passi di studioso e poi lo sedussero tutta la vita, perchè un uomo della sua tempra, che a vent'anni aveva veduto cadere il dominio temporale dei Papi

(1) Tra questi, mi piace ricordare i seguenti, riguardanti la storia delle sue Marche e della nativa Acquaviva: *I codici della libreria raccolta da S. Giacomo della Marca nel Convento di Santa Maria delle Grazie presso Monteprandone*, Livorno, Giusti, 1889; — *Una Comune delle Marche nel 1798 e '99 e il brigante Sciabolone*, con documenti inediti e tavole fototipiche, Pisa, 1893, pp. 282; — *Notizie e documenti sul Castello di Acquaviva Picena* (nella *Guida della prov. di Ascoli Piceno*, dedicata al Club Alpino).

e durante la giovinezza aveva assistito all'incrociarsi delle dispute e al fiammeggiare delle passioni intorno all'evento memorando e ai rapporti tra il Papato e l'Italia ricostituita a nazione, dovè sentire il bisogno di ricercare anche nel passato quei rapporti e di ricollegarli, per mille fila, al presente.

Non erano del tutto spenti, allora, i ricordi del neo-guelfismo e delle concezioni storico-politiche che lo avevano accompagnato; di contro continuavano a vivere e a scrivere pagine non periture storici avversi al papato regio, da essi combattuto prima e dopo il '70 non solo nel presente, ma nella sua stessa evoluzione storica. Colpire il Papato nella sua storia voleva dire per essi colpirlo nella sua vita, troncare una tradizione, distruggere per sempre un'illusione pericolosa. Molti scrittori del Risorgimento — giova ricordarlo — avevan veduto nella Chiesa, attraverso secoli di barbarie, la fiaccola viva di una civiltà tutta nostra, e molti, pensosi dei futuri destini della Patria ancor divisa e aggiogata allo straniero, avevan sognato il Pontefice a capo di una confederazione, che ci avrebbe dato finalmente un'indipendenza. Questo sogno politico, che tutta una serie di scrittori persegue per più di mezzo secolo dal conte Napione al Gioberti, era tramontato assai presto, ma ad esso, col prevalere dell'idea unitaria, era seguìta la cosiddetta *questione romana*. Aperta la breccia di Porta Pia, e ricongiunta Roma all'Italia, non per questo cessò il fermento degli animi, il cozzo delle opposte tendenze; sicchè il problema storico-politico del papato rimase in tutta la sua interezza, e gli uni si sforzarono di dimostrare che la Chiesa conservò sempre contro i barbari e gli invasori il sentimento della romanità e dell'italianità, che la sua storia fu, a dir così, centro alla nostra storia; gli altri sostennero, risalendo fin alle origini, che essa fu sempre indifferente, avversa anzi ai doveri verso lo Stato, e che un papa, si chiami pur Gregorio Magno, porrà sempre la Chiesa al di sopra dello Stato, e di conseguenza al di sopra della patria: s'illuse Costantino quando pensò di fare della Chiesa un'alleata dell'Impero, e alla distanza di secoli s'illusero quegli Italiani che ebbero fede in Pio IX.

Avvenne così che si trovassero ancora in contrasto scrittori « guelfi » e scrittori « ghibellini »: il Crivellucci fu di questi, e fu uno degli ultimi, chè ormai, ai nostri giorni, nuovi problemi affaticano coloro che dalla vita presente sono tratti a considerare determinati problemi di quella passata.

Se dunque taluno, per lodare il Maestro, affermasse che le pagine delle *Relazioni* non risentono o risentono poco di questo « ghibellinismo » del loro Autore, direbbe cosa non vera. Il Crivellucci, studiando in quest'opera i rapporti politici e giuridici tra l'autorità temporale e la spirituale negli ultimi tempi dell'Impero d'occidente e nei primi del Medio Evo « con l'occhio sempre fisso all'età presente », e dal passato tentando di cavar luce allo studio della questione ne'tempi moderni, non tiene il debito conto della profonda evoluzione che il concetto di Stato ha subito attraverso i secoli fino a noi. E da' suoi stessi convincimenti politici e dalla tesi che ne deriva è spinto a mettere in luce soprattutto gli errori e le colpe della Chiesa, a indugiarsi sulla sottomissione che essa si sforzò sempre di imporre allo Stato, sulla costrizione alla quale piegò le coscienze; ed è naturalmente tratto non solo ad adombrare i vantaggi che dalla Chiesa derivarono al mondo, ma anche a non riconoscere che il potere temporale, nato per necessità storica, divenne insopportabile e fu di impaccio e di danno al mondo, non tanto nel Medio Evo, quanto assai più tardi, e soprattutto dopo il Rinascimento e la Riforma, allorchè le ragioni per cui era sorto e per cui era stato necessario alla funzione della Chiesa erano scomparse, e con l'affermarsi della coscienza moderna e con il saldo costituirsi dello Stato moderno, assai diverso da quello che esisteva sotto le forme dell'Impero, un radicale mutamento era avvenuto nelle basi stesse della società.

In un suo discorso accademico (1) il Crivellucci protesta contro gli esaltatori di Roma papale alleata dei Comuni contro l'Impero. « Non vedono — osserva — che ora combatteva non per i Comuni e per le loro libertà, ma per sè contro

(1) *La tirannide sacerdotale*, nell'*Annuario della R. Università di Pisa per l'anno accademico 1907-8,* pp. 19-63.

l'Impero ». È verissimo, nè le cose potevano andare diversamente: ma è altrettanto vero che le libertà comunali (e i Comuni sono un primo passo verso lo Stato moderno) poterono aver ragione dell'Impero anche per l'aiuto che ad esse portò la Chiesa, la quale, sia pure egoisticamente, cooperava contro l'Impero a rafforzarle.

Del resto il Crivellucci, nella sua onesta coscienza, ha dichiarato egli stesso nella prefazione al volume III: « Non io certamente dirò di avere scritto questa storia, specialmente la seconda parte del volume terzo, *sine ira et studio;* è storia di più che mille anni fa, ma è nello stesso tempo, per noi Italiani, anche storia contemporanea e non pretendo di averla scritta spassionatamente.... ».

Ma questa, che è senza dubbio una debolezza dell'opera sua, è anche, alla sua volta, una forza. Lo storico, se tale è veramente, sceglie sempre per campo delle sue indagini un soggetto che in un dato momento corrisponde a un particolare problema, di cui sente la contemporaneità nel suo spirito. Ora, il fatto che un problema sorga e si imponga alla nostra coscienza storica significa che essa si trova sotto l'influsso di cause varie che la portano a considerare passionatamente quel tal problema. Perciò non può esistere, in pratica, l'assoluta oggettività dello storico, se non a patto che la storia si tramuti in cronaca o in erudizione. Ma cronisti e eruditi, con la loro fredda imparzialità, non ci daranno mai nè le pagine vive che ci ha date il Crivellucci, decisamente avverso alla Chiesa, nè quelle, ugualmente vive, del Pastor, convinto assertore dei fasti del Pontificato romano. E sono storici tutti e due.

Ricordo e cito a memoria, del Crivellucci, i luoghi delle *Relazioni* dove ci fa assistere al contrasto tra il Paganesimo e la nuova società cristiana; il capitolo su Giuliano l'Apostata; l'altro, di notevole efficacia, dove dimostra come logicamente coloro che avevano negato il mondo fossero destinati a conquistarlo e il Servo de' servi avesse a divenire il *Dominus dominantium.*

Chi legga i volumi delle *Relazioni,* si accorge che il loro Autore ci ha dato un esempio di più del come si debba con-

cepire e scrivere il *libro*, nel senso classico della parola; ciò che purtroppo avviene sempre più di rado da parte dei nostri scrittori, i quali ci dànno spesso saggi di indiscusso valore, non mai, o quasi mai, il libro con la sua idea centrale, con il suo filo conduttore, con l'armonia delle parti e la signorile compostezza della forma. Sembra che la tradizione offertaci da uomini come l'Amari e il Villari si vada spegnendo: colpa forse più de' tempi che degli uomini; colpa di questo nostro vivere inquieto e affannoso, per cui alla rivista si preferisce il giornale e ai libri si van sostituendo opuscoli e volumi messi insieme con fretta dannosa. Opuscoli e volumi, dicevo, che spesso non riescono a nascondere il lavorìo di preparazione, irti di note che rivelano nell'autore l'assillante manìa di adoperare ogni sua scheda erudita, di far mostra di tutto quello che sa. In queste mende non cadevano i nostri storici di un tempo; nè vi cadde il Crivellucci, che pur si era accinto al lavoro con la esatta e compiuta conoscenza delle fonti e degli scrittori. Era tutta una serie di lavori poderosi, italiani e stranieri, che egli lesse e meditò senza che ne derivasse danno all'organicità e originalità del libro; tutta una selva di fonti greche e latine, di raccolte di diritto civile e canonico, in mezzo alle quali egli si mosse sicuro. Ne venne fuori un'opera che, nonostante i difetti, può ben dirsi fondamentale: il terzo volume di essa uscì molto più tardi, nel 1909 (1), con forme e procedimenti un po' diversi rispetto ai primi due e fu meno degli altri ricercato e discusso, non già perchè apparisse men buono, ma perchè è quasi tutto costituito dagli scritti che sui rapporti tra Stato e Chiesa e sull'origine del potere temporale avevano veduto la luce negli *Studi Storici*.

Questo periodico, fondato dal Crivellucci e dal Pais nel 1892 e poi diretto dal solo Crivellucci per quasi venti

---

(1) Pisa, Enrico Spoerri. — È diviso in due parti: parte I: *Da San Gregorio Magno a Gregorio II*; -- Parte II: *Da Gregorio II ad Adriano I.*

anni (1), rappresenta un'altra insigne benemerenza del Maestro verso i discepoli.

L'opera del professore universitario non può e non deve consistere soltanto nel salire la cattedra tre volte la settimana, nei giorni comandati dal calendario ufficiale, e nel ripetere un corso preparato più o meno bene, con più o meno di originalità: si potrebbe anzi dire che questa è la parte più appariscente e più esteriore, più accademica e più togata della sua alta missione, e perciò quella che ha minore importanza e più scarso valore. Il professore diventa davvero maestro quando, scesa la cattedra, sa confondersi tra i suoi scolari, si tramuta in consigliere e quasi in confidente di ognuno e di ognuno riesce a conoscere e mettere in valore la tempra e le latenti energie dell'ingegno.

Ora gli *Studi Storici* proprio a questo servivano: a sempre più alimentare la cordialità e la simpatia intercorrenti tra professore e scolari, a tener desti gli ingegni, a disciplinarli nell'abitudine del lavoro. Ognuno di noi, movendo i primi passi malcerti sulla via delle ricerche o tentando di metter sulla carta un giudizio su qualche recente pubblicazione, sapeva che ai suoi sforzi poteva arridere un primo successo, che gli *Studi Storici* avrebbero forse ospitato quelle sue prime pagine.

Ma la rivista, oltre questo suo alto valore morale, un altro ne ha, per la bontà intrinseca della materia. Io non posso qui addentrarmi nell'esame analitico del periodico, nè mettere in luce, come vorrei, l'importanza che ha avuto per la nostra cultura storica. E neppure posso esaminare i molti lavori che il Crivellucci vi pubblicò (2), talvolta uscendo

(1) Fu diretto anche dal Pais e si occupò, oltre che di storia moderna, di storia antica per quattro annate, fino a tutto il 1895. Col 1910 la Rivista, che prima pubblicava soltanto scritti del Crivellucci e dei suoi scolari, derogò al vecchio programma e allargò la cerchia dei collaboratori. Si aprì per tal modo una Nuova Serie, e da allora cooperarono alla Direzione del periodico il Romano, il Salvemini e il Volpe.

(2) Do qui, per ordine cronologico, l'elenco degli articoli e degli studi editi dal Crivellucci negli *Studi Storici*, omettendo le recensioni e le notizie bibliografiche:

Dei primi duchi longobardi del Friuli, I (1892), pp. 59 e segg. — *Se Pavia sia stata scelta a capitale del regno longobardo da Alboino*,

dal campo de' suoi studi preferiti, più spesso invece fermandosi sulla storia dei Longobardi, su questioni fondamentali o su particolari problemi delle relazioni tra Stato e Chiesa, e discutendo e polemizzando con insigni stranieri: col Seeck, per esempio, intorno all'Editto di Milano, con l'abate Duchesne a proposito dei vescovadi longobardi e delle origini dello Stato pontificio. Mi preme però di rilevare che gli *Studi Storici* hanno avuto il merito di trattare questioni alle quali altre riviste, troppo intese alle minuzie erudite, rimasero per gran tempo indifferenti ed estranee, e hanno non di rado considerato i fenomeni storici con maggior larghezza e novità di vedute, secondando e aiutando quel rinnovamento de' nostri studi, che ancor non ha vinto le ultime resistenze.

I (1892), pp. 86 e segg. — *Chiesa e Impero al tempo di Pelagio II e di Gregorio I nella politica verso i Longobardi*, I (1892), pp. 201 e segg., 345 e segg. — *L'editto di Milano*, I (1892), pp. 239 e segg. — *La battaglia di Faenza e il general Colli*, I (1892), pp. 370 e segg. — *Di un passo controverso di Paolo Diacono* (*Hist. Lang., I, 2*), I (1892), pp. 462 e segg. — *In che anno i Longobardi siano entrati in Italia*, I (1892), pp. 478 e segg. — *Ad. Lact. Inst. IV, 27 et Pseudo-Lact. de mort. persec. 10.*, II (1893), pp. 45 e segg. — *L'origine della leggenda del Monogramma e del Labaro*, II (1893), pp. 88 e segg., 222 e segg. — *La data della morte di Alboino*, II (1893), pp. 203 e segg. — *Il Falso-Lattanzio ed Eusebio nel racconto della guerra del 312 dipendono da Eumenio e da Nazario?*, II (1893), pp. 374 e segg. — *Durata dell'assedio di Pavia* (*569-572*), II (1893), pp. 396 e segg. — *L'antico catasto di Ascoli*, II (1893), pp. 493 e segg. — *Longobardica*, III (1894), pp. 118 e segg. — *Gli editti di Costantino ai Provinciali della Palestina e agli Orientali* (*Eus. V. C. II, 24-42 e 48-60*), III (1894), pp. 369 e segg., 415 e segg. — *La penitenza di frate Elia*, IV (1895), pp. 41 e segg. — *Intorno all'Editto di Milano* (*Risposta al prof. O. Seeck*), IV (1895), pp. 267 e segg. — *Le chiese cattoliche e i Longobardi ariani in Italia*, IV (1895), pp. 385 e segg., V (1896), pp. 153 e segg., 531 e segg., VI (1897), pp. 93 e segg., 589 e segg. — *La cronologia del Ducato di Benevento fino all'anno 742*, IV (1895), pp. 543 e segg., V (1896), pp. 3 e segg. — *Sulla migrazione del nome « Calabria ». Replica al prof. M. Schipa*, V (1896), pp. 69 e segg. — *Mathiae Palmierii pisani De bello Italico libri X*, VI (1897), pp. 251 e segg. — *Per la serietà letteraria* (*Alla « Rivista Storica Italiana » di Torino*), VI (1897), pp. 441 e segg. — *I documenti della « Vita Constantini »* (*Al prof. O. Seeck dell' Università di Greifswald*), VII (1898), pp. 411 e segg., 453 e segg. — *Il pontificato di Sabiniano, primo succes-*

Nelle pagine degli *Studi Storici* si dà notizia dei primi saggi del Labriola sulla concezione materialistica della storia; ivi il Gentile, nel '97, prendendo occasione da quei medesimi saggi e dalla disputa che ferveva anche in Italia per parte del Loria, del Croce, del Chiappelli, di C. F. Ferraris, del De Sarlo, ritrae i lineamenti della nuova concezione quale appare in Engels e in Labriola, e la considera e la valuta rispetto alla filosofia, concludendo essere « uno de' più sciagurati deviamenti del pensiero hegeliano » e domandandosi dubitoso fino a qual punto, « come semplice veduta metodologica » giovi « alla coscienza del comunismo critico »; ivi lo stesso Gentile, nel 1899, combatte magistralmente la tesi sostenuta contro il Croce dal Trojano e insiste sull'intrinseca relazione dell'arte con la storia, sulla profonda differenza onde ambedue si distinguono dalla scienza; più tardi contrasta al Salvemini sullo stesso argomento, e nel 1903 ana-

---

sore di Gregorio Magno, VIII (1899), pp. 203 e segg. — *Ad Martini I pontificis Ep. XV* (*Mansi, X, 853, A*), VIII (1899), pp. 253 e segg. — *Ad Pauli Diaconi Hist. Lang. III, 16*, VIII (1899), pp. 255 e segg. — *L'epistola rogatoria nel diritto ecclesiastico longobardo*, VIII (1899) pp. 501 e segg. — *Di alcune questioni relative alla vita di Paolo Diacono storico de' Longobardi*, IX (1900), pp. 3 e segg. — *La Chiesa di Roma e l'Impero nella questione monoteletica*. IX (1900), pp. 351 e segg. — *Delle origini dello Stato Pontificio*, X (1901), pp. 3 e segg., 289 e segg., XI (1902), pp. 37 e segg., 409 e segg., XII (1903), pp. 113 e segg., 413 e segg., XIV (1905), pp. 3 e segg. — *Stefano patrizio e duca di Roma* (*727-754*), X (1901), pp. 113 e segg. — *Ad Lib. Pont. eccl. Rom. v. Zach. c. 3, l. 16 et Cod. Car. epp. 1 et 2*, X (1901), pp. 331 e segg. — *Les Évêchés d'Italie et l'invasion lombarde*, [a proposito della pubblicazione così intitolata dell'ab. Duchesne], XIII (1904), pp. 317 e segg. — *Un'opera « De terminatione provinciarum Italiae » del secolo VII?*, XV (1906), pp. 115 e segg. — *Per la lealtà nella discussione scientifica* (*a Mons. Duchesne*), XV (1906), pp. 225 e segg. — *Ancora di una pretesa opera « De terminatione provinciarum Italiae » del secolo VII*, XVII (1908), pp. 283 e segg. — *Per l'insegnamento della Storia nelle Università e per la riforma della Facoltà di Lettere*, XVIII (1909), pp. 109 e segg. — *Una poesia di Paolo Diacono attribuita a Paolino d'Aquileia*. XVIII (1909), pp. 201 e segg. — *Un'altra poesia di Paolo Diacono attribuita a Paolino d'Aquileia*, XIX (1910), pp. 401 e segg. — *Una cantilena storica in volgare del principio del secolo XIII*, XXII (1914), pp. 244.

lizza il lavoro del Seignobos sul metodo storico applicato alle scienze sociali, nel 1910 quello del Ravà sul valore della storia di fronte alle scienze naturali e per la concezione del mondo; ivi, per merito soprattutto di un altro scolare del Crivellucci, il Volpe, che oggi può alla sua volta esser salutato maestro, compaiono numerosi lavori di piccola mole, ma di capitale importanza per la più intima comprensione del Medio Evo italiano, tutti magnificamente poggiati sopra la conoscenza larga e sicura della storia del diritto e dell'economia; ivi recensioni e rassegne bibliografiche a lungo meditate e tali da assurgere al valore di scritti originali, ove si criticano pubblicazioni intorno ai rapporti tra la proprietà e il lavoro, intorno al fenomeno della produzione dei beni nel Medio Evo; ivi finalmente, quasi ad ogni annata, articoli e saggi che, pur avendo carattere strettamente monografico e pur limitandosi a particolari punti di storia locale, rivelano lo sforzo lodevole di penetrare più a fondo nella complessa vita del passato e tentano felicemente di illustrare istituti giuridici e magistrature, classi sociali e associazioni artigiane, commerci e finanze.

Il Crivellucci raccoglieva per tal modo nel periodico da lui diretto i frutti del suo fecondo insegnamento; egli che dalla cattedra non cessava mai di inculcare ai giovani che volevan darsi alla storia « la necessità di seguire i corsi di materie amministrative, storico-giuridiche, economiche della vicina facoltà di legge ». Son queste, parole sue che si leggono in un articolo di data assai recente (1), dove, con una libertà di giudizio inconsueta a chi ha abitudini accademiche, parla dell'insegnamento della storia e della riforma delle Facoltà di Lettere. Egli parte dal concetto che il metodo della ricerca, così per il greco come per il latino, così per la storia moderna come per quella antica è, in fondo, lo

(1) L'articolo, riprodotto negli *Studi Storici* (XVIII, 1909, pp. 109 e segg.), vide per la prima volta la luce nei *Nuovi Doveri* del 31 ottobre 1908. È in forma di lettera al Volpe, e risponde al questionario dello stesso Volpe sulla riforma delle Facoltà.

stesso, perchè cambiano soltanto la materia e gli strumenti del lavoro; e propone di dare una maggiore libertà agli studenti: libertà: « non solo di rendere biennali i corsi triennali e annuali i biennali, ma anche di sopprimere affatto qualche corso e boicottare qualche professore, fosse pure insegnante di materia fondamentale per la laurea che volessero prendere ». E poichè questa libertà potrebbe portare di conseguenza che alcune scuole divenissero deserte, altre invece affollate, il Crivellucci è ben lungi da spaventarsi per questo. « Ora supponiamo — egli scrive — che un professore rimanesse senza scolari, appunto perchè questi trovano perfettamente inutile il suo insegnamento. Ecco due splendidi resultati ottenuti: 1) i giovani, non più forzati a quel corso, avrebbero trovato da impiegar meglio il loro tempo; 2) dopo qualche anno di prova quel professore, quando non ne vedesse da sè la convenienza, potrebbe essere invitato a prendersi il ben meritato riposo ». Parole chiare, di cui il valore si accresce quando si pensa che le ha scritte un professore ordinario. E poco prima aveva osservato: « tutti gli insegnamenti... devono aver carattere scientifico, prevalentemente monografico, senza escludere lezioni generali e sintetiche, ma sempre proporsi per fine di addestrare i giovani nell'uso del metodo e dei ferri del mestiere; devono essere esempi pratici di ricerche proprie ed altrui, se brevi, diverse e molteplici tanto meglio; coll'indicazione preliminare delle fonti e della bibliografia e dei repertorii occorrenti. Della cultura generale i fondamenti devono i giovani aver appreso nelle scuole secondarie; la completino colle letture che i professori sapranno loro suggerire. A tal uopo s'impara più da un buon libro che da un buon corso universitario.... ».

Proprio a queste norme, dettate nel 1908, egli si attenne sempre fin dal primo anno del suo insegnamento. E in quel primo anno, a Pisa, sulla cattedra di storia moderna, risuonò per suo merito una voce nuova. Vi era salito molti anni prima, a' tempi del Granduca, il Ferrucci, buon latinista ma impari all'insegnamento affidatogli; poi era rimasta a lungo deserta, finchè il Villari non l'aveva onorata troppo fugacemente. Al Villari, chiamato all'Istituto di Firenze, era suc-

ceduto il Ranalli, ottima pasta d'uomo, ma classicista feroce, tanto feroce che negava l'ingegno al Manzoni, il Ranalli, le cui lezioni dovevan rivelare, più che lo storico, il letterato pedante della vecchia maniera.

Anche il Crivellucci fu un classico, ma in un senso ben più alto e più umano: fu classico nella stessa concezione della vita; e classico lo dimostrano le sue celebrate traduzioni delle odi carducciane (1), la sua conoscenza del latino, sicchè fin negli ultimi anni si fidava di scrivere non solo correttamente, ma elegantemente nella lingua di Cicerone (2), il suo stile sempre sobrio e perspicuo. Ma la cultura classica non distruggeva, anzi rafforzava in lui quello storicismo dell'ingegno, che egli signorilmente profuse a vantaggio de' discepoli.

Perchè la dottrina delle fonti divenisse loro familiare, tradusse per essi una parte del Manuale del Bernheim (3); perchè si abituassero a lavorare su basi solide li incitò sempre a imparare la paleografia, a frequentare gli archivi, e la paleografia proclamò necessaria e obbligatoria per chi si dedica a storia anche in quel suo articolo dove pur si fece assertore di una maggiore libertà nella scelta dei corsi (4). Perchè non ai suoi scolari soltanto, ma a tutti gli studiosi

---

(1) *Sei odi barbare* di Giosue Carducci. *Versione latina*, Città di Castello, 1885.

(2) « Io mi fido di scrivere non solo correttamente, ma elegantemente una pagina di latino e anche di tradurre una saffica del Carducci.... » (articolo cit. *Per l'insegnamento della Storia nelle Università* ecc.).

(3) *Manuale del metodo storico coll' indicazione delle raccolte di fonti e dei repertorii bibliografici più importanti. Euristica e Critica*, cap. 3° e 4° del *Lehrbuch der historischen Methode* di Ernesto Bernheim prof. ord. di storia nell'Università di Greifswald, tradotti e adattati all'uso degli studiosi italiani. Con aggiunte e correzioni fatte dall'Autore al suo testo per la versione italiana. Pisa, Enrico Spoerri, 1897. — Il volume è affettuosamente dedicato dal Crivellucci ai suoi scolari dell'anno accademico 1894-95, che il 7 febbraio di quell'anno, in occasione delle nozze del Maestro con la loro condiscepola signorina Brunst, gli dettero molte attestazioni di reverente affetto e gli offrirono una pubblicazione miscellanea, contenente alcuni loro saggi storici.

(4) Vedi p. 432, nota.

italiani riuscisse più agevole e più rapida la conoscenza di quanto sulla nostra storia, intesa in senso larghissimo, si pubblica nel mondo, ideò e diresse dal 1902 l'*Annuario bibliografico della Storia d'Italia* (1), che se fosse più conosciuto e diffuso sarebbe equamente apprezzato in tutta la sua pratica utilità.

E io confido che la stampa dell'*Annuario* sarà ripresa, che gli *Studi Storici* non saranno morti con il loro primo direttore. Mi pare che riprendere queste pubblicazioni, e riprenderle presto, sia un dovere verso la memoria del Maestro: e il Maestro è degno di essere ricordato e onorato da tutti i discepoli, umili o insigni che sieno, per il gran bene che fece ai loro intelletti e alle loro anime.

L'ultima volta ch'io lo vidi a Roma, egli mi consegnò con le lagrime agli occhi un grosso manoscritto, pregandomi di curarne la stampa negli *Studi Storici*: era il lavoro di un suo scolaro morto a ventisei anni, di un mio più giovine compagno, che io non ho avuto la fortuna di conoscere se non a traverso le parole commosse del comune Maestro. La pubblicazione di quel lavoro, ora avvenuta soltanto in parte, rappresenta per me un impegno che considero sacro e che il rinascere del Periodico mi darà modo di assolvere compiutamente. Frattanto io non so chiudere queste pagine, nelle quali ho soprattutto tentato di render viva l'immagine del Crivellucci maestro, se non ricongiungendo nello stesso

---

(1) Questo *Annuario*, come è detto nell'annunzio che ne venne dato al pubblico negli *Studi Storici*, contiene « insieme collo spoglio più ampio che siasi finora tentato dei periodici e degli Atti accademici, il catalogo delle pubblicazioni di storia e di scienze ausiliarie e affini, uscite in Italia e fuori nell'annata e che direttamente o indirettamente abbiano rapporto colla storia nostra dal 300 d. Cr. ai giorni nostri, non escluse peraltro quelle anteriori al 300 che illustrino le vicende dei barbari, del Cristianesimo e della Chiesa, purchè abbiano un riferimento immediato o lontano colle vicende d'Italia ». Ne sono stati pubblicati otto volumi, (annate 1902-1909): è stato diretto dal Crivellucci, da G. Monticolo e da F. Pintor fino a tutta l'annata 1908; poi, morto il Monticolo, dal Crivellucci, dal Pintor e dal Coggiola. Editore dei primi sette volumi: E. Spoerri (Pisa); editori dell'ottavo: Mattei, Speroni e C. (Pavia).

rimpianto la memoria di lui e quella di Alessandro Brugaro (1), lo scolaro per cui lo vidi piangere, il giovine studioso che la morte ha forse conteso alla fama.

Firenze. FRANCESCO BALDASSERONI.

---

(1) In una breve nota biografica apposta all' inizio del capitolo 2°, uscito postumo, del lavoro del BRUGARO, *L'artigianato pisano nel Medio Evo* (il 1° l'Autore aveva pubblicato nel vol. XVI, pp. 185 e segg., e 271 e segg., dello stesso periodico), così il Crivellucci scriveva di lui: « .... nato a Massa di Lunigiana l'8 agosto 1884, solo due anni dopo aver compiuti tra la più grande soddisfazione dei suoi insegnanti gli studi universitari, ebbe tronca la vita immaturamente (5 giugno 1910) da lunga e spietata malattia, da lui sopportata con coraggio indomito tra lo stupore di quanti lo assistevano. Lasciò tuttavia una mole non piccola di manoscritti inediti, che Egli, morendo, volle fossero affidati a me, e dei quali sarà mia cura far cavare tutto ciò che potrà recare incremento agli studi nostri e al nome di Lui, nome che certo sarebbe passato ai posteri tra i più chiari.... ».

NOTIZIE

Storia generale e studî sussidiarî.

— Curzio Mazzi, *La Camicia. Ricerche d'antico costume italiano.* Firenze, Leo S. Olschki, 1915, pp. 40. (Estratto dalla *Bibliofilia*). — Il malaccorto lettore che si lasciasse lusingare dal soggetto.... delicato, è avvertito di dare prima un'occhiata a pp. 35-40, che registrano le monografie e i documenti riferiti o citati. Capirà subito che non c' è da divertirsi. La dotta ricerca è ripresa dal M. sui dati già raccolti, tra gli altri principalmente, da Giuseppe Barone (*La Camicia nella storia delle arti tessili e del costume*), dal Merkel (*Come vestivano gli uomini del « Decameron »*), dallo Scherillo e da Fedele Romani; ma una quantità di dati nuovi o mal noti egli trae fuori ed illustra, sicchè la conoscenza del soggetto è ora incomparabilmente più ricca e compiuta. Quanto alle conclusioni non mi pare che molto ci sia da aggiungere o da cambiare rispetto a quelle già note, se le principali son queste, che la camicia era già d' uso comune in Italia nel '300 e forse prima (le più chiare testimonianze rimangono tuttavia quelle del Boccaccio), che fin d'allora era almeno la foglia di fico della decenza e che l'uso d' indossarla la notte non era generale, anche per le ragioni intuitive che non tutti la possedevano e non tutti la trovavano sempre comoda. Ma è buono ed istruttivo a sapersi come frate Bernardino raccomandasse di provvedere in elemosina le camicie ai poveri e ai prigioni e come « nei loro testamenti pie e caritatevoli persone, quali in Firenze la contessa Beatrice dei conti Guidi nel 1278; in Venezia Giovanni Capello, Sofia Barbarigo, Marino Davanzago, Costanza vedova di Giovanni da Fano; in Siena i fratelli della Casa della Misericordia nel 1326; in Napoli un anonimo del 1319 lasciassero legati in denaro da convertirsi in camicie per i poveri e queste loro distribuissero: tanto questa intima veste o per decenza o per nettezza o per comodità reputavasi necessaria » (p. 14). D. G.

— G. Schlumberger, *Le siège, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453.* Paris, Plon, 1915; pp. III-375. — Non contiene cose nuove il volume che lo S. ha dedicato all'assedio ed alla presa di Costantinopoli per opera di Maometto II. Tuttavia i lettori vi troveranno la narrazione particolareggiata e talora anche troppo minuziosa degli avvenimenti che si svolsero sulle rive del Bosforo nei mesi d'aprile e di maggio del 1453. L'A. si è servito di tutte le fonti esistenti sull'argomento, occidentali ed orientali, e specialmente del ben noto *Giornale* di Nicola Barbaro e delle cronache bizantine di Critobulo e di Franza. Anche la più recente letteratura storica sulla fine dell'impero d'Oriente non è ignota allo S., che ha tratto largo profitto dall'importante libro del Pears (*The destruction of the greek empire* ecc., London, 1903). Vi sono anche interessanti incisioni di valore storico e riproduzioni di piante dell'antica Bisanzio, che aiutano ad intendere lo svolgimento dei fatti narrati nel testo.

Ma nel libro dello S. mancano due cose, necessarie, indispensabili, anzi, per la compiuta illustrazione dell'importante avvenimento, da cui alcuni storici, e l'A. fra questi, fanno cominciare i tempi moderni. La caduta di Costantinopoli mal s'intende se non si pone in relazione cogli avvenimenti contemporanei del resto d'Europa. Le cause per cui le potenze occidentali, grandi e piccole, più o meno interessate nella questione, assistettero, si può dire inerti, allo sfacelo dell'impero d'Oriente dovevano essere esposte in apposito capitolo, che dimostrasse come l'ambizioso figlio di Murad seppe cogliere il momento più propizio per compiere l'impresa. E d'altra parte questa fu come il coronamento di una serie di sforzi lungamente preparati e in gran parte già tradotti in atto, con cui i Turchi si erano proposti di imporre il loro dominio al mondo orientale. A facilitare il conseguimento di tale scopo giovò naturalmente la decadenza dell'impero di Bisanzio, che, circondato com'era dal nemico, non potè opporre che una ben debole resistenza. Anche questo argomento avrebbe dovuto richiamare l'attenzione del nostro A., e dalla sua dottrina è ben lecito attendersi che alla mancanza supplisca in una prossima edizione. G. Paladino.

— Gaetano Salvemini, *Mazzini.* Catania, Battiato, 1915. — Trattare questo grande argomento con novità era veramente difficile impresa e tale da scoraggiare molte volontà : il S. vi si è accinto e vi è riuscito. Ha tagliato corto con la consuetudine e la tradizione; e pensando con ragione che oramai l'uomo e la sua vita son notissimi, ha volto il suo studio e le sue facoltà di scrutatore e di espositore alla idealità e alle teorie che quella vita hanno informata e

resa famosa nel mondo. Da questa esposizione e da questa impersonalità materiale, a cui il libro è ispirato, l'uomo esce ingrandito: è il puro pensiero, che fin qui dai molti ammiratori studiosi e biografi di Mazzini non era mai stato studiato in questa forma nè sottoposto a tale esame. Il libro si divide in due parti, « Il Pensiero » e « L'Azione ». Il sistema di esposizione è il collegamento dei testi (con citazioni abbondantissime ed esatte), intorno ad un dato argomento e per mezzo di opportuni chiarimenti e commenti. Passano così sotto l'esame dell'A. e del lettore il criterio della verità; le basi di credenza; la educazione del genere umano; le religioni del passato; la discordia per ogni dove; la nuova rivelazione; la nuova dogmatica; la nuova morale e il dovere; la nuova politica; le repubbliche unitarie e democratiche; la teocrazia popolare; la teoria delle libertà; le rivoluzioni nazionali e democratiche; la missione dell'Italia e la terza Roma; e finalmente il carattere religioso del mazzinianismo, per quanto riguarda la prima parte, cioè « il pensiero ».

La parte dedicata all'azione esamina le influenze immediate e mediate dell'opera mazziniana; l'insuccesso della predicazione religiosa mazziniana; l'unità e la repubblica nel pensiero mazziniano. Un capitolo è dedicato a Mazzini e agli altri repubblicani; uno a « Mazzini e l'Unità d'Italia ». Seguono due capitoli che studiano acutamente le analogie e le opposizioni fra mazzinianismo e socialismo; e finalmente un esame del « mazzinianismo sociale nel pensiero italiano » chiude il volume, a cui si aggiungono due Appendici: *a*) le idee socialiste in Italia fra il 1815 e il 1860; *b*) la paura del socialismo fra il 1847 e il 1860. Questi ultimi capitoli e le Appendici suggeriscono al lettore inevitabilmente consensi e dissensi, i quali ci porterebbero oltre i limiti eletti a questa breve notizia e convenienti a queste pagine; basti qui accennare che anch'essi contribuiscono all'interesse vivace e vitale del libro. A. A. B.

Storia regionale.

Toscana. — Saggi di un maggior lavoro, al quale Niccolò Rodolico attende da tempo, sono i due articoli *I beni del clero. Idee di giansenisti toscani e francesi del tempo della Rivoluzione*, Firenze, 1914; 8°, pp. 13. (Estr. dagli *Atti della R. Accademia dei Georgofili*, serie V, vol. IX) e *Scipione de' Ricci e la Costituzione civile del clero in Francia*, Firenze, 1914; 8°. pp. 33. (Estr. dalla *Rassegna Nazionale* del 16 giugno 1914). — L'uno e l'altro studiano, attraverso l'inte-

ressante carteggio del Ricci, l'atteggiamento dei giansenisti toscani e specialmente dello stesso Ricci, di fronte alla politica ecclesiastica della Francia rivoluzionaria. Con vedute ristrette, alle quali fa velo da una parte l'avversione al Papato, dall'altro il desiderio ardente d'un rinnovamento della Chiesa, essi finiscono col perdere il senso della realtà e col credere fermamente in una restaurazione religiosa per opera dei rivoluzionari. Con la visione di quanto aveva fatto Pietro Leopoldo, principe cattolico, per l'assestamento del patrimonio ecclesiastico e in generale per provvedere ad una ordinata e più equa amministrazione e distribuzione dei beni temporali della Chiesa, ritenevano che altrettanto potesse sperarsi da chi procedeva con inverso criterio, cioè del riformare per distruggere non già del riformare per restaurare. Di qui le simpatie per la separazione della Chiesa dallo Stato e per l'incameramento dei beni ecclesiastici; più tardi per la Costituzione civile del clero. I fatti fecero ben presto cadere le illusioni e forse a ciò, oltre che alla reazione del 1799 in Italia, è dovuto il riserbo del Ricci di fronte all'attività del clero costituzionale francese. A. P.

— G. Rondoni, *Il giornale « Lo Statuto » e la reazione nel 1850-51 in Toscana.* (Estr. dalla *Rassegna Storica del Risorgimento italiano*, 1914, anno I, fasc. 6). — Con questo articolo il R. continua i suoi studi sulla stampa periodica toscana del nostro Risorgimento (vedi *Arch. Stor. ital.*, 1914, fasc. 4, p. 429). Dello stesso R., e sullo stesso soggetto, vedi ancora *Un giornale socialista fiorentino nel 1848-49,* in *Rivista d'Italia,* dicembre 1914, pp. 920 e segg. F. L.

Veneto. — Cap. Vittorio Adami, *I magistrati ai confini nella Repubblica di Venezia.* Grottaferrata, Tip. italo-orientale, 1915, pp. 90. — Quasi tutti i cessati governi avevano un'apposita magistratura per la trattazione delle controversie relative ai confini. L'A ne studia il funzionamento nella Repubblica di S. Marco ed accenna a qualche questione con l'Austria a proposito dei territorî circostanti il lago di Garda. Questo lavoro, assai interessante almeno come contributo a più ampie ricerche, ci richiama alla mente altri due studi del medesimo A.: *La magistratura dei confini nello Stato di Milano* (in *Arch. stor. lomb.*; anno XI, fasc. 36), e *La magistratura dei confini negli antichi dominî di Casa Savoia* (in *Miscellanea di Storia ital.*, serie III, tomo XVI). F. L.

Liguria. — Romolo Quazza, *Lotte di cerimoniale.* (Estr. dalla *Rivista Ligure*), Genova, Carlini, 1915. — « Lotte di cerimoniale » intitola l'A. una sua esumazione e narrazione di episodî svoltisi dal 1715

al 1723 fra le Ambasciate di Spagna a Genova, di Genova in Spagna, e la Repubblica genovese in persona del suo Doge e dei suoi senatori. Ma un titolo più esatto sarebbe stato « pettegolezzi d'Ambasciata »: pettegolezzi, di cui si meraviglierebbero meno i lettori moderni, se sapessero sempre quante sopravvivenze del genere esistono ancora, per esempio nel mondo levantino, e quale è l'importanza che una parte almeno di quel mondo vi annette. Più che un « episodio di storia genovese », come lo sotto-intitola l'A., si può considerare come un sintomo di psicologia, politica e diplomatica, del Settecento la curiosa vertenza che egli narra con lusso di particolari, e che si legge con diletto, e non senza qualche salutare riflesso anche sui tempi presenti, quando si pensi alla spaventosa incognita del « fattore personale » nelle contingenze e nelle relazioni della diplomazia. In questo caso « a scongiurare il malefico influsso di un ministro irritato per una semplice questione di etichetta, fu necessaria un'interminabile guerriglia diplomatica e l'intervento di un principe mediatore, e malgrado l'intenso lavorio e gli infiniti intrighi, nessuno dei due contendenti s'indusse a cedere.... ». A. A. B.

Emilia. — *Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina.* Piacenza, A. Del Maino, 1915, pp. 205 (vol. V della *Biblioteca storica piacentina*). — Con questo volume il *Bullettino storico piacentino* chiude il suo primo decennio di vita. Esso contiene i seguenti scritti:

Umberto Benassi, *Satire piacentine contro il ministro Guglielmo Du Tillot* [raccoglie alcune pagine, finora ignorate, di versificazione satirica contro il ministro riformatore]; Mario Casella, *Per la storiografia piacentina: I codici vaticani del « Chronicon » di Pietro da Ripalta* [illustra cinque codici vaticani, studiandone le relazioni tra loro]; Giovanni Mischj, *Una corrispondenza poetica nel Cinquecento* (*L. Domenichi e T. Porcacchi*) [da sonetti scambiatisi tra il P., di Castiglion Fiorentino, e il D., di Piacenza]; Stefano Fermi, *Vincenzo Gioberti a Piacenza* (*15-16 maggio 1848*) [cronistoria documentata del passaggio del G. per Piacenza e paesi vicini, in quel suo trionfale viaggio per l'alta e media Italia al ritorno dall'esilio]; Paolo Negri, *Un amico piacentino di Fulvio Testi: Fabio Scotti* [con due lettere inedite del Testi, di carattere diplomatico, tratte dal R. Archivio di Stato di Modena]; Ulisse Buscarini, *L'atto di fondazione dell' Ospedale Civile di Piacenza*; Giovanni Ferretti, *L'amicizia tra il Giordani e il Niccolini* [è discorso a parte, in questo stesso fascicolo, dell' estratto]; Luigi Cesare Bollea, *Un proclama piacentino ed una protesta papale* [i due documenti interessano la storia di Piacenza

del 1831 e del 1834]; Ernesto Pasquali, *Don Vincenzo Molinari* [letterato e filosofo, nato nel 1820 a Lugagnano d'Arda, morto in Piacenza nel 1880]; Leopoldo Cerri, *Piacenza Romana : La Fodesta* [di un antico canale, ora scomparso, derivato dal Po: *Fons* o *Fossa Augusta,* poi nel Medio Evo *Foxusta,* e infine *Fodesta*]; Michele A. Silvestri, *Appunti di cronologia cornazaniana* [per stabilire l'età dello scrittore piacentino *Antonio Cornazano* e accertarne l'anno della nascita]; Arturo Pettorelli, *Pelavicino trovatore* [il trovatore di questo nome non sarebbe Uberto Pallavicino, ma il fratello, di nome Pelavicino, ch'ebbe la rocca di Pellegrino e fu il capostipite di quei Marchesi; era morto nel 1269]; Camillo Guidotti, *Della chiesuola di S. Dalmazio e della sua cripta* [monumento d'insigne antichità, avendo avuto origine nel secolo X]; Francesco Picco, *L'allegra « guarnigione » piacentina di un ufficiale di Napoleone* (*1803-1805*) [aneddoti tratti dai briosi *Mémoires* del generale Paul-Louis Griois]. D. G.

— Umberto Dallari, *La sede dell'Archivio di Stato di Modena.* (Discorso pronunziato alla R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi, nell'Adunanza tenuta presso l'Archivio di Stato di Modena il 21 dicembre 1913). Modena, Tip. Modenese, 1914; pp. 17. — È una storia succinta dell'insigne edificio — che fu prima il convento dei Domenicani ed oggi è l'Archivio di Stato di Modena — strettamente congiunto alle varie vicende cittadine, specialmente dei due ultimi secoli. Perchè, sebbene per spiegare le ragioni della sua costruzione si debba risalire al principio del secolo XIII, soltanto nel 1727 fu decisa la elevazione dal suolo dell'attuale vasto, regolare e solido fabbricato, il quale, adibito a più usi dalla Rivoluzione francese in poi, fu pian piano riservato e ridotto, negli ultimi anni, ad uso esclusivo dell'Archivio di Stato. E bisogna esser grati all'A. di avercene data in poche pagine, una illustrazione così completa. P.

— Nella seconda metà del secolo XVIII due diversi sistemi del tutto opposti e contrastanti informano l'azione dello Stato verso il Tribunale dell'Inquisizione nei ducati Parmensi. In un primo periodo, nel quale prevalsero le tendenze giurisdizionaliste del Du Tillot, da una legislazione limitatrice dei poteri del Sant'Uffizio si passò gradualmente all'ingerenza dell'autorità laica nel processo inquisitoriale e infine alla soppressione del Tribunale, la cui giurisdizione, come avvenne anche altrove, fu trasferita nei vescovi. Di continui contrasti fra i due poteri fu causa allora questa politica: per l'arresto di rei di eresia, per la limitazione del numero dei patentati

ecclesiastici, per il pagamento della imposta sui beni dell'Inquisizione.

Allontanato dal governo il Du Tillot, lo stesso principe prese l'iniziativa per il ristabilimento del Tribunale, consenziente naturalmente la Corte di Roma, e si giunse così al Concordato del 29 luglio 1780 tra Don Ferdinando di Borbone e Pio VI, col quale si rinnegava il passato al punto di dichiarare che il Tribunale dell'Inquisizione « non è lesivo dei diritti sovrani ». Era riservato al governo napoleonico il decretare la definitiva abolizione del Sant'Uffizio negli Stati Parmensi.

Queste in succinto le notizie che *Sulle relazioni tra la Santa Inquisizione e lo Stato nei ducati Parmensi* (*secolo XVIII*), Modena, 1914, 8°, pp. 36 (Estr. dalla *Miscellanea di studi in onore di P. C. Falletti*) fornisce GIOVANNI DREI. Due documenti, che stanno a denotare il carattere dei due diversi periodi accrescono l'interesse della pubblicazione del D.; gli articoli principali delle istruzioni ai R. Assistenti del Sant'Uffizio del 1767 e il testo del concordato con la Santa Sede. A. P.

SICILIA. — Alle consuetudini siciliane derogatorie del diritto comune e della legislazione del Regno in materia di enfiteusi è da aggiungerne una sempre vigente alla fine del secolo XV in S. Pietro sopra Patti. Per essa non poteva essere invalidato il contratto di vendita di beni enfiteutici per la mancanza del consenso del domino. In un documento, che GIUSEPPE LA MANTIA pubblica ed illustra ampiamente nel suo studio intitolato *Di una consuetudine giuridica antica in S. Pietro sopra Patti nel 1482* (Palermo, 1914; 8°, pp. 17), la consuetudine è non soltanto invocata dai contraenti, ma riconosciuta dallo stesso Vicerè, il quale ne impone l'osservanza al domino invocante la nullità della vendita per il mancato consenso da parte sua.
A. P.

— G. PITRÈ, *I Cronici e gli Anticronici in Sicilia e la loro poesia* (*1812-15*). (Estr. dall' *Archivio Storico Siciliano*, XXXXI, fasc. 1-2). Palermo, Tip. Boccone del Povero, 1915. — Le poesie che l'A. esuma e pubblica riflettono gli avvenimenti che, dal 1812 al 1815, agitarono l'isola di Sicilia, sotto la debole monarchia di Ferdinando III. Quelle « croniche », che prendono nome dal giornale *La Cronica di Sicilia,* cominciatasi a pubblicare il giorno 2 settembre 1813 col programma di difendere la Costituzione e gli uomini che concorsero a sostenerla, sono soltanto due: una in dialetto, *Diesilla*; l'altra, che è un sonetto intitolato *La Deputazione del Regno*, in lingua italiana. Quelle « anticroniche », battezzate così dal nome della parte

avversa ai costituzionali, i quali vennero qualificati come nemici dell'ordine, della patria, del Re; i girelli, un giorno realisti, un altro liberali, poi daccapo realisti, comprendono due gruppi: uno di canzoni-satire, l'altro di sonetti, entrambi scritti in siciliano, meno tre componimenti. Ecco i titoli: *L'Agunia de li Cronici, Ora chi la Vittoria, Rivista e Disfatta di l'Esercitu Cronicu, Lu Spitali, La Dies Irae di li Cronici, Decretu Universali pi li Cronici, Canzonetta sopra lo stesso assunto, La Facci Lacera, Umbra di Pappalardu, L'insonnu di 25 anni, Sunettu Conclusivu.* L'A. esclude che la paternità di alcuni di questi componimenti, e specialmente della poesia *Lu Spitali,* possa attribuirsi a Giovanni Meli o ad altri scrittori ricordati dalla tradizione.

Tale produzione poetica, di scarsissimo valore letterario, può considerarsi come accolta di documenti politici e popolari, che rivelano odî ed amori, spiriti e passioni di parte; come un insieme di voci, o almeno come un'eco delle molte voci di quel tempo nell'isola, che accolse il Re profugo da Napoli; lo vide poi, esule nella foresta Ficuzza, pronto a mutar nome, e da IV di Napoli divenire III di Sicilia, e quindi I del Regno delle Due Sicilie.

Con questa monografia, che richiama a un'altra, *Cartelli, Pasquinate*, ecc., pubblicate anche nell'*Archivio Storico Siciliano*, il P. porta un nuovo contributo di documenti demopsicologici alla storia della vita pubblica della regione, dimostrando quale importanza hanno per lo storico le cantilene dei monelli, i ritornelli plebei, le satire e le invettive, che accusano governanti e additano disagi economici.

R. C.

— Francesco Guardione, *Saverio Friscia. Biografia.* Napoli, stab. tip. Priore, 1913; 8°, pp. 160. — Ricorrendo il centenario del Friscia, il Guardione ha raccolto nella presente biografia alcuni articoli da lui stampati nel 1882, aggiungendovi un'appendice di documenti, pensieri, giudizi e ricordi di scrittori, di uomini politici e di sociologi.

Nato a Sciacca l'11 novembre 1813, il Friscia studiò dapprima scienze ecclesiastiche nel seminario di Girgenti; ma, deposto presto l'abito talare, frequentò l'Università di Palermo, conseguendo la laurea in medicina, il 1838. L'Università fu per lui un campo fecondo per diffondere il seme rivoluzionario, e accendere gli animi a nuove cose. Tornato in patria, frequentò assiduamente la cella di un suo cugino, domenicano, fervido agitatore politico nei moti del 1820, condannato perciò a morte, e graziato poi con la pena di 25 anni ai ferri. Morto l'indomito frate poco dopo che i cospira-

tori di Sciacca avevano riannodate le loro relazioni con i rivoluzionari di Messina, il F. si trovò a capo dell'insurrezione del gennaio 1848, ch'egli organizzò nel circondario di Sciacca, aiutato da sette suoi fratelli e da amici. A voti unanimi fu eletto deputato nel suo collegio. Fondò il giornale *L'Armamento* per accendere gli spiriti patriottici nel popolo e dargli garanzia dei diritti; e, nel marzo '49, *L'Assemblea costituente*, che si proponeva di sostenere la lega della Sicilia coi governi repubblicani di Roma, di Toscana e di Venezia, e dare a tutti gli Stati italiani aggregati insieme una sola Costituzione. Fallita la rivoluzione, egli ne ammalò per il dolore. Arrestato nell'ottobre '49, e condannato al domicilio coatto, continuò arditamente le relazioni con i liberali. Fallitogli un piano insurrezionale, e tramutato per volere del principe di Satriano in Favignana, l'8 luglio 1850 partì per Chioggia, e di qui per Genova, dove s'incontrò con Rosolino Pilo. Nominato membro del Comitato rivoluzionario di Parigi, vi si trasferì il 2 maggio '51; e scioltosi poco dopo il Comitato per interne discordie, rimase solo a corrispondere con Londra, Marsiglia e Genova. Fece passare da Parigi nella Svizzera i *revolvers* necessari per la insurrezione di Milano del febbraio '52, provvide di passaporti molti che andavano in Svizzera, e consegnò al generale Turr il denaro mandatogli dal Mazzini.

Scoppiata la rivoluzione del '60, tornò nel luglio a Palermo; promosse un accordo fra le tendenze rivoluzionarie favorevoli e quelle avverse alla politica piemontese e all'immediata annessione; compì felicemente una missione della Prodittatura perchè fosse rilasciata alla Sicilia una certa indipendenza dal Gabinetto dittatoriale di Napoli, almeno per la Marina e la Guerra; fece firmare dal Prodittatore i decreti di abolizione delle decime e il censimento dei beni delle corporazioni religiose. Deputato dal 1861 all''82, sedendo sempre all'opposizione, dedicò le più vive sue energie allo studio dei problemi della vita sociale e politica. Partecipò alla fondazione e a vari congressi della *Fraternità internazionale*; e nel 1871 prese parte alla polemica famosa tra Mazzini e Bakunin, difendendo la Comune di Parigi e ponendosi coraggiosamente contro il Mazzini.

Tale, per sommi capi, la biografia del Friscia. Il libro del G. risente troppo delle idee politiche e religiose dello scrittore, perchè possa essere equanime. Il G., appartenente ai partiti estremi e anticlericale, è fieramente avverso ai moderati che chiama « uomini senza cuore e dignità » (p. 26), avverso al governo unitario italiano « reazionario più assai di quelli d'Austria e de' Borboni, barbaro e ladro quanto un credutosi conquistatore » (p. 24, n. 1), impreca all'annes-

sione immediata del Regno delle Due Sicilie al resto dell'Italia (p. 36), che considera come un atto di conquista vile e indegno della storia e dei tempi (p. 37). Naturalmente, alcuni fatti storici sono valutati da un punto di vista unilaterale e soggettivo; sicchè la biografia del Friscia, considerata in sè e nel tempo nel quale fu scritta, è per l'A. piuttosto un'arme di battaglia che un libro di storia. Anche la forma lascia molto a desiderare: la narrazione, interrotta spesso da invocazioni e da epifonemi, scritta in forma sonora e magniloquente, procede penosa e lenta, e finisce con lo stancare il lettore.

R. Ciasca.

Storia artistica e letteraria.

— Nunzio Maccarone, *La vita del latino in Sicilia fino all'età normanna* (con appendice). Firenze, Successori B. Seeber, 1915, pp. 151. — Giunto al termine della lettura di questo libro, io mi sono ripetuto la domanda che mi ero posto in principio: l'A. ha voluto trattare della vita del latino nella cultura, ossia nella civiltà dell'isola, o della vita del latino come lingua parlata, dalla romanizzazione al primo fiorire del volgare? Giacchè le due ricerche sono sì interferenti, ma autonome. Si può anche giungere alla conclusione che il latino scritto fu mezzo e segno di cultura molto inferiore al greco e all'arabo per gl'isolani, e che tuttavia il greco e l'arabo ebbero influenza minima sulla formazione di quel dialetto, anche nel lessico, al confronto del latino: che è poi la conclusione alla quale per forza dobbiamo arrivare, a giudicare dagli effetti.

Il M. invece ha fuso, e direi anzi confuso, le due ricerche. Se le avesse tenute meglio distinte, sarebbe riuscito più chiaramente dimostrato che le manifestazioni della vita civile dell'isola, nei monumenti e nei documenti, sono quanto mai storia di coloni e di dominatori, mentre il popolo, cioè la grande maggioranza dei viventi, sviluppò senza storia il suo latino, quel latino che aveva appreso dalla più forte e più lunga e più importante dominazione subita, indipendentemente dalle dominazioni nuove, per propria via, che non è poi diversa da quella percorsa dalle altre genti di antica romanità. La presenza in mezzo agli isolani di numerosi nuclei etnici e linguistici distinti, rende più interessante lo studio dello svolgimento del volgare in quella regione, ma d'esso svolgimento non altera la norma.

In conclusione, se il M. avesse separato le sue proprie ricerche, più specialmente linguistiche, da quelle più specialmente di storia

e di cultura condotte sulla guida dell'Amari, di Otto Hartwig e di altri, il suo libro, che vale, se ne sarebbe avvantaggiato per maggiore perspicuità di trattazione e di risultati. D. G.

— Francesco Filippini, *Il sonetto di Dante sulle due torri*. Bologna, Cooperativa tipografica Azzoguidi, 1915, pp. 11. (Estratto da *L'Archiginnasio*, anno X). — Di questo sonetto che il Carducci giudicò, per lo stile, della scuola de' poeti toscani della giovinezza di Dante (nel suo studio *Intorno ad alcune rime* ecc., ch'è del '76) e altri, anche sulla fede di manoscritti, attribuirono a Dante stesso, il F. dà un' interpretazione che appare persuasiva. Non credo che si possa dubitare che il tono del componimento è umoristico, da cima a fondo, e che il verso discusso « ch'è la mazor de la qual se favelli », non alluda alla maggior torre, all'Asinella. Sull'espressione « sguardi belli » osservo che se la variante proposta dal Carducci, « felli », può esser sospettata di arbitrio, l' interpretazione del F. « estatici, incantati », non è documentata da raffronti; sicchè mi pare che l' interrogativo rimanga. Ma l' interpretazione generale del sonetto poco n' è scossa. Quanto però all' attribuzione a Dante, non so se per avventura il F., insieme cogli altri, non abbian corso troppo; così come rimane indiziario che nel cap. IX della *Vita Nuova*, Dante abbia alluso ai suoi studi in Bologna. Onde mi pare che sia da accogliere non senza riserva la conclusione che « questo ricordo di Dante (nella *Vita Nuova*) ed il sonetto formano le spalle dell' arco al cui sommo sta la verità, cioè la presenza di Dante in Bologna, per studiare, naturalmente, e per fare come diceva il buon Benvenuto, tutto quello che gli altri studenti fanno ».

D. G.

— Carlo Botta, *Scritti musicali, linguistici e letterarî*, uniti e ordinati per cura di Giuseppe Guidetti. Reggio d'Emilia, 1914; pp. 398. — Non è senza una viva soddisfazione che vediamo finalmente riuniti in uno stesso volume i frammenti e gli articoli extravaganti di questo nobilissimo ingegno che, giustamente, il G. chiama un precursore dell'unità d'Italia, e dell'unità linguistica, soprattutto. Troppo spesso ci era toccato sentire, anche da persone colte, ricordare del Botta soltanto le due *storie*, le quali, se sono certamente l'opera sua più cospicua, non sono però tutto quanto il riflesso del pensiero di lui, che fu multanime e vasto. Qui, se non proprio elegantemente (l'edizione mi sembra un tantino tirata via), almeno ordinatamente leggiamo gli scritti musicali del Botta, conoscitore non superficiale della melodia e appassionato seguace di Paisiello; i suoi giudizî letterarî, in special modo sul Monti, e finalmente una serie di articoli

sulla quistione della lingua e del vocabolario, che il patriota purista dettava — non senza quella acrimonia comune a tutti i patroni di siffatte controversie — dal suo esilio parigino.

È, dunque, una pubblicazione interessante la storia letteraria da un lato, la storia della lingua dall'altro, la fisionomia della cultura italiana in quell'ineunte secolo XIX, dal quale doveva fiorire il rinnovamento delle lettere e la libertà della patria Di questo va data lode al compilatore. E. Gamerra.

— Pietro Franciosi, *Un poema eroicomico inedito del letterato sammarinese Don Ignazio Belzoppi, con aggiunto il Catalogo dei documenti e manoscritti.* Bologna, Zanichelli, 1915, pp. 88. — L'A., che insegna nel Liceo Governativo di S. Marino, rinfresca in questo opuscolo una gloria municipale (*pardon,* repubblicana). Il Belzoppi nacque infatti nel Borgo Maggiore nel 1767, vi fu richiamato dai Reggenti a tenervi cattedra d'eloquenza nel 1814, dopo aver insegnato in varie scuole dello Stato Pontificio, e vi morì nel 1828. Ebbe corrispondenza epistolare con molti letterati del suo tempo, quali il Monti, il Giordani, il Borghesi, il Perticari, il Costa, lo Strocchi, e mercè sua la piccola repubblica del Titano cominciò a far parte del distretto letterario dell'Emilia e delle Marche. Lasciò molti scritti editi ed inediti, poemi, satire, liriche, discorsi, dissertazioni, prediche, commenti e parafrasi di classici. Il suo maggior lavoro, il cui manoscritto è ora posseduto dalla Biblioteca governativa della Repubblica, è *Bertuccino,* un poema eroicomico in sestine (taluna, a giudicarne dai saggi riferitine dal F., non spregevole per brio e festività), ch' è un tardo epigono della *Secchia* e del *Ricciardetto.* Un frutto fuori di stagione. D. G.

— Giovanni Ferretti, *L'amicizia tra il Giordani e il Niccolini.* Piacenza, tip. A. Del Maino, 1915, pp. 15. (Estratto dalla *Miscellanea di storia, letteratura ed arte piacentina*). — Dal carteggio del Giordani, raccolto dal Gussalli e conservato alla Laurenziana di Firenze, pubblica il F. una responsiva del Niccolini in data 10 maggio 1812 al Giordani, che lo consultava, quale segretario e bibliotecario dell'Accademia di Belle Arti in Firenze, su Innocenzo Francucci da Imola. I due letterati non si conoscevano ancora di persona. Quando però nel '24 il Giordani, esule da Parma, venne a Firenze, presto divennero familiari; « e come gli spiriti ghibellini del Niccolini s'andavan gradatamente accendendo e l'eloquente pretofobia del Giordani si rieccitava al pensiero dell'aborrimento di cui i preti di Piacenza lo facevan segno, si saranno facilmente avveduti d'esser d'accordo in molte cose » (p. 8). Ma, espulso il Giordani da Firenze,

questa amicizia cimentata in frequenti e lieti conversari presso il Vieusseux, il Capponi, la marchesa Lenzoni e gli altri ritrovi artistici e letterari fiorentini, si andò ben presto affievolendo. Una lettera del Giordani al Niccolini, del '47, che il F. pubblica da *Carteggi vari*, cass. C, n. 43, fondo Ginaldeschi, mostra che non c'era più fra i due neppur l'ombra dell'antica confidenza. Queste varie vicende d'amicizia, in cui però, convien dire, non si vede un riflesso degno di rilievo nè sulla vita nè sull'opera dei due scrittori, sono illustrate con ogni diligenza di ricerca. D. G.

— R, VUOLI, « *Bruto Minore* » *di Giacomo Leopardi*. Recanati, Stab. Tip. R. Simboli, 1914; 8°, pp. 46. — L'opuscolo si legge con piacere, ma non porta molte novità, se pure non si voglia dare importanza a questa osservazione (così naturale e vera che quasi può sottintendersi): che il Leopardi nelle prose procede con più meditata filosofia, mentre nelle liriche si abbandona alla commozione del sentimento e riflette l'alternarsi doloroso dei suoi stati d'animo. Così nella conclusione del *Dialogo di Plotino e Porfirio* condanna il suicidio, mentre nel canto di *Bruto Minore* lo considera una sfida al destino. Il V. raccoglie e coordina opportunamente i pensieri del Leopardi nel tempo in cui compose la lirica, e di questa fa poi un commento strofa per strofa, che ci sembra perdere di perspicuità per le frequenti interruzioni e anche per le ripetizioni. Il poeta scriveva a Luigi De Sinner che i suoi sentimenti verso il destino erano stati sempre quelli espressi nel *Bruto Minore*; invece il V. osserva con ragione che tali sentimenti hanno avuto oscillazioni a seconda del momento, ma dà troppa importanza a fenomeni psico-patologici. Comunque, il suo studio desta interesse e dà prova di penetrazione psicologica. F. M.

ELENCO DEI COLLABORATORI

dell' ARCHIVIO STORICO ITALIANO nel 1915

(I nomi dei nuovi collaboratori sono preceduti da *).

Anzilotti Antonio. – *Firenze.*
*Aruch Aldo. – *Firenze.*
Baldasseroni Francesco. - *Firenze.*
Barbadoro Bernardino. – *Firenze.*
Bernardy Amy A. - *Firenze.*
Carusi Enrico. - *Roma.*
*Cassuto Umberto. - *Firenze.*
Ciasca Raffaele. - *Firenze.*
Cipolla Carlo. - *Firenze.*
Dalla Santa Giuseppe. - *Venezia.*
*De Bacci Venuti Tommaso. – *Firenze.*
Del Vecchio Alberto. – *Firenze.*
Drei Giovanni. - *Parma.*
Ercole Francesco. – *Cagliari.*
Fassò Luigi. – *Firenze.*
Favaro Antonio. – *Padova.*
*Ferretti Giovanni. – *Firenze.*
*Filippini Francesco. - *Bologna.*
Floris Pasquale. - *Firenze.*
Fortini Ugo. - *Palermo.*
Frati Lodovico. - *Bologna.*
Gamerra Edgardo. – *Volterra.*
Giorgetti Alceste. – *Firenze.*
Guerri Domenico. – *Caserta.*
Labruzzi Francesco. – *Roma*
Lazzareschi Eugenio. – *Lucca*
Leicht P. S. - *Bologna.*
Lemmi Francesco. – *Torino.*
Maggini Francesco. - *Firenze.*
Mazzarella G. - *Palermo.*
Nicastro Sebastiano. - *Prato.*
Paladino Giuseppe. - *Cairo (Egitto).*
*Palandri Eletto. – *Firenze.*
Palmarocchi Roberto. – *Firenze.*
*Palmieri R. - *Ferrara.*
Panella Antonio. – *Firenze.*
*Pardi Giuseppe. - *Firenze.*
Pellegrini Fr. Carlo. – *Livorno.*
*Pellegrini Guglielmo. – *Firenze.*
Perugini Giuseppe. – *Roma.*
Picotti G. B. - *Bologna.*
*Rensi Giuseppe. – *Firenze.*
Roberti Melchiorre. - *Siena.*
Rondoni Giuseppe. - *Firenze.*
Rossi Vittorio. - *Roma.*
Rostagno Enrico. - *Firenze.*
Sàntoli Quinto. - *Pavia.*
Schiaparelli Luigi. – *Firenze.*
Segrè Alfredo. - *Grosseto.*
*Skerlj Stanko. - *Firenze.*
Solmi Arrigo. - *Pavia.*
*Trifone Romualdo. – *Firenze.*
Villari Luigi. - *Roma.*
Volpi Guglielmo. – *Firenze.*

TAVOLA ALFABETICA

DELLE

PERSONE, DEI LUOGHI E DELLE COSE

nominate nei fasc. 279-80

dell'ARCHIVIO STORICO ITALIANO

NB. Il numero arabico indica la pagina.



INDICE

Memorie e Documenti.

Aneddoti e Varietà.

Recensioni.

Necrologie.

Notizie.

Luigi Tedici responsabile